UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

DOTTORATO DI RICERCA IN STUDI STORICI CICLO XXXV

Coordinatrice: prof.ssa Teresa De Robertis

LA VIOLENZA SULLE DONNE

SIENA NEI SECOLI XIII-XIV

Settore Scientifico Disciplinare M-STO/01

Dottorando

Dott. Giuseppe Giunta

Tutore

Prof.ssa Isabella Gagliardi

Coordinatrice

prof.ssa Teresa De Robertis

Anno Accademico 2021-2022

SOMMARIO

AVVERTENZE……..……1

INTRODUZIONE……...3
Gli studi sulla violenza contro le donne……....3
Le fonti……...……8

PARTE PRIMA. *LA NORMATIVA NEGLI STATUTI SENESI*

1. Madri, figlie, mogli: la condizione giuridica della donna……21
Le *mulieres* e le fonti legislative……23
L'esclusione giuridica femminile……25
Le disposizioni senesi sul lavoro femminile……28
I *consules dominarum*……38

2. «Quella gente è sposata o vive assieme?»: il matrimonio e le sue trasgressioni……..…46
Le nozze e le sue celebrazioni……47
Bigamia e adulterio……..……...……52
Concubinaggio……...…56
Separazione……..……..…59

3. Donne, famiglie, e patrimoni a Siena tra XIII e XIV secolo……..……66
«*Mulier autem familiae suae et caput et finis est*»: successione e dote……..……67
I contratti sui beni dotali e non dotali delle donne……..77
La dote nella pratica fallimentare……...…79
«*Ut cippus magis conservetur*»: le provvisioni del 1434……...…83

4. Il diritto penale e le donne: la punizione dei reati più gravi……89
Percosse, spintonamenti e ferimenti: le offese fisiche……90
Latrocinio……..…93
Omicidio e uxoricidio……...…99
Procurato aborto……101
Violenza carnale……..……103
Ratto……...……107
Le ingiurie verbali……...…109

PARTE SECONDA. *LA CASISTICA NELLO SPECCHIO DELLE FONTI SENESI*

5. La violenza fisica……119
Aggressione……120
Furto e rapina di strada……125
Omicidio……131
Stupro……135
Rapimento……...…142

6. La violenza sui beni e i patrimoni delle donne……..…147
«*Chi to' donna, vuol danari*»: le questioni dotali……149
Le controversie creditizie……154
Il *damnus iniuria datum*……...…160

7. «*Moliera è stata la magiore puctana de Siena»:* la violenza verbale……167

8. «*Quilibet in domo sua dicitur rex»*: la violenza psicologica……175
Matrimonio coatto……..…177
Monacazione forzata……...…181

9. «*Melius est habitare in terra deserta quam cum muliere rixosa et iracunda* (Pr 21, 19)»: la violenza domestica……..……184

PARTE TERZA. *STORIE DI VITA E DI VIOLENZA*

10. Il *furor* e la condizione semireligiosa: la strategia di difesa nell'uxoricidio di Lagia……....195

11. Rapporti di conoscenza, parentela e vicinato nello stupro di Paola moglie di Salvi……..214
Il primo processo……217
Il secondo processo……218
I *dicta testium*……220
Conclusioni……225

12. *Familia accipitur in iure pro substantia*: il conflitto all'interno della famiglia de' Bernarducci…..231
Il casato de' Bernarducci……..…231
Il primo processo……237
Il secondo processo……238
Il terzo processo……...…242
Il quarto processo……...…243
Conclusioni……246

13. «*Più tosto crudele matrigna che madre e d'alcuni non matrigna ma pietosa madre*». Quattro storie di madri. ……...…250
Due figlicidi……261
Madre vs. figlia: il caso di Miglia e sua figlia Francesca……266
Sette orfani contro la madre……270
Conclusioni……276

14. La violenza nei rapporti extraconiugali: adulterio, bigamia e seduzione. Alcuni esempi significativi. ……...…278

15. *Scienter, dolose et appensate*: l'inquisizione di Fino per l'aggressione ai danni di Iacoba……....299

CONCLUSIONI……...312

BIBLIOGRAFIA E FONTI……317

AVVERTENZE

Il sistema di datazione senese, con inizio dell'anno il 25 marzo, è stato trasposto nel sistema moderno per una migliore comprensibilità. L'indizione senese, quella della Natività della Vergine, cambiava l'8 settembre.

Salvo diversa indicazione tutti i documenti riportati sono conservati presso l'Archivio di Stato di Siena. Per facilitare il più possibile la consultazione, le abbreviazioni delle fonti inedite presenti in questo archivio sono relative ai seguenti fondi:

B = *Biccherna*
C = *Concistoro*
CG = *Consiglio Generale*
CuC = *Curia del Campaio e danno dato*
CuP = *Curia del Placito*
DAGC = *Diplomatico Archivio Generale dei Contratti*
OSMS = *Ospedale di Santa Maria della Scala*
P = *Podestà*
S = *Senatore*
SSi = *Statuti di Siena*

La moneta di conto senese, la lira, era suddivisa in 20 soldi, ciascuno dei quali era a sua volta ripartito in 12 denari. All'interno della ricerca si è è preferito riportare le cifre monetarie così come riportate nelle fonti.

f. = fiorino
l. = lira
s. = soldi
den. = denari

Di seguito riporte le altre abbreviazioni ricorrenti nel testo:

ms. = manoscritto
s. n. = senza numerazione
fasc. = fascicolo
b. = busta
d. = distinzione

INTRODUZIONE

Gli studi sulla violenza contro le donne. Il termine violenza, apparso nel volgare francese all'inizio del XIII secolo, deriva dal latino *vis* e designa la forza o il vigore, che caratterizza un individuo di conseguenza brutale e irascibile. Con questa parola si definisce anche ogni rapporto di forza finalizzato a sottomettere e costringere l'altro. «Nei secoli successivi, la civiltà occidentale le ha assegnato un posto fondamentale, o per denunciarne aspramente gli eccessi e dichiararla illegittima, ricordando che la legge divina vieta di uccidere un altro uomo, oppure per attribuirle un ruolo positivo di rilievo e caratterizzarla come legittima, per giustificare l'azione del cavaliere che versa il proprio sangue per difendere la vedova e l'orfano, o per rendere lecite delle guerre giuste condotte dai re cristiani contro gli infedeli, i fomentatori di disordini e i nemici del principe»[1]. In termini legali con violenza si indicano principalmente gli illeciti contro le persone, come l'omicidio, le percosse, lo stupro e le lesioni. Robert Muchembled ritiene che il profilo dei criminali dagli ultimi secoli del Medioevo fino ai nostri giorni non sia affatto mutato: la maggioranza dei responsabili sono giovani uomini dai venti ai ventinove anni appartenenti ad ogni classe sociale. Lo stesso dicasi per i motivi alla base del crimine, poiché quasi sempre vi sono in gioco questioni di diritto, di prerogativa e di onore[2].

La domanda posta allo storico concerne l'esistenza del fenomeno e soprattutto le possibili alternative di gestione della conflittualità violenta. Le società del passato sicuramente hanno elaborato e adoperato sistemi di risoluzione del conflitto, ma non hanno mai soppresso la violenza una volta per tutte. Per citare il titolo di un volume, pubblicato qualche anno fa e frutto della collaborazione di avvocati, filosofi, giuristi e psicoanalisti di Milano, si deve ribadire che «col crimine nasce l'uomo»[3]. Eredi della tradizione filosofica antica, del pensiero illuminista e ottocentesco, etologi, psicoanalisti, psicologi e sociologi hanno individuato nell'uomo un'aggressività specifica. Max Weber ed Emile Durkheim ritengono la violenza espressione di un potere coercitivo, al contempo forte e debole[4]. In *Il disagio della civiltà e altri saggi*, Sigmund Freud giunge a definirla come il motore trasformativo della civiltà,

[1] MUCHEMBLED, R., *Storia della violenza dal Medioevo ai giorni nostri*, Bologna, Odoya, 2008, p. 15.
[2] *Ibidem*, pp. 18-21.
[3] BONAZZI, M. (a cura di), *Col crimine nasce l'uomo,* Milano, Mimesis, 2014.
[4] BAGNASCO, A., BARBAGLI, M., CAVALLI, A. (a cura di), *Sociologia. Cultura e società. I concetti di base,* Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 131-156.

che si attribuisce il monopolio della violenza per prevenire i peggiori eccessi[5]. Erich Fromm senza mezzi termini afferma che l'uomo è l'unico primate capace di uccidere e torturare altri membri della sua specie senza alcun motivo e per puro piacere[6]. Anche Wolfgang Sofsky avvalora la tesi secondo la quale la violenza è connaturata all'uomo. L'ordine civile non la elimina in alcun modo, ma ne modifica soltanto la forma. Inoltre, il sociologo sostiene l'onnipresenza della violenza nella storia del genere umano. «La società non si basa né su irrefrenabile impulso alla socievolezza, né sulla necessità del lavoro. È l'esperienza della violenza che unisce gli uomini. La società è una misura preventiva di reciproca difesa»[7]. Infine, Slavoj Žižek reputa la violenza sistematicamente necessaria al funzionamento sia dell'economia sia della politica globalizzante[8].

Senza dilungarmi in una discussione che non rientra nelle competenze dello storico, ritengo necessario rispondere alla prima domanda di questa ricerca: cosa si intende per violenza nel Medioevo in Europa? Il primo dato da evidenziare, come dichiarato da Claude Gauvard, è che questi secoli non sono da identificarsi come i secoli della violenza per antonomasia[9]. Secondo Lauro Martines la nozione di violenza in questo lasso cronologico rimane ancora generica ed elusiva e il termine *violentia* ricorre poche volte nelle fonti pervenute a connotare prevalentemente il crimine di stupro[10]. A suo dire la violenza non è considerata un disvalore; per questo, è condannato soltanto l'eccesso dell'agire reputato violento e mai il comportamento in sé. Ne è una chiara dimostrazione quanto sostenuto da Andrea Zorzi sulla struttura della vendetta e della faida. La violenza costituisce un passaggio obbligatorio all'interno di questa struttura e lo scopo è quello di ristabilire la fama di un gruppo familiare mediante l'uso della forza. Consapevoli dei significati di questa violenza ritualizzata, i poteri pubblici tardomedievali tentano di intervenire sempre di più per coordinarla e controllarla. Non stupisce affatto che all'interno degli statuti urbani inizino a diffondersi norme atte a proibire o a regolare la vendetta[11]. Al contrario, l'Oriente greco, in particolare a partire dal VI secolo, sviluppa un rifiuto contro la violenza e la guerra. Bisanzio

---

[5] FREUD, S., *Il disagio della civiltà e altri saggi,* Torino, Bollati Boringhieri, 2012.
[6] FROMM, E., *Il cuore dell'uomo: la sua disposizione al bene e al male,* Roma, Carabba, 1965.
[7] SOFSKY, W., *Saggio sulla violenza*, Torino, Einaudi, 1998, p. 5. Dello stesso autore segnalo la raccolta di saggi di poco successiva: ID., *Paradiso della crudeltà. Dodici saggi sul lato oscuro dell'uomo,* Torino, Einaudi, 2001.
[8] ŽIŽEK, S., *La violenza invisibile,* Milano, Rizzoli, 2007.
[9] GAUVARD, C., *Violence et ordre public au Moyen Âge,* Parigi, Picard, 2005.
[10] MARTINES, L., *The historical approach to violence,* in ID. (a cura di), *Violence and civil disorders in Italian cities 1200-1500*, Berkeley-Los Angeles-London, Ucla Center for Medieval and Renaissance Studies, 1972, pp. 3-18: 3.
[11] ZORZI, A., Ius erat in armis. *Faide e conflitti tra pratiche sociale e pratiche di governo,* in CHITTOLINI, G., MOLHO, A., SCHIERA, P. (a cura di), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna. Atti del convegno internazionale (Chicago, 26-29 aprile 1993)*, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 609-629.

non giunge mai ad elaborare un sistema giudiziario *ex officio* e i processi continuano a seguire il procedimento accusatorio e la dialettica tra le parti in causa. L'imperatore è senza dubbio il detentore della violenza legittima, ma questa non deve essere mai inflitta in maniera gratuita[12].

All'inizio della sua relazione sulla criminalità delle donne e contro le donne, tenutasi durante il convegno *Innesti. Storia delle donne, storia di genere, storia sociale* del 2004, Elisabeth Crouzet-Pavan lamenta la quasi assenza delle problematiche di genere nella storia della giustizia, del crimine e delle devianze per il periodo tardomedievale. Dall'analisi della storiografia precedente la studiosa ha desunto la presenza di un elemento iterato dagli specialisti: le donne nella maggior parte dei casi sono rappresentate come vittime e raramente come criminali, perché sono ritenute facili prede, soprattutto quando sono sole o di bassa estrazione sociale. Ne sono una chiara attestazione, ad esempio, gli studi di Guido Ruggiero sugli archivi criminali veneziani[13]. La violenza è prettamente un affare di uomini e i fatti di sangue non riguardano le donne, se non come vittime. «La manifesta inferiorità fisica femminile e la mancanza di armi a disposizione, utili in una rissa o per un omicidio, come la spada o il coltello per il pane, spiegherebbero in maniera evidente i motivi per cui agiscono poco. A loro sarebbe riservata una funzione specifica: quella di assistere alla scena violenta, di contribuirvi con la voce, perfino con i gesti». Si tratta dunque di una criminalità più passiva che attiva, essendo le donne sempre ai margini della società. A questo quadro Crouzet-Pavan ha aggiunto alcuni elementi originali e distintivi della criminalità femminile: le donne di solito sono le uniche responsabili dell'infanticidio e commettono reati in ambito religioso e contro la morale. La studiosa riporta i risultati delle nuove ricerche della storia di genere sulla violenza femminile, in particolare quelli di Barbara Hanawalt e Cynthia Neville sulla macchina giudiziaria inglese nei secoli tardomedievali. Hanawalt ha mostrato che il numero delle donne processate per diversi reati non è così basso come sostenuto dalla storiografia precedente, mentre Neville ha indicato l'importanza delle pratiche e delle procedure di conciliazione, mediante le quali si risolve un settore cospicuo della criminalità delle donne[14]. Al termine della relazione Crouzet-Pavan invita gli specialisti ad affinare lo sguardo e a

[12] MAGNANI, M., *Una discussione ancora aperta. Una risposta "*à plusieurs*",* in LETT, D. (a cura di), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, Roma, École française de Rome, 2020, pp. 273-299.
[13] RUGGIERO, G., *Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento*, Bologna, Il Mulino, 1982; ID., *I confini dell'eros. Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento*, Venezia, Marsilio, 1988.
[14] HANAWALT, B., *Crime and conflict in English communities, 1300-1348,* Cambridge, Harvard University Press, 1979; NEVILLE, C., *War, women and crime in Northern England,* in KAGAY, D. J., VILLALON, A. L. J. (a cura di), *The final argument. The imprint of violence on society in Medieval and Early Modern Europe,* Woodbridge, Boydell and Brewer, 1998, pp. 163-178.

mettere in luce la complessità della storia della repressione del crimine nel periodo tardomedievale[15].

Nel 2010 Maria Clara Donato e Lucia Ferrante hanno curato il secondo volume del nono numero della rivista *Genesis* e lo hanno dedicato interamente al fenomeno violento con un taglio diacronico e una particolare attenzione al tema della violenza coniugale. Nell'introduzione le curatrici ribadiscono la diffusione della violenza di genere in tutte le società del passato, le quali organizzano le gerarchie di potere attorno alla figura paterna e strutturano la parentela in senso patrilineare. Una simile violenza trova «la sua giustificazione morale nel diritto/dovere dell'uomo di proteggere la propria famiglia da intrusi concepiti dalla moglie fuori del matrimonio. Così lo *jus corrigendi*, quel diritto che dà al *paterfamilias* la liceità di punire chi gli è sottomesso, ereditato dal diritto romano, può arrivare in età medievale e moderna fino alla definizione dello *jus vitae ac necis*, nel caso in cui avvengano lesioni del diritto all'esclusività sessuale. Si giunge così alla legittimazione, anche a livello del diritto positivo, del delitto d'onore». Gli specialisti chiamati ad affrontare il tema qui proposto hanno esaminato in modo organico il fenomeno, slegandolo definitivamente dalla storia del matrimonio e della criminalità e rendendolo oggetto di un nuovo filone storiografico[16]. Questa proposta ha avuto seguito nel volume collettaneo *La violenza contro le donne nella storia* curato da Simona Feci e Laura Schettini e in quello *Violenza alle donne* edito a cura di Anna Esposito, Franco Franceschi e Gabriella Piccinni[17]. Queste due curatele hanno il pregio di analizzare il fenomeno nei suoi molteplici aspetti, mettendo a frutto la collaborazione di diversi specialisti, quali storici, archeologi e storici del diritto. Nel primo con un taglio diacronico si indaga la violenza contro le donne citando alcune vicende giudiziarie dal XV sino alle soglie del XXI secolo, con un approfondimento relativo alla gestione politica della violenza di genere soprattutto nel territorio italiano ed europeo. Il secondo invece si occupa prevalentemente dei secoli tardomedievali, con qualche sconfinamento nel Cinquecento, ed è diviso in tre parti: una dedicata alle quattro tipologie della violenza contro le donne, ovvero fisica, verbale, economica e psicologica; un'altra alle singole vicende desumibili da un ampio ventaglio di fonti, da quelle normative sino a quelle iconografiche, e l'ultima al confronto con

[15] CROUZET-PAVAN, E., *Crimine e giustizia,* in CALVI, G. (a cura di), *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, Roma, Viella, 2004, pp. 55-72.
[16] DONATO, M. C., FERRANTE, L., *Introduzione*, in ID. (a cura di), *Violenza*, «Genesis», 9/2, 2010, pp. 7-18, citazione da pp. 8-9.
[17] FECI, S., LAURA, S. (a cura di), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Roma, Viella, 2017; ESPOSITO, A., FRANCESCHI, F., PICCINNI, G. (a cura di), *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, Bologna, Il Mulino, 2018.

le comunità ebraiche e islamiche presenti nella Penisola. In entrambi i volumi, il dato che emerge con forza è l'impressionante campionario di forme e di sfumature della violenza ai danni delle donne.

Negli ultimi anni si sono moltiplicati seminari, convegni e giornate sul tema della violenza contro le donne. Senza alcuna pretesa di esaustività occorre menzionare alcuni incontri tenutisi in quest'ultimo decennio. Nel sesto congresso della Società Italiana delle storiche del 2013 Claudio Azzara ha curato un panel che tratta il tema della violenza coniugale[18]. Nel 2014 la fondazione Marco Besso e l'associazione Roma nel Rinascimento hanno organizzato un ciclo di conferenze sul tema *Lucrezia e le altre: la vita difficile delle donne (Roma e Lazio, secc. XV-XVI)* per contribuire a una maggiore comprensione del fenomeno a Roma a cavallo tra il Medioevo e l'Età moderna[19]. Il rapporto tra violenza e genere nei secoli tardomedievali è stato affrontato durante il convegno internazionale dell'École française de Rome curato da Didier Lett nel 2017[20]. Nella primavera del 2019 un seminario tenutosi a Padova ha analizzato il racconto della violenza di genere dai secoli medievali sino all'età contemporanea, mentre nell'autunno dello stesso anno le *Giornate Internazionali Interdisciplinari di Studio sul Medioevo* sono state dedicate al tema della violenza delle donne nelle letterature dell'epoca medioevale[21]. Oltre alla giornata di studi *Gender and violence in early modern world* svoltasi a Cambridge il 23 novembre 2019, fondamentale a tal proposito è stato il convegno *Women and violence in the late medieval mediterranean, ca. 1100-1500* tenutosi a Oxford dal 27 al 28 settembre 2019[22]. Più recente è il cantiere di discussione *La dignità del male. La violenza delle donne fra passato e presente* promosso dall'Università di Bari e svoltosi dal 17 al 18 febbraio 2021. La violenza di genere è stata al centro di diverse relazioni dell'ultimo congresso della Società italiana delle storiche, intitolato *La storia di genere: percorsi, intrecci, prospettive* e svoltosi nel giugno del 2021[23]. Come si evince da questa breve rassegna il filone di ricerca incentrato sullo studio

[18] AZZARA, C. (a cura di), *Il nemico in casa. La violenza domestica contro le donne tra sanzione giuridica e rappresentazioni culturali*, in CHEMOTTI, S., LA ROCCA M. C., (a cura di), *Il genere nella ricerca storica. Atti del VI Congresso della Società Italiana delle Storiche*, Padova, Il Poligrafo, 2015, vol. 2, pp. 852-888.
[19] ESPOSITO, A. (a cura di), *Lucrezia e le altre: la vita difficile delle donne (Roma e Lazio, secc. XV-XVI*), Roma, Roma nel Rinascimento, 2015.
[20] LETT, D. (a cura di), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, Roma, École française de Rome, 2020, pp. 347-462.
[21] FERRANDO, F., LA ROCCA, M. C., MOROSINI, G., *Storie di violenza. Genere, pratiche ed emozioni tra Medioevo ed età contemporanea*, Roma, Aracne, 2020; MOSETTI CASARTETTO, F., Dira mulier. *La violenza delle donne nelle letterature del Medioevo*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2022.
[22] CARAVAGGI, L., PAOLETTI, G. M., ZANETTI DOMINGUES, L. (a cura di), *Women and violence in the late medieval mediterranean, ca. 1100-1500*, Londra-New York, Routledge, 2022.
[23] Ancora non sono stati pubblicati gli atti di questi due appuntamenti.

della violenza sulle donne, commessa sia dagli uomini che da altre donne[24], ha avuto una forte accelerazione in questi ultimi anni. In particolare, gli specialisti stanno vagliando diverse attestazioni documentarie, con lo scopo di rispondere al bisogno di riflessione intorno a questioni che sono ogni giorno alla ribalta della cronaca in Italia e anche nel mondo. Gli studiosi hanno mostrato che il fenomeno della violenza ai danni delle donne è antico e radicato in ogni luogo delle società del passato, celato e nascosto all'interno delle strutture profonde dei rapporti sociali e delle pieghe delle relazioni tra i due sessi.

Fatta eccezione per questi ultimi anni, bisogna evidenziare che la storiografia internazionale e nazionale conta poche pubblicazioni dedicate al fenomeno analizzato in questa ricerca. Allo stesso modo gli studi su specifiche realtà locali della nostra penisola non sono affatto numerosi[25]. Per quanto concerne Siena, eccetto alcuni affondi mirati all'interno delle fonti tardomedievali e condotti da Glenn Kumhera, Roberta Mucciarelli e Gabriella Piccinni[26], il fenomeno della violenza ai danni delle donne non è stato completamente sviscerato. Dunque, il presente lavoro tenta di colmare un vuoto storiografico particolarmente evidente per i secoli tardomedievali, esaminando i soggetti femminili sia all'interno del contesto familiare, culturalmente patriarcale ed esposto alla violenza, sia al di fuori delle mura domestiche. L'arco cronologico di riferimento comprende i secoli XIII e XIV, con qualche sconfinamento nel Quattrocento.

Le fonti. Per accostarsi in maniera corretta alle fonti relative alla violenza contro le donne, occorre principiare dalle considerazioni di Mario Sbriccoli e più recentemente di Didier Lett. Partendo dalla questione della sotto-rappresentazione delle donne nel contesto criminale, Sbriccoli mette in allerta gli specialisti di non sottostimare un fenomeno,

[24] La definizione proposta dalla *Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne* del 1993 è espressa nel primo articolo: «ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata».

[25] Alle stesse conclusioni giungono i tre curatori del sopracitato convegno oxoniense: CARAVAGGI, L., PAOLETTI, G. M., ZANETTI DOMINGUES, L., *Medieval and modern gender-based violence*, in ID., *Women and violence,* cit., pp. 1-22.

[26] KUMHERA, G., *The Benefits of Peace. Private Peacemaking in Late Medieval Italy,* Leiden-Boston, BRILL, 2017, pp. 204-225; MUCCIARELLI, R., *Bisogna essere molto prudenti con le voci, fanno presto a trasformarsi in realtà. Qualche considerazione su fama e publica vox nelle città comunali (metà XIII-metà XIV secolo)*, in LORI SANFILIPPO, I., RIGON, A. (a cura di), *Fama e publica vox nel Medioevo. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione del XXI edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno 3-5 dicembre 2009)*, Roma, ISIME, 2011, pp. 25-46; PICCINNI, G., *Storie di corpi e di destini*, in ESPOSITO, FRANCESCHI, PICCINNI, *Violenza alle donne,* cit., pp. 153-178; ID., *"Svelate" e afferrate per i capelli. Le donne e le loro chiome tra immaginario erotico, violenza fisica e violenza psicologica*, in GRASSO, C., MIGLIO, M. (a cura di), *Eretico ed erotico nel Medioevo. Atti del convegno Internazione di Studi (Roma, 1-2 dicembre 2016),* Roma, ISIME, 2019, pp. 119-137.

sicuramente meno rappresentato nelle corti giudiziarie dell'epoca, ma presente in tutte le società di antico regime, e di non farsi influenzare dalla fallacia storiografica del crimine e della giustizia criminale a lui precedente, che lavorava con il pregiudizio dell'inferiorità della donna anche nelle corti giudiziarie. Lo storico del diritto è molto critico nei confronti dell'approccio statistico, in cui a suo dire mancano almeno tre elementi: la cifra nera, ovvero la presenza di una grande quantità di reati compiuti da donne, che sono punite a casa e condannate direttamente dal capofamiglia per questione di onore; il meccanismo istituzionale della produzione del crimine, che è il risultato di un processo sociale e istituzionale complesso; il carattere ideologico della criminalizzazione secondaria, dato che gli storici operano una selezione sui crimini e tendenzialmente escludono quelli compiuti dalle donne, seguendo ancora lo stereotipo della soggezione delle donne all'autorità degli uomini di famiglia. «È dunque debole il criterio della 'scarsità dei delitti femminili documentati' messo a principale fondamento della storiografia del crimine e della giustizia criminale. […] Tuttavia, la scoperta della fallacia quantitativa non ci regala nessuna conquista storiografica: la notizia che le donne violavano regole e norme più di quanto si era pensato finora, non ci dice molto che non sapessimo già del rapporto tra giustizia e società nell'Europa moderna. Ci dice che la storiografia che abbiamo alle spalle lavorava coi suoi pregiudizi e che l'approccio quantitativo è ingannevole»[27]. Dal canto suo, Lett ricorda che in uno stesso periodo storico possono convivere più regimi di genere, intesi come una particolare articolazione dei rapporti di sesso in base a precisi contesti. Il primo è quello storico, dato che il genere è di per sé un elemento variabile nel corso del tempo. Il secondo è quello documentario, perché bisogna chiedersi come è stata prodotta la fonte documentaria, ovvero la realtà di cui dispone lo studioso, e scomporla integralmente. I rapporti tra sessi sono sempre e solo il risultato finale di scambi verbali, tensioni e conflitti verificatisi tra i protagonisti della vicenda che ha prodotto il documento. Da ultimo il contesto relazionale, all'interno del quale un'attrice e un attore palesa, attiva oppure evoca frammenti della propria identità, ritenuti in quel momento utili e indispensabili di fronte all'altro o agli altri. In questa interazione l'identità di genere potrebbe essere determinante o insignificante, ma bisogna

[27] SBRICCOLI, M., Deterior est condicio foeminarum. *La storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere*, in CALVI, *Innesti,* cit., pp. 73-91. Sul concetto di stereotipo e pregiudizio in relazione alla violenza femminile rimando agli studi pubblicati nella curatela, frutto del progetto *STEP-Stereotipo e pregiudizio. Per un cambiamento nella rappresentazione di genere in ambito giudiziario, nelle forze dell'ordine e nel racconto dei media,* coordinato dall'Università della Tuscia e finanziato Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri: SACCÀ, F. (a cura di), *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, Milano, FrancoAngeli, 2021.

ricordare che il genere è uno dei tanti criteri di distinzione accanto ad altri di tipo socioculturale[28].

Ogni ricerca storica per essere tale richiede il ricorso ad un ventaglio ampio e variegato di fonti documentarie. La difficoltà principale per lo studio della violenza nel tardo medioevo a Siena risiede nel carattere frammentario degli atti giudiziari pervenuti. La documentazione tradita ha subito un naufragio grave e generalizzato per i secoli XIII e XIV. Come ricorda William Bowsky, il fondo più cospicuo è sicuramente quello podestarile, che consta di ottantatré registri per i secoli XIII e XIV, divisi in quattro sezioni: due in *Libri degli sbanditi*, cinquantotto in *Libri del criminale* o *dei malefici*, diciassette in *Libri del civile* e sei in *Straordinario*[29]. Eccezion fatta per qualche caso, i codici tramandati sono in maggioranza piccoli registri con un numero variabile di notizie e sono relativi ai casi uditi dalla fine del Duecento sino ai primi anni del Quattrocento. Gran parte dei testimoni non supera le cinquanta carte e spesso il notaio lascia decine di carte bianche, ma alcuni contano più di un centinaio di carte e restituiscono numerose informazioni per quel semestre o quel preciso periodo. Ne è un esempio il codice più risalente, che consta di 427 carte e riporta i bandi emessi durante le podesterie di Corrado della Branca da Gubbio, Guicciardo Zacci da Pavia, Brodario di Ormanno da Sassoferrato, Berardo di Gentile da Varano da Camerino e Rinaldo da Montoro da Terni[30]. Molti pezzi presentano la cartulazione coeva e le coperte membranacee originali, sulle quali sono dipinti gli stemmi degli ufficiali in carica. Due registri, precisamente il n. 9 e il n. 50, sono inseriti in maniera errata nella sottoserie criminale, mentre il pezzo n. 255, facente parte di quella civile, riporta un processo criminale celebratosi nel secondo semestre 1366. A questo elenco deve essere aggiunto almeno il codice di Biccherna n. 737, ovvero il *Liber condempnationum*, che risale al primo semestre 1388, inserito nel subfondo *Banditi e carcerati*. Non esiste un inventario a stampa, ma è disponibile nell'Archivio di Stato di Siena l'inventario manoscritto n. 12, che descrive in maniera poco accurata i manoscritti del fondo podestarile e presenta una numerazione diversa da quella corrente, complicando la selezione e la corretta consultazione. Di seguito riporto la tabella contenente

[28] LETT, D., *Introduction,* in *Les régimes de genre dans les sociétés occidentales de l'Antiquité au XVII*e *siècle,* in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 67-3, 2012, pp. 563-572. Lo studioso è tornato recentemente su questo argomento: LETT, D. *Violenza e dipendenza. Il regime di genere nei registri della giustizia criminale di età comunale (secc. XIV-XV)*, in ID. (a cura di), *I registri della giustizia,* cit, pp. 347-371.

[29] BOWSKY, W., *Un comune italiano nel Medioevo. Siena sotto il regime dei Nove, 1287-1355,* Bologna, Il Mulino, 1986, p. 162n.

[30] Il manoscritto è al centro dello studio di Peter Raymond Pazzaglini, che in appendice edita alcuni casi in appendice. PAZZAGLINI, P., *The criminal ban of Sienese commune (1225-1310)*, Milano, Giuffrè, 1979, docc. V-IX, XI, XIII, pp. 113-133.

l'elenco dei manoscritti pervenuti, relativi ai due secoli presi in esame nella ricerca e associati al podestà in carica e alla durata del suo mandato[31].

Semestre	**Podestà**	**Registri**
I 1298	Cante Gabbrielli da Gubbio	P 5
II 1298	Ugolino da Correggio di Parma	P 3, 6, 7, 8, 9, 245, 380
II 1304	Manente Uguccioni da Jesi	P 246
II 1305	Manno di Corrado Branca da Gubbio	P 10
II 1310	Guglielmo Guidofanni da Bologna	P 247
I 1317	Giovanni di Brodario degli Atti da Sassoferrato	P 248
I 1334	Pietro conte di Montemarte	P 12, 381
II 1335	Manuele di Andrea dei marchesi di Massa	P 13, 14
II 1336	Ugolino marchese del Monte Santa Maria	P 15, 16, 17, 18, 19
II 1338	Ugolino Guelfucci da Città di Castello	P 20
II 1339	Niccola della Tavola da Ferrara	P 21
I 1340	Rinaldo di Baliano Cimi da Staffolo	P 22, 23, 24, 25, 26, 27, 382, 383
I 1341	Francesco d'Addone Fortebracci da Montone	P 28
I 1342	Giovanni da Montesperello	P 29, 30, 31, 32, 33
II 1342 - I 1343	Maffeo di Fiorino da Ponte Carrali da Brescia	P 34, 35
II 1343	Barone di Canossa da Reggio	P 36, 37, 38
I 1344	Paolo Aldighieri da Parma	P 39
II 1345	Guido Fortebracci da Montone	P 40, 41
II 1347-I 1348	Vinciguerra conte di San Bonifacio da Verona	P 42, 43, 47, 48, 49
II 1348	Simone barone del Poggio	P 44, 45, 46
I 1349	Angelo di Datuccio Mazzari da Pistoia	P 249
I-II 1351	Guglielmo Pedezzocchi da Brescia	P 50
II 1352	Averardo da Montesperello	P 250
aprile-luglio 1355	Francesco da Sivrignano da Udine	P 51
II 1355	Cola di Smeduccio da San Severino	P 52
I-II 1358	Baldovino Baldovini da Bologna	P 53, 251

[31] Nella tabella non si tiene conto dei codici: P 2, 4, 11. P 2 restituisce parzialmente i bandi emessi da cinque podestà; P 11 riporta l'elenco dei banditi e dei criminali registrati durante l'attività di tre podestà, ovvero Manno di Corrado Branca da Gubbio, Andrea di Filippo marchese di Massa Fermana, Brandaligi di Bisaccione di Appignano; P 4 è l'unico testimone riportante il giuramento di due podestà, ovvero Francesco Zacci da Pisa e Nino di Alberto Carocci da Todi.

I-II 1359	Diliano Panciatichi da Pistoia	P 54, 55, 56
II 1361	Pietro Morrocchi da l'Aquila	P 57, 58
I 1362	Lodovico di Giovenale Cardoli da Narni	P 59, 252
I 1363	Rinaldo di Rinaldo da San Giusto da l'Aquila	P 60, 253,
II 1363-I 1364	Francesco Andreotti conte di Campello	P 254
I 1365	Giovanni di Rinaldo Giustiniani da Fermo	P 61
II 1365	Paolo di Rinaldo Staffoli	P 62
II 1366	Lodovico Balignani da Jesi	P 255
I 1367	Tommaso di Siro da Ancona	P 256
I 1370	Tommaso di Giovanni Manenteschi da Trevi	P 257
II 1373	Lorenzo di Riccardo Sanguigni da Roma	P 258
I 1380	Niccolò del Vecchio da Lucca	P 63
II 1383-I 1384	Nino di Alberto Carocci da Todi	P 259, 260
II 1386-I 1387	Giovanni di Roberto Camporini di Ascoli	P 261, 262
maggio 1396-febbraio 1399	Andrea Capocci da Viterbo	P 384, 385
marzo 1399-dicembre 1400	Ninalberto Carocci da Todi	P 386

Da questi manoscritti è possibile dedurre alcuni aspetti relativi alla produzione documentaria almeno della curia criminale. Il banco dei malefizi viene assegnato di norma a due giudici: il primo si occupa per tre mesi consecutivi degli illeciti compiuti in città e nei suoi dintorni, l'altro per lo stesso periodo dei crimini commessi in contado e distretto e in generale su tutto il territorio posto sotto la giurisdizione senese. In seguito, i due giudici si scambiano di ruolo fino al termine del loro mandato. Sino al 1348 la curia *maleficiorum* dispone di due notai per la città e tre per il contado, che producono dieci tipologie di *libri:* delle accuse, delle inquisizioni e denunce, delle difese da accuse e inquisizioni, dei testi a offesa su accusa, dei testi ad offesa su inquisizione, dei testi a difesa su accusa o inquisizione, delle assoluzioni, delle condanne, dei bandi e dello straordinario. Fino al 1305 ogni tipologia di *liber* si articola in tre codici, secondo la classica ripartizione vigente nella città per terzo, ma a partire dai primi decenni del Trecento i registri diventano due, uno per città e l'altro per il contado. Dal 1348 tutti i libri dei testi ad offesa e a difesa confluiscono in un singolo manoscritto. Segue la tabella con una breve descrizione di ogni codice criminale podestarile.

Registro	Serie	Tipologia	Carte
P 5	Penale	Libro dei testimoni relativo alle accuse e denunce	20
P 6	Penale	Libro delle inquisizioni	50
P 7	Penale	Libro dei testimoni	24
P 8	Penale	Libro delle assoluzioni e delle sentenze	34
P 10	Penale	Libro delle inquisizioni	72
P 11	Penale	Libro dei bandi	286
P 12	Penale	Libro dei testimoni a difesa relativo alle inquisizioni e alle accuse	110
P 13	Penale	Libro delle assoluzioni	13
P 14	Penale	Libro dei testimoni a difesa relativo alle inquisizioni	58
P 15	Penale	Libro dei testimoni ad offesa relativo alle accuse	56
P 16	Penale	Libro dei testimoni sulle inquisizioni	24
P 17	Penale	Libro delle condanne	24
P 18	Penale	Libro delle assoluzioni e delle sentenze	25
P 19	Penale	Libro delle inquisizioni	44
P 20	Penale	Libro delle assoluzioni	26
P 21	Penale	Libro delle prosecuzioni dei processi	24
P 22	Penale	Libro dei testimoni sulle inquisizioni	26
P 23	Penale	Libro dei testimoni ad offesa relativo alle accuse	50
P 24	Penale	Libro delle assoluzioni	24
P 25	Penale	Libro dei testimoni a difesa relativo alle inquisizioni	96
P 26	Penale	Libro dei testimoni a offesa relativo alle denunce e alle accuse	72
P 27	Penale	Libro delle assoluzioni	26
P 28	Penale	Libro delle difese da accuse e inquisizioni	126
P 29	Penale	Libro dei testimoni a offesa relativo alle accuse	50
P 30	Penale	Libro delle condanne	15
P 31	Penale	Libro dei testimoni a offesa relativo alle accuse	30
P 32	Penale	Libro delle accuse e delle condanne	32
P 33	Penale	Libro delle prosecuzioni dei processi	20
P 34	Penale	Libro delle condanne	48
P 35	Penale	Libro dei testimoni a offesa relativo alle inquisizioni	45
P 36	Penale	Libro delle inquisizioni	319

P 37	Penale	Libro delle prosecuzioni dei processi	46
P 38	Penale	Libro dei testimoni relativo alle inquisizioni	76
P 39	Penale	Libro delle accuse	46
P 40	Penale	Libro dei testimoni	26
P 41	Penale	Libro delle inquisizioni	239
P 42	Penale	Libro delle assoluzioni	18
P 43	Penale	Libro delle condanne	4
P 44	Penale	Libro dei testimoni a difesa relativo alle accuse e inquisizioni	26
P 45	Penale	Libro delle assoluzioni	18
P 46	Penale	Libro dei testimoni a offesa relativo alle accuse e inquisizioni	26
P 47	Penale	Libro dei testimoni relativo alle inquisizioni	24
P 48	Penale	Libro delle assoluzioni	31
P 49	Penale	Libro dei testimoni relativo alle accuse	24
P 50	Civile	Libro delle petizioni	164
P 51	Penale	Libro delle inquisizioni	24
P 52	Penale	Libro delle prosecuzioni dei processi	48
P 53	Penale	Libro dei testimoni relativo alle accuse e inquisizioni	26
P 54	Penale	Libro delle prosecuzioni dei processi	24
P 55	Penale	Libro dei testimoni relativo alle accuse e inquisizioni	26
P 56	Penale	Libro dei testimoni a difesa	50
P 57	Penale	Libro delle accuse	98
P 58	Penale	Libro dei testimoni a difesa	26
P 59	Penale	Libro delle accuse	50
P 60	Penale	Libro delle prosecuzioni dei processi	22
P 61	Penale	Libro delle accuse	49
P 62	Penale	Libro dei testimoni a difesa e ad offesa relativo alle accuse e inquisizioni	25
P 63	Penale	Libro dei testimoni	13
P 380	Penale	Straordinario	24
P 381	Penale	Straordinario	13
P 382	Penale	Straordinario	24
P 383	Penale	Straordinario	30
P 384	Penale	Straordinario	30
P 385	Penale	Straordinario	35

P 386	Penale	Straordinario	17

Benché sia la fonte principale ai fini del presente lavoro, occorre evidenziare che il fondo podestarile è in gran parte andato distrutto e ad oggi consta soltanto di 420 unità archivistiche. Passando ad altre fonti giudiziarie senesi tardomedievali, si palesano ancor di più le forti problematicità riscontrate durante la ricerca. Il fondo del *Capitano del popolo* è formato da undici registri, ma di questi soltanto sette contengono le registrazioni di indagini e di sentenze criminali minori. Lo stesso discorso vale per il fondo del *Senatore*, composto da ventotto codici, di cui ventiquattro si occupano esclusivamente di materia civile, e per quello del *Maggior Sindaco*, costituito da ventotto unità, di cui diciotto riportano citazioni, relazioni, interrogatori di testi, appelli, assoluzioni, condanne, processi di sindacato e bandi per il periodo preso in esame[32]. Rispetto a questi ultimi, il fondo della *Curia del Campaio e danno dato* si rivela essere più consistente e in totale conta 205 pezzi. Nonostante ciò, i manoscritti di accuse e processi relativi al XIV secolo sono solo sette[33]. Il fondo della *Curia del Placito* consta di più di mille pezzi, ma ricostruire i processi celebrati nel XIII e nel XIV secolo dai consoli prima e dal 1286 in poi dal giudice del Placito non è affatto semplice, a causa della frammentarietà della documentazione. Utile si è rivelato l'ultimo pezzo del fondo, ovvero la filza miscellanea n. 1429, costituita da carte sciolte e da diversi fascicoli membranacei relativi a procedimenti delegati dal podestà o dal giudice collaterale al Placito. I mille pezzi del fondo dell'*Esecutore e Capitano di giustizia*, carica con la quale si sostituisce quella senatoriale, non sono precedenti al 1412; allo stesso modo, le migliaia dei registri, facenti parte dei fondi *Giudice ordinario*, *Giudice dei Malefizi* e *Rota*, sono tutti successivi al 1503. L'ultimo fondo giudiziario custodito nell'Archivio di Stato di Siena da menzionare è quello dei *Giusdicenti* o *Vicariati,* la cui documentazione parte dal primo decennio del XV secolo[34].

[32] Con ogni probabilità diverse unità archivistiche di questi fondi sono state prelevate dai registri dei due maggiori enti assistenziali di Siena: la Casa della Misericordia e l'Ospedale di Santa Maria della Scala. Testimoniano l'originaria collocazione i monogrammi degli enti apposti direttamente all'inizio o alla fine dei fascicoli. Basti citare: S 4 e S 15.

[33] Sui fondi suddetti: ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-Inventario dell'Archivio di Stato,* Roma, Ministero dell'Interno, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1951, vol. 1, pp. 290-300.

[34] Per una presentazione della sopra citata documentazione: ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-Inventario,* cit., vol. 2, pp. 1-15. Punti di riferimento per una corretta lettura delle fonti giudiziarie: CALVI, *Innesti,* cit.; GIORGI, A., MOSCADELLI, S., ZARRILLI, C. (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna. Atti del convegno di studi (Siena, 15-17 settembre 2008)*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione Generale per gli archivi, 2012, voll. 2; LETT, D. (a cura di), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, Roma, École française de Rome, 2020.

Viste le lacune documentarie per il periodo preso in considerazione, ho esteso la ricerca e l'analisi ad altre serie pervenute in archivio, prima tra tutte quella della Biccherna. La sottoserie dei *Pretori*, costituita da tredici registri, restituisce molteplici informazioni attraverso i lunghi elenchi di condanne, decime e scomputi e annessa motivazione. I codici conservati sono l'unico residuo dell'ufficio dei Pretori, la cui omonima serie è andata perduta nel corso del tempo. L'ufficio, composto da tre uomini di cui un notaio, è di origine bizantina ed è il più antico tra quelli dipendenti dalla Biccherna. Oltre a vigilare su mura, edifici, strade e acque, i Pretori si occupavano dell'attività di riscossione delle contravvenzioni[35]. Di questa carica non si ha alcuna traccia nel *Breve degli ufficiali* del 1250, ma una testimonianza indiretta è presente nel costituto del 1262[36]. L'altra importante sottoserie è quella di *Banditi e carcerati*, un subfondo eterogeneo e formato da venti manoscritti che vanno dal 1245 al 1574. I primi otto pezzi sono liste di condanne emesse durante le varie podesterie dal luglio 1245 al dicembre 1320 insieme alle pene pecuniarie inflitte ai responsabili. Inoltre, bisogna evidenziare che soltanto i tre registri più antichi riportano brevemente la causa della sanzione. All'interno del subfondo sono custoditi due registri relativi alle petizioni dei banditi, che con le 1513 carte costituiscono una vera e propria miniera di casi giudiziari celebrati negli ultimi anni del Duecento e nei primi trenta anni del Trecento. Vi sono poi quattro codici, nei quali sono elencate le condanne emesse da varie magistrature giudiziarie dal 1344 al 1430, e due codici miscellanei, contenenti le sentenze pronunciate da ufficiali comunali dal marzo 1419 al dicembre 1420. Come sopra accennato, uno dei manoscritti della sotteserie è un registro podestarile, erroneamente inserito nel fondo della Biccherna. Gli ultimi cinque pezzi riguardano invece i carcerati. In tre codici vi sono le liste delle donne e degli uomini presenti nelle prigioni comunali, mentre nei restanti i nomi dei detenuti liberati attraverso l'oblazione in occasione delle feste principali della città[37].

---

[35] ZDEKAUER, L., *La vita pubblica dei Senesi nel dugento,* Siena, Lazzeri, 1897, p. 94; ID., *Dissertazione sugli statuti del comune di Siena fino alla redazione dell'anno 1262,* in *Il constituto del comune di Siena dell'anno 1262*, Bologna, Arnaldo Forni Editore, 1983, pp. XXVII-XXVIII; ID., *Per la storia del Pretore Senese (1231-1241)*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 7, 1900, pp. 468-472.

[36] *De tribus eligendis super postis artium et eorum offitio,* 464, d. I, SSi 2 (cc. 45r-v). Dal 1344 tale incarico spetta al Maggior Sindaco come si evince dalla lettura della rubrica *De brevibus communitatum comitatus seu iurisdictionis Senarum et Artium civitatis Senarum corrigendis per maiorem syndicum Communis Senarum rubrica,* 318, d. IV, SSi 26, (246r-246v).

[37] La maggioranza dei manoscritti è cartacea e in alcuni casi i danni provocati dall'umidità compromettono la lettura. Nell'inventario del fondo vi sono due refusi nella descrizione dei pezzi dei *Pretori*, poiché i registri n. 709 e n. 710 sono indicati rispettivamente con n. 710 e n. 711. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio della Biccherna del comune di Siena. Inventario*, Roma, Ministero dell'Interno, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1953, pp. 112-115, 117-121.

Per rintracciare ulteriori informazioni sugli individui carcerati a Siena si sono rivelate indispensabili le due filze miscellanee, che vanno sotto il nome di *Carcerati,* conservate nel fondo concistoriale e precisamente nella sezione delle *Scritture concistoriali.* In realtà, quest'ultima dovrebbe essere composta dai fascicoli nei quali erano raggruppati tutti quei documenti di corredo alle istanze presentate al Concistoro e di sussidio agli ufficiali succedutisi negli anni, quali lettere, ricordi di elezioni, liste di pagamenti, tratte di ufficiali, patenti rilasciate e altre varie tipologie di documenti. I codici che compongono le *Scritture concistoriali* sono il frutto della selezione dalle filze originarie e del raggruppamento per materia delle carte. Inoltre, l'analisi si è concentrata su altri pezzi della sezione: *Proposte di Savi*, i pareri e le proposte di legge prodotti da collegi speciali e non sempre approvati in ultima istanza; *Particolari*, le suppliche volte a ottenere particolari grazie non sempre approdate in Consiglio Generale; *Scritture concistoriali*, un insieme di carte sciolte delle più disparate materie[38]. Nel fondo del *Consiglio Generale* sono conservati quattro codici di primaria importanza inerenti ai carcerati, i manoscritti della sezione *Offerte dei carcerati.* Questi riportano in maniera sistematica le oblazioni degli individui detenuti durante le festività religiose principali. Le 326 carte tramandate seguono tutte le *oblationes carceratorum* dal 1337 al 1383, mentre le restanti sono desumibili direttamente dai verbali delle riunioni dell'assemblea cittadina[39].

Oltre che nella documentazione pubblica, i processi, le sentenze, le condanne e più in generale le fonti giudiziarie sono tradite sia all'interno del fondo dell'Ospedale di Santa Maria della Scala che nella documentazione privata di questo periodo. Mediante l'ausilio di alcuni manoscritti conservati in archivio e il recente regesto sulle pergamene ilcinesi[40], sono stati condotti affondi mirati sulle pergamene conservate in alcune sezioni del *Diplomatico* senese, quali *Archivio generale e dei contratti*, *Comune di Montalcino*, *Opera Metropolitana di Siena*, *Patrimoni di Resti Ecclesiastici di San Domenico di Siena* e *Sant'Agostino di Siena*[41]. Altri fascicoli di procedimenti giudiziari celebrati a Siena e relativi al periodo in esame sono stati reperiti nel fondo *Diplomatico di Sant'Agnese da Montepulciano*, custodito nell'Archivio di Stato di Firenze, nella sezione *Diplomatico* dell'Ospedale di Santa Maria della Croce, tradito nell'Archivio

[38] ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio del Concistoro del comune di Siena. Inventario*, Roma, Ministero dell'Interno, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1952, pp. 338-340, 343-346, 348, 366-367.
[39] ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio della Consiglio generale del comune di Siena. Inventario*, Roma, Ministero dell'Interno, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1952, pp. 1-39, 86.
[40] CEPPARI RIDOLFI, M. A., TURRINI, P. (a cura di), *Le pergamene del Comune di Montalcino (1193-1594),* Siena, Extempora, 2019.
[41] Per un inquadramento su questi fondi: ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-Inventario,* cit., vol. 1, pp. 10-12, 14-16, 22-23, 27-28.

Comunale di Montalcino, e anche nell'Archivio Arcivescovile e in quello dell'Opera Metropolitana di Siena[42].

Altro fondo pubblico indispensabile per la ricerca è quello degli statuti cittadini. A differenza di molte altre realtà comunali, a Siena si sono conservati un buon numero di quei codici onnicomprensivi, che riportano la normativa comunale elaborata nel corso dei secoli tardomedievali. Infatti, la sezione *Statuti di Siena* custodita nell'Archivio di Stato consta di ben settanta registri dal 1250 al 1745, i quali non rispecchiano puntualmente l'intero fenomeno legislativo. In essa sono presenti sia statuti propriamente detti che raccolte di leggi, provvisioni e riforme[43]. Oltre ad attestazioni legislative precedenti più o meno frammentarie[44], il primo *constitutum* comunale, seppur mutilo alla fine, risale al 1262 in un buon esemplare[45]. Il testimone riporta nei margini riforme successive e soprattutto conserva al suo interno norme con datazioni risalenti agli ultimi anni del secolo XII. Vi è poi una riforma del 1274, mentre dagli anni Ottanta sino al 1309-1310 sono tramandati otto codici rifatti a distanza di pochi anni e le *reformationes* relative ad una parte del costituto oppure le raccolte di singole leggi per un totale di nove volumi[46]. A cavallo tra i due secoli si è verificato un vero e proprio periodo di accelerazione legislativa, dato che risalgono a questo periodo la maggioranza dei testi allestiti per i singoli uffici. Dopo un lungo lavoro di preparazione, viene elaborato uno statuto nuovo, che raccoglie gran parte delle leggi speciali approvate tra il 1310 e il 1337. Lo statuto del 1344 è tramandato in quattro testimoni conservati nell'Archivio di Stato di Siena, nella Biblioteca Apostolica Vaticana e nella Biblioteca Comunale degli

---

42 Per questi ultimi tre fondi rimando a: CATONI, G., FINESCHI, S. (a cura di), *L'archivio arcivescovile di Siena,* Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1970; CHIRONI, G., *La mitra e il calamo. Il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina (secoli XIV-XVI),* Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2005; MOSCADELLI, S. (a cura di), *L'archivio dell'Opera della Metropolitana di Siena. Inventario*, Monaco, Bruckmann, 1995; MORELLI, P. G., MOSCADELLI, S., SANTINI, S., (a cura di), *L'Archivio comunale di Montalcino. Inventario della sezione storica*, Siena, Amministrazione provinciale di Siena, 1989, vol. 2, pp. 11-141. Lo spoglio del fondo diplomatico poliziano conservato a Firenze è disponibile online all'url: < https://www.archiviodigitale.icar.beniculturali.it/it/185/ricerca/detail/154011>

43 Per questa serie: ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-Inventario,* cit., pp. 61-76.

44 Un breve resoconto di questi testimoni è offerto: ASCHERI, M., *Gli statuti delle città italiane e il caso di Siena,* in MECACCI, E., PIERINI, M. (a cura di), *Dagli Statuti dei Ghibellini al Constituto in volgare dei Nove con una riflessione sull'età contemporanea. Atti della giornata di studio dedicata al VII Centenario del Constituto in volgare del 1309-1310 (Siena, Archivio di Stato, 20 aprile 2009)*, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2009, pp. 65-111: 81-82.

45 La prima parte di SSi 2 è edita da: ZDEKAUER, L., *Il constituto del comune di Siena dell'anno 1262*, Milano, Hoepli, 1897. La restante è pubblicata sempre dallo stesso editore in tre numeri della rivista: ID., *Il frammento degli ultimi due libri del più antico costituto senese (1262-1270),* in «Bullettino Senese di Storia Patria», I, 1894, pp. 131-154; II, 1895, pp. 137-144, 315-322; III, 1896, pp. 79-92.

46 Di questo periodo è edito soltanto il celeberrimo codice statutario senese in volgare, ovvero SSi 19-20: *Il Costituto del Comune di Siena. Volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, edizione critica a cura di M. S. Elsheikh, Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 2002, voll. 4. A tal proposito segnalo anche gli atti del convegno tenutosi a Siena nell'aprile del 2010 e pubblicati da: GIORDANO, N., PICCINNI, G., *Siena nello specchio del suo costituto in volgare del 1309-1310*, Pisa, Pacini, 2014.

Intronati di Siena[47]. L'ultimo statuto medievale rimane fondamentale sino alla riforma del 1545, frutto di un lungo lavoro di revisione[48]. Tra questi due estremi cronologici sono giunti solo raccolte di leggi speciali, riforme dello statuto, statuti per nuovi uffici e raccolte di cancellerie, ovvero indici o miscellanee di provvisioni messe in ordine. Inoltre, diversi testimoni sono traditi tra le carte di singoli uffici, quali il tribunale del Placito, il Capitano del popolo, gli ufficiali per le strade, quelli delle entrate e delle uscite della città, il giudice del *damnus iniuriam datum*, i giudici del *sindicatus* e delle *rationes* oppure l'ufficio dei pascoli e molti altri ancora[49]. Tutte queste cariche sono ricordate di norma negli statuti comunali, ma la loro dettagliata normativa è raccolta in un codice a parte. Oltre agli statuti della città senese, sono stati consultati alcuni testimoni statutari, editi e non, appartenenti al territorio circostante e conservati nel fondo *Statuti dello stato*[50]. Ovviamente, per il periodo preso in considerazione, ho adoperato sia le fonti cronachistiche edite sia le fonti statutarie di altre realtà comunali dell'Italia centro-settentrionale.

[47] L'edizione critica non è ancora stata approntata, ma indispensabili sono i seguenti contributi: CAPELLI, V., GIORGI A., *Gli statuti del Comune di Siena fino allo «Statuto del Buongoverno» (secoli XIII-XIV)*, in «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 126-2, 2014, pp. 1-21; ID., *Dulce compendium claro et brevi volumine compilatum. Elementi di autorialità e tecniche di rielaborazione normativa nello "Statuto del Buongoverno" del Comune di Siena (1324-1344),* in LETT, D. (a cura di), *La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XIIe -XVe siècle). Statuts, écritures et pratiques sociales*, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2017, pp. 173-196.

[48] SSi 49-52 sono pubblicati da: ASCHERI, M. (a cura di), *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545),* Siena, Accademia Senese degli Intronati, 1993.

[49] Segnalo di seguito le edizioni dei suddetti codici: CuP 1, edito da ZDEKAUER, L., *Il costituto dei Consoli del placito del comune di Siena dell'anno 1262*, Torrini, 1890, Siena; quella dello statuto dei Viarii è allestita da: CIAMPOLI, D., SZABÒ, T. (a cura di), *Viabilità e legislazione di uno Stato cittadino del Duecento. Lo Statuto dei Viarii di Siena,* Siena, Accademia senese degli Intronati, 1992; lo statuto in volgare della Gabella risalente agli anni 1301-1303 è edito da: BANCHI, L. (a cura di), *Statuto della gabella e dei passaggi dalle porte della città di Siena 1301-1303,* in ID., *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV,* Bologna, Romagnoli, 1871, vol. 2, pp. 1-32; CuC 1 e CuC 2 sono parzialmente editi da: IMBERCIADORI, I., *Documenti per la storia giuridica dell'agricoltura. Gli statuti del Campaio del Comune di Siena (1337-1361),* in «Archivio Vittorio Scialoja per le consuetudini giuridiche agrarie le tradizioni popolari italiane», VII, 1940, pp. 86-184; MS 2 viene pubblicato da: PAGNI, L., VACCARA, S., *Un magistrato scomodo: il Maggior sindaco nello statuto del 1422,* in ASCHERI, M., CIAMPOLI, D. (a cura di), *Siena e il suo territorio nel Rinascimento*, Siena, Il Leccio, 1990, vol. 2, pp. 251-336; gli statuti della dogana dei Paschi sono stati editati recentemente da: CRISTOFERI, D. (a cura di), *Statuti della dogana dei Paschi di Siena del 1419 e del 1572*, Firenze, Associazione di studi storici Elio Conti, 2021.

[50] Per una presentazione della serie rimando necessario: DANI, A., *Gli statuti dei comuni della repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria*, Siena, Il Leccio, 2015.

PARTE PRIMA

LA NORMATIVA NEGLI STATUTI SENESI

1. Figlie, mogli, madri e sorelle: la condizione giuridica della donna

Prima di procedere alla presentazione della normativa vigente, occorre motivare la scelta delle fonti legislative atta a delineare i limiti e gli spazi relativi alla condizione giuridica delle donne in piena età comunale. Questa tipologia non restituisce allo studioso il nome e il volto delle donne, ma più di ogni altra fonte concorre a fornire indicazioni oggettive e neutrali sulla loro vita. «E se tra la regolamentazione giuridica formale e realtà può esistere, e di regola esiste, uno scarto, questo non toglie – comunque – che l'analisi delle norme del diritto sia il presupposto dal quale partire per misurare la loro eventuale distanza dalla realtà e per stabilire quale sia la direzione di questa distanza». Le regole del diritto nella loro astrattezza e generalità permettono di ricostruire la vita di tutte quelle donne che sono passate nella storia senza entrarvi[1]. La vera questione alla base di qualunque studio sulla condizione giuridica delle donne nei secoli tardomedievali concerne la tipologia di fonte presa in esame. Il quadro normativo a questa altezza cronologica presenta poche regole scritte, che producevano già molteplici dubbi per i giuristi dell'epoca. I frammenti del diritto municipale fanno parte di un sistema complesso di fonti, privo di rigide regole di graduazione. In particolare, il *Corpus* è composto da norme qualificabili ora come di diritto naturale ora come di diritto positivo. In un simile contesto, i giuristi non potevano sottovalutare le questioni teoriche relative alla giustificazione e all'interpretazione, ad esempio, delle disposizioni più discriminatorie nella materia dei negozi successori tra maschi e femmine appartenenti allo stesso nucleo familiare. Al fine di risolvere in maniera definitiva la questione, Mario Sbriccoli ricorda che la condizione delle donne è prodotta, disciplinata e costituita dal diritto stesso, non meno che dall'opinione e dall'ideologia sociale. L'esempio da lui proposto palesa in maniera inequivocabile l'influenza del diritto sulla vita quotidiana: esso ha disaggregato la nozione di donna in nubile, coniugata, vedova, figlia di famiglia o emancipata, con conseguenze nella formazione dei soggetti e nell'elaborazione della loro stessa autocoscienza. Per queste ragioni, è necessario partire dallo studio delle fonti tradite del diritto del comune senese,

[1] Sul concetto di donna segnalo la recente sintesi: RUDAN, P., *Donna. Storia e critica di un concetto polemico,* Bologna, Il Mulino, 2020. La citazione è desunta dall'introduzione di: CANTARELLA, E., *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della nell'antichità greca e romana*, Milano, Feltrinelli, 2022, pp. 19-20.

specchio della società che le ha prodotte e soprattutto testimonianza dei valori, cui si è ispirata tale comunità, dei fini da perseguire e dei mezzi che bisogna mettere in atto a tale scopo. Inoltre, come sottolinea Sbriccoli in uno studio ormai classico, gli statuti dell'Italia centro-settentrionale non vengono mai applicati senza interpretazione, fermo restando l'interesse e la sensibilità del legislatore locale. Tale interpretazione tende a riportare la compilazione statutaria nell'alveo del diritto comune, nella norma così come nella dottrina dello *ius commune*. Non sempre le norme statutarie sono applicate pedissequamente dal giudice, che quando è incerto sul da farsi ricorre al *consilium sapientae iudiciale.* Al contempo, l'assenza di alcune norme non fa altro che rinviare alla griglia di riferimento, costituita primariamente dal diritto comune e secondariamente dalla consuetudine locale[2]. Per uno storico ricostruire il quadro complessivo delle fonti normative operanti in un preciso momento è quasi impossibile, anche se rimane un passaggio ineludibile. L'obiettivo è nel caso specifico quello di intendere la condizione della donna, il suo ruolo nella famiglia e nella società della città[3].

Un'altra premessa generale riguarda il principio *genus masculinum concipit feminum*, vigente nel diritto statutario tardomedievale e formulato esplicitamente, ad esempio, dallo statuto piceno del 1377. La rubrica *Che lu mascolino genus concepisca el feminino* determina a tal proposito che: «*dove si fa mentione de li infrascripti vocabuli, cioè: "alicuno", se intenda: "et alicuna"; "lu quale voli", se intenda: "la quale voli"; "lu qualunqua", se intenda: "et la qualunqua"; "se alicuno", se intenda: "et se alicuna"; "nisiuno", se intenda: "et nisiuna"; "ciascuno", se intenda: "et ciascuna"*». Un altro esempio proviene dallo statuto di Chianciano del 1287, nel quale si specifica che le donne sono tenute a rispettare al pari degli uomini tutti i capitoli contenuti. La dottrina applica questa regola nelle situazioni favorevoli, ma non in quelle odiose e avverse alle donne, come rammentano Alberto da Gandino nelle *Quaestiones statutorum* e nel *Tractatus de maleficiis* e Alberico da Rosciate nel *Commentarium de statutis.* Il giurista bergamasco precisa che il *bannum*, sebbene non sciolga alcun legame coniugale, non implica che la moglie debba seguire la sorte imposta al marito. Inoltre, quando è esteso a tutta la famiglia, non si deve comprendere in alcun modo la consorte. Dal canto suo, Baldo degli Ubaldi ribadisce l'inapplicabilità del principio sia nelle situazioni contrarie ma anche in quelle vantaggiose;

[2] Per una corretta lettura delle fonti statutarie imprescindibile: SBRICCOLI, M., *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale,* Milano, Giuffrè, 1969.

[3] Il contributo di Mario Sbriccoli cui si fa riferimento: SBRICCOLI, M., *"*Deterior est conditio foeminarum*". La storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere* in CALVI, G. (a cura di), *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, Roma, Viella, 2004, pp. 73-91. La bibliografia sulla condizione giuridica della donna è sterminata, riporto a titolo esemplificativo gli atti del convegno: DAVIDE, M. (a cura di), *La condizione giuridica delle donne nel medioevo. Convegno di studio (Trieste, 23 novembre 2010)*, Trieste, CERM, 2012.

infatti, il giurista perugino sottolinea la posizione di per sé sfavorevole delle donne a partire dal noto passo di Papiniano (D. 1. 5. 9). Comunque, il principio non è rispettato in maniera uniforme da tutte le compilazioni statutarie pervenuteci e, come si noterà nell'analisi seguente, le redazioni statutarie senesi talvolta precisano la validità della norma con la formula *tam in femina quam in masculo,* altre volte non presentano alcuna indicazione a riguardo, rifacendosi evidentemente alla suddetta regola[4].

Le mulieres *e le fonti legislative.* «La storia, generalizzando di soverchio l'antica massima, che la donna migliore è quella di cui meno si parla, non si è, quasi fino a giorni nostri, curata di studiare l'esistenza di quell'essere gentile e delicato, limitandosi a tessere di tratto in tratto la biografia di alcuni personaggi soltanto, che la politica o le lettere o la religione avevano reso notevolissimi. Eppure, anche confusa nella moltitudine delle sue simili, la donna merita di essere studiata, poiché coi suoi sentimenti, colle sue abitudini, cogli stessi suoi difetti ella fu, in ogni tempo, uno dei maggiori promotori dell'incivilimento». Nell'ottavo numero del Bullettino Senese di Storia Patria del 1901, Eugenio Casanova introduce con queste parole il suo articolo relativo alla donna senese vissuta durante il XV secolo. L'archivista evidenzia la necessità di studiare attraverso l'analisi dei documenti tramandati non tutte le donne, poiché consapevolmente menziona la difficoltà nel rintracciare ed esaminare approfonditamente la moltitudine composta da popolane e contadine all'interno delle fonti, ma esclusivamente la *gentildonna*, a suo dire delizia e conforto degli antenati senesi. Oltre a fornire un modello ideale della vita delle donne più abbienti, lo studioso correda l'articolo di un'importante appendice documentaria, editando in gran parte lo statuto di un magistrato attivo durante gli anni Quaranta del Trecento; alcune provvisioni consiliari di inizio Quattrocento, atte a frenare il lusso e l'elevato costo delle doti, e da ultimo processi, denunce e sentenze podestarili in materia suntuaria[5]. A differenza di Casanova nei seguenti paragrafi e nei successivi capitoli non concentrerò l'interesse soltanto sulle *gentildonne* dei casati più eminenti, ma su albergatrici, cuffiaiole, cucitrici, filatrici, fornaie, fogliaiole, fregiaiuole, mantellate, monache, panicoccole, portartici d'acqua o *rechilacqua*, sarte, serve, taverniere, tessitrici, treccole, venditrici ambulanti

[4] *Che lu mascolino genus concepisca el feminino,* 66, d. II, SELLA, P., ZDEKAUER, L. (a cura di), *Statuti di Ascoli Piceno dell'anno MCCCLXXVII,* Roma, Istituto Storico Italiano, 1910, p. 64; *Quod mulieres servent statutum*, 91, ASCHERI, M. (a cura di), *Chianciano 1287. Uno statuto per la storia della comunità e del suo territorio,* Roma, Viella, 1988, pp. 141-142. I riferimenti puntuali alle opere dei giuristi suddetti sono riportati da: GUERRA MEDICI, M. T., *L'aria di città. Donne e diritti nella città medievale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, pp. 32-35.
[5] CASANOVA, E., *La donna senese del Quattrocento nella vita privata*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 8, 1901, pp. 3-93: 4.

e più in generale su tutte quelle donne che hanno abitato e vissuto in maniera più o meno stabile presso la città di Siena[6].

Per identificare le donne il termine più ricorrente nelle fonti statutarie senesi, prevalentemente tradite in lingua latina, è quello di *mulier*. Isidoro di Siviglia spiega l'etimologia della parola in questo modo: il termine deriva direttamente dal sostantivo *mollitie* e precisamente dal suo compartivo *mollier*, cassando e modificando una lettera, si ottiene il lemma stesso. *Mollier* conferma due assunti: la donna in quanto tale ha senso soltanto in relazione a qualcun altro, precisamente al *vir*; le donne per definizione sono più molli, dunque più deboli e maggiormente fragili. In tal modo il presule sivigliano ha motivato la dipendenza e l'inferiorità di ogni donna. Inoltre, bisogna evidenziare il fatto che nell'*Etymologiae* di Isidoro sono presenti soltanto due parole per identificare l'uomo adulto, cioè il sostantivo *vir* e l'aggettivo *masculinus*, mentre per la donna cinque termini: *mulier, femina, virgo, virago, vira*[7]. L'etimologia qui proposta sembra aver avuto origine dal *De opificio dei* di Lattanzio, che a sua volta rimanda al *De lingua latina* di Varrone, e nei secoli successivi ha avuto enorme fortuna. Intorno alla metà dell'XI secolo, Papias riporta la seguente definizione: «*mulier a mollicie dicta quasi molier*» e una simile risonanza è presente nelle opere di Osbern di Gloucester, Uguccione da Pisa, Giovanni Balbi da Genova, Tommaso d'Aquino[8] e ancora nel *Dictionarium iuris tam civilis quam canonicis* di Alberico da Rosciate[9].

Il termine *mulier* potrebbe quasi istintivamente essere tradotto come sinonimo di *moglie,* ma tale trasposizione nelle fonti senesi comporterebbe un grave errore. Scioglie ogni dubbio il volgarizzamento dello statuto senese compiuto da Ranieri Ghezzi Gangalandi[10], il quale volgarizza la parola con quella più generica *femena/femina.* Quest'ultimo lemma compare nello statuto del 1309-1310 per più di cento volte, mentre *mollie* ricorre circa settanta volte. Al di là del dato quantitativo, bisogna mettere in risalto la necessità riscontrata dal volgarizzatore di usare un termine capace di contenere al suo interno tutte le possibili

[6] L'elenco di questi mestieri femminili è dedotto da Lodovico Zdekauer mediante l'analisi di un registro della Lira di fine Duecento preso in esame nel seguente articolo: ZDEKAUER, L., *Le donne nella Lira Senese del 1297*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 10, 1903, pp. 91-106.

[7] Per una corretta interpretazione delle parole nell'opera di Isidoro rimando a: CHIRICOSTA, A., *Mulier, Femina, Virgo, Virago*, in «Babelonline», 1-2, 2016, pp. 201-231.

[8] I puntuali riferimenti alle opere dei suddetti autori sono citati da: ARDUINI, M. L., *Il tema «*vir*» e «*mulier*» nell'esegesi patristica e medievale di ECCLI., XLII, 14: a proposito di una interpretazione di Ruperto di Deutz,* in «Aevum», 54-2, 1980, pp. 315-330: 320-321.

[9] ALBERICO DA ROSCIATE, *Dictionarium iuris tam civilis quam canonici*, Venetiis, Societatis Librorum Legalium, 1601, ad vocem.

[10] Sul volgarizzatore dello statuto senese del 1309-1310: NERI, L., *Ranieri Ghezzi Gangalandi, il volgarizzatore del Costituto,* in GIORDANO, N., PICCINNI, G. (a cura di), *Siena nello specchio del suo costituto in volgare del 1309-1310*, Pisa, Pacini, 2014, pp. 97-131.

classificazioni della donna, dalla *puella* alla *vetula*, dalla monaca alla vedova, dalla *gentildonna* alla schiava e via dicendo. I criteri di classificazione delle donne all'interno delle fonti sono indizi importantissimi per comprendere un sistema di valori e i modelli di comportamento proposti, ma le fonti statutarie e quelle legislative per propria natura cercano di essere più astratte e generiche rispetto ad altre. Per questa ragione, si impongono in maniera quasi prepotente i criteri sociali che classificano le donne in base al posto che occupano o devono occupare all'interno della realtà urbana. Queste indubbiamente svolgono diverse attività produttive e vivono quotidianamente all'esterno delle mura domestiche, ma per entrare nella società cittadina devono appartenere ad un nucleo familiare e da questo accederne ad un altro e restarvi[11]. Le donne all'interno delle fonti statutarie sono classificate nella maggioranza dei casi come figlie, sorelle, mogli e madri, schema che si accosta alla più generica triade tradizionale di coniugate, vergini e vedove. Tradizionale, perché prima all'interno delle opere di predicatori e moralisti tra il XII e il XIV secolo e poi nella maggioranza della letteratura didattica e pastorale del Trecento e del Quattrocento, le tre categorie rappresentano le uniche possibili interlocutrici. «In questo pubblico le donne sono prima di tutto corpi consegnati alla Chiesa o alla famiglia: vergini incontaminate completamente dedite alla vita dell'anima, mogli feconde che garantiscono la continuità del nucleo familiare, vedove capaci di dimenticare le esigenze della carne per vivere la vita dello spirito». Questo pubblico femminile, apparentemente ordinato, immobile e insensibile ai mutamenti del tempo, è al centro dell'attività normativa e spetta al legislatore disciplinare nel migliore dei modi possibili ogni aspetto della sua vita all'interno della realtà urbana[12].

L'esclusione giuridica della donna. Discutere e argomentare ancora sull'assenza di donne definite come *cives* nelle fonti comunali tardomedievali dopo l'articolo di Julius Kirshner sul tema avrebbe poco senso. Lo studioso ha dimostrato che agli occhi degli esperti legali le donne godono di una cittadinanza piena e autentica. Oltre al termine *civis*, esistono molte espressioni per definire lo status di cittadinanza femminile. I giuristi adoperano la locuzione

[11] Come ricorda l'anonima *savia* madre del Trecento nei suoi dodici consigli alla figlia prima delle nozze, la vita della nubenda seguirà un preciso schema: «*partirati dalla nostra singnoria e andrane al tuo marito e signore, onde no solamente gli sarai compagnia ma serva e ubidiente sopra tutto, acciò che ttu sappia chome ti conviene essere ubidiente e serva, itendi i miei amunimenti. Imperciò che se bene il manterrai in amore e in grazia del tuo marito e di tutte l'altre genti verrai*». Testo trascritto in appendice da: PICCINNI, G., *La trasmissione dei saperi delle donne,* in *La trasmissione dei saperi nel Medioevo (secoli XII-XV). Diciannovesimo convegno internazionale di studi (Pistoia, 16-19 maggio 2003),* Pistoia, CISSA, 2005, pp. 205-247: 244-247.

[12] CASAGRANDE, C., *La donna custodita,* in DUBY, G., PERROT, M. (a cura di), *Storia delle donne in Occidente. Il Medieovo*, Roma- Bari, Laterza, 1990, pp. 88-128: 104.

mulier de civitate, seguita o meno dal genitivo del nome della città di appartenenza, l'aggettivo *originaria,* l'ablativo *origine* oppure il gerundio *oriunda.* «La capacità degli storici di identificare le donne cittadine nascoste in bella vista dipende dalla familiarità che possiedono con gli schemi mentali e le convenzioni linguistiche dei notai e dei giuristi, autori, nelle stragrande maggioranza dei casi, delle fonti che oggi abbiamo a disposizione». Kirshner critica l'atteggiamento degli studiosi, i quali hanno ritenuto la partecipazione politica come principale carattere della cittadinanza dalla Grecia antica sino ad oggi. Le donne urbane in questa visione sono ridotte ad essere cittadine senza cittadinanza, perennemente in balia dei poteri esercitati dai propri padri e mariti e dalle pubbliche autorità[13]. I casi esemplificativi da lui proposti palesano un quadro più realistico dell'importanza effettiva della cittadinanza delle donne, poiché queste sono parte integrante della comunità, sebbene escluse dai pubblici uffici. Il disegno a penna nera, posto nello statuto senese del 1299 e precisamente nel margine destro accanto alla rubrica *Quod muliere possit habitare seorsum a viro, si de eo suspitionem habuerit*, consolida questa visione. L'anonima mano rappresenta due figure umane poste l'una di fronte all'altra, tratteggiate di profilo. A destra è raffigurato un magistrato con un bastone nella mano sinistra, vestito di una semplice tunica lunga sino al ginocchio e coperto da un copricapo a punta; a sinistra una donna, con una tunica lunga oltre le ginocchia e i capelli raccolti a formare due lunghe trecce, che scendono lungo le spalle[14]. Partendo dalla lettura della norma si comprende il senso di questa immagine: viene rappresentata una donna che rivendica i propri diritti di proprietà a scapito del proprio marito direttamente al cospetto del giudice. Le donne urbane sono protagoniste ben visibili della realtà che vivono e sono riconosciute tali nella società cittadina, giocando un ruolo attivo al di fuori della sfera pubblica.

Questo presupposto è necessario e non collide affatto con l'esclusione giuridica delle donne dalla vita amministrativa, pubblica e politica del comune (D. 50.17.2), resa possibile anche attraverso l'interdizione da ogni palazzo pubblico. Lo statuto senese del 1286 è il primo a riportare la rubrica *Che neuna femena possa entrare ne la casa del giudice forestiere,* proibendo alle donne di accedere alle case dei giudici forestieri, pena 10 l. per ogni infrazione. L'unica

[13] KIRSHNER, J., *Nascoste in bella vista: donne cittadine nell'Italia tardo-medievale,* in MENZINGER, S. (a cura di), *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario,* Roma, Viella, 2017, pp. 195-228: citazione da p. 212.
[14] SSi 17, c. 142r.

eccezione riguarda i casi in cui le suddette portano l'acqua o lavano gli abiti[15]. Durante la revisione statutaria del maggio 1295, i tredici emendatori eletti dai Nove ampliano tale divieto stabilendo l'impossibilità di entrare nel *palaço del Comune di Siena, de la podestà overo del capitano* e di comparire dinanzi a qualunque ufficiale. La premessa alla nuova rubrica chiarisce l'intento degli emendatori: ogni presenza femminile all'interno degli uffici comunali è ritenuta *cosa disonesta* e possibile fonte di *sospeccione*[16]. Questa regola decade se le donne sono coinvolte in un procedimento giudiziario civile o penale e in caso di traduzione nelle carceri comunali. La norma specifica, inoltre, che le donne devono essere rappresentate all'interno dei tribunali da un procuratore e nelle cause civili un notaio al servizio dei giudici comunali deve recarsi presso la casa delle interessate per avviare un procedimento accusatorio, pronunciare *el saramento de la calunnia*, comunicare le *poste* e rispondere alle *intentiones* della controparte. Nel maggio 1296, la rubrica viene riformata e i tredici emendatori aggiungono che la multa da irrogare alle responsabili è pari a 20 s., mentre quella da comminare al podestà o al capitano a 25 l.[17]. La rubrica *Che neuna femena entri nel palaço de la podestà overo del capitano, se non secondo che di sotto si contiene*, oltre ad essere copiata prima nei margini delle carte e poi messa a testo nelle compilazioni statutarie successive[18], compare sia nello statuto del Capitano del popolo del 1308 sia nella prima redazione statutaria del 1298, allestita per il camerario e i quattro provveditori della Biccherna[19]. Nel codice statutario del 1344 le due rubriche sono accorpate, ma il loro contenuto non è modificato e l'ammontare delle pene previste non diminuisce, al contrario l'ammenda di 20 s. è raddoppiata[20]. Il caso senese non deve essere interpretato

[15] 200, d. V, SSi 16 (c. 239v). Rubrica presente poi nei successivi manoscritti: 174, d. V, SSi 5-6 (c. 263v); 166, d. V, SSi 7 (c. 251v); 181, d. V, SSi 9 (c. 49r); 203, d. V, SSi 11 (c. 283v); 198, d. V, SSi 12 (c. 251v); 305, d. V, SSi 17 (c. 297v); 221, d. V, SSi 19-20 (c. 446r);

[16] I nomi dei tredici emendatori eletti sono riportati all'inizio delle *additiones, emendationes, diminutiones et correctiones*: Bartolomeo di Manetto, Bindo di Dietaviva, Bondelmonte di ser Mino di Piero, Cione di Alamanno, Coverino di ser Iacobo de' Forteguerri, Federigo di ser Renaldo de' Tolomei, Latino di Uberto de' Rossi, Manno di Boncompagno, Mignanello di Aldobrando, ser Mino di Rosso de' Montanini, Scotto di Ristoro Scotti, Sozzo di Rico, Ugo di Leffo. SSi 8, cc. 25r, 34v. Nel codice del 1344 la rubrica *Quod mulieres non vadant ad carceres* proibisce a tutte le donne di accedere all'*anditum* attraverso il quale passano i carcerati, sotto la pena di 10 l., ma si permette loro di recarsi al parlatorio e di entrare nelle carceri con una licenza del camerario o dei quattro provvisori della Biccherna per stipulare un contratto o *alia honesta causa*. Ovviamente il testo della rubrica ricorda che tutte le donne devono essere tradite nelle prigioni comunali in caso di illecito. 327, d. I, SSi 26 (c. 74r).

[17] Non è pervenuto il testo allestito durante la revisione del maggio 1296, ma è possibile dedurre questa *addictio* già dallo statuto del 1287, dove è riportata nel margine della carta. SSi 5-6, c. 263v.

[18] 166, d. V, SSi 7 (c. 251v); 386, d. V, SSi 9 (cc. 92v-93r); 204, d. V, SSi 11 (c. 283v); 378, d. V, SSi 12 (cc. 282v-283r); 485, d. V, SSi 17 (c. 332v); 408, d. V, SSi 19-20 (cc. 482v-483r).

[19] La rubrica nello statuto capitaneo è priva di titolo insieme ad altri trentasette ordinamenti di fine Duecento, come risulta dalle date presenti in alcune di esse; mentre nel codice di Biccherna è messa a testo insieme a tutti i capitoli ricopiati dalla quinta distinzione dello statuto cittadino. B 1, cc. 131r-v; Capitano del popolo 1, cc. 81v, 85r.

[20] *De pena mulieris intrantis domos offitialium*, 133, d. III, SSi 26 (c. 148r).

come un unicum, poiché identico divieto di accesso ai luoghi pubblici è contenuto, ad esempio, nel codice statutario fiorentino del 1325, che impedisce alle donne di recarsi nei palazzi pubblici e di fronte al podestà, al capitano, ai giudici e ai notai[21].

Oltre ai luoghi pubblici, i tredici emendatori senesi, durante la revisione del maggio 1294, promulgano un'altra interdizione destinata a tutte le donne, che non possono recarsi attorno agli altari e ai cori delle chiese cittadine e del vescovado senese durante le celebrazioni religiose. Il motivo addotto è sempre lo stesso: la sconvenienza e la possibile disonestà della presenza femminile in questi luoghi sacri. L'unica eccezione alla norma riguarda le donne, «*le quali ine stessero per udire le messe et li altri offici per cagione di matrimonio*». Ogni contravvenzione viene punita con una condanna di 20 s. e, onde evitare il dilagare di questa pratica, si ordina al podestà di bandire la norma ogni tre mesi e di inviare un notaio a condannare tutti gli illeciti. Inoltre, si prevede che «*sia a ciascuno licito accusare et la metià de la pena sia de l'accusatore et lo nome de l'accusatore sia tenuto segreto*»[22]. Il divieto qui imposto è presente anche nella dottrina, come si evince dal *Dictionarium* di Alberico Da Rosciate. Alla voce *foemina* registra a motivo dell'*impedimento sexus* l'interdizione della donna agli ordini clericali e il divieto di predicare, di assolvere, di toccare i *vasa sacra,* le *vestes sacras* e *quantumcunquem deo sacratae* e finanche di incensare vicino l'altare. La rubrica *De la pena de le femene le quali stessero nel coro d'alcuna chiesa mentrechè si celebra l'officio* viene messa a testo nelle compilazioni posteriori, mentre in quella del 1344 questa è inclusa nel capitolo *Quod nullus se intromittat de electione alicuius pastoris* senza alcuna variante testuale rilevante[23].

Le disposizioni senesi sul lavoro femminile. In un mondo pubblicamente dominato dagli uomini, le donne lavoratrici sembrano essere assenti nelle fonti e la loro identità, definita all'interno della famiglia, sfugge nella documentazione che parla prevalentemente al maschile. Le donne sono occultate nelle fonti quantitative, fiscali o nei censimenti e si presentano come una massa informe. La condizione tipica del lavoro femminile rimane l'informalità e la loro

[21] *Quod nulla mulier vadat in palatium vel in curia communis,* 71, d. IV, CAGGESE, R. (a cura di), *Statuti della Repubblica Fiorentina,* Firenze, Olschki, 1999, vol. 2, pp. 322-323.

[22] All'inizio della revisione sono riportati tutti i nomi degli eletti dai Nove: ser Arcolano di Scotto de' Scotti, Buonaventura di Asbergerio, Cino d'Ugo, Ghezzo di Albizi de' Forteguerri, Gero de' Montanini, Ghezzo detto *carnesecca,* Giovanni di Fece, Granno di Manetto, Luca di Viviano, Naddo di Barbotto, ser Raniero de' Turchi, Sozzo di Baldinotto, ser Ugo de' Saracini. SSi 8, cc. 9r, 21r.

[23] Nel codice del 1288 la norma è riporta al termine della quinta distinzione senza rubrica (SSi 7, c. 281r), mentre nei seguenti manoscritti è inserita all'interno della distinzione: 370, d. V, SSi 9 (cc. 89v-90r); 368, d. V, SSi 11 (cc. 310r-310v); 361, d. V, SSi 12 (c. 280r); 468, d. V, SSi 17 (c. 329r); 391, d. V, SSi 19-20 (cc. 479v-480r); 214, d. III, SSi 26 (c. 160r). ALBERICO DA ROSCIATE, *Dictionarium,* cit., *ad vocem.*

presenza, nei migliori dei casi, emerge con molta difficoltà alla morte degli uomini della famiglia, quando le consorti prendono in mano in maniera più o meno temporanea la conduzione dell'attività familiare. Ciò implica la preparazione di queste lavoratrici, formate a tal punto da mandare avanti nei momenti di bisogno l'impresa. Per descrivere il mondo del lavoro femminile, Maria Giuseppina Muzzarelli fa riferimento al basso ostinato, un disegno musicale di accompagnamento, che costituisce un motivo ripetuto nella parte bassa di una composizione per tutta la sua durata. In questo contesto, tale disegno coincide al lavorio costante e pervasivo, non specializzato, meno retribuito e poco riconosciuto, faticoso e privo o quasi di ascese della stragrande maggioranza dei lavori femminili[24].

Il lavoro femminile negli ultimi secoli del Medioevo è capillarmente radicato in ogni settore, senza particolari preclusioni neppure per le occupazioni più pesanti. Le donne faticano nelle miniere, nelle saline, nei cantieri navali, nei porti come scaricatrici e in attività già ritenute all'epoca pericolose e nocive, quali la tintura del cuoio, la produzione di specchi, di salnitro e di suppellettili in terracotta[25]. Nelle fonti senesi sono presenti attestazioni sul lavoro femminile nell'edilizia e si riscontrano donne salariate per costruire le mura cittadine, per scavare l'acquedotto e anche nel cantiere del Duomo. Più del 30% della manodopera femminile lavora a giornata, il 13,2% da undici a venti giorni, il 7,5% da ventuno a trenta giorni e il 30,8% supera le trentuno giornate lavorative[26]. *Manovagli paesani* e *femine che lavorano a giornata* sono impiegate tra l'ottobre 1354 e il marzo 1355 per edificare il cassero di Montepulciano[27]. Per quanto riguarda la remunerazione all'interno dei cantieri senesi, i salari dei maestri sono discontinui e poco omogenei e lo stesso si riscontra per quelli dei manovali, invece le donne sono pagate con la metà del salario giornaliero percepito dal manovale di livello più basso[28]. Tutto ciò non deve indurre a conclusioni affrettate, poiché i compensi sia per le donne che per gli uomini sono il frutto di una complessa contrattazione, in cui entrano

[24] MUZZARELLI, M. G., *Sul lavoro delle donne nel Medioevo: letture recenti e meno recenti,* in MUCCIARELLI, R., PELLEGRINI, M. (a cura di), *Il tarlo dello storico. Studi di allievi e amici per Gabriella Piccinni,* Siena, Effigi, 2021, vol. II, pp. 1051-1062. Imprescindibile la recente sintesi sul lavoro femminile alla luce degli studi prodotti sull'area italiana ed europea: ZANOBONI, M. P., *Donne al lavoro nell'Italia e nell'Europa medievali (secoli XIII-XV),* Milano, Jouvence, 2016.

[25] ZANOBONI, *Donne al lavoro,* cit., pp. 91-101.

[26] BALESTRACCI, D., *"Li lavoranti non cognosciuti". Il salariato in una città medievale (Siena 1340-1344),* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 72-73, 1975-1976, pp. 67-157; PINTO, G., *L'organizzazione del lavoro nei cantieri edili (Italia centro-settentrionale, secoli XIII-XV),* in ID., *Il lavoro, la povertà, l'assistenza. Ricerche sulla società medievale,* Roma, Viella, 2008, pp. 31-60: 39n. Raramente si trovano donne nei cantieri delle cattedrali del tempo. L'altra attestazione riguarda la costruzione del Duomo di Milano. Le messinesi nel 1282 hanno lavorato nel cantiere delle mura cittadine, come ricorda Giovanni Villani. FRUGONI, C. (a cura di), *Il Villani illustrato. Firenze e l'Italia medievale nelle 253 immagini del ms. Chigiano L VIII 296 della Biblioteca Vaticana,* Firenze, Le Lettere, 2005, pp. 168-169.

[27] PINTO, *L'organizzazione del lavoro,* cit., p. 37.

[28] BALESTRACCI, *"Li lavoranti non cognosciuti",* cit., pp. 116-120.

in gioco diversi fattori, tra i quali anche il genere. Quest'ultimo non è però un elemento determinante, poiché le donne sono retribuite maggiormente a seconda delle attività svolte. Quando la resa invece rimane identica, lavoratrice e lavoratore sono pagati allo stesso modo, come testimonia la medesima retribuzione percepita da due coniugi nel 1201 a Genova in una bottega tessile[29].

A differenza della situazione francese, inglese e tedesca, non esistono nei secoli tardomedievali corporazioni femminili in Italia e solitamente le donne evitavano in tutti modi di iscriversi alle associazioni di mestieri e facevano il possibile per rimanerne fuori. Da parte loro, le corporazioni prendono atto dell'esistenza di lavoratrici e lavoratori intervenendo soltanto in caso di illegalità, concorrenza diretta, tutela e controllo qualitativo dei prodotti. Gli statuti cittadini dell'Italia centro-settentrionale disciplinano alcune attività lavorative, ma non sempre riportano la formula *tam homo quam femina*, estendendo ai lavoratori di entrambi i sessi la validità delle norme. L'assenza di questa indicazione non implica l'inesistenza del lavoro femminile, poiché in molti dettati statutari la presenza di queste categorie lavorative è ritenuta come fatto del tutto naturale e ovvio. Alcune compilazioni citano e regolamentano attività ritenute potenzialmente pericolose, ad esempio, lo statuto di Ascoli Piceno del 1377, quello di Cortona del 1325 e quello di Foiano del 1387 impongono allo stesso modo ai fornai e alle fornaie di osservare rigidamente e sotto giuramento quanto previsto dalla normativa[30].

Nello statuto senese del 1262 vi sono chiari riferimenti ai mestieri svolti dalle donne e in alcuni casi il termine relativo all'attività lavorativa è declinato al femminile. Il primo esempio riguarda le *fornarie* e le *panicocole*, che sono citate all'interno della rubrica *De tribus eligendis super facto panis venalis* e dall'*addictio* della mano B alla norma successiva *De eodem.* I capitoli non si occupano direttamente della produzione di pane da vendere, ma viene disciplinata l'attività dei tre ufficiali, incaricati di controllare ogni fase della distribuzione dell'alimento principe della dieta. Inoltre, l'addizione, apportata tra gli anni 1264 e 1269, obbliga i *fornerii* e le *panicocole* a produrre abbondantemente pane *ponderis ordinati* e a esporlo sulle finestre, al fine di venderlo in maniera regolare. Per contrastare le frequenti frodi compiute, causa della carenza dell'alimento in città, si costringono tutti i panificatori ad ottenere *more solito* un sigillo dalla Biccherna, con il quale viene effettuata una corretta

[29] SPICCIANI, A., *Solidarietà, previdenza e assistenza per gli artigiani nell'Italia medievale (sec. XII-XV),* in *Artigiani e salariati. Il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII-XV. Atti del X Convegno Internazionali di studio (Pistoia, 9-13 ottobre 1981),* Pistoia, CISSA, 1984, pp. 292-343: 308.

[30] *De fornariis*, 16, d. I, ALLEGRIA, S., CAPELLI, V. (a cura di), *Statuto del comune di Cortona (1325-1380)*, Firenze, Olschki, 2014, pp. 136-137; *De pena fornariorum facientium contra debitum artis sue,* 103, d. III, ALLEGRIA, S. (a cura di), *Statuto del comune di Foiano del 1387,* Firenze, Editpress, 2017, pp. 192-193.

registrazione del produttore o della produttrice. Tutte le restanti persone scoperte a panificare illegalmente, ovvero prive di questo *sigillum,* sono condannate a pagare una multa pari a 12 d. per ogni pagnotta[31]. Il secondo caso riguarda le treccole, ovvero tutte quelle rivenditrici al dettaglio che operano quotidianamente nei mercati per distribuire un'ampia varietà di generi alimentari: frutta, pollame, selvaggina e prodotti di derivazione animale, come uova, latte e formaggi. La rubrica *De stariis addrictandis et pena auferenda* impone sotto giuramento alle treccole e anche agli albergatori di addirizzare gli stai di grano, olio, sale e vino e stabilisce come condanna 100 s. per ogni contravvenzione. Altri tre capitoli della quinta distinzione legiferano sull'attività svolta da queste donne e l'obiettivo è quello di colpire ogni possibile speculazione sui generi alimentari. Sostanzialmente il legislatore proibisce alle treccole di accaparrarsi tutta la merce dei contadini prima di giungere al mercato e rivenderla a prezzi più elevati. Quindi, si impedisce ad ognuna di loro di recarsi incontro ai venditori per due miglia fuori dalla città al fine di acquistare tali prodotti; mentre è lecito a tutti accusare i contravventori, puniti con una multa di 40 s., ammenda che viene poi divisa tra l'accusatore e il comune. Inoltre, per limitare tale pratica si eleggono ogni tre mesi due custodi segreti, «*le quali stieno dintorno al Campo del mercato ne le contrade duve dimorano li treccoli et le treccole, et a la relatione de le dette guardie si stia sença altra pruova et abiano per lo feo, la metià de la pena*». Ogni sabato, ovvero il giorno del convegno settimanale detto poi mercato grande, il podestà deve fare bandire la norma, pena la sanzione di 5 s. per ogni volta[32]. Il terzo esempio di donne lavoratrici riguarda tutte quelle che vivono vendendo il proprio corpo nelle vie pubbliche, nelle taverne, negli alberghi e in alcune case affittate a tale scopo. Recependo in parte l'interdizione, espressa nella *Charta bannorum* del 14 gennaio 1250, contro le prostitute o le *feminae de mala fama* di accedere alle taverne e di prendere una casa in affitto, viene espressamente proibito di ospitare dalla *porta Castellaccie usque monasterium Sancte Petronille* le meretrici, mentre nell'*addictio* della mano B alla suddetta rubrica e in una norma della quinta distinzione le *femine de conio* sono allontanate dalle vie pubbliche e oneste, da tutte le chiese e da qualunque luogo religioso. Si specifica che nessuno può concedere loro una *domum ad pensionem* sino a duecento braccia dalle chiese, sanzionando i responsabili con una multa di 20 s. per ogni giorno[33].

[31] 391, 392, d. I, SSi 2 (cc. 48r-v).
[32] 277, d. II; 131-133, d. V, SSi 2.
[33] La norma presente nella carta emanata dal podestà Ubertino di Lando da Piacenza prevede che: «*Ita cum sit radix omnium malorum vitium meretricium, ideo nullus tabernarius possit retinere aliquem meretricem in domo sive taberna, vel femina de mala fama, sicut vulgariter dicitur; et quicumque eam retineruit, in C sol. comuni puniatur*». DR 1249 gennaio 14,

Nei decenni successivi la legislazione sul lavoro femminile viene ampliata, corretta, modificata e riformata, come si evince non solo dall'esame dei codici statuari del comune senese ma anche da quelli delle arti e degli altri ufficiali. Ad esempio, nella rubrica *De tendis treccholorum et treccholarum* dello statuto della Gabella del 1292 si stabilisce che tutte le treccole, le quali vogliono tenere una tenda presso il selciato del Campo, devono pagare annualmente la gabella di 4 l. e a corredo della disposizione compare il disegno a penna nera di una tenda nel margine esterno. Nello statuto dell'Abbondanza di inizio Trecento una norma ribadisce il divieto alle treccole di speculazione sui generi alimentari e permette alle suddette di acquistare la merce invenduta dai contadini soltanto dopo l'ora nona, cioè intorno a mezzogiorno, quando il mercato si poteva ritenere concluso. Durante il regime dei Nove e probabilmente anche nel precedente dei Quindici, sono introdotti negli statuti comunali veti e restrizioni ai danni di alcune categorie di lavoratrici. Per evidenti motivi di igiene e anche di decoro, tutte le *femine* che vendono «*poma, follia overo uova overo polli overo alcuna altra cosa*» nel Campo del mercato non devono filare. Le donne impiegate nel settore tessile del lino non possono «*infrangere lino overo macellare infra la città et mura de la città di Siena*»; mentre nessuna *fancella,* ovvero la giovane salariata assunta durante la mietitura, può andare nel territorio sotto la giurisdizione senese a *stoppiare.* Quest'ultima norma deve essere bandita per tutta la città ogni mese di maggio, prima dell'inizio della raccolta. Le *femene*, che vendono vino a minuto nella città e nei suoi borghi, non possono esercitare questa attività, soprattutto a venti braccia da taverne e osterie, poiché sono ritenute causa di *molti mali*, *enormi peccati* e *grandi pericoli*[34].

Data la vastità dell'argomento, la grande varietà di attività esercitate dalle donne e l'ampio numero di fonti legislative tradite su questa materia ritengo maggiormente utile soffermarmi sul mestiere femminile più controverso di tutti e soprattutto reputato origine di ogni possibile crimine, cioè il meretricio. Negli ultimi decenni del Duecento la legislazione pervenuta non fa altro che precisare e migliorare la normativa precedente relativa all'ubicazione dell'esercizio della prostituzione all'interno e all'esterno delle mura cittadine. Nel codice statutario del 1274 si ribadisce l'obbligo di vendere il proprio corpo mantenendo la distanza di duecento braccia da *locum fratrum humiliatorum de Senis*, in quello del 1286 è interdetta la zona che va dalla porta di San Maurizio a quella di Peruzzini e di Valmontone

edita da: MENGOZZI G., *La "Charta bannorum" di Ubertino dell'Andito, Potestà di Siena nel 1249*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 13, (1906), pp. 381-456; 61, d. III; 24, d. V, SSi 2.

[34] Gabella 1, cc. 39v-40r; Abbondanza 3, cc. 49r-v. La maggioranza dei capitoli (155, 156, 177, 402, 403, d. V, SSi 19-20) sono già presenti a partire dalla compilazione del 1286, ma dato l'alto numero di testimoni non riporto i riferimenti precisi ai manoscritti.

sino al *fossum* vicino *locum fratrum servorum Sancte Marie* e alla chiesa di San Leonardo. A partire dal maggio 1294, la proibizione viene estesa alla via di Malborghetto e in generale a cinquanta braccia da tutte le case nella quali dimorano i Nove governatori e difensori del comune e del popolo senese. Durante la revisione del maggio 1298, si stabilisce che le meretrici non possono più stare nel fosso o carbonaia, che va dalla porta d'Ovile sino a quella di Campansi; mentre in quella del maggio 1306, le donne di pessima fama, condizione dimostrabile mediante la testimonianza di cinque testimoni *bone oppinionis et vite*, devono rimanere distanti almeno duecento braccia non solo dalle abitazioni dei Nove ma anche da qualunque *domus comunis Senensis*. Di solito la pena comminata consiste in una multa che va dai 20 s. alla quota massima di 25 l., soltanto la rubrica approvata nel 1298 prevede un mese di detenzione nelle carceri comunali in caso di mancata riscossione della sanzione[35].

Il 9 giugno 1310, il Consiglio Generale con 231 voti a favore e soltanto 4 contrari approva la *balia iudicis sindici contra lenones, meretrices et ioculatores*. Il testo della riforma e dell'intera seduta è copiato interamente negli statuti comunali tardoduecenteschi e parzialmente nel primo manoscritto statutario del maggior sindaco. Inoltre, viene volgarizzato da Ranieri Ghezzi Gangalandi nel testimone del 1309-1310[36]. Mi sembra utile soffermarsi sul testo della petizione diretta ai Nove, precedente l'emanazione delle tre rubriche proposte e lette durante l'assemblea e di lì a poco volgarizzati.

In nomine domini, amen. Imperciochè l'officio del prencipe et rettore è ricevere et permettere l'oneste et licite cose, ma le inoneste et illicite cose vietare et stroppiare, conviene ciascuno rettore onestamente vivere accioché la sua buona et onesta vita a li sottoposti sia exemplo, et accioché punendo li altri per paura de la sua colpa non inpegherisca ne la executione de la giustitia, ma denançi a la sua faccia riplendente, per lo lume de la giustitia, fuggano li maligni huomini et perversi: exponesi adunque a voi savi huomini, signori Nove difenditori et governatori del Comune et del Popolo di Siena, che avegnaché ne li tempi passati, alquanto per certi statuti l'officio vostro et lo Comune di Siena paia che abia proveduto che la Corte di missere la podestà di Siena et l'altre Corti de la città di Siena con onestà vivessero, non pare ancora che basti a conservamento de la onestà de le Corti; et a cacciare via li maldicoli et persone soçe et inoneste, le quali el diavolo portano seco possa|no corrompere et tentare et non solamente li rei, ma ancora li buoni in macule et simonie perducere et spetialmente sono costoro, cioè li giollari et li ruffiani con le meretrici; et anco li

[35] *Rubrica quod taberne, meretrices, ruffiani, biscaççeri non sit prope locum humiliatorum*, 22, d. V, SSi 3 (c. 132v); *Quod nulla meretrix moretur a porta Perucçini usque ad locum fratrum servorum Sancte Marie*, 69, d. III, SSi 16 (c. 166v); SSi 8, c. 30v. I tredici emendatori eletti nel maggio 1298 sono: Andrea di Schermo, Cione di Bartolomeo, Naddo di Cristoforo, Feo *del Budellaio,* Ferrayno di Boncompagno, Guccio di Geri de' Montanini, Giovanni di Martino, Guido di Giunta, Mino di Arrigo Accattapani, Mone di Fece, Niccolo di Viva, Riccucio di Bartolomeo, Tura di Cittadino. SSi 8, cc. 59r, 65v. Gli eletti del 1306 sono: Albertuccio di Pietro, Bartolomeo di Martino, Cione di Bartolomeo *de' Marçis*, Conte di Benvenuto console della Mercanzia, Grifo di Maniero, Guccio di Viviano di Arrigo, Meo di Baldovillano, Meo di Ranuccio, Mino di Giovanni, Mone di Boninsegna, Pacino di Piero console della Mercanzia, Petruccio di Bianco. SSi 8, cc. 113r, 116v.

[36] CG 76, cc. 156r-159v; SSi 12, cc. 154r-155r; SSi 19-20, cc. 527r-528v; Maggior Sindaco 1, c. 35r.

mali huomini, e' quali in diversi modi, et di notte et di dì si sforçano di inamicare con le famellie de le podestadi et de le Corti, accioché possano le predette cose commettere; et se la vostra salda provisione non prevede ne le predette cose, l'onestà de li rettori et maldicoli; unde piaccia a voi le predette cose, così necessarie provedere et le suscritte provisioni fare, et esse fare fermare nel generale consellio de la Campana del Comune di Siena.

Le persone che condannano loro stessi e spesso chiunque li frequenti all'inferno sono identificabili, secondo il testo della *petitio,* in tre precisi gruppi sociali: i ruffiani, i giullari e le meretrici. Questi individui non fanno altro che creare disordine all'interno della società urbana, specialmente durante il susseguirsi delle notti, e si ritiene la loro presenza origine di possibili corruzioni in particolare nelle corti giudiziarie senesi. La soluzione proposta è quella di creare un vero e proprio confine tra chi esercita la giustizia e i *maligni* e *perversi huomini* mediante la proibizione imposta a questi *maldicoli maledetti* di accedere nel palazzo, nelle corti e in tutte le dimore del podestà, del capitano del popolo o di qualunque altro ufficiale comunale. Il ruolo di denunciare e punire ogni illecito spetta a partire dal luglio dello stesso anno al maggior sindaco, che riceve il potere di mandare in esecuzione con *sommo studio et diligentia* tutte le norme previste dagli statuti contro i ruffiani e le meretrici. Come si legge nel preambolo del capitolo, le suddette rubriche «*rimancano inexecuti, per la moltitudine de' processi e' quali occorrono a le corti de la podestà*», di qui la necessità di assegnare ad un altro ufficiale il controllo su queste donne[37]. Identico presupposto è presente nella petizione, prodotta dagli uomini del popolo di San Giorgio, di San Maurizio San Giusto e in particolare da tutte le persone che abitano nella contrada di *Belvedere* e letta durante la seduta 12 gennaio 1316. Qui si accusano *meretrices, lenones, malandrini, ruffiatores, fures* e in generale tutti gli *homines et mulieres prave et pessime conditionis* di essere la principale causa di degrado nella contrada. Ogni giorno si commettono omicidi, ferimenti, stupri e altri *facinora turpissima* a causa della loro presenza. Per questa ragione, si chiede di cacciare tutte queste persone dalla contrada di Belvedere e di non concedere loro alcuna casa o stanza in affitto, pena l'irrogazione di una multa pari a 50 l.. Inoltre, il maggior sindaco ogni due mesi deve *inquirere, invenire, punire, condempnare,* catturare e tradurre tutti i responsabili in carcere sin quando non pagheranno la sanzione prevista. La

[37] Il fondo *Maggior Sindaco* è molto frammentario e i diciotto registri contenenti atti processuali vanno soltanto dalla 1339 sino al XV secolo, mentre le filze contengono documenti giudiziari prevalentemente del XV e XVI secolo. Nonostante ciò, è possibile attestare l'attività giudiziaria di questo ufficiale nei confronti delle prostitute grazie ad alcuni registri di Biccherna e del Consiglio Generale. Basti citare il caso di Maddalena di Spinello, ritrovata più di dieci volte vicino al palazzo in cui dimorano i Nove e per questa condannata dal maggior sindaco a pagare una multa di 50 l. per tutti gli illeciti commessi; quello di Franceschina detta *Picholina* a saldare la somma di 5 l., perché pratica il meretricio contro la forma previsto dallo statuto; oppure ancora quello di Mea di Cardo del popolo di san Quirico condannata con la stessa ammenda, in quanto si prostituisce vicino alla suddetta chiesa. B 731, c. 391r; CG 101, c. 185r; CG 110, cc. 113v-114r.

petizione e le norme proposte sono approvate in larghissima maggioranza, precisamente con 127 voti a favore e 12 contrari[38].

La normativa e le decisioni prese in seguito a queste petizioni rappresentano il tentativo di gestire il fenomeno della prostituzione, delegando ogni potere ad un solo ufficiale. In caso di inadempienza il maggior sindaco subisce una riduzione dello stipendio solitamente pari a 25 l., ma nel caso della contrada di Belvedere la sanzione è raddoppiata. Il fatto che a distanza di meno di dieci anni i Nove decidano di eleggere sei savi cittadini per risolvere i problemi connessi al meretricio è una chiara attestazione delle difficoltà riscontrate durante i primi decenni del Trecento. Il testo delle sei provvisioni viene letto e approvato durante la seduta dell'assemblea cittadina tenutasi il 15 febbraio 1324. Oltre a ribadire il divieto di non locare alle pubbliche meretrici e ai ruffiani un'abitazione o una stanza nella città e nei suoi borghi, le proposte dei savi sembrano scagliarsi contro l'inadempienza dell'ufficiale deputato, ormai da più di dieci anni, a controllare le prostitute e i lenoni. Infatti, quattro provvisioni hanno come soggetto della norma proprio il maggior sindaco, il quale sotto giuramento e la pena di 50 l. o 100 l. deve rispettare diligentemente quanto previsto dagli statuti, espellere su richiesta *capitanei et vesillari* (sic) *et consiliariorum cuilibet societatis civitatis* le pubbliche donne, tutti i ruffiani e le ruffiane e impedire a questi individui di accedere al Campo. In quest'ultimo caso, i contravventori devono pagare la multa di 20 s. o essere arrestati dai berrovieri e dalla *familia* del maggior sindaco e tradotti in carcere almeno per quindici giorni oppure sin quando non pagheranno la suddetta sanzione. La provvisione restante invece segna una vera e proprio svolta all'interno della legislazione sinora esaminata. Riporto interamente il testo di questa disposizione.

Item providerunt et ordinaverunt quod domini Novem gubernatores et defensores comunis et populi civitatis Senarum post aprobationem dictorum ordinamentorum infra VIII dies proxime subsequentes teneantur et debeant eligere tres bonos homines per terçerium civitatis Senarum, qui debeant inquirere et cum solicitudine invenire extra civitatem et burgos civitatis Senarum tria loca vel minus prout eis videbitur, videlicet usque in quolibet terçerio, unum in quo vel quibus dicte mulieres meretrices morentur et morari debeant habito respectu ad loca religiosa et ad loca monialium et aliarum personarum de penitentia, que morantur extra civitatem et burghos civitatis Senarum. Et quicquid per dictos sapientes viros de dictis et super dictis locis et eorum occasione provisum et ordinatum fuerit valeat et teneat ipso iure et executioni mandetur, non obstante aliquo capitulo constituti. Et ac si

[38] Il codice consiliare del primo semestre 1316 non è pervenuto, ma la petizione è copiata nel primo statuto del maggior sindaco. Maggior Sindaco 1, cc. 147v-148v, petizione citata da: MUCCIARELLI, R., *Appunti sul controllo sociale nell'Italia comunale. Forme, tecniche e strumenti a Siena fra XIII e XIV secolo*, in «Studi Storici», 56, 2015, pp. 325-348: 348n.

factum et reformatum esset in generali consilio Campane comunis Senarum et quod dictus syndicus predicta executioni mandare teneatur et mandari facere vinculo iuramenti et sub pena C l. den.[39].

L'istituzionalizzazione dell'offerta di sesso commerciale mediante il tentativo di creare un monopolio puro e legale si riscontra in molte città europee. Lo scopo con tutta probabilità è quello di evitare una possibile dispersione dei guadagni provenienti dai postriboli di cui il comune stesso è il tenutario. Le vicende dei tre bordelli gestiti direttamente dal comune senese e l'operato della commissione di tre uomini rimangono in realtà poco decifrabili. Oltre ad un breve riferimento presente nella cronaca di Agnolo di Tura[40], occorre menzionare la proposta del podestà Ugolino Guelfucci da Città di Castello, approvata durante la seduta consiliare del 13 agosto 1338. È importante l'annotazione iniziale, nella quale si fa riferimento agli ordinamenti comunali, pubblicati da ser Giovanni di Bino il 25 settembre 1326, con i quali si eleggono un numero indefinito di *homines residentes* al fine di localizzare i suddetti *loca* da adibire *pro peccatis carnalibus*[41]. La scelta ricade su tre parti della città, seguendo la tipica divisione per terzo, precisamente *iuxta* porta Campansi, nella contrada di Vallepiatta e in quella di Valmontone. Dopo più di dieci anni, si propone sostanzialmente di adoperare soltanto una zona della città, ovvero il postribolo di Valmontone. A sostegno di tale proposta, vi è la logica deduzione secondo la quale qualunque crimine commesso nel bordello più vicino al palazzo comunale verrà *subbito* represso dagli ufficiali comunali e dai berrovieri. Di qui, la decisione di dismettere i postriboli nel terzo di Camollia e di Città e di convogliare tutte le prostitute in quello presente nel terzo di San Martino, pena la condanna di 25 l. a carico delle contravventrici[42]. Un'ulteriore attestazione dell'esistenza di un solo bordello comunale, posto *drieto el palazzo,* proviene dalle tredici provvisioni, emanate da nove *savi et prudenti cittadini* il 10 settembre 1415, eletti per aumentare le entrate e diminuire le spese. La quinta provvisione riguarda la necessità di eleggere sei cittadini al fine di scegliere uno o più luoghi, dove poter collocare al meglio le meretrici, «*con quella franchigia che parrà a decti sei dove e' giovani possano più honestamente andare*». Secondo il testo

[39] CG 99, cc. 68v-69v; SSi 23, cc. 55r-56v. Ordinamenti parzialmente editi da: GAROSI, A., *Siena nella storia della medicina (1240-1555)*, Firenze, Olschki, 1958, doc. 42, pp. 520-521.
[40] AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca maggiore,* in LISINI, A., JACOMETTI, F., *Cronache senesi*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, II edizione, tomo XV, parte VI, Bologna, Zanichelli, 1931-1939, p. 524.
[41] Nel registro consiliare del secondo semestre 1326 non vi è alcuna informazione, mentre il codice statutario che contiene i provvedimenti dal 1323 al 1338 presenta due riforme di quel periodo, anche se nessuna cita la suddetta provvisione.
[42] La proposta viene approvata con 210 voti a favore e 14 contrari. CG 123, cc. 16r-18r, menzionato da: BALESTRACCI, D., PICCINNI, G.*, Siena nel Trecento. Assetto urbano e strutture edilizie*, Firenze, CLUSF, 1977, p. 61.

della riforma, la prostituzione è diventata quasi impraticabile a causa della posizione del postribolo, suscitando nei giovani, unici clienti citati nella norma, la vergogna di essere visti. Notevole è il riferimento alla prostituzione come un male minore rispetto al dilagare del maledetto *pechato de la soddomia.* Anche a Lucca, a Firenze, a Gubbio, a Massa Marittima e in molte altre città italiane ricorre il timore dell'aumento esponenziale delle relazioni omosessuali, cui segue la decisione da parte delle autorità municipali italiane di regolare l'offerta di sesso commerciale femminile. Il testo della provvisione è letto durante la seduta consiliare del 23 settembre 1415 e approvato a larga maggioranza[43].

Dall'insieme di queste provvisioni e rubriche si evince che a Siena l'esercizio della prostituzione, definita nelle *Charta bannorum* del 1250 come *radix omnium malorum*, è regolarmente ammesso, benché la legislazione comunale si premuri di confinarlo in alcuni luoghi, rispettando il solito divieto di svolgerlo in zone distante da chiese, monasteri e palazzi pubblici. Secondo le autorità comunali il *vituperabilis ministerium*, tollerato e gestito in postribolo comunale, non permette la contaminazione morale e la prava trasmissione delle pratiche sessuali perverse dalla popolazione femminile corrotta a quella sana, consente ai giovani dissoluti e sfrenati di sfogare la propria libidine e attenua la diffusione della violenza urbana, che non si verifica più nelle strade, nelle taverne o nelle stufe e da ultimo si configura come un'arma contro la sodomia. L'ultimo statuto medievale senese in sei rubriche riproduce senza importanti varianti testuali la normativa precedente e mantiene invariata la regolamentazione del commercio del corpo femminile. Seguendo quasi alla lettera quanto prospettato dal preambolo della proposta dell'agosto 1338 – «*cum natura propter maiorem honestatem membra turpia humani corporis posuerit et abscondiderit in locis magis celatis et occultis et dignum sit quod homines in hac parte imitentur naturam, scilicet quod dictum et loca deputata pro peccatis carnalibus ponant et ordinent deputari in ea parte civitatis Senarum que magis sit acta et deces ad recipiendum tale vituperabile ministerium*» – Siena come molte altre città europee, prima fra tutte la vicina Firenze, riesce ad isolare in un'area prestabilita il meretricio, tenendo il più possibile segreto e celato

[43] C 2113, cc. 62r-64v: citazione da c. 62v. Il testo è trascritto nel registro consiliare e in quello statutario contenente le provvisioni dal 1334 alla metà del XV secolo. CG 207, cc. 111v; SSi 25, c. 407r. Nel 1421 il Consiglio comunale abolisce per un breve periodo di tempo una gabella che grava sulle *donzellette* per esercitare l'attività meretricale ed è notevole il fatto che in questa norma si faccia esclusivamente riferimento ad una tipologia di clienti, ovvero gli scolari. CG 209, c. 33r, provvedimento edito da: ZDEKAUER, L., *Lo Studio di Siena nel Rinascimento,* Milano, Hoepli, 1894, pp. 105-106. Per un confronto puntuale con altre città europee sul fenomeno, utile il recente studio diacronico: BARBAGLI, M., *Comprare piacere. Sessualità e amore venale dal Medioevo a oggi,* Bologna, Il Mulino, 2020.

agli occhi della collettività un'attività riprovevole e al contempo indispensabile, e tutela l'anonimato di quanti vogliono godere segretamente degli incontri sessuali a pagamento[44].

I consules dominarum. Attento studioso delle fonti statutarie senesi, Lodovico Zdekauer è il primo storico ad interrogarsi, seppur velocemente, sui consoli delle donne, a suo parere una magistratura singolare e unica nel suo genere. A distanza di più di cento anni, la sua ipotesi deve essere ritenuta valida e la particolarità di questa carica, di cui si ha traccia documentaria a partire dal 1238 sino al 1263, spiega e motiva questo paragrafo. In una nota della dissertazione sul costituto dei consoli del Placito, lo studioso evidenzia il fatto che gli storici locali precedenti non hanno mai considerato questo consolato e lo stesso Luciano Banchi, editore del *Breve degli officiali* (SSi 1), non seppe che farsene. La fonte legislativa più importante per comprendere tale istituzione in realtà è proprio il *breviarum,* che riporta al suo interno i giuramenti dei principali ufficiali della comune nel torno di quegli anni. Tra questi vi è anche il giuramento da far pronunciare ai neoeletti *consules dominarum* in principio del loro mandato.

Nos consules dominarum, electi pro comuni Senensis, iuramus ad sancta Dei evenagelia discrete providere et intendere diligenter super querimoniis feminarum et accusationibus quas ipse facient, vel de ipsis facte fuerint apud curiam Sancti Peregrini et non alibi, nisi ex iusta causa haberemus necesse ire ad alium locum pro maleficio vel maleficiis examinandis et inveniendis. Et de ipsarum querimoniis, vel aliorum de ipsis factis vel fiendis, teneamur cognoscere et sententiare, et de nostris sententiis et tenutis idem observare quod de sententiis et tenutis observant consules placiti, latis ab eis vel eorum delegatis. Et maleficia per nos examinata, et accusationes maleficiorum ad nos factas, ad potestatem et curiam referre [iuramus] singulis mensibus, salva in omnibus consulum placiti et IIII provisorum iurisdictione. Et teneamur nos consules supradicti et debeamus causas delegare ad petitionem actoris vel rei. Et iuramus quicquid potestas tenetur nos facere iurare, et nos iurare debemus pro officio nostro. | Et si fuerimus de electis ad consilium campane, iuramus quicquid continetur in brevi consilii campane; alioquin, mandata potestatis pro suo ufficio, donec durabit officium nostrum, et bonum iter et non malum potestati et comuni Senensis facere, et credentias vel secreta nobis ab eo vel eius mandato imposita tenere, sicut imposite fuerint; et consilium melius et utilius quod cognoverimus, ei dabimus; et in condempnationibus fiendis equales erimus. Et super facto condempnationum non considerabimus hodium vel amorem, pretium vel preces, alicuius el aliquorum vel partitam aliquam, ut condempnationes fiant vel fieri debeant ultra tenorem constituti vel ordinamenti.

L'ufficio consta di due uomini eletti come consoli, di cui uno giudice; di un notaio, con il compito di *scribere fideliter et legaliter* tutte le liti e i processi accusatori celebrati esclusivamente nella curia presso la chiesa di San Pellegrino, e di un camerario, il quale deve

[44] 435-440, d. IV, SSi 26 (260v-261v).

riscuotere senza frode le decime da consegnare poi alla Biccherna[45]. La loro competenza è limitata alle azioni delle donne o contro le donne. Già Zdekauer scartava l'esclusiva competenza sulle cause tra donne, salvo l'ordinaria giurisdizione dei consoli del Placito e quella speciale dei quattro provveditori della Biccherna in materia dotale[46]. I due uomini giurano di riferire ogni mese tutti i crimini al podestà e alla sua curia, di rispettare le norme contenute nel Breve dei consoli del Placito e di giudicare senza *hodium vel amorem, pretium vel preces*. Zdekauer non riesce a comprendere se il consolato delle donne e quello del Placito abbiano le stesse origini oppure se il primo non è altro che una curia derivata dal secondo. Su di un elemento non può sorgere alcun dubbio: entrambe le magistrature fanno riferimento al Breve dei consoli del Placito, che si occupa della tutela dei minori in diciotto rubriche, dei diritti delle donne in sette, dei forestieri e degli assenti in quattro, dell'ordinamento del possesso e della procedura nelle rimanenti[47]. Il vero problema relativo a questa particolare magistratura riguarda la competenza stessa della curia. La soluzione proposta dallo studioso è la seguente: «nei tempi, in cui appariscono le nostre notizie su questo magistrato, tale condizione giuridica speciale [delle donne] non esiste. Quindi esso deve risalire ad un'epoca, in cui esisteva ancora: il che vuol, dire all'epoca, in cui vigevano i diritti nazionali». Essendo un tribunale speciale per le donne, questa deve necessariamente essere relativa ad alcune donne, quelle in una particolare condizione giuridica, quando sono di differente nazionalità. In caso contrario, i *consules* acquisterebbero competenza in ogni procedimento giudiziario in cui viene coinvolta una donna.

Comprendere la competenza giudiziaria della curia dei consoli delle donne a partire dalla documentazione pervenuta è alquanto complesso; tuttavia, è possibile ricostruire seppur in maniera frammentaria il lavoro quotidiano di questa magistratura senese. Il manoscritto di Biccherna, che contiene dal 1229 al 1242 le note di condanne pronunziate per vari illeciti, le entrate provenienti dall'operato dei Pretori e le registrazioni di decime, ossia le tasse da versare alle autorità giudiziarie per aprire una vertenza, presenta al suo interno due elenchi di

[45] *De consulibus dominarum*, 13; *De notario consulum dominarum*, 14; *De camerario consulum dominarum*, 15, SSi 1, cc. 21v-23v, edito da: BANCHI, L., *Breve degli officiali del comune di Siena compilato nell'anno MCCL al tempo del podestà Ubertino da Lando di Piacenza*, in «Archivio Storico Italiano», s. III., t. IIII, parte II, 1866, pp. 3-104, t. IV, parte II, 1866, pp. 3-57. Per una diversa ipotesi riguardo alla datazione del codice: CRESCENZI, V., *Note critiche sul codice "Statuti 1" dell'Archivio di Stato di Siena,* in «Archivio Storico Italiano», 148-3, 1990, pp. 511-579.

[46] Competenza sottratta di lì a poco per essere deferita al giudice ordinario e ai consoli del Placito, come si evince dalla rubrica *Ut IIII^or^ provisores non cognoscant de questionibus dotium et fideiussorum*, 254, d. I, SSi 2 (c. 24v).

[47] CuP 1 è edito da: ZDEKAUER, L., *Il costituto dei Consoli del placito del comune di Siena dell'anno 1262*, Torrini, 1890, Siena.

decime da saldare ai consoli per i diversi procedimenti giudiziari da avviare[48]. Queste hanno un carattere seriale e l'intento fondamentale è pratico e finanziario, dato che il fine è quello di prendere notizia dell'introito giudiziario. Il primo elenco risale alla podesteria di Pietro Parenzi, quindi dal 1238 al 1239, e consta di ventitré items; il secondo, stilato durante la podesteria di Alberto da Canale nel 1242, è molto stringato, soltanto nove items, ed è più complesso, essendo la lista delle decime di ser Raniero giudice d'Asciano *ex commissionibus potestatis, consulum dominarum et castaldorum*. Prendendo in considerazione il primo elenco si evince che le somme da versare vanno dai 6 den. di Bonifazia vedova di Renaldo, di Ildibrandino da Montalcino e di Saracina abitante *iuxta* la casa di Tancredi di Cioncholo alle 10 l. di Guglielmo da Cuna[49]. Dai registri di entrata e uscita della Biccherna della prima metà del Duecento si possono verificare alcuni versamenti compiuti dal camerario dei *consules dominarum* alla Biccherna dal maggio 1247 al luglio 1259[50], oltre che gli stipendi corrisposti ai vari componenti dell'ufficio[51], il canone da pagare al rettore della chiesa di San Pellegrino per i locali affittati, dove esercitano la propria attività il Podestà, il camerlengo e i quattro provveditori e i *consules dominarum*[52] e le spese per rifare i deschi della curia[53]. Un registro tradito nel fondo del Consiglio Generale riporta tutti i nomi degli ufficiali, eletti dal primo semestre 1244 al primo 1260 (eccezion fatta per il secondo semestre 1252), compresi quelli della curia in esame, fornendo un indispensabile strumento. I risultati desumibili dal manoscritto consiliare insieme a quelli di alcuni codici di entrata e uscita della Biccherna sono organizzati nella seguente tabella.

Semestre	**Consoli**	**Notaio**	**Camerario**	**Fonte (ASSi)**
I 1244	Brimançone Incontri Pipino giudice	Bonaventa	Raniero di Ildibrandino detto *La persiana*	CG 388, c. 1r
II 1244	ser Bonfiglio di Maconcino ser Orlando da Quinciano	Adota di Caponero	Lambero di Iacobo di Fuccio	CG 388, c. 2r
I 1245	ser Bono giudice Orlando da *Stielle*	Andrea	Conte di Paganello	CG 388, c. 2v
II 1245	ser Gherardo giudice Napoleone di Ciampolo	Filippo di Ranuccio	Monaldo *Pellai*	CG 388, c. 3r

48 Sulla carica del *Pretore* ancora valido il contributo: ZDEKAUER, L., *Per la storia del pretore senese (1231-1241),* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 7, 1900, pp. 468-472.
49 B 698, cc. 144v, 156v.
50 B 7, c. 3r; B 9, c. 13r; B 10, c. 17v; B 11, cc. 8v, 10r; B 12, c. 7r; B 15, c. 1v, B 17, cc. 10r, 17r; B 21, c. 1v.
51 Rimando ai rifermenti presenti nella tabella.
52 B 6, c. 19r.
53 B 20, c. 54v.

I 1246	ser Orlando Griffoli giudice Iacobo di Uguccione Benocci	Sandro di Raniero	Iacobo da Forzore	CG 388, c. 3v
II 1246	ser Orlandino giudice Saracino di Gerardino	Nicolò di Vivolo	Ranierlo di Adelmo	CG 388, c. 4r
I 1247	ser Raniero Rosso d'Asciano giudice Lutterio di Anselmo	Bonaguida [sostituito da Guido di Giovanni]	Alberto *Bonaffe*	CG 388, c. 4v; B 14, cc. 14r, 29r
II 1247	ser Aringerio di Ugolino giudice Conte di Ubertino	Giovanni	Ciato di Guazzelino	CG 388, c. 5r; B 724, c. 58r
I 1248	ser Bonagiunta giudice Bonsignore presitero	Bonaventura da Sant'Innocenza	Dietisalvo de *Indivina*	CG 388, c. 5v
II 1248	ser Orlandino d'Asciano giudice Piero Creste	Cristofano di Raniero	Arrighiero di Aldobrandino	CG 388, c. 6r; B 15, cc. 23v, 27r
I 1249	ser Lantelino giudice Viviano di ser Pandolfino	Ristoro di Manente	Amelghino di Ugo di Gilio	CG 388, c. 6v
II 1249	ser Arrighiero di Ugolino di Rocchione giudice Aldobrandino di Castellano	Guido di Giannino	Filippo di Uguccione Benocci	CG 388, c. 7r; B 16, c. 33r
I 1250	ser Pipino giudice del terzo di San Martino Raniero di Nuchiero del terzo di Camollia	Orlandino pisano	Montanino di Senghiale del terzo di Città	CG 388, c. 7v; B 17, c. 33v
II 1250	Guiduccino di Giovanni giudice del terzo di San Martino Frederigo di Ruggero del terzo di Camollia	Bonanno di Sisto del terzo di Città	Ricco di Forzore	CG 388, c. 8r
I 1251	ser Forese da Chiusure giudice Bortolomeo di Altovito	Mainetto	Raniero di Arrigo Azzolini	CG 388, c. 8v; B 18, c. 33v
II 1251	Raniero Portonari Bono da Chiusure giudice	Arrigo Guardarobbe	Bello di Meglio	CG 388, c. 9r; B 19, c. 38v
I 1252	Uguccio di Aldobrandino Peri ser Lantelino giudice	Orlando di Piero da Vescona	Monaldo *Pellai*	CG 388, c. 9v
II 1252	Orlando di Guglielmo giudice Strozzavacche di Dainese	Ildibrandino di Piero da Larnino	Giacomo di Giovanni di Litido	B 20, c. 41v
I 1253	Salvano di Guido Bonichi Palmerio Bonichi d'Asciano	Buoninsegnale	Pandolfo di Guerrerio	CG 388, c.10v
II 1253	ser Orlando da Quinciano giudice Conio di Castellano	Bonventura da Sant'Innocenza	Bencivenne di Bencivenne	CG 388, c. 12r; B 21, c. 53r
I 1254	ser Bonagiunta di Pepo giudice Uliviero di Gregorio Ulivieri	Iacobo da Sovicille	Castellano di Guardadeo	CG 388, c. 13v; B 22, c. 50v
II 1254	ser Forese giudice Bonaventura di Orlandino Abrami	Arnolfino di Maremmano	Bello di Meglio	CG 388, c. 14v
I 1255	Ricco da Forzore ser Bernardo da Monte? giudice	Graziano di ser Guido	Beninsegna *Untus*	CG 388, c. 15v

II 1255	Andrea di Azzone Bernardo di Buonfiglio	ser Orlando giudice	Iacobo di Ranuccio	CG 388, c. 16r, B 23, c. 37r
I 1256	ser Dietaviva di Ugolino giudice Bueferra di ser Ferrabue	Benvenuto di Signorello	Bencivenne di Renaldo Rameracci	CG 388, c. 16v
II 1256	ser Donadeo di Giutiso giudice Bello di Meglio	Paganello nipote di ser Paganello giudice	Iacobo di Rustico	CG 388, c. 17r
I 1257	ser Zappone/Giacomo di Achille giudice Ugerio di Paolo	Iacobo di Ildibrandino	Ranuccio di Visconte di Fosci	CG 388, c. 18r; B 25, c. 55v
II 1257	ser Viviano di ser Bonaguida giudice Nicolò di Boldrone	Nicola di maestro Uliviero	Bartolomeo di Bartolomeo Galgani al posto di Ristoro di Leonardo	CG 388, c. 20r
I 1258	ser Villa giudice del terzo di Camollia Ildibrandino di Crescenzo del terzo di Città	Bernardino di Bonfiglio del terzo di Camollia	Dietaviva di Giovanni *Letidi* del terzo di San Martino	CG 388, c. 21r
II 1258	ser Orlando da Quinciano giudice Forte del fu Dietaiuti	Griffolo di Ottavito	Colecchio di Arrigherio	CG 388, c. 23r; B 28, c. 36r
I 1259	Guiduccino notaio giudice Orlando di Conte	Ranuccio di Agostino	-	CG 388, c. 24r; B 29, c. 38v
II 1259	ser Arrighiero di Amodeo Gianni di Ranieri Vivoli	Raniero di Tuccio	-	CG 388, c. 25v; B 30, c. 40v
I 1260	ser Pillio giudice Lorenzo di Mancino fratello di ser Bonagrazia	Padrone	-	CG 388, c. 27r, B 31, c. 72r
I 1261	ser Orlando di Griffolo Albero di Dietisalvo	Iacobo di Rustico	-	B 32, cc. 66r, 67v, 70r
II 1261	Giliotto giudice Lupo di Lupicino	Griffolo	-	B 33, c. 92v; B 34, c. 83v
II 1262	ser Iacopo di Maffeo di Achille giudice Uguccione di Belietto	Guido di Corbole	-	B 35, c. 36v
I 1263	ser Orlando di Piero giudice Forte di Dietaiuti	Mainetto	-	B 36, c. 75r
II 1263	Donosdeo giudice	Albiço	-	B 37, c. 44v

Dalla tabella è possibile dedurre il momento di declino e della fine di questo particolare consolato. A partire dal primo semestre 1259 non viene più eletto un camerario, mentre dal secondo semestre 1263 scompare ogni informazione sulla loro attività, evidentemente la carica stessa è soppressa. Gli otto registri consiliari degli anni Cinquanta del Duecento non contengono alcuna notizia sui *consules*, mentre lo statuto del 1262 descrive nella rubrica *De consulibus dominarum et eorum officio et iuramento* l'operato dell'ufficio. Il testo del capitolo conferma che a questa altezza cronologica la normativa ha già abolito la figura del

camerario e riporta al suo interno il primo divieto nei confronti delle donne di accedere al *palatium potestatis*. Inoltre, si delibera che in caso contrario, il podestà in carica «*non permittam eam ibi stare, nec earum causas audiam vel audiri permittam aliquo modo vel ingenio. Et teneatur predicti [consules] et debeant causas delegare ad petitionem actoris vel rei*». Lo stesso statuto menziona i consoli in altre due rubriche tra gli ufficiali comunali più importanti [54].

Le informazioni più interessanti in merito all'operato dei consoli delle donne provengono da un registro di Biccherna relativo ai *rebannimenta* emessi dal dicembre 1245 al dicembre 1256. Nonostante l'alto numero di carte, con precisione 164, sono presenti soltanto cinque registrazioni che citano i *consules dominarum*. Nell'elenco, stilato durante la podesteria di Leonardo Boccadati da Modena, l'item relativo a Bono, Gherardo e Talone da Presciano, condannati dai consoli con 40 s. al termine di una querimonia intentata da *domina* Rosa sulla divisione di terre, riporta la cancellazione del bando mediante il pagamento di 5 s., versati da ognuno di loro. Nella lista, allestita durante la podesteria di Gherardo di Manfredo Lupi, il bando di 9 s. inflitto dai *consules* a Druda di Giovanni in seguito all'accusa di Usilia viene cassato, dato che l'imputata sostiene l'ingiustizia della sentenza pronunciata dal giudice ser Aringerio di Ugolino sulla base dell'errore commesso dai nunzi comunali, inviati in un'altra contrada rispetto a quella di residenza di Druda. Il bando a carico di Imiglia di Berzadoro del popolo di San Quirico è soppresso *ex pronuntiatione consulum dominarum* e decade così il giudizio del console Gualcherino del fu ser Andelo, in quanto la donna «*erat et staret* (?) *coram eis et non fuerit contumax*». Nella lista scritta durante il mandato di Galgano Grosso da Pisa, l'item di Benvenuta di Pietro del popolo di San Desiderio rivela che la sanzione di 100 l., determinata alla fine del processo accusatorio intentato da Gemma del popolo di San Quirico, viene *rebannita* secondo il parere del console Piero Creste. Benvenuta, infatti, «*dedit fideiussorem de respendendo accuse, ideo quia erat infirma*» e paga i 5 s. previsti dalla normativa vigente. L'ultima registrazione risale al 1249, quando viene eletto podestà Bernardino Foschi da Faenza, e riguarda la decisione finale emessa l'anno precedente a carico di Corbole di Rustichello da Vescona, il quale insieme ad altri dieci uomini provenienti d'Asciano e Vescona è stato condannato dai consoli a pagare una multa di 1000 l. al termine del procedimento accusatorio intentato da Chiarissima di Martino da Vescona. La donna imputa a tutti loro l'omicidio, avvenuto *de nocte et occulte*, dei fratelli Avito e Maffeo e gli accusati sono stati banditi in quanto

[54] 307, 516, d. I; 209, d. V, SSi 2.

contumaci. Notevole è l'inciso finale che mostra la difficoltà di un caso del genere e la soluzione proposta l'anno seguente: «*hac rebannismentum factum est consilio sapientum*»[55].

Formulare ipotesi su questa particolare magistratura a partire dai dati raccolti sarebbe alquanto avventato. Cinque stringate registrazioni presenti in un codice di Biccherna, allestito essenzialmente con lo scopo di recuperare tutte le somme provenienti dai *rebannimenta*, e soprattutto l'assenza delle carte prodotte direttamente dalla curia o comunque relative alla sua attività giudiziaria quotidiana non permettono di correggere, confutare oppure confermare quanto previsto dalle norme tramandate. Il compito di ogni storico è quello di esporre un'articolata documentazione storica inerente ad un'epoca e mettere in chiaro un dato fenomeno, sia esso un'istituzione sia un fatto culturale o altro. Per questa ragione non ritengo valido giungere a conclusioni con tutta probabilità affrettate, basate su una così scarna documentazione, ma ho ritenuto comunque interessante presentare quanto riscontrato dalle fonti compulsate.

*

Nascere maschio oppure femmina è un fenomeno naturale, mentre vivere da uomo o da donna significa apprendere regole e modi di essere stabiliti e abituarsi a interpretare una parte fissata dai canoni di vere e proprie costruzioni culturali, intendendo per cultura il complesso delle manifestazioni peculiari ad ogni società. Essere uomo, donna, marito, moglie, figlio e figlia e così via vuol dire, dunque, imparare a rivestire un diverso ruolo sociale, che ha in questo torno di anni precise connotazioni. Il rapporto tra i due sessi e quello tra coniugi si basa su questi presupposti. Nei precedenti paragrafi e in quelli successivi mi è sembrato essenziale partire da una riflessione sui comportamenti quotidiani, dall'esame dell'atteggiamento del governo nei confronti della moralità pubblica e privata e soprattutto dalle disposizioni emanate nel corso dei secoli atte a disciplinare la società cittadina. Per questo bisogna prendere in esame un ventaglio di fonti allargato rispetto alla vera e propria documentazione giudiziaria sulla violenza ai danni delle donne. L'esame dei testi di legge, delle deliberazioni di organi di governo, dei protocolli notarili, delle cronache, di opere letterarie e di trattati educativi ha permesso di verificare come questa serie di fonti si presti a rispecchiare qualcosa della realtà più marginale e meno appariscente dal punto di vista delle

[55] B 724, cc. 19v, 58r, 76r, 82v. Sul bando nel territorio senese imprescindibile: PAZZAGLINI, R. P., *The criminal ban of the sienese commune. 1225-1310*, Milano, Giuffrè, 1979.

testimonianze scritte. Con il supporto di una documentazione articolata, cercherò di mostrare le sfaccettature della realtà sociale, che non è tale soltanto nella sua veste materiale e quotidiana, ma nella creazione di un sistema di ruoli e precetti e di un sistema di segni e simboli[56].

[56] Agevole a tal proposito la sintesi: LETT, D., *Uomini e donne nel Medioevo,* Bologna, Il Mulino, 2014.

2. «Quella gente è sposata o vive assieme?»[1]: il matrimonio e le sue trasgressioni

Il matrimonio per qualunque donna è una scelta che costituisce una radicale frattura del percorso biografico, nonché una tappa quasi obbligata al fine di uscire dalla sua condizione naturale di figlia[2]. In epoca greca e romana nessuno poteva sposarsi senza il consenso paterno. Come ribadisce il giurista Paolo nel III secolo, il matrimonio non esiste se non sono consenzienti tutti: coloro che si sposano e coloro dei quali questi sono *in potestate,* ovvero i loro *paterfamilias*. Il legame coniugale è determinato dal libero consenso degli sposi mediante un contratto stipulato tra le loro famiglie. Le nozze legittime, inoltre, implicano l'abbandono della dipendenza paterna e il passaggio ad un nuovo tipo di assoggettamento nei confronti del marito. In epoca augustea, la *Lex de maritandis ordinibus* o *Lex Iulia* e la *Lex Papia Poppea nuptialis* confermano l'importanza dell'unione coniugale e dell'etica matrimoniale, obbligando le donne e gli uomini liberi a sposarsi entro i limiti d'età stabiliti. Ai provvedimenti demografici se ne aggiungono altri per assicurare il rigoroso svolgimento della vita familiare secondo i principi degli antenati. Al centro dell'organizzazione e dell'ideologia familiare rimane la fedeltà femminile coniugale. La legislazione augustea ribadisce l'intollerabilità dell'infedeltà e per la prima volta considera l'adulterio un crimine, ovvero un comportamento punibile non solo su richiesta del marito, ma di ogni cittadino. A prescindere dall'appartenenza ad uno specifico nucleo familiare, tutti i cittadini hanno il diritto di perseguire i responsabili, promuovendo una repressione criminale[3].

---

[1] Citazione dalla deposizione di Guillaume Escuanier da Ax-les-Thermes. DUVERNOY, J. (a cura di), *Le registre de l'Inquisition de Jacques Fournier, évêque de Pamiers (1318-1325),* Parigi, Mouton, 1978, vol. 2, p. 12.

[2] Punti di riferimento sull'istituzione matrimoniale nel Medioevo: DUBY, G., *Il cavaliere, la donna, il prete. Il matrimonio nella Francia feudale,* Roma-Bari, Laterza, 1982, pp. 117-121; ID., *Matrimonio medievale: due modelli nella Francia del XII secolo,* Milano, Il Saggiatore, 2013; ENNEN, E., *Le donne nel Medioevo,* Roma-Bari, Laterza, 1987, pp. 51-57; KLAPISCH-ZUBER, C., *Introduzione,* in DE GIORGIO, M., KLAPISCH-ZUBER, C. (a cura di), *Storia del matrimonio,* Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. VII-XX: VII-X; ID., *Matrimoni rinascimentali. Donne e vita famigliare a Firenze (secc. XIV-XV),* Roma, Viella, 2022, pp. 54-62; LOMBARDI, D., *Storia del matrimonio. Dal Medioevo ad oggi,* Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 9-10; ORLANDO, E., *Sposarsi nel medioevo. Percorsi coniugali tra Venezia, mare e continente,* Viella, Roma, 2010, pp. 9-12; SOT, M., *La genesi del matrimonio cristiano,* in DUBY, G., *L'amore e la sessualità,* Milano, CDE, 1987, pp. 157-168; URSO, C., *Tra essere e apparire. Il corpo della donna nell'occidente medievale,* Acireale-Roma, Bonanno, 2005, pp. 117-127. Per un confronto puntuale con le istituzioni matrimoniali in ambito ebraico e islamico e una comparazione tra queste due culture e quella cristiana: GAGLIARDI, I., *Anima e corpo. Donne e fedi nel mondo mediterraneo (secoli XI-XVI),* Roma, Carocci, 2023.

[3] «*Nuptiae consistere non possunt nisi consentiant omnes, id est qui coeunt quorumque in potestate sunt*». D. 23.2.2; CANTARELLA, E., *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della nell'antichità greca e romana*, Milano, Feltrinelli, 2022, pp. 72-77, 183-186. Sulla donna in età greca e romana: ANDERSON, B. S., ZINSSER, J. P., *Le donne in*

La predicazione di Cristo mette in discussione le concezioni ebraiche e quelle romane, portando innovazioni radicali nel rapporto tra i sessi. Secondo Gesù e i suoi seguaci, il matrimonio è monogamico e indissolubile e la donna e l'uomo hanno pari dignità[4]. Tuttavia, i Padri della Chiesa esaltano la castità e giudicano il sesso come un male inesorabilmente legato alla natura umana. A questo fine intendono l'unione coniugale, unico rimedio alla concupiscenza, per incanalare l'istinto sessuale e controllare le pulsioni di coloro i quali sono incapaci di contenersi. Costretta all'imperfezione, l'unione coniugale non può essere la fusione felice e perfetta di due esseri in uno e gli sposi non possono amarsi senza impurità e senza vergogna. Nel *De bono coniugali* Agostino definisce così i tre beni del matrimonio: *proles* significa procreazione ed educazione cristiana dei figli, *fides* indica la fedeltà nei rapporti sessuali e il dovere di soddisfare il *debitum coniugalem* in ogni aspetto della vita nuziale, *sacramentum* l'indissolubilità della nuova unione. In questa coppia, la moglie, vista esclusivamente come procreatrice, torna ad essere sottomessa e indicata come essere inferiore[5]. Al contempo, la legislazione degli imperatori bizantini tenta di adeguare i principi del diritto giustinianeo, che lega strettamente ogni donna al suo ruolo familiare e allo spirito cristiano. Configurando il matrimonio come indissolubile, gli imperatori scoraggiano e limitano la pratica del divorzio, riaffermando il potere del marito e impedendo alle donne tradite di abbandonare il tetto coniugale[6].

Le nozze e le sue celebrazioni. «La scarsa preoccupazione del diritto statutario di dare al matrimonio notorietà e pubblicità è dovuta al fatto che il matrimonio è atto che per la sua stessa natura si compie, normalmente, con la più ampia divulgazione, interessando parentela e comunità: così nella costumanza medievale, come già nelle pratiche romane e germaniche esso si presentava circondato da ampia pubblicità. Le norme statutarie non tanto si

Europa, *Nei campi e nelle Chiese,* Roma-Bari, Laterza, 1992, vol. 1; CANTARELLA, E., *La vita delle donne,* in MOMIGLIANO, A., SCHIAVONE, A., *Storia di Roma,* Torino, Einaudi, 1989, vol. 4, pp. 558-608; CENERINI, F., *La donna romana: modelli e realtà,* Bologna, Il Mulino, 2002; DUBY, G., PERROT, M. (a cura di), *Storia delle donne in Occidente, L'Antichità,* Roma-Bari, Laterza, 1990.

[4] Mt 19, 3-9; Mc 10, 2-9; 1 Cor 7, 3-5. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno,* cit., pp. 230-233.

[5] BROWN, P., *Il corpo e la società. Uomini, donne e astinenza sessuale nei primi secoli cristiani,* Torino, Einaudi, 1992; DELUMEAU, J., *Il peccato e la paura. L'idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo,* Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 390-393; LE GOFF, J., *Il rifiuto del piacere,* in DUBY, G., *L'amore e la sessualità,* cit., pp. 141-156; LE GOFF, J., TROUNG, N., *Il corpo nel Medioevo,* Roma-Bari, Laterza, 2005, pp. 24-38; ROSSIAUD, J., *Amori venali. La prostituzione nell'Europa medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. 28-29; SCHMITT, J. C., *Corpo e anima,* in LE GOFF, J., SCHMITT, J. C. (a cura di), *Dizionario dell'Occidente medievale. Temi e percorsi*, Torino, Einaudi, 2011, vol. 1, pp. 253-267; URSO, *Tra essere e apparire,* cit., pp. 89-94.

[6] GORIA, F., *Studi sul matrimonio dell'adultera nel diritto giustinianeo e bizantino,* Torino, Giappichelli, 1975, pp. 225-240.

preoccuparono quindi dapprima di assicurare divulgazione all'atto già di per sé svolgentesi in forme pubbliche, quanto di limitare l'eccesiva pubblicità, fonte frequente di disordini»[7]. Infatti, dall'esame della legislazione suntuaria senese si evince la presenza di numerose rubriche, che limitano gli eccessi e i lussi durante le nozze e i suoi festeggiamenti[8]. Nella *Charta bannorum* si fissa un limite alla presenza di sei uomini, durante la stipulazione della promessa di matrimonio o *guadia,* e di quattro donne, quando la sposa è condotta a casa del marito. Durante la *traditio* si permetteva ai vicini, ai consanguinei e agli affini sino al terzo grado di recarsi a casa di lei per salutarla, ma non potevano seguirla sino alla casa maritale. Questo momento è celebrato con una certa magnificenza, però si nega alle famiglie dei novelli sposi di perpetuare lo scambio dei doni nei giorni seguenti alla *traditio.* Ad occuparsi della repressione del lusso saranno prima il podestà, che si avvale dell'aiuto di notai forestieri, e dopo vari passaggi a esistenti e nuovi magistrati il maggior sindaco. Nel costituto del 1262, vi sono poche aggiunte a riguardo, ma il dato più rilevante è la nomina da parte del podestà di custodi e accusatori segreti per ciascun terzo della città. La denuncia di questi ultimi è sufficiente per stabilire la colpevolezza del reo e per irrogare la pena corrispondente. Dai codici redatti durante il regime novesco emerge una chiara volontà da parte del legislatore di contrastare il più possibile gli eccessi sia prima che dopo le cerimonie nuziali. Colpisce il duro inasprimento delle pene stabilito da sei sapienti eletti dai Nove nel 1330 e dovuto alla necessità di frenare gli sprechi in seguito alle recenti carestie e ai tumulti interni[9]. Senza

[7] Rimane sempre valido quanto scritto a riguardo da Ludovico Zdekauer e Dina Bizzarri: BIZZARI, D., *Il diritto privato nelle fonti senesi del secolo XIII*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 33-34, 1926-1927, pp. 213-322, 35-36, 1928-1929, pp. 28-59: citazione da p. 55; ZDEKAUER, L., *La vita privata dei Senesi nel Dugento,* Siena, Lazzeri, 1896, pp. 79-84, 95-97.

[8] La pubblicazione degli atti della giornata di studio, tenutasi a Siena il 18 maggio 2018, è corredata da un CD, che contiene la trascrizione delle norme contro il lusso dal 1236 al XVII secolo. Sulla normativa relativa alle nozze i tredici studiosi hanno trascritto circa 150 documenti tratti dalla legislazione del comune senese e dei territori di Siena e Grosseto. CEPPARI RIDOLFI, M. A., MECACCI, E., TURRINI, P. (a cura di), *La legislazione suntuaria. Dal medioevo all'età moderna nello spazio di Siena e Grosseto. Atti della giornata di studio (Siena, 25 maggio 2018),* Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2019. Sui diversi riti del matrimonio cristiano a seconda delle diverse classi sociali rimando alla sintesi compiuta da: LOMBARDI, *Storia del matrimonio,* cit., pp. 21-33.

[9] Agnolo di Tura segnala nella sua cronaca la gravità della carestia durante il biennio 1328-1329, tanto che «*il popolo romorò e corse con furore sul Campo e fu in questo modo che la carestia moltiplicò* […] *del mese di aprile 1329 i grani non si vedeano quasi sopra la terra e non era piovuto e non era tenpo da piovere, unde per lo gattivo aspetto de la ricolta non se ne trovava per denari e ognuno era sbigottito; e chi avea del grano lo teneva sì da venderlo il più che poteano; e molti lo serbavano perché non mancasse a lor fameglie*». Il Biadaiuolo, inoltre, ricorda che Giovanni di Tese de' Tolomei, allora rettore dell'Ospedale di Santa Maria della Scala, raziona le derrate alimentare e offre a bambini, donne e uomini un pane da quattrodici once, eccezion fatta per tutte le gravide. Per queste ultime il rettore decide di dare due pani da quattordici once. AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca maggiore,* in, in LISINI, A., JACOMETTI, F., *Cronache senesi*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, II edizione, tomo XV, parte VI, Bologna, Zanichelli, 1931-1939, p. 484; DOMENICO LENZI BIADAIOLO, *Specchio umano,* in BRANCA, V. (a cura di), *Mercanti scrittori: ricordi nella Firenze tra Medioevo e Rinascimento. Paolo da Certaldo, Giovanni Morelli, Bonaccorso Pitti, Domenico Lenzi, Donato Velluti, Goro Dati, Francesco Datini, Lapo Niccolini, Bernardo Machiavelli,* Milano, Rusconi, 1986, pp. 507-529: 521-522. Durante la seduta del 4 giugno 1330, tali norme sono approvate con 160 voti favorevoli e 47 contrari. SSi

soffermarsi nello specifico sulle varie norme approvate nel corso del Duecento e del Trecento, bisogna mettere in luce la perdurante preoccupazione da parte dei governanti di rendere meno dispendiose le cerimonie matrimoniali e stimolare così i padri a sposare presto i figli, evitando il rischio di indebitarsi rovinosamente[10].

Dal codice statutario del 1262, il diritto del comune senese impedisce le nozze clandestine, fonte primaria di inganni, disillusioni e dissidi assai aspri, e dunque ad ogni cittadino di contrarre matrimonio *niscostamente,* ossia senza la presenza di almeno due o tre testimoni convenevoli. Il podestà è tenuto a condannare i colpevoli con il bando dalla città e dalla giurisdizione del comune, ma nel testimone del 1274 la pena è commutata in pecuniaria e precisamente a 25 l.[11]. L'importo non è aumentato o diminuito, come si riscontra all'interno delle rubriche tradite dai codici statutari successivi[12]. Una pena molto lieve rispetto all'irrogazione della condanna a morte prevista dagli statuti bolognesi del 1454 nei confronti dello sposo clandestino. Qualora la nubenda avesse però acconsentito a questa unione, questa è commutata nella consueta multa pecuniaria. A Bologna e in molti altri luoghi il

23, cc. 230r-238v; CG 109, cc. 147r-149v. Le rubriche sono edite da: LISINI, A., *Le leggi prammatiche durante il Governo dei Nove (1287-1355),* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 37, 1930, pp. 115-139.

[10] Rimando agli studi in materia sul territorio senese di Eugenio Casanova, Maria Assunta Ceppari e Patrizia Turrini, che hanno curato l'edizione dello statuto del donnaio e anche della documentazione giudiziaria sul tema. A titolo di esempio cito un caso tratto da un registro podestarile trecentesco. Il 24 novembre 1394, Francesco di Manuzio del popolo di Abbazia all'Arco è accusato di aver imbandito per i suoi ospiti ben due tipi di carne e morselletti a tutti gli ospiti, durante la *guadia* di sua figlia Margherita. Nonostante la citazione di presentarsi in tribunale entro tre giorni, l'imputato riceve in contumacia la pena di 25 f.. P 384, cc. 24r-v, 26r-v. CASANOVA, E., *La donna senese del Quattrocento nella vita privata*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 8, 1901, pp. 3-93; CEPPARI RIDOLFI, M. A., TURRINI, P., *Il mulino delle vanità: lusso e cerimonie nella Siena Medievale*, Siena, Il Leccio, 1999; CEPPARI RIDOLFI, M. A., *Le leggi contro il lusso del Comune di Siena (1250-1619),* in CEPPARI RIDOLFI, MECACCI, TURRINI, *La legislazione suntuaria,* cit., pp. 41-64; TURRINI, P., *Le leggi contro il lusso nei territori di Siena e Grosseto (sec. XIII-XVII),* in CEPPARI RIDOLFI, MECACCI, TURRINI, *La legislazione suntuaria,* cit., pp. 65-120. Per un confronto basti citare il caso veneziano. Dai primi decenni del Trecento la città lagunare ingaggia una lotta contro il lusso crescente, una lotta mai interrotta malgrado gli effetti limitati. I consigli cittadini tentano senza alcun risultato di ridurre l'aumento delle doti, lo splendore dei doni fatti alla sposa e il fasto dei pranzi nuziali. Nel XV secolo, il problema degli elevati costi per le cerimonie nuziali implica la difficoltà di contrarre matrimonio, tanto da indurre i giovani a non sposarsi e spesso ad abbandonarsi al flagello sodomita. CROUZET-PAVAN, E., *Un fiore del male: i giovani nelle società urbane italiane (secoli XIV-XV),* in LEVI, G., SCHIMTT, J. C. (a cura di), *Storia dei giovani. Dall'antichità all'età moderna,* Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 211-277: 223-227.

[11] «[Senza rubrica]. *Et quicumque [matrimonium] contraxerit cum aliqua muliere, nisi coram duobus vel tribus testibus vel pluribus, ydoneis, ad hoc specialiter vocatis, de conscientia et consensu contrahentium, tenear ego potestas auferre ei similem penam*», 27, d. V, SSi 2, (c. 121r). L'aggettivo *similem* indica il collegamento della rubrica con quella precedente, che sanziona l'adulterio. Michele Pellegrini sostiene l'influenza del vescovo Bonfiglio, a cui Onorio III affida proprio due cause matrimoniali tra il 1218 e il 1225, sull'attività normativa comunale, in particolare sulle norme relative alle questioni coniugali. PELLEGRINI, M., *Chiesa e città. Uomini, comunità e istituzioni nella società senese del XII e XIII secolo*, Roma, Herder, 2004, p. 136.

[12] *Rubrica de pena contrahentis matrimonium cum aliqua nisi coram duobus vel pluribus testibus*, 25, d. V, SSi 3 (c. 133r); 34, d. V, SSi 16 (c. 215v); 35, d. V, SSi 5-6 (c. 237r); 34, d. V, SSi 7 (cc. 226v-227r); 34, d.V, SSi 9 (c. 20r); 38, d. V, SSi 11 (c. 260r); 37, d. V, SSi 12 (c. 229r); 45, d. V, SSi 17 (c. 269r); 48, d. V, SSi 19-20 (c. 413r); 201, d. III, SSi 26 (c. 159r).

modello di riferimento per tale illecito è il crimine del ratto; di conseguenza, il matrimonio clandestino è reputato un reato contro l'ordine sociale e motivo di scandali, inimicizie e offese nei confronti di chi esercita la potestà paterna. Inoltre, i processi bolognesi confermano la difficoltà da parte dei giudici di distinguere tra i due illeciti, dato che il ratto è spesso preludio di nozze segrete[13].

Nell'agosto del 1355, il Consiglio Generale approva un insieme di norme atte a correggere e migliorare lo statuto, abrogando alcune rubriche e aggiungendone altre. Gli statutari propongono a riguardo un'addizione di primario interesse, nella quale si ribadisce prima di tutto l'autorità paterna sulle future spose.

Cum minore XX annis non possit contrahi matrimonium sine tribus parentibus [?]. *Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus audeat vel presumat sponsalia seu nuptias vel matrimonium contrahere publice vel occulte cum aliqua cive Senense, vel filia civis Senensis aut nobilis comitatis Senensis minore XX annis secundum consensu patris vel avi paterni, si patrem sane mentis habuerit. Et si non habuerit patrem vel avum paternum, secundum consensu duorum proximiorum propinquorum attinentis seu consaguineorum ex latere patris et unius ex latere matris maiorum, quilibet eorum viginti annis et bone fame, sub pena mille f. pro quolibet contra facientis et qualibet vice*.

La norma stabilisce che nessuno può sposare una cittadina, una figlia di un cittadino o di un nobile del contado, minore di venti anni senza il consenso paterno. Nel caso in cui il genitore non sia sano di mente, è necessario il benestare dell'avo paterno; invece, se la nubenda è orfana di padre e di nonno paterno, la sposa deve avere il consenso di tre parenti, precisamente due da parte di padre e uno di madre. Questi familiari, oltre ad essere uomini di buona fama, devono avere almeno venti anni. Ogni contravventore a questa norma pagherà una multa elevata, pari a 1000 f.[14].

[13] LOMBARDI, D., *Matrimoni di antico regime,* Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 47-51; ID., *Storia del matrimonio,* cit., pp. 38-45. Per un confronto con rubriche provenienti da altri costituti dell'Italia centro-settentrionale: DEAN, T., *Fathers and doughters: marriage laws and marriage disputes in Bologna and Italy, 1200-1500,* in DEAN, T., LOWE, K. J. P. (a cura di), *Marriage in Italy 1300-1650*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, pp. 85-106: 89-90.

[14] SSi 26, c. 283r. Onde evitare una dispersione del patrimonio familiare oppure per altre ragioni di diversa natura, i parenti possono mettere alcuni veti e impedire le nozze dei nipoti rimasti orfani e soprattutto delle *puelle.* Non è, dunque, inusuale l'addizione approvata dal Consiglio Generale del comune di Montalcino il 19 febbraio del 1427, nella quale si stabilisce che le *pulzelle,* orfane di padre e in età da marito, possono sposarsi soltanto con il consenso dell'ufficiale dei pupilli, nonostante la discordia dei parenti. Inoltre, segnalo la presenza nel fondo diplomatico del comune ilcinese di una pergamena contenente la copia del suddetto capitolo rogata dal notaio e giudice Nicolò di Cardo da Siena in veste di giudice del placito della curia podestarile. Diplomatico del Comune di Montalcino 1414 giugno 18; Statuti delle comunità 69, cc. 75v-76r, edito da: CIAMPOLI, D., *Montalcino medievale. Le regole di una comunità operosa. Lo Statuto del Comune (1415),* Milano, Giuffrè, 2012, pp. 231-232.

In sede giudiziaria, la pubblicità è garanzia della stipulazione per i novelli sposi dell'unione coniugale. Non è un caso che tre testimoni, prodotti durante il processo accusatorio intentato da Niccoluccia del fu Giorgio e vedova di Grazia di Celle a carico di suo cognato Lando, sostengono di essere stati presenti durante il solenne rito sociale del trasferimento della nubenda nella casa del coniuge, conclusione pubblica degli atti preparatori e privati facenti parte della trattativa prematrimoniale[15]. La *ductio* della sposa è sempre necessaria ed eseguita con sfarzo, perché proclama l'imminente consumazione del matrimonio. Tra le più belle raffigurazioni di *traditio* bisogna menzionare quella dipinta da Andrea Vanni nel secondo Trecento nella sala dei Nove. Su un cavallo bianco la sposa, adornata di una corona di perle e un abito rosso, si dirige verso la casa maritale ed è seguita da un piccolo corteo nuziale[16]. A tal proposito, segnalo anche un'altra immagine, realizzata a penna nera e posta accanto alla norma relativa al matrimonio clandestino, presente nel codice statutario del 1293-1294. Questa semplice raffigurazione ritrae un altro rito nuziale: la *subburatio anuli*[17]. Nel margine esterno della carta, una mano con un anello, ornato da una pietra preziosa, porge ad un'altra il simbolo coniugale, atto a sugellare la formazione della nuova coppia[18]. L'anello, nelle fonti senesi solitamente d'argento, viene posto nella mano destra come segno dell'espressione del consenso degli sposi e del perfezionamento del rapporto[19]. La volontà della nubenda può manifestarsi anche tacitamente soltanto con l'accettazione dell'anello nuziale, che costituisce in sede giudiziaria uno dei meccanismi

[15] Le carte processuali relative a questo caso riportano soltanto i *dicta testium* prodotti dalla parte lesa. Ambrogio di Ghetto, ser Andrea di Iacobo, Guido di Viva e maestro Muzio di Riccomanno sono citati in tribunale il 21 gennaio 1340 per rendere la loro testimonianza. Non è possibile conoscere con sicurezza il finale del caso, ma si può ipotizzare un esito favorevole per l'accusatrice, dato che i due registri contenenti le assoluzioni del primo semestre 1340 non riportano il nome dell'accusato. P 23, cc. 7r-10v.

[16] PICCINNI, G., *Operazione Buon Governo. Un laboratorio di comunicazione politica nell'Italia del Trecento,* Torino, Einaudi, 2022, pp. 140-141.

[17] Nel territorio senese prevalgono i matrimoni contratti di fronte al notaio mediante lo scambio delle promesse dei nubendi e il dono dell'anello da parte dello sposo. Il 12 marzo 1268, Buonamico di Giovanni del fu Guido de' Rossi e Fina di Carbetto di Guido si sposano a Frosini pronunciando le seguenti parole di fronte al notaio Iacomo di Sinibaldo: «*Ego dictus Bonamichus te dictam Finam volo in meam uxorem et tibi unulum in digito anulario trado*»; «*Ego domina Fina te dictum Bonamichum volo in meum virum et dictum anulum in meum digitum dictum recipio*». Conventi 163, cc. 374v-375r. Si riscontra l'iterazione della formula rituale anche in: Diplomatico del Comune di Montalcino 1289 dicembre 4, 1293 ottobre 4, 1351 giugno 5; OSMS 86a, cc. 59r, 147v.

[18] Non è affatto chiaro l'intento dell'artefice dell'immagine: rappresentare il suggellamento di un matrimonio contratto legittimamente oppure inscenare delle nozze simulate? SSi 9, c. 20r.

[19] Il 28 luglio 1286, Tuccio di Iacopo di Vagliente, dopo aver donato 60 l. al suocero Orlando di Ranuccio di Ubaldello, contrae nozze con Benvenuta *per verba de presenti et anuli dationem* presso la casa di Puccio di Piero di Ciaffardino. Diplomatico del Comune di Montalcino 1285 luglio 28. Altre attestazioni del rito nuziale: Conventi 162, c. 143v; Diplomatico del Comune di Montalcino 1337 ottobre 12, 1348 settembre 28; 1364 novembre 3, 1366 settembre 20; OSMS 71, cc. 212v-213r. Inoltre, nel *Breve dei cittadini che dovevano essere allirati* del 1226 si obbligano gli allirandi a denunciare tutto l'oro e l'argento, eccezion fatta *l'anulus gudie.* Documento edito da: BANCHI, L., *Breve degli officiali del comune di Siena compilato nell'anno MCCL al tempo del podestà Ubertino da Lando di Piacenza*, in «Archivio Storico Italiano», s. III., t. IV, parte II, 1866, pp. 3-57: 45-47.

presuntivi sufficienti fino a prova contraria. Dopo aver afferrato Giovanna di maestro Benaccio, Andrea di Pietro da Boccheggiano prova a metterle con la forza l'anello minacciandola: «*Tuo padre me t'à data per moglie, io te voglio mectere l'anello!*»[20].

Bigamia e adulterio. Nelle opere di dottrina del diritto comune il termine *bigamia* non si riferisce al delitto di contrarre più matrimoni contemporaneamente, ma designa le irregolarità in cui si ritrovano tutte le persone che, aspirando agli ordini sacri, si siano sposati più volte in tempi successivi (bigamia vera); abbiano avuto più mogli contemporaneamente o sposato una vedova o una donna non più vergine (bigamia interpretativa); abbiano contratto un'unione coniugale, essendo chierico (bigamia similitudinaria). Per questo, occorre distinguere il divieto di avere più mogli da quello di bigamia-irregolarità, della quale l'aver contratto più matrimoni simultaneamente è soltanto una delle forme. Nella dottrina civilistica e canonica dal XII al XVIII secolo, il crimine di aver sposato nello stesso tempo più donne non è definito con bigamia, ma è indicato con l'espressione *habere duas uxores*. Sebbene tale delitto non abbia alcuna autonomia all'interno del diritto romano, Baldo degli Ubaldi apre la strada alla punibilità penale del crimine e Bartolomeo da Saliceto perfeziona il ragionamento del maestro perugino, prevedendo come pena la confisca di metà del patrimonio e, per le persone vili, il carcere[21].

Su un principio concordano le autorità civili, i laici, i teologi e i canonisti: l'adulterio è da considerarsi come un crimine atroce e doppiamente grave. Il reato si configura come un attacco alla santità del matrimonio e alla *fides* che si devono gli sposi, mettendo in pericolo

[20] Il 21 marzo 1413, Andrea è condannato dall'esecutore di giustizia Gioacchino *de' Forzolino* da Gubbio con una sanzione di 300 l. da saldare entro dieci giorni. È tradita anche la petizione prodotta ai priori e al capitano del popolo da Andrea l'anno seguente. Il crimine contestato non è in alcun modo smentito, ma viene giustificato ricorrendo al movente passionale – *amore victus* – e all'espediente della giovane età del reo, allora diciottenne. Occorre evidenziare tre elementi all'interno della *petitio*. Subito Andrea menziona la stipulazione della pace con maestro Benaccio e le nozze della vittima con un altro uomo. Nonostante la sentenza a suo carico, il condannato ribadisce di aver compiuto ogni cosa in modo corretto. Inoltre, è considerevole il fatto che Andrea ricordi ai priori senesi di essere fedelissimo servitore della città e di aver aiutato in ogni modo Angelo di ser Tamano e suoi *sotiis* ad entrare nel castello per porlo sotto l'egida senese. Alla fine, Andrea chiede un salvacondotto per tornare a Boccheggiano e circolare liberamente nel territorio sotto la giurisdizione senese. A sostegno delle sue richieste il comune e gli uomini del castello presentano un'ulteriore supplica ai priori e al capitano del popolo a favore di Andrea. Il 18 maggio 1414, l'assemblea cittadina approva con larga maggioranza la petizione di Andrea. B 738, c. 2v; C 2142, cc. 5r-v; CG 206, cc. 166v-167v. Per un confronto con vicende similari nel territorio di Aquileia: BLANCATO, S., «Cum causa matrimonialis sit de maximis causis». *Per uno studio degli* acta *giudiziari nel patriarcato d'Aquileia: le cause matrimoniali dalla metà del XIII agli inizi del XIV secolo,* in «Scrineum», 14 2017, pp. 23-297.

[21] CIPRIOTTI, P., *Bigamia (diritto canonico),* in *Enciclopedia del diritto,* vol. 5, pp. 375-377; MARCHETTO, G., «Primus fuit Lamech». *La bigamia tra irregolarità e delitto nella dottrina di diritto comune,* in SEIDEL-MENCHI, S., QUAGLIONI, D., (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo),* Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 43-105; MARONGIU, A., *Bigamia (storia),* in *Enciclopedia del diritto,* vol. 5, pp. 361-362.

l'ordine e la pace. Bartolo da Sassoferrato sottolinea la maggiore pericolosità dell'adulterio, richiamandosi alla natura del delitto stesso, ovvero un reato *in corpus*. Secondo la teoria evangelica il vincolo coniugale è capace di produrre una congiunzione dei corpi. Per questo, l'adulterio di una moglie si configura come un'offesa arrecata con il proprio corpo direttamente a quello del marito. Tuttavia, la riconciliazione della coppia resta un obiettivo degno di essere sempre perseguito. Gli autori delle *Summae confessorum* dimostrano verso di essa tutto il loro favore, tanto dopo l'adulterio del marito quanto dopo quella della moglie. Infatti, la conservazione del vincolo coniugale, valore supremo da difendere con determinazione, merita il superamento di momenti di crisi[22]. Ne è riprova di questa tendenza il fatto che a Gand e in alcune aree del nord della Francia d'antico regime, le questioni vertenti i coniugi non dovevano essere discusse in tribunale, ma appianate sommariamente senza alcun processo[23].

Il diritto del comune senese dal primo costituto tradito vieta a chiunque di contrarre contemporaneamente un secondo matrimonio sotto pena di 10 l. o più, a seconda dei casi[24]. Nel testimone del 1274 la sanzione pecuniaria è aumentata per tutti i colpevoli a 100 l. e se il responsabile non pagherà tale multa entro un mese, gli verrà tagliata la mano destra[25]. In realtà, la norma presa in esame, nonostante il titolo nella redazione in volgare sia *De la pena de l'adulterio,* non tratta questo crimine, ma legifera sul reato di *habere duas uxores*. È la rubrica seguente *De la pena di chi lassa la mollie* ad occuparsi di adulterio. Nello statuto del 1262, la condanna prevista è il bando dalla città e dalla giurisdizione del comune sino al ricongiungimento, rispettando così il debito coniugale, mentre il costituto del 1274 aggiunge un'ammenda di 25 l.. Dato che il reato contestato è considerato come un *crimen publicum,* tutti sono legittimati a presentare l'accusa e possono ottenere metà della pena inflitta[26]. La

[22] DI RENZO VILLATA, M. G., "Crimen adulterii est gravius aliis delictis…" *L'adultera tra diritto e morale nell'area italiana (XIII-XVI secolo),* in CAVINA, M., HOXHA, D., RIBÉMONT, B. (a cura di), *Le donne e la giustizia fra Medioevo ed Età Moderna. Il caso di Bologna a confronto,* Bologna, Pàtron, 2014, pp. 11-46; ID., *Dall'amore coniugale 'proibito' all'infedeltà. L'adulterio nelle* Summae confessorum *italiane (XIV-XVI secolo),* in «Italian Review of Legal History», 1, 2015, pp. 1-41; MARONGIU, A., *Adulterio (diritto intermedio),* in *Enciclopedia del diritto,* vol. 1, pp. 622-623; URSO, *Tra essere e apparire,* cit., pp. 118-126.

[23] CAVINA, M., *Per una storia della "cultura della violenza coniugale",* in «Genesis», 9/2, 2010, pp. 19-37: 28.

[24] «[Senza rubrica]. *Et quicumque habens uxorem contraexirit matrimonium cum aliqua muliere, tenear ego potestas tollere ei vel tolli facere X lib. vel plus, secundum qualitatem facti. Et hoc locum habeat et observabo tam in femina, quam in masculo*», 25, d. V, SSi 2, c. 121r.

[25] «*Et qualunque, el quale abia mollie, contrarrà matrimonio con alcuna femina, sia tenuto, la podestà, esso condennare et punire in C l. di den. senesi; et se non pagarà infra uno mese, siali talliata la mano dritta. Et questo abia luogo et oservisi sì ne la femina, come nel maschio*». La rubrica è tradita nei seguenti manoscritti: 23, d. V, SSi 3 (cc. 132v-133r); 32, d. V, SSi 16 (c. 215v); 33, d. V, SSi 5-6 (c. 237v); 32, d. V, SSi 7 (c. 226v); 32, d. V, SSi 9 (c. 20r); 36, d. V, SSi 11 (c. 260r); 35, d. V, SSi 12 (c. 229r); 43, d. V, SSi 17 (c. 268v); 46, d. V, SSi 19-20 (c. 413r).

[26] «[Senza rubrica]. *Et quicumque habens uxorem, ea dimissa aliam tenuerit vel alie aheserit, tenendo eam publice vel cum ea morando; vel si aliqua mulier dimisso marito alii viri adheserit, eodem modo exbanniatur, nec in civitate Senensis stare permittatur,*

sanzione di 25 l. è già verificabile nelle condanne inerenti a tale reato ed emesse dal 1271 al 1296[27].

Nel testimone del 1344 vi è una rubrica, *De adulteriis et stupro, et primo de pena corrumpentis virginem vel uxorem alterius et rapientis filium vel filiam alterius,* relativa a tre crimini differenti: l'adulterio, lo stupro e il sequestro di persona. All'interno del corpo testuale non vi è alcuna differenza tra i primi due reati e i due termini indicano indistintamente un qualunque rapporto extraconiugale. Il legislatore si riferisce al rapporto violento iterando l'espressione *per vim,* mentre con *alio modo* indica altre forme di rapporti carnali, comprese quelle consensuali. Per ogni rapporto sessuale violento a danni di una vergine o di una donna sposata, il responsabile dovrà pagare una multa di 500 l.; mentre per qualunque altro rapporto, sia esso consensuale che commesso con la forza, la pena è ridotta a 300 l. e questo non ha alcun valore nei confronti di una meretrice[28]. Nello stesso codice vi è un'altra rubrica, *De pena contrahentis matrimonium occulte et convenientis non habitare cum uxore et coniugati contrahentis matrimonium*. È in questa norma che confluisce la pena di 25 l. per il reato di adulterio, di bigamia e di matrimonio celebrato in segreto[29].

---

nec in iurisdictionem Senensis, quousque non resipuerit et ad coniugium debitum non redierit», 26, d. V, SSi 2, c. 121r. Nel 1274 la *Rubrica de pena tenentis uxorem alia dimissa* modifica la multa pecuniaria e il testo è tradito senza alcun cambiamento nei successivi testimoni: 24, d. V, SSi 3 (c. 133r); 33, d. V, SSi 16 (c. 215v); 34, d. V, SSi 5-6 (c. 237v); 33, d. V, SSi 7 (c. 226v); 33, d. V, SSi 9 (c. 20r); 37, d. V, SSi 11 (c. 260r); 36, d. V, SSi 12 (c. 229r); 44, d. V, SSi 17 (cc. 268v-269r); 47, d. V, SSi 19-20 (c. 413r). Per un confronto con rubriche provenienti da altri costituti dell'Italia centro-settentrionale: PERTILE, A., *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione,* Torino, UTET, 1892, vol. 5, p. 534n.

[27] La prima condanna risale agli anni 1271-1272 ed impone a Teodora di Grazia da Grotti una pena di 25 l., tale sanzione è iterata anche nei dieci casi di adulterio commessi tra il 1273 e il 1296. Occorre segnale inoltre che in un caso è la madre dell'adultera a intentare il processo accusatorio contro la propria figlia: «*Mita filia Aldronandesche uxor Brunecti Pieri condemnata in XXV l. quam accusatam et denumptiatam fuit ab Aldrenandescha Aldrenandini eius matre quia commisit adulterium cum Cola lanario sic in folio XVLII*». B 709, c. 23r; B 725, c. 893r.

[28] «*De adulteriis et stupro, et primo de pena corrumpentis virginem vel uxorem alterius et rapientis filium vel filiam alterius. Quicumque per vim aliquam virginem corruperit vel per vim carnaliter cognoverit uxorem alterius, pu|niatur in quingentis lib. den.. Et si alio modo coruperit vel cognoverit, puniatur in trecentis l. den.. Et quicumque per vim aliam mulierem carnaliter cognosceret, puniatur in trecentis l. den.. Presenti tamen capitulo in publicis meretricibus vel pro eis locum non habenti. Et si quis rapuerit filium vel filiam, uxorem vel nepotem alicuius civis Senensis assidui vel aliquod predictorum fieri fecerit contra voluntatem patris, fratris, çii vel mariti, puniatur in l. mille den.. Et si predictam penam non solverit infra mensem a die condempnationis, furcis suspendatur ita quod moriatur. Si autem haberi non poterit, ponatur in perpetuo banno. Et si umquam pervenerit in fortiam Comunis post lapsum dicti mensis, dicto modo suspendatur. Et bona sua funditus destruantur et Comuni Senarum publicentur et approprientur*», 296, d. III, SSi 26, (cc. 173v-174r).

[29] «*Quicunque matrimonium contraxerit cum aliqua muliere nisi coram duobus vel tribus testibus ydoneis et spetialiter vocatis de voluntate contrahentium puniatur in libris XXV denariorum.* […] *Et quicunque, sua uxore dimissa, aliam tenuerit vel alteri adheserit tenendo eam publice vel morando cum ea vel e converso, si qua mulier dimisso marito alii viro adhexerit puniatur in vigintiquinque libris denariorum et de civitate, comitatu et iurisdictione Senarum, quousque ad debitum coniugium non redierit, exbanniatur. Et quilibet possit accusare et habeat medietatem pene. Et quecunque persona durante matrimonio cum alia persona matrimonium contraxerit condempnetur in libris centum denariorum, quam penam si non solverit infra mensem amputetur ei manus dextra*», 201, d. III, SSi 26, (c. 159r).

L'elemento da evidenziare è il trattamento paritario stabilito dai differenti codici statutari senesi precedenti al 1344 nei confronti della donna e dell'uomo. Nel processo canonico la piena parità tra i coniugi è il risultato raggiunto da Uguccione da Pisa. Dopo aver messo in luce l'assoluta disparità fra i due consorti nel processo secolare, il giurista modifica il dettato processuale in tema di adulterio a favore della donna. Se lo scopo ultimo dell'etica cristiana è quello di garantire l'indissolubilità del matrimonio e di negare ogni possibile ripudio maritale (I Cor 7, 10), occorre assicurare ad entrambi la medesima opportunità di adire il giudice canonico per ottenere una sentenza di separazione in seguito all'adulterio commesso dall'altro coniuge[30]. Tuttavia, la formula *tam in femina quam in masculo* e in generale la parità della pena all'interno del diritto statutario non sono così usali in materia di adulterio[31]. Talvolta è ravvisabile un cambiamento all'interno del diritto di uno stesso comune; ad esempio, lo statuto perugino del 1279 commina una pena di 100 l. sia all'uomo che alla donna colpevoli di adulterio, mentre nella redazione del 1342 la fustigazione e il bando sono inflitti esclusivamente alla fedifraga[32]. Jacques Rossiaud sostiene che le consuetudini della Linguadoca riprendono in maggioranza la definizione canonica ed egualitaria di adulterio, tuttavia consiglia ugualmente cautela. Infatti, le multe reperite nelle fonti di Alvernia, Provenza e Savoia colpiscono sistematicamente sia l'adultero che l'adultera, ma con una sostanziale differenza: la denuncia del marito è sufficiente a far condannare la fedifraga, il contrario è praticamente impossibile[33].

---

[30] MINNUCCI, G., *La dottrina dei primi glossatori canonisti intorno alla capacità processuale della donna,* in GUERRA MEDICI, M. T. (a cura di), *Orientamenti civilistici e canonistici sulla condizione della donna,* Napoli, ESI, 1995, pp. 99-114: 112-114; ID., *La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico. Da Graziano a Uguccione da Pisa,* Milano, Giuffrè, 1989, pp. 116-120.

[31] Segnalo le rubriche da me ritrovate in altri statuti duecenteschi e trecenteschi. [Senza rubrica], III, *Statuti di Arioso del 1215,* in SEREGNI, G., *Del luogo di Arioso e de' suoi statuti nei secoli XI-XIII con appendice di documenti inediti,* Torino, Paravia, 1901, p. 57; *De adulterio et de adulterantibus,* r. 54, *Statuti di Bellano dell'anno MCCCLXX,* in ANDERLONI, E., ADAMI, V. (a cura di), *Statuti di Bellano e Mandello secolo XIV,* Milano, Hoepli, 1932, p. 45; *De adulterio et adulterantibus seu sfortiantibus mulieres,* r. 46, d. II, *Statuto di Dervio e Corenno dell'anno MCCCLXXXIX,* in ANDERLONI, E. (a cura di), *Statuti dei laghi di Como e Lugano del secolo XIV,* Roma, Loescher, 1913, vol. 1, p. 46; *De adulterio et adulterantibus,* r. 67, *Statuto del Vergande, Lese e Meina dell'anno MCCCLXXXVIIII,* in ANDERLONI, E., SELLA, P. (a cura di), *Statuti del lago Maggiore e della Val d'Ossola del secolo XIV*, Roma, Loescher, 1914. pp. 224-225.

[32] *Qualiter puniatur ille qui dimiserit uxorem et retinuerit amasiam, et qui simul uxorem et amasiam retinuerit; et illa que retinuerit amasium et dimiserit virum, et que amasium et virum simul retinuerit,* r. 320*,* BARTOLI LANGELI, A., CAPRIOLI, S. (a cura di), *Statuto del Comune di Perugia del 1279,* Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1996, vol. I, pp. 306-307; *Del marito retenente la bagascia, e de la femmena retenente el marito altruie,* r. 95, d. III, *Del negante el matrimonio,* r. 96, d. III, SALEM ELSHEIKH, M. (a cura di), *Statuto del Comune e del Popolo di Perugia,* cit., pp. 147-149.

[33] ROSSIAUD, *Amori venali,* cit., p. 45.

Concubinaggio. I canonisti medievali non riescono a compiere una distinzione pertinente tra matrimonio e concubinato, poiché sono entrambi basati sull'affetto reciproco, sulla durata e sull'esclusività del rapporto. Tale classificazione è ancor più complicata dal fatto che la Chiesa riconosce valido un matrimonio clandestino, molto simile ad un concubinato stabile. Alla fine del XI secolo, Ivo di Chartres risponde al vescovo di Meaux sulla possibilità di un matrimonio legittimo tra un uomo e la sua concubina. Il presule replica con un *sic et non* e compila un piccolo trattato di diritto canonico sulle pratiche matrimoniali legittime e illegittime, citando gli autorevoli testi di Agostino, Eusebio, papa Evaristo, Gregorio e Ormisda, oltre ai concili di Châlon e Aix. In particolare, papa Ormisda ritiene che le nozze celebrate clandestinamente non abbiano alcuna validità, mentre i due concili condannano apertamente la pratica del ratto al fine di contrarre matrimonio con la vittima. Inoltre, Ivo si riallaccia a numerose tradizioni convergenti sulla proibizione delle nozze tra un uomo e la sua concubina, riferendosi all'antica distinzione del diritto romano tra convivenza (*contubernium*) e matrimonio (*matrimonium*), alla posizione rigorosa sostenuta dai prelati più conservatori contro tale corruzione e alla consuetudine carolingia di punire i rapitori e di difendere il diritto di decidere della sorte delle proprie figlie. Al termine della missiva, il presule consiglia di usare indulgenza o severità a seconda dei casi, anche se suggerisce di evitare un matrimonio del genere prima che abbia luogo e di convalidarlo in seguito[34].

Con il termine concubinato si intende qualsiasi rapporto sia con una donna non sposata secondo tutte le regole previste sia con quella presa in aggiunta alla moglie vera e propria. Prima dell'avvento del cristianesimo, le società mediterranee, come altre società del continente euroasiatico, adoperano il concubinaggio parallelamente all'unione monogamica, al fine di procurare un erede quando la moglie, ovvero la donna sposata con la dote, non riesce ad averne uno. La concubina diviene così un membro stabile del gruppo familiare di un uomo e i figli generati da questo rapporto possono ereditare a seconda della scelta del padre. Questa possibilità non è tollerata dalla tradizione cristiana, poiché mette a rischio l'unione coniugale; di conseguenza, la concubina diventa un'amante e i suoi figli illegittimi. Inoltre, la convivenza di una moglie e di una concubina potrebbe essere motivo di scontro e tensione all'interno del nucleo familiare[35]. L'unione tra persone libere da ogni vincolo è

[34] IVUS EPISCOPUS CARTONENSIS, *Epistulae,* PL 162.28-29. Le missive del presule di Chartres sul modello ecclesiastico di matrimonio e sulle sue devianze sono analizzate e contestualizzate da: DUBY, *Matrimonio medievale,* cit., pp. 47-97: 52-55.

[35] Ne è una chiara dimostrazione quanto compiuto da Divizia vedova di Ventura di Ugolino e sua figlia Mante concubina di Chele di Coletto da Marmoraia. Nel 1288, il podestà Guido Selvatico conte palatino in Tuscia

invece consentita e regolata dalla consuetudine e dal diritto comune, che considera la concubina come colei che sarebbe potuto essere la moglie[36]. Per i meno abbienti questa soluzione è un buon modo per ovviare ai costi elevati di un vero e proprio sposalizio. Condividere lo stesso letto e la stessa tavola è una soluzione provvisoria, per rispondere all'emergenza della malattia o della miseria, e talvolta duratura per molteplici motivi, come l'assenza di una dote e la diversa condizione sociale della coppia. Similmente la Chiesa si dimostra indulgente verso le convivenze *more uxorio*, riconoscendo una presunzione di matrimonio[37].

Il 16 aprile 1237, Boninsegna di Riccio, di fronte al notaio Rustichello e a due testimoni, promette di vivere almeno per cinque anni con Beatrice di Seracino. A garanzia di questa unione, l'uomo le dona 10 l. e le assicura di fornire per il tempo stabilito il vitto e gli indumenti necessari a vivere. Come vuole la consuetudine, Boninsegna darà quanto necessario al sostentamento dei futuri figli durante il periodo di questa relazione e anche in seguito all'eventuale separazione della coppia. Il contraente promette di rispettare ogni cosa *sub obligatione heredum et bonorum meorum*, rinunciando in ogni modo ad adire le vie legali[38]. Questo caso non rientra nell'ampio ventaglio dei matrimoni e degli sponsali controversi, ma si configura come una vera e propria relazione concubinaria o comunque di breve durata. Ritrovare un atto simile non è così usuale, ma all'interno della documentazione tardomedievale senese con una certa frequenza emergono coppie di questo genere, dato che il diritto del comune senese non proibisce palesemente l'insorgere di tali rapporti[39]. In realtà,

condanna la madre e la figlia con una multa pari a 3000 l. per aver assassinato Giacoma moglie del suddetto Chele. B 725, cc. 577r, 593.

36 Quest'ultima definizione è una citazione dalla glossa *stuprum* in D. 25.7.3. Traggo questa informazione da: BARNI, G., VISCARDI, A., L'Italia nell'età comunale, Torino, UTET, 1980, pp. 446-447.

37 GOODY, J., *Famiglia e matrimonio in Europa. Origini e sviluppi dei modelli familiari dell'Occidente,* Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 84-90; LOMBARDI, *Storia del matrimonio,* cit., pp. 55-57; GUERRA MEDICI, M. T., *L'aria di città. Donne e diritti nella città medievale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, pp. 146-152.

38 DAGC 1237 aprile 16, edita da: ZDEKAUER, L., *La vita privata dei Senesi nel Dugento,* cit., p. 94. Il caso senese sembra molto simile ad un contratto corsico di concubinato, rogato l'8 dicembre del 1287 dal genovese Emanuele Nicola de' Porta, e confliggere con i dati desunti da Christiane Klapisch-Zuber, poiché eccezionalmente le relazioni concubinarie prevedono la trasmissione di beni; tuttavia, la studiosa evidenzia la pratica da parte dei padri fiorentini di chiedere all'assemblea cittadina la legittimazione dei figli spuri e naturali. Per il periodo che va dal 1357 al 1400 ha riscontrato circa cinquanta casi, mentre nel secolo seguente queste decisioni diminuiscono drasticamente nei registri consiliari. VITALE, V., *Documenti sul castello di Bonifacio nel secolo XIII,* Genova, Atti della Regia Deputazione di Storia Patria per la Liguria, 1936, n. 99, p. 290; KLAPISCH-ZUBER, *Matrimoni rinascimentali,* cit., pp. 30-33.

39 Nelle fonti da me compulsate il termine atto a indicare tale rapporto è l'aggettivo *amasius*. Di seguito, riporto alcuni nomi di concubine presenti nei codici di Biccherna contenenti registrazioni di condanne relative al XIII secolo: Palmeria concubina di Provenzano, B 698, c. 117r; Tora concubina di Giovanni del popolo di San Maurizio, Lucia concubina di Vanni del popolo di San Giovanni, Lagia concubina di Cambio, B 725, cc. 389r, 591r, 855v. Segnalo anche la condanna di 12 l. e 10 s. emessa dal podestà Guido da Modigliana a carico Giacoma

le suddette rubriche relative alla bigamia e all'adulterio proibiscono risolutivamente sia alle donne che agli uomini sposati di avere qualunque relazione extraconiugale. Quel che importa al legislatore non è tanto la durata, ma la presenza di terze persone all'interno della coppia coniugale.

Onde evitare problemi relativi all'interpretazione del diritto locale, alcuni statuti dell'Italia centro-settentrionale contengono norme che esplicitamente vietano unioni concubinarie[40]. Comunque, l'atteggiamento generale di indulgenza inizia a subire un radicale cambiamento a partire dalla seconda metà del XIV secolo, quando la concubina inizia ad essere equiparata alla donna di pessima fama e considerata alla stregua di una meretrice pubblica. Negli statuti trecenteschi di Roma si impone al senatore, ovvero la figura istituzionale più rappresentativa della città, di costringere chiunque avesse abbandonato la moglie e la prole per vivere con una concubina a lasciarla e ritornare in famiglia[41]. A Cortona lo statuto del 1325 sanziona con una multa di 50 l. soltanto la donna di qualunque condizione, che vive come *comcubina* e *amasgia* di un sacerdote o di un chierico. La condanna deve essere saldata entro dieci giorni, pena la fustigazione pubblica e il bando dalla città[42]. Questi non

amasia di Citto abitante presso Valmontone, perché abita pubblicamente con il suddetto uomo nonché marito di Beatrice. B 725, c. 543r.

[40] Riporto due esempi di pena tratti da due statuti dell'Italia centro-settentrionale nei confronti del concubinato tra persone libere e tra coniugati. Dal 1233 frate Gherardo de' Boccabadati da Modena decreta nel primo caso una multa di 10 l. per i *milites* e 100 s. per i *pedes,* come si evince dalla rubrica *De adulteriis puniendis et infra quod tempus cridari debeat,* 55, d. III, RONCHINI, A. (a cura di), *Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV,* Parma, 1856, p. 290. Lo statuto di Poggibonsi del 1332 sanziona tutte le relazioni concubinarie *constante matrimonio* con il bando dalla città e dalla propria giurisdizione nella rubrica *De amasiis non tenendis,* 5, d. V, PUCCI, S. (a cura di), *Una comunità della Valdelsa nel Medioevo: Poggibonsi e il suo statuto del 1332*, Poggibonsi, Lalli, 1995, p. 173.

[41] «*De deserentibus uxorem suam et tenentibus concubinam. Item statuimus et ordinamus quod si aliquis inveniretur qui uxorem suam et filios suos et familiam suam desereret et penes se concubinam haberet et teneret per noctem et per diem. Senator ad penam XXV lib. prov. teneatur constringere talem hominem quod deserat ipsam concubinam et stet et moretur cum uxore et familia sua. Et ipse senator teneatur recipere ab amico et concubina idoneos fideiussores de non stando et habitando in una domo et sub uno tecto simul cum ipsa, vir, qui contrafecerit pro pena solvat XXV lib. prov. et amanxia X lib. prov. cuius pene medietas sit accusantis et alia medietas sit Camere Urbis a contrafaciente quotiens contrafecerit auferenda*», 29, d. II, RE, C. (a cura di), *Statuti della città di Roma,* Roma, Tipografia della Pace, 1880, p. 103.

[42] *De refrenanda libidinem mulierum stantium pro concubinis sacerdotum vel clericum in sacris ordinibus constitutorum,* 116, d. II, ALLEGRIA, S., CAPELLI, V. (a cura di), *Statuto del comune di Cortona (1325-1380),* Firenze, Olschki, 2015, pp. 276-277. Dall'XI secolo, la Chiesa tenta di obbligare i chierici secolari al celibato e alla continenza, senza riuscire ad estirpare la sussistenza di tali relazioni in tutto il continente europeo. Ad esempio, Emmanuel Le Roy Ladurie presenta la regione di Palhars, diocesi dei Pirenei, come un luogo dove gli ecclesiastici sono ancora autorizzati a vivere pubblicamente con le perpetue, le concubine o *focarias*. Il permesso di tale unione è accordato facilmente dal presule locale, previo pagamento di una somma. Dal canto suo, Lorenzo Tanzini ha mostrato che l'accusa più frequente nei tribunali ecclesiastici toscani a carico del clero è quella di concubinaggio, riportando una casistica variegata di situazioni e vicende processuali. Inoltre, gli statuti italiani recepiscono questi divieti e sanzionano i contravventori, come dimostra il caso trevigiano. LE ROY LADURIE, E., *Storia di un paese: Montaillou. Un villaggio occitanico durante l'inquisizione*, Milano, Il Saggiatore, 2019, p. 225; TANZINI, L., *Una Chiesa a giudizio. I tribunali vescovili nella Toscana del Trecento,* Roma, Viella, 2020, pp. 114-117. La rubrica dello statuto di Treviso è citata da: PERTILE, *Storia del diritto italiano,* cit., vol. 5, p 523n. Le conseguenze di tali relazioni provocano anche accesi dibatti tra i giuristi tardomedievali e, ad esempio, Bartolo da Sassoferrato in un celebre *casus* non concede ad una figlia nata *ex damnatu coito,* ovvero frutto di un rapporto tra un sacerdote e

sono casi isolati, poiché la severità contro i rapporti concubinari è attestata anche in diversi statuti del territorio laziale[43].

Separazione. Partendo dal quadro del regime del *divortium* desumibile dalla compilazione giustinianea e dalle successive novità introdotte dalle Novelle 117, 127 e 134, emerge un'incertezza e una confusione terminologica e concettuale sull'istituto. Il diritto romano prevede molteplici cause di ripudio legittime per il marito e per la moglie, ma le nuove disposizioni restringono il campo delle *iustae causae* del divorzio consensuale, comminando pesanti pene personali e patrimoniali ai contravventori. Quando la Chiesa e il suo diritto riescono ad includere la materia matrimoniale nella loro sfera d'influenza, si precisa lentamente una chiara formulazione del concetto di *separatio,* definito giustamente da Gigliola di Renzo Villata come un termine di significato ancora incerto ed esprimente una realtà sottostante multiforme. Pietro Lombardo introduce la distinzione tra separazione corporale o *separatio quoad thorum*, temporale o perpetua, che non può sciogliere il vincolo matrimoniale, e una sacramentale o *separatio quoad vinculum*, la quale rende nulla l'unione coniugale ed è relativa soltanto ai matrimoni tra persone non legittime. Con Enrico di Susa si giunge tanto nella legislazione canonica quanto nella dottrina ad una cristallizzazione delle categorie mediante la sostituzione della suddetta coppia con il *divortium ad separationem tantum* e il *divortium quantum ad foedus matrimoniale dissolvendum*[44].

Malgrado l'Ostiense respinga ogni ragione di separazione differente dall'adulterio, la dottrina successiva si caratterizza per l'allargamento dei motivi della stessa, includendo tutte

---

la sua concubina, la possibilità di succedere al padre. Sul *casus* bartoliano: CAVALLAR, O., *Due consulti di Bartolo sui figli nati* «ex damnato coitu» *e una* «ardua quaestio» *posta dagli statuti di Perugia,* in *Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società. Atti del L Convegno storico internazionale (Todi-Perugia, 13-16 ottobre 2013),* Spoleto, CISAM, 2014, pp. 373-401.

[43] ESPOSITO, A., *Adulterio, concubinato, bigamia: testimonianze dalla normativa statutaria dello stato pontificio (secoli XIII-XVI),* in SEIDEL-MENCHI, QUAGLIONI, *Trasgressioni,* cit., pp. 21-42; ID., *Matrimonio, famiglia e condizione femminile nella normativa statutaria del Lazio medievale (secoli XIII-XVI),* in *«Pazzi innocui che consumano il tempo a frugare vecchie carte». Raccolta di saggi per il centenario de* I comuni di Campagna e Marittima *di Giorgio Falco,* Roma, Centro di studi internazionali «Giuseppe Ermini», 2020, vol. 1, pp. 111-130: 128-129. Un'ulteriore testimonianza del cambiamento di atteggiamento nei confronti della concubina proviene dalla vicenda di Letta Sassetti, la cui morte, avvenuta a Firenze durante la peste del 1383, è ricordata dal cugino Paolo senza alcun rammarico, ma con risentimento dettato dal rancore e dalla maledizione. Il brano tratto dalle *Ricordanze* di Sassetti è edito da: BRUCKER, G. A., *Firenze nel Rinascimento,* Firenze, La Nuova Italia, 1980, p. 259.

[44] CAMMAROSANO, P., *L'iniziativa femminile nell'azione di divorzio fra tarda antichità e medioevo,* in DAVIDE, M. (a cura di), *La condizione giuridica delle donne nel medioevo. Convegno di studio (Trieste, 23 novembre 2010),* Trieste, CERM, 2012, pp. 17-25; DI RENZO VILLATA, G., *Separazione personale dei coniugi (Storia),* in *Enciclopedia del diritto,* vol. 41, pp. 1350-1376: 1358-1360; MARONGIU, A., *Divorzio (Storia),* in *Enciclopedia del diritto,* vol. 13, pp. 482-507: 491-493; VOLTERRA, E., *Matrimonio (Diritto romano),* in *Enciclopedia del diritto,* vol. 25, pp. 726-807. Sulle suddette Novelle: GORIA, *Studi sul matrimonio,* cit..

le sevizie ordite contro la vita del coniuge tali da compromettere la prosecuzione della convivenza. A tal proposito esemplare risulta la soluzione proposta da Baldo degli Ubaldi in merito ad un *consilium* richiesto da un giudice sulla decisione intorno al controverso punto della garanzia da prestarsi da parte del marito come condizione per il ripristino della coabitazione interrotta dalla separazione personale. Rifacendosi al diritto civile e canonico, il giurista perugino ricorda l'imposizione di una cauzione in presenza di un *iusta causa timoris*, la quale deve essere accertata direttamente dal giudice. Baldo evidenzia che la sevizia è dovuta a maltrattamenti abituali, comprovabili per la voce dei vicini, all'immotivata gelosia, all'inimicizia oppure all'odio capitale e duraturo dell'uomo. Secondo l'allievo di Bartolo da Sassoferrato, la sevizia ha luogo soltanto nel caso in cui il marito eccede la misura di una ragionevole e moderata corruzione, come sarebbe una bastonata ogni dieci anni. Alla fine, il giurista propende per la sufficienza di un giuramento di non offendere la donna sotto una determinata pena pecuniaria e non reputa necessaria la richiesta di un fideiussore, nel caso di uomo *discretus et emendate vite.* Il *consilium* sarà oggetto di ripetute citazioni da parte della Rota Romana, che riconosce legittimi soltanto quattro motivi per la separazione corporale: adulterio, sevizie, odio capitale e malattia contagiosa[45].

La legislazione statutaria senese rispecchia la volontà del comune di avocare a sé gran parte della giurisdizione in materia di abbandono del coniuge e separazione, evitando probabilmente l'intervento dell'autorità ecclesiastica, normalmente competente[46]. Nel codice del 1262 e accanto alla rubrica *De dote reddenda et expensis dandis uxori ante dotis solutionem*, la mano A appone un'*additio* relativa alla separazione personale dei coniugi.

---

[45] BALDO DEGLI UBALDI, *Consiliorum sive responsorum*, Venetiis, Hæredes Alexandri Paganini, 1609, tomus I, cons. 176, cc. 48v-49r; QUAGLIONI, D., «Divortium a diversitate mentium». *La separazione personale dei coniugi nelle dottrine del diritto comune (appunti per una discussione),* in SEIDEL-MENCHI, S., QUAGLIONI, D. (a cura di), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 95-118. Per un riscontro nella vita quotidiana, Anna Esposito ha dimostrato l'esistenza della pratica prevista da Baldo a partire dalle *securtitates* romane rilasciate da mariti troppo violenti nei confronti delle donne, sia cristiane che ebree, vittime della violenza maritale. ESPOSITO, A., *Convivenza e separazione a Roma nel primo Rinascimento,* in SEIDEL-MENCHI, QUAGLIONI, *Coniugi nemici,* cit., pp. 499-517; ID., *Matrimonio, convivenza, divorzio: rapporti coniugali nella comunità ebraica di Roma tra Quattrocento e Cinquecento,* in «Zakhor», 3, 1999, pp. 107-122. Oltre ai quattro motivi suddetti poteva prospettarsi in un tribunale laico o ecclesiastico l'esistenza di un quinto: l'impotenza del marito. Effettivamente i pontefici Innocenzo III, Onorio III e Gregorio IX permettono ad un gruppo di donne esperte ed oneste di procedere ad un esame ginecologico volto ad accertare l'eventuale verginità della moglie, nei casi annullamento di un contratto nuziale per l'impotenza del consorte. Il caso fiesolano di Lena è un'attestazione di tale pratica nel foro vescovile, dove si discute sulla causa di divorzio intentata dalla giovane moglie, che dopo quattro anni di matrimonio risulta essere alla fine dell'esame ginecologico ancora in stato verginale. CORSI, D., *Una «maliarda» a Fiesole alla fine del Duecento*, in «Quaderni medievali», 26, 1988, pp. 6-44: 32; URSO, *Tra essere e apparire,* cit., pp. 40-41.

[46] William Bowsky ritiene che durante il regime novesco si verifichi in generale una crescente laicizzazione e un maggiore intervento del comune in campi di esclusiva competenza ecclesiastica. BOWSKY, W. M., *Un comune italiano nel Medioevo. Siena sotto il regime dei Nove, 1287-1355,* Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 174, 375.

Item statuimus quod si contingerit aliquam mulierem, uxorem alicuius, iuste suspicari ne offendatur in persona, in domo vel habitatione viri per ipsum virum suum vel consaguineos ipsius, possit ipsa mulier habitare seorsum a viro in loco tuto et honesto; et ipse vir teneatur sibi dare competentes expensas pro suius expensis, vel suas dotes sibi restituere; sed restitutis dotibus non compellatur sibi dare expensas. Et ad dictam iustam suspicionem probandam sufficiat ipsius mulieris et quinque bonorum hominum bone fame, qui iurent se ita credere, ut mulier iuravit[47].

Come si evince dall'esame del testimone del 1274, l'addizione con alcune varianti viene inserita nel corpo del testo statutario con la seguente rubrica *Rubrica in quibus casibus mulier possit habitare seorsum a viro* e tradita nei codici successivi[48]. Questa concede alla consorte di riottenere la dote oppure il versamento di quanto necessario a vivere. Tale possibilità scompare nella redazione seguente, tuttavia si garantisce alla moglie di ottenere almeno gli alimenti. Di seguito riporto la versione tradita dallo statuto in volgare del 1309-1310.

Che la femina possa abitare partita dal marito, se avarà sospetto di lui. Anco, statuimo et ordiniamo che se averrà alcuna femina, mollie d'alcuno, giustamente dubbitare overo nella casa overo abitatione del marito per esso marito overo per li parenti sui fusse offesa, possa essa femina abitare spartitamente dal marito in luogo securo et honesto, et esso sia tenuto a llei dare le spese. Et ad provare la detta sospeccione giusta, basti el saramento d'essa femina et di V huomini di buona fama, e' quali giurino se così credare, secondo che la femina giurò: et le predette cose sia tenuto di fare missere lo podestà et ciascun giudice de le corti, sença alcuna commessione fare et sença dare libello, et sommariamente sença strepito di giudicio, et sença dilongamento di tempo. Et dal predetto processo et pronuntiagione, el quale si fecesse per la detta cagione, non si possa appellare[49].

---

[47] SSi 2, c. 56r.

[48] 42, d. II, SSi 3 (c. 71v).

[49] La rubrica è tradita nei seguenti codici: 38, d. II, SSi 16 (cc. 117r-117v); 39, d. II, SSi 5-6 (c. 122r); 40, d. II, SSi 14 (cc. 11r-11v); 38, d. II, SSi 7 (cc. 109r-109v); 41, d. II, SSi 10 (cc. 40r-40v); 40, d. II, SSi 11 (cc. 152r-152v); 41, d. II, SSi 12 (c. 95r); 41, d. II, SSi 13 (c. 26v) 40, d. II, SSi 17 (c. 142r); 41, d. II, SSi 19-20 (c. 189v). Di seguito riporto la norma, dove confluisce la suddetta *addictio*. «*De alimentis prestandis vidue cum heredibus viri vel seorsum. Quilibet obligatus vel eius heredes alicui mulieri pro dotibus suis restituendis cogatur per potestatem et quenlibet iudicem curiarum comunis Senarum summarie et non servata iuris et iudici solempnitate eidem mulieri alimenta prestare, nulla exceptione obstante, in palatio detinendus quamdiu dicta alimenta non prestiterit aut ydoneam cauctionem de predictis alimentis prestandis. Eo addito quod predictus obligatus ad dotes obligari incipiat ad alimenta prestanda cum matrimonium fuerit effectualiter dissolutum vel aliter separatum quoad torum, ita quod a dicto tempore alimenta effectualiter peti possint. Nisi mulier predicta in domo viri sui remanserit cum heredibus viri nullum ius pretendens in domo predicta, tunc enim sic remanens et ius aliquod non pretendens in dicta domo in qua remanserit presummatur ab heredibus viri sui alimenta recepisse vel ab ipso viro, ita quod pro eo tempore quo in domo predicti viri permanserit petere alimenta non possit nisi contrarium ipsa mulier probare voluerit, videlicet quod alimenta aliunde receperit. Et si contingeret uxorem alicuius iuste suspicari quod in domo vel habitatione viri per ipsum virum vel comsanguineos ipsius offenderetur, possit ipsa mulier habitare seorsum a viro in loco tuto et honesto et ipse vir teneatur sibi dare expensas. Et ad dictam supspictionem probandam sufficiat iuramentum mulieris et quinque bonorum hominum bone fame qui iurent se ita credere ut mulier iuravit. Et predicta fiant summarie et de plano et omni iuris solepnitate obmissa. Et a processu et pronunptiatione que fieret dicta ocasione appellari non possit. Et si quis civis Senensis vel de iurisdictione decesserit relicta uxore et filiis vel filio cuiuscunque sexus, liceat tali mulieri stare cum dictis filiis vel filio et habere donec cum eis steterit innupta cunta sibi necessaria et expensas secundum facultatem dictorum suorum filiorum seu filii, dummodo dimictat donec ipsa sic vixerit apud dictos suos filios seu filium dotes suas et relictum sibi factum a viro*», 91, d. II, SSi 26 (c. 104v).

Nella redazione del 1294, vi è un'aggiunta del maggio 1337 alla rubrica *Quod quilibet ad dotes restituendas compellatur mulieri alimenta prestare*, che obbliga il marito e i suoi eredi dal momento della dissoluzione delle nozze o per meglio dire della *separatio quoad torum* alla restituzione della dote e al pagamento degli alimenti, eccezion fatta se la stessa non permane nella casa maritale[50]. Lo scopo ultimo della norma non è mai modificato, poiché permette ad una donna sposata di abbandonare il tetto coniugale nel caso in cui il marito o un suo consanguineo abbia offeso la suddetta, riottenendo la dote oltre agli alimenti. Occorre evidenziare che nei testi tramandati si parla genericamente di offese senza ulteriori specificazioni, lasciando ampio spazio di interpretazione alle autorità competenti. La rubrica, pertanto, rientra nella casistica della separazione a motivo delle sevizie o più in generale a causa della violenza del consorte e dei suoi parenti[51]. Per avviare il procedimento, basta l'accusa della vittima e la testimonianza di cinque buoni uomini; così, la moglie potrà vivere separatamente in un'abitazione onesta e sicura in maniera autonoma. Dal testimone del 1286 si incaricano il podestà e i suoi giudici di procedere in maniera sommaria, ovvero *de plano, sine strepitu et figura iudicii.* Inoltre, nessuno potrà appellarsi al tribunale per continuare un simile procedimento[52].

---

[50] SSi 10, c. 40r. Sezione poi inserita nella seguente rubrica del testimone 1344: «*De alimentis prestandis vidue cum heredibus viri vel seorsum. Quilibet obligatus vel eius heredes alicui mulieri pro dotibus suis restituendis cogatur per potestatem et quenlibet iudicem curiarum comunis Senarum summarie et non servata iuris et iudici solempnitate eidem mulieri alimenta prestare, nulla exceptione obstante, in palatio detinendus quamdiu dicta alimenta non prestiterit aut ydoneam cauctionem de predictis alimentis prestandis. Eo addito quod predictus obligatus ad dotes obligari incipiat ad alimenta prestanda cum matrimonium fuerit effectualiter dissolutum vel aliter separatum quoad torum, ita quod a dicto tempore alimenta effectualiter peti possint. Nisi mulier predicta in domo viri sui remanserit cum heredibus viri nullum ius pretendens in domo predicta, tunc enim sic remanens et ius aliquod non pretendens in dicta domo in qua remanserit presummatur ab heredibus viri sui alimenta recepisse vel ab ipso viro, ita quod pro eo tempore quo in domo predicti viri permanserit petere alimenta non possit nisi contrarium ipsa mulier probare voluerit, videlicet quod alimenta aliunde receperit. Et si contingeret uxorem alicuius iuste suspicari quod in domo vel habitatione viri per ipsum virum vel comsanguineos ipsius offenderetur, possit ipsa mulier habitare seorsum a viro in loco tuto et honesto et ipse vir teneatur sibi dare expensas. Et ad dictam supspictionem probandam sufficiat iuramentum mulieris et quinque bonorum hominum bone fame qui iurent se ita credere ut mulier iuravit. Et predicta fiant summarie et de plano et omni iuris solepnitate obmissa. Et a processu et pronunptiatione que fieret dicta ocasione appellari non possit. Et si quis civis Senensis vel de iurisdictione decesserit relicta uxore et filiis vel filio cuiuscunque sexus, liceat tali mulieri stare cum dictis filiis vel filio et habere donec cum eis steterit innupta cunta sibi necessaria et expensas secundum facultatem dictorum suorum filiorum seu filii, dummodo dimictat donec ipsa sic vixerit apud dictos suos filios seu filium dotes suas et relictum sibi factum a viro*», 91, d. II, SSi 26 (c. 104v).

[51] Una rubrica simile è attestata negli statuti di Foiano del 1387, che prevedono la restituzione della dote entro dieci giorni in caso di sevizie da parte del marito e dei suoi parenti. «*De restitutione dotis fienda mulieri male tractate a viro. Quicumque expelleret uxorem suam vel nurum vel male tractaret, sine iusta et manifesta causa, sive vir sive socer, qui socer dotem receperit, et eam non retinuerit vel receperit, sicud quis debet recipere et tractare uxorem suam vel nurum, sic requisitus ab ipsa muliere vel aliquo ex proximioribus ipsius, eidem infra decem dies non satisdederit, ad arbitrium potestatis a tempore requisitionis computandos, sub certa pena de bene tractando eam in persona et rebus teneatur ipsi mulieri restituere dotes suas. Et nichilominus teneatur eidem alimenta prestare secundum vires facultatum suarum et conditionis persone, et si fructus dictarum dotium non sufficerent ad alimenta predicta vel dotes aliquas non ceperit, et si dicta pena commissa fuerit, nichilominus, ut premictitur, ipsam alere teneatur*», 41, d. II, ALLEGRIA, S. (a cura di), *Statuto del comune di Foiano del 1387*, Firenze, Editpress, 2017, p. 135.

[52] Alessandro Dani non segnala la procedura sommaria la rubrica dello statuto senese nel suddetto caso di separazione personale dei coniugi, ma soltanto la norma del costituto poliziano con la quale si vieta l'intervento

Il diritto del comune senese punisce gli sposi, rei di essersi separati consensualmente, e anche il notaio, colpevole di aver pronunciato un lodo o un arbitrato al fine di ratificare la divisione di fatto della coppia. Il costituto del 1262 commina alla coppia e al notaio la stessa pena: il bando dalla città e dalla giurisdizione del comune; nel codice del 1274 i coniugi sono sanzionati con una pena di 25 l. e il notaio con il doppio[53]. Oltre a ribadire la piena parità dei coniugi, la rubrica spiega chiaramente quale sia il principale dovere del marito e della moglie, ossia la coabitazione: «*lo marito è tenuto di stare co la mollie*» e «*la femina die dimorare et stare col marito*». In linea generale, la multa irrogata ai contravventori è molto lieve e per questa ragione Dina Bizzari ritiene la legislazione senese in materia matrimoniale imperfetta e manchevole, portando come ulteriore prova di tale deficienza il caso di separazione consensuale tra Francesca del fu Giovanni da Montevarchi e Guido di Puccio del popolo di San Pietro[54].

Silvana Seidel-Menchi indica la separazione personale dei coniugi come una costante della fenomenologia matrimoniale tardomedievale e proto-moderna. I laici considerano ancora la separazione una faccenda privata e questo è sintomo di una diffusa retinenza al potere della Chiesa, che stava cercando di esercitare un controllo totale sul processo di costituzione e dissoluzione della famiglia. La separazione personale si sottrae di fatto al controllo delle corti ecclesiastiche, poiché è ampiamente documentata a Firenze, Lucca, Roma e Venezia dal XIII al XVII secolo. Dunque, sono gli sposi stessi a definire i termini dell'accordo patrimoniale, che stabilisce la fine della convivenza di fronte ad un notaio. Inoltre, dagli scavi archivistici compiuti dagli studiosi nelle differenti corti ecclesiastiche italiane, è emerso che tali tribunali intervengono nelle separazioni *de facto* soltanto su istanza di una delle due parti interessate e nella maggioranza dei casi il fenomeno della violenza percorre trasversalmente i casi analizzati[55].

---

di avvocati nelle cause tra parenti entro il terzo grado. Sul processo sommario negli statuti dell'area grossetana e quella senese: DANI, A., *Gli statuti dei comuni della repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria*, Siena, Il Leccio, 2015, pp. 217-223, 225.

[53] «[Senza rubrica]. *Et quicumque maritus aliquam transactionem vel finem cum uxore sua fecerit, ut non remaneat cum ea; et e contra, vel qui super hoc arbitratus fuerit sive dixit; tenear ego potestas utrique eorum penam similem tollere; et notarius, qui scripserit, pene simili subiaceat*», 27, d. V, SSi 2, (c. 121r). La rubrica è tradita con la suddetta modifica come la *Rubrica de pena facientis aliquam transactionem ne maritus remaneat cum uxorem* 26, d. V, SSi 3 (c. 133r), mentre nella redazione del 1286 la multa del notaio è diminuita a 10 l. nella *De pena auferenda transigentibus matrimonium existentem* 35, d. V, SSi 16 (c. 215v). Il testo normativo non presenta ulteriori modifiche nei seguenti testimoni: 36, d. V, SSi 5-6 (c. 237r); 35, d. V, SSi 7 (c. 227r); 35, d. V, SSi 9 (cc. 20r-20v); 39, d. V, SSi 11 (c. 260r); 38, d. V, SSi 12 (c. 229r); 45, d. V, SSi 17 (c. 269r); 49, d. V, SSi 19-20 (c. 413r); 201, d. III, SSi 26 (c. 159r).

[54] Rogito edito da: ZDEKAUER, L., *Per la storia del divorzio. Una separazione amichevole in piazza del Campo (1363 – 3 Luglio)*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 5, 1898, pp. 278-282.

[55] SEIDEL-MENCHI, S., *I processi matrimoniali come fonte storica,* in SEIDEL-MENCHI, QUAGLIONI, *Coniugi nemici,* cit., pp. 15-94.

*

Il matrimonio cristiano dell'età tardomedievale si configura come un legame monogamico e indissolubile, il luogo esclusivo della sessualità e della procreazione legittima e l'approdo di laboriose trattative familiari, dettate da interessi patrimoniali. Le famiglie tralasciano i sentimenti e le inclinazioni dei nubendi, pur di ottenere quanto sperato dalle strategie matrimoniali. Essendo la struttura portante e lo scopo ultimo dell'edificio demografico, l'unione coniugale si pone al centro della vita politica e sociale, suggellando la pace tra le famiglie vicino al potere e soprattutto organizzando la vita quotidiana e i rapporti tra i sessi. Rispetto ad un'istituzione così compatta, l'adulterio, la bigamia, il concubinato e la separazione rappresentano la violazione della legge divina e sono considerati dei veri e propri attentati ai principi riconosciuti per l'ordinata convivenza civile. Tali infrazioni, definibili positive in quanto si svolgono perlopiù senza l'uso di sopraffazione, violenza o coercizione di volontà, rappresentano una sfida alle regole sociali e delle devianze considerate punibili dalla legge[56]. In queste situazioni, come consiglia nel XVII secolo Giovan Battista de Luca, l'iter da seguire, soprattutto in caso di separazione, è di trattare queste cause con «*maggior maturità e lentezza* […] *temporeggiando* […] *fino a tanto che le parti s'accordino o veramente che una di loro muoia, sicché molte di queste cause hanno avuto il fine per questa strada*»[57].

Per completare il quadro normativo del diritto del comune senese in materia matrimoniale, occorre riferirsi all'ultima redazione statutaria del 1545, nella quale si mantiene una rubrica che si occupa al contempo del reato di adulterio, stupro e sequestro di persona. La pena comminata è pari a 1000 l. per il crimine di stupro e di adulterio, ma si precisa che con rapporto violento o *per vim* non si deve intendere in alcun modo l'adulterio. In tal modo si distinguono definitivamente i due reati e si elimina ogni possibile fraintendimento del dettato statutario[58]. Non è più tradita la suddetta rubrica relativa all'adulterio, alla bigamia, alla separazione personale degli sposi e al matrimonio clandestino, mentre è presente una norma più generica e inerente ai rapporti tra i coniugi. Dato che sono *inconvenientes* l'insorgere e il perpetrarsi di conflitti e liti all'interno della coppia, la rubrica delinea il modo con il quale si deve conservare il vincolo coniugale. In caso di discordia e di contrasti, i coniugi possono

[56] Per un ulteriore approfondimento sulle relazioni extraconiugali vedi *infra* p. 279 e ss..
[57] GIOVANNI BATTISTA DE LUCA, *Il Dottor Volgare overo il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale,* Roma, 1673, t. XIV, p. II, cap. X, cc. 92-93.
[58] *De poena adulterii, stupri et raptus*, 76, d. III, SSi 51, cc. 52r-v.

convocare il giudice per eleggere due arbitri *partibus non suspectos*[59]. In maniera sommaria e *sine strepitu vel figura iudicii,* gli uomini scelti avranno il compito di comporre il conflitto e di imporre ad entrambi l'obbligo di ricongiungersi. Qualora il marito abbia cacciato la moglie o comunque non coabiti più con la suddetta, questi deve essere obbligato a riaccoglierla oppure a versarle gli alimenti, soprattutto quando è comprovata la tenuta di un comportamento *inhoneste et indecenter* nei confronti della moglie. Se il coniuge si assenta dalla città per un lungo periodo, la donna può ottenere gli alimenti prelevando direttamente dai beni del marito *usque ad quantitatem dotis*. In questi casi, possono presentarsi in tribunale a nome della coniuge suo padre, i suoi fratelli e i suoi consanguinei. Come nelle redazioni precedenti, non è presente una chiara definizione delle azioni vergognose e disoneste commesse dal marito, ma si fa riferimento soltanto ad una cattiva condotta, lasciando ancora una volta ampio margine di interpretazione alle parti in causa e agli arbitri eletti. La rubrica, inoltre, riporta al suo interno l'unica deroga al versamento degli alimenti: l'adulterio commesso dalla moglie[60].

[59] Per quanto riguarda la celebrazione di un corretto arbitrato, il legislatore rimanda alla rubrica precedente *De causis et questionibus ad petitionem rei conventi in arbitratores et communes amicos committendis, et de gabella compromissionis,* 99, d. II, SSi 50, cc. 85-86v.

[60] *De quaestionibus vertentibus inter virum et uxorem,* 102, d. II, SSi 50, c. 89r.

3. Donne, famiglie e patrimoni nella normativa statutaria senese tra XIII e XIV secolo

Quando si parla di patrimonio si pensa naturalmente ai beni lasciati ai figli, in particolare a quelli donati dal padre, come lascia intuire la parola stessa che deriva dal latino *patrimonium*, composto dai membri *patri-* e *-monium.* In latino altri composti condividono lo stesso suffisso, ad esempio *matrimonium*, ed è proprio il confronto con quest'ultimo a creare dei dubbi sulla corretta etimologia. Valentina Fanelli riprende l'ipotesi di Émile Benveniste e, allontanandosi dall'odierna interpretazione del termine matrimonio come vincolo che unisce un uomo, una donna e le rispettive famiglie, lo intende come il cambio di status della donna sposata nella società romana antica. Questa ipotesi è suffragata dal raffronto intralinguistico del suffisso *-monium,* che si riferisce alla condizione giuridica, come si riscontra anche in diverse parole, tra le quali *testimonium, vadimonium* e *mercimonium.* Da questa lista deve però essere escluso il termine *patrimonium*, che non condivide in nessun modo il tratto di condizione giuridica. Partendo dalle seicento occorrenze nei testi della letteratura latina, la studiosa evidenzia l'utilizzo della parola *patrimonium* con varie accezioni: un buon numero di esempi veicolano da un lato l'idea di un insieme di beni mobili e immobili e dall'altro un complesso di rapporti giuridici e di diritto su tali ricchezze. Scostandosi ancora una volta dall'idea contemporanea dell'accumulo di beni ereditati, si coglie in maniera chiara il nesso con il complementare *matrimonium.* «Come *mater* non è la procreatrice e *matrimonium* non è il cambiamento di *status* da donna a mamma bensì da donna a *mater* e rappresenta la nuova condizione in cui viene a trovarsi in seguito allo sposalizio, allo stesso modo *patrimonium* non è altro che la nuova condizione giuridica in cui un uomo viene a trovarsi, ossia quella di *pater*, inteso non in quanto genitore o procreatore ma in quanto detentore di beni e diritti. Tale cambiamento di *status* si realizza attraverso il cedimento di questi diritti». A causa di un progressivo slittamento metonimico, *patrimonium* ha assunto un significato collettivo indicando l'insieme delle sostanze e i diritti ereditati, mentre dal latino alle lingue romanze *matrimonium* ha ampliato il significato sino a designare l'istituzione coniugale, diventando sinonimo di *coniugium*. In contesti diversi il termine *patrimonium* designa le sostanze, i beni immobiliari, i campi, il denaro, la *familia* e i diritti su tutti questi elementi, in

alcuni casi si predilige solo l'aspetto materiale, in altri il tratto ereditario e in altri ancora il carattere collettivo[1].

A comporre il patrimonio delle donne nei secoli tardomedievali contribuisce primariamente la dote, il bene femminile per eccellenza, un credito la cui scadenza è stabilita dal diritto e cade alla morte del coniuge[2]. Malgrado la convinzione dei giuristi, secondo i quali in essa si esauriscono tutte le risorse economiche a disposizione delle donne, i patrimoni femminili vanno al di là della dote. I mariti, infatti, sono tenuti a prestare alle consorti sia durante il matrimonio che in caso di separazione gli alimenti necessari a vivere. Inoltre, i redditi e le proprietà personali possono essere incrementati dall'esercizio di un mestiere, dagli investimenti nelle economie urbane e rurali e da donazioni di varia natura, quali i lasciti e le sovvenzioni di istituzioni assistenziali. A questo complesso di beni occorre aggiungere tutte quelle sostanze, mobili e immobili, che vanno a modificare l'asse patrimoniale della famiglia in seguito a vicende accidentali di nascite e morti. Da ultimo, come ricorda Adriano Cavanna, il corpo della donna è esso stesso un patrimonio e ha un preciso valore, essendo un capitale da tutelare e da impiegare nel migliore dei modi possibili a favore della famiglia d'origine e anche di quella acquisita[3].

«Mulier autem familiae suae et caput et finis est»: successione e dote. Il sistema di trasmissione dei beni è un fruttuoso terreno di scambio e di scontro tra storici e antropologi, che ormai da anni si confrontano per definire la natura e i caratteri della devoluzione. Fondamentali a tal proposito rimangono i contributi di Diane Owen Hughes e Jack Goody, che hanno incentrato il dibattito sul rapporto intercorrente tra dote ed eredità e sul concetto di

---

1 FANELLI, V., Patrimonium *e* matrimonium*: un'ipotesi interpretativa,* in POCETTI, P. (a cura di), Latinitatis rationes. *Descriptive and historical accounts for the latin language,* Berlino-Boston, De Gruyter, 2016, pp. 496-513: citazione da p. 511. Sui diritti delle donne a possedere un patrimonio e a disporne fondamentale è il contributo di: FECI, S., *Pesci fuor d'acqua. Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni,* Roma, Viella, 2004. Utile anche la rassegna sugli ultimi studi in materia: FAZIO, I., *Le risorse economiche delle donne: uno sguardo dall'Italia*, in ASQUER, E., BELLAVITIS, A., CALVI, G., CHABOT, I., LA ROCCA, C., MARTINI, M. (a cura di), *Vingt-cinq ans après. Les femmes au rendez-vous de l'histoire,* Roma, École française de Rome, 2019, pp. 353-370.

2 Nella vasta produzione storiografica relativa alla dote, occorre menzionare l'utilissimo articolo di Paola Lanaro e Gian Maria Varanini. Oltre a presentare un'ampia casistica, i due studiosi all'inizio ricostruiscono magistralmente la storiografia italiana novecentesca sul tema e in seguito presentano il quadro normativo desumibile dall'analisi degli *iura propria* delle principali città dell'Italia centro-settentrionale. LANARO, P., VARANINI, G. M., *Funzioni economiche della dote nell'Italia centro-settentrionale (tardo medioevo/inizi età moderna),* in CAVACIOCCHI, S. (a cura di), *La famiglia nell'economia europea, secc. XIII-XVIII. Atti della "Quarantesima Settimana di Studi" (Prato, 6-10 aprile 2008)*, Firenze, FUP, 2009, pp. 81-102.

3 CAVANNA, A., *Diritto e proprietà etica della persona umana nell'Alto Medioevo,* in BIFFI, F. (a cura di), *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa. Atti del V colloquio giuridico (8-10 marzo 1984),* Roma, Libreria Editrice Vaticana, 1985, pp. 35-68: 46.

devoluzione divergente. Hughes sostiene che l'istituto dotale è il mezzo per escludere le figlie dall'asse ereditario, mentre Goody che la trasmissione dei beni è bilaterale e le proprietà passano ai figli di ambo i sessi mediante la dote oppure l'eredità[4]. Molti studiosi si sono spinti oltre questa diatriba per verificare e analizzare le caratteristiche e le modalità dei beni dotali nelle diverse realtà sociali e consuetudinarie. Ad esempio, Isabelle Chabot, ritenendo comunque valida l'interpretazione di Goody, concentra l'attenzione sull'origine dei beni trasmessi alle figlie e ai figli a Firenze. Nel caso esaminato emerge l'esistenza della devoluzione bilaterale soltanto per i figli maschi, in quanto essi ricevono i beni paterni e materni, invece le figlie ereditano soltanto dal padre, essendo preclusa loro ogni possibilità di ottenere l'eredità materna. Non è dunque la dote ad inficiare la bilateralità del sistema parentale fiorentino, essendo l'unica parte dell'asse paterno ad essere devoluta, ma la pratica di escludere le figlie dai beni materni[5].

La dote ha prima di tutto una rilevanza giuridica, essendo un istituto regolato da norme apparentemente chiare, e per questo sarà fonte di plurimi adattamenti, variazioni e interpretazioni[6]. Tra i primi decenni del XI e del XII secolo, la dote si diffonde e si afferma nella pratica italiana; di contro, scompaiono oppure cessano di essere vitali tutti gli assegni maritali di origine germanica, come la *quarta*, la *tertia* e la *meta*, che si riducono nella *donatio propter nuptias*, assumendo la forma di *contradotem* o *antifactum*[7]. I maestri della glossa e in seguito i commentatori si sono accostati alla materia dotale in maniera inusitata, come attestano le numerose dispute, le diverse soluzioni proposte e i molteplici scritti su tali controversie. Il primo problema affrontato riguarda l'enunciazione teorica delle diverse figure della dote e di conseguenza la sua stessa definizione, non sempre condivisa da tutti i giuristi medievali. Su di un elemento però converranno i dottori: la dote rimane nelle mani del marito, ottenendo il totale *dominium* sull'apporto dotale. Inoltre, i glossatori assegnano

[4] HUGHES, D. O., *From brideprice to dowry in Mediterranean Europe*, in «Journal of Family History», III-3, 1978, pp. 262-296; GOODY, J., *Bridewealth and Dowry in Africa and Eurasia*, in GOODY, J., TAMBIAH, S. J. (a cura di), *Bridewealth and dowry*, Cambridge, University Press, 1973, pp. 1-58; ID., *Famiglia e matrimonio in Europa. Origini e sviluppi dei modelli familiari dell'Occidente*, Roma-Bari, Laterza, 1991.

[5] CHABOT, I., *La loi du lignage. Notes sur le système successoral florentin (XIV^e/XV^e-XVII^e siècles)*, in «Clio. Histoire, Femmes et Sociétés», 7, 1998, pp. 51-72.

[6] Per il contesto preso in esame, basti menzionare l'*addictio* emanata dai tredici emendatori senesi eletti nel maggio 1329 per correggere la rubrica *Quod mulier non succedat matri si fuerit a patre vel fratre dotata*, con la quale precisano cosa debba intendersi per una donna dotata. Riporto il testo dell'addizione: «*Et quod mulier intelligatur dotata et dotata sit ab illa persona a qua maritus seu alius quicumque pro marito dotem seu aliquid nomine dotis confessus fuit, est vel fuerit recepisse vel recepit seu recipiet et cui dotem promisit vel promictet restituire pro uxore secundum morem et consuetudinem notorium et contractum notorium civitatis Senarum. Et hec addictio et que continents in ea non vendicent sibi locum in casu seu casibus de quibus ad presens questio mota esset*». SSi 8, c. 220v.

[7] BELLOMO, M., *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano, Giuffrè, 1961, pp. 1-18, 27-59.

alla dote il ruolo di sostenere gli *onera matrimonii*, in modo da liberare il patrimonio maritale da una grave e pesante incombenza. Di solito, il marito se ne serve secondo il proprio volere, ad esempio, per investirla, ipotecarla e convertirla in altre tipologie di proprietà. Quindi, il marito deve utilizzare le sue sostanze solo in via sussidiaria, in caso di assenza o di scarsità di dote oppure dopo aver utilizzato i beni parafernali e quelli provenienti dal suocero. Il vero problema che si cela dietro a tale questione è il valore economico dell'istituto, poiché esso muove e sposta ricchezze, distraendole da alcuni fini e indirizzandole verso altri[8].

Allo scopo di seguire i destini patrimoniali delle donne occorre osservare il rapporto tra dote e successione, palesato dall'evoluzione statutaria senese tra la fine del XII e il XIV secolo relativa allo status di donna erede. I diritti successori delle figlie seguono in maniera sempre più severa il principio dell'*exclusio propter dotem* per incanalare il patrimonio familiare, formato dall'insieme delle sostanze paterne e materne, lungo la linea maschile[9]. Seguendo l'influenza del diritto longobardo, il *Costituto dei consoli del Placito* prevede l'esclusione dalla successione ai beni materni della figlia dotata in presenza di eredi maschi e sancisce per le donne, che non sono coniugate e hanno rinunciato all'eredità intestata, di succedere al padre e ai fratelli solo se espressamente nominate loro eredi. Le donne non dotate perdono ogni diritto alla successione se entro trent'anni dalle nozze non muovono una lite contro i propri parenti[10]. Queste ultime norme sono in parte mitigate durante la revisione statutaria del settembre 1254, quando si decreta che le figlie dotate e non dotate accedono parimenti ai beni paterni in assenza di figli maschi, nonostante il giuramento di rinuncia pronunciato precedentemente[11]. Nel maggio 1316 i tredici emendatori aggiungono a questa norma un particolare: «*et si dotem non conferat, tanto minus recipiat de hereditate quanta fuit dox*», riducendo in maniera più precisa la quantità dell'eredità paterna[12].

---

[8] BELLOMO, M., *Dote (diritto intermedio),* in *Enciclopedia del diritto,* vol. 14, pp. 8-32: 20-22.

[9] Già Giovanni Battista de Luca è conscio di tale consuetudine e dimostra la diffusione dell'*exclusio* nei comuni del territorio pontificio e in generale in quello italiano, integrando il suo commentario alla bolla di Innocenzo XI con la trascrizione di 195 rubriche derivate da diversi statuti comunali. GUERRA MEDICI, M. T., *L'esclusione delle donne dalla successione legittima e la* constitutio super statutariis successionibus *di Innocenzo XI,* in «Rivista di storia del diritto italiano», 56, 1983, pp. 261-294.

[10] *De mulieribus dotatis*, 18, *Ne mulier possit ad successione matris venire, si fuerit a patre dotata*, r. 19, CuP 1, c. 4v. Per una corretta interpretazione del codice rimando a: ZDEKAUER, L., *Il costituto dei consoli del Placito del comune di Siena. Dissertazione illustrativa,* in «Studi Senesi», 9-1, 1892, pp. 36-75. Dina Bizzarri segnala la vicinanza di tali norme al capitolo 181 dell'editto di Rotari. BIZZARI, D., *Il diritto privato nelle fonti senesi del secolo XIII*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 33-34, 1926-1927, pp. 213-322, 35-36, 1928-1929, pp. 28-59: 268n.

[11] *Ut filia dotata succedat cum sororibus in domo remanentibus, suis dotibus collatis*, 40, d. II, SSi 2 (cc. 57r-57v). Questa rubrica è tradita senza rilevanti varianti testuali nei codici seguenti: 53, d. II, SSi 3 (c. 72v); 48, d. II, SSi 16 (c. 119v); 50, d. II, SSi 5-6 (c. 124v); 51, d. II, SSi 14 (c. 14r); 49, d. II, SSi 7 (c. 111v); 51, d. II, SSi 11 (c. 154r); 52, d. II, SSi 12 (c. 97r); 52, d. II, SSi 13 (c. 29r); 51, d. II, SSi 17 (c. 144r); 52, d. II, SSi 19-20 (c. 191v).

[12] Il testo delle correzioni e delle addizioni dei tredici emendatori nel maggio 1316 riporta i nomi degli eletti: Benuccio di Giovanni, Bindo di Vincenzo, Cione di Bartolomeo, Grifo di Manerio, Ianni di Ildibrandino, Meo

Durante il regime dei Quindici e dei Nove, gli statuti senesi rendono sempre più difficile la trasmissione delle sostanze in linea femminile, rafforzando l'ostacolo costituito dalla dote: qualunque figlia, dotata dal padre, dal fratello e dal 1286 anche dallo zio paterno, non può rivendicare alcun bene materno in presenza di figli maschi[13]. Nel maggio 1307 viene apportata la seguente addizione: «*Et che non che la filliuola dotata, ma ancora li discendenti d'essa non soccedano né soccedere possano di ragione a l'avolo overo a l'avola da lato del madre infino che rimangano fillioli maschi de l'avolo overo l'avola da lato de la madre, overo discendenti d'essi filliuoli maschi di legittimo matrimonio. E questa agionta, cioè: "Et che non che etc." fatta è MCC<C>VII, indictione V del mese di magio*»[14]. È così estesa, all'interno della linea di discendenza femminile, l'esclusione dall'eredità materna in presenza di figli maschi della madre, di avi materni e dei loro discendenti. Nella redazione del 1344 interessante è la precisazione relativa ai figli maschi, prima indicati come *filio masculo legiptimo*, ora come *aliquo legiptimo masculo descendenti per lineam masculinam*. Questa variante testuale impone un'ulteriore esclusione delle figlie femmine, che da questo momento sono precedute dall'intera discendenza maschile paterna e non più dai soli fratelli[15]. Si giunge a definire in maniera più chiara l'esclusione delle discendenti dotate e non dotate ad ereditare le sostanze paterne in via intestata e la restrizione imposta alle figlie e alla loro prole di

di Ranuccio, Pietro di Bencivenne, Mino di Cino di Ugo, Pietro di Saladino, Poppo di Naddo, Simone di ser Iacobo console della Mercanzia, Tura di Ugolino, Viva di Saporello console della Mercanzia, SSi 8, cc. 165r, 166v.

[13] *Ut mulier non succedat, si fuerit a patre vel fratre dotata*, 34, d. II, SSi 2 (c. 56v), rubrica identica nella redazione seguente: 47, d. II, SSi 3 (c. 71v). Dal codice del 1286 si aggiunge anche la possibilità di dotazione da parte del *patruo*: 42, d. II, SSi 16 (c. 118r), come si riscontra anche nei manoscritti seguenti: 43, d. II, SSi 5-6 (c. 123r); 44, d. II, SSi 14 (c. 12r); 42, d. II, SSi 7 (c. 110r). Per un confronto con gli statuti tardomedievali e di epoca moderna provenienti dal territorio senese e da quello grossetano: DANI, A., *Gli statuti dei comuni della repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria*, Siena, Il Leccio, 2015, p. 257-258.

[14] Nello statuto del 1294 ricorre per la prima volta nel margine esterno della carta la suddetta addizione: 45, d. II, SSi 10 (c. 40v); aggiunta poi copiata a margine della carta o alla fine del corpo del testo: 44, d. II, SSi 11 (cc. 152v-153r); 45, d. II, SSi 12 (c. 95v); 45, d. II, SSi 13 (c. 27r); 44, d. II, SSi 17 (c. 142v); SSi 18 (c. 145r). Nello statuto volgarizzato l'*addictio* è invece messa a testo [45, d. II, SSi 19-20 (c. 190r)], anche se in questo caso il copista ha trascritto in maniera errata l'indicazione cronologica. Nel maggio del 1329, i tredici completano la rubrica definendo con puntualità una *mulier* dotata. Gli emendatori eletti sono: Antonio di ser Sozzo Legacci, Azzolino di Gaddo de' Malavolti, Balduccio di Conte console della Mercanzia, Conte di Meo di ser Buonconte, Memmo di Tuccio di Alessio, Meo di Conaro, Meo di Lamberto, Meuccio di Nero Baldinotti, Mino di Vincenzo, Nicola di Cino di Ugo, Pietro di ser Spinello da Cerreto, Simone di ser Iacobo, Vanni di Piero console della Mercanzia. Questa addizione è presente e ricopiata anche nel codice del 1296. SSi 8, c. 220v; SSi 12, c. 95v.

[15] «*Quod nupte conferant dotem cum non nuptis succedentes. Et si quis decesserit ab intestato sive non facta dispositione rerum suarum non superstite aliquo legiptimo masculo descendenti per lineam masculinam, set superstitibus filiabus quarum aliqua vel alique fuerint nupte vel dotate a patre et aliqua vel alique remanerent in domo non nupte tempore mortis patris, possint tales nupte una vel plures pervenire ad successionem patris sui simul cum ea vel eis que remansissent in domo tempore mortis patris non nupte vel non nupta collatis dotibus suis. Et si dos non conferreretur, tanto minus recipiatur de hereditate quanta fuit dos non obstante aliquo iuramento mulieris*», 217, d. II, SSi 26 (c. 123v).

succedere ai beni degli ascendenti materni. A ciò si aggiunge l'impossibilità di accedere all'eredità dei proavi, oltre a quelle della madre e degli avi[16].

A partire dal 1196 è presente nella normativa senese la tutela a vantaggio delle minorenni nei loro diritti successori[17]. Durante la revisione del settembre 1274, gli emendatori appongono un'addizione, con la quale si ribadisce la validità della norma, nonostante la presenza di altre rubriche contemporanee e future di qualunque altro costituto della città. Il diritto statutario del comune senese non permette alle donne dotate di un patrimonio in comune con i fratelli di venire alla successione, divisione e comunione di tali beni, in presenza di eredi legittimi del padre e dei fratelli. La rubrica in questione *Che la femina dotata non venga a la successione* è un'addizione della mano A inserita tra 1264 e il 1269 nel margine della carta[18]. Parallelamente, si prevede la totale esclusione delle donne alla successione delle torri, dei castelli e delle case-torri, mantenendo a loro favore l'obbligo nei confronti dei propri parenti di dotarla in maniera differente, pena la perdita delle stesse proprietà[19]. Si stabilisce, inoltre, la necessità del consenso di quattro parenti, rispettivamente due materni e due paterni[20] per stipulare un contratto legittimo tra le minori e qualsiasi altra persona.

[16] *De muliere dotanda rubrica*, 119, *Quod mulier dotata non succedat extantibus masculis rubrica*, 216, *In quantum succedant ascendentes ex linea materna deficientibus descendentibus et ascendentibus ex linea paterna rubrica,* 218, *De iuramento prestito a muliere dotata*, 222, d. II, SSi 26 (cc. 109v, 123r-v, 124r).

[17] *De mulieribus, que remanserint heredes patris, in suo iure defendendis*, 36, d. II, SSi 2 (c. 57r).

[18] Addizione della mano A: «*Item statuimus et ordinamus quod nulla mulier, que nunc est vel fuerit dotata, et dotem suam receperit de bonis comunibus, que haberet cum fratre vel fratribus carnalibus comunia, possit vel debeat ipsa vel heredes eius de cetero venire vel petere, ipsa vel alius pro ea, ad successionem vel divisionem vel ad comunionem aliquorum bonorum et rerum comunium, que penes fratrem vel fratres remanserint, sive iuravit refutationem sive non. Non obstante aliquo capitulo constituti. Salvo in hoc testamentaria disposictione patris vel fratris, si de predicto fratre vel fratribus aliqui heredes legittimi remanserint*». SSi 2, cc. 57r-v. A partire dal codice del 1274 è messa a testo senza varianti e tramandata nei seguenti manoscritti: 54, d. II, SSi 3 (c. 72v); 49, d. II, SSi 16 (c. 119v) 51, d. II, SSi 5-6 (c. 125r) 52, d. II, SSi 14 (c. 14r); 50, d. II, SSi 7 (c. 111v); 52, d. II, SSi 11 (cc. 154r-154v); 53, d. II, SSi 12 (cc. 97r-97v) 53, d. II, SSi 13 (cc. 29r-29v) 52, d. II, SSi 17 (c. 144r) 53, d. II, SSi 19-20 (191v-192r); 218, d. II, SSi 26 (c. 123v).

[19] *De muliere dotanda, quando non potest succedere in turri vel palatio per constitutum*, 38, d. II, SSi 2 (c. 57r).

[20] Riporto il testo dell'*addictio*: «*Et predicta debeant observari non obstante vel obstantibus aliquibus capitulis constitutis generalibus, vel spetialibus, precedentis vel subsequenti, per que possit huic in aliquo derogari et non obstante aliquo contractu, ab hodie retro facto quod est anni domini MCCLXXIIII indictione III[a] de mense septembris, qui non sit factus secundum formam iuris vel constitutis comunis Senensis nec item valeat ab hodie in antea aliquis contractus inter predictas personas et minores, nisi fieret cum autoritate IIII propinquorum sui proximorum, duorum scilicet ex parte patris et duorum ex parte matris*», 49, d. II, SSi 3 (cc. 71v-72r). Riporto le rubriche presenti negli altri codici statutari che iterano la norma senza modifiche: 45, d. II, SSi 16 (cc. 118r-118v); 46, d. II, SSi 5-6 (cc. 123r-123v); 47, d. II, SSi 14 (cc. 12v-13r); 45, d. II, SSi 7 (cc. 110r-110v); 47, d. II, SSi 11 (cc. 153r-153v); 48, d. II, SSi 12 (c. 96r); 48, d. II, SSi 13 (cc. 27v-28r); 47, d. II, SSi 17 (c. 143r); 48, d. II, SSi 19-20 (c. 190v); 201, d. II, SSi 26 (c. 121v).

Negli statuti senesi, come in molti altri dell'epoca[21], la madre una volta vedova è privilegiata in quanto tutrice dei propri figli[22], ma già nel codice del 1274 compare il divieto nei suoi confronti di ottenere la tutela in caso di seconde nozze[23]. Gli statuti medievali di Siena non si occupano di disciplinare la consuetudine di origine romana di conferire alla neovedova l'amministrazione del patrimonio maritale mediante l'usufrutto generale. L'assenza di una puntuale prescrizione statutaria non è però indizio di una mancanza della normativa, poiché si fa riferimento direttamente allo *ius commune*[24]. Alcuni statuti contemporanei di altre città italiane presentano invece norme che legiferano la concessione di tale usufrutto, indebolendo le ampie opportunità provenienti dalla libera gestione del patrimonio maritale da parte della consorte[25].

Nello statuto del 1262, le madri vedono limitarsi i loro diritti nella successione dai propri discendenti e sono costrette a riservare alla prole una parte cospicua delle sostanze, precisamente i tre quarti della dote e di tutti i restanti beni. Si impedisce, inoltre, alle madri di lasciare tramite testamento, vendita oppure donazione una quota superiore ad un quarto

---

[21] Per un confronto rimando ai contributi di: DI RENZO VILLATA, M. G., *Note per la storia della tutale nell'Italia del Rinascimento,* in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600. Fonti e problemi. Atti del convegno internazionale (Milano, 1-4 dicembre 1983),* Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 1986, pp. 59-95; ID., *Tutela (diritto intermedio),* in *Enciclopedia del diritto,* vol. 45, pp. 315-346.

[22] Nella rubrica *Ut liceat matri suscipere tutelam filiorum, si voluerit, et si non, deferatur proximioribus et paterna linea* [116, d. II. SSi 2 (cc. 65v-66r)] si prevede che se la madre non può o non vuole prendersi carico dei suoi figli, allora sarà un parente da parte di padre ad essere tutore, risalendo la discendenza sino al terzo grado. La norma è tradita senza varianti nei seguenti testimoni: 149, d. II, SSi 3 (c. 81r); 160, d.II, SSi 16 (cc. 146r-146v); 167, d. II, SSi 5-6 (c. 154v); 175, d. II, SSi 14 (c. 46r); 160, d. II, SSi 7 (c. 138v); 173, d. II, SSi 11 (c. 177r); 176, d. II, SSi 12 (c. 120r); 195, d. II, SSi 13 (cc. 59v-60r); 95, d. II, SSi 17 (c. 153r); 179, d. II, SSi 19-20 (c. 221v), 144, d. II, SSi 26 (c. 113v).

[23] «*Rubrica quod si mulier voluerit transire ad secundas nuptias non possit vocare aliquam in tutorem nisi in presentia. Et statuimus et ordinamus quod si qua mulier tutrix filiorum suorum voluerit transire ad secundas nuptias, non possit nec debeat vocare in tutorem dictorum filiorum suorum, nec dari facere aliquod in tutorem eorum sine coscentia, voluntate, presentia et consensu IIII^or^ propinquorum proximorum pupillorum, ex quibus sint duo ex parte patris et duo ex parte matris eorum de pupillorum. Et si aliter fieret vel daretur tutor talis datio non teneat nec valeat*», 81, d. II, SSi 3 (c. 81r). Rimane immutata nei seguenti testimoni: 161, d. II, SSi 16 (c. 146v); 168, d. II, SSi 5-6 (c. 154v); 176, d. II, SSi 14 (c. 46v); 161, d. II, SSi 7 (c. 138v); 174, d. II, SSi 11 (c. 177r); 177, d. II, SSi 12 (cc. 120r-120v); 196, d. II, SSi 13 (c. 60r); 96, d. II, SSi 17 (c. 153r); 180, d. II, SSi 19-20 (c. 221v). Nel codice del 1344, la rubrica *Si mulier secundo nupserit qualiter petantur et dentur tutores et diffiniantur questiones de predictis* [145, d. II, SSi 26, (c. 113v)] stabilisce che se sorge una lite relativa alla tutela, questa deve essere terminata in due mesi; ma se dopo questo termine non è stato eletto alcun tutore entro quindici giorni un *consilium* di quattro parenti deve dare uno o più tutori *boni et legales*.

[24] Il testamento di Corrado del fu Guglielmo Piccolomini è un esempio della pratica di nominare la moglie Mita *dominam, massariam et usufructuariam* dei beni del marito, con la clausola di vivere castamente nella casa di Corrado con la prole. Traggo questa informazione da: BRIZIO, E., *La dote nella normativa statutaria e nella pratica testamentaria senese (fine sec. XII-metà sec. XIV),* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 111, 2004, pp. 11-39: 30n. Ne è ulteriore riprova il testamento di Tura del fu Biagio da Montalcino e di suo nipote Domenico del fu Fuccio. Archivio Comunale di Montalcino, Archivi aggregati - Ospedale di Santa Maria della Croce, Diplomatico 1328 luglio 10-settembre 6; 1380 settembre 24. Sull'argomento rimando necessario: GUERRA MEDICI, M. T., *L'aria di città. Donne e diritti nella città medievale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, pp. 91-97.

[25] Basti citare quanto riportato da: BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi,* cit., pp. 221-222.

delle proprie sostanze, eccezion fatta in casi di stretta necessità. Nel suddetto codice, la rubrica *Quod mulieres non possint relinquere alii, quam filiis, ultra quartam* presenta lievi varianti testuali, risalenti alla revisione statutaria del settembre 1256, che di fatto circoscrivono le possibilità di una libera gestione del patrimonio non solo da parte delle donne sposate ma anche delle vedove e probabilmente delle concubine[26]. Nel settembre 1267, gli emendatori dello statuto correggono la rubrica, aggiungendo due aggettivi qualificati inerenti alla prole *legitimos et legitimas*, escludendo in tal modo tutti i figli naturali dalla successione[27]. Tale norma non subisce altri cambiamenti sino all'agosto 1355[28], quando si specifica che la presenza di nipoti *ex filiis* limita ugualmente le madri e le ave nella loro capacità patrimoniale[29].

Il diritto alla restituzione della dote alla vedova e al suo mantenimento da parte degli eredi del marito, già previsto dal *Costituto dei consoli del Placito*, è presente anche nelle redazioni statutarie duecentesche e trecentesche. In questa raccolta si impone che tale restituzione avvenga soltanto in seguito alla rinuncia da parte della vedova alla «*legiptima successione filiorum, filiarum, nepotum et neptum eisdem suis filiis, nepotibus aut neptibus, vel si unum tantum filium vel filiam, nepotem aut neptem*». Si obbliga la moglie a restituire tutti quei regali avuti dal coniuge e dai suoi parenti durante le nozze, eccezion fatta la *donatio propter nuptias*. Inoltre, un'aggiunta del settembre 1252 alla rubrica *De instrumentis pecuniariis efficacibus post XX annos* stabilisce l'invalidità della *praescriptio longi tempori* di venti anni per i contratti relativi alla dote e alle *rationes* della madre, al fine di esigere legittimamente la restituzione[30]. Nello statuto del 1262, gli eredi devono restituire l'importo dopo un anno dalla morte del coniuge, mantenendo in questo periodo la *relicta*, la quale ha la possibilità di restare presso i figli secondo le loro facoltà[31]. Nella redazione del 1274, la rubrica è ampliata e permette alle autorità di prelevare

[26] 31, d. II, SSi 2 (c. 56r).
[27] 43, d. II, SSi 3 (c. 71v).
[28] Di seguito le rubriche presenti negli altri manoscritti statutari, in cui si riporta la stessa norma: 39, d. II, SSi 16 (c. 117v); 40, d. II, SSi 5-6 (c. 112v); 41, d. II, SSi 14 (c. 11v); 39, d. II, SSi 7 (c. 109v); 42, d. II, SSi 10 (c. 40v); 41, d. II, SSi 11 (c. 152v); 42, d. II, SSi 12 (cc. 95r-95v); 42, d. II, SSi 13 (cc. 26v-27r); 41, d. II, SSi 17 (cc. 142r-142v); 42, d. II, SSi 19-20 (c. 189v); 142, d. II, SSi 26 (c. 113r).
[29] In base alla correzione approvata il testo della norma *Quod mulieres habentes filios non relinquant ultra quartam partem* sarebbe il seguente: «*Si qua mulier habens filios vel filias legiptimos unum vel plures cuiuscunque sexus, nepotes vel neptes descendetes ex ea non possit relinquere, donare vel vendere vel alienare ita quod filii eius qui remanserint postea possint privari a bonis suis, nisi causa necessitatis sui victus. Salvo quod quartam partem bonorum suorum possit pro suo arbitrio dispensare et de ea disponere non obstante dispositione quam primo fecerit, relique tres partes pro rata inter filios dividantur*». SSi 26, c. 272v; SSi 30, c. 20v.
[30] *De refutatione a mulier fienda ante restitutionem dotis*, 23, *De donationibus factis uxori <a> propinquis mariti*, 24, CuP 1, 44, cc. 5r-v, 8r-v.
[31] *De dote reddenda et expensis dandis uxori ante dotis solutionem*, 30, *Quod mater possit habere expensas a filiis suis, donec steterit cum eis*, 35, d. II, SSi 2 (cc. 56r-v). La prima norma è tradita senza modifiche nei seguenti codici: 41, d. II, SSi 3 (cc. 71r-71v); 37, d. II, SSi 16 (c. 117r); 38, d. II, SSi 5-6 (c. 122r); 39, d. II, SSi 14 (c. 11r); 37, d. II, SSi 7 (c. 109r); 39, d. II, SSi 10 (c. 40r); 38, d. II, SSi 11(c. 152r); 39, d. II, SSi 12 (c. 94v); 39, d. II, SSi 13 (c. 26r); 38,

i beni maritali depositati o investititi in altre attività per consegnare alla vedova «*lo guadagno de la donagione et le spese dell'anno del vedovatico et altre spese*», ovviamente oltre alla dote[32]. Nel codice del 1294, proprio a questa rubrica viene apposta un'*addictio*, datata maggio 1337, con cui si impone al marito e ai suoi eredi di riconsegnare la dote e di liquidare gli alimenti in caso di *separatio quoad torum*, eccezion fatta se la stessa non permane nella casa maritale[33]. Nello statuto del 1344, le stesse disposizioni confluiscono in una sola rubrica *De dotibus et donationibus et ipsarum refutactione et cessione et lucris*, ma nell'agosto 1355 gli emendatori statutari correggono la norma e ribadiscono il dovere della neovedova di rendere tutti i beni mobili donati dal marito «*post contractus celebratos arrarum et dotales vel die celebratis talis contractus*»[34]. Come ricorda Paolo di Castro, tutte le vesti preziose, i gioielli e in generale i doni ricevuti dal consorte non sono dei veri e propri regali, ma oggetti prestati e in seguito resi agli eredi[35].

Dall'esame della normativa statutaria tradita non emerge alcuna traccia relativa alle prerogative successorie delle sorelle e delle collaterali. Si può dunque dedurre che queste accedano all'eredità in assenza di parenti maschi dello stesso grado senza provocare fratture

d. II, SSi 17 (c. 141v); 39, d. II, SSi 19-20 (c. 189r); la seconda: 48, d. II, SSi 3 (c. 71v); 43, d. II, SSi 16 (118r); 44, d. II, SSi 5-6 (c. 123r); 45, d. II, SSi 14 (c. 12r); 43, d. II, SSi 7 (c. 110r); 46, d. II, SSi 10 (c. 40v); 45, d. II, SSi 11 (c. 153r); 46, d. II, SSi 12 (cc. 95v-96r); 46, d. II, SSi 13 (c. 27v); 45, d. II, SSi 17 (c. 142v); 46, d. II, SSi 19-20 (c. 190r).

32 Dal testimone del 1287, la norma poi viene divisa e l'addizione diviene la rubrica *De dotibus et expensis anni luctus solvendis* e tradita nei seguenti codici: 45, d. II, SSi 5-6 (c. 123r); 46, d. II, SSi 14 (cc. 12r-12v); 44, d. II, SSi 7 (c. 110r); 46, d. II, SSi 11 (c. 153r); 47, d. II, SSi 12 (c. 96r); 47, d. II, SSi 13 (c. 27v); 46, d. II, SSi 17 (c. 142v); 47, d. II, SSi 19-20 (cc. 190r-190v).

33 «*Et incipiat predictus obligatus ad dotes obligari ad alimenta prestanda cum dissolutum fuerit matrimonium vel aliter effectualiter pro tempore separatum ita quod a dicto tempore alimenta effectualiter peti possint. Nisi mulier predicta in domo viri sui remanserit; tunc enim presumatur ab heredibus sui viri alimenta recepisse vel ab ipso viro, ita quod pro eo tempore quo in domo predicti viri sui permanserit petere alimenta non possit, nisi contrarium ipsa mulier probare et voluerit, videlicet quod alimenta non receperit. Et salvo cum propter aliquod ius quod in domo sui viri predicta mulier pretenderet in domo predicta ad habitandum remanserit tunc enim prefata presumptio, videlicet quod presumatur recepisse alimenta ab heredibus viri nullatenus vendicet sibi locum. Et facta est hec additio usque: "Et incipiat predictus obligatus et cetera"; anno domini Millesimo CCCXXXVII indictione V^a^ de mense Maii*». SSi 10, c. 40r. Addizione inserita poi nella rubrica *De alimentis prestandis vidue cum heredibus viri vel seorsum*, 91, d. II, SSi 26 (c. 104v).

34 Riporto il testo secondo le correzioni previste dagli emendatori: «*Completo anno post mortem mariti cogantur eius heredes vel possessores bonorum que fuerunt dicti mariti tempore mortis ipsius infra duos menses a die petitionis seu querimonie porrecte solvere uxori olim eius vel eius heredibus dotes et donationes, vel saltem dicti possessores vel detentores ipsam vel heredes eius patiantur dicta bona possidere. Et donec dicte dotes fuerint sibi solute cogantur heredes mariti errogare eidem vidue expensas sibi necessarias sine fraude. Donationes vero facte uxori a marito vel propinquis seu comsanguineis mariti mulier vel euis heredes petere non possint. Salva donatione propter numptias, que si mulier vel succedens ei penes se habuerit vel alius pro ea vel eo ipsas marito vel eius heredibus restituere teneatur. Et quicunque decesserit sine filiis relicta uxore et aliquis vel aliqui dixerint se ius habere ex successione vel alia causa in bonis defunti et abstullerint aut reduxerint ad manus suas bona defunti, conpellantur restituere dicte uxori bona predicta vel solvere sibi dotes suas et lucrum donationis et spensas anni luctus et alias spensas quas de iure habere debet. Dicta talis mulier et euis heredes teneantur et debeant restituere heredibus viri omnes res mobiles, quas vir uxori donaverunt post contractus celebratos arrarum et dotales vel die celebrati talis contractus*». SSi 26, c. 272v; SSi 30, c. 20v.

35 GUERRA MEDICI, M. T., *Diritto statutario e condizione della donna nella città medievale dei sec. XII-XIV,* in «Rivista di storia del diritto italiano», 65, 1992, pp. 319-336: 330.

e controversie all'interno delle stesse famiglie[36]. Dopo la peste del 1348, la morte onnipresente per più di un secolo diffonde il disordine nella successione degli uomini e dei propri beni. L'annientamento di nuclei familiari, la dispersione di patrimoni, l'agire indiscriminato della morte, che falcidia vite tra giovanissimi, giovani, adulti, anziani, tra maschi e femmine, ovunque e a caso, rende inevitabile scompensi e difficoltà nel conservare e perpetrare la stirpe[37]. Durante questa congiuntura negativa, le donne scampate all'atroce selezione demografica talvolta riescono ad ottenere *ab intestato* interi patrimoni familiari proprio a causa dell'interruzione della discendenza in linea maschile. Diverse figlie, sorelle e nipoti ricevono più di una semplice dote, dissolvendo in tal modo il patrimonio familiare[38]. Nell'agosto 1355 per evitare il perpetrarsi di questo fenomeno è approvata un'addizione con la quale si escludono dalla successione intestata le collaterali, ovvero le sorelle e la loro discendenza, le nipoti *ex fratre* dotate o comunque sposate e tutte quelle entrate in convento, in presenza di collaterali maschi, ossia fratelli e nipoti *ex fratre*[39].

Sin dalla fine del XII, il diritto del comune senese legifera sui diritti successori della parentela materna. Nel *Costituto dei consoli del Placito* la rubrica *In quo possit succedere mater vel avus maternus filiis vel nepotibus* sancisce la posizione degli ascendenti materni, che possono succedere nella quarta parte dei beni di figli e nipoti in assenza di fratelli, sorelle, nipoti maschi

---

[36] Di seguito il testo della rubrica *De successione ascendentium usque ad quartum gradum rubrica* che riprende senza notevoli cambiamenti le norme precedenti e precisa la collocazione dei collaterali nell'ordine dei successibili, dopo discendenti e ascendenti. «*Quicunque civis Senarum decessit vel decesserit sine liberis et sine ascendentibus* [segue depennato: *nico hanc addictionem feci ne contradicat maxime proximo precedenti capitulo*] *ab intestato proximiores parentes ipsius defuncti usque ad quartum gradum vulgariter intellectum, sive sint masculi sive femine, libere et quiete habeant omnia bona defuncti, ita quod filii fratris carnalis pariter et in stirpem cum çiis succedant. Et si parentes usque ad quartum gradum non superfuerint, abinde in antea curia Comunis Senarum succedat. Salvis capitulis precedentibus sub hoc titulo*», 221, d. II, SSi 26 (cc. 123v-124r).

[37] Raccogliendo tutti i dati relativi alla congiuntura negativa della Toscana meridionale Davide Cristoferi conta ben 27 casi di epidemia dal 1348 al 1506. Per il XV secolo a Firenze e nel suo territorio, Maria Serena Mazzi conta venticinque anni di epidemia e propone come numero di vittime soltanto della peste verificatasi tra l'estate del 1399 e la primavera del 1401 almeno undicimila persone. CRISTOFERI, D., *Il «reame» di Siena. La costruzione della Dogana dei Paschi e la svolta del tardo Medioevo in Maremma (metà XIV-inizi XV secolo),* Roma, ISIME, 2021, pp. 225-231; MAZZI, M. S., *Prostitute e lenoni nella Firenze del Quattrocento,* Milano, Il Saggiatore, 1991, p. 22n. Sulla peste del 1348 rimando al recente studio: LUONGO, A., *La Peste Nera. Contagio, crisi e nuovi equilibri nell'Italia del Trecento,* Roma, Carocci, 2022.

[38] Partendo dal caso di una anonima sposa fiorentina del 1352, evocata dal cronista Matteo Villani, Isabelle Chabot analizza le vicende patrimoniali femminili nell'Italia dei secoli tardomedievali, evidenziando il ruolo dell'epidemie di peste nelle vicissitudini ereditarie. CHABOT, I., *Risorse e diritti patrimoniali,* in GROPPI, A. (a cura di), *Il lavoro delle donne*, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 47-70.

[39] Di seguito il testo tradito nel codice del 1354, essendo più completo e preciso. «*Decedenti ab intestato sine ascendentibus eius fratres carnales masculi ex utroquem parentem et eorum filii masculi suos cedant exclusio sororibus. Item statuerunt et ordinaverunt quod ei qui vel que decedet ab intestato sine ascendentibus vel descendentibus succedant eius fratres carnales maschuli ex utroque parente et consimilium fratrem filii maschuli et stirpe, exclusis prorsus sororibus carnalibus talis defuncti ex utroque parente et exclusis filiabus fratris carnalis, que fuissent nupte vel dotate, et exclusis sororibus et filiabus sororum monacatis vel deo et monasterio dedicatis tempore obitus eius de cuius hereditate ageretur. Et filiis et filiabus dictarum sororum si viverent dicti fratres carnales et filii fratrum vel aliquis eorum*». SSi 26, c. 284r; SSi 30, c. 31r.

e femmine *ex fratre* e *ex sorore* del *de cuius*[40], eccezion fatta castelli e torri. Questa norma non subisce modifiche durante il XIII secolo, ma nel manoscritto del 1344 si amplia la linea genealogica dell'esclusione: nessuna *persona consanguinea vel coniuncta* da parte materna può ereditare in presenza di figli, di ascendenti del padre e dei suoi collaterali[41].

I contratti sui beni dotali e non dotali delle donne. Secondo la carta proposta da Simona Feci, la grande maggioranza degli statuti duecenteschi e trecenteschi della penisola italiana non contempla norme che disciplinano i contratti femminili, a differenza dell'alto numero di rubriche sui diritti che le donne possono vantare sul patrimonio familiare. La documentazione notarile e altre fonti rimandano alla tradizione giuridica ereditata dai secoli precedenti, ovvero quella romana, longobarda e franca. Nella prima le donne, non soggette alla patria potestà, possono disporre liberamente delle proprie sostanze, anche se l'amministrazione della dote spetta comunque al marito; nelle altre due tradizioni, sono vincolate dall'autorità di un garante o dei propri familiari. Infatti, vige la regola in tutto il territorio italiano secondo la quale i beni dotali sono inalienabili e dunque sottoposti a vincoli che tutelano tale capitale; mentre tutti gli altri beni delle donne, che i giuristi medievali

[40] Come si evince dalla lettura del testo la rubrica è emanata nell'ottobre del 1180 e dieci anni dopo, precisamente nel settembre 1190, un'addizione inserisce la distinzione tra donne senesi e non. Quest'ultime sono completamente escluse dalla successione nei beni dei figli e dei nipoti senesi. «*Et non permictam mulierem vel patrem ipsius mulieris ad plus venire, quam ad quartam partem legiptime successionis ab intestato omnium rerum mobilium et immobiliu m seseque moventium, preter domos, turres, castella filiorum suorum filiarum, nepotum et neptum, si non fuerit ibi frater vel soror, sive filius vel filia fratris vel sororis defuncti ex eodem patre, tempore mortis filiorum et nepotum. Et si fuerit ibi fratris vel soror sive filius vel filia fratris vel sororis defuncti, ut dictum est, tunc mulier vel pater in nullo succedat, alia vero filiorum, filiarum, nepotum et neptum bona habeant parentes masculi ex parte patris et avi paterni, usque ad quartum gradum vulgariter intellectum, quos secundum gradum proximioris ordinis succedere volumus. Et hoc habeat locum in mulieribus civitati Senensis suppositis. Non obstante, si mulier remanserit in domo filiorum vel filiarum tempore mortis eaorum. Et hec locum habeat ab hodie in antea MCLXXXX medio mense octubre, indictione nona. Alia vero mulieres extra civitatem Senensem vel iurisdictionem commorantes nullo modo ad successionem filiorum filiarum, nepotum et neptum de civitate Senenis vel iurisdictione venire faciam. Et hoc capitulum tenenat in futuris negotiis, silicet ab hodie in antea MCLXXX die VIII idus septembris indictione XIII*», 22, CuP 1, c. 5r.

[41] «*In quantum succedant ascendentes ex linea materna deficientibus descendentibus et ascendentibus ex linea paterna rubrica. Item si qua persona decesserit ab intestato sine filiis legiptimis et ascendentibus ex linea paterna et non superstite fratre vel sorore sive filio vel filia fratris vel sororis ipsius defuncte ex eodem patre tempore sue mortis, non permictatur mater vel avus vel avia talis persone defuncte ex parte matris* ad plus venire quam ad quartam partem legiptime successionis ab intestato omnium rerum mobilium et semoventium preter domos et castella olim talis defuncte persone. Alia vero bona talis defuncte persone habeant parentes masculi ex parte patris et avi paterni usque ad quartum gradum vulgariter intellectum secundum gradum proximioris ordinis. Et si superfuerint tali persone defuncte frater vel soror sive filius vel filia, fratris vel sororis, tunc mater vel avus vel avia ex parte matris in nullo succedat. Et hoc locum habeat in mulieribus civitatis Senarum suppositis, non obstante si mater remanserit in domo filiorum vel filiarum tempore mortis eorum. Et hoc habeat locum in preteritis et futuris. Alie vero mulieres extra civitatem Senarum vel iurisdictionem commorantes nullo modo ad successionem filiorum, filiarum, nepotum vel neptum de civitate Senarum vel iurisdictione veniant. Et hoc locum habeat in preteritis et futuris*», 220, d. II, SSi 26 (c. 123v). Nel margine sinistro una mano di poco successiva appone questa nota: «*additio nova: nec aliqua persona consanguinea vel coniuncta ex latere matris talis persona defuncta*».

identificano come *parapherna*, *parphernalia*, *res extra dotem*, sono potenzialmente a piena disposizione delle mogli e impiegabili secondo la propria volontà[42].

Durante la delicata fase del connubio, il controllo sull'attività patrimoniale della coniugata è esercitato quando la donna opera insieme al marito o a favore di costui e quando la transazione coinvolge la dote oppure i beni del coniuge che l'assicurano. Nel testimone del 1262, ogni rinunzia oppure donazione di beni dotali viene consentita, soltanto con l'approvazione di due o tre consanguinei della contraente[43]. Inoltre, il codice del 1274 riporta nel margine sinistro della carta un'addizione non datata, con la quale si vieta alle donne sposate di stipulare contratti di *mutta, donagione, vendita* o *obligagione* sui propri beni dotali, previo consenso del marito. Fanno eccezione la rinuncia all'eredità dei fratelli, del padre e della madre e l'estensione del testamento.

Item statuimus et ordinamus quod nulla mulier postquam fuerit nupta vel facta fuerint instrumenta dotalia possit facere aliquem contractum mutui, donationis, vel vendictionis, vel aliquam aliam obligationem vel aliquem aliium contractum cum patre, avo vel fratre vel alia quacumque persona sine consensu et voluntate et parabola mariti sui et si fieret talis contractus seu obligatio non valeat nec teneat salvo quod possit facere refutationem fratribus suius de hereditate patris vel matris, salvo etiam dicte mulieri testamentaria dispositione quam facere possit secundum leges et statuta et hoc habeat locum in preteritis, presentis et futuris[44].

Nella redazione del 1286 l'addizione viene messa a testo e diviene una rubrica autonoma *Quod mulier postquam fuerit nupta non possit facere aliquod instrumentum sine licentia eius viri in preiudicium dotium suarum*. La norma presenta un'*addictio* risalente al settembre 1277, con la quale si escludono dal computo di tali sostanze tutte quelle in comune con altre persone e si stabilisce che i contratti stipulati dalla moglie e ratificati dal coniuge o viceversa sono validi anche in assenza del loro consenso[45].

---

42 FECI, S., *Pesci fuor d'acqua,* cit., pp. 25-38, 63.

43 *De refutatione mulieris facta suarum dotium non tenenda,* 19, d. II, SSi 2 (c. 55v). Nella redazione del 1286 il numero di parenti è portato a quattro, come si evince dalla rubrica *De refutationibus et donationibus factis viro a muliere non valeat ab usque parabola IIII^or^ propinquorum*, 25, d. II, SSi 16 (c. 115r). Questa modifica viene riportata nei seguenti manoscritti: 26, d. II, SSi 5-6 (c. 119v); 27, d. II, SSi 14 (cc. 8v-9r); 25, d. II, SSi 7 (c. 107r); 27, d. I, SSi 10 (c. 38r); 26, d. II, SSi 11 (c. 150r); 27, d. II, SSi 13 (cc. 23v-24r); 27, d. II, SSi 12 (c. 93r); 26, d. II, SSi 17 (cc. 139v-140r); 27, d. II, SSi 19-20 (c. 187r); 137, d. II, SSi 26 (c. 112v). Secondo quanto previsto dalla revisione statutaria del 25 maggio 1291, la norma è applicabile soltanto alle donne della città e del contado e non vale per tutte quelle provenienti *de extra iuridictione Senensis.* SSi 8, c. 1v.

44 SSi 3, c. 70v.

45 28, d. II, SSi 16 (cc. 115v-116r). Rimane identica nei seguenti codici: 29, d. II, SSi 5-6 (cc. 120r-120v); 30, d. II, SSi 14 (cc. 9v-10r); 28, d. II, SSi 7 (cc. 107v-108r), 30, d. II, SSi 10 (cc. 38v-39r); 29, d. II, SSi 11 (cc. 150v-151r); 30, d. II, SSi 12 (cc. 93v-94r); 30, d. II, SSi 13 (cc. 24v-25r); 29, d. II, SSi 17 (c. 140v); 30, d. II, SSi 19-20 (cc. 187v-188r).

Salvo et excepto quod bona que talis mulier habet comunia cum aliquibus personis que non sint data in dotem marito possit et debeat dividere et sortiri et contractum divisionis facere cum aliis personis cum quibus ea comunia haberet ad suam voluntatem et requisitionem illarum personarum cum quibus talia bona comunia habet, et salvo quod si mulier fecit actenus vel in antea fecerit aliquam promissionem vel obligationem vel contractum quem vel quam maritus ratum et ratam habuerit vel habuit sive ipsa mulier prestitit vel prestiterit consensum sive alicui venditioni vel obligationi vel contractu facto vel facte a viro suo, teneat et valeat et observetur | talis contractus et consensus et obligatio; non obstante eo quod non appareat ipsam obligationem et promissionem aut consensum esse factum vel prestitum de consensu et voluntate viri sui. Et hec addictio facta est a dicta addictione: "Et salvo et cetera" sub anno domini MCCLXXVII indictione VI[a] de mense septembris. Et possit constituere procuratorem ad agendum et defendendum si vir eius fuerit absens.

Nel costituto del 1344 la rubrica viene ripresa e sintetizzata in modo da evitare iterazioni e possibili fraintendimenti nella sua interpretazione. Il contenuto non viene modificato in alcun modo ed è ribadito il fatto che sia il marito sia la moglie possono stipulare contratti con altre persone.

De contractibus factis post nuptum rubrica. Nulla mulier nupta vel dotalibus instrumentis confectis possit de suis dotibus vel in ipsarum preiudicium aliquem contractum vel obligationem facere cum patre, avo, fratre vel quacunque persona sine consensu vel rati habitione sui viri et si fieret non valeat ipso iure. Possit tamen facere refutationem fratribus suis de hereditate patris sui vel matris et testamenta disponere secundum leges et statuta ac etiam bona comunia que in dotem non dedisset dividere et de eis contractum divisionis facere. Possit etiam dicta mulier procuratorem constituere ad agendum et defendendum si vir eius absens fuerit. Et vir et uxor simul cum alio contrahere et se alteri obligare possint. Et predicta omnia locum habeant in preteritis et futuris[46].

Dal settembre 1273 il diritto del comune senese non permette alle donne nubili la stipulazione di contratti che potrebbero sfavorire eventuali figli e cerca di eludere una possibile dispersione dei beni materni.

Rubrica quid iura sit si mulier fecerat aliquod contractum mutui vel vendictionis et si aliqua ante quam nubat. Et si qua mulier ab hodie in antea quod est MCCLXXIII indictione II[a] de mense septembris fecerit aliquod contractum mutui vel donationis vel vendiderit (sic) *vel alium quemcumque contractum cum patre, vel pro avo, vel avunculo vel alia quacumque persona ante quam nubat, si nupta, habuerit filios; talis contractus nullum faciat preiudicium filiis, quin habeant et habere possint dotes, quas pater eorum recepit vel recipire debebat ab ipsa matre eorum vel alio pro ea et in hoc casu dictus conctractus non valeat nec teneat nec ullius sit valoris. Sed si filii ex ea non extiterint tunc reservata dimidia tertia parte et lucro donationis marito secundum tenorem constitutis Senensis ab inde supra de dicta quantitate, que in dicto contractu continebitur de quo mentio facta est superius possit dicta mulier facere ad voluntatem suam si patrem non habuerit. Et hec habeant locum tam in preteritis quam futuris et*

[46] 141, d. II, SSi 26, (c. 113r).

presentibus et hec fiant et observentur non obstante aliquo capitulo constituti precedenti vel subsequenti pro quod possit huic capitulo in aliquo derogari[47].

Sostanzialmente è permesso alle donne sposate di agire liberamente, soltanto in assenza di prole e del padre, disponendo *dimidia tertia* dei beni del marito e del lucro della *donatio propter nuptias*, poiché la restante parte spetta al consorte. Ogni riferimento alla *tertia* scompare dal testimone del 1286, che si riferisce soltanto a *dimidia parte et lucro marito*. Il codice del 1297 riporta una nota nel margine esterno della carta, apposta da una mano successiva, che evidenzia l'impossibilità di una donna di donare mediante testamento più di un quarto dei propri beni. Nel manoscritto del 1344, la rubrica *De quibusdam a muliere factis non servandis et filiis non preiudicantibus, et primo contractibus factis ante nuptum cum parhentibus rubrica* ripropone gli stessi contenuti in maniera più sintetica e coerente[48].

La dote nella pratica fallimentare. Dalla fine del XII secolo i senesi si sono affermati come banchieri e mercanti in Europa e dal secondo o terzo decennio del secolo successivo sono presenti in Piemonte e in Francia, dove sono attivissimi nelle fiere di Champagne a prestare denaro a baroni, dignitari ecclesiastici, monasteri e comunità. Ricevono il favore dei pontefici, che si servono di cittadini senesi come banchieri, e riescono a trafficare in Boemia, Germania, Inghilterra e Ungheria. Secondo la definizione proposta da Raymond de Roover, la città di Siena diviene per quasi un secolo il centro bancario d'Europa. Tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento si ha il catastrofico crollo dei Bonsignori, la cui compagnia internazionale si è venuta ad identificare troppo con l'esclusiva attività finanziaria, e in seguito a ciò le compagnie dei Tolomei e dei Malavolti dichiarano bancarotta[49].

Quel che risulta più interessante ai fini del presente lavoro sono le soluzioni messe in atto dai senesi per superare l'ostacolo rappresentato dalle pratiche fallimentari nel mondo della finanza. Tra le possibilità sperimentate compare anche quella di mettere a riparo le ricchezze accumulate tramite le doti e le *donationes propter nuptias*. Prima di analizzare le norme

[47] 27, d. II, SSi 3 (c. 70v).
[48] Di seguito riporto i riferimenti alle rubriche presenti nei codici seguenti: 26, d. II, SSi 16 (c. 115r); 27, d. II, SSi 5-6 (cc. 119v-120r); 28, d. II, SSi 14 (c. 9r); 26, d. II, SSi 7 (c. 107r); 28, d. II, SSi 10 (cc. 38r-38v); 27, d. II, SSi 11 (cc. 150r-150v); 28, d. II, SSi 12 (cc. 93r-93v); 28, d. II, SSi 13 (c. 24r); 27, d. II, SSi 17 (c. 140r); 28, d. II, SSi 19-20 (cc. 187r-187v); 140, d. II, SSi 26 (c. 113r).
[49] CHERUBINI, G., *I mercanti e il potere a Siena,* in ID., *Città comunali di Toscana,* Bologna, Clueb, 2003, pp. 297-348; DE ROOVER, R., *Il banco Medici dalle origini al declino (1397-1494),* Firenze, La Nuova Italia, 1970, p. 3; PICCINNI, G., *Il banco dell'Ospedale di Santa Maria della Scala e il mercato del denaro nella Siena del Trecento,* Pisa, Pacini, 2012, pp. 35-38.

emanate alla fine del Trecento per scongiurare tale pratica, bisogna partire dall'analisi di alcune rubriche già presenti nei codici statutari più remoti, al fine di comprendere l'origine della difesa legale della dote. In una comunità dedita ormai da anni alla mercatura non stupisce affatto che già nel *Costituto dei consoli del Placito* si vietino atti fraudolenti nei confronti dei creditori[50]. Nel gennaio 1224, la rubrica *De hiis, qui aufugerit cum avere alterius, exbanniendis* riconosce il principio di sequestro dei beni del debitore e la seguente divisione delle sostanze tra i prestatori. In questa norma compare per la prima volta la formula «*salva dote et donatione propter nuptias*»[51]. Inoltre, si autorizza l'arresto personale dell'insolvente fuggitivo, separando i detenuti all'interno delle prigioni in base al sesso, e in particolare la rubrica *De pena castri vel ville, tenentis aliquem exbannitum post denuntiationem* lascia il debitore in balia dei creditori[52]. Nella compilazione del 1262 cinque norme disciplinano i rapporti finanziari intercorrenti tra i creditori e qualunque coppia coniugale della città. Dalla loro analisi emerge il *modus operandi* che i creditori devono avere nei confronti dei propri debitori. Al termine di un procedimento giudiziario oppure di un arbitrato, i prestatori sono legittimati ad esigere il credito prima dal marito e in seguito dalla moglie, rifacendosi su tutte le sostanze maritali. Se i coniugi dichiarano di non possedere alcunché, si impone alla donna di consegnare entro trenta giorni tutti i beni impegnati dal marito per la dote e la *donagione*, dopo averle restituito l'importo totale. Consapevole delle conoscenze acquisite da alcuni cittadini dediti al mondo finanziario, il legislatore prevede le possibili frodi e per questo non rende valide le *alienationi* e le *obligagioni* fatte dal marito nei confronti della consorte per riparare tali ricchezze. Se il coniuge ha obbligato i propri beni per la dote della moglie, il creditore può eventualmente comprare tali titoli e, dopo averle restituito la dote e la *donatio*, soddisfare il debito contratto. Comunque, la regola sostanziale prevede che i coniugi debbano in ogni modo possibile rendere il proprio credito impegnando tutte le loro sostanze, eccezion fatta la dote e la *donatio propter nuptias*[53].

[50] La seguente norma risale al 15 settembre 1180. *De hiis, qui fiunt in fraude creditoris,* 38, CuP 1, cc. 6v-7r.
[51] 73, d. II, SSi 2 (c. 60v). A questa data risale anche la rubrica con la quale si rendono nulli tutti i prestiti concessi ai minori. *De sociis compellendis reddere rationem filiis vel heredibus vel curatoribus eorum,* 89, d. II, SSi 2 (cc. 62v-63r).
[52] 57, 58, d. II, SSi 2 (cc. 58v-59r).
[53] *De cogenda uxore ad solutionem debiti mariti et de vendictione bonorum mariti*, 66, *De bonis debitoris creditori con,* 67, *De redditione bonorum facienda a viro et uxore pro debito solvendo*, 68, *Ut mulier bona mariti vel alius creditor defendere non possit, nisi pro rata debiti et decima parte amplius*, 69, *De obligatione vel alienatione in fraude facta a viro uxori*, 70, d. II, SSi 2 (cc. 59v-60v). Queste norme vengono tradite nei codici seguenti senza correzioni. Fanno eccezione la prima rubrica nella quale viene introdotta la *donatio propter nuptias* e la quarta, dove viene cassato il *non* posto all'inizio del testo. Entrambe le modifiche sono presenti nel testimone del 1286 e riportate nei codici seguenti. *De creditoribus civium Senensis compellendis solvere debitori alias uxoribus eorum compellendis solvere*, 77, *Quod creditor non possit defendere bona debitori vel mulier bona mariti*, 81, d. II, SSi 16 (cc. 126v-127v).

Rilevante è il fatto che il diritto del comune senese si preoccupi in ogni caso della condizione della donna, come si deduce anche dagli *ordinamenta* elaborati da alcuni savi cittadini e promulgati durante il regime dei Quindici. Tali norme hanno come obiettivo la corretta riscossione delle imposte e predispongono la seguente procedura: si delega a tre giudici forestieri la facoltà di recarsi nel terzo assegnatogli, di individuare il debitore e in seguito di prendere forzosamente ogni suo bene, devastarne la casa e infine tradurlo in carcere insieme alla moglie e ai suoi figli, sin quando non pagherà quanto dovuto. Nonostante ciò, i savi uomini garantiscono alla donna e ai suoi eredi la corretta restituzione della dote secondo un preciso procedimento. Questa deve comparire davanti ai Quindici e produrre l'*instrumentum dotale,* specificando accuratamente gli altri beni che vuole tutelare. I *domini Quindecim* allora stimeranno in segreto tali sostanze e in caso di frode la donna o i suoi eredi saranno costretti a *solvere datia et prestantia*. A partire dal 1286, probabilmente recependo questa regola, lo statuto senese concede alla donna la possibilità di difendere i beni maritali *per le dote sue e per li altri debiti*[54].

All'indomani del disastroso fallimento della Gran Tavola e per effetto domino delle altre compagnie cittadine, i Nove e gran parte del ceto dirigente senese cercano di accompagnare questa difficile congiuntura, ma mostrano un rifiuto netto ad una soluzione politica, intuendo le possibili conseguenze su tutta la collettività. Nonostante ciò, gli stessi si impegnano con altrettanta decisione a proteggere le ricchezze dei fallenti e concedono alla Mercanzia il potere di esaminare tutte le ragioni dei debitori e dei creditori, per fissare con precisione l'ammontare, le modalità e le priorità dei rimborsi. La difesa legale delle doti e delle *donotiones propter nuptias* complica ancor di più la restituzione dei crediti e già nel 1302 il Consiglio Generale si premura di assicurare che le doti delle mogli di Signorino, Meo e Mino, soci dei Bonsignori, *debeant esse salve*[55]. Durante la seduta tenutasi il 7 dicembre 1310, i creditori, esasperati dalle innumerevoli difficoltà prodotte dalla situazione, presentano ricorso, lamentando la costante opposizione dei Bonsignori nel consegnare alcuni castelli, fortezze, roccaforti e terre di gran valore. Inoltre, denunciano di non potersi rifare sul patrimonio dei soci, che qualche anno prima avevano escluso dalla massa fallimentare una

[54] Una mano posteriore data gli *ordinamenta* intorno al 1282, ma all'interno del testo non vi è un chiaro riferimento cronologico. SSi 4, cc. 214r-215r, citati da: MUCCIARELLI, R., *Appunti sul controllo sociale nell'Italia comunale. Forme, tecniche e strumenti a Siena fra XIII e XIV secolo*, in «Studi Storici», 56, 2015, pp. 325-348: 330.

[55] Con 195 voti favorevoli e 10 contrari la petizione viene approvata dall'assemblea cittadina. CG 61, cc. 97r-100r, 101r, *petitio* menzionata da: ENGLISH, E. D., *Enterprise and liability in Sienese banking, 1230-1355,* Cambridge, The Medieval academy of America, 1988, p. 67. Come suggerisce Gabriella Piccinni, benché le delibere consiliari facciano riferimento soltanto alle doti, si devono includere anche le *donationes propter nuptias*, rispettando così il dettato statutario. PICCINNI, *Il banco dell'Ospedale di Santa Maria della Scala,* cit., p. 75n.

parte delle sostanze personali, assegnati dalla Mercanzia alle mogli e alle nuore degli uomini della compagnia come restituzione delle loro doti e *donagioni*[56]. In questo caso, il governo senese ha tutti gli interessi a proteggere le grandi famiglie titolari delle compagnie in crisi e l'operazione di conservazione del loro patrimonio immobiliare e fondiario va a buon fine. Ne è prova il fatto che a cavallo degli anni 1316 e 1320, come attesta la *Tavola delle possessioni,* i membri dei casati Bonsignori, Gallerani, Salimbeni e Tolomei possiedono un quinto dei beni di quelli in mano a tutti gli altri concittadini. Nel pieno Trecento, tali consorterie si dedicano a costruire sontuosi palazzi al posto delle vecchie case-torri, simbolo del potere e della coesione della stirpe. Seppur ridimensionate, le famiglie di magnati affaristi non sono completamente rovinate da questa stagione finanziaria negativa[57].

Un'altra congiuntura negativa per il mondo finanziario senese si apre durante gli anni Ottanta del Trecento[58]. Il fallimento del banco di Piero di Latinuccio Rossi provoca un altro effetto domino, portando alla bancarotta parecchi banchi della città. La situazione peggiora quando alcuni di questi iniziano a scappare senza risarcire gli investitori e sembra prospettarsi lo spettro della premeditazione e della pianificazione dell'intera procedura fallimentare[59]. A seguito di questi ultimi tracolli, il governo senese si vede dunque costretto a ritornare su questa materia con una serie di norme prodotte da alcuni *savi huomini,* eletti dagli ufficiali della Mercanzia, con lo scopo di disciplinare la materia *intorno a' facti di coloro che sono falliti.* Le *riformationes* sono siglate e sottoscritte in originale dal notaio e giudice Angelo del fu Guido di Simone nello statuto della Mercanzia del 1358, in qualità di *scriba dominorum offitialium et curie Mercantie civitatis Senarum.* Le provvisioni sono approvate il 5 giugno 1383 con il consenso dei quattro consoli e della maggioranza dei quaranta consiliari dell'*Università della Mercantia*[60].

---

[56] Il Consiglio Generale ratifica la proposta con 152 voti a favore e 44 contrari. CG 77, cc. 95r-96v, 97v-98r, citato e in parte tradotto da: BOWSKY, W. M., *Un comune italiano nel Medioevo. Siena sotto il regime dei Nove, 1287-1355,* Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 347-348.

[57] PICCINNI, *Il banco dell'Ospedale di Santa Maria della Scala,* cit., pp. 74-79.

[58] PAOLO DI TOMMASO MONTAURI, *Cronaca Senese,* in LISINI, A., JACOMETTI, F., *Cronache senesi,* in Rerum Italicarum Scriptores, II edizione, tomo XV, parte VI, Bologna, Zanichelli, 1931-1939, pp. 696-697; CHERUBINI, G., *I mercanti e il potere a Siena*, p. 303; PICCINNI, *Il banco dell'Ospedale di Santa Maria della Scala,* cit., pp. 272-273.

[59] Già durante la seduta del 17 ottobre 1373, l'assemblea cittadina ha deliberato che i banchieri una volta falliti non possono godere di nessuno sconto sui loro crediti e devono essere incarcerati sino alla soddisfazione dei diversi debiti. CG 183, c. 89v, delibera segnalata da: GIACCHETTO, M., *Siena città manifatturiera. La produzione dei tessuti di lana e seta nei secoli XIV e XV*, tesi di dottorato, ciclo XXXIII, Università degli studi di Firenze e Siena, a. a. 2019-2020, p. 309n.

[60] Dal codice del 1358 le *riformationes* confluiscono nel successivo testimone del 1472, celebre manoscritto a motivo della miniatura di Sano di Pietro, che rappresenta proprio i consoli della Mercanzia. In realtà, l'intero codice Mercanzia 6 ripropone fedelmente il testo di Mercanzia 3. Le provvisioni in esame sono approvate da Angelo di Latinuccio, Antonio di Filippo, maestro Guglielmo di Menco e Nicola di Meuccio e sono trascritte in originale in Mercanzia 3, cc. 116r-120r, poi copiate in Mercanzia 6, cc. 82v-87r. Non mi è possibile risalire ai

Il 29 novembre 1383, le stesse disposizioni sono lette in Consiglio Generale e approvate singolarmente con una maggioranza schiacciante[61].

Le *malitie* prospettate all'interno delle *riformationes* sono molteplici e riguardano i falliti, i creditori e anche la stessa Mercanzia. I savi uomini denunciano da una parte la metodica fuga dei fallenti con i denari dei propri concittadini, rendendo praticamente impossibile l'esecuzione delle corrette procedure fallimentari, dall'altra l'inadempienza dell'istituzione preposta, che d'ora in poi dovrà procedere con maggiore solerzia e attenzione, sotto la pena di 50 l. a carico di ogni ufficiale negligente. Gli stessi evidenziano la difficoltà nello stabilire con rigore l'ammontare dei debiti, reso quasi impossibile dall'occultamento dei crediti anche da parte dei vari prestatori, poiché sono a loro volta debitori dei falliti, e dalla pratica fraudolenta di mettere a riparo le ricchezze accumulate tramite le doti delle proprie mogli. Al fine di eliminare quest'ultima pratica i savi ordinano l'elezione di due uomini di buona fama per terzo, che sotto la pena di 100 f. si occuperanno di «*cercare, invenire et dichiarare sopra tale dote se avessero per nessuno modo più che non dovessero avere per le decte dote et ogni cosa più che trovassero per ogni modo farlo venire a' creditori come toccherà. Et quello che decti sei huomini faranno sopra questi facti di queste dote, cioè oltra quello che si trovasse le decte avere sopra le loro dote, vaglia et tengha non obstante alcuna leggie overo riformagione, overo exceptione, ma pienamente le decte cose si mandino ad executione come e decti sei dichiareranno et delibereranno*»[62]. Onde evitare il moltiplicarsi di inganni da parte delle mogli dei falliti, le quali trattengono più dell'ammontare della loro dote, si propone la seguente procedura: su richiesta dei creditori dovranno essere eletti uno o più uomini per ritrovare in ogni modo possibile le donne ed espropriarle di tali sostanze eccedenti. Queste ultime saranno distribuite senza nessuna eccezione fra i suddetti prestatori come soddisfazione del debito[63].

«Ut cippus magis conservetur»: le provvisioni del 1434. «Molti credono che nelle origini non vi fosse spareggio fra i due sessi. […] Nello stesso diritto romano che parrebbe sancire l'eguaglianza successoria dei sessi in origine mancò. La donna non poté in antico raccogliere la *hereditas* perché non poté essere titolare di *potestas* che solo più tardi si presentò come una

nomi dei savi uomini, perché del primo semestre 1383 è pervenuto soltanto un frammento di quattordici carte di un registro di entrata e uscita di Biccherna, che va dal 18 al 30 giugno 1383, e i registri di entrata e uscita del fondo della Mercanzia sono undici e vanno dal 1767 al 1777. Lo statuto del 1472 è edito da: CHIANTINI, M. (a cura di), *La Mercanzia di Siena nel Rinascimento. La normativa dei secoli XVI-XVI*, Siena, Cantagalli, 1996.

[61] CG 193, cc. 60r-61v, 62v-63r, riformagioni segnalate anche da: GIACCHETTO, *Siena città manifatturiera,* cit., p. 310n.

[62] Mercanzia 6, c. 85r.

[63] Mercanzia 6, c. 86r.

tutela». Ripercorrendo le principali tappe della storia del diritto romano e medievale, Enrico Besta in maniera lucida e chiara sostiene l'esclusione delle donne *propter masculos* e il dilagare della consuetudine di dotare e fornire di un corredo la donna prima di giungere all'età da marito. Alberto da Gandino ritiene tale pratica esclusiva della regione lombarda, in seguito Alberico da Rosciate la estende *in tota fere Italia.* Giustamente, il giurista trevigiano sostiene che la ragione ultima di tale consuetudine risiede nel saldo mantenimento del *cippus domus* e dei nuclei familiari[64].

In difesa dell'indivisibilità della *domus-ostal,* il parroco di Montaillou ritiene che: «*sarebbe meglio che il fratello sposasse la sorella piuttosto che prendere una moglie estranea, e analogamente che la sorella sposasse il fratello invece di abbandonare, provvista di un grosso capitale di dote per sposarsi un uomo estraneo, la casa paterna: in effetti con questo sistema la casa paterna resta praticamente distrutta*». Dalle sue parole emerge il dramma, presente nelle case del piccolo villaggio, che si verifica in occasione delle nozze delle figlie o delle sorelle. Anche in una società piuttosto povera, la dote comporta una perdita delle sostanze familiari in proporzione ai beni che la nubenda porta con sé nella futura *domus.* Tormentato ogni notte, Pierre Clergue rivela alla sua amante il motivo dei suoi turbamenti: «*Se i miei fratelli Guillaume e Barnard avessero sposato le nostre sorelle Esclarmonde e Guillemette, la nostra casa non sarebbe stata rovinata per colpa del capitale che queste sorelle si sono portate via come dote; ma il nostro* ostal *sarebbe rimasto intatto in ogni caso e con una sola moglie che sarebbe entrata in casa per nostro fratello Bernard, noi avrebbe avuto moglie a sufficienza* (sic) *e il nostro* ostal *sarebbe stato più ricco di adesso*». Pierre Clergue mostra in maniera nitida la paura nell'alta Ariége di perdere una parte consistente del patrimonio di una *domus*: le doti portate via dalle nubende e le parti fraterne, dovute ai figli maschi che non diventeranno capi di una nuova *domus*, rischiano di mettere in difficoltà l'intera famiglia oppure di mandarla in totale rovina. Questo racconto, pronunciato accanto al fuoco e in un momento di intimità tra il curato e Béatrice de Planissoles e in seguito riportato all'inquisitore dalle labbra di quest'ultima, offre uno scorcio sulle preoccupazioni delle famiglie di un piccolo villaggio, in cui l'assenza del denaro è cronica e si scatenano forti crisi di sussistenza a partire dal primo decennio del XIV secolo[65].

Le fonti statutarie e più in generale quelle legislative non giungeranno mai a proporre la soluzione dal parroco di Montaillou, ma lo stesso timore di rovina e disgrazia è presente

[64] BESTA, E., *Le successioni nella storia del diritto italiano,* Padova, CEDAM, 1935, pp. 57-61: citazione da p. 57.
[65] LE ROY LADURIE, E., *Storia di un paese: Montaillou. Un villaggio occitanico durante l'inquisizione*, Milano, Il Saggiatore, 2019, pp. 45-97.

nelle menti degli uomini delle famiglie vissuti negli ultimi secoli del Medioevo. Esemplificativa a tal proposito risulta la celeberrima narrazione di Cacciaguida degli Elisei, che ricorda la compostezza e la rettitudine dell'antica Firenze. Con il consueto rimpianto del bel tempo andato, l'avo dantesco ricorda la morigeratezza delle donne della sua epoca e soprattutto la totale assenza nei pensieri dei padri fiorentini del peso delle doti e l'ansia generata per il destino delle fanciulle da accasare (*Paradiso,* XV, vv. 97-105)[66]. Alla base delle riforme senesi del 1434 ritorna la stessa paura di disperdere gran parte del patrimonio familiare, distruggendo così la solidità dei vari *cippi domum,* che sono le vere fondamenta di qualunque città. Siena in questo torno di anni è una realtà demograficamente mutata rispetto al secolo precedente e le norme emanate delimitano ancora una volta i diritti successori e patrimoniali delle donne[67].

Il 28 febbraio 1434, i savi uomini senesi propongono otto provvisioni da leggere e discutere nella successiva seduta del 5 marzo dell'assemblea cittadina. La prima riguarda l'elezione di due dottori e quattro mercanti di buona fama, che devono occuparsi di «*tollere la confusione et dubii che sono e appariscono ne la materia de le succesioni e per resecare gli intrighi che tutto 'l dì ne nascano e rendere quella materia chiara e lucida nel conspecto di ciascheduno*»[68]. Con due votazioni favorevoli, tale norma è approvata dal consiglio del popolo e, appena due mesi dopo, due *egregi dottori di leggie* e quattro *honorevoli et savi cittadini* predispongono un pacchetto di norme atte a correggere gli statuti in materia di successione[69]. Il fatto che a distanza di ottant'anni il governo senese ritorni su tali disposizioni deve essere motivato dalle difficoltà riscontrate nel corso del tempo nell'applicare correttamente quanto prescritto dalla normativa vigente. In seguito alla devastante crisi demografica trecentesca, provocata da carestie, ondate epidemiche e guerre, viene approvata un'*addictio*, che cerca di bloccare la deriva patrimoniale verso le linee orizzontali femminili[70]. In tal modo si tenta da una parte di evitare la dispersione dei beni familiari verso altri lignaggi e dall'altra di difendere la ricchezza e mantenere lo status

[66] Sulle donne nella *Commedia* dantesca: SANTAGATA, M., *Le donne di Dante*, Bologna, Il Mulino, 2020.
[67] Seguendo l'ipotesi di William Bowsky, la popolazione di Siena si aggira intorno alle 52.000 unità alla fine degli anni Venti del Trecento, riducendosi alle 25-16.000 persone dopo il 1348 e assestandosi alle 15-16.000 persone negli anni Cinquanta del XV secolo. Non si hanno comunque dati precisi su questo periodo, ma sono delle stime sulla base di vecchi e recenti lavori. PARDI, G., *La popolazione di Siena e del territorio senese attraverso i secoli*, in «Bullettino senese di storia patria», 30, 1923, pp. 85-132, 32, 1925, pp. 3-62: 107-109; PICCINNI, G., *Nascita e morte di un quartiere medievale. Siena e il borgo nuovo di Santa Maria a cavallo della peste del 1348,* Pisa, Pacini, 2019, p. 30.
[68] C 2114, c. 63r.
[69] Per il primo semestre 1434 non è pervenuto alcun registro di entrata e uscita o di misture nel fondo della Biccherna. Dunque, non è possibile risalire ai nomi dei savi uomini eletti in seguito alla provvisione del 28 febbraio 1434.
[70] SSi 26, c. 284r; SSi 30, c. 31r.

degli uomini delle famiglie, limitando il numero dei pretendenti o impedendo di fatto la divisione di tali beni. Nonostante ciò, il testo delle riforme qui prese in esame mostra una situazione differente, caratterizzata dalla presenza di continue controversie legali sulla materia successoria, che complicano di fatto il regolare svolgersi del sistema di trasmissione dei beni prevalentemente favorevole alle linee maschili.

La prima rubrica ad essere modificata è *Quod mulier dotata non succedat extantibus masculis rubrica*[71]. Riprendendo in mano il testo della norma, i savi non cambiano radicalmente il contenuto, ma, oltre a definire con precisione cosa debba intendersi per donna *dotata de bonis comunibus*, palesano lo scopo ultimo dell'intera riforma legislativa, ovvero conservare il più possibile il *cippus domus*. Inoltre, ribadiscono che le suddette donne non possono ottenere in alcun modo *bonis, rebus, iuribus, actionibus activis et passivis* in caso di successione, divisione o comunione degli stessi beni. La seconda rubrica ad essere emendata è *In quantum succedant ascendentes ex linea materna deficientibus descendentibus et ascendentibus ex linea paterna*[72] e viene palesato il motivo all'origine della revisione: l'inciso *ad quartum gradum vulgariter intellectum* nel corso degli anni ha provocato diverse controversie, risolte con la produzione di molteplici testimoni da entrambe le parti in sede giudiziaria. Per superare tale ostacolo i savi uomini stabiliscono come punto di riferimento quanto statuito in materia dal diritto canonico e da quello civile, eliminando l'avverbio *vulgariter*. Si ribadisce la validità, la convenienza e la necessità dell'esclusione dalla successione intestata delle sorelle, delle loro discendenti e delle nipoti *ex fratre*, che vanno in spose in case aliene ed estranee, in presenza di collaterali maschi, ovvero lo zio carnale o *frater patrueles defunti* e i suoi figli maschi o cugini. Tale decisione è giustificata con lo stesso ragionamento di prima, ovvero *propter conservando cippos domorum*.

La terza è un'addizione emanata nell'agosto 1355 *Decedenti ab intestato sine ascendentibus eius fratres carnales masculi ex utroquem parentem et eorum filii masculi suos cedant exclusio sororibus*[73]. Per chiarire al meglio l'inciso *sine ascendentibus* ed evitare una deroga per le sorelle nella successione intestata, si perfeziona la norma in questo modo: «*si quis decesserit sive decessisset superstite matre vel aliis ascendentibus ex linea materna masculis sive feminis quantum ad dictum statutum dum taxat dicatur decessisse sine ascendentibus, cum appareat iustum et equum conservare cippos domorum potuis quam personas extraneas et extra domo existentes. Et hoc capitulum non extendatur ad casus preteritos, iam decisos in aliqua curia comunis Senarum sive de concordia partium val alio modo*». Da

[71] 218, d. II, SSi 26 (c. 123r).
[72] 220, d. II, SSi 26 (c. 123v).
[73] SSi 26, c. 284r; SSi 30, c. 31r.

ultimo, i savi uomini cercano di disciplinare la pratica della rinuncia da parte delle donne prima del matrimonio dell'eredità sugli *iura*, che hanno o potrebbero avere sui beni materni, e della successiva revoca della stessa, mettendo in dubbio la validità della stessa *refutatio*. Dato che queste *donationes sive refutationes* appaiono in nessun modo giuste ed eque e secondo gli statuti senesi una volta sposate le donne non hanno alcun diritto alla successione intestata dei beni paterni, i savi emanano un'altra rubrica con il fine *maxime proter conservandos cippos domorum.*

Idcircho statuerunt quod si qua mulier maior XII annis, tempore nuptiis ante vel postea, fecerit refutationem vel donationem de hereditate et bonis maternis in totum vel in partem, sive fecerit talem refutationem vel donationem vivente matre predicta, sive post eius mortem, fratri vel fratribus masculis utrumque coniuctis hoc est ex eodem de patre et matre vel etiam filiis predictorum fratrum. Talis donatio sive refutatio, quocumque titulo et modo facta, valeat et teneat pleno iure, non obstante aliquo iure contrarium disponente. Intellecto et declarato quod presens statutum sive reformatio nullo modo extendatur vel porrigatur ad aliquos casus quam supra comprehenses[74].

*

Per comprendere meglio le caratteristiche della trasmissione patrimoniale, definire il ruolo delle donne al suo interno e analizzare concretamente il rapporto tra dote, eredità e patrimonio, bisogna comunque accostarsi alla pratica testamentaria, adoperando così un'impostazione basata prevalentemente sull'interdipendenza tra norma e prassi, senza impiegare una contrapposizione rigida e netta. Come ha dimostrato Eleanor Riemer, la realtà del comune senese si presta per una verifica della posizione femminile nella trasmissione ereditaria. Le donne della città ricevono beni sia dalle famiglie natali sia dai mariti e mettono a frutto tali ricchezze in attività commerciarli e speculative, favorendo attraverso il testamento altre donne[75]. Tralasciando le controverse interpretazioni proposte da Samuel Cohn sulle prassi testamentarie femminili a Siena[76], bisogna menzionare quanto emerso

[74] Le provvisioni proposte dai savi uomini sono lette e approvate con larga maggioranza il 12 maggio 1434 dal *consilium populi et popularium* e il 21 maggio 1434 dall'assemblea cittadina. L'intero testo delle riforme è riportato nella filza concistoriale per mano di Giovanni di Franceschino in qualità di notaio del Concistoro, poi copiato dallo stesso nel registro concistoriale e in quello consiliare delle deliberazioni e da quest'ultimo codice riprodotto parzialmente da ser Bernabeo di Guerrisio di Francesco da Todi in un codice del fondo statutario. C 2114, cc. 70r-71v; C 410, cc. 10r-11r; CG 218, cc. 34r-35r; SSi 25, cc. 86r-v.

[75] RIEMER, E. S., *Women in the Medieval City: sources and uses of Wealth by Sienese women in the Thirteenth Century*, tesi di dottorato, Università di New York, 1975.

[76] Nel primo studio incentrato sui testamenti senesi dal XIII al XVIII secolo, lo studioso segna come uno spartiacque la Controriforma, i cui ideali incrineranno la solidità del patrilignaggio. Nella monografia relativa al confronto tra le prassi testamentarie di sei città dell'Italia centro-settentrionale durane il XIV secolo, Cohn

dall'analisi di Gianna Lumia-Ostinelli, che evidenzia l'alto numero di donne testatrici nel XVII secolo, circa il 40%[77]. Inoltre, Elena Brizio ha condotto un esame parallelo tra le fonti del diritto comunale senese e quelle testamentarie di famiglie nobili, ricche o comunque importanti, mostrando di volta in volta l'attinenza delle normative statutarie nella vita quotidiana delle donne e degli uomini vissuti negli ultimi secoli del Medioevo a Siena[78]. Dal confronto tra norma e prassi, si evince come il sistema patrilineare senese non risulti particolarmente debole nei secoli tardomedievali e nemmeno in quelli della prima età moderna, poiché le donne devono aspettare di essere vedove e/o senza prole per attuare delle scelte più libere nella gestione dei propri patrimoni.

collega la rigidità del sistema patrilineare di Arezzo, Firenze e Perugia ad un minore influsso degli ideali mendicanti, che hanno al contrario mitigato le forze di questo sistema ad Assisi, Pisa e Siena. Una delle principali variabili è rappresentato dal numero dei testamenti femminili, ad esempio registra il 32%, di cui 34% coniugate, nella realtà senese e il 29% in quella fiorentina e con solo il 10% di testanti sposate. COHN, S., *Death and property in Siena, 1205-1800. Strategies for the afterlife*, Baltimore-Londra, JHUP, 1988; ID., *Donne e controriforma a Siena: autorità e proprietà nella famiglia,* in «Studi Storici», 30-1, 1989, pp. 203-224; ID., *The cult of remembrance and the Black Death. Six Renaissances cities in central Italy*, Baltimore-Londra, JHUP, 1992, p. 198.

[77] LUMIA-OSTINELLI, G., *Mariti e mogli nei testamenti senesi di Età moderna,* in CALVI, G., CHABOT, I. (a cura di), *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia, (XIII-XIX secc.),* Torino, Rosenber & Sellier, 1998, pp. 43-63. Inoltre, nel seguente articolo la studiosa ripercorre analiticamente la normativa successoria presente nello statuto senese del 1545: LUMIA-OSTINELLI, G., «Ut cippus domus magis conservetur». *La successione a Siena tra statuti e testamenti (secoli XII-XVII),* in «Archivio Storico Italiano», 161, 1/595, 2003, pp. 3-51.

[78] BRIZIO, E., *La dote nella normativa statutaria e nella pratica testamentaria senese (fine sec. XII-metà sec. XIV),* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 111, 2004, pp. 11-39.

4. Il diritto penale e le donne: la punizione dei reati più gravi

Ciascun codice statutario dell'Italia centro-settentrionale tramandato in originale o in copia dai secoli tardomedievali in poi ha sempre una sezione, una distinzione oppure un libro, più o meno ampio, che si occupa della materia criminale. Nel caso specifico, il codice statutario senese del 1262 contiene un frammento di un'altra mano, che riporta le ultime rubriche della quarta distinzione e tutte le 248 della quinta distinzione, la quale, nella tradizione statutaria senese sino al testimone del 1344, tratta interamente della materia penale[1]. Dina Bizzarri ha ipotizzato un'influenza della partizione in cinque libri del *Liber Extra* di Gregorio IX e una derivazione del termine *distinctiones* direttamente dal *Decretum* grazianeo. La prima sezione, dedicata alla tutela ecclesiastica e al diritto pubblico, e la seconda, incentrata sul diritto e il processo civile, richiamano anche il *Codex* giustinianeo. L'influsso romanistico sulla partizione interna del costituto, sottolineato da Lodovico Zdekauer, è ribadito da Mario Ascheri, il quale evidenzia la ripresa del Codice nella prima distinzione *De fide catholica* e nella seconda *De iudiciis* e mostra l'influsso delle Istituzioni e del Digesto nel terzo libro sulle *res publicae* e nel quarto *De rebus et negotiis privatorum*. Secondo lo stesso Ascheri, il Digesto è pure riecheggiato nel quinto libro *De penis et bannis et prohibitis puniendis*[2]. Zdekauer colloca cronologicamente il frammento sopracitato tra il 1262 e il 1270, mentre Gaetano Salvemini nella recensione all'edizione dello statuto ghibellino propende per il 1262[3]. Qualunque sia la datazione corretta è certo che queste norme confluiscano nella redazione successiva del 1274. Tale compilazione è adoperata da Ugo Guido Mondolfo per riscostruire la parte mancante della quinta distinzione all'interno del suddetto frammento[4]. I codici composti tra gli anni Ottanta e Novanta del Duecento e i primi anni del secolo seguente presentano una quinta distinzione sempre più ampia, tanto che nel costituto

[1] ZDEKAUER, L., *Il frammento degli ultimi due libri del più antico costituto senese (1262-1270)*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», I, 1894, pp. 131-154; II, 1895, pp. 137-144, 315-322; III, 1896, pp. 79-92.
[2] ASCHERI, M., *Legislazione, statuti e sovranità*, in ID. (a cura di), *Antica legislazione della Repubblica di Siena*, Siena, Il Leccio, 1993, pp. 3-40: 11; BIZZARI, D., *Il diritto privato nelle fonti senesi del secolo XIII*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 33-34, 1926-1927, pp. 213-322, 35-36, 1928-1929, pp. 28-59: 250.
[3] SALVEMINI, G., *Recensione*, in «Archivio Storico Italiano», s. V, 21, pp. 371-389.
[4] MONDOLFO, U. G., *L'ultima parte del Constituto senese del 1262, ricostruita dalla Riforma successiva,* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 5, 1898, pp. 194-228.

volgarizzato del 1309-1310 si enumerano più di cinquecento rubriche[5]. Alla fine di un lungo ed elaborato processo di revisione, guidato da due giuristi coadiuvati da tre membri delle famiglie aristocratiche, tutta la legislazione precedente in materia criminale confluisce nella terza distinzione del manoscritto del 1344 e viene organizzata in 412 rubriche[6]. Nell'ultimo statuto della repubblica senese il numero delle rubriche appartenenti alla terza distinzione, ovvero la *tertia pars in qua tractatur de maleficiis puniendis*, si riduce drasticamente a 168 capitoli.

Questa carrellata sulle fonti statutarie non deve lasciare pensare che uno statuto frutto di una lunga revisione abolisca definitivamente il diritto previgente. Proprio nella compilazione del 1545 la rubrica *De inviolabili observantia constitutionum Senensium* stabilisce che le fattispecie non regolate nel codice sono disciplinate direttamente dalla normativa precedente, come attestano le disposizioni anteriori inserite alla fine delle singole distinzioni dei diversi manoscritti pervenuti[7]. Oltre a questo, si deve menzionare il presupposto secondo il quale ogni *ius proprium* implichi un continuo confronto con il diritto romano-canonico, elaborato dai *doctores* e dalla giurisprudenza dei tribunali.

Percosse, spintonamenti e ferimenti: le offese fisiche. Vittorio Angeletti ha fatto emergere dalle fonti giudiziarie perugine compulsate una notevole casistica di aggressioni, che attesta un'ampia gamma di reati identificabili nella categoria di violenza fisica. La documentazione parla di *aggresura*, *captio capillorum*, *impetus*, *insultus*, *levatio victe de capite*, *percussio*, *spatataxio*, *trasinatio per terram* e anche di calci, pugni, schiaffi e bastonate, che talvolta provocano la morte della vittima[8]. La maggioranza delle 126 sentenze emesse durante la podesteria di Carlo Zeno a Milano nel secondo semestre 1385 riguarda i casi di aggressione verbale e soprattutto fisica. Dall'analisi dei dati milanesi si evince che l'*insultus* consiste in un attacco violento, realizzato o a mani nude o con l'ausilio di oggetti atti a offendere[9]. Prendendo in considerazione i 287 individui incarcerati a Siena nel biennio compreso tra maggio 1302 e giungo 1304 si riescono ad enumerare con certezza circa duecento crimini e circa la metà riguardano episodi di

[5] Le compilazioni tardoduecentesche e di inizio Trecento che riportano tale distinzione sono: SSi 5-6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19-20.
[6] Sul manoscritto: CAPELLI, V., GIORGI A., *Gli statuti del Comune di Siena fino allo «Statuto del Buongoverno» (secoli XIII-XIV)*, in «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 126-2, 2014, pp. 1-21.
[7] Ne sono un esempio il manoscritto conservato nell'Archivio Arcivescovile senese e quello senza segnatura del Circolo Giuridico. Archivio Arcivescovile di Siena 6519; Biblioteca di area giuridico-politologico "Circolo giuridico", ms. senza segnatura (successivo al ms. A 3 22); 267, d. IV, SSi 52 (cc. 142r-v).
[8] ANGELETTI, V., *"Et fecit cadere velum de capite": veli e altri copricapi femminili nelle fonti giudiziarie perugine dei secoli XIII-XV*, Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 2014.
[9] Manoscritto edito da: PIZZI, P. F. (a cura di), Liber sententiarum potestatis Mediolani *(1385)*, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2021.

violenza fisica, in cui sono inclusi quattordici casi di omicidio e sei di ingiurie verbali. Nelle registrazioni non è esplicitato il motivo dello scontro, ma sono indicati tutti gli oggetti adoperati come armi. Si passa da semplici ciottoli a coltelli, bastoni, zappe sino a menzionare una piana per cardare i panni[10]. Questi esempi mostrano una varietà di situazioni e di possibili risse, che ogni diritto comunale deve disciplinare e correttamente incasellare prevedendo la giusta pena da comminare. Per questa ragione ciascuno statuto tramandato contempla un alto numero di rubriche che legiferano su tale materia[11].

All'interno del testimone del 1262 sono tradite un gran numero di norme che disciplinano le aggressioni fisiche e le lesioni personali e nella gran maggioranza di questi capitoli Zdekauer riscontra una forte influenza delle tradizioni germaniche[12]. Tra le prime rubriche della quinta distinzione compare il divieto di dar vita ad una battaglia, lanciando oggetti da qualunque torre della città, pena 200 l. oppure la distruzione dell'edificio stesso, con lo scopo di mantenere la pace nella città. Durante la revisione statutaria del 1254, si impone al podestà per i prossimi sei anni di obbligare tutti gli uomini della città a non lanciare pietre e a non principiare qualunque pugna o altri giochi, durante i quali muoiono molte persone. Chiunque dia inizio ad una *battalia* verrà sanzionato con 100 l. e tutti gli individui in possesso di armi subiranno la multa di 25 l.. Con la stessa somma sono punite anche la lacerazione di vestiti e più in generale di *panni* e la violazione di domicilio, mentre l'amputazione di naso, lingua, piede e l'asportazione o il danneggiamento definitivo di un occhio con 400 l.. Passando adesso all'analisi delle norme, che disciplinano tutti gli altri comportamenti violenti, ritengo utile riassumere i dati desumibili in una tabella per una più diretta comprensione della normativa vigente.

Reato	**Ammenda con fuoriuscita di sangue**	**Ammenda senza fuoriuscita di sangue**
Aggressione a mani nude alla testa	100 l.	50 l.
Aggressione a mani nude nel resto del corpo	25 l.	25 l.
Aggressione con *bracciaiola* e *tavolaccio* alla testa	200 l.	100 l.
Aggressione con *bracciaiola* e *tavolaccio* nel resto del corpo	100 l.	50 l.

[10] B 740, cc. 9v, 12r, 20v, 24v, 44r.

[11] Ad esempio, lo statuto della piccola comunità di Foiano del 1387 riporta al suo interno sette rubriche che legiferano attentamente sulle varie tipologie di *insultus*. 14, 15, 17, 18, 19, 28, 45, d. III, ALLEGRIA, S. (a cura di), *Statuto del comune di Foiano del 1387*, Firenze, Editpress, 2017, pp. 156-160, 164, 171.

[12] ZDEKAUER, L., *Dissertazione sugli statuti del comune di Siena fino alla redazione dell'anno 1262,* in ID. (a cura di), *Il Costituto del Comune di Siena dell'anno 1262,* Bologna, Forni, 1974, pp. XI-CVII: LXII.

Aggressione con pietre, tegole, mattone, ossa e altri oggetti non metallici	150 l.	50 l.
Aggressione con *scudiscio* e *corrigia* alla testa	25 l.	10 l. (in presenza di lividi) o 5 l.
Aggressione con coltello, roncone, mannarese, spada o qualunque altra arma di metallo	200 l.	100 l.
Aggressione premeditata a mano armata	25 l.	25 l.
Aggressione premeditata in qualunque altro modo	10 l.	10 l.
Assalto a mano armata	25 l.	25 l.
Assalto in qualunque altro modo	10 l.	10 l.
Incalciamento e inseguimento a mano armata	25 l.	25 l.
Incalciamento e inseguimento senza armi	10 l.	10 l.
Insultus a mano armata	25 l.	25 l.
Insultus in qualunque altro modo	10 l.	10 l.
Scontro a mano armata	10 l.	10 l.
Spintonamento con caduta ed eventuale rottura di ossa	50 l.	25 l.
Spintonamento senza caduta	10 l.	10 l.

Come si evince dalla tabella diversi elementi concorrono a differenziare le sanzioni previste. La fuoriuscita di sangue stabilisce nella maggioranza dei casi un incremento dell'ammontare della pena, a questa seguono l'uso di armi proprie ed improprie, l'eventuale presenza di lividi e rotture degli arti e da ultimo la parte del corpo colpita. Nella quinta distinzione sono esplicitate aggravanti e mitigazioni di pena collegabili al luogo, al tempo oppure allo status del colpevole e della vittima. Le sanzioni sopra riportate sono raddoppiate nel momento in cui i malefici, le *decapillationes* e le ingiurie avvengono su mandato e all'interno della casa della vittima, di fronte agli ufficiali comunali, nei bagni di Petriolo, Macereto e *de Caldanellis*. Lo stesso avviene quando si verificano durante le sedute del consiglio cittadino, i riti funerari e gli incendi, prima del suono della campana dell'aurora e durante una missione assegnata dal podestà e da tutti gli altri magistrati comunali. Le multe sono duplicate quando l'imputato nega di aver commesso il reato comprovato da più testimoni e se viene meno un accordo di pace, mentre sono triplicate tutte le volte che viene portata a termine una vendetta. Rimangono impunite tutte le offese inflitte a danno dei banditi *pro maleficio*, degli *ioculatores*, delle persone colte in flagrante di *damnum datum* e di furto. Similmente non sono punibili *percussiones et feritas* inferte durante una battaglia o una mischia e tutte le violenze provocate per legittima difesa da un attacco, un assalto o una qualunque

offesa fisica. Allo stesso modo sono trattate le violenze fisiche commesse dai minori di quattordici anni e le lievi punizioni che si verificano all'interno del nucleo familiare[13].

Bisogna precisare che in ogni rubrica qui presa in esame il legislatore itera la formula: «*si quis Senensis assiduus habitator alium Senensem assiduum habitatorem*», restringendo così l'applicabilità della norma all'interno della cerchia dei cittadini. Consapevoli di abitare in una città votata all'attività bancaria e finanziaria, si stabilisce che tutte le offese inflitte alle persone o alle cose di chi si reca in città *pro pecunia* devono essere perseguite allo stesso modo. Eccezion fatta per questa precisa tipologia di *foretanei*, tutti gli individui che non abitano assiduamente nella città costituiscono una categoria a sé stante e per loro la normativa stabilisce un'ulteriore differenziazione nell'irrogazione della condanna. Quando i forestieri compiono una violenza fisica all'interno della città e contro gli assidui abitatori senesi, sono puniti con le pene sopra elencate. In caso contrario, ossia nel caso di un illecito eseguito da un assiduo abitatore contro un forestiero, si prevede una netta riduzione, precisamente pari ad un quarto delle suddette pene. Le multe sono dimezzate quando la vittima è un cittadino, ma non è un abitatore assiduo secondo il tenore dello statuto. Un'altra distinzione è prevista all'interno dello statuto nei confronti delle donne. Due rubriche legiferano su tutti i misfatti che coinvolgono il secondo sesso. Se qualche maschio offende una femmina e viceversa, le sanzioni previste sono pari alla metà di quelle inflitte ai cittadini senesi di genere maschile. Per gli illeciti verificatisi tra le donne sono previste le seguenti condanne:

- una multa di 25 l. per le aggressioni a mano armata con fuoriuscita di sangue e una di 10 l. senza sangue;
- un'ammenda di 10 l. per gli spintonamenti con caduta, fuoriuscita di sangue e/o rottura di arti e una di 1 l. senza caduta;
- una sanzione di 2 l. per la *trasinatio per capillos* e le percussioni a mani nude alla testa;
- una pena di 5 l. per la *trasinatio per terram* , l'incalciamento, la *levatio victe de capite*;
- 2 l. per tutte le altre offese.

Queste ultime rubriche valgono solo per le donne che abitano in città e nei borghi; di certo, non sono assenti in questo torno di anni donne straniere, ma spetterà al giudice in tribunale comprendere esattamente la situazione e la provenienza della donna e determinare la giusta sanzione[14].

[13] 7, 33, 92, 175-186, 193-194, 197, 230, 236-238, 240, d. V, SSi 2.
[14] 172, 214-216, 218, d. V, SSi 2.

La differenziazione delle pene per le donne negli statuti senesi e in quelli dell'Italia centro-settentrionale deve essere ritenuta un'eccezione, poiché la legislazione statutaria ha abbandonato la concezione, comunemente accettata dal diritto germanico e conosciuta anche da quello romano, secondo la quale il sesso femminile costituisce una circostanza attenuante la responsabilità soggettiva. L'accettazione del principio *genus masculinum concipit feminum* scalza la teoria della *fragilitas sexus.* Alberto da Gandino ribadisce infatti che la donna al pari dell'uomo «*incidat in poenam legis vel statuti*». Nonostante ciò, nelle fonti statutarie tradite si ritrovano norme che impongono alla donna una punizione meno severa. Non deve però stupire che accanto a rubriche, nelle quali si riscontra la differenziazione della pena in base al sesso, vi siano capitoli che stabiliscono pene uguali per entrambi i sessi. «In ogni caso la legislazione statutaria non è giunta ad una totale rottura con la vecchia concezione, principalmente germanica ma anche in parte romana, secondo la quale alle donne mancava la piena capacità di discernere, e quindi la loro colpa era minore. I residui di questa opinione si sono conservati, persino, negli statuti tardivi del Cinquecento»[15].

Negli altri codici senesi pervenuti, le rubriche tradite sono molto più dettagliate e, come sostengono Daniel Waley e Zdekauer, presentano un inasprimento delle sanzioni[16]. Basti citare due esempi. Il primo riguarda l'aggressione a mano armata, che a partire dalla revisione del maggio 1303 è condannata con una multa di 400 l. in caso di fuoriuscita di sangue e di 200 l. in assenza. Inoltre, se viene ferita una parte della testa la pena sale a 700 l. in caso di presenza di sangue e a 400 l. in assenza. Il secondo esempio riguarda l'amputazione di una parte del corpo o l'enucleazione, sanzionati nella redazione del 1344 con una somma di 500 l., ma se compiuti *ex proposito* l'ammenda è di 1500 l.[17]. Nel quadro generale di inasprimento, costituiscono un'eccezione le rubriche relative alle violenze fisiche che coinvolgono le donne. Infatti, nel testimone del 1274 e in tutti quelli approvati durante il regime novesco non viene ratificato alcun aumento[18]. Ne è riprova l'addizione dell'agosto

15 KANTOROWICZ, H. (a cura di), *Albertus Gandinus una das Strafrecht der Scholastick. Zweiter (Letzter) Band: die Theorie,* Berlino-Lipsia, De Gruyter, 1926, p. 364; PAULI, L., *Il ruolo della legislazione statutaria nelle città italiane nel processo di emancipazione della donna nel diritto penale,* in «Studi senesi», 89, 1977, pp. 323-343: citazione da p. 335.

16 WALEY, D., *Siena e i Senesi nel XIII secoli*, Siena, Nuova immagine, 2003, pp. 94-95; ZDEKAUER L., *Statuti criminali del foro ecclesiastico di Siena (XIII-XIV)*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 7, 1900, pp. 231-264: 239-240.

17 236, d. V, SSi 19-20 (c. 450r); 197, d. III, SSi 26 (c. 158v).

18 La rubrica *De' malefici de le femine* è tradita senza varianti nei seguenti manoscritti: 219, d.V, SSi 3 (c. 146v); 250, d. V, SSi 16 (c. 249v); 224, d. V, SSi 5-6 (cc. 274r-274v); 215, d. V, SSi 7 (c. 262r), 234, d. V, SSi 9 (c .60v); 258, d. V, SSi 11 (c. 292v); 252, d. V, SSi 12 (c. 262v); 359, d. V, SSi 17 (c. 308v); 279, d. V, SSi 19-20 (c. 458r); 263, d. III, SSi 26 (c. 168v). Lo stesso vale per *De la pena de le femene che percotessero li maschi et de' maschi che percotessero le femene:* 221, d. V, SSi 3 (c. 146v); 252, d. V, SSi 16 (c. 250r); 226, d. V, SSi 5-6 (c. 274v); 217, d. V, SSi 7 (c. 262r); 236, d. V, SSi 9 (c. 60v); 260, d. V, SSi 11 (c. 293r); 254, d. V, SSi 12 (c. 262v); 361, d. V, SSi 17 (c. 308v);

1355, che appone alla fine della norma il seguente inciso: «*si qua mulier aliquam mulierem insultabit, condempnetur in quadraginta s. den.*». Questa aggiunta in realtà non è una novità all'interno del diritto del comune senese, poiché la disposizione era già presente nella redazione più antica[19].

Latrocinio. Nella parete dove Ambrogio Lorenzetti dipinge gli *Effetti del Buongoverno*, la dolce vita viene garantita all'interno delle mura cittadina grazie alla figura alata e seminuda della *Securitas*. Con la mano destra questa allegoria regge un cartiglio[20], mentre con la sinistra una piccola collina sulla quale si erge una forca da cui pende un uomo impiccato e bendato. Il patibolo qui raffigurato è la rappresentazione del potere di reprimere i reati e del diritto di controllo sul territorio, poiché tra i principali compiti delle istituzioni pubbliche vi è quello di conservare il pacifico stato, la perfetta unità e la concordia all'interno della città[21]. Roberta Mucciarelli e Gabriella Piccinni identificano il condannato, raffigurato con le mani legate dietro la schiena e con la camicia bianca, come il *fur famosus* o il *publicus latro*[22]. A suffragare questa ipotesi concorre anche un disegno della mano G, posto nel margine dello statuto del 1293, in cui si ritrae l'esecuzione di un ladro pubblico. In quest'ultimo caso, l'identificazione è più semplice, poiché il fautore dell'immagine pone il supplizio proprio accanto alla norma relativa alla punizione del *latro publicus vel famosus*[23].

Tra il secondo semestre del 1345 e il primo del 1348, Claudia Caduff ha reperito cinquantaquattro processi a carico di ottantuno *publici latrones* nei registri podestarili

281, d. V, SSi 19 (c. 458v). Un'ulteriore attestazione della rubrica proviene dalla *quaestio* non datata di Andrea Ciaffi, che inizia con le parole «*Duo statuta in civitate Senarum*». Tra l'autunno del 1321 e il novembre del 1322, il giurista pisano insegna presso lo studio senese, ricevendo 60 f. dal comune per l'incarico. Dovrebbe risalire a questo breve soggiorno senese questo tipico esempio di *quaestio,* che scaturisce dall'esame delle disposizioni statutarie analizzate e interpretate mediante il ricorso alle norme dello *ius commune.* Il codice conservato nella Biblioteca Uniwersitecka di Wroclaw riporta al suo interno ventuno *quaestiones* databili tra il XIV e l'inizio del XV secolo e la maggioranza appartengono al canonista Giovanni d'Andrea e soltanto una è adespota. Biblioteca Uniwersitecka di Wroclaw, ms. II.F.53, cc. 59v-63v. La *quaestio* è segnalata da: NARDI, P., *L'insegnamento superiore a Siena nei secoli XI-XIV. Tentativi e realizzazioni dalle origini alla fondazione dello studio generale,* Milano, Giuffrè, 1996, p. 153. Nella redazione del 1344 la norma viene inserita nella rubrica *De mitigatione pene ratione sexus,* 263, d. III, SSi 26 (c. 168v).

19 SSi 26, c. 275v.

20 Riporto i versi contenuti nel cartiglio della *Securitas*: «*Senza paura ogn'om franco camini / e lavorando semini ciascuno / mentre che tal comuno / manterà questa donna in signoria, / ch'el à levata a' rei ogni balia*». L'edizione critica della *Canzone del Buon Governo* è curata da: BRUGNOLO, F., *"Voi che guardate…". Divagazioni sulla poesia per pittura del Trecento,* in CIOCIOLA, C., *"Visibile parlare". Le scritture esposte nei volgari italiani dal Medioevo al Rinascimento,* Napoli, ESI, 1997, pp. 305-339: 320.

21 Ad esempio, come si legge nella formula del giuramento del senatore. S 1.

22 MUCCIARELLI, R., *Appunti sul controllo sociale nell'Italia comunale. Forme, tecniche e strumenti a Siena fra XIII e XIV secolo*, in «Studi Storici», 56, 2015, pp. 325-348: 337; PICCINNI, G., *Operazione Buon Governo. Un laboratorio di comunicazione politica nell'Italia del Trecento,* Einaudi, Torino, 2022, p. 186.

23 SSi 9, c. 60r.

fiorentini. La maggioranza dei condannati riesce a salvarsi dalla condanna capitale mediante la fuga dal territorio fiorentino, solamente trentatré uomini subiscono l'impiccagione[24]. Il diritto del comune fiorentino stabilisce al pari di quello senese la pena infamante dell'impiccagione e tale esecuzione è ravvisabile in buona parte delle normative della penisola italiana[25]. Ad esempio, gli statuti trecenteschi di Roma prevedono la restituzione dei beni estorti al legittimo proprietario e un pagamento pari al doppio del valore della refurtiva al comune entro dieci giorni dalla sentenza, «*postquam in fortiam comunis pervenerit si diffidatus fuerit, frustigetur foro publico existente, pro secundo furto perdat auriculam, pro tertio pedem, pro quarto furto laqueo suspendatur*»[26]. Nella maggioranza dei casi il colpevole è sempre assimilabile all'individuo di pessima fama, reo di vivere recidivamente dei beni sottratti indebitamente da case, botteghe, campi, stalle, mulini e ospizi, di uccidere gli ignari viandanti e di incendiare le abitazioni altrui. Una vivida descrizione del *modus operandi* degli *insultatores stratarum*, *ladroncelli* e *mascalzoni* è restituita da una balia senese quattrocentesca «*fingendo essere amici alcuna volta et alcuna volta come nemici, come vegghano più habilmente potere danneggiare li cittadini et subditi nostri o altre persone*»[27]. La presenza di briganti nelle campagne e nelle vie pubbliche mette a rischio lo spostamento di persone e merci; per questa ragione, dalla fine del XIII secolo tutte le comunità impongono indistintamente la condanna capitale mediante la forca[28].

Questa regola ovviamente non è applicabile per tutti e in ogni caso. Sin dal 1262 lo statuto senese riporta una rubrica generica, che prevede la condanna di tutte le persone accusate *per ydoneos testes vel publica fama* di aver rubato, senza specificare l'importo o la tipologia della pena. Per invenire tali crimini, devono essere eletti quattro *exploratores furium*, responsabili sotto giuramento di denunciare al podestà gli illeciti commessi dai criminali *tam de viro quam de muliere*. Costituiscono un'eccezione alla regola i misfatti compiuti dai minori

[24] CADUFF, C., *I* «publici latrones» *nella città e nel contado di Firenze a metà Trecento,* in «Ricerche storiche», 18, 1988, pp. 497-521.
[25] DEAN, T., *Crime and justice in Late Medieval Italy,* Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 183.
[26] *De disrobatoribus et furibus,* 19, d. II, RE, C. (a cura di), *Statuti della città di Roma,* Roma, Tipografia della Pace, 1880, pp. 95-96.
[27] La balia dell'11 dicembre 1456 ribadisce ancora una volta che la pena da comminare è la forca e inoltre si prevede per dieci anni che qualunque ufficiale cittadino o forestiero deve punire il contravventore *senza strepito o figura di giuditio senza alcuno suo preiuducio o danno.* SSi 40, cc. 112v-113r.
[28] Per un confronto con i codici del territorio senese-grossetano: DANI, A., *Gli statuti dei comuni della repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria,* Siena, Il Leccio, 2015, pp. 285-286. Uso il termine brigante, seguendo la precisazione di Giovanni Cherubini, che preferisce questa parola perché viene usata allora con un significato approssimativamente simile a quello che viene conferito oggi al bandito. *Bannitus* o *exbannitus* invece indica in epoca tardomedievale chiunque venga condannato per vari motivi e scacciato dalla città o dal suo territorio indipendentemente dal ceto sociale. CHERUBINI, G., *Appunti sul brigantaggio in Italia alla fine del Medioevo,* in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan*, Firenze, Olschki, 1980, vol. 1, pp. 103-133: 106-112.

di quattordici anni, dalle mogli ai danni dei mariti, dai figli a quelli del padre oppure da un parente a quelli di tutti i consanguinei. Si puniscono con la stessa condanna comminata ai ladri tutte quelle le persone che ricettano le merci rubate e si vieta a qualunque cittadino senese di rivendere qualunque *robbaria,* con l'ammenda di 25 l.. Ammonta a 100 l. la multa inflitta nei confronti di chi prende indebitamente o sottrae *res* dalla contrada, in cui divampa un incendio, e non le restituisce dopo tre giorni al legittimo proprietario, «*et nientemeno la cosa tolta restituire sia tenuto a llui di cui le cose tolte saranno essute*». Si proibisce l'esecuzione pubblica della mutilazione e del rogo a scapito di ladri e falsari sul Campo e si rende immune da qualunque condanna l'aggressione a danno dei ladri colti in flagrante, «*salvo che non batta lui a morte, overo che perda alcuno membro, se non facesse per sè difenderlo*». Inoltre, chiunque riesca a catturare un ladro e a condurlo *in força del comune* otterrà metà della pena imposta al reo. Un'altra norma delinea in maniera abbastanza precisa una ripartizione delle multe a seconda del valore del bene sottratto. A tutte quelle *res* rubate, che hanno un valore minore di 5 s., corrisponde un'ammenda di 25 l.; la pena è raddoppiata per i beni tra 5 e 20 s. e superato questo range il colpevole deve pagare, oltre alle 50 l., il doppio del valore di quanto sottratto. Se il condannato non riesce a ricompensare il derubato, lo statuto prevede un preciso rito infamante: «*ponatur et teneatur ad cathenam in Campi Fori pro maiori parte diei et postea scopetur per civitatem et de civitate e districtu Senensi exabanniatur et expellatur*». L'esistenza di questo luogo è confermata anche nella cronaca di Agnolo di Tura, il quale indica due posti per compiere le esecuzioni inflitte ai condannati per latrocinio: il Campo, dove vi erano una colonna di pietra, denominata *El petrone,* una catena e una fossa per raccogliere il sangue, e il «*pezo di terra da' figliuoli del Contino Maconi per farvi la detta justizia, che è fuori a la porta di Valdimontone, che ogi si chiama la porta a la justitia, che serata e uopresi quando si fa justitia*»[29]. La rubrica non impone esplicitamente l'impiccagione per i ladri pubblici, ma rimanda al diritto comune facendo riferimento ad una punizione *personaliter secundum quod leges volunt*[30].

[29] AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca maggiore,* in LISINI, A., JACOMETTI, F., *Cronache senesi*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, II edizione, tomo XV, parte VI, Bologna, Zanichelli, 1931-1939, p. 513. Rimando necessario: PICCINNI, G., *Nascita e morte di un quartiere medievale. Siena e il borgo nuovo di Santa Maria a cavallo della peste del 1348,* Pisa, Pacini, 2019, pp. 174-177. La prima attestazione di un collare con cui mettere *ad catenam* i ladri risale all'ottobre del 1231 quando la Biccherna paga con 10 s. Maffeo di Giovanni. B 4, c. 93r.

[30] 43, 54-57, 209, 225, 242, d. V, SSi 2. Nei codici seguenti scompare il verbo *comburi* e in quello del 1309-1310 Ranieri Ghezzi Gangalandi volgarizza il termine *mutilari* con *accecare,* riducendo in tal modo le possibili pene corporali. 310, d. V, SSi 19-20 (c. 463v). Sparute testimonianze degli *exploratores* o degli ufficiali *super accusandis furibus et furtis* sono presenti nei registri di entrata e uscita di Biccherna antecedenti al 1262. B 13, c. 43r; B 14, c. 76v; B 15, cc. 65r, 77v; B 16, c. 37v.

Sebbene quest'ultima norma nel codice del 1274 rimanga invariata[31], i tredici emendatori statutari la modificano parzialmente durante la revisione dell'ottobre 1284, prevedendo una multa di 50 l., per le refurtive il cui valore è inferiore a 10 s., e un'ammenda, compresa tra 50 l. e 200 l., per quelle che superano quest'ultimo valore, «*considerata la conditione de la persona et la qualità del fatto*»[32]. Questa correzione però non cassa definitivamente la rubrica precedente, poiché sino alla redazione in volgare sono mantenute entrambe. Occorre evidenziare che la norma più antica sin dal codice del 1286 riporta esplicitamente la pena capitale per il ladro pubblico, mentre nell'*addictio* del 1284 l'impiccagione viene apposta durante la revisione statutaria del maggio 1306[33]. Inoltre, nel testimone del 1286 non sono tradite né la laconica norma sul furto né quella sugli *exploratores furium*, mentre la multa inflitta ai ricettatori è portata a 200 l. da pagare entro un mese, pena il taglio della mano oppure il bando[34]. Negli *ordinamenta* sulla gestione degli incendi, norme elaborate dai sei sapienti cittadini e lette dal Consiglio Generale durante la seduta del 28 giugno 1295, si prevede l'obbligo imposto ai vicini di custodire senza frode tutte le cose e i beni presenti nell'abitazione incendiata e a consegnarli solamente al legittimo proprietario. Tutte le persone colpevoli di aver sottratto beni o oggetti dall'abitazione incendiata sono condannate dal podestà a pagare una multa di 100 l. entro dieci giorni, pena il taglio del piede. L'assemblea cittadina approva tutte le *addictiones*[35], ma l'anno seguente il testo viene perfezionato da altri sei sapienti eletti dai Nove. Le suddette norme sono reinserite senza alcuna variante e ratificate durante la seduta tenutasi il 21 dicembre 1296[36]. L'insieme di queste rubriche è presente in maniera più sistematica nella redazione del 1344, che non riporta al suo interno alcuna innovazione in materia di latrocinio[37].

---

31 213, d. V, SSi 3 (c. 146r).
32 SSi 3bis, c. 4v.
33 245, 255, d. V, SSi 16 (cc. 249r, 250v); 274, 284, d. V, SSi 19-20 (cc. 457v, 459r).
34 275, d. V, SSi 19-20 (c. 457v).
35 SSi 4, cc. 134r-137r; CG 48, cc. 22r-v.
36 SSi 4, cc. 166r-169v, *ordinamenta* editi da: BELLISSIMA, G., *L'estinzione degl'incendi secondo lo statuto del Comune di Siena del XXI decembre MCCLXXXXVI. Documento latino inedito desunto dal R. Archivio di Stato in Siena,* Siena, Tipografia S. Bernardino, 1922; CG 51, cc. 21v-22r. Per una corretta contestualizzazione delle norme relative alla gestione e al controllo degli incendi: BALESTRACCI, D., *La lotta contro il fuoco (XIII-XVI secolo)*, in CRISTIANI, E., SALVATORI, E. (a cura di), *Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV. Atti del convegno di studi (Pistoia 9-12 ottobre 1987)*, Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, 1990, pp. 417-438. A partire dai dati desunti dalle fonti cronachistiche e consiliari senesi, Balestracci dimostra nella tabella elaborata come pochissime annate sembrano essere esenti da questa calamità. BALESTRACCI, D., PICCINNI, G., *Siena nel Trecento. Assetto urbano e strutture edilizie,* Firenze, CLUSF, 1977, pp. 165-175: 169.
37 81, 82, 85, 92, d. III, SSi 26 (cc. 139r-140r). In questo codice però vi è una precisazione non di poco conto: ad occuparsi della repressione del crimine non sarà più il podestà, ma il *capitaneus guerre*. «*De pena dicentis se derobatum cum non fuerit. Teneatur Capitaneus guerre, quanto melius quantoque clarius poterit et viderit expedire, veritatem invenire de robariis que proponuntur facte fuisse civibus et districtualibus Senensibus. Et potestatem habeat et exerceat in multando*

Omicidio. La legislazione penalistica senese tradita nella redazione del 1262 prevede che qualunque assassinio compiuto da un senese o da un abitante del contado ai danni di un concittadino o conterraneo debba essere punito con la morte dell'incriminato, mediante la decapitazione entro tre giorni dal reato. In caso di fuga del colpevole sono comminati il bando perpetuo *in avere et persona* e la confisca delle sue sostanze. Inoltre, la normativa impone al podestà e alla sua *familia* di arrestare l'omicida *omni modo quo melius poterit* e concede una ricompensa di 100 l. a chiunque consegni il reo. Interessante è la distinzione presente all'interno della rubrica tra l'omicidio semplice e quello commesso *clam, occulte vel de nocte*. Quest'ultimo deve essere punito sulla base della sua fama e mediante un duello contro l'assassino e il mandante. La pena capitale viene applicata parimenti per l'esecutore materiale dell'assassinio e per tutte quelle persone che feriscono i senesi e gli abitanti mortalmente. Il diritto del comune senese punisce anche chi nasconde e non denuncia al podestà qualunque reo di omicidio con una multa di 500 l. o di 250 l.. Le comunità, nelle quali vi sono più di cinquanta uomini con età superiore ai vent'anni, sono sanzionate con un'ammenda di 500 l. quando non arrestano un assassino e non lo consegnano al podestà, mentre tutti i restanti *castri, ville et burgi* del contado senese sono punite secondo il volere del podestà in carica[38].

Le sopracitate norme del testimone del 1262 sui *maleficia* compiuti contro e dai forestieri hanno valore anche in caso di omicidio, come si evince dal testo delle rubriche, dove si fa palese riferimento ad *aliquod predictorum maleficiorum*. Quel che risulta più interessante ai fini della mia ricerca non è tanto la distinzione tra *cives* e *non assiduus habitator*, ma l'attenzione riservata alle donne coniugate. Durante la revisione statutaria del settembre 1244 viene introdotta la seguente rubrica: «*Et quicumque civis Senensis vel de iurisdictione Senensis studiose occiderit uxorum suam a IIII annis citra, vel in antea occiderit, excludatur omnino a dotibus et lucro donationis et aliis bonis ipsius uxoris sue vel filiorum, quos haberet de ea;* [*nec*] *percipere possit usus fructus vel patrie potestatis vel successionis viventibus filiis, quos ex ea haberet, vel de fructibus; salvis aliis penis*

eos qui fallaciter aut preter veritatem proponerent aliquas res vel bestias fuisse ablatas vel fuisse suas vel pluris valoris quam fuerint acceptas vel receptatas per eos qui inde culpabiles non essent. Et quod de veritate huiusmodi primitus informatus audacter et vigorose operetur quod de talibus robariis satisfatio fiat prout honori Comuni Senarum et sue persone congruentius viderit convenire. Et idem per omnia observetur de robariis quas civibus vel districtualibus Senensibus fieri contingerit in futurum in comitatu iurisdictione vel districtu Senarum», 86, d. III, SSi 26 (c. 139v). Per un confronto con una normativa di poco successiva rimando all'analisi compiuta sul corpus statutario milanese visconteo del 1396 e sulle fonti statutarie d'area lombarda precedenti: ISOTTON, R., *La repressione dei reati di furto e rapina nel* Libert sententiarum potestatis Mediolani *del 1385: ascquisizioni e questioni aperte,* in BASSANI, A., CALLERI, M., MANGINI, M. L. (a cura di), Liber sententiarum potestatis Mediolani *(1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi,* Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2021, pp. 205-238: 210-216.

[38] 12, 187-189, 197, d. V, SSi 2.

eidem de iure vel constituto impositis». La laconica rubrica non menziona la pena imposta agli uxoricidi, dato che la condanna inflitta a tutti gli omicidi rimane sempre la decapitazione, ma nega l'eventuale pretesa da parte del coniuge assassino di ottenere qualunque bene appartenuto alla defunta moglie e soprattutto la patria potestà sui figli avuti da questa relazione[39]. Il testo di questa rubrica non viene modificato negli anni a venire ed è tradito con ininfluenti varianti testuali dagli statuti successivi. L'unica soppressione riguarda la cassazione dell'indicazione temporale dal codice del 1286 in poi[40].

Già a quest'altezza cronologica lo statuto senese sembra aver oltrepassato il retaggio del diritto longobardo e franco in materia di omicidio, recependo la nuova dottrina romanistica desunta sulla *lex Cornelia de sicariis,* che prevede la condanna a morte per qualunque omicidio[41]. Nella redazione del 1274 all'interno della rubrica *De pena occidentis aliquem* scompare la condanna a morte e si punisce il reato commesso ai danni di un senese o di un abitante del contado con una multa di 1500 l. e in caso di arresto del malfattore con la detenzione sino a quando non pagherà tale importo. In questo testimone è presente una rubrica, con la quale si precisa che l'ammenda inflitta quando la vittima è un *forensis* è diminuita di 500 l.[42]. Nel testimone del 1286 la rubrica *De pena occidenti forensem* prevede una differenziazione della pena: «*se ne la terra de la quale fusse colui il quale morto overo uciso sarà, fusse minore pena statuita, contra colui el quale ucidesse alcuno foretaneo d'essa terra, allora in quella pena debia essere punito, la quale statuta fusse in quella terra, de la quale fusse el foretano sopradetto, el quale uciso fusse ne la città overo distretto di Siena, et non in magiore pena*». La rubrica *Quo modo puniatur occisores* presenta un testo modificato e riporta delle precisazioni considerevoli: la distinzione tra l'uccisione *ex proposito* contro un qualunque abitante appartenente al contado e alla giurisdizione non preceduta da una mischia e quella avvenuta durante una rissa. La prima fattispecie viene sanzionata con 3000 l., mentre la seconda con 2000 l.. In caso di cattura il colpevole deve essere detenuto sino all'estinzione del pagamento della multa con le seguenti modalità: «*si pongano a llui ferramenta ne le gambe con stangarella di peso di XV libre et ne le braccia si pongano a llui ferramenta di peso XV libre et nel collo si pongano a llui ferramenta di penso di X libre*». Interessante è il fatto che la redazione successiva presenti nel testo queste sanzioni, ma durante una revisione statutaria seguente queste somme sono cassate e viene apposta nel

[39] 11, 214, 215, d. V, SSi 2.
[40] La rubrica *De la pena di chi ucidesse la mollie* è tradita nei seguenti testimoni: 10, d. V, SSi 3 (c. 131v); 17, d. V, SSi 16 (c. 213r); 17, d. V, SSi 5-6 (c. 234r); 16, d. II, SSi 7 (c. 223v); 16, d. V, SSi 9 (c. 16v); 17, d. V, SSi 11 (c. 257r); 17, d. V, SSi 12 (c. 226r); 17, d. V, SSi 17 (c. 264r); 19, d. V, SSi 19 (c. 408r); 300, d. III, SSi 26 (c. 175r).
[41] DIURNI, G., *Omicidio (diritto intermedio),* in *Enciclopedia del diritto*, vol. 29, pp. 909-910.
[42] 195, 197, 201, d. V, SSi 3 (cc. 144v-145v).

margine destro della carta la seguente addizione: «*puniatur et puniri debeat in capite et si haberi poterit in persona amputeret ei cupud, ita quod moriatur*»[43]. Nei seguenti manoscritti il contenuto non varia affatto e nella redazione del 1344 le pene rimangono le stesse, eccezion fatta per i casi di omicidio ai danni di un *forensis*, per cui è prevista la decapitazione[44].

Procurato aborto. Nel margine sinistro accanto alla rubrica *De pena auferenda dantibus herbam mulieri ut pariat abortivum* della redazione del 1293, la mano G abbozza un busto di una donna e una mano che indica la bocca della stessa, disegnando il modo più diffuso per interrompere la gravidanza, secondo le sparute attestazioni documentarie pervenute[45]. L'uso di sostanze farmacologiche per abortire sembra essere già presente alle origini della storia romana. Nella biografia dedicata al primo re di Roma, Plutarco cita una *lex regia* con la quale si concede il ripudio della moglie per adulterio, sottrazione delle chiavi e aborto procurato[46]. Punto di riferimento per il diritto romano è il rescritto di Severo e Caracalla del 211, con il quale si impone il divieto di interrompere la gravidanza al fine di non privare il padre della speranza di avere un figlio e si commina la condanna capitale e la tortura esclusivamente a danno della donna. Da questo momento in poi, l'aborto si configura come un vero e proprio crimine, anche se bisogna sottolineare che lo scopo ultimo del rescritto non è quello di proteggere la vita del feto, ma quello di tutelare i diritti del *pater* del nascituro[47].

Con i Padri della Chiesa si introduce la teoria dell'animazione del feto a partire dal quarantesimo giorno, quando il corpo del concepito è compiutamente formato. Su questo punto non è d'accordo Agostino che propende per una distinzione a seconda del genere: il feto maschile si forma al quarantesimo giorno, mentre quello femminile all'ottantesimo.

---

43 223, 225, 233, d. V, SSi 16 (cc. 244-245r, 246v-247r); 198, d. V, SSi 5-6 (cc. 268v-269r).

44 298, 299, d. V, SSi 26 (cc. 174v-175r).

45 La diffusione di tale pratica è attestabile mediante la condanna del monaco benedettino Stefano di Coluccio da Lucca, rettore di San Tommaso da Castagnori, che è riuscito a sedurre una giovane schiava e questa è rimasta incinta. Per risolvere la loro intricata vicenda, l'amante decide di somministrarle *certam herbam* per abortire. Nel 1382, il tribunale vescovile lucchese impone per tutti i reati contestatigli la multa di 100 f. e dieci anni di penitenza, ma, essendo condannato in contumacia, viene scomunicato. Vicenda citata da: TANZINI, L., *Una Chiesa a giudizio. I tribunali vescovili nella Toscana del Trecento,* Roma, Viella, 2020, p. 167. Allo stesso modo, il podestà pratese condanna invece alla decapitazione Meo di Lapo da Prato, che, dopo essere stato catturato, confessa di aver dato a sua moglie un veleno per indurre l'aborto; mentre il capitano del popolo fiorentino commina la stessa pena a un uomo reo di aver prodotto *medicamenta* per le donne al fine di interrompere la gravidanza. Casi menzionati da: DORINI, U., *Il diritto penale e la delinquenza in Firenze nel secolo XIV,* Lucca, Corsi, 1916, p. 67; LAUFENBERG, L. M., *Women, crime and criminal law in fourteenth-century Florence*, tesi di dottorato, Cornell University, 2000, p. 228n.

46 *Vita Romuli,* 22.3. Per una corretta interpretazione del passo plutarcheo rimando a: SANNA, M. V., *Spes nascendi – spes patris*, in «Annali del seminario giuridico dell'Università degli studi di Palermo», 55, 2012, 519-552: 531-534.

47 MARONGIU, A., *Aborto*, in *Enciclopedia del diritto,* vol. 1, pp. 126-128.

Questa teoria ottiene in seguito il consenso della legge canonica[48]. L'interruzione della gravidanza prima del quarantesimo giorno viene condannata, poiché si interrompe un processo messo in moto da Dio, però l'illecito non è in alcun modo equiparabile all'omicidio. Tra i glossatori Accursio è il primo ad introdurre il principio canonico dell'animazione del feto e reputa l'aborto punibile con l'esilio. Successivamente i commentatori si pongono sulla stessa strada[49].

Gli statuti elaborati nella penisola italiana durante i secoli tardomedievali provano a rispondere ad una serie di quesiti: si tratta di omicidio o di un altro delitto o ancora di un particolare tipo di maleficio? Si deve tenere conto del momento della concezione? Bisogna punire solo la donna, i terzi che hanno procurato l'aborto o entrambi? Come spesso accade, i manoscritti statutari tramandati presentano soluzioni differenti, ma concordano tutti sulla pena da comminare: quella capitale per decapitazione, forca o rogo. Ad esempio, lo statuto di Biella del 1245 recepisce gran parte dei temi elaborati dal diritto canonico e civile, condannando la donna imputata dell'aborto di un feto superiore ai due mesi alla decapitazione per il feto maschile e al rogo per quello femminile. Se l'interruzione avviene entro due mesi dal concepimento è prevista una multa di 300 l., da pagare entro un certo limite temporale, pena il taglio della mano destra. Nella rubrica biellese *De pena procurantis seu facientis feminas abortiri* non si fa alcun cenno alla teoria dell'animazione, ma si pone un preciso riferimento cronologico, che evita la complessa dottrina capace di intralciare la soluzione proposta[50].

Dal canto suo, lo statuto senese sin dal 1262 considera il reato come conseguenza dell'assunzione di erbe medicinali, ma anche dell'uso di *mallie, beveragio da inamorare, da ucidere* o *da odiare*. Pertanto, il diritto del comune senese commina una multa di 200 l. nei confronti della persona, la quale «*dederit erbam vel aliud alicui mulieri vel alii pro ea, ut abortium faciat vel conceptum ammictat, vel aliquam maliam fecerit alicui persone, vel dederit poculum amatorium vel mortiferum vel hodiosum*». Nella norma si fa esplicitamente riferimento alle persone colpevoli non solo di realizzare tali malefici, ma soprattutto di tramandare tali rimedi ad altre persone. Qualora il colpevole non pagasse tale ammenda, si rimanda alla rubrica precedente relativa all'omicidio, sanzionato con la condanna a morte[51]. A corredare questa norma ne compare

[48] *Questionum in Heptateuchum*, 2.80.
[49] GARANCINI, G., *Materiali per la storia del procurato aborto nel diritto intermedio,* in «Jus. Rivista di scienze giuridiche», 22, 1975, pp. 395-528.
[50] SELLA, P. (a cura di), *Statuta comunis Bugelle et documenta adiecta,* Biella, Testa, 1904, vol. 1, p. 179.
[51] 197, 198, d. V, SSi 2 (c. 137r).

un'altra laconica e inerente alla supposizione di parto, sanzionata con la multa di 200 l. e mai modificata nei seguenti testimoni[52].

Nel codice del 1274, il rimando alla rubrica che disciplina l'omicidio non viene eliminato, ma si precisa che in caso di morte del feto l'ammenda è aumentata a 700 l.[53]. Nel testimone del 1286, scompare quest'ultima possibilità e si stabilisce che «*se morte overo desertamento ne seguitasse, sia punito nel capo sì che muoia*»[54]. La condanna nelle compilazioni successive non subisce alcuna modifica, come si evince dalla lettura delle rubriche tradite[55]. La stessa ammenda di 200 l. per il tentativo di aborto ricorre negli *Statuti criminali del foro ecclesiastico* del 1297. La rubrica ricalca quasi alla lettera quella presente nello statuto comunale, ma commuta la pena capitale nel carcere perpetuo[56]. Da ultimo, nel testimone del 1344 la norma viene accorpata con quella che disciplina l'abbandono della prole. Interessante è l'inclusione di questo reato tra gli *extraordinarii crimini*[57], rispettando così quanto previsto dal diritto romano[58].

Violenza carnale. Nei due semestri del 1299 Alberto da Gandino e Bonifacio Antelmi lavorano come giudici collaterali del podestà in carica. I due fanno parte della folta schiera di giuristi tardomedievali che hanno animato *curia* e *studia,* essendo gli autori di due trattati sui *maleficiis,* composti e corretti quasi contemporaneamente e considerati ancora oggi un fondamento per la scienza penalistica[59]. Nell'opera di Antelmi non mancano riferimenti al diritto statutario, ma non vi sono esempi di precise rubriche. Nel *Tractatus* di Gandino, invece, emerge un forte rapporto con la legislazione statutaria senese. Infatti, il giurista

---

[52] Riporto la versione dell'ultimo statuto medievale senese: «*De pena suppositi partus. Si qua mulier sibi partum alterius supposuerit, condempnetur Comuni Senarum in ducentis l. den. senensium*», 285, d. III, SSi 26 (c. 172r). Il testo si itera senza varianti nei codici precedenti, ma occorre segnalare che il notaio Ranieri Ghezzi Gangalandi, il volgarizzatore del costituto del 1309-1310, traduce erroneamente il verbo *supposuerit* con *s'opponesse* nella rubrica *De la pena che la femina che s'opponesse el parto d'altra,* 259, d. V, SSi 19-20 (c. 454v).

[53] 202, d. V, SSi 3, (c. 145v).

[54] 234, d. V, SSi 16 (c. 247r).

[55] 208, d. V, SSi 5-6 (c. 271v); 200, d. V, SSi 7 (cc. 259r-259v); 216, d. V, SSi 9 (c. 57v); 239, d. V, SSi 11 (c. 290v); 234, d. V, SSi 12 (c. 259v); 341, d. V, SSi 17 (c. 305v); 258, d. V, SSi 19-20 (c. 454v).

[56] SSi 15, cc. 215r-226r, editi da: ZDEKAUER, *Statuti criminali,* cit., p. 248.

[57] *De extraordinariis criminibus, et primo de pena mulieris dantis herbam loçam vel aliud pro abortu faciendo et de pena mulierum exponentium infantem*, 199, d. V, SSi 26 (c. 159r). Per un confronto con il territorio grossetano e senese in tale materia, segnalo lo statuto ilcinese del 1415 poiché riporta alla lettera la stessa norma presente nello statuto senese del 1344, volgarizzando la rubrica in *De li straordinari pecchati et prima di chi dà beveragio o altra cosa da fare sconciare femine et di trasportare fanciulli,* 30, d. III, Statuti delle comunità 69, c. 45v, edito da: CIAMPOLI, D., *Montalcino medievale. Le regole di una comunità operosa. Lo Statuto del Comune (1415),* Milano, Giuffrè, 2012, p. 152.

[58] D. 47.11.4.

[59] QUAGLIONI, D., *Gandino, Alberto,* in DBI, vol. 52, pp. 147-152; MAFFEI, P., *Antelmi, Bonifacio,* in DBI, disponibile online all'url: <https://www.treccani.it/enciclopedia/bonifacio-antelmi_res-6c594898-2d7b-11eb-aba9-00271042e8d9_%28Dizionario-Biografico%29/>

cremasco cita chiaramente Siena in sei passi, menzionando questioni pratiche presentatesi durante lo svolgimento del suo incarico oppure le norme degli statuti senesi. Il primo riferimento, contenuto all'interno della rubrica *Quomodo de maleficis cognoscatur per inquisitionem*, riguarda la violenza carnale[60].

Hermann Kantorowicz, editore del trattato, non trova nella normativa senese alcun riferimento alla rubrica *De la pena di chi corrompesse le femene* citata da Gandino, poiché l'unico statuto allora edito era quello del 1262. Infatti, in questo testimone e in quello successivo del 1274 non compare alcuna norma sullo stupro. La prima attestazione risale alla revisione statutaria dell'ottobre 1284, durante la quale i tredici emendatori cassano la rubrica precedente e ne introducono una nuova.

Item tollatur et cancelletur capitulum quod est in folio CCXXXVIII, quod sic incipit: «Item statuimus et ordinamus quod quicumque conruperit aliquam mulierem etc.», quia factum est aliud capitulum novum quod loquitur de dicta materia cuius tenor talis est: «Et quicumque conruperit per vim aliquam mulierem virginem vel per vim carnaliter cognosceret aliquam uxorem alterius puniatur et condepnetur comuni Senensi in V^C l. den., et si alio modo conruperit aliquam mulierem virginem vel cognoverit carnaliter aliquam uxorem alterius puniatur et condepnetur comuni Senensi in CCC l. den., et quicumque aliam mulierem per vim carnaliter cognosceret puniatur et condepnetur comuni Senensi in CCC l. den., et predictum capitulum non habeat locum in publicis meretricibus vel pro eis»[61].

Il contenuto e l'importo della pena non viene modificato nei codici successivi e il testo rimane perlopiù identico[62]. Nella redazione del 1344 la norma viene inclusa in quella *De adulteriis et stupro, et primo de pena corrumpentis virginem vel uxorem alterius et rapientis filium vel filiam alterius*, che legifera anche sull'adulterio e sul ratto[63]. Negli *Statuti criminali del foro ecclesiastico* del 1297, qualunque violenza a danno di una donna viene punita con la pena di 300 l.[64]. Le donne citate nella normativa sono quelle coniugate, quelle ancora non sposate e le prostitute. Le *femine de conio* costituiscono però un'eccezione, poiché ogni violenza carnale nei loro confronti rimane impunita. Si ribadisce in tale modo l'idea, ormai dilagante, secondo la quale la prostituta non sia altro che un semplice strumento di piacere, costretto all'obbedienza da parte dell'opinione pubblica e della gente *honeste viventem.*

60 KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus,* cit., p. 42.
61 SSi 3bis, c. 4v.
62 Come si evince dalle rubriche tradite nei seguenti manoscritti: 259, d. V, SSi 16 (cc. 251r-251v); 234, d. V, SSi 5-6 (cc. 275v-276r); 224, d. V, SSi 7 (c. 259v); 244, d. V, SSi 9 (c. 62r); 267, d. V, SSi 11 (c. 294r); 271, d. V, SSi 12 (c. 263v); 368, d. V, SSi 17 (c. 310r); 288, d. V, SSi 19-20 (c. 459v).
63 296, d. III, SSi 26, (cc. 173v-174r)
64 ZDEKAUER, *Statuti criminali,* cit., p. 250.

Nella legislazione manca un chiaro riferimento ad altri importanti gruppi di donne: le consacrate, le serve e le schiave. In realtà, il governo senese all'indomani della sentenza del legato pontificio Ugolino dei conti di Segni[65], emessa il 30 maggio 1218, vieta con un'elevata pena, sino al 1274 di 200 marche di argento e dal 1286 di 1000 l., qualunque violenza commessa ai danni delle *mulieris vel puelle* del monastero di Santa Petronilla, di San Prospero, di San Lorenzo e di «*altri qualiunque luoghi pietosi overo religiosi de la città e del contado di Siena*»[66]. Inoltre, durante la seduta del 26 luglio 1456, il Consiglio Generale approva delle norme atte a bloccare le violenze commesse ai danni delle monache. In particolare, si prevede nei confronti dei *monacharios,* ovvero tutte quelle persone che entrano nei conventi e stuprano oppure tentano di violentare le monache, una multa per ogni rapporto carnale, da versare entro quindici giorni dalla condanna, e l'esclusione per cinque anni da ogni ufficio comunale. Si precisa, inoltre, l'impossibilità della mitigazione della pena, a motivo della produzione di un atto di pace o della confessione del crimine, e dell'oblazione dal carcere. Onde evitare il ripresentarsi di tali eventi, si stabilisce che «*nissuno maschio di qualunche grado e conditione si sia d'età d'anni quattordici in su possi per alcuno modo o sotto alcuno quesito andare ad alcuno monasterio de la città di Siena o del contado o altre donne religiose*». L'ammenda per i contravventori

[65] CAPITANI, O., *Gregorio IX,* in DBI, vol. 59, pp. 166-178. Michele Pellegrini evidenzia la paternità della rubrica soprattutto sulla base del fatto che il monastero delle *pauperes domine* di Santa Petronilla è proprio una creazione del cardinale. PELLEGRINI, M., *Chiesa e città. Uomini, comunità e istituzioni nella società senese del XII e XIII secolo*, Roma, Herder, 2004, p. 135.

[66] La norma è tramandata senza varianti testuali importanti nei codici statutari pervenuti: 31, d. V, SSi 3 (c. 133v); 42, d. V, SSi 16 (cc. 216v-217r); 44, d. V, SSi 5-6 (cc. 239r-239v); 43, d. V, SSi 7 (c. 228v); 42, d.V, SSi 9 (c. 22r-22v); 58, d. V, SSi 11 (c. 262v); 57, d. V, SSi 12 (c. 230v); 66, d. V, SSi 17 (c. 272r); 71, d. V, SSi 19-20 (c. 413r). Di seguito riporto il testo del manoscritto del 1344: «*De pena frangentium loca religiosa. Quicunque iverit ad monasterium Sancte Petronille et de Sancto Prospero et de Sancto Laurentio et alia quecunque loca pia seu religiosa civitatis et comitatus Senarum causa faciendi iniuriam vel gravamen occasione alicuius persone que se dedicasset in dictis locis, vel ingressa fuisset, vel proruperit vel intraverit dicta loca per vim vel malo modo, puniatur Comuni Senarum in libris mille denariorum, Potestati et omnibus aliis officialibus ire ad dicta loca dominarum, silicet ut intrent refectorium, dormentorium, capitulum vel claustrum, licentia denegata*» 150, d. III, SSi 26 (c. 150r). Ne è un esempio il caso di Andrea di Tura di Guglielmo condannato nel 1353 al pagamento dell'ammenda pari a 2000 l. oppure alla condanna capitale a causa di iterati rapporti sessuali con una anonima monaca, ma il 14 agosto dello stesso anno il Consiglio Generale concede mediante una maggioranza schiacciante di voti non meno di cento anni al reo per soddisfare totalmente la multa, periodo durante il quale i suoi garanti non dovevano essere molestati in alcun modo. CG 153, cc. 21r-22r, citato da BOWSKY, W. M., *Un comune italiano nel Medioevo. Siena sotto il regime dei Nove, 1287-1355,* Bologna, Il Mulino, 1986, p. 364. Nella cronaca di Donato di Neri e suo figlio Neri viene riportato un esempio di tentativo di violenza ai danni di una monaca giovanissima faetina. All'indomani della presa della città, i bretoni del capitano di ventura John Hawkwood mettono a sacco l'intera Faenza, ma due *caporali* si invaghiscono della bellissima monaca tanto da contendersela a duello. Allora, «*misser Joanni Aut vegiendo che per amore di costei era cagione di perdare i due caporali, non potendo riparare che non cambattessero insieme, prese una daga e die nel petto a la detta fanciulla e morì; e così i detti due caporali rimanere di non combattere*». DONATO DI NERI E SUO FIGLIO NERI, *Cronaca Senese,* in LISINI, JACOMETTI, *Cronache senesi,* cit., p. 637.

è pari a 100 l., ovviamente sono eccettuati i fratelli carnali, i medici, i notai, i maestri, i fattori e i mezzaioli provvisti di una licenza del vescovo senese[67].

Il 21 ottobre 1366, il Consiglio Generale con larga maggioranza approva l'insieme di nove provvisioni sugli schiavi, elaborate da un numero indefinito di *viri prudentes,* eletti dai Dodici e dal capitano del popolo. Riporto di seguito la norma relativa ai rapporti carnali ai danni delle schiave.

Item etiam providerunt quod si quis servam sive schiavam alterius carnaliter cognoverit, ita quod gravida sive pregnans ex eo fiat, teneatur huiusmodis servis, schiavis pregnantibus, suis sumptibus et expensis facere partum conpetentem, quem in ad modum in familia consuetum est. Et quia ex partu deterior fit, domino et possessori eius tertiam partem pretii eius, quod ante partum valebat, restituere teneatur. | Et quod fuerit gravida ex aliquo certo homine, stetur assertioni dicte serve et sive schiave cum duobus testibus de publica voce et fama. Et si ex dicta ingravidatione aut pregnatione vel partu vel ipsorum occasione moriatur eadem serva sive schiava, domino eius vel possessori bone fidei veram extimationem eiusedm serve vel schiave restituere et dare teneatur et partus natus conditione patris sequatur[68].

La provvisione non definisce chiaramente il responsabile del crimine e vi allude con un generico pronome indefinito, similmente non indica l'aggravamento di pena in caso di utilizzo della violenza. Nel caso di tentato stupro ai danni di Lucia, schiava della vedova Andrea *de' Tancerchiis* da Siena, da Paolo di Guglielmo da Montalcino e da Paolo di Antonio da Castelnuovo dell'Abate, il crimine è aggravato dalla violazione dell'abitazione della sua proprietaria e non dall'uso della violenza nei confronti della vittima[69]. L'interesse da tutelare non è quello della stuprata, ma quello del suo proprietario. Infatti, quest'ultimo deve sopportare un'eventuale gravidanza, che non permetterà alla schiava di svolgere correttamente le sue funzioni, e soprattutto la perdita finanziaria, dovuto all'eventuale aborto e alla possibile morte della stessa in seguito al parto. La legislazione senese accomuna il diritto dei servi liberi e degli schiavi e impone al seduttore di pagare le spese del parto, che deve compiersi secondo le consuetudini familiari allora vigenti. In caso di menomazione della schiava, il contravventore è obbligato a risarcire il padrone di un terzo del suo valore, mentre

[67] SSi 25, cc. 432r-433v. Stesso divieto si riscontra, ad esempio, all'interno della normativa bolognese di inizio Quattrocento. A partire dalle provvisioni approvata il 25 gennaio 1403 si stabilisce che «*non sia alcuna persona maschio citadino, contadino overo forestiero, cherigo o laico, de che condicione, o dignitade se vole esere se sia el quale da mo inançi osi, né presuma per alcuno modo de dì overo de note andare overo intrare in alcuna glexia, caxa, overo monistiero lo quale o in la quale stiano, habitino, overo siano rechiuxe alcune donne monighe, overo suore*». Bando edito da: FRATI, L., *La vita privata di Bologna dal secolo XIII ala XVII,* Bologna, Zanichelli, 1900, pp. 258-260.
[68] SSi 31, cc. 11r-v; CG 175, cc. 38v-39v, documenti editi da: PRUNAI, G., *Notizie e documenti sulla servitù domestica nel territorio senese (secc. VIII-XVI)*, Siena, Lazzeri, 1936, pp. 75-79.
[69] PRUNAI, *Notizie e documenti*, cit., pp. 114-116.

deve pagare il giusto prezzo al proprietario. Comunque, i savi uomini mostrano una certa comprensione nei confronti delle vittime e permettono alle schiave di accusare il colpevole soltanto con due testimoni di fama, provando in tal modo a prevenire queste relazioni.

Quasi cent'anni dopo, nell'agosto 1456, alcuni *savi cittadini* ritornano su questa problematica e producono una provvisione da far leggere durante la seduta del Concistoro. «*Veduto che al presente si trovano nella nostra ciptà molte schiave et serve per lo governo delle famiglie et case de' vostri ciptadini, delle quali s'è gattivissimo servitio solo per li gattivi e disonesti modi si tengano per molti, che le sviano et in farlo fare ogni male massaritia nella* (sic) *case de' loro padroni*», i savi deliberano che tutte le persone, colpevoli di entrare nelle case delle schiave per ogni *congnitione carnale* o altre ragioni disoneste, devono essere punite con una multa di 100 den.. Inoltre, chiunque ingravidi le schiave dovrà pagare 200 l. al monte e il prezzo conveniente al proprietario[70]. I savi uomini non consegnano alcuna descrizione di questi anonimi adescatori e non determinano le modalità con le quali le schiave sono sedotte, lasciando un ampio margine di interpretazione alle autorità competenti. Secondo l'ormai celebre definizione di Margherita Datini, presente in una missiva spedita al marito il 23 agosto 1389[71], le schiave sono ritenute *femine bestiali*, animali da lavoro, oggetto di soddisfazione sessuale primariamente dei loro padroni, da tenere nella più totale sottomissione, abusando di loro, picchiandole e correggendole duramente. Costrette a subire ogni violenza sessuale, a portare avanti gravidanze ripetute e nella maggioranza dei casi non desiderate, private dei propri figli e in seguito allontanate definitivamente, le schiave non hanno altro modo di ribellarsi se non con la fuga[72].

Ratto. La disciplina della sessualità presente nel *Corpus Iuris Civilis* include il ratto, che come si evince dal titolo *De raptu virginum seu viduarum nec non sanctimonialum,* è un crimine punito con la morte e l'*ammissio bonorum* a favore della rapita. Dato lo scandalo suscitato da questa fattispecie di reato, Giustiniano ritorna su questa materia. La *Lex raptores* considera esclusivamente i casi in cui ad essere rapite sono le donne consacrate, mentre le Novelle 143

[70] C 2118, cc. 115r-v, edito da: PRUNAI, G., *Notizie e documenti,* cit., pp. 120-121.
[71] ROSATI, V. (a cura di), *Le Lettere di Margherita Datini a Francesco di Marco (1384-1410),* Prato, Cassa di Risparmi e Depositi, 1977, pp. 36-38: 37.
[72] Benché non sia propriamente un'attestazione documentaria, il sonetto *Le schiave hanno vantaggio in ciascun atto,* composto da Antonio Pucci, descrive da un lato i presunti vantaggi di cui godono le schiave e dall'altro la triste condizione cui sono costrette. La schiava infatti deve lavorare dalla mattina alla sera e soprattutto «*ella appaga me' suo appitito / che la sua donna, a cui dà scaccomatto*». La stessa allusione si riscontra in un testo precedente, ovvero il celeberrimo *Reggimento e costume di donna,* nella cui sezione dedicata alle schiave, Francesco di Neri di Ranuccio da Barberino le ricorda: «*pensa di notte e di giorno piacerli* [al padrone]». SAPEGNO, N. (a cura di), *Poeti minori del Trecento,* Milano-Napoli, Ricciardi, 1952, pp. 357, 733.

e 150 *De raptis mulieribus et quae raptoribus nubunt* ribadiscono una serie di pene atte a scongiurare il matrimonio riparatore tra rapitore e *puella,* che in ogni caso è da ritenersi nullo[73]. Diversamente dal diritto civile, quello canonico ammette il matrimonio riparatore, previo consenso genitoriale. Questa previsione, combinata con la presunzione di matrimonio ogniqualvolta i due nubendi abbiano consumato la copula, indebolisce l'efficacia deterrente della condanna capitale prevista dal diritto giustinianeo. In merito al ratto della sposa, lo stesso Tommaso nella *Summa Theologiae* riconosce i diritti del fidanzato e assicura un'*extrema ratio* alla libertà matrimoniale. D'altro canto, il ratto non dirime un matrimonio contratto illecitamente, ma costituisce soltanto un impedimento impediente. Parafrasando il *Decretum* grazianeo, l'Aquinate reputa il ratto una fattispecie di per sé violenta poiché la sottrazione dalla casa avviene necessariamente tramite un atto di forza[74].

Sin dalla redazione del 1262, lo *ius proprium* senese si occupa del ratto e commina al contravventore una multa di 500 l., ma se il colpevole non pagherà entro il termine previsto la suddetta ammenda, la pena sarà commutata nell'impiccagione. Notevole è il fatto che sin da questo testimone il legislatore elenchi con precisione tutte le persone da difendere in caso di sequestro, estendendo parimenti la tutela a tutti i familiari di entrambi i sessi, oltre che alla donna coniugata di qualunque abitante assiduo nella città.

Item si quis Senensis assiduus habitator vel aliquis alius forensis rapuerit seu furatus fuerit filium vel filiam, vel sororem vel uxorem, vel nepotem vel neptem alicuius assidui Senensis, vel aliquod predictorum fieri fecerit contra volumptatem patris, fratris, mariti vel çii, in V^C den. condempnetur Comuni [et] puniatur. Et si penam predictam non solvere, furcis suspendatur. Et hoc observatur non obstante aliquo huius ordinamenti[75].

Nel testimone del 1286, l'ammontare della pena viene raddoppiato e si specifica che la somma deve essere corrisposta entro un mese dall'emissione della condanna a suo carico. In caso contrario, «*se avere si potrà in persona* […] *co' le forche sia impiccato, sì che muoia. Ma se avere non si potrà, sia posto in perpetuo bando del comune. Et se mai perverrà ne la força del comune* […] *debia nel detto modo essere impiccato et li beni sui, quando avere si potranno, infino al fondo sieno destrutti et al Comune di Siena si publichino et s'appropriino. Et questo si servi non ostante alcuno capitolo di costoduto*». Pertanto, non è prevista alcuna scappatoia matrimoniale e in caso di fuga il reo è colpito con

[73] C. 9.13.1.1; C. 1.3.53.
[74] NOBILE MATTEI, G. A., *Sesso criminale. Il regime dei* coitus illiciti *nel diritto bassomedievale,* in *La sessualità nel basso Medioevo,* Spoleto, CISAM, 2021, pp. 375-404: 387-388.
[75] 201, d. V, SSi 2 (c. 137r); 205, d. V, SSi 3 (145v).

il bando dalla città e dalla giurisdizione senese. Da questo momento in poi, il contenuto della rubrica non viene modificato, come si evince dalla lettura della normativa presente negli altri codici statutari[76].

Negli statuti senesi manca, dunque, una differenziazione tra *raptus per vim* e quello consensuale, poiché la pena è irrogata senza tenere conto del discrimine in base alla volontà femminile. Tale distinzione è presente, ad esempio, nello statuto bolognese del 1376. Nella rubrica *De pena personam aliquam alteri subietam disponsantis vel de domo extrahentis sine voluntate eius cui subieta est*, il legislatore felsineo stabilisce che la pena da comminare per il ratto di una vedova o di una *domicella* varia a seconda del consenso della vittima. Il sequestro *per vim* è soggetto alla condanna capitale, mentre quello consensuale alla multa di 500 l.[77]. Ancor più interessante è quanto si riscontra nello statuto di Conegliano del 1488, che impone all'uomo il quale rapisce una moglie, una monaca, una vergine o una vedova *honeste viventem* la condanna capitale; mentre se tale moglie, monaca, vergine o vedova non vive onestamente, il reo pagherà una pena di 100 l.. Inoltre, se la vittima è una meretrice l'ammenda è differenziata in base al luogo in cui esercita, poiché la sanzione per una meretrice pubblica è pari a 10 l. e per quella *casalenga* a 25 l.[78].

Le ingiurie verbali. Per conoscere la concretezza di qualunque società del passato e del presente, Lauro Martines ha giustamente sottolineato la necessità di esaminare non soltanto i grandi crimini, ma soprattutto i reati più comuni e frequenti, che coinvolgono gli individui nel loro vissuto quotidiano[79]. Il linguaggio offensivo a questo proposito sembra essere il più adatto ad esprimere la vivace quotidianità esemplare delle azioni. Inoltre, lo strumento

[76] 237, d. V, SSi 16 (c. 247v); 211, d. V, SSi 5-6 (c. 272r); 203, d. V, SSi 7 (c. 259v); 219, d. V, SSi 9 (c. 58r); 241, d. V, SSi 11 (cc. 290v-291r); 237, d. V, SSi 12 (c. 260r); 344, d. V, SSi 17 (cc. 305v-306r); 261, d. V, SSi 19-20 (454v-455r); 296, d. III, SSi 26 (cc. 173v-174r). Un esempio di ratto è riportato nella cronaca di Agnolo di Tura. Il 18 aprile 1315, il podestà Bertolino da Sala da Bologna condanna all'impiccagione pubblica in piazza del Campo un anonimo malfattore, reo di aver rapito e portato al di fuori della città e colpevole di molti altri misfatti. AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca maggiore*, cit., p. 350.

[77] 68, d. V, VENTICELLI, M., *Metodologie elettroniche per l'edizioni di fonti: lo statuto del comune di Bologna dell'anno 1376,* tesi di dottorato, ciclo XI, Università degli studi di Bologna, a. a. 1998-1999, vol. 2, p. 499. Nello statuto bolognese del 1335, le pena prevista invece è la fustigazione per il rapitore come si evince dalla rubrica 70, d. VIII, in TROMBETTI BUDRIESI, A. L. (a cura di), *Lo statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335,* Roma, ISIME, 2008, p. 695. Per un confronto sul ratto con le rubriche di altri statuti contemporanei: GARANCINI, *Materiali per la storia,* cit., pp. 502-510; NICO OTTAVIANI, M. G., Mulier per vim exfortiata. *Gli statuti comunali*, in ESPOSITO, A., FRANCESCHI, F., PICCINNI, G. (a cura di), *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale,* Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 107-127: 109-111.

[78] *De adulteriis et stupris,* 42, *De sanctimoniali non violanda vel rapienda,* d. IV, in FALDON, N. (a cura di), *Gli antichi statuti e le provvisioni ducali della magnifica comunità di Conegliano,* Vittorio Veneto, Tipse, 1974, pp. 290-293.

[79] MARTINES, L., *The historical approach to violence,* in ID. (a cura di), *Violence and civil disorders in Italian cities 1200-1500*, Berkeley-Los Angeles-London, Ucla Center for Medieval and Renaissance Studies, 1972, pp. 3-18: 9.

plusvalente dell'ingiuria deve essere considerato come uno degli aspetti più frequenti dell'aggressività e della conflittualità interpersonale. Pertanto, le forme di potere attribuiscono alle contumelie conseguenze imprevedibili e irreparabili, essendo componenti di ogni forma di violenza e di faziosità e soprattutto sovvertitrici dell'ordine pacifico di ogni comunità. Secondo l'icastica definizione di Anna Maria Nada Patrone, le violenze verbali sono dei veri e propri graffiti della mentalità e le tessere di un ampio affresco di quella cultura orale, conosciuta per il periodo medievale prevalentemente attraverso la mediazione di fonti narrative. Nel *Liber de doctrina dicendi et tacendi*, composto da Albertano da Brescia nel 1245 e volgarizzato nel 1268 da Andrea da Grosseto e nel 1275 da Soffredi del Grazia, il giurista ricorda al figlio in quali circostanze, come, di cosa e con quali persone bisogna parlare oppure tacere. L'apprensivo padre consiglia a Stefano di parlare sempre soavemente con gli amici e «*con tutta gente dia parlare cautamente, perciò che molti sono tenuti amici che in verità sono nemici*»[80]. Inoltre, Albertano rammenta che le ingiurie sono causa di grande male non soltanto nei confronti dell'offeso, ma *eziandio a tutto un regno.* Infatti, qualunque persona schernita può ricorrere alla violenza fisica immediatamente, non attribuendo generalmente affidamento alla giustizia, spesso più temuta che apprezzata, costosa e talvolta inefficace[81]. Soltanto a partire dal XIII secolo, le violenze verbali sembrano suscitare una nuova riflessione distintasi per qualità e intensità e assumono una rilevante importanza tanto in campo pubblico quanto in quello ecclesiale. Il *peccatum linguae* viene aggiunto al tradizionale settenario dei vizi capitali, oltre ad essere considerato un crimine a tutti gli effetti. In particolare, il vocabolario relativo all'offesa verbale è il più ricco e vario: *contumelia, convicium, improperium, opprobrium, vituperium, iniuria, exprobatio, calumnia*[82].

Lo statuto del 1262 presenta già diverse rubriche che stabiliscono condanne diverse a seconda della tipologia di ingiurie proferite dalle donne e dagli uomini. La prima legifera

[80] Sul giurista bresciano punto di riferimento: GUERRINI, P., *Albertano da Brescia,* in DBI, vol. 1, p. 669. L'edizione dell'opera è curata da Paola Navone: ALBERTANO DA BRESCIA, Liber de doctrina dicendi et tacendi. *La parola del cittadino nell'Italia del Duecento*, Tavernuzze-Impruneta-Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 1998. Il successo dell'opera è straordinario e, oltre ad un gran numero di manoscritti, l'*Ars* viene volgarizzata in più lingue e ripresa in molte opere morali della letteratura volgari, prima fra tutte il *Tresor* di Brunetto Latini. Il volgarizzamento di Andrea da Grosseto è parzialmente edito da Cesare Segre: SEGRE, C. (a cura di), *Volgarizzamenti del Due e Trecento,* Torino, UTET, 1953, pp. 139-156: citazione da p. 154.

[81] Sulla violenza verbale indispensabile il saggio di: NADA PATRONE, M. A., *Simbologie e realtà nelle violenze verbali del tardo medioevo,* in MIGLIO, M., LOMBARDI, G. (a cura di), *Simbolo e realtà della vita urbana nel tardo medioevo. Atti del V convegno storico italo-canadese (Viterbo, 11-15 maggio 1988)*, Roma, Vecchiarelli, 1993, pp. 47-87.

[82] Ad esempio, Girolamo da Siena nel suo *rusticano trattato* di fine Trecento offre alla comunità di religiose, destinataria dell'opera, un'efficace sintesi dei possibili peccati della lingua. GIROLAMO DA SIENA, *Soccorso dei poveri,* in DE LUCA, G. (a cura di), *Prosatori minori del Trecento. Scrittori di religione,* Milano-Napoli, Ricciardi, 1954, vol. 1, pp. 281-332: 323. Imprescindibile a tal proposito: CASAGRANDE, C., VECCHIO, S., *I peccati della lingua. Disciplina ed etica della parola nella cultura medievale,* Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1987.

sulla *diffamatio de maleficio* e stabilisce che quando un *assiduus habitator* improperi un altro di omicidio, commesso nei confronti di suo padre, di suo figlio o di un altro consanguineo sino al quarto grado, dovrà pagare una multa di 100 l.; se si tratta di altro *maleficium vel offensam* la pena scende a 50 l.. La bestemmia pronunciata durante il gioco della zara è sanzionata con 100 s., da dividere tra il comune e l'accusatore, il cui nome deve rimanere segreto. Chiunque «*fecerit, cantaverit vel dixerit aliquam cantionem in iniuriam*» subisce una multa di 10 l.. Una laconica norma punisce in generale qualunque offesa o *verba iniuriosa* con la pena di 40 s., invece un'altra si occupa dettagliatamente delle contumelie tra donne. Durante quest'ultimi scontri le parole che implicano la sanzione di 100 s. sono *imboççamarito* e *boçça*, invece con 40 s. sono puniti tutti gli altri insulti. La somma di 40 s. viene irrogata anche quando sarà una donna senese ad offendere una *foretanea* e viceversa[83]. Una differenziazione in base alle parole proferite durante le *rixa mulierum* ricorre in diversi codici statutari dell'Italia centro-settentrionale[84].

Le somme e le condanne variano nel corso degli anni e, senza soffermarmi su ogni variante presente nei codici pervenuti, riporto i dati desumibili dall'ultimo codice statutario senese medievale. L'ammontare della *diffamatio de omicidio* è di 200 l., per tutti gli altri crimini, compreso l'insulto per la menomazione di qualunque parte del corpo, si paga la metà. Da questo computo sono esclusi gli *ioculatori*, ai quali si impone il limite di un mese per saldare la multa, pena il taglio della lingua. La bestemmia durante il *ludum taxillorum* è sanzionata con 200 l. da pagare entro dieci giorni, pena il taglio della lingua. Data la pubblicità del crimine, chiunque può accusare e denunciare il contravventore, tenendo segreto il nome del delatore. Chi compone canzoni e sonetti per ingiuriare viene condannato con 100 l., mentre vi è una riduzione nei confronti dell'individuo reo di aver soltanto cantato tale *cantionem, sonectum vel dictatum*. Benché la sanzione di 40 s. non sia modificata, il contenuto della norma è di gran

[83] 202, 206, 207, 213, 217, d. V, SSi 2 (cc. 137r, 138r). Nello statuto del 1293, la mano G ritrae l'estrazione della lingua tramite un gancio: condanna prevista dal diritto del comune senese per i bestemmiatori. SSi 9, c. 58v. Negli *Assempri* di Filippo degli Agazzari viene citato l'*exemplum* di un anonimo senese «*senza nessuna legge e senza nessuna ragione e senza nessun buon costume*», che durante il gioco inizia a bestemmiare Dio e i santi, «*così bestemiando cadde morto di subbito sul tavoliere*». La morte secondo la versione dell'agostiniano sarebbe avvenuta intorno al 1404. Lo stesso episodio è presentato da Paolo di Tommaso di Montauri, che riporta la narrazione del decesso di *Iacomo detto el Chola,* il quale dopo aver perso al gioco dei dadi iniziò a bestemmiare e subito morì sul tavoliere di fronte a molti testimoni. FILIPPO DEGLI AGAZZARI, *Assempri,* in BALDASSARI, G., VARANINI, G. (a cura di), *Racconti esemplari di predicatori del Due e Trecento,* Roma, Salerno, 1993, vol. 3, pp. 477-479; PAOLO DI TOMMASO MONTAURI, *Cronaca Senese,* in LISINI, JACOMETTI, *Cronache senesi*, cit., p. 762.

[84] Un esempio proveniente dal territorio grossetano-senese è la rubrica contenuta nello statuto in volgare di Monteagutolo di Pari del 1280. [Senza rubrica], 17, Statuti delle comunità 67, c. 6v, edito da: BELLUGI, S., *Monteagutolo di Pari. Una comunità dell'Ardenghesca nel Medioevo,* Roccastrada, Editrice "il mio Amico", 2007, p. 69. Per un ulteriore confronto nello stesso territorio: DANI, *Gli statuti dei comuni*, cit., pp. 350-354.

lunga ampliato. Si prevede un aggravamento della multa sino a 25 l., in base alla condizione della persona. La pena di 25 l. è prevista per chi ingiuria di notte una contrada o alcune *spetiali* persone. Inoltre, si aggiunge che «*si quis ausus fuerit petere per se vel alium aliquid inferendo ei minas, si non dederit de vulnerando seu interficiendo eum seu expellendo eum de civitate vel terrores alios incutiendo eidem, condempnetur per potestatem in ducentis libris denariorum exigendis a die condempnationis ad X dies, si ex dictis minis quicquam habuerit vel receperit et ad restituendum habitum vel perceptum. Et quod exacta condempnatione potestas eum mittat extra civitatem Senarum ad confines irrevocabiliter toto tempore sui regiminis, nisi ostenderet per instrumentum vel alias probationes se debere habere quod ab ipso receperit, quo casu non mittatur ad confines*»[85]. La somma prevista in questo caso è pari a 200 l., che nell'addizione datata 23 marzo e apposta dal notaio ser Renaldo di ser Deo nella copia dello statuto del 1344 presente nel fondo chigiano è aumentata a 1000 f.[86]. La pena relativa alle contumelie tra donne, inclusa nella rubrica *De mitigatione pene ratione sexus* che si occupa in generale delle offese fisiche e verbali tra persone di differente sesso, non viene modificata[87].

*

Convinto dell'impossibilità di una condanna al carcere perpetuo, Pio Carlo Falletti-Fossati basandosi sullo statuto del 1344 ritiene che «i Senesi giudicavano inutile, e sovratutto, dannoso all'erario tenere molti individui a marcire tutta la vita in una cella. Se il delitto era grave, la *società* s'accontentava di una mano o di un piede o della lingua del colpevole e dell'indispensabile multa; se gravissimo, ricorreva alla strangolazione col capestro o alla decapitazione o al rogo. […] Vedete dunque che in fondo in fondo le pene si risolvevano in multe e sarei per dire che nel punire si pensava un *poco* a vendicare l'*offesa* recata alla società, e *molto* a compensare un *danno* che si credeva d'aver ricevuto»[88]. Contrariamente a questa posizione, Mario Ascheri e Enzo Mecacci hanno palesato e dimostrato mediante l'analisi delle fonti giudiziarie e statutarie la legalità del sistema penalistico del diritto del comune senese. Le pene comminate ai condannati, presenti nei frammenti palinsesti analizzati da

85 191, 193, 198, 218, d. III, SSi 26 (cc. 157v-159v).
86 «*Additio. Anno adventus principis, statutarii Comunis Senarum corrigentes suprascriptum proxime precedens capitulum detraxerunt illa verba, videlicet: "in ducentis libris denariorum", et addiderunt hec verba, videlicet: "in mille florenis de auro si talis fuerit civis civitatis Senarum aut comitatinus comitatus Senarum, si vero fuerit forensis persona puniatur". Et ad probationem premissorum sufficiant duo testes de veritate aut unus de veritate cum decem de fama, aut XX testes de credulitate et ad restitutionem dupli quantitatis recepte*». Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigiano G. I. 30, c. 164r.
87 263, d. III, SSi 26 (c. 168v).
88 FALLETTI-FOSSATI, P. C., *Costumi senesi nella seconda metà del secolo XIV,* Siena, Bargellini, 1881, pp. 158-164.

Mecacci, sono quelle previste dalle molteplici rubriche relative ai possibili atti di violenza. Talvolta, le ammende sono superiori o inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa a causa delle aggravanti o delle mitigazioni in relazione, ad esempio, al luogo, al momento del crimine, allo status, alla provenienza oppure al genere del colpevole e/o della vittima. Al di là di ogni singola circostanza, quel che più interessa evidenziare è il fatto che la giustizia senese segua metodicamente il dettato dello statuto. La vera questione in realtà risiede nelle fonti del diritto comunale senese, poiché dopo la revisione portata a compimento nel 1344 occorrerà aspettare sino al 1545 per una sistematizzazione coerente della legislazione senese elaborata nel corso dei due secoli. Infatti, Ascheri per il periodo successivo alla caduta del regime novesco sino alla metà del Cinquecento prospetta un vero e proprio periodo di caos, nonostante le varie riforme approvate e gli svariati tentativi, mai andati a buon fine, di rimuovere tutte quelle ridondanze e ambiguità, che avevano reso la normativa inadeguata e inefficace. Illuminante a tal proposito risulta l'affresco della situazione offerto da una riforma risalente al 12 settembre 1425, nella quale si denuncia l'inefficienza dell'intero sistema giudiziario senese, «*acciochè d'uno medesimo delicto non sia a l'uno tagliata la testa, et l'altro punito in XXV l., come a le volte per experientia s'è veduto*»[89]. Soltanto alla fine del 1541, malgrado le varie proroghe e i differenti rinvii, entra in vigore lo statuto riformato a partire dal primo gennaio 1545; anche se pochi giorni dopo, il consiglio del popolo si vede costretto ad approvare delle correzioni e ancora nel 1547 si auspica un coordinamento tra vecchi e nuovi ordinamenti.

[89] SSi 41, cc. 73r-74r, riforma edita da ASCHERI, M., *Lo statuto del Comune di Siena del 1337-1339,* in CIAMPOLI, D., *Il Capitano del popolo a Siena nel primo Trecento: con il rubricario dello statuto del Comune di Siena del 1337,* Siena, Consorzio universitario della Toscana meridionale, 1984, pp. 7-21: 20-21. In merito alla questione del sistema penalistico senese: ASCHERI, M., *Medioevo del diritto penale: la pena di morte a Siena tra normativa e prassi (secoli XIII-XV),* in PISANESCHI, A., VIOLINI, L. (a cura di), *Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli De' Santi,* Milano, Giuffrè, 2007, pp. 135-152; MECACCI, E., *Condanne penali nella Siena dei Nove: tra normativa e prassi; frammenti di registri del primo Trecento (con una breve nota sulla storia di Arcidosso),* Siena, Università degli studi di Siena, Dipartimento di scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali, 2000.

PARTE SECONDA

LA CASISTICA NELLO SPECCHIO DELLE FONTI SENESI

Le fonti da me studiate non consentono un'analisi di tipo quantitativo[1], poiché sono presenti evidenti lacune documentarie nel lasso di tempo preso in esame[2]. Come si evincerà dalla rassegna della casistica, la documentazione permette di ricostruire l'episodio di violenza a partire dal procedimento giudiziario, non sempre pervenuto interamente. «Chi ha esperienza di come sia arrivata fino a noi la documentazione giudiziaria proveniente da quell'altezza cronologica sa che spesso ci si debba ritenere fortunati della conservazione di sparsi fascicoli che contengono le denunce, le *inquisitiones*, le escussioni dei testi, le sentenze. Così sono documentati in quel che resta dei registri criminali redatti dalle corti giudiziarie gli atti violenti avvenuti, le ingiurie e i fatti di sangue»[3]. Se non si possono apprezzare quantitativamente i fenomeni, si può comunque procedere ad una lettura che esemplifichi casi, motivi e circostanze. Dunque, l'unico approccio possibile è quello qualitativo, con lo scopo di delineare le coordinate e tracciare qualche elemento di riflessione e interpretazione. Inoltre, alcuni aspetti della violenza rimangono ancora in gran parte o del tutto inesplorati, in particolare quelli legati alle forme di sessualità deviata o illecita, come l'incesto oppure lo stupro coniugale[4]. A questo proposito, le uniche tracce presenti nella documentazione senese

[1] Mario Sbriccoli ha avvertito sul rischio di adoperare un metodo esclusivamente quantitativo in tal modo: «ogni storico criminale sa che per riempire di fascicoli un archivio di tribunale vale molto di più una giustizia efficiente che una società trasgressiva». SBRICCOLI, M., *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale,* in «Studi Storici», 29, 2, 1988, pp. 491-501.

[2] L'unico manoscritto che permetterebbe di raccogliere dati ed elaborare statistiche e grafici è B 725, che consta di 1037 carte e riporta più di 17000 condanne dal luglio 1270 a giugno 1296. Nonostante ciò, vi è un problema insito nel codice stesso, perché redatto dalla Biccherna con il solo scopo di recuperare le multe ancora non saldate negli anni passati. Inoltre, il manoscritto non riporta tutte le sentenze pronunciate durante i semestri, ma soltanto una parte. I registri del subfondo *Banditi e carcerati* sono testimoni indiretti e parziali dei Libri della Chiavi, serie andata persa e contente elenchi di banditi, condannati e ribanditi. Su questi codici: MECACCI, E., *Condanne penali nella Siena dei Nove tra normativa e prassi. Frammenti di registri del primo Trecento (con una breve nota sulla storia di Arcidosso),* Siena, Università degli studi di Siena, Dipartimento di scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali, 2000, pp. 10-12; MUCCIARELLI, R., *Fama e giustizia a Siena al tempo dei Nove. Per uno studio del disciplinamento sociale,* in GIORDANO, N., PICCINNI, G. (a cura di), *Siena nello specchio del suo costituto in volgare del 1309-1310*, Pisa, Pacini, 2014, pp. 193-218: 204n.

[3] RAVEGGI, S., *Il lessico delle ingiurie contro le donne*, in ESPOSITO, A., FRANCESCHI, F., PICCINNI, G. (a cura di), *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale,* Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 129-149: 141.

[4] Eccezionale sono infatti i due casi veneziani del 1457 e del 1468 segnalati da Guido Ruggiero. Nel 1457, la Quarantia condanna un orafo alla detenzione nella prigione per dieci anni e in seguito al bando perpetuo per aver avuto rapporti sessuali con la sua giovane figlia Antonia, ancora vergine. Lo studioso segnala inoltre il raro riferimento alla pratica del coito interrotto come mezzo anticoncezionale riportando in traduzione il verbale del bando: «Egli […] venendo insieme a lei, quando fu il momento di emettere sperma, ritirò il membro ed eiaculò tra le cosce di detta Antonia, perché disse che non la voleva mettere incinta». Undici anni dopo lo stesso consiglio condanna Giorgio Franciganas per aver stuprato sua figlia illegittima di dieci anni a due anni di carcere e il bando perpetuo. Lo studioso in realtà ne segnala un terzo databile al 1467 e un quarto del 1391 senza fornire alcun dettaglio a riguardo. Inoltre, occorre menzionare l'incesto commesso dal trevigiano Gaiardo dei Beraldi

da me esaminata sono la condanna a carico di Borghese e Benasai, inflitta dal podestà Buonaccorso da Padule il 19 settembre 1236, e quella a carico di Leonardo di Andrea da Vergelle, emessa dal podestà Giovanni di Francesco Suardi da Bergamo nel 1458. Le due donne, entrambe sposate, sono accusate di praticare atti sessuali ritenuti contro natura, giochi erotici con la bocca e le dita. Leonardo è condannato per aver stuprato ripetutamente sua sorella Mea, che a causa di questi rapporti incestuosi è incinta. Oltre a questi brevi riferimenti, la documentazione è muta e tali silenzi appaiono difficilmente insuperabili, poiché il pudore, l'omertà e le inibizioni imposti dalla società non permettono di denunciare reati definibili come *crimina nefaria*[5].

della contrada di San Teonisto, accusato il 4 settembre 1336 da sua moglie Englentina di aver copulato con sua suocera Margherita, e quello compiuto dal fiorentino Antonio di Tome, reo di aver più volte stuprato sua nipote Margerita per un anno. Gaiardo è sanzionato con una multa di 1000 l. e un anno di carcere, mentre Antonio è imprigionato e poi messo a morte nel 1413. BRUCKER, G. A., *The Society of Renaissance Florence: a documentary study*, New York-London, Harper, 1971, pp. 152-153; RUGGIERO, G., *I confini dell'eros. Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento,* Venezia, Marsilio, 1988, pp. 71-72, 177, 249; TOZZATO, G. B., *Matrimoni e doti nel medioevo,* in «Atti e memorie dell'Ateneo di Treviso», 26, a. a. 2008-2009, pp. 33-46: 42-43.

[5] «*Luxuriantes contra naturam. Condempnationes facte a domino Bonaccorso de Paludo, Dei gratia Senensi potestate, de mense septembris, die XII° kalendas octubris. In primis Borghesem uxorem Maffei Carapini in XV l. den. Senensium, quos debeat solvere hinc ad XV dies, alioquin tunc scopetur per civitatem et exbanniatur in perpetuum et de civitate et comitatu Senensi, reservato etcetera, pro turpibus, sceleratis et infandis perpetratis ab ea cum Benasai uxore Albertini correrii, inmictendo bolum in hos dicte Benasai masticatum et et luxuriando cum eadem, mictendo in vulvam eorum dicitos ad invicem ita quod eorum voluntatem explebat, pluribus vicibus, ac si ageret cum viro, de quibus confessa fuit. Item dictam Benasai uxorem dicti Albertini in XV l. den., quod debeat solvere Communi Senensi de hinc ad XV dies, alioquin tunc excopetur per civitatem Senensem et exbanniatur in perpetuum et de civitate et comitatu, reservato etcetera, pro predictis omnibus ab ea turpiter commissis simul cum dicta Borghese uxore Maffei Carapini que dicta sunt superius sicut expressa apparent, que omnia confessa fuit se ut dictum est fecisse*». B 698, c. 69v. Registrazione edita da: CAMMAROSANO, P., *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali,* in GIORGI, A., MOSCADELLI, S., ZARRILLI, C., (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna. Atti del convegno di studi (Siena, 15-17 settembre 2008)*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, vol. 1, pp. 15-35: 33. Sulle tracce documentarie, iconografiche, legislative, letterarie e omiletiche relative alle relazioni sessuali tra donne: BRUCKER, *The Society of Renaissance Florence,* cit., pp. 270-273; BROWN, J. C., *Atti impuri: la vita di una monaca lesbica nell'Italia del Rinascimento*, Milano, Il Saggiatore, 1987, pp. 8-29; CARAFFI, P., *Donne travestite e transessuali nella letteratura francese medievale,* in BACHMANN, M. P., ODORICO, P., PASERO, N. (a cura di), *Corrispondenza d'amorosi sensi. L'omoerotismo nella letteratura medievale. Atti del I Atelier di antropologia e letterature medievali (Genova, 27-28 maggio 2005),* Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2008, pp. 235-249; CROMPTON, L., *The myth of lesbian impunity capital laws from 1271 to 1791,* in «Journal of Homosexuality», 6, 1980-1981, pp. 11-25; DELCORNO, P., *Predicare (contro) la sessualità nel tardo medioevo: frammenti di un discorso pubblico,* in *La sessualità nel basso Medioevo,* Spoleto, CISAM, 2021, pp. 91-145: 135-137; D'OTTONE RAMBACH, A., *L'omosessualità femminile in al-Andalus attraverso una fonte letteraria: la Storia di Bayad e Riyad,* in *La sessualità nel basso Medioevo,* cit., pp. 459-469; MURRAY, J., *Twice marginal and twice invisible: Lesbians in the Middle Ages,* in BULLOUGH, V. L., BRUNDAGE, J. A. (a cura di), *Handbook of Medieval Sexuality,* Londra-New York, Garland, 1996, pp. 191-218; SIMONS, P., *Lesbian (in)visibility in Italian Renaissance culture: Diana and other cases of* donna con donna, in «Journal of Homosexuality», 27, 1994, pp. 81-122. Il registro podestarile contenente i processi relativi ai *maleficia* del secondo semestre 1458 non è pervenuto. Comunque, il condannato allora in carcere chiede di essere oblato, ma la sua petizione viene rigettata senza procedere ad alcuna votazione, come conferma la nota «*non*» posta nel margine sinistro della carta. «*Leonardum Andree Mattei de Vergellis comitatus Senensis fuit condemnatus per spectabilem militem dum Iohannem Franciscum de Suardis tunc potestatem Senensem in anno domini 1458 in f. 375 cum tertio pluri, eo quod per vim carnaliter cognovit Meam sororem suam carnalem contra voluntatem dicte Mee tribus vicibus ex quod dicta domina Mea effecta fuit pregnans. Publicata in libro unius serpis in folio 124*». C 2163, c. 70v. Una vicenda totalmente differente rispetto a quanto avvenuto nel 1483 tra i due fratelli contadini Marietta e Francesco e nel 1419 tra i due cugini Antonio e Ghita. MAZZI, M. S., *Prostitute e lenoni nella Firenze del Quattrocento,* Milano, Il Saggiatore, 1991, pp.

Le fonti riportano storie di vita reale di donne vissute tra il XIII e XV secolo. Il primo elemento da sottolineare è che tali testimonianze sono giunte a noi mediante documenti redatti da uomini, depositari delle narrazioni delle loro vicende. Tale limitazione è comune a qualsiasi latitudine temporale e spaziale, tuttavia, in alcuni casi è possibile cogliere direttamente la voce delle donne, per quanto filtrata[6]. Il secondo elemento su cui bisogna riflettere riguarda i protagonisti delle storie di violenza. Criminali e vittime appartengono a tutti gli strati sociali, dai maggiorenti cittadini al ceto medio, alla povera gente. Risulta dunque difficile fornire una precisa caratterizzazione socioeconomica di tutti questi uomini e donne, la cui esistenza è spesso testimoniata soltanto da una condanna, una denuncia, una petizione oppure un procedimento giudiziario. Il terzo elemento da prendere in considerazione è relativo al luogo dell'illecito. I reati si verificano all'interno dell'abitazione[7] e delle proprietà dell'aggressore o della vittima, nelle vie, nelle piazze e in generale nei luoghi pubblici della città o delle diverse comunità del contado senese[8]. Inoltre, nei casi di violenza fisica e verbale, le diverse fasi dell'azione criminosa possono svolgersi in più posti, come avviene spesso nei casi di rapimento.

La casistica esemplificativa, cui si fa di seguito ricorso per documentare degli orientamenti, delle tendenze o semplicemente la presenza di un fenomeno e le modalità in cui si attua nella realtà quotidiana, non può avere il valore di un'indagine puntuale sui reati e sui comportamenti sessuali. Lo scopo dell'esposizione di alcuni esempi è quello di seguire la narrazione e la percezione di un fatto da parte dei protagonisti e degli altri, nel momento del suo verificarsi e nelle conseguenze che esso comporta, con il fine di cercare di costruire dietro la formulazione astratta del reato o della colpa uno spessore di realtà costituto da gesti, sentimenti, motivazioni e singolarità di ogni esistenza nel suo svolgersi quotidiano. Un'ulteriore precisazione va fatta in merito alla suddivisione dei crimini in cinque grandi categorie: violenza fisica, economica, verbale, psicologica e domestica. Tale incasellamento è necessario per ordinare i numerosi casi repertati durante lo spoglio della documentazione e per iniziare a tracciare un quadro del fenomeno. Sono consapevole della labilità del confine tra un tipo di violenza e un altro, poiché le storie di violenza sono molto più complesse e

100, 102. Sui *crimina nefaria:* BORELLO, B., THÈRY, J., «Atrocitas/enormitas»: *per una storia della categoria di «crimine enorme» nel basso Medioevo (XII-XV secolo),* in «Quaderni storici», 44, 131, 2009, pp. 329-375.

[6] Sullo schermo maschile delle fonti relative alle donne: FURLAN, F., *La donna, la famiglia, l'amore tra Medioevo e Rinascimento,* Firenze, Olschki, 2004, pp. 8-11.

[7] Uso il termine più generico abitazione per intendere anche il luogo dove il criminale e/o la vittima risiedono oppure lavorano.

[8] Ad esempio, il fossato di Monteorzale, le terme di Macereto e di Rapolano oppure piazza del Campo. B 731, cc. 337r, 622r; B 732, c. 302r; P 2, c. 136r.

non si lasciano facilmente categorizzare. La violenza verbale talvolta sfocia in quella fisica, basti pensare alle minacce pronunciate dagli stupratori prima di commettere violenza oppure alle offese che degenerano in risse e ancora ai casi di furto, che seppur inseriti nel contesto della violenza fisica, immancabilmente comportano quella economica.

5. La violenza fisica

Sin dalla prima redazione pervenutaci gli statuti senesi in materia criminale così dispongono: «*che neuna questione criminale si cognosca nel contado di Siena, et che de' malefici gravi non si possa fare alcuna accusa overo denuntiagione nel contado, ma ne la città solamente. Et che s'intenda de' malefici gravi, cioè de le ferite, homicidi, tradimenti, forçe et rapine et altri enormi malefici et altri gravi malefici*»[9]. La rubrica statutaria definisce *malefici gravi* molti dei crimini ascrivibili alla violenza fisica, ovvero aggressione, furto, (tentato) omicidio, sequestro di persona o ratto e (tentato) stupro. Nello specifico l'aggressione contempla diverse tipologie di illeciti, che vanno dall'attacco (*insultus*), percossa (*percussio),* ferimento sino allo scontro tra due o tre persone (*rissa*) o un largo gruppo (*sturmo*). Nelle comunità private della giurisdizione sui delitti più gravi sono previsti di regola dei sindaci, incaricati di denunciare all'autorità competente chiunque abbia commesso uno dei suddetti reati[10].

Gli statuti delle città dell'Italia centro-settentrionale stabiliscono le pene da infliggere sulla base dell'arma adoperata, della localizzazione dell'offesa sul corpo, della presenza o assenza della fuoriuscita di sangue, della permanenza dell'insulto o debilità provocata e dello status dell'aggressore e della vittima[11]. Di solito per questi delitti la condanna più frequente è il pagamento di una multa, ma il diritto del comune senese ricorre spesso alla pena capitale e a quella mutilativa[12]. Se il reo non paga entro un determinato lasso temporale, la pena pecuniaria stabilita al momento della sentenza può essere commutata in un periodo di

[9] *Di non conoscere nel contado le questioni criminali*, 122, d. V, SSi 19-20 (cc. 429v-430r).

[10] DANI, A., *Gli statuti dei comuni della repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria,* Siena, Il Leccio, 2015, p. 276.

[11] Con arma si intende tutto ciò che può recare nocumento a terzi. Insieme ad Angelo da Perugia e Ludovico Pontano, Angelo Gambiglioni sostiene che pietre, bastoni, *moderatorium* (attrezzo usato da studenti e notai per temperare le penne) e coltello *affectapane* non sono da considerarsi come armi proprie. Soltanto le armi destinate all'offesa sono penalmente rilevanti. Conformandosi alle norme romane, gli statuti comminano una pena più severa a chi percuote la vittima in faccia e, quando la ferita provocata, comporta un segno indelebile come la cicatrice, in particolare una permanente in volto, le normative statutarie aumentano la pena da irrogare al responsabile. ZORDAN, G., *Il diritto e la procedura criminale nel* Tractatus del maleficiis *di Angelo Gambiglioni*, Padova, CEDAM, 1976, pp. 271-276.

[12] Di norma la pena capitale è comminata per i reati più gravi, ad esempio l'avvelenamento di una fonte o di un pozzo. Nel secondo semestre 1262, sono pagati con 40 s. quattro *ribaldis* perché hanno scorticato e bruciato una donna, rea di aver tentato di avvelenare le fonti. Nel 1288, Biscarese e sua figlia Bellina del popolo di Sant'Egidio e della contrada di Camporegio sono condannate a morte per aver ucciso una creatura e in seguito gettata in un pozzo, con lo scopo di avvelenarne le acque. B 35, c. 25r; B 725, c. 579v. Sulla pena di morte a Siena: ASCHERI, M., *La pena di morte a Siena (secc. XIII-XV): tra normativa e prassi*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 110, 2003, pp. 489-505; DANI, *Gli statuti dei comuni,* cit., pp. 282-284.

reclusione corrispondente alla multa inflitta oppure alla condanna a morte[13]. Il 19 dicembre 1340, il Consiglio Generale stabilisce con precisione la corrispondenza tra le multe e il periodo di detenzione: due mesi di carcere per una multa da 10 sino a 25 l., quattro mesi da 25 a 50 l., sei mesi da 50 a 100 l., dodici mesi da 100 a 200 l., diciotto mesi da 200 a 500 l., ventiquattro mesi da 500 a 1000 l. e trenta mesi per tutte le sanzioni superiori a 1000 l.[14]. Inoltre, quando la violenza è perpetrata in specifici luoghi, in certi momenti e contro alcune vittime, le norme statutarie prevedono un inasprimento della pena[15].

Aggressione. Secondo l'Aretino diverse sono le definizioni proposte dai *doctores* su tale fattispecie di reato. Angelo da Perugia riferendosi all'aggressione contro altre persone lo definisce «*in alium saltus*», Dino del Mugello sostiene «*insultus est motio de loco ad locum*» e Bartolo da Sassoferrato dichiara «*quod insultus dicitur promovere se de loco ad locum et aggredi et insultare idem importat: nam aggredi est ducere, id est ad alium ire; et assallire est adversus alium salire*»[16]. Le situazioni descritte nelle fonti giudiziarie tardomedievali sono disparate e ricche di variabili, ma comprendono i seguenti elementi: l'ingiuria verbale, le percosse, la lacerazione degli abiti, l'accapigliamento, gli strattonamenti e gli spintonamenti a terra, l'uso di armi, la violenza sessuale e la presenza di ferite con spargimenti di sangue oppure di danni permanenti sul corpo della vittima. Nella maggioranza dei casi l'attacco viene sferrato da un uomo ai danni di un altro uomo, ma sono altrettanto frequenti le aggressioni da uomo a donna e da donna a donna[17].

---

[13] Ad esempio, il reato di violenza carnale è punito di norma con una multa compresa tra 300-500 l.; se il colpevole non paga tale pena entro un dato periodo di tempo, questi sarà condannato alla forca. Nell'unico manoscritto trecentesco contente l'elenco dei carcerati e l'annessa motivazione, vi è una registrazione esemplificativa del 1303: «[†] *condempnatus in V^C l. et si non solvetur suspendatur per gulam tempore domini* [†], *ut patet in libro clavium in folio XXII. Et positur in carcere die VIII mensis aprilis quia voluit rapere et carnaliter cognoscere et quia percussit Michutiam Nuccherii. Die XIII mensis aprilis, cancellatur dictus* [†] *quia suspensus est ad furcas secundum formam sue condempnationis et hec scripsit Andrea ser Fuccii notarius*». Le cruces presenti nel testo sono dovute al raschiamento del nome del condannato e di quello del podestà che ha pronunziato la sentenza. B 740, c. 38v.

[14] B 1, cc. 293r-296r; CG 390, c. 85r. Quest'ultima carta è edita con datazione errata da BURRONI, R., *I carcerati oblati a Siena nel Trecento,* Tesi di Laurea in Lettere Moderne, Facoltà di Lettere, Università degli studi di Siena, a. a. 1996-1997, vol. II, p. 28.

[15] Di questo ne erano ben consci e consapevoli i giuristi, i quali avevano dato pareri difformi sulle circostanze aggravanti. Angelo Gambiglioni consegna un breve riassunto nel suo trattato criminalistico. ANGELO GAMBIGLIONI, *De maleficiis,* Venezia, 1573, cc. 96v-101v, 110v-115v; DEAN, T., *Crime and justice in Late Medieval Italy,* Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 171-173; VALLERANI, M. V., *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo,* Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 1991, pp. 50-52; ZORDAN, *Il diritto e la procedura criminale,* cit., pp. 187-204.

[16] ZORDAN, *Il diritto e la procedura criminale,* cit., pp. 265-267.

[17] Adoperando come campione i registri podestarili delle assoluzioni e delle condanne del secondo semestre 1336, sono presenti su un totale di 112 sentenze 41 casi di *insultus*, divisibili in tal modo: 28 casi tra uomini, 7 casi tra donne e i 6 restanti tra uomini e donne. P 17, 18.

Nei codici di Biccherna più antichi[18] le registrazioni si limitano all'enunciazione della condanna, senza far riferimento agli atti processuali. Solitamente sono indicati il nome del reo, quello della vittima, la pena inflitta, l'arma adoperata e l'eventuale riduzione della pena; mancano invece precisazioni relative al luogo del reato e al mestiere delle persone coinvolte: «*Item Bulimarçum Fantini in C s. quia intravit domum Usanne contra suam voluntatem et cepit ipsam per capillos et traynavit ut probatum fuit ei, mitigata pena quia dicta mulier possit esse melior femina quam sit*»[19]. Come si può dedurre dalla lettura della condanna, la pena è mitigata sulla base del giudizio morale che grava sulla vittima. I registri di Biccherna più recenti riportano maggiori dettagli, che talvolta permettono di ricostruire parte del procedimento giudiziario e della vicenda stessa[20]. Ne è un esempio il caso di Fede di Pasquale: nel 1250 Giovanni di Forzore accusa Fede di aver adoperato ogni mezzo *artificiose et demoniose et incantamentis et aliis modis* a sua disposizione per convincere sua sorella Arnolfesca a concedersi, tormentandola e peggiorando la sua difficile situazione mentale, tanto da causarle la morte. Il podestà Ubertino dell'Andito da Piacenza[21] lo bandisce sotto la pena di 1000 l., che il reo non ha pagato; per questa ragione, tre anni dopo il successore Giacomino di Ballione da Bologna lo ribandisce. In seguito, i giudici Bonsignore e Orlando di Piero Creste confermano in un *consilium* la sanzione pecuniaria. Da ultimo, il giudice Orlando di Priore evidenzia la condizione ecclesiastica del reo[22].

---

18 B 698, 709, 724, 725. Utili sono gli articoli sul registro di Biccherna n. 698 di Paolo Cammarosano, il quale edita alcune condanne del registro. CAMMAROSANO, *La documentazione degli organi giudiziari*; cit., pp. 15-35; ID., *Un registro criminale del primo Duecento. Archivio di Stato di Siena, Biccherna, 698,* in LETT, D. (a cura di), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV,* Roma, Publications de l'École française de Rome, 2021, pp. 95-104. Inoltre, segnalo la condanna di 25 l. a carico di Sinibaldo di Rencine per aver rapito una moglie degli uomini di Monteriggioni, presente nel registro dell'entrata e dell'uscita del 1231. B 4, c. 22v, edito in: DIREZIONE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI SIENA (a cura di), *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune* [poi] *della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei quattro Provveditori della Biccherna,* Siena, Lazzeri, 1914-1942, vol. 4, p. 41.

19 B 698, c. 32r.

20 Un ulteriore attestazione proviene dalla vicenda di Pagno di Marino. Nel 1246, questi subisce il bando di 500 l. in seguito all'accusa presentata da Sapia del fu Giovanni, che lo incolpava di averla aggredita e spogliata dei suoi vestiti. L'anno seguente il podestà cassa il bando a carico del reo, perché l'accusa non è riuscita a provare il crimine. «*Item Pangnus Marini de exbannimento facto de eo tempore domini Gualterii del Calcinaia in CCCCC l. den. quod fuit accusatus a Sapia fancella olim Iohannis Gulielmi quod verberaverat eam et trainaverat eam et elevaverat ei pannos sursum consueverat eam magna violentia, quia venit ad mandatum potestatis et solvit V s. pro banno et ostendit publicum instrumentum factum manum Niccolai notarii quondam Vivoli Berci in quo continebatur quod dictus Pangnus venerat ad mandatum dicti domini Gualterii tunc Senensis potestatis et quod predictus dominus Gualterius absolvit et liberavit ipsum Pangnum de predicto exbannimento pro eo quod non erat inculpabiles nec fuit probatum contra eum».* B 724, c. 56r.

21 GRECI, R., *Ubertino Landi*, in *Federiciana,* 2005 (disponibile on line all'url: <https://www.treccani.it/enciclopedia/ubertino-landi_%28Federiciana%29/>).

22 «*Item Fede Pasqualis Granaioli per Capronem (precone) de exbannimento facto de eo in Mille l. den. tempore Ubertini de Anditu olim Senensis potestatis, quia fuit accusatus a Iohannem Forçoris quod amaliavit dominam Arnolfescam sororem suam artificiose et demoniose et incantamentis e aliis modis. Et ea de causa est infirmata et moratur modo tamquam femina que videtur extra mente et vexatur ita quod vivere non potest. Quia venit ad mandatum potestatis et solvit V s. pro banno Ildibrandino Peri et sotiis suis, habito primo consilio sapientium, videlicet dominorum Bonsignoris et Orlandi Pieri Creste iudicum, quod tantum*

Chiarificatori della fattispecie di reato qui presa in esame sono i cinque processi di seguito riportati, dei quali sono tradite gran parte delle fasi processuali e la sentenza finale. I protagonisti delle due vicende giudiziarie sono: Gabbriello di ser Guido del popolo dell'abbazia di San Donato e Gianna moglie di Agostino del popolo di San Salvatore; Giovanni di Compagniuolo da Quarto e abitante presso la Villa di Uopini e Mita di Tinaccio da Frasci del contado fiorentino e abitante presso il popolo di San Pellegrino. Interessante è il fatto che tutti e quattro gli attori provino a dimostrare la loro innocenza accusando la controparte di aver iniziato la rissa e di aver contrattaccato per legittima difesa. I procedimenti sono celebrati durante il primo semestre 1340 dal giudice dei malefici Guglielmo da Reggio, durante la podesteria di Rinaldo Cimi da Stoffolo.

Nei primi giorni dell'aprile 1340, Pietro di Selvanello, sindaco della lira di San Salvatore, denuncia al podestà l'aggressione verificatasi tra Gabbriello e Gianna nel mese precedente. Il 7 aprile, la donna produce tre *intetiones,* cui allega l'elenco di tre uomini da citare al banco dei testimoni. Gianna si difende accusando Gabbriello di essere l'unico responsabile del reato, perché l'ha picchiata per primo, facendola cadere a terra; allora, lei ha risposto all'*insultus* lanciandogli contro una pietra. Lo stesso giorno, i testi prestano giuramento e vengono escussi sulla base delle intenzioni prodotte dall'imputata. I tre uomini dichiarano di essere testimoni oculari dell'accaduto e confermano quanto asserito dall'imputata. In particolare, ser Domenico afferma di aver visto chiaramente ogni cosa poiché era distante appena venti braccia dal luogo del reato e precisa che Gianna dopo essere caduta a terra ha lanciato due pietre[23]. Il 10 aprile, Gabbriello risponde alle accuse e incolpa la donna di aver scatenato la rissa poiché lo ha afferrato *per capecçalem* e lo ha trascinato, così lui ha reagito picchiandola e facendola cadere a terra. I tre testimoni, escussi nei giorni seguenti, affermano di essere testi oculari, ma non confermano tutte le dichiarazioni presentate dall'inquisito. Lontano soltanto otto braccia, Angelo ha visto la donna afferrare per il collo Gabbriello, che ha risposto con le seguenti parole: «*Que adlegrecça ene la tua*!»[24]. L'11 aprile, ser Matteo si presenta al banco per intentare un nuovo procedimento giudiziario contro Gianna, rea di aver picchiato Gabbriello e di averlo fatto sanguinare. I testimoni citati da ser Matteo sono perlopiù gli stessi prodotti

debebat solvere et non plus. Visis item actis et pronuntiationem factam a domino Orlando Prioris iudice, in qua continebatur Fede Pasqualis esse in habitu clericali». B 724, c. 176v.

[23] I testimoni sono: ser Domenico di Boso, Nicola di ser Sozzo e Giovanni di Goro. P 25, cc. 17r-20r.

[24] Angelino del maestro Gianni detto *ser Tecchо* del popolo di Abbazia all'Arco, ser Cecco di Cola e Ludovico di Vitale, entrambi del popolo di San Pietro d'Ovile. P 25, cc. 21r-24r.

da Gabbriello e ribadiscono la veridicità delle affermazioni di quest'ultimo[25]. Inoltre, Angelo ricorda di aver aiutato l'imputato a rialzarsi e precisa che la mano dell'inquisito era macchiata di sangue. Quest'ultimo dettaglio è riportato anche dall'unico teste non oculare, Benço di Simone Bençi, che ha udito la narrazione dell'accaduto direttamente dall'imputato. Il 29 aprile, il podestà Rinaldo assolve Gianna da ogni imputazione a suo carico, poiché la sua difesa è ritenuta legittima[26].

Il 3 aprile 1340, Giovanni e Mita si sono picchiati nella vigna presso il luogo detto *La Chiusa* vicino la chiesa di San Marcello e Giovanni di Tura, in qualità di sindaco della Villa di Uopini, ha denunciato l'azione criminosa al tribunale podestarile, avviando due procedimenti inquisitori. Il 15 aprile, l'inquisito sostiene di aver aggredito Mita con un *sarchicho* o *sarchiello* di ferro, dopo che lei lo aveva bastonato con un *ligacço, palo seu bastone ligneo* per due volte, colpendolo alla testa e sulle spalle. Giovanni chiarisce il movente della rissa, incolpando Mita di aver rubato dei pali dalla vigna di Giovanna moglie di Pietro de' Incontri. Inoltre, l'inquisito precisa di essere il mezzadro del suddetto vigneto. I tre testimoni prodotti dall'imputato affermano di aver visto ogni cosa e confermano il lavoro di Giovanni presso la vigna dal mese di settembre circa[27]. Il 21 aprile, Mita riporta una versione del tutto differente dei fatti, specificando di essere a servizio presso la casa di Pietro de' Incontri e sua moglie Giovanna da più di sei mesi. La donna dichiara che il giorno della rissa, mentre raccoglieva la legna nella vigna su richiesta della proprietaria, il mezzadro si è precipitato, urlandole contro le seguenti parole: «*Socça, puctana, vecchia, se tu m'aspecte, io t'ociderò*!»; in seguito, l'ha colpita con un calcio e con un pugno, facendole cadere a terra la legna e ferendola con il sarchiello nel braccio sinistro. Per questo, Mita accusa il mezzadro di essere *autor, promotor et inceptor risse et misschie*. I testimoni prodotti dall'inquisita sono gli stessi della controparte, ma tutti e tre la considerano unica responsabile dell'azione criminosa e ribadiscono in gran parte la versione fornita da Giovanni[28]. Il 29 aprile, il podestà Rinaldo assolve il mezzadro da ogni imputazione a suo carico sulla base delle escussioni dei testimoni prodotti da entrambe le parti[29].

[25] Angelino del maestro Gianni detto *ser Tecchо* del popolo di Abbazia all'Arco, Benço di Simone Bençi del popolo di San Donato e Ludovico di Vitale del popolo di San Pietro d'Ovile. P 383, cc. 15r-17r.
[26] P 27, cc. 17r-18r.
[27] Biagio di Ghecço, Petruccio di Mone, Vannuccio di Cambio mezzadro di Piero, tutti provenienti da San Dalmazio. P 25, cc. 34r-38r.
[28] P 25, cc. 49r-52v.
[29] P 27, cc. 17v-18r.

Particolarmente utili si rivelano alcuni registri podestarili senesi, all'interno dei quali il notaio al momento della trascrizione della sentenza riporta con precisione l'ammontare della pena pecuniaria per ogni azione commessa, specificando la riduzione oppure l'aumento delle multe. Il 18 gennaio 1342, il podestà Giovanni da Montesperello condanna Francesca del popolo di Abbazia all'Arco, rea di aggressione ai danni di Giovanna del fu Turino del popolo di San Giovanni, a pagare 6 l., due per averle strappato il velo e quattro per le percussioni inflitte[30]. Il 2 marzo, lo stesso podestà sanziona in contumacia Giovanni di ser Sozzo da Modena e cittadino dell'abbazia di San Giacomo per aver picchiato Santa di ser Gardo. L'ammontare della pena, in un primo momento raddoppiato perché il reato è avvenuto di notte, è successivamente dimezzato poiché l'illecito è *contra mulierem*[31].

La riduzione della multa *ratione sexus* conferma quanto legiferato dalla rubrica statutaria *De mitigatione pene ratione sexus*. Tale norma opera una distinzione di genere, cui corrisponde una differenza di pena: «*si qua mulier masculum vel aliquis masculus mulierem offenderet, preter occisionem, condempnetur in medietate pene qua puniretur masculus qui in alium masculum talem offensionem inferret*»[32]. Le sanzioni pecuniarie previste per le aggressioni tra uomini sono maggiori rispetto a quelle per gli scontri tra uomini e donne e tra queste ultime. A conferma di quanto detto riporto tre sentenze emesse dallo stesso podestà Filippo Sciarra Gaetani da Pisa nel primo semestre 1388. Il 22 maggio, il podestà condanna Cristofora del fu Giusto moglie di Meo di Cambio da Vignano e la sua figliastra Antonia moglie di Lorenzo da Ravacciano. Cristofora ha dato uno schiaffo alla figliastra, la quale a sua volta ha afferrato per i capelli la matrigna e l'ha fatta cadere a terra. Le multe pecuniarie irrogate sono irrisorie: 6 l. alla prima e 10 l. alla seconda. Il notaio alla fine della sentenza motiva in tal modo quanto stabilito dal podestà: «*dimidiatis eis et cuilibet earum penis ratione sexus quia inter mulieres in hiis scriptis similiter condempnamus*». Il 12 giugno, il contadino Gonnio di Giovanni da Bulciano è condannato a pagare una multa di 500 l., poiché armato di una chiaverina ha aggredito Francesca, moglie di Nicola detto *El Mangia* da Dofana, provocandole cinque ferite sulle gambe e sul piede

[30] P 30, c. 3r. Necessario a tal proposito è il rinvio alla regestazione compiuta da Vittorio Angeletti sulle fonti giudiziarie perugine dal XIII al XV secolo. Il volume rientra nel progetto curato da Maria Giuseppina Muzzarelli, Maria Grazia Nico Ottaviani e Gabriella Zarri relativo al velo nell'area mediterranea tra tardo Medioevo e prima Età moderna, il cui principale contributo sono gli atti del convegno tenutosi a Bologna dal 9 all'11 settembre 2013. ANGELETTI, V., "Et fecit cadere velum de capite": *veli e altri copricapi femminili nelle fonti giudiziarie perugine dei secoli XIII-XV,* Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 2014; MUZZARELLI, M. G., *A capo coperto. Storie di donne e di veli*, Bologna, Il Mulino, 2016; MUZZARELLI, M. G., NICO OTTAVIANI, M. G., ZARRI, G. (a cura di), *Il velo in area mediterranea fra storia e simbolo (Tardo Medioevo – prima Età moderna),* Bologna, Il Mulino, 2014.

[31] P 30, c. 5v.

[32] 263, d. III, SSi 26 (c. 168v).

destro. Nonostante la gravità dell'azione commessa e la fuoriuscita di sangue, la pena è prima mitigata *ratione sexus* e poi dimezzata *quia inter comitatinos*. Il 18 gennaio, il podestà condanna in contumacia Orso di Farinuccio del popolo di San Giovanni per *l'insultus* contro Nuccio di Borso del popolo di San Cristoforo. A gennaio, Nuccio è stato colpito più volte dall'aggressore con una daga e ferito in più parti del corpo, con perdita di sangue dalla testa, gola e schiena. La pena pecuniaria ammonta a 2800 l.[33]. Anche quando è la donna ad aggredire un uomo si verifica la mitigazione di pena *ratione sexus*, come dimostra la sentenza a carico di Mea del fu Giacomo del popolo di San Vigilio. Il 27 marzo 1342, il podestà Giovanni da Montesperello infligge a Mea una sanzione pari a 200 l. per aver picchiato Agostino di Ghezzo con una lanterna e avergli provocato una ferita con fuoriuscita di sangue. La multa è mitigata *ratione sexus* e poi raddoppiata poiché l'illecito è avvenuto di notte e presso la casa di uno dei due. Non stupisce affatto che le donne talvolta riescano a sfruttare la riduzione della multa *ratione sexus* a proprio favore, come per Nutina di Ghiberto abitante presso il popolo di San Salvatore. Nel secondo semestre 1324, il podestà Rinaldo di Baliano Cimi da Staffolo condanna Nutina a pagare una multa pari a 104 l., poiché ha offeso verbalmente e ferito con un bastone Melda di Pia vedova di Pericciolo del popolo di San Salvatore. Nella petizione letta in Consiglio Generale il 9 marzo 1329, la condannata precisa di aver stipulato con Melda l'*instumentum pacis,* rogato da Ventura del fu Piero, e definisce il reato in questione una banale *rixa mulierum*. L'assemblea cittadina concede il *beneficium rebannimenti* con 202 voti favorevoli e 5 contrari[34].

Furto e rapina di strada. Nella tradizione novellistica tardomedievale sono numerosi gli episodi che hanno per protagonisti ladri, falsari e truffatori. Giovanni Cherubini motiva questa abbondanza di novelle relative al latrocinio menzionando il *topos* letterario della medesima tradizione, il gusto dell'avventura e della beffa e soprattutto la presenza di un vivido squarcio della società del tempo di fronte allo scasso e al furto. Lo studioso parte dall'ampia raccolta di Giovanni Sercambi e mette in luce la mentalità borghese del novelliere e il suo atteggiamento di fronte a tali crimini. Degna di nota è la decima novella intitolata *De latrone et simplici mercatante,* che ricalca quella boccaccesca di Andreuccio da Perugia. La novella

[33] Il 21 agosto 1388, il Consiglio Generale approva con larga maggioranza la petizione prodotta da Orso e concede la riduzione della pena a 75 l., poiché l'azione criminosa contestata è una giusta vendetta, ovvero conseguenza dell'omicidio commesso dal fratello di Nuccio a scapito del padre di Orso. Il 25 agosto, Giovanni di ser Guido notaio di Biccherna cassa la sentenza all'interno del *Liber condempnationum*, registrando il pagamento della multa nel registro dell'entrata. B 737, cc. 5r-v, 42v-43r, 50r-v; CG 196, cc. 72r-v.
[34] B 732, cc. 290v-291r; P 30, c. 7r.

ha per protagonista il macellaio lucchese Figliuccio e si svolge prevalentemente nella città senese. A differenza del protagonista del *Decameron,* Figliuccio, dopo aver incontrato il ladro e ricevuto l'invito a seguirlo, espone apertamente la sua prava intenzione: «*Io voglio esser tuo compagno, e più tosto puoi mi mena a qualche bottega a rubare*», anche se alla fine della vicenda torna nella città natia e, con il guadagno ottenuto dalla lugubre refurtiva notturna, avvia una bottega, compra case e proprietà e vive con onore il resto della sua vita. Sercambi colleziona una serie di episodi sul tema della rapina di strada, in cui ricorrono inganni di ogni genere, omicidi e stupri. Nei confronti di queste imprese, di tali figure e delle bande, l'autore presenta un atteggiamento di condanna violenta, priva di qualsiasi forma di comprensione. La fine cui sono destinate tali persone al margine della società è la condanna a morte, grazie alla pronta azione repressiva delle autorità. Non mancano all'interno dell'opera riferimenti ai viaggi, alle distanze tra un luogo e un altro e soprattutto ai pericoli della strada e alla varia umanità che si incontra[35].

Il latrocinio è una fattispecie di reato che potrebbe rientrare nella casistica della violenza economica, perché comporta la lesione e la sottrazione di un bene. Tuttavia, l'elemento che li accomuna ai reati di violenza fisica è l'uso della forza. Le tariffe per stabilire la multa da pagare per chi ruba si basano su due principali variabili: il valore della refurtiva e il numero dei furti commessi. Per questo, nei registri sono segnalati dettagliatamente i beni sottratti ed è indicato il loro valore, specificando se vi sia stata o meno effrazione all'interno dell'edificio[36]. Nella maggioranza dei casi le refurtive dei condannati sono composte da biancheria e indumenti di diversi colori e tessuti, sia maschili che femminili, quali cappelli, mantelli, marsupi, lenzuola, corsetti, *scugatoia,* sottane, cinture, veli.[37]. L'8 febbraio 1342,

35 SERCAMBI, G., *Novelle,* Bari, Laterza, 1972, vol. I, pp. 58-69; CHERUBINI, G., *Vita trecentesca nelle novelle di Giovanni Sercambi,* in ID., *Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso Medioevo,* Firenze, La Nuova Italia, 1974, pp. 3-49; MARI, F., *Sercambi Giovanni,* in DBI, vol. 92, pp. 72-75.

36 Ad esempio, il furto compiuto da Petruccio, Ciardo e Nerio figli del fu Benvenuto Picciardi del popolo di San Giovanni e della contrada di Stalloregi ai danni di Manente di Manente de' Tolomei da Siena e mercante del popolo di San Pellegrino. Secondo l'accusa, i tre ladri hanno sottratto 1000 f., *fectas fornitas de argento* dal valore di 30 f., due nappe argentee dal valore di 10 f. e molte altre cose da una casa posta nel castello di Chiusdino. I tre imputati sono riusciti ad entrare nella casa di Manente fingendo di essere *domestice et familiares*. Tra il mese di gennaio e marzo 1296, Armannino da Parma, giudice dei malefici del podestà Berardo di Gentile da Varano da Camerino, li bandisce sotto la pena di 200 l. per ognuno di loro. P 2, cc. 213v-214r.

37 Nell'ottobre 1235, Mabilia moglie di Giovanni Conte è multata con 25 l. per aver rubato un cappello a Bartaluccio Tonghi. Nel secondo semestre 1270, Incontro di Iacobo da Sovicille è sanzionato con 50 l. per aver preso una tunica e una guarnacca alla moglie di Cione di Bandino del popolo di Magione del Tempio. Nel 1275, il podestà Rolando Puttagi da Parma punisce Ravignana moglie di Giovanni del fu Servodei da Bettolle con 25 l. per aver rubato delle lenzuola a Francesco Rinibaldo. Nel 1282, Berga detta *Mina* e serva di Baldo di Buoninsegne è condannata a saldare una pena di 50 l. per aver sottratto una sottana dalla casa dove lavorava. Il 7 dicembre 1294, Fioruccia del popolo di San Piero in Barca, abitante presso la villa di Sestano e moglie di Guido dal castello di Torri, è bandita sotto la pena di 50 l. per aver derubato dalla casa di Piero di ser Stricca

Francesco di ser Sozzo del popolo di San Pietro in Castelvecchio accusa la sua serva Lucia di Cenne di aver rubato una sottana maschile dal valore di 3 l. nell'ottobre del 1341 e di non averla ancora restituita, nonostante la promessa proferita in presenza di altre persone[38]. A questi beni ne seguono altri mobili, ossia animali, generi alimentari di ogni tipo, denari e diverse tipologie di oggetti, quali armi, coltelli, gioielli. Il 14 gennaio 1344, Francesco del fu ser Guglielmo di ser Piccio da Serre accusa Minuccia vedova di Nero di Cinello d'Asciano e suo figlio Giovanni di avergli rubato lo scorso settembre diciannove capi di bestiame, dei quali precisa quattro castroni, due buoi dal pelo rosso e tre somari. Tali animali sono posseduti per una parte *pro indiviso* e per un'altra *in medietate* con altri proprietari non identificati. L'accusatore stima la refurtiva per un totale di 17 f. e produce l'elenco di tre testimoni, Andrea, Ambrogio e Viva, tutti figli di Bertolo. Il 18 gennaio, gli imputati si presentano in tribunale e confessano di aver portato via i suddetti capi, poiché appartengono per metà al defunto Nero. Minuccia e Giovanni pur sapendo della proprietà *in medietate* non conoscevano l'altro proprietario, per questo si dichiarano innocenti da ogni imputazione a loro carico. Il 30 gennaio, la vicenda giudiziaria si chiude con la richiesta dell'accusatore di non procedere in giudizio e di eliminare i nomi degli imputati dai registri podestarili. Ser Taddeo di Rogherio da Reggio, giudice assessore dei malefici, estingue il processo accusatorio in corso[39].

---

del fu Renaldo del popolo di San Pietro d'Ovile i seguenti beni: un corsetto *de panno broio Paresino,* una sottana *panni meschiati Senensis* e una sottana nuova. Il 28 maggio 1295, il podestà Guicciardo Zacci da Padova infligge il bando di 100 l. a Tono di Tebaldo da Montaguto, abitante presso il popolo di San Martino, accusato da Tessa moglie di Salimbene della contrada di San Mamiliano di aver rubato una cassa con diverse cose appartenenti a sua figlia Gilia: una tunica, un corsetto femminile verde, un marsupio di seta e una *ferra.* B 698, c. 34v; B 709, c. 1v; B 725, cc. 9r, 147v, 360r; P 2, cc. 22r, 92v.

[38] I testimoni citati dall'accusatore sono: Cecca Alfiere, il notaio ser Domenico di Boso, Giovanni di Deo, Maria di Cecco, Nicola di Vanni Spinelli e Nuta ospite dei canonici. P 29, cc. 15r-19v.

[39] Nel luglio 1237, Ildibrandesca moglie di Figliano è condannata a pagare la sanzione di 20 s. per aver derubato del fieno ai figli di Ildibrandino di Ranuccio e a restituire quanto estorto. Il 5 aprile 1295, Ciuta moglie di Guccio da Castronovo è bandita sotto la pena di 25 l. per aver offeso Frederuccia di Giacomo da Castronovo, appellandola *mala puctana,* e per aver derubato dalla casa, dove lavorava come cuoca, una non precisa quantità di grano. Il 5 luglio 1298, il podestà Ugolino da Correggio da Parma condanna Naldo di Bonagrazia a pagare una multa di 50 l.. Naldo si è introdotto nella casa di Nutina di Cenne e ha rubato una cassa con tre coltelli da tavola e un'altra con una tovaglia, uno staio di ceci, una camicia da uomo, un paio di lenzuola, due borse di seta, 100 s. e altre due borse. L'8 gennaio 1306, il podestà sanziona Vanna da Pistoia detta *Maççecca* con una pena di 50 l. per aver sottratto 1 f. ad Ammanato di Caccia, con il quale coabita nella stessa casa. Al termine della registrazione è specificato che se non pagherà entro dieci giorni sarà tradotta nelle carceri comunali. B 698, c. 115v; P 2, c. 64r; P 3, c. 2r; P 11, c. 90r; P 39, cc. 12r-14v. Tali refurtive sono di poco conto rispetto a quella di Pietro di Baldexio detto *Chione,* che ha derubato diversi mantelli, tuniche, borse e vestiti all'interno e all'esterno della città. Pietro è fin da subito appellato come *vagabundum,* dunque una persona per definizione ai margini della società. Lo stesso vale per il giovane ladro Domenico di Giovanni da Firenze, minore di diciotto anni, definito come *furem, male condictionis, conservationis, vite et fame.* Il 27 novembre 1413, l'esecutore di giustizia Polidoro da Todi lo condanna per i numerosi furti ad essere *scopato* per i luoghi consueti ed in seguito tradotto nelle carceri comunali. Lo stesso giorno, il notaio riporta che il giovane reo ha subito la pena corporale stabilita nella sentenza. B 738, cc. 95r-96r; P 48, cc. 1r-v.

Tra le vicende più articolate e complesse occorre segnalare quella del barbiere Cecco di Albizio e quella di Mino di Vanni del popolo di Abbazia Nuova. Nel secondo semestre del 1327, il podestà Giorgio Tebaldeschi da Ascoli condanna Cecco a pagare una multa di 500 l.. Nel processo inquisitorio Cecco è accusato di essersi introdotto nella casa di Guidarello del borgo di San Sepolcro e di aver rapito e condotto al di fuori della città e del contado senese la *puella* Vanna, sorella di Donato e figlia di Guidarello. Inoltre, il reo ha rubato una corona, una *çonam de argento,* 80 f. e molte altre cose. Due anni dopo, Cecco dichiara la sua innocenza e nella petizione spiega l'accaduto: il condannato ha contratto legittimamente matrimonio con Vanna in presenza del fratello Donato e ha restituito le cose sottratte al cognato. Il Consiglio Generale approva con larga maggioranza la cancellazione del bando a carico di Cecco, permettendo così a lui e alla sua famiglia di ritornare in città. Tra luglio 1342 e giugno 1343, il podestà Maffeo di Fiorino da Ponte Caralli sanziona Mino con una pena di 18 l. e 15 s. per aver rubato 6 l. a monna Miglia. Imitando la scrittura di Bindo, Mino compone una missiva e la consegna a monna Miglia, la quale gli consegna la somma richiesta. All'interno dell'oblazione del carcerato è riportato per esteso il testo della lettera incriminata: «*A monna Ymiglia, Bindo salute. Sappiate che ser Mino sta molto male, perciò non lassate per nulla cosa che voi non ci veniate e contentate e date a questo messo sex solidos*»[40].

Come si deduce da questa breve rassegna, le pene comminate sono pecuniarie e devono essere pagate entro un determinato limite di tempo. Se la somma non viene versata entro il termine previsto, la pena è commutata in una corporale e nel bando dalla città: i responsabili devono essere *scopati* per la città e poi cacciati e banditi definitivamente[41]. Nelle 287

[40] I voti a favore sono 195 e quelli contrari 23. B 732, cc. 229r-v. Mino è oblato per la festa dell'Assunta del 1343 con 204 voti favorevoli e 44 contrari. Da questa breve registrazione non è possibile comprendere i veri rapporti intercorrenti tra il mittente, la destinataria e ser Mino. CG 471, cc. 8v, 13r. Data la rarità di tali vicende segnalo anche il caso deducibile dalla sentenza emessa il 26 aprile 1429 dal capitano e maggiore ufficiale di custodia lucchese, ser Marcovaldo *de Carvaxiis* da Todi, a carico di Luca di ser Trani da Orvieto. Imitando la grafia di Iacomo *Sovizari*, Luca consegna una missiva scritta di suo pugno al conestabile Giorgio, il quale esegue quanto riportato nella missiva. Dopo aver atteso la partenza di Giorgio, Luca entra nella sua abitazione, vicino la chiesa di San Frediano, e deruba diversi beni, ovvero un cavallo dal valore di 8 f.; un paio di schienali, di guanti, di scarpe *de acciaro* e anche un *gozzolino,* per un totale di 3 f.; una tovaglia di tre braccia e un lenzuolo, dal valore di circa 1 f. e molte altre cose presenti nella casa. Nella sentenza è riportato per esteso il testo della lettera incriminata: «*Al nome di Dio Amen. 1428. Fratello mio carissimo, io sì te prego che tu si venghi per in fino a Fievezano o che tu mandi uno tuo fameglio prestamente et non lassare per niuna cosa del mondo come è. Ionta la lectera, fa che venghi o che tu mandi presto per li nostri facti. Se tu mandi, io lo avisarò de quello che tu ahi a ffare. Et sì scrivo buoni per parichi centonara de fiorini senza niuno fallo non tardare. Altro non te scrivo. Christo ti guardi. Facta a dì 18 de febraio*». Nel verso della missiva era indicato con precisione il nome del destinatario: «*Honesto e acustumato iovene Georgio schiavo conestavele del signore de Luccha*». La pena irrogata dal capitano è pari a 29 f. da versare entro dieci giorni. Se tale termine non sarà rispettato, Luca dovrà essere fustigato pubblicamente e subire il taglio dell'orecchio destro. Archivio di Stato di Lucca, Sentenze e bandi 159, cc. 45r-46v, 50r-v.

[41] «*Et nisi solverint infra decem dies, debent poni ad catenas et postea fustigari*». B 740, cc. 36v, 40v.

registrazioni dei carcerati (maggio 1302-giugno 1304) adoperate come campione si riscontrano trentasei casi di latrocinio, tra cui due di abigeato. Il manoscritto non riporta i beni sottratti, il nome della vittima, il luogo e il tempo del reato[42], ma fornisce informazioni inerenti al reo, al periodo di detenzione e all'ammontare della sanzione. Le pene pecuniarie sono così suddivise: quattro di 25 l., ventotto di 100 l., una di 150 l. e due da 200 l.. La pena per quindici di questi carcerati è quella corporale e il bando: fustigati per le vie vengono poi espulsi dalla città e dal contado. Tra loro vi sono anche due donne, Nera di Druda del popolo di San Giovanni e Nenuccia di Castellana del popolo di San Pietro d'Ovile[43].

Il crimine di rapina di strada è considerato più grave rispetto al furto, poiché mette in pericolo lo spostamento di persone e merci lungo le vie, perciò è punito con la forca[44]. I responsabili di questi misfatti sono definiti nella documentazione giudiziaria tardomedievale con le seguenti parole: «*publicus et famosus fur et latro, homo male condictionis vite et fame et qui consuetus fuit et est vivere de furtis et latrociniis et predicta omnia et singula sunt publica, manifesta et notoria*». Dalle fonti non si evince l'estrazione sociale del *latro publicus*, del quale talvolta oltre al patronimico è indicata la città o località di provenienza[45]. Di rado è specificato il suo mestiere. Il bottino, quando specificato, comprende primariamente vestiti e panni, seguono

[42] Fanno eccezioni i due casi di furto di bestiame, ovvero un cavallo e un paio di buoi, e il reato compiuto da Minuccio di Rigolo del popolo di San Martino. Questi è condannato a versare la multa di 100 l. per aver commesso un furto, durante l'incendio appiccato al palazzo dei Saracini e degli Scotti. Minuccio è tradotto in prigione il 30 dicembre 1302 e lì muore il 13 giugno del 1303. B 740, cc. 4r, 31r, 45r.

[43] B 740, cc. 29r, 32r.

[44] La gravità dell'illecito è ancor più evidente quando è un ufficiale comunale ad esserne vittima, come si evince dalla vicenda di Ceccarello di Venturuccio da Campagnatico, derubato una notte dell'agosto del 1339 presso il territorio di Paganico (nella contrada detta *La fossa del uomorto*) da *latrones et derobattores stratarum* durante l'esecuzione di un incarico dei *dominorum Bladii*. I criminali lo hanno rapito, picchiato, ferito e minacciato con le seguenti parole: «*Ubi sunt denarii comunis Senarum quos habes pro emendo granum*?». Ceccarello chiede di essere rimborsato dei beni estorti – un numero imprecisato di cavalli dal valore di 18 f.; una guarnacca di lino da uomo dal valore di 2 f.; un mantello lineo di 40 s., una spada, un coltello e uno scudo di 1 f., 8 f. e 40 s.; un sigillo argenteo di 20 s. – e delle cure mediche per un totale di 4 f., spesi a causa delle molte ferite subite. Inoltre, Ceccarello accusa alcuni uomini di Paganico, complici dei rapinatori di strada, per aver avvisato in tempo i criminali. L'8 dicembre 1340, l'assemblea cittadina approva e concede il rimborso di 30 f. a Ceccarello con 230 voti favorevoli e 25 contrari. Simile vicenda è quella avvenuta sulla *publica strata communis Senarum* ai danni del sacerdote Luca di Giovanni da Ascoli, proveniente da Avignone e derubato di 45 f. e molte altre cose. CG 107, cc. 100r-103r; CG 127, cc. 57v-59v. Sul reato: PIZZUTTI, G., *Rapina,* in *Enciclopedia del diritto,* vol. 38, pp. 266-288.

[45] Basti ricordare la banda formata da più di cinquanta uomini originari di Caldana, Massa Marittima e Murlo e rei di molti furti sulla strada che va da Gavorrano a Montepescali. Il 10 settembre 1343, Vanni del fu Bernardo da Gavorrano accusa tutti i suddetti di essere gli unici responsabili della rapina armata ai danni di suo fratello Ricco e della morte della vittima a causa delle molteplici ferite subite. Il luogo del crimine è la via pubblica, mentre il reato contestato è avvenuto nel precedente mese di agosto. Il procuratore della banda, Cecchino di maestro Chelle, riesce a sospendere il bando *in persona et havere,* emesso dal podestà Barone di Canossa da Reggio a carico dei suoi assistiti, sulla base dell'origine forestiera dell'accusatore e della vittima. Giudice dei Malefizi 87, fasc. 1, cc. 1r-8r.

denari, gioielli, animali e generi alimentari[46]. Nel primo semestre 1294, il podestà Bernardino conte di Conio da Como condanna all'impiccagione Iannello di Giovanni di Domenico e Mino di Adelasia, entrambi originari di Trequanda. Insieme ad altre persone del luogo gli imputati hanno teso un agguato alla famiglia di Giovanni *de' Inghilterra* e li hanno condotti nel bosco all'interno della contrada di Cicelle nel contado senese. Qui li hanno derubati di ogni bene e hanno stuprato Adelasia e Alisia, rispettivamente la moglie e la figlia di Giovanni. Nel riportare la registrazione della condanna, il notaio precisa che Mino è considerato un brigante e una persona di mala fama. Nel secondo semestre 1317, il podestà Ruggeri da Dovadola condanna Nello di Dino da Montalceto a pagare una sanzione di 1250 l., poiché insieme ad altri uomini *publici et famosi latrones et derobbatores stratarum* hanno attaccato con le armi e derubato una donna nella strada pubblica. La vittima inoltre è stata portata con la forza nel bosco lì vicino e stuprata da tutti i presenti. Il podestà sanziona Nello a pagare una somma così elevata poiché, insieme ad altri uomini armati di pietre e di lance, ha aggredito anche un berroviere podestarile e tutta la sua *familia.* Dopo essere stato in prigione per più di due anni, Nello è oblato nella Pasqua del 1333[47]. L'11 ottobre 1345, Nerino di Guascone da Lucignano aretino, Vannuccio di Betto dalla Fabbrica di Lucignano aretino e Andrea di Giulio da Monte San Savino del contado perugino sono denunciati dal sindaco di Poggio di Santa Cecilia, Giunta di Accorsino, che li definisce *homines male fame condictionis vite et stratarum robbatores.* Nel settembre 1345, i tre briganti armati di lance e coltelli hanno aggredito, percosso e ferito Nasina del fu Caccia moglie di Cecco e Lucia vedova di Beltrame da Monte San Savino. A causa delle ferite inferte Nasina e Lucia sono decedute. I tre uomini hanno derubato le donne dei seguenti beni: 20 l., i vestiti e i veli da loro indossati, 80 braccia di tela di pannolino e molte altre cose dal valore di più di 50 l.. Il giudice Matteo da Città di Castello invia due missive al comune di Monte San Savino del contado perugino e a quello di Lucignano aretino per citare i tre imputati, ma dieci giorni dopo Matteo li bandisce *in havere et persona*[48].

---

[46] Stessa refurtiva è riscontrabile nella documentazione giudiziaria fiorentina. CADUFF, C., *I* «publici latrones» *nella città e nel contado di Firenze a metà Trecento,* in «Ricerche storiche», 18, 1988, pp. 497-521: 501; PINTO, G., *Un vagabondo, ladro e truffatore nella Toscana della seconda meta del '300: Sandro di Vanni detto Pescione*, in «Ricerche storiche», 4, 1974, pp. 327-345. Sul brigantaggio bassomedievale in Italia: CHERUBINI, G., *Appunti sul brigantaggio in Italia alla fine del Medioevo,* in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan,* Firenze, Olschki, 1980, vol. 1, pp. 103-133.

[47] Un altro esempio è il caso di Borsellino di Martino Borselli del popolo di San Quirico e Bianco di Maffeo abitante presso il popolo di San Giovanni. Nel 1295, il podestà Guicciardo Zacci da Pavia emette la sentenza di morte contro i due uomini, rei di aver derubato 20 f. a Talamuccia moglie di Dietisalvi presso la strada pubblica insieme ad altri tre uomini non identificati. B 725, cc. 890r, 892v, 955r; CG 113, cc. 55r-v, 57r.

[48] Il luogo del crimine è un appezzamento di terreno all'interno della curia di Poggio Santa Cecilia e precisamente nella località detta *El cancellare,* al confine con il contado aretino. I testimoni prodotti dal sindaco sono quattro uomini di Poggio di Santa Cecilia: Mino detto Zancara, Peccia di Branco, Bartalo di Signorino e

Nelle fonti compulsate è assente la figura della *publica latrona,* tuttavia non mancano donne condannate per uno o più furti[49]. Il profilo della ladra pre-moderna, che lavora esclusivamente in gruppo con altri uomini in qualità di complice, non coincide con i dati desumibili dalla documentazione giudiziaria presa in esame. Alle donne ree di aver collaborato con altri criminali occorre infatti aggiungere le ladre che spesso si muovono autonomamente e le cui refurtive non sono differenti da quelle degli uomini[50]. Basti menzionare i due bandi del secondo semestre 1296 a carico di Divizia del fu Biagio del popolo di San Pellegrino e Banco di Salimbene da Firenze e abitante presso il popolo di San Donato. Secondo l'accusa di Cassino di Guidotto, la donna ha rubato una cassetta, nella quale vi era un *bambacinum ad usum mulieris,* un corsetto e una sottana. Banco di Salimbene è accusato dalla lavandaia Berta del popolo di San Donato di averle sottratto una guarnacca di panno blu *trameçata* da donna. Il podestà Rinaldo da Montoro da Terni infligge ad entrambi la pena di 50 l. in contumacia[51].

Omicidio. Il diritto canonico condanna severamente l'omicidio, trattato ampliamente nel *Corpus iuris canonici* mediante la citazione di un'abbondante casistica esemplificativa di questo peccato-delitto[52]. La gravità di questo peccato è ben presente agli stessi cittadini senesi, come dimostra l'incipit dell'emendamento alla rubrica statutaria *De remissione et mitigatione pene per pacem*[53]*,* approvato dal consiglio cittadino il 6 dicembre 1364: «*Conciosiacosachè la ragione ecclesiastica et civile vuole expressamente che chi uccide sia morto et etiamdio per legge divina per bocca del nostro signore Yhesu Christo, il quale disse al tempo della sua passione che: "chi uccidarà col coltello di coltello*

Stazzuolo di Ghino. Il notaio Perazzino di Geronimo da San Savino riporta anche il testo delle missive inviate ai due comuni. P 41, cc. 127r-129r.

[49] Ad esempio, Cina moglie di Mino d'Ugolini del popolo di San Quirico sanzionata nel secondo semestre 1322 con una pena di 102 l. per il duplice furto ai danni del notaio ser Credo di Pero e del macellaio Massa. B 732, cc. 56v-57r.

[50] Esemplificative sono le condanne a carico di Buonafemmina moglie del barbiere Ugolino e Sapia moglie di Rimbaldo di Bernardi, le quali collaborano con il proprio coniuge, oppure quella di Pina moglie di Bianco di Bono, sanzionata con una pena di 50 l. insieme al marito e i due figli maschi, identificati come *latrones* e *derobbatores*. B 698, c. 46r; B 725, cc. 451r, 988r, 992r, 995r.

[51] P 2, cc. 342v, 377r. Si ribadisce in tal modo quanto sostenuto da Lynn Marie Laufenberg, la quale a partire dalla documentazione giudiziaria fiorentina tardomedievale sostiene una differente immagine della donna rea di latrocinio. LAUFENBERG, L. M., *Women, crime and criminal law in fourteenth-century Florence,* Tesi di Dottorato, Cornell University, 2000, pp. 256-274.

[52] *Corpus iuris canonici,* II, *Decretalium collectiones,* X, V, 10, *De his, qui filios occiderunt,* 12, *De homicidio voluntario vel casuali*. Per una rassegna sulle possibili fattispecie di omicidio rimando alla recente curatela: DEAN, T., LOWE, K. J. P. (a cura di), *Murder in Renaissance Italy,* Cambridge, Cambridge University Press, 2017.

[53] 267, d. III, SSi 26 (c. 170r).

perischa" (Mt 26,52)»[54]. Parallelamente alle aggressioni, anche i delitti riportati nelle fonti giudiziarie tardomedievali senesi non sono riconducibili ad un unico modello. Non sempre è possibile comprendere il rapporto intercorrente tra l'omicida e la vittima e dunque ipotizzare o dedurre il movente dell'assassinio a causa delle poche informazioni sugli eventi criminosi fornite dalle fonti[55]. Di seguito, presento tre casi in cui invece è stato possibile ricostruire seppur in parte l'omicidio e la relazione tra le parti.

L'8 maggio 1295, Meo di Ventura di Avveduto è condannato a pagare la somma di 1500 l. per aver assoldato due sicari con lo scopo di uccidere la matrigna Pacese[56]. Tre giorni dopo, il giudice emana un nuovo bando, con il quale condanna a morte Meo e i due sicari, Vanni di Ricco abitante presso il popolo di Abbazia di San Donato e Ghezzino d'Acerbo abitante presso il popolo di San Salvatore. Pacese è deceduta a causa della ferita infertale con una spada sopra l'orecchio sinistro. Il 13 maggio, anche il fratello di Meo Luccio è bandito perché accusato di essere il secondo mandante dell'omicidio. Utile è il confronto con un altro caso di matricidio registrato nel codice di Biccherna, contenente gli elenchi parziali dei condannati dal 1270 al 1296. Nel 1284, il podestà Aghinolfo da Romena condanna Mino per aver assassinato sua madre alla *poena cullei*, ovvero ad essere cucito dentro un sacco insieme ad un cane, un gallo, una vipera e una scimmia[57]. La condanna a morte di Mino va ben oltre la sanzione pecuniaria irrogata a Luccio e Meo, inoltre prevede l'esecuzione di un rito infamante vero e proprio. Secondo il diritto romano, tale condanna è inflitta esclusivamente

[54] Il Consiglio Generale ratifica la provvisione con 223 voti a favore e 49 contrari. «*Et conciosiacosachè nel comune di Siena sia iniquo et pessimo statuto posto ne la terça distintione delli statuti di Siena, socto la robbrica* De la remissione et mitigatione della pena per beneficio della pace [267, d. III, SSi 26 (cc. 169r-v)], *il quale in effecto dice: "Et se llo ingiuriato et offeso | per tale ingiuria overo offesa che niente meno la pena dell'omicidio seguiti, se già ratificata non fosse per li parenti et cetera". Et per questo seguita che e' grandi et potenti huomini di Siena uccidono et fanno uccidere e' popolari, e colui che viene a morte sempre perdona, acciò che Iddio perdoni a lluy. Et poi coloro che li ànno morti minacciano e' parenti delli potenti per si facto modo che rimangono lo pare* [?] *anni che e' parenti de' grandi huomini, e quali ànno morto l'uomo d'egnuno che i parenti dell'offeso lo rendano la pace, la quale cosa è rompere de la giustitia et è contra la legge divina et humana et contra 'l buono et pacifico stato de la città di Siena. Et però vi piaccia fare solempnemente riformare che quella particola del decto statuto, la quale parla: "che quando l'offeso rendesse pace nell'articolo della morte et sia ratificata per li parenti et cetera", sia vana, cassa et cancellata de li statuti et del corpo dello statuto del comune di Siena et per quella non si seguiti più effecto quanto al rendere tale pace in tale caso, ma seguitisi la forma della ragione comune quanto alla detta particola solamente rimanendo ferme tucte le autre parti del decto statuto, excepta quella dicta di sopra*». SSi 31, cc. 9r-v; CG 171, c. 116r.

[55] Basti citare la registrazione della condanna emessa nel 1272 e a carico di Incontro di Bencivene: «*Incontrus Bencivenis de populo Sancti Iacobi condempnatus in VII^{C} l. quia interfecit quaddam mulierem*». B 725, c. 55r.

[56] Mandante nella definizione di Bartolo è «*omnis qui mandat committi delictum propter seipsum ad suae voluntatis satisfactionem, nulla data pecunia, quaecumque verba interveniant, ita tamen quod sit ad utilitatem mandantis*». Se è previsto l'esborso di denaro il mandatario prende il nome di assassino. ZORDAN, *Il diritto e la procedura criminale,* cit., pp. 173-174.

[57] Nel XVII secolo all'interno della celeberrima opera *Il Dottor volgare,* Giovan Battista De Luca dichiara che la pena rigorosa antica, ovvero quella di cucire il delinquente in un sacco di cuoio con la scimmia, il cane, il gallo e la vipera, è bandita e specifica inoltre che il diritto oltre al padre ha incluso anche la madre, l'avo, l'ava, il compare e comare (definiti come padri e madri spirituali). GIOVANNI BATTISTA DE LUCA, *Il Dottor Volgare overo il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale,* Colonia, 1740, t. XV, p. II, cap. V, c. 150.

ai parricidi e tra il XIII e XVIII secolo la *poena cullei* è attestata in varie parti d'Europa, dai paesi germanofoni a Francia, Paesi Bassi e Spagna[58].

Il 30 luglio 1295, il podestà Brodario di Ormanno da Sassoferrato emette un bando *in avere et persona* nei confronti di due contumaci: Tura moglie di Raynerio di Rosso del popolo di San Clemente e della contrada dei Servi e Lenzo di Ventura dello stesso popolo. Al termine del processo inquisitorio, i due sono condannati per aver ucciso nottetempo Raynerio nel suo letto, soffocandolo e coprendogli con le mani la bocca[59]. Il bando e le registrazioni contenute nel codice di Biccherna non riportano altre informazioni, ma alla base dell'azione criminosa è ipotizzabile il movente passionale dovuto al rapporto extramatrimoniale tra Lenzo e Tura. Questa vicenda non è affatto rara, come dimostrano le registrazioni presenti nei codici della Biccherna, all'interno delle quali si trovano le multe o le condanne a morte emesse nei confronti delle mogli, ree di aver assassinato il proprio coniuge da sole o con l'aiuto di amanti, complici e sicari. Ad esempio, Guidenga di Guido e moglie del fu Incontro d'Ancaiano è condannata nel primo semestre 1271 dal podestà Orlandino da Canossa a pagare una multa di 3000 l. per aver permesso a tre uomini di entrare a casa propria e uccidere suo marito Incontrato. Essendo Guidenga la mandante dell'omicidio, il podestà le infligge una pena pari al doppio di quella imposta all'esecutore dell'assassinio e ai suoi due complici, rispettivamente Seracino di Filippo, Merlo e Tasca di Filippo, tutti abitanti della frazione del comune di Sovicille[60].

Nell'aprile 1401, Naccia del fu Filippo di ser Vanni da Poppi, moglie di Tellino di Cione da Civitella e abitante presso il popolo di San Donato, volendo difendere il marito dagli insulti

---

[58] P 2, cc. 91r-v. L'anno seguente i bandi a carico di Ghezzino, Luccio, Meo e Vanni non sono stati ancora cassati, come è deducibile dal codice di Biccherna. B 725, cc. 443r, 965r, 971r, 983r. Sulla pena del sacco: BIAVASCHI, P., *L'ambiguo destino della* poena cullei *tra sopravvivenza e innovazione,* in BASSANELLI SOMMARIVA, G., BIAVASCHI, P., TAROZZI, S. (a cura di), *Ravenna Capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente. La terra strumento di arricchimento e sopravvivenza,* Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016, pp. 169-186; CANTARELLA, E., *I supplizi capitali. Origine e funzione delle pene di morte in Grecia e a Roma,* Milano, Rizzoli, 1991, pp. 264-274; DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M., *La "Poena Cullei", una pena romana en Fuenterrabía (Guipúzcoa) en el siglo XVI,* in «Anuario de Historia del Derecho Español», 59, 1989, pp. 581-596; EGMOND, F., *The Cock, the Dog, the Serpent, and the Monkey. Reception and Transmission of a Roman Punishment, or Historiography as History*, in «International Journal of the Classical Tradition», 2-2, 1995, pp. 159-192; RAVIZZA, M., "Lex Cornelia de sicariis" *e* "poena cullei", in «IURA. Rivista internazionale di diritto romano e antico», 52, 2005, pp. 226-240. Inoltre, Eva Cantarella spiega dettagliatamente l'origine arcaica del rituale purificatore della *poena cullei* e il significato del bestiario del parricida. La studiosa cita anche le prime attestazioni nelle fonti romane e riprende il celebre episodio del matricidio commesso da Publicio Malleolo, condannato alla pena del sacco nel 101 a.C., come riportano le *Periochae* liviane (Liv., *Epit.,* l. LXVIII). CANTARELLA, E., *Come uccidere il padre. Genitori e figli da Roma a oggi,* Milano, Feltrinelli, 2017, pp. 88-104.

[59] B 725, cc. 1002v, 1014r; P 2, c. 150r.

[60] Esemplificativa è la condanna al rogo emessa dal podestà Rodolfo da Varano di Camerino contro Mita di Iacobo e moglie del Ballione d'Ildibrandino da Santa Cosma per aver avvelenato suo marito. B 709, c. 15r; B 725, c. 809r.

di Antonio di Francesca *del Monnera,* ha afferrato una pietra per lanciarla contro l'aggressore, ma la pietra ha colpito per un caso fortuito l'ottantenne madre di Antonio. A causa della ferita sulla testa e le pessime cure dei medici, la donna è deceduta e il podestà Niccolò Aldobrandi da Bologna ha tradotto in carcere Naccia ed emesso la sentenza capitale nei suoi confronti. Il 26 maggio, la rea chiede ai priori e al capitano del popolo di non eseguire immediatamente la condanna a morte perché incinta e di attendere sino al parto. Al termine della petizione Naccia domanda di commutare la pena nel carcere perpetuo e l'8 giugno il Consiglio Generale approva tale richiesta. Avendo prodotto l'*instrumentum pacis* rogato da ser Lorenzo di Lapo*,* la rea è oblata per la festa dell'Assunta con 226 voti favorevoli e 69 contrari[61].

Domina Naccia uxor Tollini Cioni de Civitella dell'Arghendescha, habitatrix civitatis Senarum terçerii Camollie et populo sancti Donati a latere Montanini, homicida ad presentis existentis in carceribus dicti comunis, condennata in amputatione capitis ut patet in dicto libro Bicherna signato Q, folio 69. Que domina Naccia postea fuit liberata de dicta dicta pena capitis a consilio generali et condennata ad standum in perpetuo carcere, prout patet supra in isto libro. Habet pacem ad offensa per testimonium padrini et habet pacem Monnere unius filii sui, de testimonio padrini, est instrumentu manum ser Angeli Guidonis Simonis et de pace Monnere apparet manum ser Laurentii Lapi notarii de Senis[62].

Nella documentazione giudiziaria senese molti sono i casi in cui le risse degenerano fino a provocare la morte di una o più persone coinvolte. Come testimonia il caso di Antonio del fu Meuccio e di suo cognato Lenno di Vanni detto *Figho,* entrambi da Montepescale. Corsinello del fu Torello da Montepescale insieme ad altre persone non identificate è entrato

[61] Nella petizione letta al coniglio cittadino si sottolineano i danni causati dai dottori – «*postea propter malam curam quam habuit et quia erat senex LXXX^ta annorum et propter vulnus non curatum quod sumpsit infertione oportuit cum tormentis trapanari a medicis*» - e il fatto che prima di morire la donna abbia acconsentito più volte a riappacificarsi con Naccia. C 2140, c. 112r; C 2162, cc. 16r-v; CG 200, cc. 16r-v, 31r. Utile è il parallelo con il caso di Bilia di Buonsignore del popolo di San Martino e della contrada di *Realti*, vedova di Petorsello nunzio comunale. La donna è condannata con una multa di 50 l. per aver posto delle ossa e delle corna davanti la casa di Bilia moglie di Mino di Rustichello. Non avendo estinto la sanzione Bilia viene incarcerata, ma il 9 ottobre 1302 è liberata dopo aver pagato soltanto la metà della pena. Il notaio Giovanni di Paganello evidenzia lo stato interessante della carcerata come uno dei motivi per il quale è rilasciata dal carcere. B 740, c. 12v. Con la diffusione delle istituzioni assistenziali ed ospedaliere, i tribunali laici ed ecclesiastici incaricano le *matrone* di tali enti a smascherare l'eventuale gravidanza delle condannate a morte, che usano lo stato interessante come espediente per procrastinare l'esecuzione. SAUNIER, A., *La vita quotidiana negli ospedali del Medioevo*, in LE GOFF, J., SOURNIA, J. C. (a cura di), *Per una storia delle malattie*, Bari, Laterza, 1986, pp. 235-246.

[62] CG 200, c. 29r. Sul *casus fortuitus:* ROSSI, G., *Caso fortuito e* culpa levissima: *premesse ad uno studio sul nesso di causalità nel pensiero giuridico tardo medievale,* in «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 21, 2022, paper 16, pp. 1-37. Per un confronto con altri casi di omicidi involontari: DEAN, T., *Eight varieties of homicidice. Bologna in tre 1340s and 1440s,* in DEAN, LOWE, *Murder in Renaissance,* cit., pp. 83-105: 89-90.

armato nella casa di Lenno con l'obiettivo di ucciderlo, ma qui è scoppiata una rissa. Antonio e Corsinello si feriscono vicendevolmente con una spada, mentre la moglie di Lenno muore. Quando vengono condannati Antonio e Lenno si trovavano tra i soldati inviati da Siena a Grosseto e a Massa Marittima per sedare le rivolte ivi scoppiate, per questo presentano una petizione all'assemblea cittadina e chiedono di celebrare un giusto processo contro Corsinello e i suoi complici. Il 28 dicembre 1355, il Consiglio Generale concede loro quanto richiesto[63].

Stupro. La violenza carnale è punita ovunque severamente e spesso viene inflitta ai responsabili la pena di morte. Nel dicembre 1127, Onorio III autorizza nell'atto di concessione dei diritti consuetudinari alla città di Troia a condannare in particolare gli stupratori secondo la legge longobarda, ovvero con l'irrogazione della pena capitale, contemplata nel capitolo 189 dell'editto di Rotari, nel capitolo 7 dell'editto di Grimoaldo e nel capitolo 121 dell'editto di Liutprando. Ruggero II e successivamente Federico II mantengono la stessa pena per chiunque confessi tale reato o sia inchiodato da testimonianze inoppugnabili. L'unica deroga possibile implica il matrimonio tra il colpevole e la violentata, legittimando così i ratti d'amore. La difesa dell'onore femminile non è rivolta solo alle donne del proprio nucleo familiare, ma anche alle serve e alle schiave di casa, tutte reputate proprietà dell'uomo, come attesta una lettera inviata da Federico II ad un giustiziere con lo scopo di irrogare la pena infamante dell'evirazione ad un villico, reo di aver violentato una *pedisseca* di un cavaliere[64].

A partire dallo studio degli statuti senesi e in particolare dalle provvisioni approvate dal Consiglio Generale il 5 febbraio 1298, William Bowsky ha incluso la violenza carnale tra gli *enormia malefitia*. Guido Ruggiero invece sostiene una minore rilevanza del reato nella città di Venezia, evidenziando anche l'indeterminatezza nella descrizione della violazione fisica della vittima[65]. La formula più ricorrente negli atti giudiziari tardomedievali per descrivere lo

[63] L'assemblea ratifica la petizione con 209 voti favorevoli e 24 contrari. CG 156, cc. 53v-55r.

[64] FERRANDO, F., LA ROCCA, M. C., MOROSINI, G. (a cura di), *Storie di violenza. Genere, pratiche ed emozioni tra Medioevo ed età contemporanea,* Roma, Aracne, 2020; MARTIN, J. M., *Les chartes de Troia: edition et étude critique des plus anciens documents conservés à l'Archivio Capitolare (1024-1266),* Bari, Società di Storia Patria per la Puglia, 1976, doc. 50 (1127 dicembre 5), pp. 182-184; MENDOZA, R., *Due processi per stupro in epoche lontane. Le storie di Griselda e di Martia,* Roma, Aracne, 2012; PATRONE NADA, A., *La donna,* in MUSCA, G. (a cura di), *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle none giornate normanno-sveve* (Bari, 17-20 ottobre 1989), Bari, Dedalo, 1991, pp. 103-130: 117-121; SKINNER, P., *Le donne nell'Italia medievale,* Roma, Viella, 2001, pp. 218-220.

[65] SSi 4, cc. 326r-327r. BOWSKY, W. M., *The medieval commune and internal violence: police power and public safety in Siena, 1287-1355,* in «The American Historical Review», 73, 1967, pp. 1-17: 2; RUGGIERO, G., *Sexual criminality in the Early Renaissance: Venice 1338-1358,* in «Journal of Social History», vol. 8, n. 4, 1975, pp. 18-37; ID., *Patrizi*

stupro è *cognovit carnaliter per vim,* le cui varianti verbali sono: *afforçavit, cepit per vim/violenter, corrupit, disforçavit, stupravit*[66]. Nella petizione prodotta dal contadino Mino *de Ripa de' Muodini* e letta in Consiglio Generale il primo maggio 1321, sono presenti quasi tutte queste varianti: «*Micus appensate et contra bones mores adcessit ad quaddam capannam, in qua Bernardus Compagni et Minuccia filia dicti Bernardi morabantur, positam in villa dicte Ripe, et iniuriose et irato animo et malo modo fregit hostium dicte capanne et Minuccie, et in dictam capannam per vim contra voluntatem ipsius Minuccie dictam Minucciam carnaliter cognovit et exvirgivanit et corrupit eam carnaliter cognoscendo*». Nel secondo semestre 1319, ser Lorenzo da Velletri vicario podestarile condanna Mico a pagare una multa di 250 l. per aver violentato una ragazza ancora vergine. Mino sostiene che suo figlio ha commesso lo stupro *propter pueritiam,* poiché aveva solo sedici anni, e dichiara di non riuscire a pagare la sanzione pecuniaria a causa delle misere condizione in cui versano. Il condannato ha ben dodici fratelli, di cui nove femmine e tre maschi, e per queste ragioni il padre chiede all'assemblea cittadina di aiutare la sua famiglia, non togliendo altre braccia, e di permettere a Mico di lavorare la terra, unica e principale fonte di reddito[67].

Come sostengono Guido Ruggiero e Jacques Rossiaud, maggiore attenzione nella descrizione del reato è senz'altro riscontrabile nei casi di stupro commessi ai danni di fanciulle e ragazze ancora vergini[68]. Il 27 novembre 1296, il giudice dei malefici condanna Iannino del fu Chiaro al pagamento di una multa di 1000 l. alla fine di un processo inquisitorio per aver afferrato con la forza, gettato a terra e stuprato Bertina di Braccio di Guglielmo da Fonciano. Riporto una parte del testo del bando, in cui viene descritta con precisione la violenza carnale: «*Ianninum* […] *cepit Bertinam* […] *et per vim misit eam in terram et manibus propris violenter dedit operam et studium aprire membrum ipsius puelle silicet vulvam ut eam cognoscere posset carnaliter et alia*

e malfattori, cit., pp. 315-343; ID., *I confini dell'eros. Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento,* Venezia, Marsilio, 1988, pp. 149-180.

66 Nella partita 379 del *Libro nuovo* della compagnia mercantile dei Gallerani presso la filiale londinese si riporta il pagamento effettuato da Niccoluccio di Cante nei confronti di Guilicocco di Londra, vicino di casa dei Gallerani, per un totale di 40 s., al fine di risarcire il tentato stupro commesso da Biagio Aldobrandini. In questa partita il termine adoperato è il verbo *sforçare.* «*Item 40 soldi di sterline vintedue dì di giugno disançi anno detto* [1307]. *Scrivansi a nostre dispese. Demo a Guilicocco lo cienturiere di Londra però che ne voleva dare riotta e mettava suso a Biagio cose che non erano vero, cioè ch'aveva sforçata la mollie. Ma per iscusare riotta f<u>mo consegliati di conciarci acciò che alla compagnia none venisse meno che bene e si è mala persona*». Partita pubblicata da: BIGWOOD, G., GRUNZWEIG, A., *Les livres des comptes des Gallerani. Ouvrage revu, mis au point, complete et publiè par Armand Grunzweig,* Bruxelles, Acadèmie Royale de Belgique, 1961, vol. 1, pp. 107-108.

67 Il Consiglio Generale concede il *beneficium rebanimmenti* con ampia maggioranza: 182 voti favorevoli e 50 contrari. B 731, cc. 459r-v. Sulle violenze rituali dei giovani: CROUZET-PAVAN, E., *Un fiore del male: i giovani nelle società urbane italiane (secoli XIV-XV),* in LEVI, G., SCHIMTT, J. C. (a cura di), *Storia dei giovani. Dall'antichità all'età moderna,* Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 211-277: 227-232.

68 Secondo Elisabeth Crouzet-Pavan, il termine *puella* prima del 1330 si applica alle ragazze solo fino all'età massima di dodici anni; successivamente, negli archivi criminali indica le vittime, ad esempio, di quattordici anni. CROUZET-PAVAN, *Un fiore del male,* cit., pp. 214-215.

fecit». Il 22 agosto 1343, Nuccio di Nardo sindaco di Castronovo d'Abbazia denuncia lo stupro compiuto da Cecco di Cenne ai danni di Lucia di Buondo da Castronovo d'Abbazia, riportandolo in tal modo: «*iniuriose irato animo et malo modo contra formam statutis Senarum cepit Luciam filiam Buondi de dicto loco contra suam voluntatem, violenter et malo modo animo, eam exvirginandi et carnaliter congnoscendi et eam posuit in terram et sanguinem sibi Lucie ex dicti congnitione de natura exivit et ipsam exvirginavit et carnaliter congnovit*». Dopo essere stato citato più volte in tribunale, il giudice dei malefici ser Giovanni de' Figliano da Parma lo bandisce senza specificare la multa inflittagli. Similmente nella sentenza capitale per decapitazione emessa il 30 dicembre 1420 da Nanni de Cattanei de' Nizano da Bologna esecutore della giustizia, il notaio Marco del fu ser Pietro riporta così l'illecito: «*Michelem* […] *hominem male conditionis, vite et fame et sceleratissime nature* […] *et eam cognovit carnaliter contra voluntatem ipsius Barbare et contra omne debitum rationis; ex quo stupro dictus Michael naturam dicte Barbare rupit cum sanguis effusione*». All'inizio del mese di dicembre 1420, Michele del fu Franzaghe da San Gimignano e abitante presso Casole ha rapito, condotto a casa sua e stuprato la piccola Barbara, la figlia di appena quattro anni di Cecco di Matteo da Casole. Durante il procedimento giudiziario inquisitorio, l'imputato ha confessato il crimine e ha ricevuto la multa di 300 l.[69].

Più complesso è il piano messo in atto da Guido di Guido da Santa Croce a Forcoli e abitante presso il popolo di San Quirico in Castelvecchio per violentare Rosina, la giovane figlia di Nigia di ser Tone. Con l'aiuto della mantellata Giovanna moglie di Priano portatore del popolo di San Giovanni e di Nella moglie di Montecchio del fu Giovanni calzolaio dello stesso popolo, la vittima è condotta in una casa a Fogliano, dove Guido si è nascosto. All'arrivo di Rosina, lo stupratore l'afferra con forza, la getta a terra, la picchia più volte con pugni e la spoglia delle sue vesti. Le complici nel frattempo serrano tutte le porte per evitare la fuga della vittima, la quale non avendo altra possibilità implora Guido. Di contro, lo stupratore con una spada alla gola la minaccia, dicendole: «*Nisi statim acquieveris voluntati mee, te occidam*», e violenta la vergine per tutto il giorno e tutta la notte. Il 13 agosto 1296, al termine del processo accusatorio intentato dalla madre di Rosina, ser Giovanni da Bagnoregio giudice dei malefici bandisce il criminale e le due complici sotto la pena di 1000 l., ma dieci giorni dopo il podestà Rinaldo da Montoro da Terni revoca quello a carico di Guido perché presbitero.

[69] B 739, cc. 207r-208v; P 2, cc. 391v-392r; P 36, cc. 137r-v.

Guido filius de Sancta Cruce a Forcoli qui moratur Senis in populo sancti Quirici Castri veteris denuptiatus et accusatus coram domino Iohanne iudice malleficiorum comunis Senarum et suprascripti domini potestatis per dominam Nigiam uxorem ser Tonis civis senensis quod loco et tempore in dicta accusatione contentis iniuriose et malo modo facto tractatu cum domina Nella uxore Montechi calçolarii et domina Iohanna clamidata uxore Suriani portatoris de populo sancti Iohannis et expendendo et dando pecuniam ipsis dominabus Nelle et Iohanne ut infrascripta crimina complerentur et ordinando cum ipsis ut ipse Nelle et Iohanna proderent Rosinam virginem filiam dicte accusatricis et ad se ducerent fraudolenter et eam corrumpi et violat facerent ad villa de Folliano et plebem. Ipse Guido sub tali proditorio tractatu et ordinatione cepit et rapuit prefatam Rosinam virginem in quadam domo ubi dicta fuit per ipsas malivolas mulieres ad plebem de Folliano, ubi dictus Guido se | absconderat quousque ipsa Rosina adesset et per vim tenuit eam et fecit eam cadere et excoperuit eam et voluit eam per vim carnaliter cognoscere et violare. Et quia ipsa virgo plorabat ipse Guido evaginavit gladium et posuit ad gulam ipsius puelle minado sic: "Nisi statim acquieveris voluntati mee, te occidam"; et percussit eam cum pugnis in faciem et in oculis ita quod fecit livorem in facie. Et in tantum compulit et obpresit eam dictus Guido percussionibus, minis et torturis quod per vim dictam virginem corrupit et violavit et per vim ibidem tenuit eam una nocte et die per vim struprum commictendo in eam et commisit.

Domina Nella uxore Montechi calçolarii et domina Iohanna clamidata uxore Suriani portatoris de populo sancti Iohannis denunptiate et accusate coram domino Iohanne iudice malleficiorum comunis Senarum et suprascripti domini potestatis per dominam Nisiam uxorem ser Tonis civem senensem quod loco et tempore in dicta accusatione contentis proditorie et male subgestione et pretio de hoc recepto de pecunie a Guidone filio Guidonis de Sacta Cruce a Forcoli qui moratur in populo sancti Quirici castri veteris et fraudolenter duxerunt Rosinam virginem filiam dicte domine Nisie ad dictum Guidonem ad quaddam domum positam apud plebem de Folliano districtus senensis dicentes et suadentes dicte puelle virgini ut cum eis et ad earum societate extra civitatem prope ad quaddam vineam ad sollaççandum accederet. Et in dictam domum ubi erat dictus Guido asconsus proditorie intrare fecerunt et ipse cum ea puella intrantes reliquerunt eam fraudolenter in domo cum dicto Guidone et hostia fermaverunt et eam puella virginem per ipsum Guidum violare et corrumpi fecerunt. Et tali proditione et modo supra dictis criminibus pessimis auxilium, consilium et favorem prestiterunt et dederunt [70].

La medesima attenzione nella descrizione del reato sessuale in realtà è ravvisabile anche nei casi di violenza carnale commessi da uomini ai danni di giovani e talvolta giovanissimi ragazzi. Sino al 1324, il diritto del comune senese punisce i sodomiti con una pena pari a 300 l. da pagare entro un mese dall'emissione della sentenza, «*se la detta pena non pagarà infra uno mese dal dì de la condennagione, se avere si potrà, sia impiccato per le membra virili nel Campo del mercato; et sia ditenuto ine nel detto modo impiccato per tutto el dì*»[71]. Il 13 settembre 1324, il Consiglio

[70] Le due donne sono citate in un altro bando di poco successivo, datato 20 agosto 1296. Donato d'Andrea da Fogliano è bandito in seguito all'accusa di Montecchio marito di Nella di aver pagato Giovanna per convincere *malis suasionibus* sua moglie ad andare presso Fogliano. Qui, Donato ha rapito la vittima e l'ha condotta a casa sua per commettere adulterio. Inoltre, Montecchio dichiara che il reo trattiene ancora Nella a casa sua continuando ad adulterarla. Il giudice Guglielmo condanna Donato in contumacia a pagare una multa di 1000 l., ma il 6 settembre il notaio cassa tale bando data la sua condizione ecclesiastica. P 2, cc. 326v-327r, 367r-368r.
[71] La prima chiara testimonianza proviene dalla *Charta bannorum* del podestà Ubertino dell'Andito. In una rubrica si condanna la parte attiva con una sanzione di 300 l., il bando e il carcere sino all'estinzione della somma; mentre quella passiva con una multa pari a 100 l.. Dalla redazione statutaria del 1262 sino al 1324, la rubrica

Generale approva delle provvisioni atte ad estirpare il maledetto crimine e vizio sodomitico. Le principali novità introdotte sono la distinzione nell'ammontare della pena in base all'età, d'ora in poi i rei maggiori di quarant'anni e i loro complici subiscono il rogo, e l'abolizione della *suspensio per virilia*. Per quanto concerne le norme atte a punire i rapporti omoerotici ottenuti con l'uso della forza, occorre attendere le rubriche della redazione statutaria del 1545, dove è precisato che chiunque commetta *per vim vel violentiam* lo stupro è condannato al rogo, ai complici di tali misfatti lo statuto commina la pena capitale[72]. Nel secondo semestre 1323,

non subisce notevoli modifiche, sopprimendo il bando e mantenendo la suddetta somma senza alcuna distinzione tra *agens* e *patiens*. *De la pena di chi commettese el peccato sodomitico* 287, d. V, SSi 19-20 (c. 459v); MENGOZZI G., *La "Charta bannorum" di Ubertino dell'Andito, Potestà di Siena nel 1249,* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 13, 1906, pp. 381-456: 454-455. Imprescindibile è la lettura diacronica sull'omosessualità fatta da: BOSWELL, J., *Cristianesimo, tolleranza, omosessualità: la Chiesa e gli omosessuali dalle origini al XIV secolo,* Milano, Leonardo, 1989.

[72] L'assemblea cittadina discute sulle norme proposte e alla fine concorda pienamente con quanto elaborato a maggio scorso dai *sapientes*. In totale sono proposte nove provvisioni, in seguito riassunte in una sola rubrica *De pena sodomitarum* nel testimone statutario del 1344. «*Quicumque commiserit vitium sodomie, si fuerit XIIII annorum vel maior, minor tamen XX, puniatur in l. centum den. et nichilominus moretur in carceribus comunis Senarum per unum annum continue. Et si fuerit XX annorum vel maior, minor tamen XXX, puniatur in CCC l. den. et quod moretur in dictis carceribus per tres annos continue. Et si fuerit XXX annorum vel maior, minor tamen XL, puniatur in quingentis l. den. et quod moretur in dictis carceribus per V annos continue. Et si fuerit XL annorum vel abinde supra, igne comburatur ita quod moriatur. Et nullus qui condempnetur vigore presentis capituli possit de cetero offerri vel relaxari, nisi solutione integraliter facta ipsius condempnationis et residentia completa in dictis carceribus secundum formam sue condempnationis, iure aliquo non obstante. Nec etiam nulla pax que fieret de predictis vel eorum occasione valeat quantum ad aliquam penam cessandam vel minuendam. Et predicta omnia etiam intelligantur in quocunque et de quocumque receptatore scienter committentium predictorum vel alicuius eorum in domo propria vel conducta vel taberna vel cellerio, orto, vinea, cantina seu alio quocunque loco. Et etiam de roffianis et conductoribus quibuscumque vitii et criminis supradicti. Et quod potestas Senarum teneatur procedere contra omnes et singulos suprascriptos et quemlibet eorum per omnem modum procedendi sicut potest et debet contra committentes enormia malefitia per formam statuti. Et de etate et super etate et tempore predictorum delinquentium et cuiuslibet eorum iudicare et pronuntiare per aspectum corporis sicut sibi potestati et eius collateralibus iudicibus videbitur convenire, que pronunctiationi super dicta etate pro plena et sufficienti probatione habeatur. Et teneatur potestas Senarum, pena CC l. pro qualibet vice de suo salario per camerarium et quatuor retinenda, quibuslibet tribus mensibus sui regiminis semel adminus facere diligentem inquisitionem contra omnes et singulos qui dicerentur delinquisse in predictis vel aliquo predictorum et super ipsa examinare testes bonos adminus XV pro quolibet terçerio, inter quos sint tam de maioribus quam de mediocribus et de minoribus civitatis Senarum, et repertos culpabiles condempnare penis superius declaratis. Et quicumque accusaverit vel denunctiaverit aliquem de predictis vel aliquo predictorum et non probaverit sicut probare debent illi qui accusant de gravi et enormi maleficio, condempnetur in l. decem den. et in expensis pro quolibet accusato vel denuntiato sicut condempnari debet per formam statutorum loquentium de illis qui denuntiant vel accusant et non probant secundum formam statuti ipsas accusationes et denunctiationes. Item per dominos Novem et consules mercantie civitatis Senarum quolibet anno de mense ianuarii et iulii eligantur aliqui sapientes et boni homines civitatis Senarum in eo numero quo eis placebit, qui sic electi iurent presens capitulum bene et legaliter revidere et in ipso facere illas addictiones, correctiones et detractiones quas viderint melius convenire. Et que fecerint, reducantur ad consilium generale Campane. Et sicut in ipso consilio fuerit reformatum valeat. Salvo quod hoc capitulum non possint in totum tollere. Et potestas et sui iudices maleficiorum teneantur hoc capitulum executioni mandare et ipsum et contenta in eo extense legi facere quibuslibet tribus mensibus adminus in consilio generali ad penam quinquaginta l. den de suo salario retinendam*». Il 30 luglio 1404, il Consiglio Generale approva una nuova provvisione in materia, che mantiene la differenziazione della pena sulla base dell'età dei rei e aggiunge una distinzione sul ruolo attivo e passivo degli stessi. «*Del peccato de la sodomitaria. Item considerato quanto el vitio e peccato de la soddomia sia in dispiacere e disonore di dio e quanto sia abominevole e d'infamia e danno gravissimo e di perditione del anima e del corpo e vedendo quanto publicamente e sfacciatamente sença timore di dio o d'onore o di reggimento nella città di Siena, suo contado e distretto si dica commettarsi, volendo a questo provedere per honore di dio e per buono stato del presente reggimento, nonostante che per li statuti autentichi sia optimamente proveduto di che niente già buon tempo e per li rettori e officiali di nostro comune s'è observato e acciò che dio e la gloriosa vergine Maria ci conceda la sua gratia di fare tutte quelle cose che sieno di suo piacere e mantenimento e exltatione del presente reggimento popolare, providero e ordinaro che qualunche da ora innançi commetarà el predetto peccato se sarà maggiore di XL anni debba essare arso si che al tutto muoia e quello giovano che con lui avesse consentito*

il podestà Iacopo Confalonieri da Piacenza condanna Francesco di Gardo del popolo di San Pietro in Castelvecchio a pagare una multa di 300 l. per aver tentato di stuprare Pietro di ser Fino. Nella petizione letta durante la seduta dell'assemblea cittadina del 5 marzo 1329, gli eventi sono così riportati «*dictus Cecchinus diabolico spiritu instigatus, deum non habens pre oculis, per personam cepit Petrum domini Fini causa stuprandi ac crimem sodomiticum contra naturam commictendi in persona et contra persona et cum persona dicti Petri et dictum crimen commisisset cum dicto Petro, nisi dictus Petrus gridasset*». Sebbene il reo abbia prodotto l'*instrumentum pacis* rogato da Nicola di ser Giovanni Amideo, il Consiglio Generale nega la concessione del *beneficium rebannimenti* e non tiene conto della maggioranza dei voti a favore di Francesco[73]. Nel testo della sentenza emessa il 27 giugno 1388 a carico di Vico di Giovanni di Piero del popolo di San Giovanni, il notaio Bartolomeo di ser Iacobo di Iacobo di Città a Castello appone una lunga serie di parole atte a descrivere il reo: «*hominem libidinosum, soddomitam et contra naturam, luxuriantem, turpissime constitutionis et vite et fame*». Il reato imputatogli è lo stupro del piccolo Francesco, figlio di maestro Marsilio di Fuccio da Padova: «*scienter, dolose, appensate et deliberate, diabolica instigatione et fornicatione motus, animo et intentione soddomitandi et bugiarandum et vitium soddomie contra naturam nefarium peccutum comminctendi, soddomitavit et bugiaravit et violavit Francischum filium magistri Marsilii Fusci de Padova, puerum VII annorum vel circha, contra ipsius Francisci pueri voluntatem et in eum dedecus et vituperium contra formam statutis et ordinis comunis Senarum*». La sentenza è la morte al rogo, ma il 16 novembre 1389 il notaio Trebaldo di ser Giovanni cassa tale condanna in

a tale peccato fare debba essare mandato nudo per la città per tutte le sue strade pubbliche co' le trombe e essare scopato. E anco debba essare condennato in cento f. d'oro almeno da pagarsi infra octo dì sotto la pena del pie' o de la mano come piacerà al rectore ne le cui mani sarà pervenuto. Ma se fusse minore di XL anni debba l'uno e l'altro che insieme aranno commesso el predetto peccato essare condennato in cento f. almeno per ciascuno di loro da pagarsi infra otto dì e debbano essare mandati innudi per tutta la città, per le strade publiche e essare scopati e se la detta pena non pagano infra 'l detto termine, lo debba essare tagliato el pie' o la mano sicondo che piacerà al rectore che gl'avarà ne le mani. E qualunche condennato o punito sarà per lo detto delitto sia perpetuo privato d'ogni officio, immunità e consigli di comune. E qualunche ricettarà o sarà meçano di tale peccato sia | punito in f. cinquanta d'oro e privato d'ogni officio, immunità e consiglio di comune in perpetuo per ciascuno e ciascuna volta». Inoltre, il 9 giugno 1425 viene ratificata dall'assemblea cittadina una nuova provvisione, che non apporta alcuna modifica alla normativa precedente. Le restanti provvisioni relative a questa materia sino al 1473 sono raccolte nel codice statutario contenente provvisioni approvate dal Consiglio Generale tra XIV e XV secolo e suddivise per materia. Sino alla revisione statutaria del 1545, il diritto del comune senese non modifica tale normativa. CG 101, cc. 84v-85v, 88r-91v; CG 201, cc. 113r-116v; CG 208, cc. 199v-200r; SSi 23, cc. 102r-104v; SSi 25, cc. 325r-327v; 297, d. III, SSi 26 (cc. 174r-v); SSi 38, cc. 19r-v; 76, d. III, SSi 51 (54r-56r). Alcuni documenti sono parzialmente editi da Alcide Garosi, seppur con qualche errore nella trascrizione e nella datazione delle provvisioni: GAROSI, A., *Siena nella storia della medicina (1240-1555),* Firenze, Olschki, 1958, docc. 45-48, pp. 522-524. La pena infamante prevista dalle norme statutarie è irrogata, ad esempio, a Bartolomeo di Giovanni da Radicondoli. Il 10 giugno 1413, il podestà Giovan Francesco di Tommaso Panciatichi da Ferrara condanna Bartolomeo con una multa di 100 f. e ad essere condotto nudo per le vie della città e fustigato. Il suo capo d'accusa è quello di aver stuprato Goro di Galgano da Belforte. B 738, cc. 40r-41v.

[73] I voti favorevoli sono 140 e quelli contrari 81 e il notaio al termine della petizione chiarisce l'esito negativo con la seguente formula: «*Et sic manifestum apparet dictum consilium discordasse et discordare super approbatione predicte petinionis*». B 732, cc. 337r-v.

seguito alla petizione prodotta da Vico[74]. Più dettagliata risulta la descrizione dei rapporti sessuali di Meo di Nanni di Cristofano detto *Scegno*. Il 9 maggio 1454, ser Tommaso de' Spadantesti da Rimini capitano di giustizia lo condanna con una multa di 100 l. da pagare entro un mese. Il reo è accusato di aver avuto relazioni omosessuali con cinque ragazzi di età compresa tra i sette e i sedici anni.

Lui del'anno proximo passato et del mese di novembre d'esso anno nel castello de le Serre a Rapolano menò seco ad dormire uno fanciullo d'età di 14 anni et col lui ebbe ad fare et sogdomitello due volte d'inanzi. Item perché del decto anno proximo passato et del mese di ferraio, il decto Meo essendoli chiesto in presta uno bolognino da uno fanciullo di XVI anni il decto Meo gli rispose et disse: "Io te 'l presterò volentieri, ma io ti voglio fregare". Ell fanciullo consentendoli il decto Meo il menò ne la sua camera posta allora nel castello di Serre et col decto fanciullo ebbe ad fare una volta et sogdomitollo dietro. Item perché del decto anno proximo passato et mese di gennaio, il decto Meo menò ne la dicta sua camera un altro fanciullo d'età d'anni XI et col decto fanciullo ebbe ad fare et sogdomitollo due volte da la parte d'inanazi et una volta di dietro. Et da poi il decto Meo gli dé una palla et tre quatrini. | Item perché del decto anno proximo passato et mese di ferraio, il decto Meo menò seco ne la decta camera un altro fanciulletto da Lucignano di Valdichiana d'anni XI et promisse di darli un paio di carte di valuta di due bolognini et il decto fanciullectio gli consentè et col lui il decto Meo ebbe ad fare et sogdomitollo una volta d'inanzi. Item perché de l'anno presente d'aprile proximo passato, il decto Meo vedendo uno fanciullino d'anni septe in su l'uscio del vescovado di Siena, entrando nel decto uscio chiamò il decto fanciullino et disseli: "Che fai tu qui? Viene oltre". Et andando oltre disse al decto Meo: "Che vuoi?", et Meo allora rispose: "Io ti vorrei fregare et tocchare". Et immediate prese il decto fanciullino per mano et cominciollo ad basciare et non volendo il decto fanciullino consentire, il decto Meo gli disse: "Io non ti lassarò mai, ché tu mi servirai". Et il decto fanciullino non volendo et tenendolo il decto Meo et promectendoli uno bolognino il menò dentro dal giardino et sogdomitò il decto fanciullino d'inanzi.

Nell'oblazione non sono citati i nomi dei fanciulli, ma sono riportati i dialoghi tra loro e Meo. Tutti i ragazzi, dietro la promessa di un prestito oppure di un compenso monetario, sembrano essere consenzienti, tranne uno, che rifiuta le profferte sessuali. Allora Meo lo afferra, inizia a baciarlo e lo minaccia con le seguenti parole: «*Io non ti lassarò mai, ché tu mi servirai*». Due giorni dopo, Meo è tradotto in carcere su richiesta del capitano di giustizia[75].

[74] Lo stesso schema di violenza ricorre anche nello stupro commesso da Francesco di Leale detto *Cecchо, magistrum lignaminis*, ai danni del *puerum* Bartolomeo di Agiacci *de Tortosa* dalla Catalogna, abitante nel popolo di San Cristoforo. Oltre alla sanzione pari a 350 l., il podestà Filippo di Sciarra Gaetani impone di catturare il reo, tradurlo in carcere per cinque, negandogli la possibilità di essere oblato. Nonostante ciò Francesco è oblato durante il Natale 1391, come riporta la nota marginale apposta dal notaio della Biccherna Galgano di Cerbone. B 737, cc. 25r-26r; 53v-54v.

[75] Molto simile al caso di Meo è quello di Biagio di Ambrogio. Il 14 dicembre 1450, Corrado da Napoli capitano di giustizia condanna Biagio per aver commesso sodomia più volte, in diversi luoghi e con differenti persone. In particolare, è segnalato il rapporto carnale *ex parte posteriori* avuto con un fanciullo contro la sua volontà, lo scorso mese di ottobre e presso un boschetto vicino il poggio di Montesoli. Dopo circa quattro mesi dall'incarceramento, Biagio è oblato e liberato dalle prigioni comunali. C 2163, cc. 12r, 28r-v. Sulle pratiche venali omosessuali: BARBAGLI, M., *Comprare piacere. Sessualità e amore venale dal Medioevo a oggi,* Bologna, Il Mulino, 2020, pp. 204-213; ROSSIAUD, J., *Amori venali. La prostituzione nell'Europa medievale,* Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. 238-241.

Questa serie di relazioni sembra ricalcare quella dei rapporti omofili strappati in maniera più o meno consenziente dal francescano Arnaud da Verniolle. Originario di Pamiers, il suddiacono è iniziato a dodici anni all'omosessualità da un compagno più anziano, Arnaud Auriol. Raggiunta la maturità, l'ex scolaro seduce prevalentemente adolescenti, dai dodici ai diciotto anni, riproducendo quanto subito da giovane. Arnaud non si ferma di fronte alle rimostranze della vittima e giunge a minacciare con un coltello, torcere il braccio e trascinare con la forza il giovane Guillaume Ros[76]. Al pari delle coetanee di sesso femminile, molti giovani sono costretti a subire il rapporto sessuale con la violenza e il ricatto oppure lo tollerano in cambio di piccoli regali, favori o denaro. Le vittime preferite di tali soprusi sembrano essere tutti quei adolescenti di umile condizione, tra i quali giovani apprendisti, ragazzi stranieri e in generale fanciulli privi di solidarietà familiari, sedotti da maestri, salariati o artigiani dipendenti e sodomizzati in diversi luoghi della città[77]. Come si evince da questi esempi, le minacce rivolte ai malcapitati, l'appostamento dello stupratore e l'utilizzo della forza prima, dopo e durante lo stupro sono elementi che accomunano tutte le violenze carnali, sia quelle commesse ai danni delle donne che degli uomini[78].

Rapimento. Nel *Tractatus de maleficiis* Alberto da Gandino distingue chiaramente lo *stuprum* dal *raptus* e definisce quest'ultimo in tal modo: «*rapere est quando mulier per vim rapitur et transducitur de loco ad locum, quo casu imponitur pena mortis*». Dunque, il giurista reputa il rapimento più grave della violenza carnale e perciò prevede come pena la morte. Infatti, il ratto non è

[76] Vicenda presentata da: LE ROY LADURIE, E., *Storia di un paese: Montaillou. Un villaggio occitanico durante l'inquisizione*, Milano, Il Saggiatore, 2019, pp. 197-203. Inoltre, la confessione del francescano è edita in traduzione da: BOSWELL, *Cristianesimo, tolleranza, omosessualità,* cit., pp. 494-495.

[77] Suffragano questa ipotesi gli stupri commessi da Pietro di Angelo da Cortona, di Nanni di Antonio da *Ripamarancia* e di Antonio di Garduccio orciolaio da Siena. Tra novembre 1393 e gennaio 1394, il podestà Ugolino Cerracchini da Narni sanziona con una multa di 100 l. Pietro di Angelo da Cortona, *maior XIII annis minor XX annis,* per lo stupro compiuto ai danni di Iacobo di maestro Giovanni di Paolo del popolo di San Maurizio. Il 18 aprile 1394, Pietro chiede di essere oblato, dopo aver trascorso due mesi e quindici giorni in carcere, presentando anche l'*instrumentum pacis*. Il frammento non presenta alcuna nota relativa alla richiesta del carcerato, al contempo il registro consiliare da quella data in poi non riporta alcuna oblazione, per questo non è possibile comprendere con certezza il finale di questa vicenda. Il 29 maggio 1400, il senatore ser Ronzivalle della Mirandola condanna Nanni per aver stuprato un giovane tedesco, dopo che *certi de civitate Senarum existentes ad balnea Petriuoli* hanno condotto la vittima presso l'albergo vicino alle terme. Il 5 luglio 1400, Antonio è punito dal senatore per aver violentato insieme ad altri *sotiis* due giovani tedeschi di sedici anni presso le terme. Nanni e Antonio sono sanzionati con una multa pari a 300 l. e alla detenzione nelle carceri comunali per tre anni, anche se Nanni è oblato per la festa dell'Assunta del 1400 e Antonio il 30 marzo dell'anno seguente. C 2171, fasc. 44, c. 4; C 2162, cc. 14r, 17r; CG 199, cc. 123r-v, 125v; CG 200, cc. 1r-v, 4r. Per un confronto con la città fiorentina: ROCKE, M. J., *Il controllo dell'omosessualità a Firenze nel XV secolo: gli "Ufficiali di Notte",* in «Quaderni Storici», 66, 1987, pp. 701-723.

[78] Seppur successivi di tre secoli e verificatisi all'interno della fondazione teatina di Pescia, bisogna citare anche i rapporti sessuali imposti con la forza dalla badessa Benedetta Carlini a danno della consorella Bartolomea di Domenico Crivelli poiché iterano lo stesso schema di violenza. BROWN, *Atti impuri,* cit., pp. 137-141.

uno stupro aggravato dalla violenza, bensì qualcosa di qualitativamente diverso. Le due fattispecie sono strettamente intrecciate, ma distinte e meritevoli di diverso castigo: più duro quello del ratto, più clemente quello dello stupro. Nel secolo successivo, Baldo degli Ubaldi ribadisce in due *consilia* quali siano le azioni necessarie per definire il ratto: la violenza e il moto da un luogo ad un altro. Nel primo *consilium*, riguardo alla corretta esegesi della rubrica relativa all'adulterio dello statuto piacentino, il giurista interpreta il verbo *rapere* con le seguenti parole: «*de loco ad locum trahere cum vi*». Nel secondo, inerente alla possibilità di inquisire sul ratto di una donna vergine, coniugata o vedova, Baldo elimina ogni fraintendimento possibile tra il rapimento e l'adulterio – «*et certum est quod adulterium differt a raptu et non sunt idem*» – e sottolinea ancora una volta come la violenza sia un elemento precipuo del ratto[79].

Dallo spoglio delle fonti senesi si evince che nella maggioranza dei casi si tratta di ratti a sfondo erotico-sessuale, ovvero il sequestro di una donna compiuto da uno o più uomini seguito dallo stupro della stessa. Il 26 novembre 1296, il podestà Rinaldo da Montoro da Terni condanna Lando da Pellacone con una multa di 1000 l. da pagare entro tre giorni. L'inquisito, insieme ad altri uomini non meglio identificati, è accusato di essersi introdotto nella casa dove abitano Altomilia e sua figlia Bilia nella contrada di Valle Piatta *de subtus* presso il popolo di San Giovanni. Sotto la casa della vittima, i rei hanno chiamato Bilia per farla uscire e rapirla. Dopo averla afferrata con la forza, i criminali le hanno ostruito la bocca per non permetterle di allarmare l'intero quartiere, l'hanno condotta in un'abitazione presso Castagneto e qui l'hanno stuprata per tutta la notte. Entro il termine previsto dal bando, Lando si presenta al banco del giudice per notificare la condizione clericale e dichiarare di non aver alcuna intenzione di corrispondere l'importo della sanzione pecuniaria. Il 9 novembre 1336, Martino di Vannino abitante nel popolo di San Donato detto *Ricius* è punito dal podestà Ugolino marchese di Monte Santa Maria con una multa di 2000 l.. Il sindaco del popolo di San Pellegrino ha denunciato Martino di essersi introdotto *iniuriose, irato animo et malo modo animo furandi* di notte nella casa dove abita la *puella* Giovanna di Nuto di Raniero, con lo scopo di rapirla e stuprarla. Nel testo della sentenza è precisato che la pena è

[79] KANTOROWICZ, H. (a cura di), *Albertus Gandinus una das Strafrecht der Scholastick. Zweiter (Letzter) Band: die Theorie,* Berlino-Lipsia, De Gruyter, 1926, p. 398; BALDO DEGLI UBALDI, *Consiliorum sive responsorum*, Venetiis, Hæredes Alexandri Paganini, 1609, tomus I, cons. 356, c. 111r; tomus IV, cons. 171, cc. 40v; MASSETTO, G. P., *Ratto (Diritto intermedio),* in *Enciclopedia del diritto*, vol. 38, pp. 725-743. Seppur relativo ad un caso ferrarese del XVI secolo, segnalo il *consilium* 140 di Giovanni Cefali, analizzato da: BASSANI, A., *«Per provare l'innocenza». Ratto e stupro in un* consilium *di Giovanni Cefali,* in MAFFEI, P., VARANINI, G. M. (a cura di), Honos alit artes. *Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. La formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII),* Firenze, FUP, 2014, pp. 15-23.

raddoppiata perché gli illeciti si sono verificati di notte. Inoltre, la pena pecuniaria sarà commutata in capitale se la multa non sarà pagata entro un mese[80].

Non è usuale ritrovare rapimenti e sequestri compiuti esclusivamente da donne oppure da uno o più uomini con l'aiuto di mogli, madri e sorelle. Il caso di Giovanni di Cambio da Gubbio e sua moglie Vanna da Urbino e quello di Nutarella di Guidalotta del popolo di San Martino, abitante presso la contrada di Belvedere, costituiscono effettivamente delle eccezioni. L'11 gennaio 1295, Giovanni e la moglie, abitanti presso il popolo di San Salvatore, sono condannati in contumacia dal podestà Guicciardo Zacci da Pavia sotto la pena di 1000 l.. Pacino di Barone abitante nello stesso popolo li accusa di aver rapito nei giorni precedenti sua moglie Savia, affinché Giovanni potesse commettere adulterio con lei. Il reato è stato commesso i primi giorni del mese e presso il popolo di residenza. Nel registro di Biccherna, è riportata la condanna a carico di Giovanni con un'ulteriore specificazione sulla pena: «*Iohannes Cambii de Agubio* […] *si in fortiam comunis venerit et dictam condemnationem non solvertit infra menses, suspendatur ad furcas ita quod moriatur*». La sanzione pecuniaria a carico di Vanna è pari a 500 l. e priva di indicazioni sull'eventuale commutazione della pena. Il 7 luglio 1296, il podestà Rinaldo da Montoro da Terni condanna in contumacia Nutarella sotto la pena di 100 l.. Sin da subito l'inquisita è descritta come «*lena et roffiana et mulier male fame et male conditionis et oppinionis et male mulier et facinorosa*». L'imputazione a suo carico è quella di aver rapito *malo modo et verbis et adulationis* Tessa del fu Tura del popolo di San Martino lo scorso giugno. Il bando non fornisce altre informazioni, ma non è azzardato supporre che i veri illeciti in questione siano il lenocinio e la *receptatione meretricum.* Spesso il rapimento e la violenza carnale precedono lo sfruttamento della donna come meretrice. Nutarella non sarebbe la prima donna ad essere condannata per aver avviato alla prostituzione ragazze molto giovani, il cui nucleo familiare è disgregato oppure incapace di proteggerle. Infatti, la rea potrebbe aver approfittato della morte del capofamiglia per sottrarre alla vedova sua figlia Tessa e farla prostituire[81].

[80] P 2, cc. 426r-v; P 17, c. 13r. Simile è il caso di Tura di Maffeo della contrada di Salicotto del popolo di San Martino. Nel secondo semestre 1287, il podestà Guido da Modigliana lo condanna con una multa di 1000 l. per aver rapito, incarcerato e sequestrato Maschina di Bellora moglie di Lucchese del popolo di San Giorgio. La sua condanna è cassata perché oblato. B 725, c. 560r.

[81] B 725, cc. 967r, 982r; P 2, cc. 86r, 335v. Nel secondo semestre 1333, il podestà Nicola di Ranuccio della Serra da Gubbio sanziona Agata di Ambrogio del popolo di San Martino con una multa di 500 l. per aver fatto stuprare Nuta di Toro, ancora vergine, con lo scopo di avviarla alla prostituzione. Agata è definita in tal modo: «*tamquam ruffiana conduxit aliam mulierem ad peccandum*». Dopo due anni, tre mesi e diciotto giorni di reclusione nelle carceri comunali, l'assemblea cittadina concede la sua oblazione durante la Pasqua 1336. CG 118, cc. 30v, 32r. Per la stessa ragione, il podestà perugino condanna Antonia moglie di Matteo di Antonio detto *Mazzochino* al taglio dei capelli e alla fustigazione dell'inquisita nuda per le vie della città. La rea viene definita anch'ella una

Oltre ai ratti a sfondo sessuale, bisogna citare in quanto casi rari nella documentazione presa in esame due sequestri di minori. Il rapimento di Giannotta non è desumibile da alcuna fonte giudiziaria, ma dalle quattro missive inviate dal padre della vittima ai *magnificis et potentitibus domini Duodecim gubernatoris*. L'8 marzo 1362, Bertoldo di ser Iacopo da Montepulciano, in veste di podestà della città di Pistoia[82], invia una lettera con una precisa richiesta: liberare sua figlia Giannotta. Come si evince dall'analisi dell'epistola, la bambina è stata catturata a causa delle rappresaglie del comune senese in vigore contro quello di Montepulciano. Il padre afferma che tale rapimento è contro ogni *ritum iuris,* dato che la figlia ha appena quattro anni ed evidenzia il grave errore commesso dai Dodici in questa precisa circostanza. Per risolvere al meglio la spiacevole situazione il podestà pistoiese nomina il cittadino senese Nanni di ser Vanni come suo rappresentante.

Magnificis et potentibus dominis duodecim gubernatoribus civitatis Senarum prioribus suis. Die XV martii |

Magnifici et karipsimi domini, si vero reformationum notario in suis iuribus contra suum fugacem colonum actenus mediante iustitia me exhibui liberalem. Receptis vostris iuris et per me decenti reverentia intellectis ad sui favores inveniet liberalius adisistentem, et cum materia scribendi ingruerit vostram magnificentiam meditor non latere occasione represaliarum concessarum contra Montepulcianenses fore quandam meam filiam Gianoctam nomine etatis quatuor annorum pro dictis represaliis captam. Et sive de iure sive aliter represelarium usus fuerit impertitus tamen talis etas quatuor annorum femenini sexus de iure dicitur non includi, ita quod possit de iure personaliter detineri. Quare vostram mihi karam magnificentiam deprecor toto posse quatenusque de iure vobis flagito mihi vostro non denegentur quod si dicta Gianocta filia mea contra ritum iuris fuit capta. Nannes ser Vannis

«*mulier male condictionis, conversationis, vite et fame*» ed è accusata di aver condotto alla prostituzione la figlia Cipriana moglie di Giovanni di Betto. Vicenda segnalata da: ANGELETTI, "Et fecit cadere velum de capite", cit., pp. 127-128. Sull'utilizzo della violenza per il reclutamento e l'avvio alla prostituzione imprescindibili sono: MAZZI, M. S., *Aspetti della prostituzione (secoli XIV-XV),* in CAVACIOCCHI, S. (a cura di), *Il tempo libero. Economia e società. XXVI Settimana di studi (Prato, 18-23 aprile 1994),* Firenze, Le Monnier, 1995, pp. 721-730; ID., *Prostitute e lenoni,* cit., pp. 315-322, 329-330; TRAMONTANA, S., *La meretrice,* in MUSCA, *Condizione umana e ruoli sociali,* cit., pp. 79-101; ROSSIAUD, J., *La prostituzione nel Medioevo,* Roma-Bari, Laterza, 1984, pp. 39-43; ID., *Amori venali,* cit., pp. 96-98, 116-130.

[82] Il 31 dicembre 1361, ser Bertoldo di ser Iacopo da Montepulciano presta giuramento come podestà della città di Pistoia. Archivio di Stato di Pistoia, Provvisioni e riforme 12, c. 92v. Strumento fondamentale per la consultazione dei registri consiliari pistoiesi: FRANCESCONI, G., GELLI, S., IACOMELLI, F. (a cura di), *Le* provvisioni *del comune di Pistoia (sec. XIV). Regesti,* Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria, 2015, vol. II/1, p. 987. Sulle rappresaglie nel diritto del comune senese: BIZZARRI, D., *Le rappresaglie negli Statuti e nei documenti del Comune di Siena*, in «Bullettino senese di storia patria», 20, 1913, pp. 115-139, 217-244. Offre ulteriori indicazioni a riguardo: PENE VIDARI, G. S., *Rappresaglia,* in *Enciclopedia del diritto,* vol. 38, pp. 403-410. Per un confronto con altre aree territoriali: BETTO, B., *Forestieri e rappresaglie nella legislazione trevigiana dei secoli XIII-XVIII e attraverso documenti editi e inediti*, in «Archivio Veneto», 103, 1974, pp. 5-69; CARBONETTI VENDITELLI, C., Privilegia represalie: *procedura giudiziaria e scritture documentarie connesse alla concessione del diritto di rappresaglia a Roma nei secoli XIII e XIV,* in «Archivio della Società romana di storia patria», 129, 2006, pp. 63-100; DEL VECCHIO, A., CASANOVA, E., *Le rappresaglie nei comuni medievali e specialmente in Firenze*, Bologna, Forni, 1894; ROBERTI, M., *Le rappresaglie negli statuti padovani (con documenti inediti)*, in «Atti e Memorie della Reale Accademia di scienze lettere ed arti di Padova», 17, 1901, pp. 135-152.

vester civis qui promixit eam representare a promissione ex iuris debito liberetur. Et ne ego vester in omnibus petendo que iuris sunt a cospectu vostro dicar vacuus recesisse.

Vester filius Bertoldus domini Iacopi de Montepolitiano miles potestas civitatis Pistorii cum recomendatione se totum

Data Pistorii die VIII mensis marçii[83]

Nelle altre lettere pervenute, datate tutte 22 marzo 1362, Bertoldo insieme agli *antiani et populi et comunis Pistorii* incarica ser Nicola di ser Angelo da Montepulciano e tre ambasciatori pistoiesi, precisamente Angelo di ser Arrigo Acconciati, ser Iacobo di Sandro Sedogi e Soffredo di ser Arrigo Tebertelli[84], di operare per il rilascio di Giannotta, ingiustamente rapita[85]. Non è possibile conoscere l'esatto finale della vicenda, tuttavia, data la grande attenzione dimostrata dal comune pistoiese, non è impensabile un esito positivo.

Il 9 settembre 1342, Bartolomeo del fu Giovanni giudice dei malefici interroga i tre testimoni prodotti durante il processo inquisitorio a carico di Gemma di Gratino vedova di Giovanni. Transitando vicino la casa di suo padre, confinante con quella di Giovanni di Tuccino, Bonome di Giovanello dichiara di aver udito il grido di allarme di una donna che pronunziava le seguenti parole: «*Ego habeo fanc<i>ullum meum ad tuam ontam, quia est meus filius iste!*». Antonio di Ugolino riporta una versione molto simile a quella di Bonome e aggiunge che la suddetta frase era rivolta direttamente a Margherita moglie di Giovanni di Tuccino. Nuccia moglie di Giacomo, l'ultima testimone e vicina di Giovanni e Margherita, è più precisa nella descrizione degli eventi: Gemma mentre saliva le scale sino al secondo piano per entrare nella casa di Giovanni intimava Margherita di riconsegnarle il suo bambino. Iniziato l'alterco Margherita ha allarmato l'intero vicinato, invece l'imputata ha gridato contro la presunta rapitrice: «*Redde mihi çitulum meum!*». Sebbene Nuccia riporti di aver udito Margherita urlare «*Lassame la gola!*», non assicura al giudice di aver visto Gemma soffocarla. Il registro delle inquisizioni del secondo semestre 1342 non è pervenuto, invece quello delle condanne non riporta al suo interno alcuna sentenza a carico dell'inquisita. Dunque, Gemma è riuscita a dimostrare la sua innocenza e ad essere riconosciuta come legittima madre del *çitulum* oppure le due parti hanno stipulato un accordo ed estinto il processo in corso[86].

[83] Il mittente ha sottolineato nel corpo del testo le parti in cui cita sua figlia. C 1774, n. 28.
[84] I tre nomi ricorrono nella documentazione consiliare pistoiese contemporanea agli eventi. Inoltre, i primi due ambasciatori sono eletti come anziani durante la podesteria precedente a quella di Bertoldo. Archivio di Stato di Pistoia, Provvisioni e riforme 12, c. 61r; FRANCESCONI, GELLI, IACOMELLI, *Le* provvisioni *del comune di Pistoia*, cit., vol. II/1, p. 973.
[85] C 1774, nn. 40-42.
[86] P 35, cc. 9r-10r.

6. La violenza sui beni e i patrimoni delle donne

«Non lascia segni visibili sulla pelle, non fa nemmeno rumore, la violenza economica. Dall'esterno, questo tipo di maltrattamento è difficile da riconoscere. Eppure, lascia profondamente il segno e può rendere la vita di una persona un inferno. Di regola, la violenza economica avviene all'interno della coppia o della famiglia. Come ogni altra forma di violenza limita la libertà, sia nella cerchia sociale più intima che al di fuori»[1]. Francesca Maria Zanasi spiega come questa forma di violenza riguardi essenzialmente la realtà quotidiana familiare. Ne consegue il mancato sviluppo della persona, che è causa a sua volta di una notevole povertà[2]. L'oggetto di questa violenza è dunque l'indipendenza economica della vittima. Consapevoli del fatto che nel nostro quotidiano molte donne difficilmente riconoscono di subire una forma di violenza così subdola e che tale concetto rimane estraneo agli orizzonti mentali delle società medievali, occorre domandarsi se sia corretto adoperarlo per le società del passato. La sfida di impiegare un concetto così recente per ricostruire le vicende patrimoniali delle donne, vissute negli ultimi secoli del Medioevo, rimane comunque intrigante, poiché permette di descrivere, seppur in maniera non lineare e teleologica, un percorso dei diritti patrimoniali femminili e delle loro incrinature. Inoltre, rende visibili tutte quelle pratiche tese a escludere le donne di contare veramente nel loro quotidiano[3].

Viene spontaneo chiedersi se escludere a priori dalla casistica della violenza economica le vicende verificatesi all'esterno delle mura domestiche. Estendendo la ricerca anche a questi casi, la maggiore difficoltà risiede nell'intendere le relazioni intercorrenti tra le parti. Talvolta è desumibile la presenza di rapporti di conoscenza, di credito e di lavoro, ma non sempre è possibile avanzare ipotesi a riguardo. Al contrario, circoscrivere l'analisi alle vicende avvenute in seno alla famiglia significherebbe scartare un ampio panorama di situazioni utili a

[1] ROSSI, A. (a cura di), *Violenza economica sulle donne. Riflettere e agire,* brochure della Onlus Donne contro la violenza – Frauen gegen Gewalt, Merano, 2009, p. 5 (disponibile on line all'url: <https://www.provincia.bz.it/pariopportunita/pubblicazioni.asp?publ_action=300&publ_image_id=2249>)
[2] ZANASI, F. M., *Violenza in famiglia e stalking. Dalle indagini difensive agli ordini di protezione,* Milano, Giuffrè, 2006, pp. 20-25.
[3] Un primo tentativo di adoperare tale concetto è stato compiuto da Tiziana Lazzari, la quale si è concentrata su alcune vicende patrimoniali di donne del Medioevo. L'esempio di *Ratpertus* evidenzia la preoccupazione di un figlio, allo stesso tempo marito e padre di proteggere le donne della propria famiglia attingendo dal proprio patrimonio per la fondazione di un ente religioso, precisamente *ecclesia, senochidio vel monasterio* dedicato ai santi Pietro, Paolo e Anastasio. LAZZARI, T., *La violenza sui beni e sulle rendite delle donne*, in ESPOSITO, A., FRANCESCHI, F., PICCINNI, G. (a cura di), *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale,* Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 37-56.

comprendere meglio tale fenomeno. Dunque, ritengo necessario prendere in considerazione i diversi processi e più in generale i molteplici conflitti, verificatisi all'interno e al di fuori delle mura domestiche e a scapito soprattutto di mogli e di vedove[4]. Tali dispute hanno prevalentemente come oggetto di controversia le tre forme principali di patrimonio al femminile: la dote, il bene mobile per eccellenza, ossia il denaro, e da ultimo le proprietà terriere o comunque i beni immobili[5].

La storia dei diritti patrimoniali delle donne è segnata da una progressiva ed irreversibile contrazione e il disegno, che accompagna la decisione dei consoli genovesi di sopprimere il diritto delle neovedove di ereditare un terzo dei beni coniugali, ne è una chiara attestazione. La celebre immagine apposta negli annali genovesi rappresenta una donna che mostra le sue mani ora irrimediabilmente vuote[6]. A partire dal XII secolo, le società cittadine sono consce del fatto che la garanzia primaria di una buona vita per le donne sole, soprattutto se vedove, sia rappresentata proprio da un patrimonio libero da ogni vincolo, ma questo confligge in primis con i diritti patrimoniali dei figli e secondariamente con quelli degli altri parenti maschi del marito e del padre. Come ricorda in un *consilium* il giurista Angelo degli Ubaldi, gli statuti di molte città italiane limitano la capacità contrattuale di tutte le donne, ad esempio, quello spoletino del 1347 vieta alle donne di vendere, donare, testare e più in generale stipulare contratti senza la presenza del coniuge, del padre, dei figli maggiori di quattordici anni

[4] In una filza miscellanea della curia del Placito sono tradite sei missive composte da donne della città o del contado senese e inviate agli ufficiali eletti nel corso degli anni. All'interno delle lettere le madri vedove chiedono giustizia per i loro figli e talvolta anche di assumere direttamente la tutela degli orfani e la gestione dei loro beni. Tra queste occorre segnalare la richiesta di monna Batista vedova di Gusmé di Domenico da Gavorrano di ottenere la tutela del piccolo figlio infermo al posto di suo cognato. «*Jhesus a dì di Maggio 1498. Spettabili viri, con umili racomandationi salute et cetera. La cagion di questa si è che come è stato volontà di Dio che a mme sia morto el mio marito e rimanendo con un fanciullo picholino, el quale è infermo, e avendo un cugnato, cioè fratello del mio marito, el quale in verità è omo strano e non vorebe che io tenessi el mio figliuolo apresso di me, e massime avendo lui circha sette figliuoli fra picholi e grandi. E veduto io che el mio figliuolo non essere sano, non mi sopporta l'animo di darglelo: vorrei preghare vostre signorie che mi concedessero aiuto e favore che io tenessi el mio figluolo apresso di me e che si governasse con li beni del padre. Apresso prego vostre signorie che mi concedino una lettera, la quale si conferisca qui al nostro vicario del tenore sopra detto, perché veramente conosco che se 'l mio figluolo sta al governo del zio non è per campare molto tempo. E di questo mi vi raccomando quanto sia possibile, perché el mio marito morì senza fare memorio alcuna di sue facende; ché veramente so' certa che se fusse stato in sua lingua le cose non passarebeno per questa via. Sicché mi racomando a voi che mi favorite in quelle cose che siano lecite, perché per la gratia di Dio el mio marito à lassato pure da poterlo governare. E quando vostre signorie paresse che la ragione comportasse di darmi la tutela e non volendo darla a me vi prego scriviate che qui si chiamino due o tre tutori al governo di detto fanciullo. Io non scrivarò altro perché so' certa che meglio intendarete la sustanzia che non vi so avisare, se non che io vi prego vi sia racomandato questo mio figluolo. Monna Batista donna già di Gusmé di Domenico in Gavorano | A li spettabili ufficiali de' pupilli in Siena magiori mie' honorandi*». CuP 1374, s. n., edite da: ZDEKAUER, L., *Lettere volgari del Rinascimento senese,* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 4, 1897, pp. 237-286: 250-251; 253-257.

[5] Dai dati desunti dalla documentazione giudiziaria civile lucchese, appartenenti alla prima metà del Trecento, si evince che il 23% delle querele ha come oggetto le controversie relative ad affitto e pensione, il 22% la questione creditizia, il 12% la dote e il 5% il danno dato. NAKAYA, S., *La giustizia civile a Lucca nella prima metà del XIV secolo,* in «Archivio Storico Italiano», 169, 2011, pp. 635-678.

[6] BELGRANO, L. T. (a cura di), *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MXCIX-MCCXCIII,* Genova, Istituto Storico Italiano, 1890, vol. 1, p. 31.

oppure, in loro assenza, di due parenti maschi. Tale consuetudine si configura come un vero e proprio vincolo alla capacità di disporre liberamente dei propri beni[7].

«Chi to' donna, vuol danari»: le questioni dotali. Nelle città italiane del tardo Medioevo i beni femminili partecipano alla circolazione intergenerazionale della ricchezza ed entrano negli scambi economici[8]. I beni attribuiti o trasmessi alle donne per dote, lascito, eredità o donazione assumono una forma monetaria e mobile. Questo potrebbe indurre a pensare che ciò consentisse alle detentrici nominali di disporre liberamente di beni fluidi e maneggevoli, invece il percorso di questa ricchezza è celato e sottratto all'intervento delle donne. In Toscana e in particolare a Firenze, attraverso un lungo processo, le donne vedono gli uomini delle proprie famiglie, padri, mariti o fratelli, accaparrarsi progressivamente la gestione dei loro beni[9]. Il detto sopra citato palesa questa associazione della donna al denaro attraverso la mediazione dell'uomo: il futuro marito è spinto a prendere moglie perché vuole oppure ha bisogno di denaro[10]. I beni femminili escono dalla clandestinità solo in due momenti della vita della donna: in attesa del matrimonio, quando la dote è discussa dalle due parti contraenti oppure durante gli scambi dei doni nuziali, e alla fine dell'esistenza dell'unione coniugale, in particolare quando la coppia si scioglie per la morte del marito e la restituzione della dote è reclamata dagli eredi.

Non stupisce, quindi, come al centro di numerosi procedimenti giudiziari dei diciannove registri podestarili di materia civile, quasi tutti trecenteschi, vi sia la mancata restituzione della dote richiesta dalla vedova oppure dai suoi eredi[11]. Nel secondo semestre

[7] FECI, S., *Pesci fuor d'acqua. Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni,* Roma, Viella, 2004, pp. 25-39.
[8] Sulla ricchezza femminile nella penisola imprescindibile: CALVI, G., CHABOT, I. (a cura di), *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX secc.),* Torino, Rosenberg & Sellier, 1998.
[9] *KLAPISCH-ZUBER, C., La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 153-191; ID., *Matrimoni rinascimentali. Donne e vita famigliare a Firenze (secc. XIV-XV), Roma, Viella, 2022, pp. 73-88*.
[10] Citazione dalla missiva del 24 agosto 1447, scritta da Alessandra Macinghi negli Strozzi a Filippo degli Strozzi, edita da: GUASTI, C. (a cura di), *Lettere di una gentildonna fiorentina del secolo XV ai figliuoli esuli,* Firenze, Sansoni, 1877, pp. 3-31: 4.
[11] Di seguito presento altri due esempi di vicende ricorrenti nelle fonti esaminate. Il primo caso è il processo intentato da Bartolo di maestro Mino del popolo di San Salvatore contro gli eredi del genero defunto, Pietro del fu ser Francesco, per recuperare la dote della figlia deceduta di 400 f. e il lucro *donationis* di 40 f.. Dopo aver citato gli eredi di Pietro, il giudice li dichiara contumaci e concede a Bartalo una casa nel popolo di San Mamiliano dallo stesso valore. Nonostante il tentativo della *domus* di Sant'Antonio – erede universale di Pietro – di riprendersi la casa, il giudice conferma sentenza. Dopo sei mesi, il procuratore di Bartolo chiede che siano consegnati al suo assistito i beni e i terreni dovuti. Nuovamente il giudice cita in tribunale gli eredi del genero, ma questi non si presentano. Per risolvere la vicenda definitivamente, si prova la morte di Pietro mediante le testimonianze giurate di cinque testimoni, ovvero Andrea di Cristofano, Agostino, Franco di Bartolino di Franco, Lucia di Biagio e Pietro rettore di San Salvatore. Dopo aver citato più volte gli eredi, il giudice concede beni elencati nella petizione iniziale e anche la *licentiam ipsa bona vendendi et alienandi.* Allo stesso modo, Battista di Lando da Montalcino accusa suo genero Benedetto del fu Francesco di Pietro di Tuccino da Montalcino

1351, Bartolomea figlia di Mante del fu Guido intenta un processo contro Giovanni figlio di Duccio del fu Donato orefice per ottenere la restituzione della dote di 300 l. insieme al lucro di 25 l.. La madre di Bartolomea si era sposata con Duccio del fu Donato orefice, che aveva confermato di aver ricevuto la dote e di averla ceduta a Ventura del fu Avveduto, con la promessa di restituirla a Mante o ai suoi eredi. Quando Bartolomea intenta il processo sono trascorsi rispettivamente otto anni dalla morte di Duccio e quattro da quella di Mante. Dopo aver citato più volte Giovanni e gli altri eredi, il giudice li condanna in contumacia, emana il bando e stabilisce che i beni di Duccio siano consegnati a Bartolomea, come restituzione della dote materna. Il giudice designa il nunzio comunale Domenico di Giovanello come

detto *El buça* e anche i suoi fratelli, Giovanni e Nicola, poiché non hanno ancora restituito le 300 l. dalla dote di sua figlia Iacopa, pari a 650 l.. Durante le diverse fasi procedurali, Benedetto chiarisce che nell'agosto 1383 Iacoba ha dato alla luce un figlio maschio di nome Giovanni, ma subito dopo la madre è deceduta a causa del parto e nei giorni seguenti anche il neonato è deceduto. Tra i testi prodotti dalla controparte bisogna menzionare maestro Giovanni di Perino, che in qualità di medico ricorda al giudice di essere stato chiamato di notte dal marito per curare Iacoba dopo il parto, ma dopo aver controllato il polso della partoriente ed esaminato il suo corpo ha immediatamente consigliato a Benedetto di chiamare il sacerdote per l'estrema unzione. Visti gli atti e ascoltati tutti i testimoni, Viviano giudice collaterale del podestà Roberto Mario Camporini d'Ascoli sentenzia la restituzione di metà della dote al padre della defunta. Questo procedimento ha una lunga durata di circa sei mesi (dal 7 settembre 1384 al 27 febbraio 1385) ed è notevole il fatto che il 29 agosto 1385 Battista intenti un secondo processo contro i tre figli di Francesco di Pietro per ottenere quanto dovuto e soprattutto il pagamento delle spese legali, pari ad una somma di 19 f. e 566 s.. I procedimenti giudiziari sono traditi mediante quattro codici pergamenacei e constano rispettivamente di quattro, otto, ventitré e dodici carte. Nel verso dell'ultima carta del primo codice senatoriale più mani moderne hanno apposto con penna nera le seguenti note: «*1395*»; «*Dimanda avanti il Giudice*»; «*6.1.*» «*K. MCCXLV*»; una più recente a matita: «*1395, 8 Giugno Senatore*». Nel verso dell'ultima carta del secondo codice senatoriale una mano di poco successiva scrive a penna nera: «*1399 a folio 52. Si paghò la chabella de la vigna di mona Petra da Sancta Maria imbelle in chabella al tempo di Neri di Mineri chamrlengho di chabella e ser Crenni Manni loro notaio e quagli denari erano prima dipositati inançi al tempo di Lolo di Lodovicho chamerlengho nel 1397 a folio 52. Furo folio XIIII° e s. cinqua<nta>due per IIII^C XL fu di chonventa questa precisione e qui in sun questo liro per lo primo e sichondo dicreto*»; due mani moderne a penna nera: «*al P. 3*»; «*K MCCXLVII*»; «*N°. 395*»; una più recente a matita: «*1395 14 dicembre*». Nel recto della prima carta del primo registro ilcinese una mano moderna scrive a matita nera: «*937°*», invece nel verso del secondo una mano contemporanea appone la seguente nota: «*Atti del piato ch'ò Benedetto del Buç<e>*». Non è possibile ricostruire con precisione l'origine dei primi due registri, mentre i restanti sono conservati nel fondo ospedaliero ilcinese, perché il 22 maggio 1402 Gemma del fu Pietro di Cecchino e vedova di Battista dona tutti i suoi beni all'ospedale e si fa oblata dell'ente. Con il passaggio delle diverse proprietà ereditate dalla vedova in mancanza di figli, Gemma ha lasciato con ogni probabilità tutta la documentazione prodotta nel corso della vita trascorsa insieme al suo coniuge, defunto almeno da sei anni. Ad oggi è conservato nell'archivio ilcinese un dossier documentario molto consistente su Battista di Lando: quattordici pergamene allestite direttamente su richiesta dello stesso oppure di terze persone ed enti, oltre ai due suddetti codici. S 20-21; Archivio Comunale di Montalcino, Archivi aggregati - Ospedale di Santa Maria della Croce, Diplomatico 1384 settembre 7 - 1385 febbraio 27, 1385 agosto 29 - novembre 20. Altri casi simili sono reperibili in: Diplomatico del Comune di Montalcino 1248 ottobre 24, DAGC 1349 novembre 4, Diplomatico Reale Acquisto Piccioli 1404 novembre 10. Per altri esempi senesi di restituzione di dote rimando a: BRIZIO, E., *La dote nella normativa statutaria e nella pratica testamentaria senese,* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 111, 2004, pp. 11-39: 22-36; COSTANTINI, V., *Carni in rivolta. Macellai a Siena nel Medioevo,* Pisa, Pacini, 2018, pp. 179-181. La storiografia sull'istituto dotale è davvero sterminata, ad esempio, si veda la puntuale e ampia rassegna bibliografica nella recente raccolta di: KIRSHNER, J., *Marriage, dowry and citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy*, Toronto, University of Toronto Press, 2015, pp. 397-451.

esecutore, il quale riferisce di aver consegnato *corporalem tenutam et possessionem* di terre, vigneti, orti e case, posti nel borgo della città, detto *de la Fiera*[12].

La principale difficoltà nella ricostruzione di questi casi è l'assenza delle fasi finali dei processi. Ad esempio, del procedimento giudiziario, celebratosi nel secondo semestre del 1383[13], tra Tommaso del fu Giovanni Luti d'Adote e sua cognata Caterina del fu Pietro di ser Vanni sono pervenute solo le fasi iniziali. Tommaso, in seguito alla morte di suo padre Giovanni e rispettando le volontà testamentarie cerca di ottenere per intero l'eredità paterna, dato che i suoi due fratelli Francesco e Pietro sono morti e non hanno figli legittimi. Tommaso vuole ottenere la casa paterna in cui da una parte abita lui e dall'altra sua cognata Caterina, vedova di Pietro. Di contro, il procuratore di Caterina chiede come garanzia tutti i beni mobili e immobili di Pietro al fine di recuperare la dote, il lucro *donationis* e l'antifazio, per un totale di 450 f., che il marito prima di morire aveva impegnato. Alla richiesta segue l'inventario in latino e in volgare di tutti i beni di Pietro[14].

Altre fonti di primario interesse in merito alla questione dotale sono le *petitiones* prodotte all'autorità cittadina da donne di diversa estrazione sociale[15]. Esemplificativa è la vicenda di Nicoluccia del fu Venturino Volta, vedova del barbiere Nicola di Piero. Il 6 agosto 1401, la donna chiede ai priori e al capitano del popolo della città di obbligare gli eredi del defunto marito a restituirle la dote e l'antifazio. I due coniugi avevano contratto legittimamente matrimonio il 25 agosto 1364: ne sono testimoni l'atto contenente la *donatio propter nuptias* pari a 230 l. e l'*instrumentum* con il quale Nicoluccia aveva portato in dote una casa e alcune masserizie. La vedova non è in possesso dell'*instrumentum dotalis* e il notaio ser Tomaso di ser Francesco, estensore del rogito, è deceduto e le sue imbreviature sono andate

[12] Il processo inizia il 16 agosto e termina il 2 settembre 1351. A presiedere la causa in tribunale è Ambrogio di Francesco da Parma giudice assessore del podestà Guglielmo Pedezzocchi da Brescia. Il registro è allestito da Deo di Nero da Siena. P 50, cc. 15r-17v, 106v.

[13] P 260, cc. 9r-10r, Allegato C, cc. 1r-4v. L'allegato è contenuto nel manoscritto composto da trenta carte. Il codice riporta dieci procedimenti giudiziari di materia civile del secondo semestre 1383. Allegato C è un duerno cartaceo redatto dallo stesso notaio, che ha allestito il codice podestarile, ovvero Guidone di Finuccio da Siena. Nel registro a presiedere le cause è il giudice assessore del podestà Nino di Alberto Carocci da Todi, ossia Angelo da Foligno, mentre nell'allegato il giudice collaterale del podestà è Manno *legum doctor*. Le uniche date sono desumibili dall'allegato: il procedimento inizia il 5 settembre 1383, mentre l'inventario è redatto prima del 7 settembre. P 260, Allegato C, c. 4v.

[14] Il notaio in un primo momento trascrive velocemente gli oggetti in volgare, poi cancella tutto e sovrascrive in latino. P 260, Allegato C. A tal proposito, segnalo anche l'inventario dei beni appartenenti al pupillo Giovanni di Niccolò Ranieri. Il documento è allestito il 7 settembre 1355 e attesta la consegna di tali beni al tutore Giovanni di Corrado di fronte al Curia del Placito. CuP 1374, s. n..

[15] Ad esempio, la petizione di Mita vedova di Ciao di Renzo prodotta all'assemblea cittadina il 30 aprile 1320, quella di Mita del fu Riguccio d'Orlando da Siena letta e approvata il 19 ottobre 1374 oppure quella di Mattea del fu Cecco di Giovanni *magister lapidum* letta il 25 novembre 1409 e approvata il 13 dicembre dello stesso anno. CG 93, cc. 101r-104r; CG 184, cc. 59v, 62r; C 2141, cc. 27r-v.

perdute. La vedova dichiara inoltre che il contratto dotale è stato denunciato alla gabella comunale e pagato correttamente e, per far valere le sue richieste, chiede di accettare il *sumptum de dicta cabella,* rogato da ser Lorenzo di Ventuccio da Siena. La controparte non si presenta, per questo la petizione viene letta e approvata dal Consiglio Generale al termine di due votazioni favorevoli[16]. La *petitio* di Nicoluccia mostra come la perdita del contratto dotale e di altri validi strumenti legali sia uno degli espedienti maggiormente adoperato nei tribunali dagli eredi del marito defunto per non restituire alla vedova quanto dovuto. Onde evitare l'apertura di una vertenza, le donne devono quindi conservare gelosamente tutti i documenti che provano i loro diritti di proprietà con atti inoppugnabili. Già Odofredo nel commento ad un passo del *Codex* cita la vigile cura delle donne del suo tempo nel custodire tali testimonianze e in seguito Baldo degli Ubaldi esorta le stesse di armarsi preventivamente di simili strumenti[17]. In realtà, l'iter di queste *petitiones* è stabilito già cinquant'anni prima[18], come si deduce dal testo della petizione prodotta direttamente dalle miserabili vedove durante la seduta dell'assemblea cittadina, tenutasi il 22 dicembre 1350.

Benifici domini decet pietatem vostram piis flectibus audientiam non negare. Cum itaque in civitate comitatuque Senarum sint multe, lacrimose, vidue et debiles viduelle, que a potentibus opprimuntur et de ipsarum iuribus contra omnem humanitatem et iustitiam spoliantur et maxime de dotibus ipsarum cum instrumenta et abbreviature suarum doctium propter mortis notariorum occursum nequeant reperiri. Pietati predicte confidentius supplicatur quatenus dignetur dictis consulere viduellis et mulieribus viduatis ac per opportuna consilia reformare: quod eodem modo et formam cautum sit in instrumentis dotium viduarum et in singulis iuribus pertinentibus et que ad viduas pertinerent quibus et quo modo cautum est in instrumentis pertinentibus ad pupillos pro maternis dotibus et iuribus acquirendis usque si reperitur denumptiatum fore in gabella comunis Senarum instrumentum vel constractus dotium alicuis nunc vidue et exinde trahatur scriptura sigillata sigillo dominorum executorum Kabelle et sic sigillata presentetur dominis Novem et demum (sic) *ponatur ad generale consilium approbanda. Et si approbata fuerit per duas partes consiliariorum dicti consilii in opportuno modo congregati quod tunc ipsa scriptura sumat iures guarentigie instrumenti et ut instrumentum guarentigie perpetuo censeatur pro dictis iuribus et dotibus acquirendis cum condictionibus et limitationibus contentis in capitulo ordinamentorum loquentur de instrumentis materarum dotium spectantis ad pupillos cumque legi audiavantis in presenti consilio deliberationes habitas super dicta petitione quarum talis est tenor.*

[16] C 2140, cc. 121r-v; CG 200, cc. 33v-34r.

[17] Il giurista bolognese commentava così tale pratica: «*nam domine mirabiliter diligunt instrumenta sua dotalia quas semper portant in sino*». GUERRA MEDICI, M. T., *L'aria di città. Donne e diritti nel comune medievale,* Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, pp. 21-23: citazione da p. 23; KIRSHNER, J., *Gli assi extradotali a Firenze tra il 1300 e il 1500: una gabbia dorata per le donne fiorentine,* in KERTZER, D. I., SALLER, R. I. (a cura di), *La famiglia in Italia dall'antichità al XX secolo,* Firenze, Le Lettere, 1995, pp. 207-232: 212-213.

[18] Ne sono riprova di tale pratica le petizioni di Caterina vedova di ser Nuccio d'Ambrogio e Lena del fu Nicola d'Avito e moglie del fu Geminiano d'Andrea orciolaio, impossibilitate a richiedere la propria dote, la *donatio propter nuptias* e altri beni a causa della perdita delle imbreviature. Il 17 marzo 1365, Caterina chiede di far valere il *sumptum* rogato da ser Bartolo di Giacomo e l'assemblea approva quanto richiesto con larga maggioranza. Alla fine della seconda petizione, la vedova riporta fedelmente il testo del pagamento della gabella, versata il 21 giugno 1438. CG 172, cc. 31v-32r; C 2309, s. n..

Le numerose e lacrimose *vidue* e *viduelle* fanno direttamente appello alla pietà dei cittadini senesi e propongono come soluzione alla perdita degli *instrumenta* dotali e delle imbreviature dei notai cittadini di dare pieno valore legale alla denuncia di ogni contratto dotale alla gabella comunale. Le donne senesi chiedono di usufruire di tale *suptum* con il sigillo degli Esecutori della Gabella al fine di presentare una petizione ai Nove e di seguito ottenere la lettura della stessa in una seduta del Consiglio Generale. Con il parere favorevole di due terzi dell'assemblea, le vedove e tutti i loro eredi possono riavere il patrimonio materno. Con 135 voti favorevoli e soltanto 3 contrari, la *petitio* è approvata concedendo così alle donne un'ulteriore possibilità di ottenere la restituzione dei propri beni dotali[19]. Sempre attenti alla difesa degli strati più deboli della società cittadini, i buoni uomini producono un'altra petizione a favore delle vedove, degli orfani e dei pupilli della città, letta durante la seduta dell'assemblea cittadina, tenutasi il 29 settembre 1396. Di seguito, riporto per esteso il testo della petizione in lingua volgare tradito nel registro concistoriale, contenente le petizioni di privati del XIII e XIV secolo[20].

*Dinançi da voi magnifici e potenti singnori priori, governatori et administratori del comune e popolo della città di Siena, dicesi per certi vostri kari e buoni cittidini d'essa città che nella città di Siena, innançi che venisse lo 'mperadore nel 1355 i<n> llà et poi bene per X anni et più, nelle carte che si facievano non s'usava di ponere el nome dello imperadore né del papa; se no solamente si diceva: "*Anno domini Millesimo III^{C}L indictione tali, die tali, talis mensis et cetera*" et fornivasi el contratto et ancho oggi se ne fanno. Di che ci à molti et molti contracti, ancho centinaia, di dote et di vendite et di molte altre cose. Et per cavillatione de procuratori et advocati di Siena dichono tali contratti non valere, però che non v'è nome di imperadore secondo che vuole la ragione. Per la quale cagione molte donne vedove perdono loro dote, che per tali contracti et instrumenti non possono adomadare, et ancho di molti orfani et pupilli perdono molte loro ragioni et di deviti et possessioni et altri beni, sicome è manifesto a tutta Siena. E di questo sonno bene informati tutti huomini antichi et notari antichi de la città, ai quali nello pare molto male che per tale cagione così frivola altri perda el suo et cetera.* [Nel margine interno della carta un segnale di rimando si collega ad una porzione di testo poi cassata: *et simile per molti contracti potrebbe essere danno et pregiudicio del comune di Siena per le carte fatte in favore del comune di Siena, ove simile caso in più per contracti si troverà esser omessa tale solennità*]. *Et pertanto piaccia alla signoria et paternità vostra fare prevedere, ordinare et riformare per gli vostri consigli che ongni contracto facto da oggi i<n> llà qualunque occa<sione> fusse facto vaglia et tengha se vi sono tutte l'altre cose che porta la ragione, perché non vi sia nome di papa o di imperadore. Et tale difecto et exceptione non si possa oppore se è fornito bene et facto secondo ragione et d'esso contratto sia fatta piena ragione et observata, come se fusse facto con la solennità del papa o del imperadore. Dio vi conservi in lungo pacificho contra quello stato.*

[19] CG 147, cc. 38r-v; SSi 25, cc. 46r-47r.

[20] Rispetto al testo presente nel registro consiliare ci sono delle minime varianti testuali e inoltre compare una porzione in seguito cassata, che mette in guardia le autorità senesi dal rischio di non considerare validi tutti i documenti privi di una *così frivola solennità.* C 2140, cc. 80r-v; CG 198, cc. 27v-28r.

La *petitio* prodotta da alcuni buoni cittadini segnala ai priori della città la mancanza in diversi rogiti notarili, in particolar modo all'interno degli *instrumenta* dotali e degli atti di vendita, dell'indicazione dell'imperatore e del papa in carica. In sede giudiziaria i procuratori e gli avvocati riescono a non far valere le ragioni di molte vedove e anche di molti orfani della città, approfittando di tale errore. Tale espediente affligge la città da tempo e viene sfruttato da quasi cinquant'anni, il termine ante quem citato nel documento è la venuta in città dell'imperatore Carlo IV. I priori della città acconsentono a far leggere tale petizione durante la seduta dell'assemblea cittadina e il Consiglio Generale la approva con 159 voti favorevoli e 10 contrari.

Le controversie creditizie. L'11 febbraio 1340, al termine di una petizione anomala il Consiglio Generale approva quanto proposto dai buoni uomini della città e istituisce l'albo dei prestatori, dettando nuove regole sul prestito all'interno della città e nella sua giurisdizione. I quattro provveditori di Biccherna hanno dieci giorni per allestire un libro pergamenaceo, in cui elencare tutti i nomi delle persone che prestano denaro nella città e nel suo distretto. Dall'insieme di queste norme e di provvedimenti precedenti, Gabriella Piccinni è riuscita ad identificare sei tipologie di creditori, tra le quali include prestatori su pegno clandestini, cittadini e forestieri, e usurai improvvisati e non professionisti, che prestano senza regole e senza tenere i libri di conti. Tra questi figurano anche donne, come le serve, e cosa ancor più scandalosa vedove. Effettivamente i dati desumibili dal *Libro del debito nuovo* dell'Ospedale di Santa Maria della Scala mostrano un mondo variegato di correntiste e correntisti e evidenziano il protagonismo femminile nella gestione dei propri patrimoni pecuniari. Le donne maneggiano somme in prima persona, portano monete presso l'ente, operano prelievi e vincolano il proprio denaro[21].

[21] Oltre ad analizzare e contestualizzare i provvedimenti relativi al mercato creditizio senese, la studiosa alla fine dell'articolo edita le petizioni consiliari approvate tra il 1339 e il 1340. PICCINNI, G., *Il sistema senese del credito nella fase di smobilitazione dei suoi banchi internazionali. Politiche comunali, spesa pubblica, propaganda contro l'usura (1332-1340),* in ID., (a cura di), *Fedeltà ghibellina, affari guelfi. Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Due e Trecento,* Pisa, Pacini, 2008, vol. 1, pp. 209-289. Sul *Libro del debito nuovo* e i conti correnti femminili*:* PICCINNI, G., *Il banco dell'Ospedale di Santa Maria della Scala e il mercato del denaro nella Siena del Trecento,* Pisa, Pacini, 2012; ID., *Conti correnti di donne presso l'ospedale senese di Santa Maria della Scala. Interessi, patti, movimenti di denaro (1347-1377),* in PETTI BALBI, G., GUGLIELMOTTI, P. (a cura di), *Dare credito alle donne. Presenze femminili nell'economia tra medioevo ed età moderna. Convegno internazionale di studi (Asti, 8-9 ottobre 2010),* Asti, Centro studi Renato Bordone sui Lombardi, sul credito e sulla banca, 2012, pp. 121-147.

Le carte processuali di seguito analizzate sono relative alle controversie che vedono come parte lesa tre donne di diversa estrazione sociale, le quali rivendicano i diritti che vantano sul denaro concesso a vario titolo ad una o più persone[22]. I tre procedimenti giudiziari aprono un altro spiraglio all'interno del mondo del credito femminile della città senese. Il 23 settembre 1385, monna Andrea del fu Bartolomeo di Luca di Viviano Andrea accusa sua sorella Nigia e suo cognato ser Andrea di Barattuccio di non averle versato la rata annuale di 35 f.[23]. I due infatti si erano impegnati dal 1354 a pagarle ogni anno *toto tempore vite sue* tale somma per restituirle un prestito ricevuto. La controparte invece sostiene di aver saldato il debito al marito della vittima, Ventura di Vero. Quest'ultimo da diversi mesi era stato bandito e ogni suo bene era stato confiscato dal comune senese. La parte lesa specifica che il giudice assessore in un precedente procedimento giudiziario aveva imposto a suo marito la restituzione della dote e il pagamento degli alimenti, ma Andrea è impossibilitata ad ottenere i 210 f. proprio a causa del bando. Per questa ragione, l'accusatrice insiste sulla restituzione del credito da parte della sorella e del cognato. La coppia ribatte che sul credito vi era una causa aperta con Ventura e incentra il dibattito sulla mancata restituzione della dote da parte del bandito. Inoltre, il procuratore chiede l'assoluzione dei due assistiti sulla base dell'irregolarità del contratto dotale, perché privo dei cinque testimoni previsti dal diritto del comune senese. Andrea invece produce al giudice un'*apotixa* della Biccherna in cui si

[22] Sull'attività creditizia al femminile fondamentali sono gli atti del convegno astigiano sul mondo finanziario delle donne: PETTI BALBI, GUGLIELMOTTI, *Dare credito alle donne,* cit.. Per un confronto con donne vissute tra XIII e XIV secolo a Bergamo e attive nel mondo del credito: BROLIS, M. T., *Ceci in pentola e desiderio di Dio. Religiosità femminile in testamenti bergamaschi,* in ROSSI, M. C. (a cura di), *Margini di libertà: testamenti femminili nel Medioevo. Atti del convegno internazionale (Verona, 23-25 ottobre 2008),* Verona, 2010, pp. 333-353.

[23] Il conflitto è tradito da due fascicoli provenienti dal fondo *Senatore.* S 15 è un codice pergamenaceo di sedici carte e il processo contenuto dura per circa tre mesi, inizia il 23 settembre 1385 e termina il 19 dicembre 1385. Il manoscritto è copiato da Cenne del fu Manno notaio del podestà e redatto per la vittima, in seguito conservato nell'archivio della Casa della Misericordia. Tale ipotesi è suffragata dal codice successivo, ovvero S 17, allestito proprio per l'ente senese. Nel verso della prima carta forse lo stesso Cenne inserisce questa nota in volgare: «*Litti de la costione tra mona Andreia donna fu di Ventura di Veri e missere Andreia Baratucci. Acede ala kasa de la Misiricordia*», segue il monogramma della Misericordia. Nella stessa carta una mano moderna ha aggiunto a penna: «*H*; *n. 1239*»; invece un'altra a matita: «*1385, 23 Settembre Senatore*». S 17 è un registro pergamenaceo composto da due fascicoli legati insieme, rispettivamente un quaderno e un duerno. Il processo inizia il 16 settembre e termina l'11 ottobre 1387. Il notaio che ha allestito la copia per la Misericordia è Pietro di ser Monaldo di ser Martino da Siena a partire dai fogli pergamenacei della filza del defunto ser Filippo di Niccoluccio da Siena notaio della curia del Senatore. La copia è completata il 29 febbraio 1388 e presenta anche la sottoscrizione di ser Lorenzo del fu [†] di Giovanni da Siena. Nel margine superiore della prima carta a penna vi sono due note: «*E*» di Pietro di ser Monaldo, «*1387*» di mano moderna; invece una mano più recente a matita: «*16 Settembre Senatore*». Nel verso dell'ultima carta vi sono diverse note di mano contemporanea all'allestimento e altre più recenti: «*Misericordia acti per lo fatto di Perchi*», segue il monogramma della Misericordia; «*Atti de le possessioni di Perchi per lo primo dec*[†] *et prese la Misericordia ses*[†]. *K*»; «*Le posesioni di Perchi et i suoi confini che partenengo 198*»; «*n. 1356*». Sul fondo senatoriale: BRIZIO, E., *Repertorio del fondo del «Senatore» nell'Archivio di Stato di Siena,* tesi di laurea in Lettere*,* Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Siena, a. a. 1986-1987.

ribadisce la condanna a morte del consorte[24]. Dopo aver citato più volte in tribunale i due imputati, il giudice impone loro il pagamento di 35 f. entro quindici giorni[25]. La controparte allora presenta un nuovo appello alla curia del podestà[26]. Appellarsi ad una magistratura nei confronti di un'altra, insinuandosi fra le pieghe della rivalità, dei conflitti e delle sovrapposizioni delle competenze è talora un espediente adoperato per ottenere altrove ciò che è stato precedentemente rifiutato. Comunque, il giudice collaterale podestarile chiede al giudice senatoriale di non continuare il procedimento giudiziario e il procuratore assicura che la coppia pagherà quanto dovuto alla vittima, solo se questa rinuncerà alla causa. Non è pervenuta la decisione giudiziale relativa all'estinzione del processo, però due anni dopo frate Domenico di Turrino, sindaco e procuratore della Casa di Santa Maria dei poveri della Misericordia, avvia un nuovo procedimento contro Nigia e suo marito[27]. Frate Domenico afferma che Nigia e il suo consorte non avevano rispettato l'accordo stipulato con Andrea e chiede al giudice collaterale di concedere all'ente, dietro pagamento, tutte le proprietà di monna Andrea, oblata della Misericordia e da mesi defunta[28]. Inoltre, frate Domenico accusa i due coniugi di non aver rispettato nemmeno il patto stabilito con la Misericordia, secondo il quale la coppia avrebbe dovuto versare 160 l., 12 s. e 4 den. alla morte di Andrea[29]. Per

[24] «*Vobis honorabili viro domino Samuello legum doctore et locumtenente domini senatoris civitatis Senarum, nos camerarius et quatuor provisores Biccherne comunis Senarum significamus quod per magnificum et honorabilem virum Marchum marchionem de Malaspina olim et tunc dominum senatorem civitatis Senarum. In anno domini Millesimo CCCLXXXV indictione VIII die XXII[a] mensis aprilis proxime preteriti Venturas Verii civis Senensis populi Sancti Quirici castri veteris una cum aliis pluribus civibus Senarum fuit pro contentis in quadam condempantione exenti in libro clavium seu condempnationum comunis Senarum a folio III in h<ab>ere et persona, videlicet in amputatione capitis condempnatus prout predicta clarius apparent et continentur in libro clavium seu condempnationum predicto. Et de predictis fidem facimus in servitium veritatis. Datum Senis in Biccherna comunis Senarum, die XXVII[a] mensis novembris nona indictione*». S 15, c. 12r. Ritengo utile il confronto con il caso fiorentino, seppur successivo di qualche decennio, di Bartolomea di Tommaso degli Obizzi da Lucca, moglie di Antonio di Niccolò degli Alberti, e con quelli di altre mogli fiorentine di banditi d'eccellenza. Vicende presentate e contestualizzate da: GAGLIARDI, I., *Giovanni Dominici e Bartolomea degli Alberti: divergenti convergenze tra un frate domenicano e un'aristocratica a Firenze nel primo Quattrocento,* in «Archivio italiano per la storia della pietà», 32, 2019, pp. 241-268: 250-253.

[25] Sentenza emessa il 27 novembre 1385. S 15, cc. 13r-v.

[26] Per avvalorare la sua petizione, il procuratore produce anche cinque testimoni: ser Bartolomeo di Galduccio, ser Giovanni di ser Iacobo, Checcho de' Salimbeni da Siena, Paolo di Nero Orsini e Nicola di Fazino da Siena. *Ibidem*, cc. 13v-14v.

[27] Il nome del marito di Nigia adesso è Antonio del fu Francesco de' Tolomei. Inoltre, dalla lettura dei nomi degli attori dei diversi procedimenti del fondo *Senatore* si evince che le persone coinvolte appartengono quasi sempre alle grandi famiglie della città. I casati presenti nei codici contenenti prevalentemente atti processuali civili sono: Gallerani, Malavolti, Montanini, Piccolomini, Scotti, Squarcialupi, Tolomei.

[28] Nella petizione sono elencate le proprietà della defunta poste nella curia di Camigliano del contado senese e nel luogo detto *Perchio,* con case, piazze, giardini, vigneti, terre lavorative e boschive. I confini sono i terreni degli eredi di Agnolino Picchiati, quelli di Simone di Feo, degli eredi di Cristoforo di Baniffe e Dino di ser Pietro de' Tolomei. S 17, c. 2r.

[29] Tale somma deriva direttamente dalla dote della madre delle due sorelle, ovvero Margherita vedova di Bartolomeo di Luca di Viviano, come è appurabile nell'*instrumentum dotalis* contenuto nell'imbreviature di ser Tofano di Renaldo. S 17, c. 2v. Luca di Viviano ricopre la carica di novesco nel bimestre luglio agosto del 1304. CG 65, cc. 60r, 64r.

chiudere l'elenco delle imputazioni a carico degli accusati, il procuratore specifica che da sedici anni la coppia aveva smesso di corrispondere la rata annuale e perciò il loro debito ammonta a 1066 l., 13 s. e 4 den.. Ad essere citata in tribunale è la nipote di monna Andrea, Cianciuola, unica erede e figlia superstite degli accusati. Dopo aver citato più volte Cianciuola in tribunale, il giudice bandisce la donna per non essersi presentata e concede le sue proprietà alla Misericordia[30].

Il secondo procedimento giudiziario vede come attrice Francesca del fu Lapoço da Firenze e moglie di ser Pietro di ser Deo de' Tolomei[31]. Nel 1358, i tre arbitri eletti dalle due parti, Petroccio del fu Francesco del Baruffa de' Tolomei, Francesco di ser Sozzo de' Tolomei e Ghino di maestro Bindo mercante, obbligano Nicola del fu Donato detto *Rosellino* da Firenze a pagare 100 f. entro il mese di aprile 1359 e a riscuotere un debito di 350 f.[32]. Non avendo rispettato il lodo, Nicola e il suo fideiussore, Pietro di Giovanni detto *Becheracio* de' Tolomei, sono condannati a pagare una multa di 200 f. e la vittima chiede al giudice Antonio da Alessandria[33] di far rispettare tale pena e di tradurli in carcere fino a quando non le restituiranno quanto dovuto. Allora, il giudice cita in tribunale *Becheraccio*[34]. Il mese seguente, il procuratore di Francesca, Giovanni di Sinibaldo, riferisce al giudice collaterale i

[30] Non riporto l'elenco preciso delle proprietà, dato che la carta è mutila. S 17, cc. 10r-v. Nel 'Libro della mano' della fondo della Misericordia è tradito anche l'oblazione di monna Andrea: «*Andrea di Bartolomeo di Lucha mantellata a Camporegi a dì XXIIII di giugno anno 1352 oferisse la persona et suoi beni et la ragione ch'aveva nelle dote <di> monna Margherita sua madre et ongne ragione ch'aveva nelle re<n>dite di Bartolomeo suo padre et ongne altro legato ch'avesse in testamento o chudicilli di Bartolomeo suo padre et anco ogne ragioni e sentençie et lodi dati per Niccoloò di Vanuccio et per Neroccio Tornarini arbitri come apaie per li detti lodi per mano di ser Soçço Francieschi* [soprascritto e cassato: *Tegliacci*] *notario et decti come siano ne charta per mano di ser Mino Fei notario*». Per comprendere la tipologia di atti contenuti nel codice riporto l'incipit: «*Sancti spiritus adsit nobis gratia. In nomine domini amen. Chesto è livro di quelle persone religiose e altre le quali debbono ricevare da la chasa di santa Maria de la Misericordia le infrascritte quantità de le pechunie quali a vita et quali in perpetuo per le infrascritte chagioni secondo che di sotto per ordine si contiene*». Casa della Misericordia 32, cc. 1r, 341r. Sul manoscritto del fondo della Casa della Misericordia: BADII, G., *Assistenza e prassi assicurative nella* Domus Misericordiae *di Siena: considerazioni sulla prima metà del Trecento tramite il "Libro della mano",* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 127, 2020, pp. 11-37; ID., *L'archivio perduto della* Domus Misericordiae *di Siena: connessioni e assenze tra i registri di rinvii nel* Libro della Mano *(1300-1399) e la descrizione seicentesca dell'erudito Antonio Sestigiani,* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 128, 2021, pp. 211-282.

[31] S 4 è un codice pergamenaceo che constava originariamente di otto carte, ma la settima è stata in seguito tagliata. Il manoscritto è una copia redatta da Deo del fu ser Pino Benincasa da Siena in qualità di notaio del Senatore per una delle parti in causa. Le fasi processuali conservatesi vanno dal 12 maggio 1360 al 2 giugno dello stesso anno. Gli eventi sono trascritti secondo un ordine cronologico regressivo. Nel margine superiore della prima carta una mano moderna a matita ha apposto le seguenti note: «*Conservatore 1360, 12 Maggio*». Nel verso dell'ultima carta sono presenti una nota contemporanea al codice: «*domini Pietri contra Bocheraccini pro CCCL f. auri*»; e due numerazioni antiche: «*n. 98; 894*». Inoltre, in quest'ultima carta due mani moderne hanno apposto le seguenti note: «*Opera della Metropolitana 1360 2 Giugno*»; «*Tolomei*».

[32] Gli unici debitori citati sono gli eredi di Mannuccio del fu Figliano ed è specificato il notaio che ha redatto l'atto creditizio, ser Guerrino di ser Pietro. S 4, c. 5v.

[33] Antonio da Alessandria *legum doctor* è il giudice collaterale del senatore Diliano Panciatichi da Pistoia, precedentemente podestà della città di Siena per due semestri consecutivi dal gennaio 1359 al gennaio 1360.

[34] S 4, cc. 6r-v.

nomi dei debitori di Nicola: Ceccarino aveva contratto un debito di 71 f.[35], Guccio di ser Ciampolo de' Buonsignori uno di 25 f.[36] e Mancinello di ser Conte de' Rossi di 120 f.[37]. Il procuratore dichiara che Nicola ha impegnato *malitiose et fraudolenter* i propri beni, poiché allora non possedeva alcun bene immobile né in città né nel contado senese. Per questo egli esige che i debitori di Nicola paghino la somma dovuta all'imputato a Francesca, oltre alle spese legali. Il giudice cita in tribunale *Becheraccio* e Ceccarino e il procuratore del primo, ser Brizio di Paolo, chiede di non infliggere alcuna multa al suo assistito dato che il processo nei suoi confronti non è valido; mentre Ceccarino dichiara di aver pagato 71 f. a Nicola lo scorso marzo[38].

Un'ulteriore attestazione del mondo finanziario femminile senese proviene dalla vicenda della *nobilis mulier* Landa di ser Mino di Rosso Montanini e moglie di ser Conte di ser Nicola de' Bonsignori. Il 5 novembre 1346, il procuratore di Landa, il notaio ser Pietro di Meo di Cino, accusa quindici uomini, tutti provenienti da Prata di Maremma, di aver pagato soltanto 54 f. per l'acquisto di un appezzamento di terreno, probabilmente nel territorio di Prata, al prezzo di 72 f.[39]. Landa esige da tutti gli imputati l'estinzione del debito contratto, pari a 18 f.. Il 17 novembre, Ser Nicola di ser Vanni notaio e procuratore degli imputati nega ogni capo d'incriminazione e sostiene l'invalidità dell'accusa, poiché questa è vaga, generale e *male formata.* Per ostacolare ulteriormente la parte lesa, ser Nicola sfrutta due delle eccezioni più frequenti nei procedimenti giudiziari civili, ossia la mancanza del mandato di procura e l'assenza della denuncia e del pagamento della gabella dell'atto di vendita. Lo stesso giorno, ser Pietro ribatte ad ogni frivola e vana *exceptio,* producendo l'atto di procura richiesto e affermando che la gabella è stata correttamente corrisposta. Il 2 dicembre, ser Nicola insiste sull'inesistenza dell'atto relativo al pagamento della gabella, documento necessario per procedere in giudizio e chiede di concludere il processo, ma tre giorni dopo ser Pietro interpella i giudici per inviare un nunzio al fine di citare in tribunale il procuratore della controparte e continuare l'udienza. Dopo aver atteso ventuno giorni, il procuratore di Landa

[35] Questo è confermato da due atti: il primo rogato da ser Lorenzo di Dota e il secondo dallo stesso Ceccarino. *Ibidem*, c. 1r.
[36] A conferma di tale prestito vi è una scritta di mano dello stesso Guccio. *Ibidem*, c. 1v.
[37] Tale obbligo è appurabile in un atto di mano dello stesso Mancinello, redatto «*post compromissum factum inter se dictam dominam Franciscam ex una parte et predictum Rosellinum ex alia et Petrum vocatum Beccheracio una cum Rosellino et fideiussorio nomine pro eodem ex alia parte*». *Ibidem*.
[38] *Ibidem*, cc. 3v-4v.
[39] Riporto l'elenco degli imputati deducibile dalle carte pervenute: Agnolo di Duccio, Compagno di Dino, Dono di Bonaiuto, Duccio di Piero, Francesco di Binduccio, Guiduccio di Ferruccio, Giunta di Mencino, Maffeo di Fede, Meo di Giovannuccio, Michele di *Racçe,* Minnuccio di Nero detto *Zaccagnino,* Nerio di Duccio, Nerio di Nese, Salvuccio di Nello, Tancredi di Muccio.

esige l'immediata condanna e il bando di tutti gli imputati in contumacia. Il fascicolo processuale in esame non riporta la decisione finale dei giudici collaterali, in quanto mutilo della sua parte iniziale e finale[40]. Le carte giudiziarie relative ai processi intentati da Landa mostrano un conflitto a metà tra una questione patrimoniale e una creditizia, poiché precede l'intera vicenda un atto di vendita di un terreno e a monte della stessa vi è la mancata riscossione dell'importo dell'acquisto.

Dall'esame complessivo dei tre procedimenti giudiziari emerge che l'interesse primario della parte lesa è quello alla base di ogni conflitto creditizio dibattuto in un tribunale comunale: recuperare quanto prima l'intera somma, sfruttando la giustizia pubblica come risorsa strategica per risolvere a proprio vantaggio la controversia[41]. Inoltre, i casi attestano l'ampia diffusione della pratica di presentare diverse eccezioni durante i processi civili del tempo. Infatti, le corrette formalità di un atto di vendita, il bando a carico del coniuge, la conservazione della copia *in mundum* del contratto da parte del cedente e il pagamento della gabella comunale sono strumenti adoperati dalle parti in causa, che dispongono di una conoscenza giuridica e di una serie di informazioni custodite all'interno dell'archivio comunale, per terminare il processo[42].

L'analisi condotta su questa documentazione ha permesso di aggiungere ulteriori informazioni inerenti al mercato del denaro senese, nello specifico l'estrazione sociale delle creditrici. Andrea è figlia di una famiglia novesca e sua sorella Nigia si sposa in seconde nozze con un Tolomei; Landa è una discendente diretta dei Montanini e a sua volta vedova di un

[40] Il codice pergamenaceo tradito nell'archivio dell'Opera Metropolitana consta di ventidue carte ed è rilegato da una pergamena. Non è possibile ipotizzare con sicurezza da quante carte fosse composto originariamente il fascicolo. Di certo non sono giunte quelle relative al primo processo contro gli altri creditori e quelle del secondo non contengono i nomi degli imputati. A celebrare i procedimenti sono i giudici collaterali del podestà Stefano di Smeduccio da Sanseverino, ser Francesco e ser Pietro, dal 5 novembre al 24 dicembre 1346. Le carte pervenute sono così suddivisibili: il secondo procedimento è parziale e va da 1r a 2r; il terzo è intero e va da 2r a 7r; il quarto è intero e va da 7r a 11v; il quinto è intero e va da 11v a 16v; il sesto è parziale è va da 16v a 22v. Nel recto della coperta una mano recente a matita appone la seguente datazione: «*1346 nov. 6*». Archivio dell'Opera Metropolitana di Siena, Archivi aggregati – Uffici Pubblici 1 (3091).

[41] Lo dimostra anche il caso giudiziario tra due esponenti della famiglia Piccolomini. Il 13 febbraio 1397, Ristoro del fu Davino Piccolomini chiede al giudice collaterale del senatore di obbligare Tato del fu ser Filippo Piccolomini a restituire il prestito pari a 20 f. concesso più di sei mesi prima. Per ottenere tale somma, il debitore ha concesso la tenuta di diversi beni e Ristoro allega un elenco puntuale delle cose cedutegli. Tra queste occorre citare i due *goffani* dipinti, una testiera dipinta e due *goffinucci ad muliebrem usum*. Dopo aver citato più volte il debitore, il giudice assegna tutti i beni a Ristoro, autorizzandolo ad usarli come meglio ritiene. S 24.

[42] L'ampio uso delle eccezioni si riscontra anche nel processo tra Simone del fu Magio e Margherita moglie di Guido Buonisegne. Il procuratore della donna ribatte alla controparte che la «*petitio est inepta et incerta et male et inepte formata*» e soprattutto accusa Simone di non aver allegato gli atti necessari per procedere il dibattito. Nonostante ciò, Simone dichiara che la loro controversia è stata risolta mediante un lodo arbitrale, ma la controparte smentisce la validità di questo atto perché un secondo lodo ha annullato il precedente. Alla fine, il giudice collaterale e il senatore obbligano le due parti ad eleggere nuovi arbitri e a rifare un terzo compromesso. S 10.

esponente dei Buonsignori; il coniuge di Francesca è del casato Tolomei. Dunque, non soltanto le *nobiles mulieres* prestano denaro in città, ma anche le donne delle famiglie novesche. All'interno delle fonti giudiziarie podestarili vi è un'altra attestazione del credito femminile, ovvero il debito su pegno contratto da Andrea del fu Feo a favore di Iacoba del fu Meo di Buoninsegna Falaragione. Sebbene non siano consorterie magnatizie, Iacoba discende dai Falaragione, una famiglia novesca, e parimenti suo marito è un esponente dei Picchiati, altro casato novesco[43]. La ricostruzione dei casi ha reso possibile stabilire anche i rapporti intercorrenti tra le creditrici Andrea, Francesca e Iacoba e i loro clienti, che rientrano nella cerchia di conoscenti e di parenti diretti e acquisiti. Comunque, l'esiguità delle tracce documentarie non permette di rispondere esaurientemente alle domande relative, ad esempio, all'origine del capitale d'avvio, al numero dei crediti, alla tipologia del prestito, alle strategie messe in atto per recuperare i debiti. Di certo, il tribunale podestarile e quello senatoriale non rappresentano le uniche possibilità per dirimere tali controversie e sicuramente nei fondi diplomatici e nelle imbreviature notarili vi saranno ulteriori testimonianze a riguardo[44].

Il damnus iniuria datum. Benché il termine sia di palese derivazione romana, la materia del danno dato risente molto del diritto longobardo, come si deduce dai capitoli 286-302 dell'editto di Rotari[45]. Le provvisioni, approvate dal Consiglio Generale nella seduta del 21 luglio 1298, forniscono sinteticamente la definizione di danno dato, identificandolo con qualunque *vastum* a discapito di *terris, vineis, ortis, lamis, pratis, cannetis, nemoribus, pascuis vel aliis possessionibus.* Sotto il profilo processuale e sostanziale, tale materia è espressa da numerose norme che specificano ogni possibile tipo di danno alle colture: il danneggiamento vero e proprio, il furto lieve, la sottrazione di cose comuni, la turbativa del possesso, l'invasione di terreno, il pascolo abusivo, l'uccisione o il danneggiamento di animali altrui, la modificazione dello stato dei luoghi, l'ingresso abusivo nel fondo altrui, lo spigolamento abusivo, l'usurpazione e l'appropriazione indebita. La peculiarità della materia, posta in una sfumata

[43] Nel codice della Gabella del 1340 sono presenti tra le registrazioni una prima *promissio* di 6 f. e 10 s. stipulata da Duccio di Naldo con Iacoba e una seconda di 20 s. tra la stessa e sua madre Tura. Gabella 49, cc. 31v, 32v. Sulla vicenda giudiziaria di Iacoba vedi *infra* p. 300 e ss..

[44] Come si evince da questi brevi accenni, il tema del credito femminile nella città senese durante gli ultimi secoli del Medioevo è meritevole di un approfondimento e non può essere pienamente analizzato senza ulteriori scavi archivistici, che consentano la risoluzione di alcune questioni in parte sopra menzionate. Mi riservo, quindi, di affrontare la questione in futuro.

[45] Influsso segnalato già da: PERTILE, A., *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione,* Torino, UTET, 1892, vol. 4, pp. 533-537; vol. 5, pp. 634-639.

zona tra il diritto civile e penale, spesso è superata dal raggruppamento delle norme in un esclusivo libro o distinzione dello statuto oppure in un codice a sé stante. Nelle redazioni statutarie senesi due-trecentesche emerge con evidenza la volontà politica di tutelare i possedimenti privati e le colture ivi presenti. Basti ricordare le varie disposizioni contro i mezzadri fuggitivi o non ottemperanti ai loro obblighi contrattuali. Per questa ragione, il diritto del comune senese dal 1262 prevede l'elezione da parte dell'assemblea cittadina di tre giudici con la funzione di tutelare i beni dei cittadini nel contado circostante[46].

Nel comune senese la giurisdizione sul danno dato in origine spettava alla curia del Podestà. I registri duecenteschi di Biccherna che contengono elenchi di condanne, decime e scomputi e annesse motivazioni riportano alcuni casi di danno dato, perlopiù sanzionato con multe pecuniarie che non superano le 100 l.[47]. Ad esempio, Alvetto di Bonamico da Scorgiano è condannato a pagare 10 l. per la distruzione di un muro nel vigneto di Cenovese vedova di Iannello da Scorgiano, mentre Bernardo di Paganello di Ranuccio d'Orgiale deve corrispondere 50 l. per aver rubato il raccolto dal vigneto di Arnolfescha figlia del fu Arnolfino *Ciabatte*[48]. Negli anni Venti del Trecento è costituita una speciale magistratura relativa al danno dato, ovvero il *campario*[49]. Ad oggi, il fondo tradito in archivio si presenta

[46] [Senza rubrica], 39, d. V, SSi 2; SSi 4, cc. 302r-305r; CG 54, cc. 34r-35r. Per un confronto con gli statuti delle comunità dell'area senese e grossetana relativi alla tutela dell'agricoltura e delle risorse naturali: DANI, A., *Gli statuti dei comuni della repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria,* Siena, Il Leccio, 2015, pp. 309-323. Sulla normativa inerente alla mezzadria a Siena e nel territorio grossetano-senese: PICCINNI, G. (a cura di), *Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale, Il contado di Siena 1349-1518,* Firenze, Olschki, 1992, pp. 385-453.

[47] Come dimostrano le numerosissime registrazioni di condanne per danno dato contenute in B 725. Esemplificative le vicende di Donnella moglie di Pricciali e sua sorella Riccarella, Palmiera moglie di Pepone di Giacomo e Orlandesca moglie di Teste e sua figlia Mita, le quali sono sanzionate durante la podesteria di Iacopino da Rodiglia con la stessa pena pecuniaria, pari a 3 l. e 12 den.. B 725, c. 51v.

[48] B 724, cc. 136v, 181r. Di seguito riporto altre vicende simili. La pena di 50 l. inflitta a Lando detto Frugerio da Menzano per essersi introdotto nelle proprietà di Becca da Bonaguida di Ughetto da Siena e a Ranalduccio di Salvo da Rapolano per essersi impossessato delle terre di Gemma del fu Ugolino e vedova di Accomuccio del popolo di San Giorgio, nonostante il divieto dello stesso podestà. P 2, cc. 83v, 412v. Accusata da Guido di Guido di Sestano, Berrisina moglie di Luto da Oliveto è sanzionata con una multa di 25 l., per avergli sottratto fichi e noci; invece, Maria moglie di Guccio deve pagare 10 l. a causa della denuncia di Andrea di Ranuccio de' Forteguerri di aver fatto pascolare il bestiame nel suo vigneto di Montarrenti e avergli derubato l'uva. B 725, c. 994v; P 2, cc. 123v, 384r. Feo del fu Andrea e Bindo di Cione da Ampugnano sono condannati per aver devastato la proprietà appartenente a Minna di Benuccio, facendovi pascolare i loro animali. Nel giugno 1320, alla fine del processo inquisitorio ser Bonfiglio del fu Brigello infligge loro una multa di 3 l. da corrispondere al comune e un'altra di 1 l. da saldare alla vittima. I due rei presentano gli atti di pace stipulati con la vittima, rogati entrambi da Vanni del fu Bartalino, e il Consiglio Generale concede il *beneficium* con 107 voti a favore e nessuno contrario. B 731, cc. 1048r-1049v.

[49] Nelle provvisioni del 26 giugno 1323, l'ufficio è così costituto: un notaio cittadino o del contado senese, denominato campaio, deve essere eletto ogni gennaio e ogni luglio dell'anno, con lo scopo di amministrare la giustizia in città, mentre ad altri tre notai spetta la giurisdizione per ogni terziere del contado. Inoltre, il compito di sovraintendere all'imposizione della legislazione suntuaria viene affidato al campaio per un breve periodo. Il 21 giugno 1333, l'ufficio del donnaio viene incorporato per circa dieci anni e tale fusione comporta l'origine forestiera del notaio. Tale condizione decade già a partire dal 1337, quando il campaio torna ad essere eletto tra

notevolmente frammentario e sono pervenuti per il XIV secolo dodici registri contenenti denunce prodotte dai custodi segreti, elenchi di condanne, procedimenti giudiziari e sentenze. Le vicende processuali presenti all'interno dei manoscritti del campaio sono molto simili a quelle presentate finora[50]. Onde evitare di iterare casi simili, presento a titolo di esempio il processo accusatorio a carico di Minuccia moglie di Berto da Castelnuovo Berardenga. Il 10 ottobre 1398, Minuccia è incriminata da Meglio di Fuccio di aver devastato un appezzamento di terreno, di proprietà del priore della chiesa di San Martino e affidato *ad medium* a Iacobo di Giovanni portatore. L'imputata è entrata più volte per raccogliere e rubare diversi fiori e soprattutto il grogo[51]. Il 4 novembre, Minuccia confessa di aver commesso il crimine, ma sostiene di aver ricevuto licenza direttamente dal proprietario. Lo stesso giorno, il priore di San Martino testimonia a suo favore e dichiara di aver dato tale licenza con lo scopo di portargli il raccolto di grogo. Il 23 novembre, Iacobo chiede al giudice di non procedere in giudizio[52].

---

i notai della città oppure del contado; tuttavia, lo statuto del 1361 apporta alcune modifiche: l'ufficiale eletto deve essere un *virum probum, legalem et expertum iurisperitum* forestiero e concentra su di sé tutte le competenze divisi con gli altri notai del contado, con l'obbligo di inviare nel territorio dei vicari. [Senza rubrica], r. 1, SSi 23, cc. 346r-v; *De officio et electione officiali horum ordinamentorum executoris, De electione campanorum et eorum salariis, De electione camparii rubrica*, CuC 1, cc. 24r-25v, 33r-v, 57r-v; *De electione Camparii et eius offitialium et totius cohortis,* r. 1, d. I, CuC 2, cc. 8r-9r. I primi due statuti traditi all'interno del fondo sono editi da Ildebrando Imberciadori solo parzialmente. Infatti, William Bowsky segnala l'omissione di diverse rubriche nell'edizione del primo statuto e retrodata almeno la prime 37 rubriche al maggio 1324, seguito da provvisioni e nuovi capitoli aggiunti successivamente fino al 1338. BOWSKY, W. M., *Un comune italiano nel Medioevo. Siena sotto il regime dei Nove, 1287-1355,* Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 130-131. Sul passaggio delle competenze suntuarie tra le due magistrature: CEPPARI RIDOLFI, M. A., TURRINI, P., *Il mulino delle vanità. Lusso e cerimonie nella Siena medievale,* Siena, Il Leccio, 1996, pp. 14-20.

[50] Un ulteriore esempio è il procedimento giudiziario intentato da Caterina vedova del fu Francesco di Meo da Figliano e abitante presso il terzo di San Martino e a carico di tre mezzadri di Ludovico de' Salimbene, ovvero Beccante, Meo di Giovanni e Volpino di Andreuccio da Lucignano in Val d'Arbia. L'accusatrice imputa loro di essersi introdotti lo scorso mese di settembre 1398 nel suo vigneto e di aver rubato l'intero raccolto. A causa delle *exceptiones* e delle ricusazioni dei testi, il processo si protrae per più di un mese, precisamente dal 19 aprile sino al 21 maggio 1399. Non è possibile comprendere con certezza il finale della vicenda, poiché il registro non riporta al suo interno la decisione finale del campaio ser Giovanni da Todi. CuC 18, cc. 1r-7v.

[51] Il termine *gruogo*, *groco* o *grogo* indica il *carthamus tinctorius,* pianta molto simile alla zafferano e diffusa in tutto l'Europa mediterranea. Da questa pianta si ricava la cartamina, ovvero una polvere cristallina di color rosso scuro adoperata per tingere il cotone e la seta. Tale è l'importanza di questa pianta tanto che, ad esempio, tutte le persone colpevoli di vendere, portare, tenere e mischiare *falsum grocum* sono punite con una pena di 200 l. dallo statuto podestarile fiorentino del 1325. Inoltre, la norma prevede che «*grocum falsatum facere publice conburi in platesi communis*», 12, d. III, CAGGESE, R. (a cura di), *Statuti della Repubblica Fiorentina,* Firenze, Olschki, 1999, vol. 2, p. 172. TLIO segnala che la presenza della variante *gruogo* nel *Libro di Mattasalà di Spinello*, mentre *grogo* in un ricettario medico bolognese in lingua volgare per realizzare impiastri unguenti e cerotti. Inoltre, segnalo che nei conti dell'ospedale di monna Agnese è registrato più volte il grogo e lo zafferano. BRUNETTI, L., *Agnese e il suo ospedale. Siena, XIII-XV secolo,* Pisa, Pacini, 2005, p. 99-100; LONGOBARDI, M., *Un frammento di ricettario medico del Trecento,* in «L'Archiginnasio», 89, 1994, pp. 249-278: 262. Arrigo Castellani ha curato l'edizione del *Libro di Mattasalà di Spinello,* disponibile online all'url: < https://www.europeana.eu/it/item/39/URK>. Sulla produzione e commercio dello zafferano e del grogo prodotti nel territorio senese rinvio a: GELLI, B., «Nascene in quel di Siena dell'elettissimo». *Note sulla coltivazione e la commercializzazione dello zafferano senese tra basso Medioevo ed Età Moderna (secoli XIV-XVIII),* in «Rivista di Storia dell'Agricoltura», 59-2, 2019, pp. 3-28.

[52] CuC 17, cc. 25r-v.

Rilevanti sono i cinque elenchi di denunce dell'ufficiale stesso e di quelle presentate dai custodi e dagli accusatori segreti facenti capo al Campaio[53], poiché permettono di quantificare con precisione i reati notificati all'ufficiale. Adoperando come campione gli ultimi due registri del XIV secolo si riscontra un alto numero di denunce prodotte esclusivamente da custodi e accusatori segreti, rispettivamente 375 dal 25 marzo al 10 settembre 1399 e 356 dal 17 settembre 1399 al 16 febbraio 1400[54]. Gli illeciti compresi in queste liste sono sintetizzabili in due tipologie: furto del raccolto o di altri beni presenti nelle proprietà terriere e devastazione delle stesse mediante il pascolo di animali, l'utilizzo di attrezzi agricoli e ogni altro mezzo e modo[55]. Dal campione è possibile, inoltre, dedurre che le denunce sono in

[53] Dall'esame delle norme si ricava che ogni tre mesi il Campaio è tenuto a richiedere ai quattro provvisori di Biccherna l'elezione di un non precisato numero di custodi e accusatori segreti con il compito di controllare tutto il territorio sotto la giurisdizione senese, appostandosi nei diversi terzi della città, nei borghi, nei castelli e presso porte della città e di ogni comunità. Questi *boni homines,* siano essi cittadini che contadini, devono denunciare ogni singolo danno dato verificatosi in qualunque proprietà. Oltre a prestare giuramento all'inizio del trimestre di fronte al Campaio, chi verrà eletto dovrà pagare una pena di 10 s. per ogni infrazione commessa. Lo statuto del 1361 specifica che l'infrazione da comminare ai custodi e agli accusatori segreti sarà stabilita ad arbitrio del Campaio, tenendo conto della condizione della persona e del reato incriminato. [Senza rubrica], r. 22, SSi 23, cc. 353v-354r; *De electione custodum et accusatorum secretorum, De eligendis custodibus secretis et accusatoribus,* CuC 1, cc. 38r-v; 64v-65r; *De offitio et cura Camparii super quibus possit cognoscere, De officio custodum secretorum et eorum denunctiationibus et premio,* rr. 5, 8, d. I, CuC 2, cc. 10v-12v, 13v-14v.

[54] Ho scelto di analizzare quest'ultimi due codici, perché riportano al loro interno il maggior numero di denunce rispetto agli tre manoscritti trecenteschi del Campaio, i quali non superano mai il centinaio. Infatti, il codice relativo al secondo semestre 1395 è l'unico a permettere chiaramente la distinzione delle denunce tra quelle prodotte dall'ufficiale stesso e quelle presentate dai custodi e dagli accusatori segreti: su un totale di 95, la maggioranza appartiene ai custodi e agli accusatori segreti, ovvero 65; le restanti 29 direttamente al Campaio in carica, Giovanni Petriccioli da Narni, e soltanto in un caso non è specificato chi presenta la denuncia. Il manoscritto inerente al secondo semestre 1397 contiene una prima lista di 41 denunce prodotte esclusivamente dai custodi e dagli accusatori segreti e una seconda lista composta prevalentemente da denunce del Campaio, dei diversi sindaci eletti all'interno e all'esterno della città, dei custodi e accusatori segreti e da cittadini e abitanti nella giurisdizione senese e anche da pagamenti versati al Campaio per differenti ragioni, quali le corresponsioni di multe precedenti, di rinuncia ad una denuncia o ad un procedimento giudiziario. Oltre a riportare 81 denunce dei custodi e accusatori segreti, il terzo registro riguardante il secondo semestre 1398 presenta alla fine un breve elenco di pagamenti versati al Campaio per diversi motivi. CuC 15, cc. 28r-39v; CuC 16, cc. 2r-7r, 20r-22v; CuC 17, cc. 28r-34r, 65r-69r. I due codici presi in esame riportano al loro interno le liste suddette ed anche l'elenco relativo ai pagamenti versati al Campaio per quasi un anno. CuC 18, cc. 22r-38v, 40r-41v; CuC 19, cc. 16r-40v.

[55] Di seguito, riporto due casi esemplificativi delle tipologie sopra citate dal manoscritto relativo al secondo semestre 1397. Il primo è quello di Caterina mezzadra della Certosa di Maggiano, rea di aver rubato dei fichi dall'appezzamento del vicino. «*Die XVIIII mensis agustii. Domina Caterina Chelis de Renaccio mediaria fratrum Certosa, eo quod de anno presenti et mensis agustii denuntiata et accusata fuit per custodem secretum de Maggiano quod dedit dapnum in possessione Marci Cini de Maggiano, videlicet colligendo ficus dicte possessionis et atraversando ex trasverso viniam dicti Marci sita in dicta possessione posita et confinata in comuni Maggiani cui ex una parte possidentes fratres Certose et ex alia parte Simone Fey, ex alia parte via publica contra formam iuris et statutorum comunis Senarum*». La pena non è cassata, benché una nota marginale apposta su mandato del podestà impedisca al Campaio di esigere la sanzione. Il secondo è quello dei due macellai senesi, Contro e Vincenzo, colpevoli di aver devastato diversi campi, vigneti e canneti pascolandovi ben duecento castroni. «*Die XVIII mensis octubris. Contrus carnifex et Vincentius carnifex de Senis denuntiati et accusati fuerunt per custodem secretum Sancti Fiodeni eo quod de anno presenti et mensis octobris dampnum et vastum dederunt cum ducentis castronis in vinea, canneto et in quadda pectia terre laborata seminata ad segalem domine Minnocie olim uxor Maccacorni, viledicet corrodendo dictam vineam, cannetum et secalem, positi et confinati in comuni Sancti Fiodeni, cui a I° Iovanellus Simonis, a II° magistri Marci et a III° via publica, contra formam iuris et statutorum Senarum et cetera. | Item dicta die et mensis, dederunt dampnum et vastum cum dictis bestiis, videlicet cum ducentis castronis in vinea Iovanelli Simonis pasturelli et etiam in canneto et terram laborativam, positi et confinati in dicto comuni, cui a I° dicte domine Minoccia et a II° via publica.*

maggioranza a carico di un solo uomo, sporadicamente di due o tre; poche sono quelle nei confronti di donne e molto rare quelle a carico di interi nuclei familiari[56].

Altre tracce documentarie relative alle cause per danno dato sono presenti all'interno dei fondi *Capitano del popolo* e *Maggior Sindaco*[57]. Nel primo fondo è tradito un processo celebrato nel tribunale capitaneo, dal 24 settembre al 29 ottobre 1342, tra Cecca del fu maestro Bernardo e vedova di Turello di Soarzio da Campagnatico e Decca vedova di Cenne di Corso, abitante presso la città di Grosseto, per un caso di ingresso abusivo e asportazione di uva[58]. Nel secondo invece è conservato un fascicolo pergamenaceo contenente un procedimento giudiziario, celebrato nel tribunale del Maggior Sindaco dal 15 settembre al 27 novembre 1374, come conseguenza ultima di un debito contratto da mezzadri nei confronti delle legittime proprietarie di un mulino sul torrente Tressa, nel distretto di Monticchiello[59].

Item dicte die, dederunt dapnum et vastum cum dictis ducentis castronis in stoppialibus et canneto abbatis Sancti Galgani, positi et confinati in comunis Sancti Maffey, quibus a primo Nerius Donati, a II° dictus Iovanellus et a III° via comunis, contra formam iuris et statutorum Senarum et cetera». Il 16 aprile 1398, la denuncia è cassata su mandato del podestà Andrea Capocci da Viterbo, come chiarisce la nota apposta da Cecco, Campaio in carica. CuC 16, cc. 2v, 5r-v. Oltre a questi illeciti meno frequenti sono le denunce per la vendita diretta di beni alimentari, senza alcuna licenza e spesso davanti l'abitazione, oppure per il pascolo del bestiame in città.

[56] Ho trovato soltanto due denunce contro la famiglia di Andrea di Nicola abitante presso Pantaneto, quella di Bindo di Giovanni Landi del popolo di Casato, e una a carico del pellicciaio Urbano e di sua madre Caterina. CuC 18, c. 28v; CuC 19, cc. 27r, 29v.

[57] Su questi due ufficiali: CEPPARI RIDOLFI, M. A., *Il Sindacato degli Ufficiali del Comune di Siena. Esempi per i secoli XIV e XV,* in ASCHERI, M. (a cura di), *Siena e il suo territorio nel Rinascimento*, Siena, Il Leccio, 2000, vol. 3, pp. 15-42; ID., *Il sindacato degli ufficiali del Comune di Siena nel Trecento,* in LARIOUX, B., MOULINIER-BROGI, L. (a cura di), *Scrivere il Medioevo. Lo spazio, la santità, il cibo. Un libro dedicato a Odile Redon,* Roma, Viella, 2001, pp. 77-95; CIAMPOLI, D., *Il capitano del popolo a Siena nel primo Trecento, con il rubricario dello statuto del comune di Siena del 1337*, Siena, Consorzio universitario della Toscana meridionale, 1984.

[58] Nel mese di settembre 1342, Decca si è introdotta nel vigneto, posto nel distretto grossetano e precisamente nella contrada di *Marnichetto*, al fine di asportare tutta l'uva presente. L'accusatrice precisa di aver già vietato a Decca di entrare e per queste ragioni chiede al capitano del popolo di condannare l'imputata, allegando la lista di due testimoni ed eleggendo come fideiussore Guccio di Fuccio del popolo di San Desiderio. Il capitano bandisce l'accusata sotto la pena di 25 l. di recarsi al banco del tribunale. Il 9 ottobre, Salomone di Monaldo di Salomoni da Bettona infligge in contumacia una pena di 50 l. a Decca, imponendo di restituire il vigneto in questione; mentre il 29 ottobre, il capitano del popolo bandisce l'accusata, aggiungendo di permettere a Cecca di tenere e possedere il vigneto *pacifice et quiete.* Capitano del popolo 7 è un codice pergamenaceo e consta di sei carte, anche se il procedimento giudiziario è scritto soltanto nelle carte 2r-6r. Il notaio Goro del fu Vanni da Siena allestisce la copia del procedimento in presenza di cinque testimoni e presso il banco del giudice assessore all'interno del palazzo comunale. Inoltre, Goro ha lasciato bianca la prima carta come foglio di guardia. Comunque, il codice è in ottimo stato di conservazione. Nel margine superiore della prima carta, una mano moderna ha apposto le seguenti note a matita: «*Capitano del popolo*», «*1342 24 Settembre*»; mentre una mano più antica nel verso dell'ultima carta a penna nera: «*1343 Alcuni atti querelle acuse citationi relationi negli* [?] *ottenere all'*[?]»; «*G=CCCCLXVIII*». Capitano del popolo 7.

[59] In quanto eredi universali, le sorelle Naya e Nicoluccia di Nicola del fu Segne di Lino intentano un processo accusatorio contro Paolo del fu Meo del fu Cione del popolo di San Maurizio e i suoi nipoti, figli ed eredi dei defunti Alessio e Angelo. Meo di Cione e i suoi figli avevano stipulato un contratto di mezzadria con Lino, i suoi eredi, Segne e Vannuccio, e con il padre delle sorelle per il mulino suddetto. Le accusatrici rivendicano l'intera proprietà del mulino e delle terre, tre moggia di grano come affitto, tutte le masserizie e le altre cose ivi presenti. Di contro, l'imputato dichiara di non aver contratto alcun debito con Naya e Nicoluccia. Dopo essere stati citati dal nunzio comunale, Paolo e i suoi nipoti non si presentano in tribunale e ser Lotto di Crodo notaio da Siena, procuratore delle sorelle, chiede al maggior sindaco di condannare e bandire gli eredi perché

Nei primi mesi del 1375, le due donne ottengono definitivamente dal tribunale podestarile il legittimo riconoscimento della proprietà del mulino al centro del conflitto[60].

Come si evince da questa breve rassegna, i procedimenti giudiziari per danno dato si concludono con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria e a seconda dei casi con l'obbligo di restituire quanto estorto. L'unico caso da me riscontrato in cui il colpevole subisce una pena differente è quello di Gero di Gerardo da Gerfalco. Il 22 settembre 1295, Gero è condannato al rogo da ser Antonio da Sassoferrato per aver appiccato nottetempo un incendio nelle proprietà di Benvenuta del fu Dietisalvi di Boncompagno, bruciando l'intero raccolto di grano[61]. La differenza della pena è chiaramente dovuta all'atto commesso dall'incendiario, infatti nello statuto senese volgarizzato una rubrica impone la condanna

contumaci. Il 18 settembre, Gherardo bandisce Paolo e i suoi nipoti sotto la pena di 100 l., impedendo loro di abitare ancora nel mulino e riconoscendo l'intera proprietà a Naya e Nicoluccia. Il 27 novembre, Francesco detto *Capocchio* nunzio comunale comunica al maggior sindaco che Domenico del fu Dante nunzio comunale e procuratore delle sorelle ha ricevuto *tenutam et corporale possessionem* delle proprietà e ha affittato il mulino ad Andrea di Muccio da Monticchiello. Il codice pergamenaceo consta di dodici carte, ma l'ultima è bianca. Come si evince da quanto sopra riportato, il processo ha una brevissima durata, appena tre giorni. A redigere la copia è il notaio del maggior sindaco, Giovanni del fu ser Iacobo, che non appone il giorno, il mese e l'anno relativo al momento dell'allestimento della copia. Nel verso della ultima carta, quattro mani moderne appongono le seguenti note: «*1374*; *Potestà*; *del mulino di Montechiello*; *I.MC*». Maggior Sindaco 21, fasc. 2. Sull'indebitamento dei mezzadri nel territorio senese: PICCINNI, G., *"Seminare, fruttare, raccogliere". Mezzadri e salariati sulle terre di Monte Oliveto Maggiore (1374-1430)*, Milano, Feltrinelli, 1982, pp. 204-213.

[60] Il 19 gennaio 1375, il procuratore di Naya e Nicoluccia intenta un secondo procedimento contro gli eredi del defunto Meo del fu Cione per ottenere il debito pari 3 moggia di grano buono, puro e correttamente misurato. Tale credito doveva essere versato entro la festa dell'Assunta come pagamento dell'affitto del mulino concesso loro *ad medium*. Dopo aver citato il processo precedente ed evidenziato la proprietà spettante alle due assistite, ser Lotto cita la controparte a comparire in tribunale. Il 24 gennaio, il giudice collaterale ser Astagio *legum doctor* ribadisce che il mulino e tutte le cose e le masserizie presenti appartengono alle due donne, che hanno dunque piena facoltà di vendere e alienare. Per questo, il 7 febbraio il giudice manda Andrea di Muccio *molendinario* sotto la pena di 100 l. a prendere possesso del mulino. La situazione sembra così essersi risolta per il meglio, però è molto strano che il procuratore in questo secondo procedimento insista maggiormente sul credito per motivare il passaggio di proprietà. Infatti, proprio quest'ultimo problema si ripresenta, poiché il 14 marzo Andrea sostiene di essere affittuario dell'Ospedale di Santa Maria della Scala, nominato erede universale di Giovanni del fu Luca Foscherani del popolo di San Desiderio, il vero proprietario del mulino. Inoltre, il *molendinario* afferma di essere stato molestato da Giovanni di Cecco Caselli detto *Marçotto*. Lo stesso giorno, frate Domenico Bocci produce il testamento di Giovanni di Luca, rogato da ser Simone di Conte, a riprova delle dichiarazioni di Andrea. Il 18 marzo, ser Lotto ribatte che tale proprietà spetta soltanto alle sue assistite come risarcimento del debito non riscosso dagli eredi di Meo di Cione. Visti gli atti precedenti e tutte le carte prodotte dalle parti, il giudice invia il nunzio Pietro di Cecco, la *familia* e i berrovieri del podestà per cedere definitivamente *tenutam et corporalam possessionem bonorum et rerorum heredorum et successorum dicti Mei Cionis*. Il 20 marzo, il nunzio comunica al giudice di aver concesso il mulino a Giovanni di Cecco Caselli detto *Marçotto,* in qualità di marito di Naya e procuratore della cognata. Come il precedente caso, tale processo è tradito mediante un quinterno pergamenaceo conservato nel fondo diplomatico. Le ultime due carte sono bianche e a rogare il fascicolo è Bartolomeo del fu Galduccio da Pentolina. Nel verso della carta una mano di poco successiva a penna nera appone la seguente nota: «*22 1374* [?] *quedam acte facte coram domino collaterale domini potestatis Senarum factis pro dominas Naiam et Nicolucciem Segne Lini, den.* [?]»; una moderna a penna nera: «*I. MCVIII*»; una più recente a matita: «*Potestà*», «*Archivio Generale 1374 19 Gennaio*», «*Collaterale*». DAGC 1374 gennaio 19.

[61] P 2, cc. 109v-110r; B 725, c. 999v.

capitale nei confronti di chiunque appicchi il fuoco[62]. Come attestano gli studi sulla documentazione tardomedievale giudiziaria fiorentina e delle corti inglesi, i casi di incendio di proprietà sono molto rari[63].

[62] «*Come li mettefuoco sieno puniti. Imperciochè aviene più volte che alcune vili persone, le quali neuna cosa ànno, ardono et fuoco mettono ne le capanne, méte di biade, palliai, biade et altre cose de' cittadini et contadini, dicendo, neuna cosa avemo che perdere potiamo, et poscia sono costretti li uomini del piviere, nel quale cotali arsure si commettono, el danno mendare; statuto et ordinato è, che se li detti incendiarii overo alcuno di loro, verrano in força del Comune di Seina, debiano essere arsi, sì che muoiano. Et se avere non si potranno, debiano nel detto modo essere condennati, sì che se per alcuno tempo verrano in força del Comune di Seina, debiano essere arsi sì che muoiano. Et se li uomini di quello piviere, nel quale dette arsure fatte fussero, pilliassero cotale overo cotali incendiarii, non sieno tenuti el detto danno mendare, ma el camerlengo et IIII proveditori del Comune di Siena, de la pecune del Comune di Siena, el detto danno mendare debiano et sieno tenuti a chi à patito el danno*». 373, d. V, SSi 19-20 (c. 477r). Sulla normativa relativa agli incendi: BALESTRACCI, D., *La lotta contro il fuoco (XIII-XVI secolo),* in CRISTIANI, E., SALVATORI, E. (a cura di), *Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV. Atti del convegno di studi (Pistoia 9-12 ottobre 1987,* Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, 1990, pp. 417-438. Rientra in questa tipologia di condanna la sentenza capitale *ad ignem* emessa nel secondo semestre 1295 a carico di Bindo di Rubbino e i suoi figli Ghino, Ghintuccio e Muccio, Cacci di Ugo, Duccio di Paolino, Muccio e suo fratello Nino di Cambio di Senso, tutti da Montalceto per aver appiccato il fuoco in una capanna e il bando *in avere et persona* del 10 settembre 1296 contro Mino di Arringherio sarto, Fuccio e Nero figli di Bernardino Bellamini e Gucciarello del fu Brunaccio detto *Ghuciarello Schorbaccine*, tutti originari di San Quirico. Questi ultimi sono accusati da Mino di Buiano da Castiglione per aver incendiato un pagliaio e una capanna di Mino, posti nella curia di Castiglione e nella località detta *Valla Vicia*. Dentro la capanna vi erano due *pueri* che a causa dell'incendio sono morti. Durante la podesteria di Bartolomeo d'Aragona, Bartolomeo del Quercia da Campagnatico è condannato con una pena di 25 l. per aver bruciato le stoppie e il grano di Antonio di Giovanni da Montalcino, le cui proprietà sono presso Sant'Angelo in Colle. Nella petizione prodotta ai priori e al capitano del popolo Bartolomeo chiedi di essere assolto da tale condanna perché innocente. P 2, cc. 330r-v; B 725, cc. 987r, 990r, 994r, 1000r, 1003r, 1006r; C 2141, c. 4r.

[63] HANAWALT, B. A., *Crime and conflict in English communities, 1300-1348,* Londra, Harvard University Press, 1979, p. 90; LAUFENBERG, L. M., *Women, crime and criminal law in fourteenth-century Florence,* Tesi di Dottorato, Cornell University, 2000, pp. 295-296. Effettivamente, l'infrequenza di questi casi è attestabile anche dall'esame del fondo diplomatico comunale ilcinese, in cui si riscontra soltanto un caso di incendio doloso di una capanna con paglia e strame. Diplomatico del Comune di Montalcino 1257 dicembre 16.

7. «*Moliera è stata la magiore puctana de Siena*»: la violenza verbale

Lo studio delle offese verbali è un campo di ricerca ben frequentato da antropologi, sociologi, linguisti e storici del diritto, poiché fornisce elementi di comprensione della società, offrendo spunti di riflessione principalmente per la storia sociale, ma anche per la storia della mentalità e della fiscalità[1]. In un recente contributo, Sergio Raveggi ha analizzato le caratteristiche delle ingiurie desumibili dalle fonti statutarie dell'Italia centro-settentrionale dal XIII al XVI secolo e dalle fonti giudiziarie tardomedievali lucchesi, pistoiesi e pratesi[2]. Lo studioso ha evidenziato la cura e la precisione dei notai nel riportare senza alcuna censura le frasi ingiuriose, in ottemperanza al dettato delle norme statutarie.

Di solito, le offese pronunciate contro gli uomini mirano a ledere l'onestà, la pubblica fama e il valore dell'ingiuriato: «*Socço ghiottoncello che metti tutta questa contrada a romore*»; «*Soço ladro traditore io te ne pagherò*»; «*Soço prete schericato io te ne pagrò che ogni dì mi vieni a dare angoscia a casa*»[3]; «*Socço asino fastigioso mulo ladroncello*»[4]; «*Tu menti per la gola e non guadagnasti mai due fiorini d'oro el dì, se non per curare ladro che tu se'*»[5]. Talvolta, le ingiurie proferite tra uomini coinvolgono le donne delle rispettive famiglie, poiché l'onore di un uomo e della sua famiglia dipende anche dal comportamento tenuto dalle donne di casa[6]: «*Moliera è stata la magiore puctana de Siena*

[1] Punto di partenza per lo studio dell'ingiuria sono: CRIFÒ, G., *Diffamazione e ingiuria (diritto romano)*; MARONGIU, A., *Diffamazione e ingiuria (diritto intermedio),* in *Enciclopedia del diritto*, vol. 12, pp. 470-481; SANTORO, A., *Diffamazione e ingiuria,* in *Enciclopedia italiana,* Roma, Treccani (disponibile online all'url: <https://www.treccani.it/enciclopedia/diffamazione-e-ingiuria_%28Enciclopedia-Italiana%29/>). Rimando alla bibliografia citata nelle prime note da: RAVEGGI, S., *Il lessico delle ingiurie contro le donne*, in ESPOSITO, A., FRANCESCHI, F., PICCINNI, G. (a cura di), *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale,* Bologna, Il Mulino, 2018, p. 130n. Inoltre, segnalo il recente saggio sul tema: BASSETTI, R., *Offendersi,* Torino, Bollati Boringhieri, 2021, in particolare pp. 44-115.

[2] Lo studioso si rifà alle seguenti edizioni: FANTAPPIÈ, R. (a cura di), *Nuovi testi pratesi dalle origini al 1320*, Firenze, Accademia della Crusca, 2000, 2 voll.; LARSON, P., *Ingiurie e villanie dagli Atti podestarili pistoiesi del 1295*, in «Bollettino dell'Opera del Vocabolario Italiano», IX, 2004, pp. 349-354; MARCHESCHI, D. (a cura di), *Ingiurie improperi contumelie ecc. Saggio di lingua parlata del Trecento cavato dai libri criminali di Lucca per opera di Salvatore Bongi*, Lucca, Pacini Fazzi editore, 1983.

[3] P 59, cc. 27r, 32r, 43r.

[4] CG 470, c. 75r.

[5] CG 471, c. 77v.

[6] Ad esempio, il caso di Pietro di Cristofano di Corradino da Pontremoli e abitante presso Montalcino. Il 13 giugno 1428, Pietro è condannato a pagare una multa di 200 l. da Andrea di Caterino podestà e capitano di Montalcino per aver picchiato nottetempo Senese di Nanni calzolaio. Nella petizione prodotta il 15 novembre 1429 ai priori governatori e capitano del popolo, il condannato motiva tale aggressione menzionando l'alterco verificatosi durante il carnevale tra il reo e Pietro figlio di Senese. Quest'ultimo ha invitato il condannato a partecipare alla *pugna* e avendo ricevuto una risposta negativa ha iniziato a insultarlo con «*parole soze et disoneste*

et è stata stratiata per tucta Siena»[7]; «*La tua casa è uno bordello e la tua sorella e la tua nepote sono puttane. E che la tua casa è una taverna e che nol pagherebbe che li darebbe duo bocchate*»[8]. Gli improperi pronunciati sia dagli uomini che dalle donne contro altre donne riguardano soprattutto la sessualità illegittima, la lascivia e la disponibilità a offrire il proprio corpo per piacere o denaro. Esemplificative sono le parole pronunciate da Andrea detto *Pisanna* del popolo di San Vigilio contro Giovanna moglie di Simone e Lucia di Buccino del popolo di San Giorgio: «*Socça puttana che ti se' calcata co ragacçi tenendo el bordello*»; «*Socça puttanella che vai tenendo bordello e ongn'uomo e andando per le stalle*»[9].

Prima di addentrarsi nella casistica relativa alla violenza verbale, vorrei soffermarmi su una *petitio* quattrocentesca capace di mostrare la condizione sociale della donna, derivante dalla sua stessa natura, e di conseguenza il valore assegnato alle sue parole, così da consegnare un'ulteriore chiave di lettura delle fonti giudiziarie pervenuteci.

Dinançi a voi magnifici et potenti signori e priori governatori del comune et capitano del popolo de la magnifica ciptà di Siena, cum humeltà ricorre ad vostri magnifici signori monna Lisa donna d'Antonio di Gura spadaro habitatore in Salicotto, già et modo habitatore in Pantaneto de la vostra ciptà di Siena dicente che del mese di Março proximo passato essa monna Lisa fu condepnata per lo egregio cavalier et doctore messer Ugolino da Peroscia proximo passato honorevole capitano et executore de iustitia de la vostra magnifica ciptà di Siena in l. sexanta col terço più. Presa cagione che essa monna Lisa dicesse parole iniuriose contra donna Neroccia figliuola de' Salvestro et contra la donna di Salvestro et contra certe altre donne et contra de magistro Martino de Bartholomeo pentore, sì come d'essa condepnagione appare più largamente in Biccherna ad libro segnato d'uno istrice, folio 45 et folio 46; la quale condepnagione ve dignate qui avere sollepnemente per specificata come sì d'essa di parola in parola fusse facta mentione. Magnifici signori la natura de le donne è non sapere né potere stare quete et per legier cosa se danno ad gridare et le parole loro so' facte come le riesce che volendo pigliare una ne vengono diece, unde so d'averle pocho ad conto. Et a le volte se reporta più che non è l'affecto et essendo povarissima non se mise ad defesa per non avere que dare ad procuratori ne advocati unde in contumacia fu condepnata. Et di tucte le decte parole iniuriose à avuta et à buona pace da le persone iniuriate, sì come appare per carta

le quali venivano in vergogna sua et disonestà et vitopero de la dona sua, le quali parole per honestà si tacciano». Una sera Pietro ha atteso il figlio di Senese davanti casa, ma avendolo scambiato con suo padre ha aggredito quest'ultimo picchiandolo con un sasso. L'intenzione del reo espressa chiaramente nella petizione è quella di vendicarsi delle offese ricevute ai danni di sua moglie: «*pare che l'uomo si rechi a tropo grande vergogna udirsi dire sì facte parole de la donna sua, come quelle che usò Pietro di Senese inverso di lui*». C 2144, cc. 152r-v. Occorre menzionare anche l'improperio proferito da Goro di Checho di Goro *hospitatatorem* presso Santa Petronilla contro Giovanni da Lucca, dicendogli: «*Io ti farò amazare a quattro compagni. Et si ti cavarò el cuore che teni chostì a fare fottere la tua moglie*». Il 24 ottobre 1440, il capitano di giustizia Guglielmo de' Maschi avvia il procedimento inquisitorio a suo carico e lo condanna ad una pena di 100 l. per l'aggressione e 10 l. per l'offesa. Capitano di Giustizia 16, cc. 64r-65v.

[7] P 41, cc. 77r-v. Simile è la rissa prima verbale e poi fisica tra Cristoforo di Francesco di Galgano *magister lapidum* e Lorenzo di Pietro di Toro linaiolo, preceduta dal diverbio tra la moglie di Cristoforo e l'*amica* di Lorenzo. Dopo essere stato condannato nel luglio 1407, Cristoforo presenta la petizione di cassazione del bando a suo carico nel febbraio dell'anno successivo. C 2141, cc. 31r-v.

[8] Archivio Arcivescovile di Siena 5500, cc. 13v-16r.

[9] CG 471, c. 29v. DEAN, T., *Crime and justice in Late Medieval Italy,* Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 113-134.

pubblicata per mano di ser Bartholomeo d'Angelo Ciardini notaio, no sarìa possibile per sé né suo marito potere la decta condepnagione pagare et mal volentieri abandonano la vostra magnifica ciptà. Et per essa condepnagione la decta donna Lisa s'è absentata de la vostra ciptà et per sua mala ventura ma al presente s'à rotto el braccio ricto. Et per volerse fare medicare e de' bisogno de la gratia de la vostra magnifica signoria di potere ad Siena tornare ad medicarse et stare col suo marito. Per la qual cosa, supplica devotamente ad vostri magnifici signori che v'è dignate per vostri opportuni consigli far sollepnemente provedere et riformare che la decta monna Lisa sia libera et absoluta da la decta condepnagione et restituta nel pristino stato ch'era innançi che fusse condepnata. Et che el notaio de' Biccherna sença altro pagamento da farsi al vostro comune più altre che la cabella de' sei den. per l. ch'à pagata sia tenuto et debba la decta condepnagione d'ogni libro dove apparesse scactere et cancellare sença suo preiudicio a dapno raccomandonsi per dio et per limosina ad vostra magnifica signoria per gratia singularissima et per l'amore di dio non obstante alcuno ordine o statuto che in contrario parlasse l'altissimo vi conservi ad vostri desiderii[10].

Nel marzo del 1428, Ugolino da Perugia esecutore di giustizia condanna monna Lisa moglie di Antonio di Goro spadaio abitante presso Salicotto con una pena pecuniaria pari a 60 l., poiché ha offeso verbalmente Neroccia e sua madre, il pittore Martino di Bartolomeo e molte altre donne presenti. L'anno seguente monna Lisa chiede ai priori e al capitano del popolo di essere assolta da ogni imputazione a suo carico. Notevole è il fatto che tutta la petizione sia incentrata sull'indole delle donne, incapaci di stare tranquille. Ne consegue un preciso modello di alterco tutto al femminile, caratterizzato da ingiurie futili e di poco conto, poiché le donne per qualunque sciocchezza iniziano a gridare e a offendere. A tal proposito utili sono le parole del tessitore Simone di Filippo, che definisce *more femineo* i ripetuti diverbi tra sua moglie Giovanna e la vicina Angela moglie di Giovanni di Riccuccio[11].

La serie di offese rivolte al genere femminile e da me catalogate all'interno della documentazione senese presenta le stesse caratteristiche di quelle analizzate da Sergio Raveggi. Dominano gli aggettivi qualificativi, inseriti all'inizio e alla fine dell'ingiuria e relativi all'aspetto fisico e comportamentale della vittima. Quelli più ricorrenti sono: *puttana, sozza, ruffiana, asina, troia, bastarda, cagna, cecata, bordellaia, bagascia*; meno frequenti: *mercenaria, gucçuta, patarina, zannuta, vecchia, briacha* e *gavinosa.* Il 7 luglio 1296, ser Giovanni da Bagnoregio condanna Ascuccio e sua madre Piana per aver insultato Fecca moglie di Tuccio di Ildibrandino con le seguenti parole: «*Socça, puttana, tu ài filioli d'alterii che del tuo marito*». Il giudice infligge loro una pena di 10 l. a testa. Il 19 ottobre 1342, Mita vedova di ser Mino e Francesca di Nero, entrambe del popolo di San Cristoforo, sono sanzionate rispettivamente con 25 s. e 40 s. per il reciproco scambio di offese. Mita ha offeso Francesca dicendole: «*Soça, mala femena, puctana, stagliaiola, che tu cerche tucte le staglle deli Picculomini co lloro rigaçi*»; mentre l'altra

[10] C 2144, cc. 129r-v; CG 213, cc. 105r-v, 108r.
[11] C 2141, c. 18r.

ha ricambiato l'ingiuria con le seguenti parole: «*Poch'io scia savuta, non me vergongno e non so quello che tu dice, anthy so megliore femena di te, soça, soça, mala enchanta*»[12].

Molto spesso le offese verbali, le minacce e gli alterchi si verificano durante gli scontri fisici ed altri reati oppure possono esserne la causa scatenante[13], come riepiloga perfettamente un inciso di una petizione senese quattrocentesca: «*vennero insieme a parole et da le parole a perchuotarsi l'un l'altro*»[14]. Il 12 novembre 1295, il giudice bandisce Ghero di Meo di Tinaccio sotto la pena di 1000 l. al termine del processo accusatorio intentato da Lasa del fu Graziano. Quest'ultima lo accusa di essersi introdotto nella camera da letto di sua sorella Turella, di averla afferrata per la gola e minacciata con le seguenti parole: «*Noli exclamare, quia opportet te acquiescere voluntate mee aut te suffocabo.* […] *Et si conseuveris, ego te accipiam in uxorem*». Alla minaccia è seguito lo stupro della vittima ancora vergine. Nese del fu Masca di Palmiero Peruzzi subisce il bando di 50 l. per aver picchiato, spinto, minacciato e ingiuriato Puccia del fu ser Cristiano con le seguenti parole: «*Socça, fuia, si tu non exieris civitate Senensis, ego faciam tibi amputari nasum*»[15]. Nel secondo semestre 1383, il podestà Ninalberto Carocci da Todi condanna il calzolaio Doccio del popolo di San Vigilio a pagare una multa di 104 l. per l'*insultus* ai danni di Mina moglie del maestro Lorenzo dello stesso popolo. Il reo è accusato di aver colpito la vittima con una arma di ferro, ripetendole più volte: «*Che dici tu? Socça, troia che ti à trascinato a culo nudo per tutta questa contrada e non sarà persona che t'aiti et ò facto uno bastone per darti de' le busse al tuo marito e a te*»[16]. Nel 1398 Nanni di Bartalo di Abbadia a Isola detto *El sere* è condannato *in avere et persona* per aver ucciso Lucia vedova di Brosino di Bruso, cugino dell'omicida. Nella petizione letta in Consiglio Generale il 9 giugno 1401, gli abitanti del borgo chiariscono i fatti e chiedono un salvacondotto per Nanni. Il giorno dell'omicidio Lucia ha iniziato ad inveire

[12] P 2, c. 334v; P 34, c. 21r.

[13] Questo si evince dalle risse scatenate, ad esempio, da Andrea di Giovanni da Colle Valdelsa contro Domenica vedova di Giovanni abitante nel popolo di San Quirico e da Goro di Cecco di Goro contro Giovanni da Lucca. Il 16 ottobre 1413, il podestà Giovan Francesco di Tommaso Panciatichi da Pistoia condanna Andrea per aver dapprima insultato la donna dicendole: «*Puttana di merda, tu mente per la gola»,* e in seguito spinto e schiaffeggiato la stessa. Il 29 novembre tale sentenza è cassata perché il reo ha pagato la multa di 14 l. e 10 s. alla Biccherna. Il 4 novembre 1440, Goro è condannato per aver ingiuriato Giovanni con le seguenti parole: «*Io ti farò amazare a quatro compagni et sì ti chavarò el chuore che tieni così a fare fottere la tua moglie*» e per averlo aggredito e picchiato con una chiavarina. In seguito, Goro è incarcerato e presenta la petizione di oblazione, che viene rigettata dall'assemblea cittadina, poiché a suo carico pendevano altre due condanne. B 738, cc. 87r-v, C 2163, cc. 77r-v.

[14] La citazione è tratta dalla petizione di Andrea di Vitale da Montecchio, condannato dal podestà Francesco Boiardi nel novembre 1411. C 2144, c. 43r.

[15] P 2, cc. 11v, 161r. Nel 1296 il bando a carico di Ghero non è ancora stato cassato. B 725, c. 1000r.

[16] Il calzolaio ha stipulato la pace con la vittima, come si evince dall'atto rogato da ser Pietro di Cecco da Siena detto *Cecchino,* ed è oblato nel Natale 1383, con 333 voti a favore e 49 contrari. CG 193, cc. 71r, 73r.

contro Nanni *usque ad mortem dicti Brosini cugini sui,* il quale per difendere l'onore proprio, del defunto cugino e della loro famiglia ha reagito uccidendola[17].

Nelle fonti giudiziarie tardomedievali è riportata di solito la frase incriminata oppure la registrazione della condanna per ingiuria, eccezionalmente è riportato l'intero alterco[18]. Per questo, comprendere il contesto e la motivazione alla base di tali scontri risulta alquanto complesso. Nelle fasi processuali iniziali e finali il notaio trascrive di solito uno o al massimo due improperi, specificando il luogo, il tempo e soprattutto quante volte è stata proferita l'ingiuria. Il 5 novembre 1294, Corrado della Branca da Gubbio bandisce Mante moglie di Fiorentinello del popolo di San Salvatore sotto la pena di 10 l. per aver vilipeso Bertina moglie di Meglio dello stesso popolo con le seguenti parole: «*Fistulum veniret sibi in culum, soçcam, troiam*». L'11 agosto 1345, Binduccio di Tino sindaco di Lucignano in Val d'Arbia denuncia Matteo di Nicola e Agostino di Ventura, entrambi abitanti presso Lucignano, per aver offeso e strattonato Agnola di Vagnino da Monteroni in Val d'Arbia. L'*insultus* si è verificato nei primi giorni di agosto ed ha avuto luogo presso la via pubblica di Lucignano, tra l'*hospitium* di Matteo e la casa di Vannino di Cino. I due imputati hanno schernito la vittima dicendole: «*Che è questo che tu ài in capo?*»; «*Unde arreche questo panico?*». Lo stesso giorno, Matteo e Agostino producono l'*instrumentum pacis* rogato il 10 agosto 1345 da Nicola di Binduccio, per questo il giudice estingue il procedimento giudiziario. Il 26 agosto 1361, la treccola Nuccina moglie di Bertollo e abitante nel borgo di Santa Maria Nuova accusa Pietro di Nuto fabbro di averla oltraggiata più volte. Durante il mese di agosto e presso la via, precisamente tra la casa di ser Giovanni di Giovanni e quella di Donato di Regrotterio, Pietro ha proferito le seguenti parole: «*Oggi è quel dì ch'io ti darò ciò che tu vai cherendo o vorrai soçça puttana troia asina che tu se'*», «*Viene a giù fuore de la porta et vedarai come io t'assettarò, puttana che tu se' per dinari, et chesto ti provarò faciendo ficas ad star pituli*», ma il giorno stesso dell'apertura del processo, Nuccina ritira

[17] Gli abitanti del piccolo borgo lamentano la carenza di uomini a causa delle continue guerre con i fiorentini e il grave stato di abbandono di Abbadia a Isola. Perciò, questi presentano tale petizione al fine di salvaguardare al meglio i confini delle terre appartenenti alla giurisdizione della città. L'assemblea concede quanto richiesto dagli uomini di Abbadia con 142 favorevoli e 44 contrari. CG 200, cc. 18v-19r, 20r.

[18] Nel più antico codice di Biccherna da me preso in esame sono riportate ottantaquattro condanne relative alla violenza verbale e nella maggioranza dei casi sono le donne a pronunziare improperi contro altre donne. Oltre ad indicare le sanzioni pecuniarie, che vanno da 5 s. a 50 l., è trascritta spesso l'ingiuria stessa. Riporto alcuni esempi: «*Gualcherinum Boncompagni Paçcum in XXV l. den. Sen. quia percussit Aghinam uxorem Iacobi laboratori cum scheggia in capite ita quod sanguis exiveri et in brachis, cruribus et renibus et quia storavi eam ipsam: "*malam putta<na>m, socça, bordellaria*"*»; «*Item Bartalomeum figliastrum Paltonis pro accusatione quam fecit de eo Rosa Maffei quia strovavit eam: "*pucta, bordellaiam*" et proiecit sibi aquam, condempnatus in XL s. et in X s. quia non dedit fideiussorem sibi predectum*»; «*Item condempnatus Iohannem Bollectarium in XL s. quia strovavit Letitiam uxorem Ildibrandini Iannini: "*pucta, pivvicana*" et quod proiecerat facies et non verecundabatur et dixit quod vidit eam subagitari suptus fenestras»; «Item Bartolomeum Orlandini in X s. quia strovavit fancellam Buonacolti Orlandi: "*roffianam et mala mercenariam*", mitigata pena causa paupertatis».* B 698, cc. 31r, 110r, 115r, 128v.

l'accusa[19]. Il 30 ottobre 1361, Margherita del fu Vannuccio accusa Miniato di Lapo da Firenze di averle gettato dell'acqua addosso, di averle sottratto una *bighonçellam* e di averla insultata più e più volte in tal modo: «*Soçça, puttana, ruffiana che state qui a tener il bordello*». Margherita produce cinque testimoni, designa come fideiussore Francesco di Nardo, come avvocato ser Nicola da Casole e come procuratore ser Francesco di Periccioli. Dopo essere stato citato più volte dal giudice, l'imputato si presenta in tribunale, confessa di aver rivolto l'ingiuria e nega i restanti capi d'accusa. Il giudice cita i testimoni della parte lesa, i quali prestano giuramento nei giorni seguenti, ma prima dell'escussione l'accusatrice rinuncia a procedere in giudizio[20]. L'estinzione del procedimento su richiesta della vittima è con molta probabilità conseguente ad un accordo stipulato con la controparte al di fuori del tribunale[21].

Una particolare specie di ingiuria verbale e frequentemente punita dagli statuti comunali con un'apposita pena è la *diffamatio de maleficio*. Come precisa Bartolo da Sassoferrato: «*dicitur diffamare de maleficio quando pronunciat aliquod verbum quod verbum alterius importat in specie, ut dicedo quod tale maleficium commisit, vel similia*»[22]. Non basta dunque una diffamazione generica, ma occorre un chiaro riferimento ad un reato preciso e determinato. Il primo giugno 1334, Gemma di Cenne di Nuccio da Cerbaia produce al giudice dei malefici una lista di quattro *intentiones,* cui allega l'elenco di tre testimoni. L'imputata è accusata da Ciglio di ser Francesco di averlo aggredito, schiaffeggiato per tre volte e diffamato – «*Tu se ladro publico!*» - lo scorso mese di aprile. Oltre a queste imputazioni, Ciglio la incrimina di latrocinio: la donna gli ha sottratto una sottana nella via pubblica presso Molli nel luogo detto Cerbaia[23]. Gemma sostiene la sua innocenza e accusa Ciglio, Marcuccio di Adamo e Dino d'Andrea di essersi introdotti lo scorso aprile a casa sua, rubandole un somaro e una sottana. Informata probabilmente dai vicini dell'accaduto, l'inquisita li ha raggiunti per riprendersi quanto sottrattole. Per questo ha afferrato la sottana e chiesto loro: «*Perché ve portate voy el meo*

[19] B 725, c. 920r; P 2, c. 17v; P 41, cc. 45r-v; P 57, cc. 54r-v. Per un ulteriore confronto rimando al caso di Muccio di Guercio da Camerino e sua moglie Bona abitanti presso la contrada di Salicotto. Il 13 aprile 1342, i coniugi sono condannati in contumacia a pagare una multa di 110 l. per aver offeso fisicamente e verbalmente Gravello di Vanni di ser Gravello de' Tolomei e Figo di Coppi. La coppia ha ingiuriato Gravello dicendogli una volta: «*Va' che te sia cavato el buono <o>cchio, come te fo cavato quello altro*», e più volte: «*Cieco, cieco*»; mentre hanno offeso Figo in tal modo: «*Socço, asino, io te darò altro che parago, la porta dimanniata*». P 30, cc. 8v-9r.

[20] Il luogo dell'illecito è la casa di Giovanni di Feo e sua moglie Sozzina nel popolo di Santo Stefano e il dolo è avvenuto nello stesso mese di ottobre, mentre i testi sono: Bartolo *coraççerius*, Giacomo di Bartolino, Lippo *hospitator*, Noccio di Vanni, Vanni di ser Romano. P 57, cc. 79r-81v.

[21] La stipulazione della pace è uno dei possibili esiti del processo contemplati dalla normativa e dalla prassi giudiziaria di diversi comuni. VALLERANI, M., *I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive*, in «Quaderni storici», 36-108, 3, 2001, pp. 665-693.

[22] ZORDAN, G., *Il diritto e la procedura criminale nel* Tractatus del maleficiis *di Angelo Gambiglioni*, Padova, CEDAM, 1976, p. 227.

[23] Frazione del comune di Sovicille.

sottano?». Allora, Dino e Marcuccio subito le hanno risposto: «*Noy sciamo missi et aviamolo tolto per tenuta, sì como de li beni de Cenne toy marito*». Immediatamente Gemma ha consegnato loro la sottana e l'asino senza ulteriori rimostranze. L'inquisita cita al banco dei testimoni gli altri due *missi* e nessuno di loro nega quanto da lei sostenuto. Il finale della vicenda non è deducibile dal registro podestarile del primo semestre 1334, che riporta al suo interno soltanto i *dicta testium* a difesa. Tuttavia, la convergenza delle deposizioni testimoniali a favore di Gemma lascia ipotizzare l'assoluzione dalle imputazioni incriminatele[24]. Diverso è il caso che vede protagoniste Pera di Martello abitante presso il popolo di San Giovanni e Rosina del fu Tucçiarello abitante presso il popolo di San Pietro in Castelvecchio. Nell' agosto 1336, le due donne intentano un processo accusatorio e producono la stessa lista di testimoni: Agnola di Nuta, Malsangue di Duccio, Petra di Nello, Ricca e Vezzosa moglie di Lippo. Francesco di Puzio da Camerino procede all'escussione dei testi, che dichiarano di aver assistito all'alterco senza fornire una chiara esposizione degli eventi. Le deposizioni concordano sul fatto che Rosina ha aggredito per prima Pera, dicendole almeno due volte: «*Socça, puctana, ruffiana da le cannuciaie da Pisia e dall'aquarello che fusti scopata ad Pistoia et ora ài avuto chi el banno de la scopa, che te çi cahaciaro da Siena ennançi el tempu et ch'ai talliatu et colpeiato el vulto*». A queste ingiurie Pera ha risposto in tal modo: «*Io non vollio stare ad garrire col comunu et perché son facte le pannucçiule et le candele, io saccio offerare a la chiesia la ca<n>dele et le panucciole quando ci ando*»; «*Tu fusti offerta come la panucciuola*». Differentemente dal caso di Gemma, la *diffamatio de maleficio* non è connessa ad un crimine, ma alle pene corporali subite da Pera, rea di misfatti non meglio identificati. Il 7 settembre 1336 il giudice sanziona Pera con una multa di 40 s. e successivamente irroga contro Rosina una pena di 5 l. e 10 s.[25].

Per concludere il discorso sulla casistica inerente alla violenza verbale, bisogna menzionare un'altra tipologia di contumelia, ovvero quella relativa alla pratica disonorante di insultare pubblicamente tutte le persone, che hanno rinunciato ad esercitare la vendetta. La cultura della vendetta è ritenuta un attributo tipico della nobiltà urbana tardomedievale, ma come chiarisce Andrea Zorzi a partire dalla seconda metà del Duecento essa cessa di essere appannaggio esclusivo della nobiltà cittadina e diventa una pratica delle relazioni sociali e politiche perseguita anche da altri gruppi sociali. «Le pratiche della vendetta non ebbero connotazioni sociologicamente di classe, ma rappresentarono una risorsa diffusa dell'agire sociale (indipendentemente dallo *status*), un campo culturale elaborato da soggetti sociali

[24] I testimoni citati sono: Bindo di Bruno, Dino d'Andrea e Marcuccio d'Adamo. P 12, cc. 88r-90r.
[25] P 15, cc. 19r-21v; P 17, cc. 7r, 9r.

molteplici, una legittima pratica dell'azione politica»[26]. Per questa ragione il sentire comune delle società comunali tardomedievali identifica come comportamento disonorevole rinunciare al dovere sociale di farsi vendetta delle offese ricevute[27]. Tura di Guarillino calzolaio è condannato il 7 settembre 1296 a pagare una multa di 200 l. per aver oltraggiato Necca moglie di Piccarillo. Il notaio ha tradotto in latino l'ingiuria proferita dal bandito: «*Tu non fecisti adhuc vindictam de morte patris tui, qui fuit mortuus gladio*»[28]. Nel secondo semestre 1327, il podestà condanna Mina moglie di Pasqualino lanaiolo a pagare una multa di 77 l. per aver aggredito e ferito con un aspo (*naspatorio*) maestro Mino del fu Ugolino e suo figlio Francesco. La donna è rea di averli ingiuriati con le seguenti parole: «*Va fa' la vendetta di filliuolta, soçço, asino, ribaldo*»[29]. Nel secondo semestre 1339, Piero di Avveduto d'Arcidosso detto *Raffa* è condannato per tentato omicidio ai danni di Francesco d'Andreolo d'Arcidosso detto *Ronce* e per la seguente offesa: «*Pater tuus interfecit patrem meum et ego interficiam te*»[30].

[26] ZORZI, A., *La legittimazione delle pratiche della vendetta nell'Italia comunale*, in «e-Spania. Revue interdisciplinares d'études hispaniques médiévales et modernes», 4, 2007. (disponibile online all'url: <http://journals.openedition.org/e-spania/2043>). Segnalo anche il recente contributo di: ZANETTI DOMINGUES, L. L., *Wrath versus contrition: emotions of interpersonal conflict and legislation on vendetta in the italian communes (XIII^th^-XIV^th^ centuries),* in REINLE, C., WENDEL, A. L. (a cura di), *Das Recht in die eigene Hand nehmen? Rechtliche, soziale und teoligische Diskurse über Selbstjustiz und Rache,* Baden, Nomos, 2021, pp. 267-292.

[27] Nel caso specifico, il diritto del comune senese non permette di istruire un processo contro «*chi fa vendetta di nimico pubblico overo chi attenesse infino in terço grado*». La rubrica è introdotta per la prima volta nel costituto del 1287 come nota marginale nella quinta distinzione e tradita allo stesso modo nel codice del 1288. Dallo statuto del 1293 in poi è tradita all'interno del testo come rubrica, *Che chi fa vendetta di nimico pubblico overo chi attenesse infino in terço grado, non sia accusato per assessino*, sino al codice del 1344. SSi 5-6 (c. 277v); SSi 7, (c. 265v); SSi 9, (c. 92v); SSi 12, (c. 282v); SSi 19-20, (c. 483r); SSi 26, (c. 164v).

[28] P 2, cc. 371v-372r.

[29] Dopo aver presentato la pace rogata da Gozzo del fu Bartolomeo il 6 gennaio 1328, il consiglio cittadino approva la petizione a favore di Mina con 211 voti a favore e nessuno contrario. B 732, cc. 244v-245r.

[30] Il podestà Nicola della Tavola da Ferrara infligge una multa di 150 l., ma il 14 giugno 1340 Pietro è oblato insieme ad altri carcerati ed è liberato con 192 voti a favore e 16 contrari. CG 470, cc. 58v, 65r-v.

8. «*Quilibet in domo sua dicitur rex*»: la violenza psicologica

A partire dalla documentazione delle città dell'Italia centro-settentrionale del XV e XVI secolo, Cecilia Cristellon, Anna Esposito, Daniela Hacke ed Ermanno Orlando hanno ben chiarito con molti esempi le conseguenze della violenza psicologica, più subdola, costrittiva e prepotente rispetto a quella fisica. Tale violenza causa uno stato di paura che induce la vittima a compiere azioni contro il proprio volere e i propri interessi. Gli studi finora condotti sulla violenza psicologica il più delle volte analizzano episodi in cui è la donna ad essere vittima. Il luogo privilegiato per esercitare tale coercizione è il focolare domestico, poiché padri, fratelli, zii e talvolta anche le madri obbligano figlie, sorelle e nipoti a sposarsi, a monacarsi, a prostituirsi oppure a cedere dei beni[1]. Infatti, il *paterfamilias* agisce come *rex in domo propria* ed esercita un potere effettivo su tutti i membri del proprio nucleo familiare[2]. Nel suo saggio sull'autorità paterna, Marco Cavina ricorda come lo stesso Tommaso riconosca il potere correzionale fisico del padre, limitato a pene lievi tali da evitare un danno irreparabile, e lo configura come un logico attributo dell'esercizio della patria potestà[3]. Antonio Pucci in un sonetto ricorda al padre di castigare il fanciullo quando *schioccheggia* sin da piccolo con la scopa e le parole, a sette anni con la frusta e la cintura, passati i quindici con il bastone e dopo i venti anni consiglia di mandarlo direttamente in prigione almeno per

[1] CRISTELLON, C., *La carità e l'eros. Il matrimonio, la Chiesa, i suoi giudici nella Venezia del Rinascimento (1420-1545),* Bologna, Il Mulino, 2011; ID., *Il (dis)ordine della violenza familiare: spazi, limiti, strategie (Italia, secoli XV-XVIII),* in CHEMOTTI, S., LA ROCCA, M. C. (a cura di), *Il genere nella ricerca storica. Atti del VI Congresso della Società Italiana delle Storiche*, Padova, Il Poligrafo, 2015, pp. 861-877; ESPOSITO, A., *La vita difficile delle donne: violenza in famiglia (Roma e dintorni-secc. XV-inizio XVI),* in ID. (a cura di), *Lucrezia e le altre: la vita difficile delle donne (Roma e Lazio, secc. XV-XVI),* Roma, Roma nel Rinascimento, 2015, pp. 9-33; ID., *Violenza psicologica, violenza fisica. Donne a Roma e nello Stato pontificio,* in ESPOSITO, A., FRANCESCHI, F., PICCINNI, G. (a cura di), *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale,* Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 209-232; HACKE, D., *"Non lo volevo per marito in alcun modo". Matrimoni forzati e conflitti generazionali a Venezia fra il 1580 e il 1680,* in SEIDEL MENCHI, S., JACOBSON SCHUTTE, A., KUEHN, T. (a cura di), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna,* Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 195-224; MAZZI, M. S., *Donne in fuga. Vite ribelli nel Medioevo,* Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 97-103; ORLANDO, E., *Sposarsi nel medioevo. Percorsi coniugali tra Venezia, mare e continente,* Roma, Viella, 2010; ID., *Matrimoni forzati e violenza domestica a Venezia nel basso medioevo,* in CHEMOTTI, LA ROCCA, *Il genere nella ricerca storica,* cit., pp. 837-853.

[2] QUAGLIONI, D., "Quilibet in domo sua dicitur rex" *(in margine ad alcune pagine di Francesco Calasso),* in «Studi Senesi», 26, 1977, pp. 344-358.

[3] Prima e dopo l'Aquinate molti altri si sono espressi a favore del potere correzionale del padre, tra i quali anche Ambrogio, Agostino, Carlo Borromeo, Erasmo, Girolamo, Tommaso da Chobham. A riguardo imprescindibile rimane lo studio diacronico: CAVINA, M., *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità ad oggi,* Roma-Bari, Laterza, 2007.

un anno. Se a trent'anni questi si comporterà ancora in maniera negligente, al padre non rimane che cacciarlo via e *fa' ragion che non sia tuo figliuolo*[4]. Inoltre, autori come Filippo da Novara, Paolo di ser Pace da Certaldo e Agnolo Pandolfini nelle loro opere didascaliche consigliano la totale sottomissione della prole e ammoniscono i padri ad educare i figli all'ubbidienza[5]. In particolare, Filippo da Novara come Antonio Pucci suggerisce di riprendere i figli quando si comportano male prima con le parole, poi con la verga e infine con l'imprigionamento. Infatti, ricorda che «*pochi bambini muoiono a causa di un castigo, e molti perché se ne tollera i tralignamenti durante la loro infanzia*»[6]. La negligenza degli adulti, ovvero padre, madre, parenti e consanguinei, espone in tal modo ogni bambina/o alla cattiveria, alla malattia e soprattutto alla morte. Inoltre, lo stesso Filippo insiste sulla subordinazione della donna fin da piccola e soprattutto della moglie all'interno del quadro coniugale, nucleo centrale delle funzioni sociali femminili. L'unico mezzo per rendere inoffensiva ogni donna è l'autorità assoluta del marito e del padre[7]. Non stupiscono affatto le sentenze dei giudici medievali e moderni, assai miti nei confronti dei mariti e dei padri maneschi, i quali nella

[4] In un altro sonetto, diretto a Franco Sacchetti, Antonio Pucci chiede aiuto all'amico e si lamenta dei gravi dispiaceri procurati da suo figlio tanto da desiderare di morire quanto prima. SAPEGNO, N. (a cura di), *Poeti minori del Trecento,* Milano-Napoli, Ricciardi, 1952, pp. 355, 368.

[5] La stessa esortazione è presente nella tradizione ebraica a partire dal periodo tardomedievale. Nelle opere di autori di provenienza geografica e culturale diversa si afferma una linea più severa nei confronti dei giovani e lo studioso Elliot Horowitz indica come punto di avvio il commento di Israel al-Nakawa da Toledo al versetto Pr 22, 6. HOROWITZ, E., *Mondi giovanili ebraici in Europa 1300-1800,* in LEVI, G., SCHIMTT, J. C. (a cura di), *Storia dei giovani*, Roma-Bari, Laterza, 1994, vol. 1, pp. 101-157: 104-105.

[6] Testo originale: «*po d'anfant perissent por chastier, et trop por so rir les males anfances*». FILIPPO DA NOVARA, *Les .iiij. tenz d'aage d'ome*. Testo traduzione e note di Silvio Melani, in «Quaderni di Francigena», 1, 2020, pp. 244-245; MORPURGO, S. (a cura di), *Il libro dei buoni costumi di Paolo di messer Pace da Certaldo,* Firenze, Le Monnier, 1921, p. 165; *Trattato del governo della famiglia di Agnolo Pandolfini,* Torino, 1875, pp. 66-67.

[7] «*Vous avez oï des maales, aprés orrez des femeles. Tuit cil et toutes celes qui les norrissent en anfance les doivent destroitement apanre et ansaignier qu'eles soient bien en commandement et en subjection, et que eles ne soient baudes ne abendonees de paroles ne d'euvres vileines, et que eles ne soient vilotieres ne erranz ne demendieresses ne covoiteuses ne larges. Aprés orrez le pour quoy: Nostre Sires comenda que fame fust touz jours en comendement et en subjection. En anfance doit ele obeïr a çax qui la norrissent; et quant ele est mariee outreemant doit obeïr a son mari comme a son seignor*». Traduzione: «Avete sentito parlare dei maschi, qui di seguito udrete delle femmine. Tutti quelli e tutte quelle che le allevano durante l'infanzia devono assolutamente inculcare e insegnare loro a sottomettersi all'autorità e [a mantenersi] in soggezione, a non mostrarsi audaci o senza ritegno in parole così come in azioni villane, a non andare in giro [da sole], a non bighellonare, a non essere troppo inclini a chiedere, [a non essere] avide o prodighe. Ora udrete perché: Nostro Signore comandò che la donna stesse sempre sottomessa ad un'autorità e in soggezione: durante l'infanzia deve obbedire a coloro che la allevano, e quando è sposata deve obbedire in tutto a suo marito come al suo signore» FILIPPO DA NOVARA, *Les .iiij. tenz d'aage d'ome,* cit., pp. 256-257. Sull'educazione all'inferiorità della donna: GIALLONGO, A., *Il bambino medievale. Educazione ed infanzia nel Medioevo,* Bari, Edizioni Dedalo, 1990, pp. 208-222; POWER, E., *Donne del Medioevo,* Milano, Jaca Book, 1978, pp. 96-99. A tal proposito, occorre segnalare le considerazioni di Duccio Balestracci sull'alfabetizzazione e sull'istruzione delle donne. Lo storico giustamente mette in discussione la totale esclusione della componente femminile e dimostra come la presenza delle donne nella scuola sia tutt'altro che episodica. BALESTRACCI, D., *Cilastro che sapeva leggere. Alfabetizzazione e istruzione nelle campagne toscane alla fine del Medioevo (XIV-XVI secolo),* Pisa, Pacini, 2010, pp. 43-62.

peggiore delle ipotesi ricevevano soltanto una minacciosa ammonizione[8]. Il diritto del comune senese non reputa criminosi i seguenti casi: «*le battiture fatte dal marito ne la mollie, dal padre et madre ne li filliuoli, da l'avolo da la parte del padre overo de la madre ne li nipoti suoi, dal çio da la parte del padre overo de la madre ne li nipoti et dal fratello al fratello, et da li affini sui fino al quarto grado ne li parenti suoi, et dal fratello ne li fratelli sui minori di XXV anni*»[9].

Per questa precisa tipologia di violenza, il problema principale da affrontare è ritrovarne le tracce all'interno della documentazione giudiziaria, dal momento che solo quando la correzione travalica il confine della severità punitiva ed educativa, subentra la trasgressione e la condanna da perseguire penalmente. Dunque, il confine tra violenza lecita e gratuita, tra correzione e maltrattamento o tra ammonimento e sopruso rimane difficile da tracciare, rendendo alquanto labile la differenza[10]. Nelle fonti giudiziarie senesi da me prese in esame ho ritrovato pochi casi ascrivibili alla violenza psicologica e perpetrata ai danni di donne, costrette a contrarre matrimonio o a monacarsi contro la loro volontà.

Matrimonio coatto. Tra i principali doveri del padre vi è quello di perpetrare la propria stirpe, per questo egli deve osservare attentamente il mercato matrimoniale all'interno del suo ceto sociale e l'offerta di giovani di ambo i sessi in età da matrimonio. Ogni genitore spera di indovinare sin dalla nascita o dai primi anni di vita di una figlia se la sua costituzione

[8] Esemplificativa è la vicenda lucchese del 1385 presentata da Trevor Dean: il vignaiolo Dino picchia la sua consorte Francesca tanto da farla sanguinare e per questo l'ufficiale denuncia il reato. Viene celebrato il processo a carico del marito e la moglie si presenta pochi giorni dopo per chiedere l'assoluzione, dato che il suo coniuge ha solo esercitato il potere correzionale. Alla fine al giudice non rimane che assolvere l'imputato. DEAN, T., *Crime and justice in Late Medieval Italy,* Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 175-176. Altre vicende provenienti dalla documentazione bolognese: DEAN, T., *Domestic violence in late-mediaval Bologna,* in «Renaissance Studies», 18-4, 2004, pp. 527-543.

[9] *Di coloro e' quali non debbono essere puniti per malefici da loro commessi, se non secondo che di sotto si contiene*, 240, d. V, SSi 2 (c. 140r); 244, d. V, SSi 3 (c. 147v-148r); 306, d. V, SSi 16 (cc. 264r-264v); 304, d. V, SSi 5-6 (cc. 290v-291r); 305, d. V, SSi 7 (cc. 278r-278v); 306, d. V, SSi 9 (cc. 76r-76v); 334, d. V, SSi 12 (cc. 275v-276r); 364, d. V, SSi 19-20 (cc. 474v-475r); 264, d. III, SSi 26 (cc. 168v-169r). Norma ravvisabile in molti altri statuti contemporanei, come attesta una rubrica presente dello statuto podestarile fiorentino del 1325. *De hiis qui exceptantur a penis maleficiorum,* 23, d. III, CAGGESE, *Statuti della Repubblica*, vol. 2, p. 177. Per un confronto con altre rubriche di statuti italiani tardomediavali, che consentono di battere e frustare impunemente i familiari e i sottoposti: CAVINA, *Il padre spodestato,* cit., p. 89. Inoltre, lo *ius proprium* senese protegge i genitori da qualunque violenza commessa dai propri figli, sanziona l'ingiuria con una pena di 10 l., un'aggressione senza fuoriuscita di sangue ai danni del padre o della madre irrogando una multa di 200 l. e in presenza di sangue con il doppio. «*Et se le predetto pene el filliuolo non pagarà, sia ditenuto et inchiuso ne la pregione del Comune di Siena, et tanto ne la pregione sia detenuto infino che pagherà la detta pena. Et ne le predette pene el padre overo la madre overo li fratelli, ne li loro beni, possano overo debiano in alcuno modo essere molestati*». La rubrica *De pena auferenda delinquentibus in parentes* è tradita per la prima volta nel codice del 1286 e nei manoscritti successivi senza alcuna variante. 67, d. V, SSi 16 (cc. 221v-222r); 71, d. V, SSi 5-6 (cc. 245r-245v); 69, d. V, SSi 7 (cc. 234r-234v); 71, d. V, SSi 9 (c. 29v); 89, d. V, SSi 11 (cc. 268r-268v); 85, d. V, SSi 12 (c. 237r); 97, d. V, SSi 17 (cc. 279r-279v); 104, d. V, SSi 19 (c. 425v); 286, d. III, SSi 26 (c. 169v).

[10] GUERRA MEDICI, M. T., *L'aria di città. Donne e diritti nella città medievale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, pp. 47-66.

fisica consenta di cominciare a risparmiare oppure ad investire in previsione di una dote in modo da farne una ragazza da marito. Per decidere, ogni padre deve tenere conto delle prescrizioni e delle restrizioni che regolano la scelta di un possibile coniuge, preferibilmente vicino in termini topografici e distante in termini di parentela. Negli ultimi secoli del Medioevo, sposare una donna significa anche stringere o rafforzare numerosissimi legami economici e politici. Per questa ragione, i genitori non permettono ai propri figli di prendere per marito o moglie secondo la loro volontà.

Sono pervenute diverse attestazioni di vicende relative al matrimonio forzato sia dalla documentazione giudiziaria che concistoriale per la maggioranza risalenti al XV secolo. Le testimonianze pervenuteci non chiariscono precipuamente le diverse forme di violenza psicologica e ne mostrano o l'antefatto o le sue conseguenze. Occorre, inoltre, evidenziare che non sono le vittime di tale violenza ad informarci direttamente delle vessazioni subite. Nel primo semestre 1310, il podestà Guido dei Tripoli bandisce Iacobo di Fazio da Sambuco in contumacia sotto la pena di 300 l. poiché accusato da Feo del fu Arriguccio di aver rapito sua sorella Giana, con lo scopo di portarla a Firenze e lì stuprarla. Durante la seduta del Consiglio Generale del 25 maggio 1321, Giana indica Iacobo come suo legittimo marito e fornisce un'altra versione dei fatti: suo fratello insieme ad altri parenti volevano costringerla a sposare Sozzo di Guiduccio da Selvole e lei con il consenso di altri familiari ha sposato Iacobo prima del presunto sequestro. Giana produce l'*instrumentum pacis* stipulato tra il marito e il fratello e l'assemblea cittadina cassa il bando e approva la petizione con 207 voti favorevoli e 5 contrari[11]. Nella petizione letta durante la seduta del 30 novembre 1414, Francia del fu Domenico di Meo detto *Cavasodo* richiede di negare la tutela della figlia Nicola allo zio paterno Paolo. Quest'ultimo pretende di coniugare la nipote esclusivamente nella città di Volterra o nel suo territorio, poiché lui stesso risiede a Montecastello. Per superare tale obbligo, Francia chiede una deroga alla normativa comunale, ovvero il permesso di far sposare Nicola soltanto con il suo consenso. Essendo infatti Nicola ancora dodicenne, il

[11] «*Propono et dico ego domina Giana filia olim Arriguccii uxor et procurator Iacobi Fatii de Sambuco* […] *quod dominus Guido de Tripoli olim et tunc potestas civitatis Senarum contra omnem veritatem et iustitiam ad denuntiationem et accusationem factam per Feum fratrem meum, qui me volebat maritare contra meam voluntatem et aliorum meorum consanguineorum cuidam nomine Soçço Guiduccii de Selvole, condempnavit dictum Iacobum virum meum in CCC l. den. Senensium, ex eo quia dictus dominus Guido tunc potestas asseruit in dicta condempnatione quod dictus Iacobus vir meus subduxit me dictam dominam Gianam sororem carnalem dicti Fei accusatoris, qui me promiserat dare in uxorem dicto Soçço Guiduccii et quod me deviavit et menavit de civitate Senarum ad civitatem Florentie animo se cognoscendi mecum et me carnaliter cognoscere et me ante et post dictam denuntiationem carnaliter cognovit.* […] *Et quod dicta condempnatio processit contra omnem veritatem et iustitiam quia dictus Iacobus ante dictam denuntiationem et condempnationem erat et est maritus maritus meus legiptimus. Et quod dictus Feus frater meus tunc accusavit dictum Iacobum maritum meum quia ego cepi ipsum pro meo marito contra voluntatem ipsius Fei licet de consensu aliorum meorum consaguineorum*». B 731, cc. 584r-v.

diritto del comune senese imponeva per il suo matrimonio il consenso di tre parenti, due da parte di padre e uno di madre[12]. L'assemblea cittadina concede l'eccezione domandata dalla madre di Nicola con larga maggioranza[13]. Nelle petizioni presentate non vi è alcun riferimento alle angherie cui sono sottoposte Giana, Francia e Nicola, anche se non risulta difficile immaginare le minacce e gli avvertimenti proferiti dai parenti maschi ancora in vita.

Merita un discorso a sé stante il caso massetano, di cui è giunto soltanto un frammento: la missiva del 21 aprile 1427 inviata da Antonio di Francesco Casini da Siena, vescovo di Massa Marittima, a Guidoccio di Giunta, capitano del popolo senese. La lettera presenta brevemente la situazione antecedente, senza però indicare i nomi dei protagonisti o quelli delle loro famiglie. Il presule massetano, cugino del più noto cardinale Antonio Casini[14], riferisce che una ragazza costretta alle nozze si è inginocchiata pubblicamente ai suoi piedi, dichiarando di preferire la morte al matrimonio. La ragazza è costretta a sposarsi per risolvere uno scontro tra due famiglie che durava da tempo. Già a partire dal XI secolo le nozze «al termine di un processo di rivalità, talvolta di guerra aperta, tra famiglie, instaura e sigilla la pace. Dare una donna del lignaggio con cui ci si riconcilia pone la sposa al centro dell'intesa. A questo pegno e strumento di concordia si assegna un ruolo che oltrepassa il suo destino individuale e le sue aspirazioni personali. Mantenere l'alleanza tra i due gruppi evitando qualunque comportamento reprensibile, operare alla perpetrazione del lignaggio in cui entra procreando per esso, assicurargli fedelmente l'uso del suo corpo e dei beni che gli porta: ecco ciò che si impone a lei con una forza maggiore forse dei doveri verso il marito»[15].

Magnifice domine, la cagion di questa si è perché per le signorie et per li vostri predecessori per loro tempore mi fu comandato procedessi sopra il facto di certo parentado del quale so certo la signoria vostra n'è pienamente informata et provedessi per modo andasse ad effecto et le cose seguissero senza scandalo. Feci quello mi fu possibile, seguitando sempre la forma della ragione, colle

[12] Tra le provvisioni approvate nell'agosto 1355, vi è una precisa addizione sulla successione che stabilisce esattamente quanto sopra riportato. «*Cum minore XX annis non possit contrahi matromonium sine tribus parentibus. Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus audeat vel presumat sponsalia seu nuptias vel matrimonium contrahere publice vel occulte cum aliqua cive Senense vel filia civis Senensis aut nobilis comitatus Senensis minore XX annis secundum consensu patris vel avi paterni, si patrem sane mentis habuerit. Et si non habuerit patrem vel avum paternum secundum consensu duorum proximiorum propinquorum attinentis seu consaguineorum ex latere patris et unius ex latere matris maiorum, quilibet eorum viginti annis et bone fame sub pena mille florenorum pro quolibet contra facientis et qualibet vice*». SSi 26, c. 283r.

[13] C 2141, cc. 97r-v; CG 205, cc. 175r-v.

[14] BRANDMÜLLER, W., *Casini Antonio,* in DBI, vol. 21, pp. 351-352.

[15] KLAPISCH-ZUBER, C., *La donna e la famiglia,* in LE GOFF, J. (a cura di), *L'uomo medievale,* Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 319-349: 323. Una soluzione simile si verifica in seguito alla morte di Puccio di Martino da Monteguidi, ucciso da alcuni membri della famiglia Bernardi. Il conflitto è risolto con il matrimonio tra Simone di Tura Bernardi e la figlia di Cerbone di Martino, fratello dell'assassinato. B 732, cc. 3v-4r. Vicenda presentata da: KUMHERA, G., *The benefits of peace. Private peacemaking in Late Medieval Italy,* Leiden-Boston, BRILL, 2017, pp. 207-208.

scomuniche et etiamdio colle pregioni, per la qual cosa seguitò che tutte due le parti di buona concordia sopra del decto accordo si sono rimesse nelle mano del egregio huomo Bindo di Giusto cittadino di Massa. Et perché il detto Bindo quando si partì di qui mi pregò dovessi, in quello tempo non c'era, trovare alcuno modo piacevole per lo quale le parti si venissero a raccordare. Et io così facendo trovo le parti stanno pur dure et pure in su le loro oppinioni et maxime la fanciulla la quale ieri mattina coram populo mi si ginocchiò innanzi pregandomi li facessi ogni male nell'avere et nella persona mi piacesse, considerato che essa al tutto non è disposta a volere essere donna di colui. Di che questo ò voluto significare alla signoria vostra se vi paresse intorno a questa materia volerme conferire co' vostri messeri compagni et imponere supra di ciò alcuna cosa a Bindo alla sua tornata o veramente al podestà di qui o a me, o scrivere alcuna cosa di vostro volere alle parti, la quale cosa credo giovarà assai per la concia del facto ne possiate fare quello vi pare. Per altra via non vegho si possa fare che l'animi non ne rimanghino grossi et che scandolo infine non n'esca. Altro non acade per ora se non ch'io sono sempre a vostri comandi et piaceri racomandadomi anco a miei messeri signori vostri compagni.

Masse, XXI Aprilis

Antonius Episcopus Massanii | Magnifico viro Guidoccio Giunte Capitaneo populis civitatis Senarum domino suo.

Come si evince dal testo della missiva, il vescovo Antonio racconta di aver cercato di dirimere il conflitto imponendo di volta in volta scomuniche e incarcerando alcuni membri delle rispettive parti. Successivamente, Bindo di Giusto era riuscito ad ottenere una pacificazione e come garanzia aveva appunto suggerito il matrimonio tra i rispettivi figli. Alla luce dell'accaduto, il presule massetano si trova costretto a chiedere al capitano senese di cercare un'altra soluzione per risolvere la questione ed evitare ogni scandalo[16].

[16] L'anno della lettera è deducibile dalla sovrapposizione dei dati presenti nella stessa missiva: Guidoccio di Giunta lanaiolo e ritagliere è in carica nei bimestri di marzo-aprile del 1417 e del 1427, mentre Antonio Casini è nominato vescovo dal 1425 fino al 1430. La sua lastra sepolcrale, tuttora all'interno del duomo di Massa Marittima, riporta come data di morte febbraio 1430. Nell'opera relativa alla storia della diocesi di Massa Marittima, Agostino Cesaretti segnala un registro delle deliberazioni del Consiglio Generale, nel quale il presule chiede licenza ai priori della repubblica senese di prendere possesso del vescovado della città. Cesaretti erroneamente riporta come anno della petizione il 1427, in realtà questa è letta nell'assemblea cittadina il 23 dicembre e approvata con larga maggioranza il 28 dicembre 1425. Inoltre, è tradita un'altra missiva di mano del presule, datata 27 gennaio 1427, con la quale nomina suoi procuratori il canonico senese Bastiano e ser Nello di Bartolomeo da Bologna senza specificare dettagliatamente la ragione della procura. Bisogna anche menzionare il fatto che il lanaiolo e ritagliere, appartenente al Monte del Popolo, assume diversi incarichi e viene designato come console dell'arte della Lana nel primo semestre 1407, diplomatico a Venezia nel 1430 e ufficiale di Balia nel 1441. Seppure con qualche errore, la missiva in esame è edita da Ludovico Zdekauer. Capitano del popolo 11, n. 4; CG 211, cc. 17r-v, 18v; C 1913, n. 59. CALAMINI, R. *Il duomo di Massa Marittima,* Ariccia, Aracne, 2014, pp. 377-378, 470; CESARETTI, A., *Memorie sacre e profane dell'antica diocesi di Populonia, al presente diocesi di Massa Marittima e osservazioni sopra la storia naturale del suo territorio,* Firenze, Stamperia Giuseppe Tofani, 1784, cc. 53-54; COLUCCI, S., *Sepolcri a Siena tra Medioevo e Rinascimento: analisi storica, iconografica e artistica,* Firenze, SISMEL, 2003, pp. 82, 298-299; GELLI, B., *Fra principi, mercanti e partigiani. Francesco Aringhieri politico e diplomatico senese del Quattrocento,* Pisa, Pacini, 2018, p. 256; GIACCHETTO, M., *Siena città manifatturiera. La produzione dei tessuti di lana e seta nei secoli XIV e XV,* tesi di dottorato, ciclo XXXIII, Università degli studi di Firenze e Siena, a. a. 2019-2020, pp. 528, 802; ZDEKAUER, L., *Lettere volgari del Rinascimento senese,* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 4, 1897, pp. 237-286: 242-243.

Monacazione forzata. Nel diritto canonico, nel linguaggio giuridico e nel sentimento religioso, la formula *tamquam vere mortua* indica la condizione delle religiose[17]. La giovane divenuta monaca non ha più altra famiglia al di fuori di quella costituita dalle consorelle e per questo non deve conservare i legami materiali e affettivi con il mondo esterno. Molte di queste fanciulle hanno una vocazione sincera, altre si adattano alle decisioni delle proprie famiglie e altre ancora hanno preso i voti con molta riluttanza. Infatti, alcune di queste religiose, destinate a separarsi dai beni del mondo, non hanno preso di loro iniziativa tale scelta e non sono ispirate o sorrette da una sufficiente devozione religiosa. L'impossibilità di un'adeguata sistemazione nel matrimonio oppure una strategia incurante delle loro aspirazioni e del loro benessere conduce queste giovani all'interno del convento. Non è un affatto un caso che sin dal primo Medioevo tale motivo spinge i genitori a sistemare la prole in un monastero o in convento. Dotare una figlia in maniera adeguata alla propria posizione sociale significava intaccare il patrimonio della famiglia, soprattutto quello di una stirpe nobiliare. Il corretto funzionamento del sistema dotale dipende dal delicato equilibrio tra doti ricevute e doti pagate, equilibrio che si frantuma quando in un gruppo di fratelli e sorelle un sesso prevale sull'altro. Un'eccedenza di figlie pone al padre un problema, che viene risolto solitamente con l'esclusione di alcune figlie dal mercato matrimoniale. Di qui la scelta, ricorrente nel caso delle casate gentilizie, di sposare la prima e la seconda figlia e monacare la terza e le successive, pagando una dote pari di solito ad un decimo di quella prevista per le nozze[18].

Nel campione delle 270 suppliche presentate da donne e uomini senesi tra il 1458 e il 1513, Ludwig Schmugge ha ritrovato due casi di monacazione forzata. Nella supplica concessa il 7 settembre 1461, Galgana del fu Pietro sostiene di aver preso il velo nel monastero di San Nicola dell'*ordo sancte Clare* all'età di dodici anni contro la sua volontà e chiede di poter passare al monastero cistercense[19]. Il 3 luglio 1467, Battista del fu Bartolomeo

---

[17] Sempre utile l'articolo sul tema di: MOLHO, A., *"Tamquam vere mortua". Le professioni religiose femminili nella Firenze del tardo Medioevo,* in «Società e Storia», 43, 1989, pp. 1-44.

[18] MICCOLI, G., *I monaci,* in LE GOFF, J. (a cura di), *L'uomo medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2008., pp. 39-80: 71-74; SCHMUGGE, L., *Costrette. La violenza contro le donne nelle suppliche al Papa,* in ESPOSITO, FRANCESCHI, PICCINNI, *Violenza alle donne,* cit., pp. 179-208: 180-193. Sulla vita religiosa al femminile occorre partire dagli atti del recente convegno sul tema: *Vita religiosa al femminile (secoli XIII-XIV). Ventiseiesimo Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 19-21 maggio 2107),* Roma, Viella, 2019.

[19] «*Galgana filia quondam Petri de Senis religiosa professa monasterii sancte Marie Novelle ordinis cistercensium exponit quod ipsa in 12 sue etatis anno monasterium sancti Nicolai ordo sancte Clare intravit et professionem emisit, monasterio certis ex causis illicentiata exivit et ad dictum ordinem Cistercensium se transtulit, in quo professionem emisit et per decem annos stetit et cum animum suum ad ordinem sancte Clare inclinare non valeat: petit absolutionem et dispositionem, ut in ordine cistercensium remanere possit*». SCHMUGGE, L., *Le suppliche dei senesi alla Penitenzieria Apostolica (1458-1513),* Siena, Cantagalli, 2021, p. 108.

di Giovanni di Cellario domanda di poter contrarre nozze liberamente e legittimamente, poiché afferma di essere stata costretta insieme a sua sorella Cassandra dalla loro madre ad entrare in età da marito nel monastero delle benedettine[20]. Molto simile a quest'ultima vicenda è il caso deducibile dalla petizione di Scozio di Mino de' Ranuccini. La *petitio* viene letta dai priori e dal capitano del popolo di Siena il 5 luglio 1401 e in seguito approvata per essere discussa nella seduta dell'assemblea cittadina il 22 luglio. Il reo dichiara di essere stato condannato il 22 dicembre 1389 dal senatore Ludovico dell'Ottinelli da Fermo[21] a pagare la multa di 500 f. per aver rapito suor Margherita dal monastero di Santa Chiara. Secondo la versione fornita dal reo, il crimine imputatogli non è mai avvenuto, dato che Margherita volava smonacarsi. Inoltre, Scozio specifica di non essere il principale esecutore dell'illecito, compiuto con l'aiuto di altre persone non meglio identificate. Anche in questo caso non è impensabile identificare tale vicenda come esempio di monacazione forzata, tesi supportata dallo stesso Scozio che rivela le nozze contratte dalla suora in seguito al presunto ratto. Per questa ragione, il reo chiede la remissione del bando a suo carico, ma il Consiglio Generale rigetta la petizione dopo due votazioni[22].

Per una visione più ampia del fenomeno occorre menzionare, seppur successivo di un secolo rispetto alle fonti da me vagliate, il caso ravennate di Giovanna Fabbri, chiaro esempio di violenza psicologica perpetrata da una madre ai danni dei suoi figli. Dopo il bando del marito Teseo Rasponi, spetta a Giovanna occuparsi della propria famiglia e della fazione

---

[20] «*Baptista filia quondam Bartholomei Iohannis Cellarii mulier civitatis Senensis exponit quod cum ipsa olim cum Cassandra eius sorore carnali rogatu matris earum atque aliarum suarum sororum in monosterium sancti Viti ordinis sancti Benedicti et monasterium Senensis a monialibus dicti monasterii ordinis sancti Benedicti essent accepte, ut inibi morbus ac vita instruererunt dum ad nubilem perveniret etatem, dicta Cassandre fuit matrimonium viro coniugatus, Baptisa vero diutus in eodem monasterium permansit, sed vicarius archiepischopus monasterium propter malam famam quarundarum monialum reformari propuisset et pluries visitavit [moniales Baptistam rogaverunt habitum suscipere]; ipsa per annos tre remanserit nulla professionem tacita vel expressa facta: supplicat ut matrimonium contrahere possit*». SCHMUGGE, *Le suppliche dei senesi,* cit., p. 111. Per un confronto con vicende simili, segnalo il processo intentato nel 1432 a carico di suor Antonia Baldini, costretta contro la sua volontà a monacarsi e accusata di avere molteplici relazioni all'interno e all'esterno delle mura conventuali. Procedimento citato da: FRATI, L., *La vita privata di Bologna dal secolo XIII al XVII,* Bologna, Zanichelli, 1900, pp. 93-94.

[21] «*Misser Lodovico degli Otovegli da Fermo entrò senatore in Siena a dì detto [novembre] 1389, fu buono omo onorevole, tene buona corte, fe' buono ufizio*». PAOLO DI TOMASO MONTAURI, *Cronaca senese,* in LISINI, A., JACOMETTI, F., *Cronache senesi*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, II edizione, tomo XV, parte VI, Bologna, Zanichelli, 1931-1939, p. 729; BRIZIO, E., *Repertorio del fondo del «Senatore» nell'Archivio di Stato di Siena,* tesi di laurea in Lettere*,* Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Siena, a. a. 1986-1987, pp. 26, 30.

[22] «*Vester servitor Scozius Mini R[†] reverenter exponit quod ipse in anno Domini incarnationis MCCCLXXXVIIII° indictione XIII[a] die XXII[a] mensis decembris fuit condemnatus per dominum Ludovicum de Fermo tunc senatorem civitatis Senarum in quingentis f. auri dandis et solvendis camerario Biccherne comunis Senarum in X dies* […] *ipse simul cum quibusdam aliis suis sotiis extrasserunt de monasterio sancte Clare sororem Margaritam monialem dicti monasterii* […] *sed veritas est quod dicta soror Margarita voluit exhiri de dicto monasterio nec volebat in eo manere et ipse Scozius non fuit principalis ad dictam extractionem, sed in comitiva aliorum plurium sotiorum. Et postea dicta soros Margarita fuit et est maritata*». C 2140, cc. 110r-v; CG 260, cc. 15r-16r.

guidata dagli stessi Rasponi. Le norme vigenti prevedevano la ripartizione paritaria fra gli eredi e anche le figlie avevano diritto alla legittima. Il considerevole patrimonio del coniuge, intaccato dai debiti contratti negli anni di lontananza da Ravenna, avrebbe rischiato di polverizzarsi se la madre non avesse imposto il suo volere. Giovanna prova ad adottare il modello agnatizio e aristocratico, abbandonando la parità fra gli eredi a favore di un unico figlio maschio a scapito soprattutto delle femmine, alle quali concede soltanto la dote. Inoltre, la *materfamilias* dispone la monacazione per molte figlie e nipoti, escludendole in tal modo dalla legittima. Le conseguenze di queste scelte sono ben ravvisabili nell'autobiografia della figlia Felicia. L'autrice riferisce che il padre e il fratello si erano opposti alla sua monacazione e a quella della sorella Lucrezia, ma la madre aveva imposto loro il velo e la cessione di ogni diritto successorio. «La spietatezza di Giovanna si esprime tutta nella forzata monacazione delle donne della famiglia, figlie e nipoti, e nella sua totale adesione al modello maschile di classificazione dei membri del lignaggio rispetto ai diritti patrimoniali, traducendosi in un sistematico sacrificio delle scelte individuali che nella *Vita* [di Felicia Rasponi] viene rappresentata con un'immagine di bestiale violenza». Le maschie virtù di questa madre impongono delle scelte sofferte per molti dei componenti del suo nucleo familiare e sorprende il fatto che sia stata proprio una madre ad adottare il modello successorio agnatizio, anticipando le scelte di due generazioni successive[23].

[23] CASALI, E., *Rasponi, Felicia (Felice),* in DBI, vol. 86, pp. 532-533; CARINCI, E., *Nuovi documenti per l'attribuzione a Felice Rasponi del manoscritto contenente la sua Vita (Classense, Mob. 3, 2 P²: 12),* in «Critica del testo», XXIII/1, 2020, pp. 101-122; CASANOVA, C., *Le maschie virtù. Le strategie familiari di una madre del Cinquecento,* in «Genesis», IX/2, 2010, pp. 39-56: 50.

9. «*Melius est habitare in terra deserta quam cum muliere rixosa et iracunda* (Pr 21, 19)»: la violenza domestica

Federico Cantini e Serena Vivi hanno analizzato settantadue scheletri, vissuti tra VI e X secolo e provenienti dallo scavo archeologico di San Genesio, con lo scopo di verificare tempi, forme e cause della violenza interpersonale. Le loro ricerche si sono focalizzate su un campione di diciannove individui, di cui dieci maschi, otto femmine e uno non determinato, che presentano una frattura da trauma. Negli inumati di genere femminile l'osso più fratturato è l'ulna, mentre in quelli di genere maschile la fibula, seguita dalla clavicola e dalla tibia. La frattura isolata dell'ulna, non connessa a quella del radio, è attribuita spesso ad un trauma diretto e diversi studiosi la riconducono ad una violenza interpersonale. Nonostante tutte le cautele del caso, Cantini e Vivi evidenziano la presenza di episodi riconducibili alla violenza domestica, esercitata esclusivamente sulle donne e legata al *modus vivendi* delle comunità dell'epoca. I segni più visibili della violenza domestica sono dunque leggibili sui resti scheletrici degli inumati, che devono essere considerati in serie statisticamente significative e in riferimento al contesto storico di appartenenza[1].

Dal canto suo la storiografia ha dimostrato attraverso l'analisi della documentazione degli ultimi secoli del Medioevo l'endemicità della violenza maschile nei confronti delle donne presenti nella propria abitazione, mogli, sorelle, figlie, nipoti, serve e schiave[2]. Nel

[1] CANTINI, F., VIVI, S., *La violenza certificata. Le fratture da difesa sugli scheletri dallo scavo di borgo San Genesio (San Miniato, Pisa),* in ESPOSITO, A., FRANCESCHI, F., PICCINNI, G. (a cura di), *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 255-281. Sullo scavo ancora in corso di *vicus Wallari*/borgo San Genesio: CANTINI, F., *La chiesa e il borgo di San Genesio: primi risultati dello scavo di una grande pieve della Toscana altomedievale (campagne di scavo 2001-2007)* in CAMPANA, S. (a cura di), *Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo).* Atti del Seminario (San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006), Firenze, All'Insegna del Giglio, 2008, pp. 65-94; CANTINI, F., SALVESTRINI, F. (a cura di), *Vico Wallari-San Genesio. Ricerca storica e indagini archeologiche su una comunità del Medio Valdarno inferiore fra alto e pieno Medioevo. Atti della giornata di studio (San Miniato, 1 dicembre 2007)*, Firenze, FUP, 2010.

[2] Indispensabile è la lettura diacronica sul fenomeno fatta da: CAVINA, M., *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale,* Roma-Bari, Laterza, 2011. Sulla violenza domestica tardomedievale in ambito italiano: CASAGRANDE, G., PAZZAGLIA, M., "Bona mulier in domo". *Donne nel giudiziario del comune di Perugia nel Duecento,* in CASAGRANDE, G. (a cura di), *Donne nel Medioevo. Ricerche in Umbria e dintorni,* Perugia, Morlacchi, 2005, pp. 131-193: 156-176; *Il (dis)ordine della violenza familiare: spazi, limiti, strategie (Italia, secoli XV-XVIII),* in CHEMOTTI, S., LA ROCCA, M. C. (a cura di), *Il genere nella ricerca storica. Atti del VI Congresso della Società Italiana delle Storiche*, Padova, Il Poligrafo, 2015, pp. 861-877; DEAN, T., *Domestic violence in late-mediaval Bologna*, in «Renaissance Studies», 18-4, 2004, pp. 527-543; ESPOSITO, A., *La vita difficile delle donne: violenza in famiglia*

caso specifico le fonti tardomedievali della città di Siena riportano al loro interno molteplici esempi di aggressioni, insulti, omicidi, percosse e maltrattamenti commessi da mariti, padri, concubini e fratelli nei confronti delle donne di casa. Durante la podesteria di Giacomino Rangoni da Modena, Grazia di Piero *de Casale* è condannato a pagare una multa di 100 s. per aver aggredito e colpito con un bastone sua sorella Imeldina, facendola sanguinare dalla testa. La pena è mitigata perché il reo ha confessato l'illecito, *pro pauperitate* e perché *foretaneus*. Tra le testimonianze più truci occorre indicare la condanna di 500 l. emessa da Guido da Battifolle, conte palatino in Tuscia, a carico di Grazino di Lillo da Bracaleto, reo di aver torturato, accecato e vessato sua moglie sino a lacerarne la vagina. Un altro esempio è il tentato omicidio compiuto da Vannuccio detto *Congius* di Sozzo da Casciano ai danni della sua *amasia* Finuccia del popolo di San Giovanni.

Vannuccius […] *iniuriose, irato animo et malo modo cepit Finucciam* […] *et eam per vim et violentiam portavit eam usque ad quandam foveam in ipsa accusatione contenta in qua erat aqua in magna quantitate et eam in dictam foveam aque proiecit et spentegiavit et ipsam cadere fecit causa suffugandi eam et cum ipsa Finuccia vellet se iuvare cum manibus et exire vellet de dicta aqua, idem Congius calcetravit eam cum pedibus semper dicendo eidem*: "Finuccie ale guagniele, io t'afogarò!". […] *Congius dictam Finucciam pro amagia tenuisset et tunc temporis teneret et in ea expendidisset et expenderet multos denarios et daret sibi cuncta necessaria tam pro sua vita quam pro vestimenta et calceamenta. Et inveniret dictam Finucciam se dictum Congium decipere, idem Congius amore ductus eam aliquantulum verberavit*.

Nel 1318 Vannuccio è accusato di aver afferrato con forza la vittima e di averla gettata in una fossa d'acqua per soffocarla e ucciderla. Mentre la donna cercava di salvarsi, aiutandosi con le mani, l'imputato la respingeva dentro la *fovea* urlandole ripetutamente le seguenti parole: «*Finuccie ale guagniele, io t'afogarò*!». Il podestà Ottaviano di Corrado della Branca da

(Roma e dintorni-secc. XV-inizio XVI), in ID. (a cura di), *Lucrezia e le altre: la vita difficile delle donne (Roma e Lazio, secc. XV-XVI),* Roma, Roma nel Rinascimento, 2015, pp. 9-33; GAZZINI, M., *La violenza e la grazia. Storie di donne e di crimini nel ducato di Milano,* in ESPOSITO, FRANCESCHI, PICCINNI, *Violenza alle donne,* cit., pp. 233-254; HUBERT, É., *Violence paternelle et histoire macabre chez les Visconti. Une enquête d'identification personelle au XIV^e siecle,* in MUCCIARELLI, R., PELLEGRINI, M. (a cura di), *Il tarlo dello storico. Studi di allievi e amici per Gabriella Piccinni,* Siena, Effigi, 2021, vol. 1, pp. 205-222; LAUFENBERG, L. M., *Women, crime and criminal law in fourteenth-century Florence,* tesi di dottorato, Cornell University, 2000, pp. 206-222; ORLANDO, E., *Cultura patriarcale e violenza domestica,* in ESPOSITO, FRANCESCHI, PICCINNI, *Violenza alle donne,* cit., pp. 13-34; LEPRAI, S., Ni crede may più essere donna. *Un caso di violenza nel ducato di Milano (Parma, 1461),* in «Studi di Storia Medievale e di Diplomatica», 2017, 1, pp. 235-257; PICCINNI, G., *Storie di corpi e di destini* in ESPOSITO, FRANCESCHI, PICCINNI, *Violenza alle donne,* cit., pp. 153-178; SANGUINETI, F., *Umanesimo e violenza (domestica)*, in GUIDI, L., PELIZZARI, M. R. (a cura di), *Nuove frontiere per la Storia di genere,* Salerno, Università degli studi di Salerno, 2013, vol. III, pp. 379-386; WIEBEN, C., "*As men do with their wives*". *Domestic violence in Fourtheen-Century Lucca,* in «California Italian Studies», 1-2, 2010, pp. 1-13. Da ultimo, occorre citare lo studio sulla violenza domestica relativo all'età moderna: CASANOVA, C., *Per forza o per amore. Storia della violenza familiare nell'Età Moderna,* Roma, Salerno, 2016.

Gubbio al termine del processo accusatorio condanna il reo a pagare una multa di 100 l.. Tre anni dopo, l'imputato sostiene nella petizione presentata al camerario e ai quattro provveditori della Biccherna la sua innocenza. A sua discolpa dichiara di aver dato alla vittima tutto il necessario e accusa la donna di aver speso molti dei suoi denari. Dunque, Vannuccio avrebbe percosso e quasi affogato la vittima perché guidato dall'amore. Il Consiglio Generale accoglie la petizione con larghissima maggioranza, precisamente 309 voti favorevoli contro 21 contrari, e concede il *beneficium rebannimenti*[3].

Qualora venga emessa una sentenza, inclusa quella capitale, a danno di uomini responsabili di qualsivoglia reato contro la propria consorte e altre donne presenti all'interno dell'abitazione, i colpevoli spesso riescono ad evitare l'intera condanna oppure una parte di essa mediante un preciso ambito della giustizia penale, ossia la giustizia negoziata a carattere comunitario[4]. A Siena questo ambito è riconducibile alle petizioni prodotte all'assemblea cittadina e alle oblazioni presentate dal reo incarcerato nelle prigioni comunali. Talvolta, il colpevole deve aspettare anni per ottenere quanto richiesto, in altri casi invece la vicenda si risolve nel giro di pochi mesi. Ad esempio, Sandro di Burnaccio da Marmoraia attende quasi dieci anni per sfuggire alla condanna capitale per l'uxoricidio di sua moglie Tessa del fu Minuccio[5]. Reo di aver malmenato la sua concubina, Giovanni del fu Paganino abitante presso la contrada di San Marco, dopo un mese e tre giorni di carcere, viene oblato durante

[3] B 698, c. 110r; B 725, c. 466v; B 731, cc. 764r-v. Riporto altri esempi di violenza domestica: CG 72, c. 22v; CG 193, c. 71v; CG 470, cc. 115v-116r.

[4] È davvero raro trovare casi in cui le richieste degli uomini sono respinte e talora la motivazione è legata a motivi formali e procedurali. Mino di Piero Bona di Montisi e suo fratello Vannuccio non ottengono il *beneficium rebannimenti,* dato che presentano l'*instrumentum dotalis* e non la pace stipulata con i parenti della moglie. Benché sia concessa la lettura nell'assemblea cittadina il 27 aprile 1403, la petizione prodotta da Agostino di Ghino da Montecchio, reo di aver assassinato sua moglie Margherita del fu Bartolo e per questo condannato a morte, è rigettata. Come molti altri mariti, accusa la moglie di essere una meretrice, tanto da averla colta in flagrante di reato più volte. Dopo averla ripetutamente minacciata di ucciderla, il marito vinto dall'ira si è scagliato contro Margherita perché non sopportava più tanta *infamiam et verecundiam*. Il salvacondotto di quattro anni per tornare in città e nel contado senese non è concesso, nonostante la produzione dell'*instrumentum pacis* rogato con i parenti della (presunta) fedifraga da ser Giovanni di Piero da Siena. B 732, cc. 346v-347r; 358v-359r; C 2140, cc. 127r-v; CG 261, cc. 9v-10v.

[5] Nella petizione letta all'assemblea cittadina il 17 febbraio 1329, si presenta il crimine riportando brevemente la sentenza emessa dal podestà Filippo di Rosso da Gabbrielli da Gubbio: Sandro ha aggredito sua moglie prima con un fuso di ferro e poi con una pietra, a causa delle ferite e della perdita di sangue Tessa è deceduta. A differenza di altre petizioni, il condannato non nega di essere l'unico responsabile, non accusa la moglie di alcunché e non giustifica in alcun modo quanto commesso, ma semplicemente sostiene la preterintenzionalità dell'omicidio, come attestano le prime parole della *petitio*: «*infeliciter et non ex proposito accidit quod ipse percussit et vulneravit* […] *dominam Tessam*». Il reato dunque è dovuto al caso e l'infelice marito non ha premeditato null'altro che delle semplici percosse. In qualunque modo si siano svolti gli eventi, il Consiglio Generale concede il *beneficium* con una larghissima maggioranza: 183 voti a favore e soltanto 76 contrari. L'uxoricida produce la pace stipulata con il cognato Filippo del fu Minuccio, come attesta l'atto rogato da Lippo del fu Salvo l'8 gennaio 1329. B 732, cc. 72r-v.

la Pasqua 1358[6]. Nicola di Angelo da Scrofiano attende meno di un anno prima di essere assolto dai bandi emessi dal podestà Bartolomeo d'Aragona per aver picchiato sua moglie Lucia, provocandole l'aborto delle due figlie gemelle[7].

Non ovunque e non sempre una donna riusciva a ricorrere alla giustizia, perché priva delle necessarie solidarietà familiari e perché il principio di ubbidienza al proprio coniuge era uno dei cardini del vincolo coniugale. In molti sermoni francesi e inglesi sono ricordate mogli disubbidienti affogate, avvelenate e maltrattate soltanto per aver messo in discussione il principio di autorità maschile e aver fatto quello che il marito gli aveva proibito[8]. A tal proposito ritengo utile citare il tredicesimo *contìo* tratto dai *Conti morali* dell'anonimo senese, volgarizzamento duecentesco della *Vies des Peres,* raccolta in francese antico d'argomento didattico-moraleggiante[9]. I protagonisti della vicenda sono un marito, uomo laico, dedito al

[6] Durante la podesteria di Piero di Giovanni da Montefalco (febbraio-luglio 1356), Giovanni è condannato a pagare una multa di 37 l. e 10 s. per aver afferrato, picchiato e gettato a terra la sua concubina Margherita di Firenze, abitante presso il popolo di San Giovanni. Il suo scopo era quello di condurre la vittima a casa dell'aggressore, nonostante la contrarietà di Margherita. Il podestà Francesco Zacci da Pisa (agosto 1356-giugno 1357) ha condannato lo stesso Giovanni con una sanzione di 50 l. per l'aggressione contro suo fratello Menco. CG 473, cc. 5v-6r.

[7] Nella petizione letta all'assemblea cittadina il 25 febbraio 1407, Nicola riassume il reato per cui è stato condannato l'anno precedente dal suddetto podestà e in seguito spiega quanto accaduto, fornendo un'altra versione. Nel codice di Biccherna *signato duorum S*, era presente la registrazione della sua condanna a morte: «*ipse cum uno bastone et calcibus percussit dominam Lucia filiam Angeli Vannini de Rigomagno, uxorem suam et tunc pregnantem, ex quibus percussionibus peperit duos filias feminas, videlicet unam mortuam et aliam vivam, quam statim propter dictas percussiones mortua est*». Lucia ha commesso più volte adulterio e conduceva una vita vituperosa, per questa ragione il marito tradito ha reagito e picchiato la fedifraga; tuttavia, Nicola nega il conseguente aborto gemellare. Notevole è il fatto che questi liquidi velocemente la perdita delle due bambine motivandola con una grave caduta della partoriente. Comunque, il bandito ribadisce di aver punito sua moglie più volte, tanto da ferirla con un lanciotto e provocarle una fuoriuscita di sangue. Per tale *insultus* il podestà Bartolomeo ha condannato Nicola con un secondo bando di 1600 l., anche se per quest'ultimo crimine ha stipulato la pace con suo suocero Angelo. In quella data Nicola si trova nelle carceri comunali senesi, dopo essere stato catturato nella città di Montepulciano a causa del bando emesso l'anno precedente. Il Consiglio Generale quasi all'unanimità concede la scarcerazione e la cassazione dei bandi a suo carico. C 2141, c. 1r; CG 202, cc. 202r-203v. Sebbene di due secoli successivi, è utile menzionare i due casi senesi di aborto, avvenuti nel 1603 e nel 1647, sanzionati dal capitano di giustizia e provocati dalle percosse ricevute dai mariti. Vicende segnalate da: DI SIMPLICIO, O., *Peccato penitenza perdono (Siena 1575-1800). La formazione della coscienza nell'Italia moderna,* Milano, FrancoAngeli, 1994, p. 339n. La gravidanza è l'unico momento durante il quale Bernardino impone ai mariti di non vessare in alcun modo le proprie consorti, consigliando loro di posticipare eventuali punizioni corporee. Bisogna però sottolineare che il predicatore senese non ritiene tali violenze veramente utili a correggere le consorti. BERNARDINO DA SIENA, *Prediche volgari sul Campo di Siena 1427,* a cura di Carlo Delcorno, Milano, Rusconi, 1989, pp. 555-556.

[8] Ne è un esempio l'*exemplum* di Stefano di Borbone della moglie sempre litigiosa nei confronti del marito, che per correggerla decide prima di picchiarla duramente e poi di tagliarle la lingua. ANDERSON, B. S., ZINSSER, J. P., *Le donne in Europa,* Roma-Bari, Laterza, 1992, vol. 2, pp. 279-280; CASAGRANDE, C. (a cura di), *Prediche alle donne del secolo XIII. Testi di Umberto di Romans, Gilbert d Tournai, Stefano di Borbone,* Milano, Bompiani, 1978, pp. 119, 133.

[9] I quattordici *contii* sono traditi dall'unico codice superstite, custodito nella Biblioteca Universitaria di Bologna e numerato 2650. Alberto Dal Monte ha approntato un'edizione con testo francese congiunto, rifacendosi anche a quelle precedenti allestite da Francesco Zambrini e da Cesare Segre. Prima edizione del racconto: ZAMBRINI, F. (a cura di), *Dodici conti morali d'Anonimo senese. Testo inedito del secolo XIII,* Bologna, Romagnoli, 1862, pp. 101-117; seconda edizione parziale: SEGRE, C. (a cura di), *I «Conti morali» d'anonimo senese,* in MARTI,

bene e lontano da ogni vizio e peccato; sua moglie, donna di malaffare, disobbediente e *ghiotta de la bocca*, e la loro figlia, simile al padre e incline al *bene fare*. L'evento che sconvolge la vita di questa famiglia è il decesso di entrambi i genitori. Nel racconto un fattore esterno accompagna le loro morti: il tempo. Durante la sepoltura della donna il sole risplende, mentre una pioggia incessante impedisce l'immediata inumazione del marito. I parenti, i vicini e in generale la gente del luogo decodificano questi avvenimenti come metafora della condizione spirituale della coppia. L'uomo aveva tentato più volte di correggere i comportamenti della moglie con punizioni e castighi, ma data l'infruttuosità delle sue azioni aveva deciso di scegliere l'indifferenza nei suoi riguardi. Per questo ora l'anima della moglie, benché biasimata dal marito, ha ricevuto la salvezza eterna; a differenza di quella del coniuge, dannata nell'inferno. Condividendo tale decifrazione, la figlia decide di abbandonare gli insegnamenti paterni e seguire l'esempio della madre. Per riportarla sulla retta via, durante una visione notturna, *Domeneddio* conduce la giovane prima dalla madre nell'inferno e in seguito da suo padre in paradiso. Pentita di ogni sua azione e tormentata costantemente dai diavoli, la *ria* madre avverte la figlia del pericolo che sta correndo e maledice tutta la sua vita, rivolta alla lussuria e alle cattive *uopere*. Dopo aver rivisto e sentito il padre santificato nella gloria divina, la ragazza ridestatasi dal sonno si pente della sua folle scelta e continua a seguire le orme paterne per raggiungerlo in paradiso. Il messaggio dell'*exemplum* è molto chiaro: il marito è presentato come modello di santità e dunque figura del *savio*; la moglie invece è esempio della malvagità e quindi rappresenta il folle; infine, la figlia, a metà tra l'uno e l'altra, rappresenta il peccatore in bilico tra la saggezza e la follia[10]. Interessante è il fatto che nello svolgimento del racconto la moglie maledica se stessa per non aver prestato ascolto ai consigli del marito: «*Bella filliuola, s'io sapesse che in questi tormenti io dovesse essare venuta, mille anni sarei istata in romitorio col pane e coll'acqua, ançi ch'io osasse tendare el dito a fare una villania per istare in questa dura vita. Morta so' perch'io non credetti consillio, ma questo ène tardi, ch'io sono perita. Maledetta sia l'ora ch'io fui nata* […] *quando stoe in tanto tenebrore per manicare carne e fare lussuria e per l'uopere de le mie mani, come vile, come abandonata, che al diavolo fui data*»[11].

M., SEGRE, C. (a cura di), *La prosa del Duecento,* 1959, Ricciardi, Milano-Napoli, pp. 489-510: 503-511; edizione di riferimento: DEL MONTE, A., *Volgarizzamento senese delle* "Vies des Peres", in *Studi in onore di Italo Siciliano*, Firenze, Olschki, 1966, vol. 1, pp. 329-383: 374-381.

[10] Sull'interpretazione della follia nell'opera dell'Anonimo senese: STORINI, M. C., *Immagini della follia in alcuni testi narrativi delle origini*, in «Accademia Roveretana degli Agiati», 252, 2002, VIII, vol. 2, pp. 25-63: 40-55. Sull'iconografia del furore femminile: DELUMEAU, J., *La paura in Occidente (secoli XIV-XVIII). La città assediata*, Torino, SEI, 1994, pp. 523-524.

[11] DEL MONTE, *Volgarizzamento senese,* cit., p. 376.

La potestà correzionale, potere esercitato dal *paterfamilias* primariamente nei confronti della moglie, è pressoché priva di limiti; la donna era spesso costretta a subire ogni vessazione e si sentiva impotente a ribellarsi perché l'uomo disponeva della volontà, della vita e del corpo di essa[12]. Sono percosse, schiaffi, pugni, calci e quant'altro, somministrati con l'intenzione di punire duramente, di far valere la propria autorità, di ristabilire un ordine gerarchico e mostrare a chi spetta la posizione di preminenza. Lo *ius corrigendi* è ben illustrato dalle parole di un contadino friulano processato nel 1707 per adulterio e per maltrattamenti contro la propria sposa: «*Io son padrone di gridare et contrastare con far quello mi pare et piacce con mia moglie.* […] *No che senza causa non è lecito maltrattar la sua moglie, ma bensì quando dà causa si può mal trattarla*»[13]. Se la donna viene considerata una proprietà e da questa si pretende ubbidienza e fedeltà assoluta, ogni arbitrio nei suoi confronti diventa giustificabile. Simile ragionamento era già diffuso quattro secoli prima, come attesta il caso di Michuto del fu Naldo da Monticiano. Ho scelto questo processo inquisitorio, celebrato tra il 12 luglio e 5 agosto 1354 presso il tribunale podestarile, perché le parole di Michuto documentano la labilità del confine tra violenza lecita e gratuita. Il 12 luglio 1354, Guido di Cenne sindaco di Monticiano avvia il procedimento giudiziario denunciando al giudice l'imputato, che nel mese di luglio si era scagliato contro sua moglie Gemma, lanciandole contro un mattone e picchiandola ripetutamente con le mani. Nonostante la mancanza di fuoriuscita di sangue, la vittima ha comunque subito la rottura del braccio destro. Il reato si è verificato presso la casa dell'imputato ubicata presso il castello di Monticiano. L'inquisito citato in tribunale si presenta al banco del giudice e chiede di terminare il processo a suo carico, liquidando le incriminazioni contestategli come semplici percosse di un marito nei confronti della propria consorte. L'imputato sostiene, dunque, l'inammissibilità dell'intero procedimento a suo carico e ricorda al giudice che lo *ius proprium* non prevede l'irrogazione di alcuna pena per le

[12] Basti menzionare l'episodio di avviamento alla prostituzione ai danni di una giovane moglie da parte di un marito fiorentino. Probabilmente per mancanza di risorse e di sostegni familiari, Bartolomeo di Lorenzo tenta di cedere Stella di maestro Pace da Faenza pittore dopo pochi giorni dalle nozze ad un tenutario di un postribolo lucchese. L'affare non va in porto esclusivamente per una questione di prezzo; poiché il novello sposo pretendeva trenta f., mentre il gestore ne offriva dodici o al massimo sedici, dato che Stella era *male vestita* e il tenutario avrebbe dovuto sostenere le spese per un guardaroba nuovo. L'accordo non concluso non impedisce al marito di agire in proprio e fare prostituire privatamente Stella sino al momento della denuncia e della condanna pari a 1000 l., due anni di carcere e la pubblica fustigazione per mano della moglie, che deve comunque subire la pena della fustigazione e la detenzione per un mese. MAZZI, M. S., *Prostitute e lenoni nella Firenze del Quattrocento,* Milano, Il Saggiatore, 1991, pp. 318-319.

[13] Vicenda presentata da: ARTICO, C., "Io sono padrone di gridare et contrastare con far quello mi pare e piacce con mia moglie": ius corrigendi *e strategie femminili per la conservazione dell'ordine familiare nella signoria di Duino tra XVII e XVIII secolo,* in «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 8, 2015, paper 22, pp. 1-15: 6.

sevizie nei confronti delle mogli. Rispettando il dettato dello statuto comunale senese, il giudice estingue il procedimento giudiziario contro Michuto. Di seguito, riporto l'*exceptio* di difesa prodotta dall'inquisito.

Die V mensis agustis […] *coram vobis prudenti viro domino Iohanne iudici malleficiorum comunis Senarum, ego Michutus olim Naldi de Monteciano inquisitus predictus de eo quod me verberasse dominam Gemmam uxorem meam loco et tempore in ipsa inquisitone contentis et prout in dicta inquisitione laterius continetur de qua costat in actis vostre curie et malleficiorum comunis Senarum. Propono dicens quod super dicta inquisitione non debet procedi quia potui impune difendere dictam dominam Gemmam uxorem mea et quia de contestatione in ipsa inquisitione nulla pena venit imponenda nec aliqua pena imponi potest obstantibus statutis comunis Senarum, quod niscantur allego quare peto pronumptiari supra dicta inquisitione procedendi non esse maxime quia verberationibus factis a viro in uxorem sunt ipsius secundum formam statutis Senarum*[14].

L'*insultus*, denunciato il 22 novembre 1343 da Menco di Buccio sindaco di Scrofiano e commesso da ser Ranuccio di ser Pirro da Scrofiano contro sua moglie Margherita del fu Guiduccio, avviene presso la casa della coppia, posta nel castello di Scrofiano e confinante con la via. L'uxoricidio di Bilia di Casino moglie di Giovanni di Michele da Belforte si verifica l'11 dicembre 1345 nella casa dei coniugi, presso *A la canonica al Gabro* nel comune di Belforte e confinante con la via e l'abitazione di Paganino di Mariano. Il 16 novembre 1336, Martino del fu *Cappeline* del popolo di San Quirico in Castelvecchio si scaglia contro sua moglie Margherita nell'abitazione di suo suocero, Magio di Salvo. Nell'agosto 1440, l'*insultus* provocato da Francesco di Nanni di Filippo lanaiolo ai danni di sua moglie Nicoluccia accade nella casa della madre dell'aggressore, Caterina di Iacobo detto *Riccio*[15]. Come si evince da questi esempi e da quelli precedenti, la violenza domestica si consuma prevalentemente all'interno dell'abitazione condivisa dai due coniugati e talvolta nella casa dei genitori della coppia. Questo dato spaziale però non esclude gli illeciti commessi all'esterno delle mura domestiche, poiché tale tipologia comprende tutti i crimini verificatisi in ambito familiare, includendo le relazioni concubinarie e più in generale quelle non legittimate dal vincolo coniugale. Oltre alla vicenda di Vannuccio detto *Congius* di Sozzo da Casciano, si può menzionare il caso fiorentino di Lorenzo de' Ricci, il quale maltrattava e percuoteva la sua concubina, che si decise in seguito a richiedere ad un prete un filtro per avvelenare e uccidere il proprio carnefice[16].

[14] A riprova delle sue dichiarazioni, il sindaco ha prodotto anche due testimoni da Monticiano: Giovanni di Tello e Nuta di Nero. P 41, cc. 12r-v.
[15] P 36, cc. 287r-v; P 17, c. 13v; P 41, cc. 181r-v; Capitano di Giustizia 16, cc. 9r-10r.
[16] DEAN, T., *Crime and justice in Late Medieval Italy,* Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 163.

Per completare il quadro della violenza domestica, occorre menzionare i reati compiuti dalle donne nei confronti dei propri familiari. Benché il dibattitto sulle specificità della criminalità al femminile sia tuttora aperto a causa primariamente dell'enigmatica immagine della donna delinquente[17], il dato più importante riguarda il fatto che le modalità e la morfologia di tali crimini siano fortemente condizionate dalla posizione subordinata della donna nella società e nella famiglia. In particolar modo per le coniugi, si pone il problema della legittima difesa dalle continue sevizie domestiche, alle quali non vi è altra via d'uscita se non l'uccisione del proprio sposo. La donna può assassinare il proprio consorte di nascosto, ad esempio mentre il marito è addormentato, ma nell'immaginario collettivo la moglie uccide soprattutto con il veleno. La società medievale prima e quella moderna poi sono ossessionate dall'archetipo della donna avvelenatrice, le cui origini sono tanto antiche quanto il patriarcato stesso, percorrendo tutta la cultura classica. «Il complotto delle donne avvelenatrici esprime bene la paura e l'orrore di una società maschilista dinanzi a una forma di violenza femminile di difficilissima prova, rispetto alla quale ci si sentiva disarmati. I casi quasi sempre rimanevano occulti, ma talvolta venivano accertati, e quando ciò avveniva, la pena era durissima, proprio perché l'unica prevenzione possibile sembrava la deterrenza»[18]. Ne sono una chiara dimostrazione la condanna a morte del 1288 a carico di Garo di Raniero da Montalcino e Guidenga di Guido *Berardenghi* da Vergelle, per aver ucciso suo marito Guidarello con il veleno, e quella al rogo, emessa nel secondo semestre 1292 dal podestà Rodolfo da Varano di Camerino, contro Mita di Giacomo per aver avvelenato mortalmente il coniuge Ballione di Ildibrandino[19].

Il risigallo e altre pozioni[20] non sono gli unici mezzi adoperati dalle donne maltrattate e insoddisfatte, poiché queste si rivolgevano spesso a fattucchiere e streghe al fine di ottenere immagini di cera e ulteriori istruzioni per procurare la morte o l'infermità del marito e di altri familiari. Nel 1236, Imperia vedova di Bonavoglia pellicciaio è rea di aver commissionato all'indovina Ricevuta un'immagine di cera, raffigurante il suo figliastro Ventura. La vedova

[17] Si vedano a tal proposito le considerazioni espresse da: GRAZIOSI, M., Infirmitas sexus. *La donna nell'immaginario penalistico,* in «Democrazia e diritto», 2, 1993, pp. 99-143.
[18] CAVINA, *Nozze di sangue,* cit., pp. 87-88.
[19] B 725, cc. 582r, 587r, 809r.
[20] Il risigallo è un pigmento di colore giallo usato in pittura, ma velenosissimo essendo disolfuro di arsenico. Il veleno è citato nell'assoluzione del 28 novembre 1338 a favore di Giovanni di Picco da Castelnuovo, accusato di aver aiutato Bellina a somministrare il risigallo a suo marito Buccio; mentre Agnese di Francesco abitante nel popolo di San Donato è incarcerata il 17 febbraio 1399 dal podestà Andrea Capocci da Viterbo per aver dato al suo concubino un brodo di gallina, cotto precedentemente con un pannolino *artifitiatas ad malias*. P 20, c. 9v; C 2171, b. 49, n. 20r-v.

confessa di aver ordinato alla sua complice Saracina di porre tale immagine in un mulino non meglio identificato con lo scopo di far ammalare e morire il figliastro[21]. Il 28 aprile 1419, monna Tuccia moglie di Vannuccio di Covuccio da Cinigiano, sua figlia Caterina vedova di Paolo di Ghezzo e ser Antonio di Nero da Montelaterone notaio sono condannati alla decapitazione per aver ucciso Paolo con un maleficio.

Antonius Neri de Montelaterone notarius narrat et cum summa reverentia exponit qualiter ipse ser Antonius die XXVIII[a] aprilis MCCCCXVIII° indictione XII[a] fuit condempantus per magnificum militem dominus Honofrium honorabilem presentem potestatem civitatis Senarum in supplicio capitali, ut capud a spatulis eius amputaretur et penitus moriatur. Ser Antonius […] *scienter, studiose et appensate habito conloquio cum domina Tuccia uxore Vannucci Comucci de Cinigiano et domina Caterina eius filia, anime et intentione infrascriptam maliam et homicidium faciendi de anni proximo preterito et mense ianuarii contra Paulum filium quandom Getti de Castro Cinigiani, olim maritum dicte Caterine, ut ex dictis maliis faceret dictum Paulum mori. Ad hoc ut prefatus ser Antonius dictam Caterina tenere et carnaliter cognoscere posset, conloquio habito cum dictas domina Tuccia et domina Caterina, supradictis domine Tuccie et Caterine infrascriptam maliam portavit, videlicet quaddam inmaginem ceream reductam ad formam hominis, longitudini et stature unius palmi vel circa, cum quibusdam capillis circumvolutis dicte inmagini et cum quibusdam granis incensis dicte figure affissis et cum uno acu ferreo dictam inamaginem penetrante in parte cordis dicte inmaginis ad uno latere usque ad alium latus dicte ista ver<ba>, videlicet:* «Tollete questa malia et ponetela a Pavolo sotto el capecçale, dal lato unde esso giace, perché essa malìa a poco a poco el farìa consumare et finalmente morire».

[21] B 698, c. 69v. L'uccisione di neonati e di bambini provocati da indovine, masche e streghe ricorre nelle fonti giudiziarie analizzate negli ultimi anni da diversi studiosi. (La voce *masca* è attestata per la prima volta nell'Editto di Rotari al capitolo 376. Traggo questa informazione da: SKINNER, P., *Le donne nell'Italia medievale,* Roma, Viella, 2001, p. 46). Esemplificativi sono gli omicidi di quattro neonati, due maschi e due femmine, commessi negli ultimi anni del XV secolo da alcune donne originarie di Riffredo e Gambasca, come si evince dai processi celebrati a partire dall'ottobre 1495 dall'inquisitore Vito dei Beggiami. In particolare, Giovanna vedova di Benedetto Motosso da Riffredo confessa di aver commesso un rito macabro e antropofago: insieme alle sue compagne Giovanna ha procurato la morte di un neonato di tre o quattro mesi; in seguito, la masca e le altre hanno esumato il cadavere per cuocerlo nell'acqua, ricavarne il grasso, farne delle salsicce dalle sue carni e mangiarlo tra di loro. Inoltre, il grasso sarebbe dovuto servire per confezionare unguenti miracolosi, tra cui quello che consentiva di volare al sabba. Le carte processuali, custodite nel faldone n. 58 dell'Archivio storico comunale di Riffredo, sono edite da Rinaldo Comba e Angelo Nicolini e successivamente esaminate anche da Giovanni Grado Merlo. COMBA, R., NICOLINI, A. (a cura di), *«Lucea talvolta la luna». I processi alle masche di Riffredo e Gambasca,* Cuneo, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo-Comune di Riffredo, 2004, p. 93; GRADO MERLO, G., *Streghe,* Bologna, Il Mulino, 2006. Rimanendo in area toscana, altri esempi di omicidi di neonati e bambini derivano dai quattro processi del 1540 a carico di quattro donne originarie del territorio samminiatese. Accusate e ritenute dalle autorità laiche di essere le uniche responsabili di tali morti, le quattro maliarde *insasiabili di putti* sono impiccate e condannate al rogo. Le carte processuali samminiatesi sono edite da Silvia Nannipieri nella curatela: CARDINI, F. (a cura di), *Gostanza, la strega di San Miniato,* Roma-Bari, Laterza, 1989, pp. 111-128. La storiografia sulla stregoneria è molto ampia, ad esempio, si vedano le sezioni della bibliografia nel catalogo della mostra documentaria e iconografica, tenutasi a Pisa dal 24 marzo al 23 aprile 1994, e nella monografia di Marina Montesano: GARIN, E. (a cura di), Bibliotecha lamiarum. *Documenti e immagini della stregoneria dal Medioevo all'Età Moderna,* Pisa, Pacini, 1994, pp. 237-246; MONTESANO, M., "Supra acqua et supra ad vento". *Superstizioni, maleficia e incantamenta nei predicatori francescani osservanti (Italia, sec. XV)*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1999, pp. 212-222.

Monna Tuccia, Caterina e Antonio sembrano seguire delle precise istruzioni: la raffigurazione cerea, grande circa un palmo, viene punta con un ago di ferro nel petto e poi viene posta dalla parte del letto coniugale, dove dormiva Paolo[22]. Questo rituale si ritrova anche nella fattura commissionata alla strega Matteuccia di Francesco da Todi da Caterina da Orvieto, la quale chiede una immagine di cera del marito, che la percuoteva quotidianamente. Nel 1427, Matteuccia le consegna tale malìa da porre sotto il letto del marito, dopo averle ordinato di pronunciare per tre volte le seguenti parole: «*Sta in te come stecte in Christo in sé sta fixo come stecte Crucifixo, torna a me come tornò in Christo in sé, torna a la voluntà mia come tornò Christo a la patria sua*»[23].

[22] Il registro podestarile relativo al primo semestre 1418 non è tradito in Archivio di Stato di Siena e per questo non si può ricostruire meglio i processi a carico dei tre imputati. C 2143, cc. 63r-v; 88r-v: citazione da c. 63r. Secondo i dati proposti da Fabio Troncarelli, nelle corti laiche si contano tra il 1320 e il 1420 soltanto ventiquattro processi contro streghe e stregoni, citando anche il processo tolosano di Anna Maria de Georgel e quello reggiano di Gabrina degli Albetti. Secondo l'interpretazione di Aldo Cerlini, quest'ultima è da identificarsi proprio con la strega Gabrina citata da Ludovico Ariosto nell'*Orlando furioso.* CERLINI, A., *Una dama e una strega dell'Ariosto,* in «Lares», 20, 1954, pp. 64-86; TRONCARELLI, F., *Le streghe. Tra superstizione e realtà storie segrete e documenti inediti di un fenomeno tra i più inquietanti della società europea,* Roma, Newton Compton, 1983, pp. 47-53. Sull'utilizzo di bambole di cera o d'argilla: CORSI, D., *Diaboliche maledette e disperate. Le donne nei processi per stregoneria (secoli XIV-XVI),* Firenze, FUP, 2013, p. 67; DUBY, G., *I peccati delle donne nel Medioevo*, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 8-10.

[23] Processo edito da: MAMMOLI, D., *Processo alla strega Matteuccia di Francesco. 20 marzo 1428,* Todi, Res Tudertinæ, 1969, pp. 22-25.

PARTE TERZA

STORIE DI VITA E DI VIOLENZA

10. Il *furor* e la condizione semireligiosa: la strategia di difesa nell'uxoricidio di Lagia

Essere *sane mentis* e avere facoltà di intendere e di volere è il presupposto necessario per compiere ogni negozio giuridico; al contrario, allo stato di infermità mentale corrisponde dal punto di vista legislativo la marginalizzazione dalla società. Sin dalla legislazione romana è negata, a chiunque non abbia la mente sana, la possibilità della stipulazione di un testamento sulla base dell'incapacità negoziale[1]; anche se lo stesso diritto prevede la cura di tutte le persone ritenute pazze, come previsto già dalla XII Tavole[2]. Ai divieti della normativa romana si aggiungono quelli religiosi, poiché a partire da alcuni passi biblici, rielaborati da alcuni pontefici, è proibito a tali persone l'accesso agli ordini sacri. Dalle decretali pseudo-isidoriane in poi, la codificazione ecclesiastica assimila gli inabili agli *infames*, limitando le loro capacità giuridiche[3].

Prima del XVI secolo, il diritto comune non classifica precisamente la malattia mentale. Il lemma ricorrente nel diritto romano è *freneticus,* ma diverse sono le denominazioni atte ad individuare il folle: *amens, bacchatus, demens, fanaticus, fatuus, furiosus, insanus, lunaticus, melancholicus, mente captus, morio, non compos mentis, non sanae mentis, non suae mentis, vecors, vesanus*[4]. Sonia Abis e Marco Boari sostengono che i vari termini sono da considerarsi quanto al

[1] Inst., 2, 12, 1. Per un inquadramento generale: CARRARO, S., «*Non ha utilità adguna*». *Essere disabile nel Medioevo,* in «Archivio Storico Italiano», 175-1, 2017, pp. 3-36; NARDI, E., *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, Milano, Giuffré, 1983; NICCOLAI, F., *La formazione del diritto successorio negli statuti comunali del territorio lombardo-tosco,* Milano, Giuffrè, 1940, pp. 285-287; PARLOPIANO, B. T., *Madmen and Lawyers: the development and practice of the jurisprudence of insanity in the Middle Ages,* tesi di dottorato, Catholic University of America, 2013; PFAU, A., *Medieval communities and the mad. Narratives of crime and mental illness in Late Medieval France,* Amsterdam, Amsterdam University Press, 2020; SILANOS, P., Homo debilis in civitate. *Infermità fisiche e mentali nello spettro della legislazione statutaria dei comuni cittadini italiani,* in VARANINI, G. M. (a cura di), *Deformità fisica e identità della persona tra Medioevo ed Età moderna. Atti del XIV convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo (San Miniato, 21-23 settembre 2012)*, Firenze, Firenze University Press, 2015, pp. 31-93; TODESCHINI, G., *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna,* Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 48-52, 213. Sulla rappresentazione del *Furor* nel ciclo pittorico di Ambrogio Lorenzetti: PICCINNI, G., *Operazione Buon Governo. Un laboratorio di comunicazione politica nell'Italia del Trecento,* Torino, Einaudi, 2022, pp. 102-105.

[2] Inst., 1, 23, 3. DILIBERTO, O., *Studi sulle origini della 'cura furiosi',* Napoli, Jovene, 1984.

[3] OSTINELLI, P., *I chierici e il* defectus corporis. *Definizioni canonistiche, suppliche, dispense,* in VARANINI, *Deformità fisica e identità della persona,* cit., pp. 3-30.

[4] Per una corretta interpretazione della terminologia relativa al fenomeno dell'alterazione mentale rimando allo studio di Stefania Castaldo, che ha condotto un'analisi storico-lessicale del vocabolario ricorrente nelle fonti giuridiche romane. CASTALDO, S., *Aspetti giuridici della* furia *e dell'infermità mentale nel mondo romano. La compravendita del "*servus furiosus*",* tesi di dottorato di ricerca in Diritto romano e diritto pubblico interno e sovranazionale, Università di Palermo, XXVI ciclo, a. a. 2015-2016, pp. 29-93. Per la ricorrenza quantitativa dei termini nel diritto romano e canonico: PARLOPIANO, *Madmen and Lawyers,* cit., pp. 54-64.

trattamento giuridico meri sinonimi[5]. Isabella Gagliardi invece ravvisa la mancanza di un'analisi critica sul tema[6] ed evidenzia una sinonimia non prevalente e la presenza di due iperonimi: *furiosus* (*furor*) e *insanus* (*insania*). Il primo termine è adoperato nel diritto e nella medicina, mentre il secondo è oggetto della speculazione filosofica e teologica[7].

Un'embrionale distinzione tra *furor*, *insania* e *dementia* è proposta da Ulpiano, che considera il *furor* forma più grave di infermità mentale rispetto alle altre due. Alberico da Rosciate definisce la pazzia nel suo *Dictionarium iuris tam civilis quam canonicis* secondo diverse accezioni terminologiche: *amentia, dementia, furor*. Il primo lemma indica una diabolica afflizione, che costituisce una delle condizioni di non imputabilità di un crimine; il secondo definisce l'incapacità di esprime la propria volontà e il terzo designa coloro i quali sono privi di intelletto costantemente[8]. Nel trattato *De maleficiis,* Alberto da Gandino ritiene che l'atto criminale propriamente detto «*proveniat ex animo* […] *quia si non proveniat ex animo plerunque nullo modo punitur ut si committatur casu, vel impetu, vel furore, vel ebrietate*»[9]. Identifica il *furiosus* come il contrario della persona sana di mente e adopera il termine *facinus* per indicarne la responsabilità penale. *Facinus* infatti è una parola meno impegnativa rispetto a *delictum* e significa semplicemente fatto[10].

Nel *consilium* 347[11], riguardo ad un omicidio commesso da un furioso, Baldo degli Ubaldi fornisce una definizione ampia della follia e difende l'imputato dall'accusa a suo carico perché *furiosus et demens* prima e dopo l'illecito. Dunque, Baldo non ritiene il reo capace di agire con dolo e considera la sua condizione una pena sufficiente, secondo la massima:

---

[5] ABIS, S., *Capace di intendere, incapace di volere. Malinconia, monomania e diritto penale in Italia nel XIX secolo,* Bologna, BUP, 2020, p. 16; BOARI, M., Qui venit contra iura. *Il furiosus nella criminalistica dei secoli XV e XVI,* Milano, Giuffrè, 1983, p. 33.

[6] La questione sulla sinonima o la differenza fra i termini è rilevata anche dallo stesso Boari, che rimanda in nota al seguente saggio: SOLAZZI, S., «Furor vel dementia», in ID., *Scritti di diritto romano,* Napoli, Jovene, 1957, vol. 2, pp. 623-655.

[7] GAGLIARDI, I., «Novellus pazzus». *Storie di santi medievali tra il Mar Caspio e il Mar Mediterraneo (secc. IV-XIV),* Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2017, pp. 85-87.

[8] ABIS, *Capace di intendere, incapace di volere,* cit., p. 16, ALBERICO DA ROSCIATE, *Dictionarium iuris tam civilis quam canonici*, Venetiis, Societatis Librorum Legalium, 1601, cc. 19r, 76r, 124v.

[9] KANTOROWICZ, H. (a cura di), *Albertus Gandinus una das Strafrecht der Scholastick. Zweiter (Letzter) Band: die Theorie,* Berlino-Lipsia, De Gruyter, 1926, p. 209. Norma rispettata dai giudici del tempo, come dimostra la vicenda processuale di Nanni di Angelo di Chele da Montefranco. Il podestà Giovan Francesco di Tommaso Panciatichi da Pistoia non condanna Nanni, reo di aver ucciso *ex casu fortuito* Nicola, figlia di appena sette mesi di Pietro di Nicola da Chiusure. B 738, c. 78r.

[10] ABIS, S., *Il* furor melancholicus *nella cultura giuridica di età moderna. Osservazioni e ipotesi di ricerca,* in «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 7, 2015, paper 12, pp. 1-12; BOARI, Qui venit contra iura, cit., pp. 82-83.

[11] «*Dicuntur furiosi largo modo, sive furor sit apparens et existens, sive existens, sed non apparens: quod appellatur conspectus inumbrate quietis, sive amentia, sive dementia*». BALDO DEGLI UBALDI, *Consiliorum sive responsorum*, Lugduni, Vincentius de Portonariis?, 1548-1550, tomus III, cons. 347, cc. 72v-73r.

«*furiosus qui satis suo furore punitur*». Per il giurista, il furore esclude la volontarietà degli atti e quindi la colpa, perciò adduce un'altra massima – «*voluntas et propositum distunguunt maleficia*» – in assenza della volontà e del proposito di delinquere non sussiste né il reato né la pena. Inoltre, Baldo specifica che la confessione resa da un matto non ha alcun valore probatorio. Qualsiasi mentecatto è dunque concepito *in criminalibus* dalla dottrina giuridica del diritto comune come un soggetto per cui occorre attenuare, se non escludere, la pena sulla base della sua condizione. In seguito, Angelo Gambiglioni e Prospero Farinacci hanno ribadito che il motivo della mitigazione o dell'eventuale esonero dalla pena è la follia stessa, di per sé una punizione, a cui il legislatore dovrebbe evitare di sommarne altre[12].

La follia può sopravvenire e cessare prima, durante e dopo qualsiasi azione criminosa, oppure può andare e venire: è il caso dei *dilucida intervalla*. Emergono così due tipologie di furiosi, quello permanente e quello ciclico. Il *furiosus* permanente è un personaggio raro da scorgere all'interno delle vicende giudiziarie a causa della sua emarginazione totale, mentre il matto che ha *dilucida intervalla* rappresenta qualcosa di più insidioso. Infatti, se il reato è commesso durante un periodo di lucidità dovrà essere punito, ma occorre dimostrare e provare tale condizione. Di qui, la questione dell'accertamento della durata e della stabilità della pazzia nel tempo. La massima è *semel furiosus, semper furiosus:* un uomo è per natura sano di mente, ma quando si manifesta il *furor* si presuppone una permanenza costante, almeno fino a prova contraria[13]. Il principio generale comunque rimane quello di sottrarsi all'omogeneità, calandosi di volta in volta nell'unicità di un vissuto individuale e irripetibile, e di concentrarsi sull'esame del rapporto tra condizione psichica e responsabilità del fatto, dando ampio spazio al margine di discrezionalità nella determinazione della pena ai giudici[14].

---

[12] ABIS, *Capace di intendere, incapace di volere,* cit., pp. 18-19; BOARI, Qui venit contra iura, cit., pp. 85-88; BRUCKER, G. A., *The Society of Renaissance Florence: a documentary study*, New York-London, Harper, 1971, pp. 170-172; SOLAZZI, S., *I Lucidi intervalli del furioso,* in ID., *Scritti di diritto romano,* cit., vol. 2, pp. 545-556; ZORDAN, G., *Il diritto e la procedura criminale nel* Tractatus del maleficiis *di Angelo Gambiglioni,* Padova, CEDAM, 1976, pp. 211-212. Ne è un chiaro esempio il caso fiorentino di Anastasio di ser Domenico di ser Salvo. Il 17 febbraio 1416, Puzio di Vanni conte di Castelvecchio da Sarnano, capitano del popolo della città di Firenze, condanna Anastasio al carcere perpetuo per aver ucciso sua madre Novella, colpendola nella testa con un bastone ligneo. La sua pena capitale è commutata in quella detentiva a causa della sua condizione mentale. Dopo dodici anni di detenzione, il 21 giugno 1428 è letta durante l'assemblea cittadina la petizione per la sua oblazione e questa viene accolta con 168 voti favorevoli e 64 contrari. Archivio di Stato di Firenze, Provvisioni 119, cc. 100r-101r.

[13] Pietro Silanos segnala l'addizione alla rubrica (*De eo cui bonis interdictum est et qualiter interdictio et revocatio bonorum alicui eri et pubblicari debeant, et curator bonis dari)* datata 1266 e attestata nello statuto parmense del 1276: il soggetto incapace di intendere e di volere può ristabilire la sua condizione di sano mentalmente secondo una precisa procedura. SILANOS, Homo debilis in civitate, cit., pp. 52-53.

[14] BOARI, Qui venit contra iura, cit., pp. 130-154.

In epoca tardomedievale la criminalistica enuclea i principali gruppi di *signa furoris,* consegnandoci un ritratto ideale del folle. Lanciare pietre per strada, aggirarsi nudo, ridere[15] o urlare senza motivo, dilapidare i propri beni sono solo alcune delle azioni che distinguono il matto dalla persona sana di mente. È considerato squilibrato colui che quando si relaziona con gli altri sputa, parla in maniera disordinata, non ricorda nulla, nemmeno il suo nome. Lo stesso vale per chi frusta i consanguinei, disereda i propri figli senza alcun motivo e sta sempre chiuso in casa. Oltre a catalogare tali comportamenti, il cardinale Domenico Toschi nell'opera enciclopedica *Practicarum conclusionum iuris,* basata su testi normativi e *consilia* a lui contemporanei e precedenti, precisa che i più informati a riguardo chiamati a deporre in tribunale sono i consanguinei e i vicini e insiste sulla fama, condizione necessaria e sufficiente per essere dichiarato e riconosciuto squilibrato[16].

Tale premessa è necessaria a motivo della documentazione presa in esame e relativa ad un omicidio compiuto da un *furiosus et mente captus*. Il caso di frate Benço del fu Nardo da Montefollonico[17] oblato dell'Ospedale di Santa Maria della Scala è contenuto in un unico manoscritto, posto erroneamente tra i registri dei *Libri del civile* della serie podestarile senese, perché relativo ad un *maleficium,* che oggi definiremmo femminicidio[18]. Il codice è una copia allestita per Benço oppure per l'ospedale senese[19] e riporta il processo inquisitorio per

---

15 Questa espressione ricorre anche nella descrizione della figura del folle per Cristo. DEVOTI, D., *Il riso del "Folle per Cristo*", in MAZZUCCO, C. (a cura di), *Riso e comicità nel cristianesimo antico. Atti del convegno di Torino, 14-16 febbraio 2005 e altri studi*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2007, pp. 403-445. Sul riso del folle e le sue rappresentazioni iconografiche: CHERCHI, G., *Il riso del folle,* in MOSETTI CASARETTO, F. (a cura di), *Il riso.* «Homo risibilis». *Capacità di ridere e pratica del riso nelle civiltà medievali, Atti delle I giornate internazionali interdisciplianari di studio sul Medioevo. (Siena, 2-4 ottobre 2002),* Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2005, pp. 272-301.

16 ABIS, *Capace di intendere, incapace di volere,* cit., pp. 56-58; BOARI, Qui venit contra iura, cit., pp. 60-74; GAGLIARDI, «Novellus pazzus», cit., pp. 89-90; DOMENICO TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum,* Lugduni, ex Officina Ioannis Pillehotte, 1634, tomus IV, cc. 53-63: 56-57.

17 Oggi frazione del comune di Torrita di Siena. Recentissimi sono gli studi su questo *castrum:* DANI, A., *Statuti e istituzioni comunali a Torrita e Montefollonico tra Medioevo ed Età moderna,* in «Torrita. Storia, Arte, Paesaggio», 10, 2020, pp. 25-35; FARINELLI, R., GINATEMPO, M. A., *I centri minori della Toscana senese e grossetana,* in PINTO, G., PIRILLO, P. (a cura di), *I centri minori della Toscana nel Medioevo. Atti del convegno internazionale di studi* (Figline Valdarno, 23-24 ottobre 2009), Firenze, Olschki, 2013, pp. 137-198; MASSONI, G., PELLEGRINI, E., *Montefollonico: storia e architettura ai confini dell'antico stato senese,* Sinalunga, Istituto per la valorizzazione delle abbazie storiche della Toscana, 2019; NERI LUSANNA, E. (a cura di), *Le chiese di Montefollonico. Arte e storia,* Firenze, Olschki, 2019.

18 Molteplici sono gli spunti proposti dai risultati del PRIN, *Rappresentazioni sociali della violenza sulle donne: il caso del femminicidio in Italia*, pubblicati nel volume: DINO, A., *Femminicidi a processo. Dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere,* Milano, Meltemi, 2021; LALLI, P. (a cura di), *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche,* Bologna, Il Mulino, 2020. Occorre segnalare la ricca rassegna bibliografica degli studi sul tema alla fine del volume.

19 P 255 è un codice membranaceo di 32 carte. Il primo settembre del 1366, Giovanni di ser Tommaso del fu Giovanni, notaio comunale dell'ufficio *ad copias actorum malleficiorum,* copia il processo dal registro delle inquisizioni e da quello dei testimoni a difesa e ad offesa, redatti durante la podesteria di Lodovico Balignani da Jesi (luglio-dicembre 1366). Il giudice dei malefici è Luca del fu Nicola da Fermo e il notaio dei malefici è Andrea di Vagnoli. A c. 32v, una mano coeva appone il segno dell'ospedale e una nota nel margine sinistro: «*El*

l'uccisione della moglie Lagia del fu Gianni di Saladino. Il procedimento presso il tribunale podestarile dura circa un mese, precisamente dal 22 luglio al 21 agosto del 1366.

Il 21 luglio 1366, Ser Francesco di Busso sindaco del comune e degli uomini di Montefollonico insieme ad altri cinque uomini della comunità catturano Benço di Nardo e lo consegnano al podestà di Siena ricevendo un compenso di 50 l.[20]. Lo stesso sindaco denuncia l'uomo di aver assassinato sua moglie Lagia nel mese di luglio: armato di un malleo, ovvero un martello ligneo utilizzato per rompere le botti, l'uxoricida è entrato nel letto coniugale, *iniuriose, irato animo et malo modo deliberate et appensate animo* ha picchiato e ferito più e più volte la vittima, provocandone la morte[21]. Francesco acclude l'elenco di cinque uomini da Montefollonico in qualità di testimoni[22]. L'imputato di fronte al podestà confessa ogni cosa e non designa alcun fideiussore; per questo, il giudice lo fa incarcerare[23] e gli concede otto giorni per impostare la difesa.

Nelle due liste di intenzioni, Benço si identifica immediatamente come oblato dell'ospedale da più di dieci anni. Ad accoglierlo come oblato era stato ser Cione di Mino de' Montanini[24], allora rettore dell'ospedale, e l'atto di oblazione era stato rogato da Rico di

processo chome frate Benço si difese come ecclesiastica persona el quale ucise la mogle»; mentre, una mano moderna inserisce nello stesso margine la seguente numerazione alfanumerica: «*F.V.R.IV*».

[20] I cinque abitanti di Montefollonico saranno poi i testi prodotti durante l'inquisizione: Andrea di Nuccio, Giovanni di Nino, Mino di Benço, Nuto di Pietro e Minello di Cecco. CG 175, cc. 16v-17r. Sulla cattura dei criminali*:* ZORDAN, *Il diritto e la procedura criminale,* cit., pp. 148-154.

[21] P 255, c. 1v. La casa della coppia è posta nel castello di Montefollonico, precisamente nel popolo di San Bartolomeo, e confina con la via comunale, la casa di Duccio di Ghino e le proprietà dell'Ospedale di Santa Maria della Scala. L'edificio corrisponde con quello descritto nella nota del *Libro delle offerationi*, edita nell'appendice documentaria alla fine del seguente capitolo. Inoltre, frate Giovanni di maestro Casino da Montefollonico invia una lettera nell'ultimo decennio del XIV secolo (1390?) al rettore Giovanni Ghiandaroni per barattare una casa posta nel popolo di San Bartolomeo con quella di Agnolo di Ghigiotto terrazzano. Probabilmente l'abitazione è proprio quella appartenente a Benço, data la corrispondenza del popolo e parzialmente dei confini. Interessante è l'indicazione del frate relativa al valore dell'abitazione: 20 f.. Di seguito riporto il testo della missiva: «*Sempre sia lodato dio. Ebbi una lettera che mi mandaste del fatto del baratto d'una nostra chasa chon uno che à nome Agniolo di Ghigiotto terraççano del Montefollonicho ed è di buona ragione e di buona naçione. Per la lectara che voi mandaste non ci è modo a fare la charta del baratto quassù, imperò che quella lectera non è bastevole al fatto, e però vi prego che se vien chostassù o manda suo procuratore, che voi gli facciate la charta de la chasa ed egli vi farà la charta de la sua. El decto Agniolo giugnie a la chasa IIII f. de oro e detti denari die' dare e pagare a Sancta Maria d'agosto proximo che verrà. La chasa nostra può essare di valuta di XX f. e la sua può essare di valuta di XVI f. e so' sicuro de dicti IIII f. d'avergli al termine. E chonfini de la chasa che noi diamo: dall'uno lato giovanni di Fino e dalla ll'altro lato Nese di Binduccio, dinançi via e dietro una piaçça di Nuto di Pietro, posta nel popolo di Sancto Bartolomeo. E chonfini di quella ch'esso ci da: dall'uno lato Meio di Giuola, dall'altro l'erede di Ciano di Meio e dalle due latora via di chomune, posta nel decto popolo di Sancto Bartolomeo. Quella che noi diamo è dirimpetto a me e ò llo molto charo per vicino, imperò ch'esso è buono e di s'ò intorniato di molti ghattini. Prego idìo che vi dia lunga vita a voi e a tutti gli altri frati. Frate Giovanni del maestro Chasino nel Montefollonico. A dì XII d'aprile | Reverendo padre misser Giovanni di Iacomo rettore dell'Ospedale Sancte Marie*». OSMS 66, s. n..

[22] Andrea di Nuccio, Giovanni di Nino, Mino di Benço, Nuto di Pietro e Minello di Cecco. *Ibidem.*

[23] Nel contratto di appalto delle carceri datata 1 agosto 1366 è presente anche la lista dei carcerati, tra cui figura Benço di Nardo. B 597, c. 67r. Contratto edito da: BURRONI, R., *I carcerati oblati a Siena nel Trecento,* Tesi di Laurea, Università degli studi di Siena, Facoltà di Lettere, a. a. 1996-1997, vol. 2, p. 18.

[24] Cione di Mino de' Montanini è rettore dell'ospedale senese dal 1351 al 1357. BANCHI, L., *Statuto dello Spedale di Santa Maria di Siena. 1318-1387*, in *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV e pubblicati secondo i testi del*

Benço notaio. L'imputato asserisce inoltre che l'ospedale e il suo capitolo sono da più di quarant'anni sotto la protezione di Santa Romana Chiesa e appartengono all'ordine agostiniano[25]. In seguito, il reo dichiara di voler revocare la sua confessione in quanto oblato dell'ospedale da più di dodici anni e perché *furiosus et mente captus*. Da ultimo invoca la *publica vox et fama* e presenta una lista di dodici testimoni, tra i quali figurano alcuni abitanti di Montefollonico e dei confratelli dell'ospedale[26].

Nel registro esaminato le intenzioni sono riportate due volte: le prime sono prodotte da Benço, le seconde da frate Palmerio di Nese che, in qualità di *curator* dell'uxoricida e sindaco e procuratore dell'ospedale, le ripresenta[27] con lo scopo di revocare quelle dell'imputato, in quanto pazzo[28]. Confrontando i due testi emergono delle varianti e la lista dei testi è ridotta a dieci persone[29]. Infine, Palmerio porta al giudice il privilegio papale di Bonifacio VIII *cum sigillo plumbeo legato cum filiis sitia rubeys et giallis*[30] e l'atto contenente l'oblazione di Benço, rogato da ser Bartolomeo del fu Francesco di Tellino notaio da Siena.

Regio Archivio di Stato in Siena, vol. 3, Bologna, 1877, pp. 186-191; ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio dell'Ospedale di S. Maria della Scala. Inventario,* Roma, Ministero dell'Interno, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1962, vol. 2, p. 129.

25 La Regola di Agostino non è esattamente una prescrizione formale atta a regolare la vita quotidiana oppure il governo di una comunità, ma si compone di un insieme di consigli, all'interno dei quali si possono collocare norme più precise a opera delle singole comunità. Il testo cui si fa riferimento in realtà è una missiva indirizzata ad un gruppo di monache guidato dalla sorella, di cui non è noto il nome. Agostino di Ippona, *Epistolae,* 211. Sulla professione della *Regula Augustini* da parte dell'ospedale: PELLEGRINI, M., *La comunità ospedaliera del Santa Maria della Scala e il suo più antico statuto,* Pisa, Pacini, 2005, pp. 59-61.

26 Gli abitanti di Montefollonico sono: Angelo di Garda, Francesco di Bino, Ghigiotto di Pericciolo, Giovanni di Sozzo di Mighino, Giunta di Giannetto, Pietro di Acco; gli oblati sono: frate Andrea rettore della chiesa di Sant'Onofrio di Siena e sua moglie Margherita, frate Cecco di Andiolo, frate Francesco di Meo, frate Palmiero di Nese. A questi si aggiunge un altro uomo: Angelo di Donato, che non è né un abitante di Montefollonico né un frate. P 255, c. 3v.

27 Palmerio produce al banco del giudice dei malefici l'atto, rogato da ser Bartolomeo del fu Francesco di Tellino notaio da Siena, con cui si dichiara curatore, e il notaio Andrea di Vagnoli lo infilza. P 255, c. 7r. Occorre aggiungere che il frate assume tale incarico in diversi processi tenuti anche in altri tribunali cittadini. Basti citare la causa tra l'ente ospedaliero e gli eredi di Filippo di Bindo d'Arrigo presso il banco della Mercanzia e celebrato dal 5 febbraio al 30 luglio 1365. Il procedimento giudiziario è un quaderno pergamenaceo rogato da Geri di Nello notaio della Mercanzia. Ospedale 66, s. n..

28 «*Et revocans etiam omnes et singulos articulos et intemptiones et exceptiones factos et factas per dictum fratre Bençum coram vobis et vostra curia et ubicumque nominibus ante dictis in quantum pro eo et pro dicti hospitali faciant revocatio supra dicta et in predictas persistens in quantum sit in favorem dicti hospitalis et dictis fratis Bençii*». P 255, c. 6v.

29 Gli uomini del castello di Montefollonico: Bartolo di Ristano, Giovanni di Sozzo di Magno, Giunta di Giannotto, Paolo di Nicola, Pietro di Cecco; gli oblati: frate Andrea rettore dell'Ospedale di Sant'Onofrio di Siena e sua moglie Margherita, frate Cecco di Andiolo e infine Angelo di Donato e ser Francesco di Cecco notaio da Siena. *Ibidem*, cc. 6v-7r. Inoltre, voglio segnalare il giuramento prestato dai frati: «*Et dicti frater Palmerius, frater Cecchus et frater Andreas et quilibet ipsorum iuraverunt in manibus ipsorum et fratruum videlicet unius in manibus alterius et alius in manibus alterius nolentes iurare in manibus dicti iudicis, tamquam frates et persone ecclesiastice ut se esse asseruerunt»; «Predicti fratres et Cecchus in manibus alterius et alterius in manibus alterius absque omnes* [?] *se esse fratres et personas ecclesiasticas. Ideo recusaverunt dicti iudici in manibus velle iurare*». P 255, cc. 4v, 7v.

30 Diplomatico Ospedale Santa Maria della Scala 1299 giugno 16.

Durante l'escussione i testi menzionano particolari della vita dell'imputato e per corroborare la presunzione della sua follia raccontano alcuni episodi di *signa furoris*. Ad esempio, Giovanni di Sozzo dichiara di aver visto il frate indossare l'abito ospedaliero, andare nelle taverne per comprare vino insieme al pievano del castello e ad altri, partecipare alle celebrazioni religiose più di cento volte nella chiesa di San Bartolomeo e svolgere normalmente il turno di guardia. Il teste specifica che Benço aveva iniziato a dare segni di squilibrio a partire dalla notte delle calende di maggio. Lo stesso mese era fuggito di casa per nascondersi in una grotta nella contrada denominata *Valata;* allora gli abitanti di Montefollonico lo avevano cercato inutilmente fino a sera, mentre lui si era rinchiuso in casa. Giovanni ricorda anche di averlo fermato mentre cercava di rompere con un *malleo* ligneo due botti piene di vino all'interno della sua abitazione agli inizi di luglio. Il teste dichiara inoltre che la defunta gli aveva raccontato del tentativo di suicidio del marito e aggiunge di aver udito la *publica vox et fama* della sua follia da più di cinquanta persone del castello, tra cui Francesco di Bino, che gli aveva riferito l'abitudine del reo di segregarsi a casa. Anche Pietro di Cecco rammenta l'aneddoto delle botti, però lo data nel mese di aprile e aggiunge che era stata la consorte a fermare il reo mentre adoperava lo staio ferreo. In merito alla fuga afferma invece che si era verificata a metà giugno, che il frate si era nascosto nell'ospedale fuori della Porta a *Tereano*[31] e in seguito era stato ritrovato dai vicini e riportato a casa sua. Paolo di Nicola riferisce invece che l'imputato, in quanto oblato dell'ospedale, non aveva mai prestato servizio di guardia e riporta la voce del tentativo di suicidio. I frati escussi non raccontano alcuna storia o aneddoto, ma descrivono Benço come un buon frate, che non porta armi, non scatena risse e non parla con criminali e confermano la fama della sua follia nel castello di Montefollonico. Ad esempio, Frate Cecco asserisce che il reo quando si recava a Siena viveva, mangiava e beveva con gli altri oblati dell'ospedale[32].

Il 12 agosto del 1366, vengono presentate al giudice dei malefici otto *intentiones* e l'elenco di sei testi[33] provenienti da Montefollonico. Non è chiara l'identità della persona che ha prodotto questa lista[34], ma lo scopo era sicuramente quello di ribaltare l'immagine dell'imputato, tratteggiata dalla difesa. Benço viene descritto come un pessimo frate, poiché

[31] Oggi porta di Triano.
[32] Sul rituale del mangiare: MONTANARI, M., *Alimentazione e cultura nel Medioevo*, Roma-Bari, Laterza, 1988; WICKHAM, C., *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo,* Roma, Viella, 2000, pp. 452-453,
[33] Bartolo di Nino, Buto di Biagio, Mino di Benço, Nenni di Gianni, Pepo di Cienni, Silvestro di Bindo. P 255, c. 18v.
[34] Prima di copiare il testo delle *intentiones* della controparte, Giovanni di ser Tommaso del fu Giovanni trascrive l'intestazione e non specifica né all'inizio né alla fine chi ha presentato le intenzioni. *Ibidem*, c. 18r.

infrange sempre la regola ospedaliera mediante: l'esercizio di altri mestieri, la frequentazione di taverne, bordelli e altri luoghi *inohonesta*, la vendita di vino, l'incitamento alle risse e l'attività usuraria. Nelle ultime intenzioni è smantellata del tutto la difesa dell'imputato, perché si asserisce la sua perfetta condizione mentale, come dimostra la buona gestione dei suoi affari[35].

I testimoni prodotti non confermano quanto dichiarato nelle intenzioni, anzi si schierano a difesa del reo, descrivendolo come un onesto cristiano e sostenendo la sua infermità mentale. Ricordano infatti che l'imputato da circa quattro mesi non agiva secondo ragione, ma nessuno rammenta episodi di *signa furoris*, eccezion fatta l'aneddoto sulle botti di vino, cui aggiungono un dettaglio: il reo voleva rompere le botti perché a suo parere il vino era guasto. Bartolo in particolar modo afferma di aver visto Benço per ben venti volte compiere azioni folli, ma racconta il solito episodio[36]. Inoltre, lo descrive come una persona di buona fama, che presenzia a tutte le celebrazioni in chiesa, regge la sede ospedaliera, si prende cura dei poveri e su licenza dei Dodici porta le armi durante il turno di guardia nella comunità. Per comprovare le sue asserzioni, Bartolo ripete per quattro volte di essere suo vicino di casa, senza specificare da quanto tempo.

Qualche giorno prima dell'emissione della sentenza, Palmerio presenta il privilegio di Urbano V *cum sigillo plumbeo ligatum cum cordula alla de lino* e il notaio Andrea riporta l'incipit della bolla[37]. Tre giorni dopo, il podestà Lodovico Balignani da Jesi e il giudice dei malefici Luca del fu Nicola da Fermo, visti gli atti, dichiarano il tribunale podestarile foro non competente e rinviano la causa *ratione persone* alla curia vescovile. Non ho ritrovato alcuna documentazione relativa al suddetto processo nell'archivio arcivescovile senese.

Nel caso in esame la strategia messa in atto dalla difesa ha come scopo quello di incentrare il dibattito sulla condizione di *furiosus* e di oblato dell'imputato e di spostare il procedimento giudiziario nel foro vescovile. Mentre il diritto comune prevede la mitigazione o l'esonero dalla pena inflitta al reo a causa della sua condizione di infermo, il tribunale ecclesiastico non contempla la pena di morte, prevista dal diritto comunale per i reati più

---

[35] «*Item quod dictus Bençus a tempore supradicto citato et per ipsum tempus continue fuit et est homo sane mentis et intellectus et tamquam ho<mo> sane mentis gessit negotia sua et si sit et pro tali habitum et reputatum fuit et nunc habetur et reputatur ab omnibus de dicto castro Montisfollonici et ab aliis congnosscentibus eum*». *Ibidem,* c. 18v.

[36] «*Interrogatus de cuasa scire, dixit quod ipse testis fuit et est suus vicinus et vidit dictum Bençum a dicto tempore IIII^or^ mensis citatis facere acta furiosorum ultra viginti vicibus et etiam audivit dici quasi ab omnibus; interrogatus quos actus vidit eum facere, dixit quod non bene recordatur de omnibus, dixit tamen se recordari quod dictus Bençus voluit una vice cum malee rumpere vegetas suas in quibus erat de meliori vino dicti castri Montisfollonici rumpere et vinum effundere abserens dictum vinum non esse bonum et devastatum quod tamen non erat verum*». *Ibidem,* c. 19r.

[37] Diplomatico Ospedale Santa Maria della Scala 1363 aprile 8.

gravi, ovvero la falsificazione di moneta, l'incendio doloso, l'omicidio volontario, la rapina di strada e la ribellione[38], e la sostituisce con il carcere perpetuo all'interno del carcere comunale, come si riscontra già negli statuti criminali emanati dal vescovo senese nel 1297[39].

La normativa statutaria senese del XIII e XIV secolo legifera sulla tutela e sulla reclusione delle persone inferme mentalmente. Due sono le rubriche ad esse relative *Di dare curatore a li scialequatori et a li mentecatti,* contenuto per la prima volta nello statuto del 1262[40]; *Di pilliare li furiosi et mentecatti*, tradito dalla redazione del 1286[41]. Stessa normativa è riscontrabile in altre città italiane, ad esempio a Venezia, dove il Maggior Consiglio stabilisce

[38] DIURNI, G., *Omicidio (diritto intermedio),* in *Enciclopedia del diritto*, vol. 29, pp. 909-910. Ad esempio, il ventinovenne Niccolò Biondi da Montevarchi è impiccato per aver ucciso sua moglie per gelosia alla fine del XV secolo. RONDONI, G., *I "giustiziati" a Firenze (dal secolo XV al secolo XVIII),* in «Archivio Storico Italiano», 28-224, 1901, pp. 209-256: 225. All'uxoricida inoltre lo statuto senese fin dal XIII secolo negava la dote e ogni altro bene della moglie e dei figli nati dal loro rapporto. Riporto il testo tradito nello statuto in volgare: «*De la pena di chi ucidesse la mollie. Et qualunque cittadino di Siena overo de la giurisditione di Siena uciderà overo ucidere farà la mollie sua, sia exchiuso et privato a tutto da le dote et dal guadagno de la donagione e dalli altri beni de la mollie sua overo de' filliuoli e' quali avesse, sì che neuna cosa avere overo ricevere possa per ragione de l'usofrutto overo di patria potestà overo successione, viventi li filliuoli e' quali d'essa avesse: salve l'altre pene a llui di ragione overo costoduto imposte*», 11, d. V, SSi 2 (cc. 119v-120r); 10, d. V, SSi 3 (c. 131v); 17, d. V, SSi 16 (c. 213r); 17, d. V, SSi 5-6 (c. 234r); 16, d. II, SSi 7 (c. 223v); 16, d. V, SSi 9 (c. 16v); 17, d. V, SSi 11 (c. 257r); 17, d. V, SSi 12 (c. 226r); 17, d. V, SSi 17 (c. 264r); 19, d. V, SSi 19-20 (c. 408r); 300, d. III, SSi 26 (c. 175r). Questa stessa normativa è appurabile anche in altre realtà comunali, come si evince dallo statuto di Cuneo del 1380 e in quello di Pavia del 1393. NICCOLAI, *La formazione del diritto successorio,* cit., pp. 173, 188.

[39] CG 51, cc. 88r-90v; SSi 15, cc. 215r-226r, documenti editi da: ZDEKAUER, L., *Statuti criminali del foro ecclesiastico di Siena (XIII-XIV),* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 7, 1900, pp. 231-264. Nel 1310 Bonifacio VIII ha spiegato ai vescovi che il modo più corretto per far espiare le colpe ai chierici è il carcere per un periodo di tempo oppure in perpetuo. BERENGO, M., *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna,* Torino, Einaudi, 1999, p. 652.

[40] «*Et se alcuno cittadino di Siena a me sarà denuntiato prodigo, overo mentecatto, et non apparrà; et colui el quale si dicesse prodigo overo mentecatto, richiesto legittimamente venire non vorrà, possa et debia per mio officio invenire et ricevere le pruove: et se trovarò che mentecatto sia, overo prodigo, darò a llui curotore, secondo che le ragioni volliono; et farò bandire per la città che alcuno non contraga con lui, et se altremente farà non tenga né vallia*», 118, d. II, SSi 2 (c. 66r); 152, d. II, SSi 3 (c. 81v); 163, d. II, SSi 16 (c. 146v); 170, d. II, SSi 5-6 (c. 155r); 178, d. II, SSi 14 (c. 46v); 162, d. II, SSi 7 (c. 139r); 176, d. II, SSi 11 (c. 177r); 179, d. II, SSi 12 (c. 120v); 198, d. II, SSi 13 (c. 60r); 98, d. II, SSi 17 (c. 153v); 182, d. II, SSi 19-20 (cc. 221v-222r); 153, d. II, SSi 26 (c. 114v).

[41]«*Et se alcuno de la città di Siena overo de la giurisditione, di paçia overo furore fusse tenuto, del quale alcuno potesse ragionevolmente dubbitare et da lui ricevere ingiuria overo offesa, sieno tenuti la podestà et li giudici del maleficio, a la richiesta di ciascuno, cotale furiosa et paça persona fare pilliare et ditenere et essa ne la pregione fare rinchiudere, et per neuno tempo el debia fare lassare, accioché alcuno non sia offeso, se non se 'l padre overo li fratelli carnali, overo li cognati, overo li altri parenti, volessero esso furioso overo mentecatto sopra sé ricevere et avere et promettere et per securità di ricolta, securare che cotale furioso et paço diligentemente et bene guardarebero rinchiuso, sì che neuno da lui possa essere offeso. Et se così non faranno, obligbino sé alla pena pagare et ancora altre sufficienti ricolte con loro, a quella pena la quale fusse da imponere di quello maleficio overo offesa, el quale et la quale el furioso in alcuno commettesse, se 'l detto maleficio si commettesse per alcuno di sana mente. Et cotale promessione et obligagione fatta, tenga et vallia di podestarìa, infino a tanto che li predetti obligati volessero sotto la loro guardia el paço et furioso tenere. Et se la sua guardia rifiutassero et renuntiassero, sieno tenuti esso paço et furioso menare in força de la podestà, el quale la podestà sia tenuto et debia poscia diligentemente fare guardare, acciochè dal detto furioso neuno huomo possa essere offeso: et che allora le ricolte et li altri obligati da l'obligagione et promessione fatta sieno appostutto liberati»,* 67, d. V, SSi 16 (c. 220v-221r); 65, d. V, SSi 5-6 (cc. 243v-244r); 63, d. V, SSi 7 (cc. 232v-233r); 65, d. V, SSi 9 (c. 28r); 82, d. V, SSi 11 (c. 266v); 79, d. V, SSi 12 (c. 236v); 91, d. V, SSi 17 (c. 278r); 98, d. V, SSi 19-20 (c. 424r); 90, d. II, SSi 26 (c. 104v).

l'affidamento dei mentecatti a tutori sotto il controllo dei Giudici di Petizion[42]. La detenzione dei furiosi all'interno della prigione comunale è appurabile anche nelle città di Firenze[43] e Milano[44]. Nel corso del XIV secolo, a Siena e in altre città dell'Italia centro-settentrionale è creato nel carcere comunale un reparto per l'assistenza dei malati, al cui interno sarà poi inserita la figura di un medico professionista[45]. Probabilmente in tale reparto erano incarcerate persone come monna Agnola e Bettino di Betto[46]. La donna rea di omicidio scampa alla pena capitale e viene condannata al carcere perpetuo perché folle. Di Bettino invece non è pervenuta alcuna informazione tranne la sua condizione mentale e la sua oblazione[47].

Mona Agnola figliuola fu di Luti et dona fu di Michele di Simone Piluffi da Radicondoli del contado di Siena furiosa, paçça et non di sana mente condenata per lo nobile cavaliere misser Petro da Postierla e regio dottore de lege honorevole Sanatore

---

[42] CARRARO, «*Non ha utilità adguna*», cit, p. 13. Su questa magistratura: CASSANDRO, G. I., *La Curia di Petizion,* in «Archivio Veneto», ser. V, 19-I, 1936, pp. 72-144, 20-II, 1937, pp. 1-210; ROBERTI, M., *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300,* Venezia, Tipografia Libreria Emiliana, 1906-1911, vol. 1, pp. 209-213; vol. 3, pp. 103-134. Per Bergamo, Parma, Perugia, Milano: SILANOS, Homo debilis in civitate, cit., pp. 52-58.

[43] Il 19 febbraio del 1359 viene stabilita la costruzione di un complesso distaccato dalle Stinche per i malati mentali. GELTNER, G., *La prigione medievale. Una storia sociale,* Roma, Viella, 2012, p. 43.

[44] I malati di mente inoffensivi potevano essere reclusi in enti assistenziali, mentre dal 1388 quelli ritenuti pericolosi nelle case dei loro parenti o nelle carceri. GAZZINI, M., Humanum est peccare, evangelicum emendare et diabolicum perseverare. *Suppliche di prigionieri nel carcere milanese della Malastalla*, in ROSSI, M., C. (a cura di), *La religione dei prigionieri*, Verona, Cierre Edizioni, 2013, p. 215; ID., *Storie di vita e di malavita. Criminale, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del Medioevo,* Firenze, Firenze University Press, 2017, pp. 48, 57-58.

[45] Dopo la morte di diversi prigionieri nel corso del 1340, Agnolo riporta la proposta avanzata da alcuni cittadini per la costruzione di uno *spedale per li povari bisognosi in detta prigione*. Il 27 aprile del 1341, il Consiglio Generale approva con 224 voti favorevoli la richiesta di 200 l. per costruire tale ospedale all'interno delle prigioni; già ad agosto dello stesso anno il reparto è completato, poiché l'assemblea ratifica nuove rubriche statutarie, che legiferano a riguardo. Inoltre, nella petizione approvata dall'assemblea cittadina l'8 dicembre 1344, Bandino di Manno, Bartolo di Pino, Cecho di Maffeo e Niccolo Bencivenni chiedono di *essere tenuti di guardare la detta pregione* per un anno e di consegnare al *signore dello spedale della pregione XL s. ongne mese, acciò ne faccia bene all'infermi povari che saranno nella prigione, come parrà a lui.* All'interno dei codici dell'entrata e dell'uscita della Biccherna sono registrati i pagamenti del salario e di altre spese dovuti all'ospedaliere delle prigioni; ad esempio, il versamento del salario e delle spese per il pane (19 l. e 17 s.) a Ghida in quanto *spedaliere dello spedale della prigione* nel secondo semestre del 1347. B 221, c. 148r; CG 128, cc. 67v-68r; CG 129, cc. 19r-21r; CG 135, cc. 69v-70v. AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca maggiore,* in LISINI, A., JACOMETTI, F., *Cronache senesi*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, II edizione, tomo XV, parte VI, Bologna, Zanichelli, 1931-1939, p. 526; BURRONI, *I carcerati oblati a Siena,* cit., vol. 1, p. 8. GELTNER, *La prigione medievale,* cit., pp. 113-114.

[46] L'accesso all'interno del reparto ospedaliero è gestito esclusivamente dal rettore o ufficiale dello spedale della prigione, come previsto nelle provvisioni per la concessione dell'appalto delle carceri: «*Anco che al rectore overo ofitiale dello spedale predicto (de le dette carcere) sia lecito liberamente, sença contradictione overo impedimento de predecti soprastanti overo guardie, tucti et ciascuni infermi et d'infermità gravati nel detto spedale mettare et tenere*». Gabella 3, cc. 47r-v. Provvisioni edite da Roberta Burroni e da lei datate nel lasso temporale 1325-1348, dato che l'ospedale è edificato nel 1341, tali provvedimenti sono senza alcun dubbio successivi a quest'ultima data. BURRONI, *I carcerati oblati a Siena,* cit., vol. 2, pp. 6.

[47] *Bectino Becti furioso* è oblato il Natale del 1362 e il Consiglio Generale approva la sua scarcerazione con 159 voti favorevoli e 13 contrari. Il notaio non ha riportato né la condanna né l'indicazione temporale relativo al periodo di incarceramento. CG 473, cc. 28v, 30r.

de la città di Siena[48] *però che la detta mona Agnola con uno coltello di ferro da fettare pane percosse et ferì mona Francescha di Pauolo de Toro una percussione e ferita nella cola de la detta mona Francescha con effusione di sangue de la quale ferita la detta mona Francescha morta fu e de per detta cagione la detta mona Agnola fu condennata a stare ne lo carcere del comune di Siena tuto il tempo de la vita de la <de>tta mona Agnola, apare de la detta condenagione nel libro dele condenagioni che è nela Biccherna del comune di Siena, segnato di uno M folio 191*[49].

Due secoli dopo, la normativa statutaria senese perfeziona le disposizioni sulla tutela dei furiosi[50] e abolisce per le cause civili la carcerazione di prodighi, mentecatti, ecclesiastici, donne e minori di vent'anni[51].

Monica Calabritto ha esaminato un caso simile: il processo celebrato a Bologna a carico di Paolo Barbieri per aver assassinato con sei colpi di spada la moglie Isabella Caccianemici il 24 ottobre del 1588. Per dimostrare la condizione di *furiosus et mente captus* del reo viene presentato un verbale stilato da tre medici; nonostante ciò, Paolo è condannato alla pena capitale. Il giudice considera l'uxoricida sano di mente poiché dopo il crimine organizza una fuga immediata a Milano, dove per sette anni risiede all'interno dell'ospedale per pazzi di San Vincenzo in Prato. Questo caso ha come protagonisti due esponenti delle famiglie nobili bolognesi, le quali potevano vantare nelle loro fila papi, senatori e cavalieri. Tra gli altri imputati, accusati di aver aiutato Paolo a scappare dalla città, vi sono un mercante, un notaio del Tribunale del Torrone e un cavaliere di Santo Stefano[52].

---

[48] Messer Pietro di Pavolo da Venezia, Senatore di Siena in carica dal settembre 1388 ad agosto 1389. Ms. A 113, cc. 24v-25r.

[49] Registrazione del 18 aprile del 1397, contenuta in C 2162, cc. 9r-v. Caso segnalato in nota anche da Guy Geltner e Roberta Burroni, che ha pubblicato il testo con datazione errata: BURRONI, *I carcerati oblati a Siena,* cit., vol. 1, p. 16, 16n; GELTNER, *La prigione medievale,* cit., p. 136, 65n. La documentazione senese relativa ai carcerati è molto frammentaria e divisa in diversi fondi. In particolare, il fondo *Soprastanti alle carceri* è composto da tredici registri (1394-1557) e soltanto i primi due manoscritti sono relativi al XIV secolo. Per un inquadramento generale sulle prigioni e i detenuti a Siena: BURRONI, *I carcerati oblati a Siena,* cit.; GELTNER, *La prigione medievale*, cit.; KOENIG, J., *Prisoners offerings, patron saints and state cult at Siena and other Italian cities from 1250 to 1550*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 108, 2001, pp. 222-296; PAZZAGLINI, R. P., *Comments on the Comparable Practices of Medieval Imprisonment*, in «Studi Senesi», 86, 1974, pp. 154-167.

[50] *De his qui solvunt tutoribus et curatoribus minurorum, prodigorum et dementium, De aeteta legitima et de modis quibus tutela et cura finiatur, De curatore furiosi et prodigi,* 167, 170, 171, d. I, SSi 49 (cc. 134r, 136v-137r).

[51] *De personis capi prohibitis et de reccomendatione in carceribus, et ad quorum petitionem captura denegatur, et de pena contravenientium,* 241, d. IV, SSi 52 (cc. 126r-127v).

[52] Come ha chiarito la studiosa, il verbale dei tre dottori vuole scagionare *de iure* l'imputato da ogni accusa sulla base della condizione di infermo mentale: «*Iterum dicitur quod cum in tempore vulnerum et homicidij patrati in dicto fratre equite, sanitas mentis, non erat sed simistultus, et furore maximo oppressus reperiebatur et ad quem in dies magis curebat, veluti humore maximo oppressus quo valde paciebatur, et inde insania et furor eius causabatur, et tunc talia patraverit sicque in eo animus delinquendi non esset nec quid ageret sciret quo fit ut non deliquisse dicendum sit, nec ideo puniendus de iure veniat sed satis furore suo punitus, sequitur propterea dicendum quod sicuti in illo dubium non fuit quod ut homicida considerari non potuerit, et debuerit, et ut talis puniri, ita nec pariter imponi poterit dicto magnifico domino Aurelio de auxilio, homicide dato pena aliqua alias auxilianti homicide imposita*». CALABRITTO, M., *A case of melancholic humors and «dilucida intervalla»*, in «Intellectual History Review», XVIII, 2008, pp. 139-154: 146n; ID., *«Furor» melanconico tra teoria e pratica legale*, in «Studi Storici», 51-1, 2010, pp. 113-135. Inoltre, Aleksandra Nicole Pfau ha evidenziato che nella maggioranza

Nel processo da me analizzato né il giudice dei malefici né la difesa richiedono un consulto medico[53] e per provare lo stato di *insania* di Benço adoperano solo le testimonianze giurate. A partire dall'analisi della documentazione veneziana, Guido Ruggiero sostiene che l'accertamento del *furor* attraverso una visita da parte di medici non è una prassi ordinaria presso i tribunali tardomedievali. Tuttavia, già dal XIV secolo i Signori di Notte chiedevano frequentemente un *consilium* ai dottori per compiere l'ispezione di cadaveri veneziani[54]. All'interno della documentazione giudiziaria senese tra il XIII e il XIV secolo ho reperito solo una perizia medica, tesa proprio ad accertare le cause della morte di Ghino di Benassio[55].

Molto spesso a identificare il soggetto come pazzo sono i familiari, i conoscenti, il vicinato o la comunità. Nella petizione presentata al Consiglio Generale, Nuccio di Cola d'Asciano riconosce in qualità di *vecchio e povaretto* padre la gravissima condizione mentale della sua sventurata figlia Margherita, moglie di Meo di Feraccio. La donna è rea di aver appiccato l'incendio e distrutto la casa di Iacomo di Nicolo di Stefano d'Asciano con tutte le masserizie e due *gofani pieni di pecunia.* Per sostituire la pena *in persona* con una pecuniaria, l'anziano sostiene l'infermità della figlia in tal modo: «*questa mia sventurata figliuola già lungho tempo ebbe una gravissima infermità, per la quale ella manchò d'ogni buono suo sentimento et d'allora in qua è stata et è fuor di senno et è una mentacapta. Et in questo anco più l'à dimostrato però che non è verosimile che ella avesse messo fuoco in casa del suo fratello cugino, di cui era la casa né voluto ardere la sua roba propria e del marito*»[56]. Similmente Migliuccio di Iuliano di Castel del Piano, accusato di

dei casi di omicidio commessi da infermi mentalmente da lei ritrovati all'interno delle *lettre de rémission* del XIV secolo le vittime sono membri del nucleo familiare e soprattutto le mogli. PFAU, *Medieval communities and the mad,* cit., pp. 93-94.

53 ASCHERI, M., 'Consilium sapientis', *perizia medica e* 'res iudicata': *diritto dei dottori e istituzioni comunali,* in KUTTNER, S., PENNINGTON, K. (a cura di), *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law* (Salamanca, 21-25 settembre 1976), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1980, pp. 533-579.

54 In appendice, lo studioso presenta l'elenco di cinquantacinque dottori, provenienti da diverse città centro-settentrionali e citati dai Signori di Notte dal 1340 al 1390. RUGGIERO, G., *The cooperation of physicians and the State in the control of violence in Renaissance Venice*, in «Journal of the History of Medicine and Allied Sciences», 33, 1978, pp. 156-166: 165-166; ID.; *Excusable Murder: Insanity and Reason in Early Renaissance Venice*, in «Journal of Social History», 16, 1982, pp. 109-119: 111. Su questa magistratura: BALDAN, S., *I Signori di notte al Criminal. Un'antica magistratura veneziana nel secondo settecento,* in «Studi Veneziani», 49, 2005, pp. 191-273; PIASENTINI, S., «*Alla luce della luna*». *I furti a Venezia (1270-1403),* Venezia, Il Cardo, 1992, pp. 21-26; ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie veneziane,* cit., vol. 1, pp. 206-209, vol. 3, pp. 3-100; RUGGIERO, G., *Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento,* Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 66-79.

55 P 380, c. 19r.

56 C 2144, cc. 111r-v; CG 213, cc. 75v-76r. Questa vicenda sembra ricalcare il caso di Margherita moglie di Lotto, abitante a Porta Fugia a Prato *mulierem insanam, furiosam et incendiariam,* la quale ha appiccato diversi incendi. Dopo aver confessato, il giudice degli appelli le infligge soltanto una pena di 150 l. a motivo della sua confessione e soprattutto della sua condizione mentale. Vicenda presentata da: BRUCKER, *The Society of Renaissance Florence,* cit., pp. 168-170; ID., *Firenze nel Rinascimento,* Firenze, La Nuova Italia, 1980, pp. 341-342; MELLYN, E. W., *Mad tuscans and their families. A history of mental disorder in Early Modern Italy,* Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2014, pp. 65-66.

aver percosso Pietro di Berto, definisce quest'ultimo folle poiché «*era tornato ad casa et solo come pazzo in uno canto della casa accese el fuocho per volere abrusciare parecche castagne di nuovo ricolte. Et ad caso tornando ad casa, esso Migliuccio trovando questo fuoco acceso presso ad uno monte de lino et de stoppia de nuovo recolto e concia, cominciò ad gridare ad questo pazzo*». Migliuccio riesce a provare le sue asserzioni, perché abitava insieme a Pietro da molto tempo, tanto da considerarlo suo fratello. Dimostrato lo stato mentale della vittima, il reo ottiene la cancellazione della pena a suo carico[57]. Brandon Parlopiano e Guido Ruggiero hanno analizzato alcune vicende processuali veneziane del XIV e XV secolo relative a questioni testamentarie o reati, che hanno come principali attori persone squilibrate[58]. Interessante perché contenente i *dicta testium* è la disputa testamentaria di Antonia Solario, analizzata da Parlopiano. Le persone chiamate a deporre confermano o inficiano la follia della donna dichiarando di sapere della sua condizione oppure precisando di conoscere Antonia da diversi anni. Il teste Giovanni riferisce un evento esemplificativo della pazzia della donna, verificatosi durante le nozze di suo figlio Luca: Antonia aveva ordinato a Giovanni di mettere dell'acqua dentro una pentola con dell'olio bollente e lui le aveva risposto che così facendo avrebbero dato fuoco all'intera casa, mentre un'altra serva la cacciava via dicendo «*Va via mata*!»[59].

A differenza dei casi sopracitati, nella vicenda giudiziaria presa in esame è Benço stesso a dichiararsi folle, limitatamente ad un lasso di tempo che va da aprile a luglio, mese in cui ha commesso l'omicidio. L'imputato prima confessa la sua colpevolezza al giudice e poi in un secondo momento ritratta, esibendo la sua condizione di matto. Successivamente interviene il curatore Palmerio, che chiede al giudice di revocare le intenzioni prodotte dal reo e di accettare quelle da lui presentate. La difesa sembra dunque voler strumentalizzare il *furor* come movente del crimine commesso; tuttavia, la natura della pazzia di Benço risulta ambigua. Non si tratta di una condizione permanente, come dimostrano la oblazione, la stipulazione del suo matrimonio e la gestione dei suoi affari e dell'ospedale, ma nemmeno di un caso di *dilucida intervalla* perché il *furor* è limitato ad un unico lasso di tempo. Nelle deposizioni testimoniali emergono delle varianti temporali, alcuni confermano quanto dichiarato dal reo, altri dilatano o restringono il periodo della sua pazzia. Inoltre, la

[57] CG 220, cc. 71r-v.
[58] PARLOPIANO, *Madmen and Lawyers,* cit., pp. 245-247; RUGGIERO, *Excusable Murder,* cit., pp. 112-113.
[59] Riporto l'interrogatorio del teste edito da Parlopiano: «*Respondit quod tempore quo Lucas Solario, filius dicte done Antonie Solario, duxit vxorem non recordatur aliter de tempore ipse testis faciebat suas futulas in domo sua, et venit tunc in coquinam dicta Antonia, quam intellexit esse vxorem ser Antonii Solario et matrem sponsi. Et deficiente oleo in lebete in quo futulas facebat dicta dona Antonia dixit ipsi testi quod poneret de aqua in lebete, qui incsius sibi respondit quod non debebit poni aqua quia incenderet domus. Et tunc quedam sua sclava dixit ipsi done Antonie,* "Va via mata!" *et dixit ipsi testi quod non attenderet ipsi quia erat stulta, et hoc est quantum scit».* PARLOPIANO, *Madmen and Lawyers,* cit., p. 102: 36n.

coincidenza delle testimonianze di parte e di controparte, che smentiscono la sanità mentale dichiarata nelle intenzioni presentate contro l'imputato, desta non pochi dubbi. L'indeterminatezza di questo tipo di follia ha spinto il giudice dei malefici a chiedere la definizione di furioso e mentecatto ai testi di parte: «*interrogatus quod est dicere esse furiosum et mente captum; dixit quod est facere illud quisquis facere et dicere non debet*».

Nel procedimento contro Benço la strategia messa in atto dalla difesa non adduce come movente dell'uxoricidio l'adulterio della donna, discostandosi dagli altri casi rinvenuti all'interno della documentazione senese[60]. Ne è un chiaro esempio il brutale assassinio di Bartaluccia da parte del marito Mino di Piero Bona di Montisi[61]. Nelle *petitiones* presentate al Consiglio Generale per chiedere l'estinzione della pena per Mino e Vannuccio, il procuratore descrive il reato come uno di quei casi che fino a pochi anni fa il codice penale italiano definiva delitto d'onore[62]. Questi infatti dichiara che Mino ha ucciso Bartaluccia per via dei continui rapporti extraconiugali - *meretrix quasi devenerat* - legandola con una corda per picchiarla e ferirla con un coltello in diverse parti del corpo precisamente collo, mano sinistra,

[60] Stesso movente è riscontrato da Sara Paris in molti uxoricidi verificatisi a Siena nel XVI secolo. PARIS, S., *Giustizia criminale di genere a Siena nella seconda metà del XVI Secolo,* Tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, a. a. 2008-2009, pp. 83-88.

[61] Oggi frazione del comune di Montalcino. Per lo studio di questa località sono fondamentali: GATTI, L., *Statuto di Montisi del 1494,* Siena, Amministrazione provinciale di Siena, 1994; ROSSI, P., *Documenti e statuti del Castello di Montisi (1197-1552),* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 7, 1900, pp. 353-402; TULIANI, M., *Montisi. Vicende storiche di una comunità medievale*, Siena, Nuova Immagine, 1992.

[62] *Omicidio e lesione personale a causa di onore*, ex art. 587, Codice penale: «*Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella. Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni*». L'articolo è abolito con L. 5 agosto 1981, n. 442. L'uxoricidio compiuto da Oldino de Nana ai danni della moglie Donina e avvenuto a Milano nel dicembre 1385 è un perfetto esempio del delitto d'onore. PIZZI, P. F. (a cura di), *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385),* Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2021, pp. 213-216. Più articolata è invece la vicenda precedente all'uxoricidio dell'infedele Claudine Guyart compiuto dal marito Thomas Manny il 22 luglio 1529. ZEMON DAVIS, N., *Storie d'archivio. Racconti di omicidio e domande di grazie nella Francia del Cinquecento,* Torino, Einaudi, 1992, pp. 3-5, 187-190. Sul delitto d'onore in Italia: CANTARELLA, E., *L'omicidio d'onore: lo sviluppo della lagislazione italiana attraverso due millenni,* in KERTZER, D. I., SALLER, R. P., *La famiglia in Italia dall'antichità al XX secolo,* Firenze, Le Lettere, 1995, pp. 255-274; DE CRISTOFARO, E., *The crime of honor: an Italian story,* in «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 14, 2018, paper 15, pp. 1-12.

spalla e testa[63]. L'uxoricida ha poi occultato il cadavere[64] con l'aiuto del fratello Vannuccio nella vigna di quest'ultimo, fuori dal castello di Montisi. Al termine dell'inquisizione il podestà Bernardino conte di Conio, in carica nel primo semestre del 1316, ha condannato a morte Mino e anche suo fratello perché complice[65]. Il Consiglio Generale comunque rigetta entrambe le petizioni[66].

Il processo a carico di Benço comunque non arriva a sentenza perché il podestà Lodovico Balignani e il giudice dei malefici Luca del fu Nicola rinviano la causa al tribunale vescovile *ratione persone*, evitando il rischio di essere sanzionati con la scomunica da parte del vescovo per la violazione delle *libertas ecclesiae* e del *privilegium fori.* L'imputato in persona nelle intenzioni si identifica come oblato dell'Ospedale di Santa Maria della Scala e nessuno dei testi escussi ne dubita; anzi, i testimoni di controparte descrivono con precisione il vestiario da lui indossato in qualità di frate ospedaliero: un cappello, una tunica e un mantello di colore *bigio* con il simbolo dell'ospedale[67]. Tale descrizione corrisponde perfettamente a quella riportata nello statuto ospedaliero del 1318, secondo il quale l'uso del mantello spetta soltanto ai frati *litterati*[68].

---

[63] Stesso movente è presente nella petizione di Agostino di Ghino da Montecchio, condannato a morte dal senatore nel gennaio 1401 per l'uxoricidio di sua moglie Margherita del fu Bartalo. L'uxoricida accusa la defunta di aver commesso più volte adulterio con molti uomini: «*veritas est quod dicta domina Marghi ad tantam sceleritarem devenerat quod facta erat tamquam publica meretrix non curans recte vivere nec de honore suo et sui mariti predicti, et cum plures eam invenisset in adulterio eidem quam peperisset* […] *victus ab ira eam interfecit non valens alterius tantam infamiam et verecundiam sustinere*». La petizione è approvata il 26 aprile 1402 dai priori e dal capitano del popolo per essere letta nell'assemblea cittadina, ma quest'ultima rigetta tale petizione nonostante la stipulazione della pace con i parenti della defunta. C 2140, cc. 127r-v.

[64] Il diritto del comune senese imponeva al podestà di *invenire per fama* ogni omicidio commesso *niscostamente overo occultamente* nella città e al di fuori delle mura e permetteva anche la tortura dell'accusato. *De li omicidi niscostamente commessi,* 249, d. V, SSi 19-20 (c. 452r).

[65] Questa è la pena prevista dagli statuti di Siena e di molte altre città italiane. Non è un caso che Giovanni dopo aver gettato sua moglie Richa nel canale della Giudecca e aver assistito al suo annegamento sia stato condannato a morte. Prima di essere impiccato a Piazza San Marco, Giovanni è condannato al taglio della mano nel luogo del delitto e al rituale infamante del giro in barca per tutta Venezia. RUGGIERO, G., *Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento,* Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 109-110.

[66] I due fratelli non hanno prodotto *l'instrumentum pacis,* ma solo quello dotale, motivando tale mancanza con l'origine della vittima, proveniente dal castello di Santa Maria del contado di Camerino. B 732, cc. 346v-347r; 358v-359r. Utili a tal proposito sono i contributi: ZANETTI DOMINGUES, L. L., *Penitential Themes in 14th-Century Sienese Petitions for Amnesty: How Can They Contribute to the Debate on the 'Voices' of Medieval Court Records?,* in «Open Library of Humanities», 1, 2019, 24, pp. 1-30; ID., *Confession and criminal justice in Late Medieval Italy, Siena 1260-1330,* Oxford, University Press, 2021.

[67] «*Interrogatus quod abitum vidit ipsum Bençum portare, dixit quod vidit eum portare tunicam, mantellum, cappelina coloris bisi et in mantello portavit et portabat quaddam scalam cum cruce prout deferunt et deferre consueverunt alii fratres dicti hospitalis*». P 255, cc. 19r, 21r, 22v, 24v, 26v, 28r.

[68] «*Che li frati del detto Ospitale sieno tenuti portare onesta tonsura. Anco statuimo et ordinamo, che li frati del detto Ospitale sieno tenuti e deggano portare onesta tonditura de' capelli, e guarnacca chiusa senza garoni de dietro e dinanzi, e col segno del detto Ospitale nel mantello et argaldo o vero capparone, e panno bigio colore o vero d'altra onesta apparenzia. E che neuno de li frati del del detto Ospitale, el quale non sia letterato, possa portare mantello o vero argaldo, se non de licenzia del rectore*». Addizione marginale: «*Et che coloro che saranno ricevuti in fameliari, oblati e conversi de lo Spedale, non debiano portare mantello o vero argaldo, ma capparone solamente col segno de lo Spelade*». Nell'agosto del 1322, il capitolo ospedaliero obbliga i *fratres*

Anche Ambrogio di Piero d'Arezzo per provare la sua condizione clericale presso il tribunale podestarile presenta argomentazioni simili a quelle di Benço. Dichiara infatti di aver ricevuto la tonsura, di indossare gli abiti ecclesiastici e di vivere presso l'Abbazia a Torri ormai da più di due anni. Ambrogio produce una lista di sette testimoni, i quali durante l'escussione confermano che l'imputato si veste come un frate, recita e canta i salmi, le letture e altre preghiere durante le celebrazioni e amministra i *divina officia* presso l'Abbazia a Torri[69].

L'attenzione dedicata al tratto puramente estetico è funzionale a dirimere ogni questione relativa alle situazioni nelle quali è in dubbio la distinzione tra lo status di chierico e la società secolare. Nel 1227 il vescovo Bonfiglio rinnova alcuni ordinamenti sull'abito ecclesiastico dei chierici della diocesi senese, in ottemperanza alle disposizioni del pontefice rivolte a tutti gli episcopati toscani[70]. Nel maggio del 1291 viene promulgata una rubrica statutaria per vietare a chiunque il travestimento con gli abiti dei chierici e dei religiosi sotto la pena di 25 l.[71]. Anche la prima norma degli *Statuti criminali del foro ecclesiastico di Siena* del 1297 e una rubrica dello statuto senese del 1344 legiferano a riguardo[72]. Da ultimo, tra le

ad indossare cuffia, cappello e cappuccio e i *familiares* a portare il colore scuro e il copricapo con il segno dell'ospedale. BANCHI, *Statuto de lo Spedale,* cit., pp. 53, 123. Sulla tonsura: ZALLOT, V., *Sulle teste nel Medioevo. Storie e immagini di capelli,* Bologna, Il Mulino, 2021, pp. 139-145.

[69] Della vicenda del chierico Ambrogio è pervenuta solo l'audizione dei testi a difesa dell'8 maggio 1334. Il frate è inquisito e incarcerato per un crimine non specificato. I testimoni prodotti sono: frate Benedetto rettore di Monticiano, frate Giovanni da Orgia, frate Guido da Tondo, frate Guglielmo priore di Monticulo, ser Iacobo cappellano di Sant'Egidio, frate Paolo da Montalcino e frate Simone da Monticiano. P 12, cc. 75r-77r. A tal proposito, interessanti sono anche le vicende di Ciolo di Domenico medico da Percenna e Lando *de Pellacones*. Dopo essere stati banditi per stupro, entrambi dichiarano la loro condizione clericale con lo scopo di togliere il bando a loro carico. P 2, cc. 166r, 426r-v.

[70] PELLEGRINI, M., *Chiesa e città. Uomini, comunità e istituzioni nella società senese del XII e XIII secolo*, Roma, Herder, 2004, pp. 216-219, 473-479; ID., *Il lusso e la morale dei chierici senesi nelle costituzioni vescovili dal primo Duecento al primo Trecento,* in CEPPARI RIDOLFI, M. A., MECACCI, E., TURRINI, P. (a cura di), *La legislazione suntuaria dal Medioevo all'Età moderna nello spazio di Siena e Grosseto. Atti della giornata di studio* (Siena, 25 maggio 2018), Siena, Accademia senese degli Intronati, 2019, pp. 121-136.

[71] «*Che neuno vada ballando overo reddando con panni di cherici overo di femene overo velato ançi la faccia. Anco statuto et ordinato è, che neuno vada ballando overo reddando overo alcun altro giuoco facendo per la città di Siena, a cavallo overo a piè, con panni di femine overo con panni di cherici overo religiosi overo velato ançi la facca, per alcuno modo overo cagione. Et chi contrafarà sia punito et condennato al Comune di Siena in XXV libre di denari senesi. Et a ciascuno sia licito accusare et denuntiare li contrafacenti, et l'accusatore overo denuntiatore abia la metià de la pena overo de la detta condennagione et l'altra abia el Comune di Siena; et sia tenuto segreto el nome del l'accusatore overo denuntiatore. Et fatto è questo capitolo in anno Domini MCCLXXXXI, Inditione IIII, del mese di magio*», 385, d. V, SSi 19-20 (c. 478v); 40, d. III, SSi 26 (c. 132v).

[72] «*Quod si aliquis clericus, qui non gereret et deferret habitum clericalem sed laicalem, post monitionies factas per ipsum dominum episcopum omnes vel aliquas ex eis, pro clerico non teneatur et habetur, nec ulterius per ipsum dominum episcopum vel eius vicarium pro clerico vel tanquam clericum defendatur*». ZDEKAUER, *Statuti criminali,* cit., p. 242. «*De oblatis non portantibus habitum rubrica. Et quicunque donavit, comisit, donaverit seu commiserit bona sua hospitali vel alicui loco religioso conpellatur sollvere datium Comuni pro libra facta vel facienda nisi moraretur in ipso loco cum vestibus et tonsura sicut alii de illo loco. Exceptis illis qui donaverunt vel comiserunt, donaverint vel comiserint hospitali Sancte Marie ante gradus maioris Senensis ecclesie, qui possint morari in locis dicto hospitali datis et commissis. Et nichilominus idem donantes et committentes allibrentur pro ea parte quam sibi reservaverint, pro quibus reservatis reperiendisr eligantur per dominos Novem duo boni homines per terçerium, qui sic electi tales personas sic retinentes inveniant et bona que obtulerint in scriptis redigant et sic reducta presentent dominis Novem. Et etiam ipsorum filii et nepotes ex filiis allibrentur in civitate vel comitatu in loco unde sunt*», 269, d. I, SSi 26 (cc. 64r-v).

provvisioni emanate in Consiglio Generale il 30 luglio 1404 si ordina l'alliramento dei beni degli oblati che non portano le vesti e i *debiti* segni[73]. Durante il processo intentato da Moncino contro sua madre Mita per il possesso di alcune proprietà, il procuratore dell'imputata chiede di non procedere in giudizio *ratione persone*; per Moncino invece è proprio quello il foro competente, poiché identifica sua madre come una terziaria francescana[74].

Nel caso in esame la difesa è riuscita ad usufruire del beneficio derivante dallo status di *ecclesiastica persona* e quindi a far spostare il processo presso il tribunale vescovile[75] anche grazie alla presentazione di due privilegi papali, concessi all'ospedale senese e al suo capitolo. Probabilmente Palmerio ha presentato tali documenti per raggirare il problema inerente all'oblazione di Benço. Infatti, nel primo elenco di intenzioni il reo precisa che ad accoglierlo come oblato era stato Cione di Mino de' Montanini intorno al 1356 e il testimone Giovanni di Sozzo conferma tale dichiarazione. Questi ricorda di essere stato presente durante il consiglio di Montefollonico, quando dieci anni prima il nunzio comunale senese aveva comunicato all'assemblea l'eliminazione di Benço e dei suoi beni dalla lira del castello, perché oblato[76]. Nella lista presentata da Palmerio non si fa menzione del documento rogato da Rico di Benço notaio in occasione della suddetta oblazione, ma è presentato un nuovo *instrumentum,* in cui si certifica che lo stesso *curator* aveva accolto l'imputato, in un momento non precisato. Quindi per concludere, il dubbio che insorge circa la veridicità della pazzia dell'imputato deve essere esteso anche alla sua condizione semireligiosa. L'unica testimonianza, risalente a dieci anni prima dell'omicidio, è reperibile nel *Libro dell'oferazioni* (1347-1473)[77], dove l'uxoricida è indicato come *commesso* della sede ospedaliera di

---

[73] *«Quod oblati et non portantes vestimenta et alio non facientes conferant in eorum comunitate. Item conciosiacosaché molti per fuggire le graveçe del comune dedicando et commettendo loro e loro beni a luoghi piatosi e di religione, non portando debiti segni e ho vestemente, vivendo sicondo e modi e ordini de la religione, dispreçando Idio e ingannando el comune in suo e de cittadini gravoso danno torriando, providero et ordinaro che tutti e beni di coloro che non vivono in convento nel vestire segni e modi costituti e usati perlopiù de la religione e non oservano e portano come detto e sieno allibrati e pagare sieno tenuti e fare tutte le graveçe del comune che per l'avenire si portarano sì come agli altri cittadini quegli de la città o quegli che conferiscono con essa e a contadini sicondo la loro tassa e intendasi essi essere obligati | a debiti vecchi sicondo la forma de lo statuto del comune di Siena».* La rubrica è anche riportata nel primo statuto della Biccherna, che contiene a partire dalla c. 75 provvisioni, aggiunte e correzioni dalla prima metà del XIV sino al XVI secolo. Inoltre, il 27 settembre 1436 il Consiglio Generale ribadisce tale normativa approvando una provvisione simile. SSi 38, cc. 19v-20r; CG 201, cc. 113r-116v; SSi, 25, c. 261r; B 2, c. 199r. Sul *Libro della catena*: CIAMPOLI, D., *Una raccolta di provvisioni senesi agli albori del XV secolo: il «Libro della catena»,* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 86, 1980, pp. 243-283.

[74] La vicenda è esaminata puntualmente nel saggio di Giuseppe Chironi, che edita tutta la documentazione rinvenuta sul caso in appendice. CHIRONI, *La mitra e il calamo,* cit., pp. 108-112, 282-291.

[75] TANZINI, L., *Una Chiesa a giudizio. I tribunali vescovili nella Toscana del Trecento,* Roma, Viella, 2020, pp. 23-28.

[76] La quasi totale esenzione fiscale da dazi e tasse sui propri beni è uno dei benefici concessi dal comune al momento dell'oblazione, come confermano le diverse redazioni statutarie senesi: 34, d. I, SSi 2 (c. 4r); 341, d. I, SSi 19-20 (cc. 102v-104r); 269, d. I, SSi 26 (cc. 64r-64v).

[77] Su questo manoscritto: MORIANI, A., PELLEGRINI, M., *Il sistema documentario dell'Ospedale senese di S. Maria della Scala,* in MARINO, S., COLESANTI, G. T. (a cura di), *Memorie dell'assistenza. Istituzioni e fonti ospedaliere in*

Montefollonico[78]. Inoltre, questo manoscritto restituisce la data di decesso di Benço avvenuta nel 1372.

Marino Berengo chiarisce che il problema relativo alla distinzione tra chierici e laici veniva affrontato quotidianamente dalle autorità laiche delle città europee, mentre Lorenzo Tanzini nella sua recente monografia evidenzia l'alta considerazione della questione relativa al chierico fittizio da parte della legislazione sinodale tardomedievale. Nella normativa statutaria trecentesca compare spesso la figura del chierico che sfugge alle corti secolari approfittando dell'appartenenza ecclesiastica. Il confronto con le fonti della prassi mostrano una realtà non lontana dal quadro offerto dalla normativa del tempo, ma poco considerevole quantitativamente. Tra le varie vicende citate a riguardo è molto interessante il caso pistoiese di Chierichello, accusato di stupro. Per sfuggire alla condanna, l'imputato domanda e ottiene su consiglio di un professionista del diritto di diventare converso. In seguito, intenta un processo per ritornare allo status laicale[79].

Italia e in Europa (secc. XIII-XVI), Pisa, Pacini, 2019, pp. 171-205: 193; PELLEGRINI, M., *Accordi segreti e margini di non trasparenza tra Ospedale e Comune (Siena, primo Trecento),* in CHIFFOLEAU, J., HUBERT, E., MUCCIARELLI, R. (a cura di), *La necessità del segreto. Indagini sullo spazio politico nell'Italia medievale ed oltre,* Viella, Roma, 2018, pp. 337-369: 363.

78 Sull'ospedale di Montefollonico: EPSTEIN, S. R., *Alle origini della fattoria toscana. L'ospedale della Scala di Siena e le sue terre (metà '200-metà '400),* Firenze, Salimbeni, 1986, p. 56; PELLEGRINI, *Accordi segreti e margini,* cit., pp. 363-364. Sul settore dell'accoglienza professionale gestita dall'Ospedale di Santa Maria della Scala: TULIANI, M., *Non solo per* charitas. *L'ospedale di Santa Maria della Scala e il settore dell'ospitalità professionale a Siena e nel suo contado (secoli XIV-XV),* in MUCCIARELLI, R., PELLEGRINI, M. (a cura di), *Il tarlo dello storico. Studi di allievi e amici per Gabriella Piccinni,* Siena, Effigi, 2021, vol. 2, pp. 643-668.

79 BERENGO, *L'Europa delle città,* cit., pp. 647-662; TANZINI, *Una Chiesa a giudizio,* cit., pp. 132-154.

Appendice documentaria

OSMS 62, c. 16r

In nomine domini amen. Anno domini MCCCLIII

Benço di Nardo del Monte a Folonica nostro commesso et Monna Lagia sua moglie debono stare nelo spedale nostro del Monte a Follonica e guardare et salvare le lecta et l'altre massariçie et corredare el decto spedale a uso de buoni spedalieri tucto el tempo che i detti Benço et monna Lagia vivaranno e se avenisse caso che l'uno di loro morisse che alora et in quel caso que che remanesse de retornare a vivare in sul suo de fructi de le possessioni che à comesse nel nostro spedale onde appare carta delle possessioni et de la sua persona per mano di ser Bindotto di ser Bindo MIII^{C}LV, dì XXIII de genaio.

Queste so le possessioni che Benço à commesse: in prima uno peçço de terra vignata et lagoratia poste nela corte del Monte luogo decto Fornella, dal primo via, dal secondo la fraternita dal Monte, dal terço l'erede di Pietro di Bardo; è XVI staiora; anco una casa posta nel Monte luogo decto a Criana, a lato a Duccio di Ghino, et a messer Deo di messer Francescho, et la via del comune contina lecti, et soppedani et altre massariçie.

E dè essere tracto el decto Benço d'ogne in carce<re> de comune che per inançi venisse pagando egli ogne debito vecchio in fino al dì de la sua commesione. E furo assegnate al decto Benço per frate Micchele Ture et per frate Iohanni Casini fratri nostri beni frascricte possessioni a uso fructare mentre che guardarà lo spedale predecto dal Monte:

- *in prima uno orto a lato a lo spedale dal Monto, luogho decto Petreto, el quale da le due parti la via, et da l'altro la fraterinita, è due staia;*
- *ancho uno peçço di terro et vigna, posta luogho decto a le nalcelle, da l'uno lato Formica di Iohanni, da l'altro la via del comune; è due staia;*
- *ancho uno peço di terra a vignata, posta a Orsina, da l'uno lato Panco di Prença e da l'altro l'erede de*[80] *Bartolemo di ser Marino; è uno staio;*
- *anco uno peço di terra, posto a Petrignano, da lato Pietro di Bardo, et da l'atro lato la fraternita; è quatro staia;*
- *ancho uno peçço di terra, posta a la Piana, da le due latera via, et da l'altre due Ugolino di Veri; è octo staia;*
- *anco uno ortale, posto nel Petreto, da le due parti via, da l'altro lato Meo Buti; è uno staio;*
- *anco uno peçço di terra, posta al Colle da l'uno lato via, da l'altro Chigiocta Pericciuoli; è due staia;*
- *ancho una casa, posta nel Monte predecto luogo decto a Criano, da l'uno lato via, da l'altro Leonardo de Minuccio, da l'altro Manno di Berardo.*

Morì a dì di 1372. Idio gli perdoni.

[80] Cancellato: *ser*.

11. Rapporti di conoscenza, parentela e vicinanza nello stupro di Paola moglie di Salvi

Il registro qui preso in esame[1] conserva due processi accusatori: il primo intentato da Salvi di Rustico tintore del popolo di Sant'Agata e della contrada di Borgo Nuovo di Santa Maria[2] contro Pietro del fu Meo pizzicaiolo e sua moglie Buonafemmina del popolo di San Martino e della medesima contrada[3]; il secondo dallo stesso Pietro contro Mina moglie di Dino del popolo di Sant'Agata[4]. I due procedimenti giudiziari durano circa un mese, rispettivamente dal 24 febbraio al 30 marzo del 1342 e dal 5 novembre all'8 dicembre dello stesso anno. La conclusione della prima controversia non è pervenuta, mentre la sentenza del secondo processo è contenuta nel registro podestarile delle condanne del secondo semestre 1342[5]. Per quanto concerne il codice analizzato occorre precisarne la natura di copia allestita per una delle parti in causa[6]. Il manoscritto riporta prevalentemente i verbali dei testimoni prodotti dagli attori della vicenda. Il numero dei testi è pari ad ottantasette, ma

[1] P 32 consta di 46 carte, è mutilo della parte finale ed è composto da due fascicoli pergamenacei di diversa dimensione, precisamente 27,5x19 cm e 30x21 cm. Nel margine destro di c. 46v vi è la seguente numerazione antica di mano moderna: «*A. CCCXCI*». Nell'inventario manoscritto relativo al fondo podestarile, i registri hanno una numerazione diversa rispetto a quella attuale e il codice riporta la seguente segnatura: «*17, n. a. 391»,* Ms. 12, cc. 5v-6r. Non ho rintracciato altre notizie relative alla tradizione del codice, recentemente rilegato con due piatti di legno. L'unico dato reperibile è il seguente: una mano coeva o successiva ha scritto nel margine inferiore di c. 1r e c. 33r le seguenti note: «*Fiat copia totius processus et testium examinatorum pro utroque parte in questione Petri Mei et uxoris. Fiat copia totius processus formati contra dominam Minam Dini et acta facta et processus pro parte Petri Mei accusatoris*».

[2] Le vicende relative al Borgo Nuovo di Santa Maria Nuova sono al centro delle ricerche di Gabriella Piccinni fin dalla sua prima pubblicazione: BALESTRACCI, D., PICCINNI, G., *Siena nel Trecento. Assetto urbano e strutture edilizie,* Firenze, CLUSF, 1977, in particolare pp. 31-35. Recentemente la studiosa ha pubblicato il volume: *Nascita e morte di un quartiere medievale. Siena e il Borgo Nuovo di Santa Maria a cavallo della peste del 1348,* Pisa, Pacini, 2019.

[3] Consta di 32 carte ed è la copia allestita dal notaio Filippo di Tero da Prato giudice, durante lo svolgimento della sua funzione di notaio comunale dell'ufficio *ad copias actorum malleficiorum.* Il notaio lo ha copiato dal Libro delle accuse della podesteria di Gianni da Montesperello. Il giudice dei malefici è Michele da Bettona e il notaio del banco dei malefici è ser Balluzio di Zuto da Santo Emilio. Alla fine del fascicolo vi sono due carte bianche e prive di testo.

[4] Il secondo fascicolo doveva constare in origine di almeno 15 carte, ma le ultime due sono state tagliate successivamente. Per questo, non è possibile identificare il notaio che ha allestito la copia, approntata a partire dal Libro delle accuse e dal Libro relativo ai testimoni a difesa e ad offesa riguardante accuse e inquisizioni della podesteria di Maffeo di Fiorino da Ponte Caralli da Brescia. Il giudice dei malefici è Riccardo de' Bellecerio da Acque Lombarde e il notaio del banco dei malefici è Gualterio di Francesco da Pistoia.

[5] P 34, c. 28r.

[6] Il giudice Riccardo non chiede conferma delle prime cinque *intentiones* ai testi di Pietro del fu Meo nel secondo processo. Probabilmente Pietro presenta come copia degli atti proprio il primo fascicolo di P 32, cc. 1-32. Per questo, il notaio Gualterio di Francesco da Pistoia ripete per quattordici volte la seguente formula: «*super primo articulo* […]*, secundo, III°, IIII° et V° item non interrogatus quia probatur per acta*». *Ibidem*, cc. 37v-43r.

sono pervenute solo settantaquattro deposizioni testimoniali, che occupano ventinove delle quarantaquattro carte scritte in totale[7].

A partire dall'analisi di questo caso e di altri tratti da documentazione giudiziaria di area toscana, Roberta Mucciarelli ha mostrato la sistematicità con cui le parti in causa utilizzano la fama, intesa nella doppia accezione di reputazione e notorietà[8], come strumento a proprio vantaggio. La fama/reputazione è definita sulla base dell'opinione dei vicini, dello status familiare, del lavoro, dei modi di vestire e di comportamento[9]. Senza buona fama non c'è piena appartenenza al corpo sociale, manca un pubblico riconoscimento dei meriti e non c'è insomma nessuna reale possibilità di vivere all'interno di qualunque comunità[10]. Negli anni centrali del XIV secolo, i contendenti hanno imparato a gestire e a manipolare la fama per colpire l'avversario, per preservare il proprio status e più in generale per gestire i propri conflitti. Recentemente Massimo Vallerani ha ribadito che la scomposizione del fatto nella forma di capitoli da provare sposta il confronto sull'identità delle persone e sulla loro fama[11].

---

[7] Occorre sottolineare che non sono pervenuti almeno nove verbali a causa della perdita delle ultime due carte. Non è comunque usuale ritrovare procedimenti giudiziari con un così alto numero di testimoni. Basti citare l'inquisizione a carico di Maffia vedova di Simone abitante presso il popolo di Sant'Antonio di poco successiva. Per provare l'accusa di omicidio ai danni di Giovanni di Cecco da Caneva, il giudice Francesco cita in tribunale un alto numero di testimoni, per la precisione ventisei e quasi tutti di genere femminile. Questo è comprensibile alla luce del fatto che il reato sia avvenuto *super campo comunis Senarum.* Ancora più sorprendente risulta l'esame delle deposizioni, poiché nessuno dichiara di sapere qualcosa a riguardo. Oltre alle fasi preliminari e all'audizione dei testi, non è giunto altro di tale procedimento, tradito in un duerno pergamenaceo. Infatti, una nota posta nel verso dell'ultima carta, precisamente nel margine superiore, mostra la natura transitoria del duerno: «*Fiat copia tote processus domine Maffie*». L'inquisizione è intentata dal giudice dei malefici Francesco il 17 giugno 1345 e le carte riportano come ultima indicazione temporale il 23 dello stesso mese. Il codice si presenta in pessime condizioni di conservazione, nonostante il duerno è l'unica traccia documentaria pervenuta della podesteria di Bonifacio di Ranieri di Zaccaria da Orvieto. Nel *Libro dell'oferazioni* dell'ospedale di Santa Maria della Scala*,* monna Maffia vedova di Simone Binducci è commessa dell'ospedale senza alcuna indicazione temporale e il notaio appone la seguente indicazione sulla morte della stessa: «*Morì a dì XVII di giugno 1376. Idio gli perdoni*». Dato che il codice ospedaliero è allestito a partire dal 1347 e l'inquisita e la commessa con molta probabilità sono la stessa persona, si può dedurre che la donna sia stata scagionata da ogni accusa a suo carico. CuP 1429, s. n.; OSMS 62, c. 62r.

[8] MUCCIARELLI, R., *Bisogna essere molto prudenti con le voci, fanno presto a trasformarsi in realtà. Qualche considerazione su fama e publica vox nelle città comunali (metà XIII-metà XIV secolo)*, in LORI SANFILIPPO, I., RIGON, A. (a cura di), *Fama e publica vox nel Medioevo. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione del XXI edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno 3-5 dicembre 2009)*, Roma, ISIME, 2011, pp. 25-46; ID*., Fama e giustizia a Siena al tempo dei Nove: Per uno studio del disciplinamento sociale,* in «Archivio Storico Italiano», 171-4, 2013, pp. 615-638.

[9] Sul tema imprescindibili: BOITANI, P., *Letteratura europea e Medioevo volgare,* Milano, RCS, 2021, pp. 115-138; MIGLIORINO, F., *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania, Giannotta, 1985; ID.; Iniuria *e* infamia. *Indagine sulla dottrina giuridica medievale*, in BECKER, C. (a cura di), *Persönlichkeitsrecht und Persönlichkeit des Rechts. Gedächtnisschrift für Heinz Hübner* (1914-2006), Berlino, Lit Verlag Dr. W. Hopf, 2016, pp. 145-177.

[10] TODESCHINI, G., *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna,* Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 44-77, 137-170.

[11] Mi riferisco a: VALLERANI, M., *La documentazione giudiziaria al crocevia: conflitti reali o riflessi emozionali?*, in LETT, D. (a cura di), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, Roma, École française de Rome, 2020, pp. 155-181. Fondamentali sono anche le seguenti pubblicazioni dello stesso studioso: VALLERANI, M., *I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive*, in «Quaderni storici», 36-108, 2001, pp. 665-693; ID., *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, in PRODI, P. (a cura di), *La fiducia*

Nel caso in analisi tale frazionamento è riscontrabile nella parte finale del secondo procedimento, mediante la presentazione di ben diciannove *intentiones* da parte di Pietro.

I *dicta testium* sono al centro del dibattito storiografico da più di quarant'anni e molti sono gli studiosi che si sono espressi sulla loro attendibilità. I verbali testimoniali non sono garanzia di verità del raccontato e indubbiamente sono condizionati da molti filtri: il passaggio dall'orale allo scritto; il processo di interpretazione, traduzione e trascrizione delle testimonianze, messo in atto dal notaio mediante l'uso di modelli formali e iterati; l'organizzazione del dialogo in periodi costruiti in stile indiretto e ricorrendo alla terza persona singolare del verbo. Enrico Faini, Franco Franceschi e Roberta Mucciarelli mettono in guardia dall'assumere un atteggiamento ipercritico nell'analisi delle deposizioni e dei racconti ivi contenuti, dato che i testi riescono a interferire sulla verità stabilita dal processo o addirittura a determinarla. Chris Wickham chiarisce che due sono i sistemi probatori ammissibili nei processi: i documenti e le testimonianze giurate. Queste erano le prove su cui si costruivano le cause ed erano la base delle decisioni dei giudici. Massimo Vallerani sottolinea l'importanza dei verbali testimoniali perché sono il sistema probatorio più adoperato presso i tribunali medievali e perché hanno come oggetto principale il fatto storico, ovvero la controversia all'origine della lite. Nonostante le problematiche metodologiche, Arnold Esch incoraggia ricerche su questa tipologia documentaria, poiché solo gli interrogatori danno voce a persone che altrimenti non avrebbero alcuna possibilità di prendere la parola[12].

secondo i linguaggi del potere, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 93-111; ID., *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori,* in GAUVARD, C. (a cura di), *L'enquête au Moyen Âge*, Roma, École française de Rome, 2008, pp. 123-142; ID., *Criminal Court procedure in late medieval Bologna: cultural and social context*, in BLANSHEI, S. R. (a cura di), *Violence and Justice in Bologna 1250-1700*, New York-Londra, Lexington Books, 2018, pp. 27-54.

[12] Sui *dicta testium:* DELUMEAU, J. P., *La mémoire des gens d'Arezzo et de Sienne à travers des dépositions de témoins (VIII-XII sec.)*, in *Temps, mémoire, tradition au Moyen-Âge. Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, 13e congrès*, Aix-en-Provence, 1982, pp. 43-66; ESCH, A., *Gli interrogatori di testi come fonte storica. Senso del tempo e vita sociale esplorati dall'interno*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 105, 2003, pp. 249-265; FAINI, E., *Le memorie del territorio nella Tuscia dei secoli XII-XIII: strategie di condizionamento nei* dicta testium, in «Mélanges de l'École française de Rome, Moyen-Âge», 123-2, 2011, pp. 487-497; FOIS, L., *Interpretazione, trascrizione o traduzione? I* dicta testium *e il ruolo di mediazione linguistica dei notai (secc. XII-XIV)*, in «Cahiers d'études italiennes», 17, 2013, pp. 21-36; MAIRE-VIGUER, J.C., PARAVICINI BAGLIANI, A. (a cura di), *La parola all'accusato,* Palermo, Sellerio, 1991; MERATI, P., *La rappresentazione dell'esperienza: mediazioni culturali e meccanismi della memoria a Milano nel XIII secolo*, in «Mélanges de l'École française de Rome, Moyen-Âge», 113-1, 2001, pp. 453-491; MUCCIARELLI, R., *La terra contesa. I Piccolomini contro Santa Maria della Scala 1277-1278,* Firenze, Olschki Editore, 2001, pp. 15-19; VALLERANI, M., *La giustizia pubblica medievale,* Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 75-111; WICKHAM, C., *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo,* Roma, Viella, 2000, pp. 135-138; ZORDAN, G., *Il diritto e la procedura criminale nel* Tractatus de maleficiis *di Angelo Gambiglioni,* Padova, CEDAM, 1976, pp. 139-147, 329-342.

Il primo processo. Salvi di Rustico accusa Pietro del fu Meo e la moglie Buonafemmina di aver pianificato lo stupro di sua moglie Paola, avvenuto in una notte del settembre 1341. Buonafemmina con l'inganno *diabolicho spiritu instigatu proditorie et malo modo cum bladitiis* avrebbe convinto la vicina a dormire a casa sua, data l'assenza del marito. La stessa notte Pietro rientrando a casa avrebbe commesso la violenza carnale ai danni di Paola, grazie alla trappola ordita dalla moglie. Salvi specifica che la casa degli imputati è ubicata nel Borgo Nuovo di Santa Maria e confina con quella di Perotto di Bindo e con un *casalinum*. Inoltre, allega all'accusa l'elenco di dieci testimoni[13] e designa come fideiussori Simone di Cione del popolo di San Giorgio e Cecco di ser Iacomo del popolo di San Maurizio e come procuratore ser Meo di Baldo.

I due accusati notificano al giudice Michele de' Bictonio la loro condizione di indigenza, per cui non sono in grado di designare un fideiussore e presentano quattro testimoni, i quali confermano la loro situazione. In merito al loro esercizio, un teste precisa che nella loro bottega si producono *candelas de sepo*[14]. L'accusatore presenta una seconda lista di otto testi, tutti residenti nel Borgo Nuovo di Santa Maria[15]. Il giudice procede all'escussione dei testimoni sulla base delle due *intentiones* di Salvi, in cui si dichiara la *quasi publica et quasi manifesta* fama, nella città e in particolare nel Borgo, del reato commesso ai danni di Paola.

Pietro per provare la sua innocenza articola la sua difesa in cinque *intentiones,* cui acclude l'elenco di trenta testimoni, mentre Buonafemmina presenta tre intenzioni insieme ad una lista di ventotto testi[16]. I coniugi negano ogni cosa e dichiarano l'intero procedimento

---

13 Andrea moglie di Priorino, Bartolo di Fazio, Fazio di Bartolo di Fazio, Ghita vedova di Angeluccio, Iacobo di Tura tintore, Lagina moglie di Vannuccio, Margherita di Braccio, Perotto di Bindo, Priorino di Consolino farsettario, Simone di Incontrino pollaiolo. P 32, c. 2v.

14 Giovanni del fu Giovanni, Giovanni di Martino, Luca di Pagno e Nuccino di Nuto, *ibidem* 9r-11r. Sul rapporto giustizia-povertà: MUCCIARELLI, R., *La tutela processuale del* pauper *(Siena fra XIII e XIV),* in PICCINNI, G. (a cura di), *Alle origini del welfare: radici medievali e moderne della cultura europea dell'assistenza,* Roma, Viella, 2020, pp. 471-489.

15 Becca vedova di ser Baldo/Lando, Cecca di Scholano, Fiore suocera di Iacobo tintore, Fredo di Mico, Lucia vedova di Angelino, Milla di Becca, Nese moglie di Stefano, Tuccia vedova di Berto. P 32, cc. 4r-5r.

16 *Ibidem*, cc. 11r-12v. L'elenco di entrambi i testi è il seguente: Andrea di Meo calzolaio, Andrea moglie di Scuso, Andrea vedova di Cello, *magister* Bene di Vanni, Biagio di Nero *tubator,* Bilia di Pietro, Bona moglie di ser Lippo di Manetto tintore, Domenico di Manno, Finuccio di Baldo, Francesco di Luca di Martino taverniere, Francesco di Nardetto, Giovanni di Cinuccio, Giovanni di Giovannino, Giovanni di Martino, Graziolo di Grazia calzolaio, Guido di Cino, ser Lippo di Manetto tintore, Lorenzo di Guccio farsettario, Luca di Martino taverniere, Luca di Pagno, Margherita di Petruccio, Mellina moglie di Mico di Bertino, Mico di Bertino, Pietro di Domenico di Manno, Provenzano di Guiduccio, Tommaso di Martino, Tora moglie di Finuccio di Baldo, Turina moglie di Mino, Vanna moglie di Vanni di Fino, Vannuccio di Manno. I nomi della prima e della seconda lista corrispondono, eccezion fatta per Andrea vedova di Cello e Mellina moglie di Mico di Bertino assenti nella seconda e per Francesco di Nardetto riportato solo nella seconda. Filippo di Tero da Prato divide i verbali in due parti del manoscritto: da c. 13v a c. 24v (7 marzo 1342) e da c. 27v a c. 30r (27 marzo 1342), dato che le audizioni dei testi avvengono in due giorni differenti. Li collega con un segno di richiamo.

basato sulla calunnia e su false accuse. Salvi invece contesta le deposizioni dei testimoni provenienti dal Borgo Nuovo di Santa Maria e in particolare quella di Bona moglie di Lippo. In seguito alla richiesta del giudice, l'accusatore presenta una terza lista di otto testi[17], tra i quali vi è l'imputata del secondo processo Mina moglie di Dino. Il 30 marzo 1342, in seguito all'audizione degli ultimi testi, il giudice dei malefici cita i due imputati per impostare la difesa.

Il secondo processo. Nove mesi dopo, Pietro accusa Mina di aver dichiarato il falso[18] durante l'audizione dei testi. L'accusatore infama l'imputata, definendola una donna di pessima reputazione: «*pauperem, et male et inhoneste conversatione et vite, Petri predicti malivolam et hodiosa, et dicti Salvi* […] *complicem et multum amicam fuit et est adulterina*». Inoltre, designa come fideiussore maestro Bene di Vanni del popolo di San Pellegrino e come avvocato ser Meo di Baldo[19].

Mina contesta il procedimento a suo carico e ribadisce la veridicità della sua deposizione a favore di Salvi, ma viene incarcerata dal giudice poiché non ha fornito alcun fideiussore. Pietro consegna gli atti relativi al procedimento a suo carico, rogati da Filippo di Tero notaio[20]; mentre l'imputata si difende mediante cinque *intentiones,* cui allega un elenco di ventiquattro testimoni[21]. Mina conferma quanto dichiarato durante l'escussione, la *publica vox*

[17] Becca di Tura, Cella di Piero, Gora di Viviano, Mina di Bindo, Mina di Dino, Salvo tintore, Tura di Gianni, Zina di Grazia. *Ibidem,* cc. 25r-27r. Inoltre, il notaio ha invertito l'ordine, prima ha trascritto l'escussione dei testimoni e dopo la richiesta da parte dell'accusatore di aggiungere nuovi testimoni, la presentazione della lista e il giuramento dei testi.

[18] La pena prevista per chi dichiara il falso durante l'audizione dei testi ammonta a 500 l., *De pena falsi testis et facientis refici instrumentum de quo est satisfactum et de mutatione nominis,* 285, d. III, SSi 26 (c. 172r). Per questo reato, Grazia di Minno del popolo di San Maurizio e Mita del fu Cambiuzzo sono in carcere perché condannati rispettivamente dal podestà Niccolino Cortesi da Cremona (secondo semestre 1302) e Ganzolino di Iacomo da Osimo (secondo semestre 1301) a pagare la multa pari a 500 l. e in caso di mancato pagamento verrà loro tagliata la lingua. Grazia riesce a pagare la sanzione pecuniaria, invece il 13 aprile 1303 dopo otto giorni di incarceramento Mita subisce la pena corporale. B 740, cc. 27r, 38v.

[19] P 32, cc. 33r-34v.

[20] Vedi *infra* nota 6.

[21] Agostino di Nello, Becca di Duccio di Avito, Becca madre di Miglia, Cecca da Torrita, Chimento di Pietro, Cola di Vannello, ser Domenico di Nello, Fiore di Tura, Francesco di Bindo barlettario, Giovanni di Mino, Iacoba di Duccio di Avito, Iacoba di Pietro, Lucia di Angelo, Lucia di Raniero ospite di Priorino, Margherita di Mina di Bindo barlettario, Mina di Bindo barlettario, Palmeria di Tura e moglie di Nicola, Pera di Giunta, Pietro di Giannino, Pietro di Signibaldo, Rito *acutarius*, Salvuccio tintore di panni, Salvi (di Rustico) tintore, Tura di Gianni. P 32, cc. 43v-44r.

et fama del reato commesso da Pietro ormai un anno fa e la sua buona reputazione[22]. I testi da lei prodotti avvalorano la sua versione[23].

Pietro ribatte con diciannove *intentiones* e allega una lista di diciassette testimoni, tra i quali figurano alcuni del primo processo[24]. Nelle intenzioni riassume il caso precedente, per poi spostare il dibattito sulla causa all'origine del conflitto: la lite con Salvi e Iacobo. L'accusatore dichiara che dopo quell'episodio le ostilità erano cessate e le loro famiglie avevano ripreso a frequentarsi. Proprio in questo periodo Fiore, insieme a Salvo e a suo cognato Jacobo, avrebbe architettato il primo procedimento accusatorio come ritorsione nei suoi confronti. Pietro riafferma allora la sua innocenza e accusa i due fratelli di essere suoi nemici capitali e di aver coinvolto Mina. La donna infatti sarebbe stata istruita per la sua deposizione da Salvi, Iacobo e Fiore, presso la casa di quest'ultima, sotto minaccia dell'amputazione della lingua e dell'esilio dalla città e dal contado[25]. Inoltre, l'accusatore descrive Salvi come una pessima persona, dichiarandolo: «*homo pauper, vilis et obiectis et homo cognellator, baratherius et qui cum baratheriis et cognellatoris et hominibus male condictionis, conversationis et vite continue conversatur et solitus est conversari*»[26]. I testimoni di parte descrivono i protagonisti dell'intera vicenda in tal modo: Pietro e sua moglie sono persone più che rispettabili; mentre Salvi frequenta altri criminali e Mina è soltanto una donna povera, colpevole di falsa testimonianza perché sotto minaccia.

L'ultima traccia del processo desumibile dal registro è la richiesta avanzata da ser Meo di Bindo notaio e procuratore dell'incriminata di non ammettere né le *intentiones* né le deposizioni testimoniali della parte lesa, ma il giudice nega tale istanza[27]. A causa della perdita

---

22 Mina nella quarta *intentio* si autodefinisce come: «*mulier bone condictionis, conversationis et bone vite et que simul cum Dino marito suo de ipsorum labore et sudore tamquam pauperes persone vivunt et vivuntur et sic habita fuit et est et in toto tempore vite sue comuni et vulgari oppinione notorios eis*». *Ibidem.*

23 Il notaio che ha allestito la copia ha invertito l'ordine dei *dicta testium,* trascrivendo prima quelle dell'accusatore e poi quelle dell'imputata. Le deposizioni non sono pervenute interamente a causa del taglio delle ultime due carte e sono soltanto undici. *Ibidem,* cc. 44v-46v.

24 Angela di ser Lippo di Manetto tintore, Angelo detto *Çança,* Bandino di Cino da Terazze, maestro Bene di Vanni, Bindo di Vanni, Buona moglie di ser Lippo di Manetto tintore, Finuccio di Baldo, Ghita di Angelo, Giovanna moglie di maestro Bene di Vanni, Giovanna di Vanni, Giovanni di maestro Maffuzio, ser Lippo di Manetto tintore, Panzino di Guiduccio, Taddeo di Cecco, Tessa di Francesco, Tommaso di Martino, Tora moglie di Finuccio di Baldo. *Ibidem,* cc. 35v-37r.

25 La pena prevista per chi istruisce un teste durante un processo è una multa di 25 l., SSi 26, d. III, 122, *De pena instruentis testes,* c. 146r. «*Item quod predicta domina Mina post redditum per se testimonium supradictum reprehensa a pluribus de testis per ser redditum falsi et contra omnimodam veritatem in preiudicium Petri e domini Bonefemine eius uxoris publice respondit, dixit et confessa fuit si testifficatam fuisse et dixisse prout dotta fuerat et istruita ac item informata a domina Flore predicta soc<e>ra dicti Iacobi et in domo habitationis ipsius domine Fioris et quia predicti Iacobus et domina Fiore et Salvi accusator minati fuerunt ei anputari linguam et expellere eam de civitate et comitatu Senarum*». P 32, cc. 36v-37r.

26 *Ibidem,* c. 37r.

27 *Ibidem*, c. 35r.

delle carte finali, non è possibile ricostruire gli avvenimenti succedutisi dal 23 novembre al 8 dicembre, giorno dell'emissione della sentenza. Il giudice condanna Pietro per non aver provato l'accusa a carico di Mina, gli infligge una multa di 25 l. e gli impone di risarcire l'imputata di tutte le spese processuali, il cui ammontare sarà stabilito da lui stesso[28].

I dicta testium. Il caso in esame offre uno scorcio del processo di selezione dei testimoni, attivato da entrambi i contendenti usufruendo di reti di conoscenza, parentela e vicinato, allo scopo di volgere la controversia a proprio favore[29]. Comprendere le relazioni tra le parti in causa e i rispettivi testi è problematico. Non sempre il giudice chiede ai testimoni come sono venuti a conoscenza dei fatti e spesso non si riescono ad ottenere informazioni che vadano oltre l'identificazione del teste come vicino o persona informata sui fatti; tuttavia, in alcuni casi si può provare a desumere questo rapporto. In alcuni processi, una delle due parti in causa cercando di dimostrare la falsità delle deposizioni dell'altra dichiara i testimoni di quest'ultima non fededegni. Cecca nel processo inquisitorio contro lo speziale Matteo, accusato di aver aggredito e insultato lei e sua figlia Pasqua, sostiene che le affermazioni dei testi prodotti dall'imputato sono false, perché uno di loro vive nella casa di Matteo come apprendista da più di tre mesi e i restanti hanno una pessima fama[30]. Allo stesso modo, durante il processo inquisitorio contro Gemma, il motivo della falsa testimonianza resa da

[28] P 34, c. 28r.

[29] Sulle relazioni di parentela, vicinato e amicizia: FASOLI, G., *La vita quotidiana nel medioevo italiano,* in *Nuove questioni di storia medioevale,* Milano, Marzorati, 1969, pp. 463-500: 475-476; KLAPISCH-ZUBER, C., *«Parenti, amici e vicini»: il territorio urbano d'una famiglia nel XV secolo,* in «Quaderni storici», 11, 33, 1976, pp. 953-982; MERZARIO, R., *Il mercato matrimoniale «stretto»,* in MANOUKIAN, A. (a cura di), *I vincoli familiari in Italia. Dal secolo XI al secolo XX,* Bologna, Il Mulino, 1983, pp. 165-194; MUCCIARELLI, R., *Neighborhood, rumors, and* fama*: a piece of judiciary history from Thirteenth-Century Prato*, in ISRAËLS, M., WALDMAN, L. (a cura di), *Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors*, Firenze, Villa I Tatti, The Harvard Center for Italian Renaissance Studies, 2013, vol. 2, pp. 199-207; ROUSSIAUD, J., *Il cittadino e la vita di città,* in LE GOFF, J. (a cura di), *L'uomo medievale,* Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 155-200: 174-185.

[30] Giovanna treccola, Matteo di Lenzo, Giacomo di Cogiano e Angela treccola sono i testi prodotti da Matteo per difendersi dalle accuse di aggressione a suo carico. Cecca dichiara che le due donne sono delle prostitute, Giacomo un *publicus et famosus baracterius et renbaldus et vilis condictionis et fame et pauper et suspecte vite* almeno da sei mesi e Matteo *discipulus, gingnor, famialiaris et domesticus* della controparte da tre mesi. Inoltre, Cecca precedentemente è accusata dallo stesso Matteo e imposta la sua difesa secondo tre *intentiones*, ribadendo di aver subito insieme alla sua piccola figlia un *insultus sine sanguine* da parte dello speziale e di essere stata offesa con le seguenti parole: «*Socça, somaia, puctana*». Produce cinque testimoni, Gemma di Sozzo, Mina vedova di Cecco, Berca vedova del maestro Corso, Cecca di Braccio e Fiore serva di Bartolomeo di Bindo. Dopo l'audizione dei testi di parte, Matteo nega ogni cosa e ribadisce la veridicità della sua accusa. Durante il processo inquisitorio a suo carico produce una lista di sei intenzioni e consegna una versione differente dell'accaduto. L'imputato stava accompagnando per la mano a casa sua Pasqua, secondo l'imputato una bambina di 4 anni. Appena la madre li ha visti, è andata *impetuose, irato animo et malo modo* contro Matteo e ha iniziato a insultarlo e ordinargli di lasciare la figlia. In seguito, con una canna lo ha picchiato più volte, scatenando la rissa. Allora, l'uomo ha reagito a sua volta violentemente e ha insultato la vittima, dicendole: «*Nolo eam dimictere socça, somaia, puctana*». P 28, cc. 102r-115v.

Cino e Cola è secondo l'imputata il loro rapporto di concubinaggio con la vittima Cecca da Campagnatico e sua sorella[31]. Quindi, il testimone può essere considerato non fededegno per la sua pessima reputazione e per i suoi eventuali rapporti con chi lo ha citato a deporre. Con il termine rapporto non intendo solo quello di parentela ed affinità, che potrebbe implicare una testimonianza dovuta ai legami di sangue, ma ogni relazione instauratasi mediante la diretta conoscenza, la coabitazione, il lavoro e il vicinato. Infatti, tra Matteo e il suo apprendista esiste un rapporto di lavoro e la sua testimonianza potrebbe essere frutto di una minaccia o di un personale tornaconto; mentre, tra Cino, Cola e le due donne una relazione affettiva.

Si può cogliere il rapporto tra il criminale e la vittima a partire dalle parole degli stessi protagonisti o dei loro testimoni. Leonardo da Parma, inquisito per le percosse ai danni di Fiore da Montepulciano, confessa di aver afferrato la donna con la forza e di averla schiaffeggiata e si difende sulla base del loro rapporto di concubinaggio: «*ipsa Fiore fuit amica ipsius et eam gubernavit prestit sibi alimenta a mensis Ianuariis preterito circa*»[32]. Talvolta, a rivelare la relazione tra le due parti in causa possono essere piccoli particolari. Nel processo accusatorio ai danni di Vanna e sua figlia Francesca, i testimoni citati dalla parte lesa fanno riferimento al luogo del crimine: le scale comuni della casa dove abitano le tre donne. È così desumibile il loro rapporto di vicinato[33]. Minuccio detto *Paglino* si difende dall'accusa di stupro ai danni di Viccia sulla base della relazione affettuosa con la vittima e la sua famiglia. Inoltre, aggiunge che lo scopo della parte lesa è quello di obbligarlo a sposare la vittima. I testi prodotti da Minuccio infamano la vittima di avere avuto rapporti sessuali *non per vim* con l'imputato e con molti altri uomini, in particolare con un certo Figlio da Stigliano. Da quest'ultima relazione è nato un bambino, ma essendo Figlio morto da poco, il fratello di Viccia vorrebbe combinarle un matrimonio[34].

---

[31] Durante la contestazione Gemma l'imputata accusa Cino di Morocchio e Cola di Ciano con le seguenti parole: «*dictus Cinus erat amasius dicte domine Cecche et eam pro amicha tenebat et carnaliter cognoscebat et dictus Cola habebat in amicam dictam domine* (sic) *Cecche sororem et ea carnaliter amplexu illicito utebatur*». P 37, c. 34v.

[32] P 6, cc. 25r-26r.

[33] Dell'*insultus cum sanguine* ai danni di Ciaia moglie di Bartolo del popolo di San Martino sono pervenuti i *dicta testium* della parte lesa e la condanna a carico di Vanna moglie di Squadra e sua figlia Francesca. Le due sono accusate di aver aggredito Ciaia, picchiandola e tirandole i capelli, facendo sanguinare la vittima dal naso. Il 7 settembre 1336, il giudice dei malefici Francesco da Camerino infligge la multa di 5 l. e 10 s. a Vanna e di 8 l. alla figlia. Il 23 dicembre 1342, Vanna presenta la petizione di liberazione dal carcere, in cui vi era da tre mesi e ventisei giorni per aver insultato la suddetta Ciaia otto volte. Vanna era stata condannata nuovamente durante la podesteria di Ugolino marchese del Monte Santa Maria (luglio-dicembre 1336) e viene liberata con 212 voti. P 15, cc. 22r-23v; P 17, c. 7v; CG 470 cc. 111r, 115r, 117r.

[34] P 12, cc. 64r-67r.

Le case medievali, come si evince nel caso in esame, non godevano di grande riservatezza. Attaccate le une alle altre, spesso con piccole corti in comune, pareti che permettono di sentire quanto avviene da una parte e dall'altra, trasformano il vicinato in un pubblico ben informato[35]. Già dalle *positiones* prodotte da Salvi, si desume lo stretto rapporto tra le due famiglie, che abitano nello stesso quartiere e condividono spazi prettamente privati, come la camera da letto[36]. Inoltre, dagli elenchi dei testimoni prodotti dalle parti in causa e dalle loro deposizioni è possibile identificare parenti o affini dei contendenti, colleghi di lavoro, conoscenti e vicini di casa, oltre a ricavare ulteriori informazioni sull'accaduto. Salvi porta al banco dei testimoni un farsettario, conosciuto durante l'esercizio del suo mestiere; due tintori colleghi di lavoro e diversi vicini di casa, tra cui la suocera di suo fratello Iacobo. Paola, la moglie, se all'interno del tribunale non è altro che vittima, all'esterno sembra rivestire un ruolo attivo nel processo di costruzione della *publica vox et fama* del reato e sono proprio i vicini di casa a raccogliere la sua versione dei fatti. Becca vedova di ser Baldo/Lando, Lucia vedova di Angelino, Milla di Becca, Mina di Dino, Nese moglie di Stefano dichiarano infatti di aver appreso la notizia dello stupro direttamente dalla vittima.

Nelle vicende processuali relative allo stupro si fa spesso riferimento alle urla della vittima. Queste possono essere prova o dell'avvenuta violenza o di un eventuale tentativo. Infatti, alcune vittime riescono ad evitare lo stupro grazie all'intervento di parenti e vicini di casa allarmati dalle grida. Nutina vedova di Vanni, gridando «*Accorri homo»,* riesce a salvarsi da Mantone, ma il reo si vendica picchiandola più volte e ferendola con un coltello. Nel caso in esame questo elemento non è presente né nell'accusa né nelle *intentiones* di Salvi. La spiegazione di quest'assenza è fornita ancora una volta da una vicina di casa: Lucia vedova di Angelino dichiara al giudice che la stessa Paola le aveva rivelato di non essere riuscita ad urlare perché minacciata con un coltello dall'aggressore[37]. Numerosi comunque sono i casi

[35] Durante il XIV secolo, l'incremento demografico e l'accrescimento della città comportano l'uso di ogni possibile spazio, edificando nuove case in appoggio ai muri di quelle già esistenti. Sulle abitazioni private a Siena: BALESTRACCI, D., PICCINNI, G., *Siena nel Trecento. Assetto urbano e strutture edilizie*, Firenze, CLUSF, 1977, pp. 77-101. Sul tema dell'abitazione segnalo anche la recente pubblicazione: DE MINICIS, E., PASTURA, G., ROMAGNOLI, G. (a cura di), *La città e le case. Normative, funzioni e spazi (XII-XIV secolo). Atti del convegno internazionale di studi, Soriano del Cimino, 7-10 aprile 2021,* in «Archeologia dell'Architettura», XXVII.2, 2022.

[36] Sulle camere da letto nel periodo tardomedievale sempre utile: COGNASSO, F., *L'Italia nel Rinascimento,* Torino, UTET, 1966, pp. 98-107.

[37] Il teste dichiara a riguardo: «*non clamavit quando dictus Petrus commisit predicta contenta in dicta accusatione quia dictus Petrus tenebat cum cultellum ad gulam*». P 32, c. 8r. Stesso schema di violenza ricorre nello stupro compiuto da Antonio di Lottorengo da Siena e Moro di Luccio da Castronovo dei Guiglieschi. Il primo ha afferrato con la forza Ricca moglie di Guido da Santa Fiora per gettarla a terra e violentarla, mettendogli una mano nella gola e l'altra sulla bocca per non far sentire a nessuno le sue urla. Di notte, Moro ha preso con la forza Mante moglie di Guido di Bernardo per violentarla. Dato che la vittima voleva urlare, lo stupratore ha stretto per la gola

in cui le vittime dichiarano che gli stupratori hanno impedito loro di urlare e di chiedere aiuto soffocandole oppure minacciandole di morte. Avila moglie di Mino vittima di uno stupro di gruppo non è riuscita a gridare perché i criminali l'avevano avvertita con le seguenti parole: «*Se tu non stai queta, nuy te segarimo le vene de la gola*!». Taddeo di Bartolomeo detto *Badalone,* aiutato dal chierico Lorenzo di Guisa pittore del popolo di San Cristoforo, ha spinto Biagia moglie di Nanni *del Trinisiano* da Vertine su un muro e l'ha minacciata dicendole: «*Sta queta, sennò che io t'amaçarò*!»[38].

Anche la controparte chiama a testimoniare amici, conoscenti, parenti e vicini. Sono chiaramente identificabili il fratello di Pietro, Andrea del fu Meo calzolaio, e un *agnatus* di Buonafemmina, Giovanni di Martino. I testi che si autoidentificano come conoscenti specificano da quanto tempo e talvolta il motivo di tale rapporto: Lorenzo conosce Buonafemmina da circa tredici anni, maestro Bene da 20 anni e Provenzano di Guiduccio[39] ha vissuto presso la casa dei due coniugi e li frequenta da più di tre anni. Finuccio di Baldo e sua moglie Tora sono loro vicini di casa, come Lippo e sua moglie Buona, lo sono da più di 12 anni. Mico di Bertino[40] oltre ad essere vicino di casa è anche amico d'infanzia di Buonafemmina.

Nel secondo processo Pietro cita a testimoniare alcuni nuclei familiari vicini di casa: Lippo, sua moglie Buona e sua figlia Angela; Finuccio di Baldo e consorte; maestro Bene e sua moglie. Finuccio di Baldo afferma che la rissa tra Salvi, Iacobo e Pietro è sfociata in uno scontro *cum manibus vacuis*; mentre maestro Bene dichiara di avervi assistito, ma di non averli visti picchiarsi. Inoltre, aggiunge di aver ascoltato dallo stesso Salvi tra febbraio e marzo l'organizzazione dell'accusa contro Pietro. Lippo e sua figlia Angela riferiscono invece della stipulazione dell'*instrumentum pacis* in seguito al primo scontro e sostengono la continua inimicizia tra le due famiglie.

L'audizione dei testi a favore di Pietro nel primo procedimento fornisce maggiori informazioni sul processo di accumulazione di voci e sulla costruzione della fama/notorietà del caso in esame. Quando il giudice chiede dove e in quale momento *habuit initium* la voce

Mante, l'ha minacciata con le seguenti parole: «*Si tu clamas, ego occidem te*» e in seguito ha gettato a terra la vittima e toltole tutti i vestiti per commettere il reato. B 732, c. 176r-v; CG 193, c. 71r.

[38] Nel primo caso il 3 settembre 1295 il giudice dei malefici infligge il bando a Mantone sotto la pena di 500 l.. Nel secondo il 3 dicembre 1345 il giudice dei malefici Iacobo da Monte Regale bandisce i sei imputati disponendo per ciascuno la pena di 1000 l.. Non è possibile comprendere il finale della terza vicenda, poiché è pervenuta soltanto una carta contenente l'avvio del processo inquisitorio a carico del chierico, datata 22 marzo 1437. P 2, c. 117v; P 41, cc. 160r-v; Archivio Arcivescovile di Siena, 5500, c. 94r.

[39] Vedi *infra* pp. 283-284.

[40] Teste di parte nel processo accusatorio intentato contro Caterina moglie di Tura di Guido. P 29, c. 35v.

dell'innocenza degli imputati, Finuccio di Baldo sostiene che ha avuto origine dai vicini di casa di Pietro, dopo la presentazione dell'accusa. La fonte dei testimoni risiede principalmente nelle voci dei vicini degli imputati e la fama della loro innocenza si diffonde per le strade, le osterie e altre parti della città. Provenzano di Guiduccio *audivit* la fama della falsa accusa da più di venti persone e in diversi luoghi: le taverne, le strade, il Borgo nuovo, il Campo, porta Salaria e *Corrione* (Porrione?); Graziolo di Grazia soltanto dalle persone di Via di Calzoleria; Pietro di Domenico da molti e anche dai *mercatores* nelle strade e nelle piazze di tutta la città. Differentemente dagli altri, Giovanni di Giovannino afferma che la maggior parte delle persone presso Porta Salaria e *Chalçolaria* (Via di Calzoleria) ritengono falsa l'accusa di Salvi e dichiara insieme a Lippo che la notizia dell'innocenza dei due coniugi si sia diffusa nel palazzo pubblico, subito dopo la presentazione dell'accusa: «*quod initium istius fame et ista fama insurexit post accusationem datam ab hominibus qui loquibavunt de hec in palatio potestatis*»[41].

Pietro e Buonafemmina nelle *intentiones* spostano il confronto sulla loro fama/reputazione, mettendo in secondo piano il reato di cui sono accusati. Così facendo nessuno dei testi della controparte potrà dubitare della loro buona fama. Questa strategia verrà consolidata nel secondo processo, durante il quale i testi prodotti da Pietro dichiarano che lui lavora in bottega, vive del suo sudore e frequenta uomini rispettabili, lei è una donna buona e irreprensibile e va spesso in chiesa.

Nel secondo procedimento anche Mina utilizza questa tattica per volgere a proprio favore la controversia. La donna non cela la sua condizione di indigenza e al contempo sostiene di vivere del frutto del suo lavoro insieme al marito. I testi presentati da Mina, oltre a ribadire la fama/notorietà della colpevolezza di Pietro, confermano le sue *intentiones* e la sua fama/reputazione. Margherita e Palmeria l'hanno vista uscire da casa per raccogliere la legna e l'acqua, andare nel bosco, provvedere ai beni necessari e vivere del frutto della sua fatica. I testi di Pietro considerano Salvi un uomo di pessima fama, che frequenta criminali e truffatori, ma non osano infangare la reputazione di Mina, qualificata solo come *pauper*. È dunque visibile il peso che la fama aveva nella società urbana delle città tardomedievali e che induce i testi a dubitare delle parole della donna, ma non della sua buona reputazione[42].

41 P 32, c. 20v.

42 Utile per un inquadramento generale sul nesso fama-genere è il recente volume: LAGIOIA, V., PAOLI, M. P., RINALDI, R. (a cura di), *La fama delle donne. Pratiche femminili e società tra Medioevo ed Età moderna*, Roma, Viella, 2020. Partendo dall'analisi della normativa statutaria e da un'ampia casistica, Anna Esposito ha dimostrato il ruolo giocato dalla fama nella vita delle donne, anche nei casi di violenza carnale: ESPOSITO, A., *Donne e fama tra normativa statutaria e realtà sociale*, in LORI SANFILIPPO, RIGON, *Fama e publica vox nel Medioevo* cit., pp. 87-102: 94-96.

Per avere un quadro completo dei testimoni e dei *dicta testium* bisogna sottolineare l'assenza della deposizione di Perotto di Bindo durante il primo procedimento. Come si legge nel testo dell'accusa, la sua casa confina con quella della coppia sotto inchiesta; il suo nome compare nella lista dei testi prodotta da Salvi, ma la sua escussione non è pervenuta. Citato dal giudice, il 4 marzo Perotto si reca in tribunale e presta giuramento. A questo punto è lecito chiedersi: Perotto ha forse deciso di non sottoporsi all'interrogatorio? Buonafemmina, Pietro o altri lo avranno convinto a non testimoniare? Era veramente a conoscenza dello stupro? A queste domande non è possibile rispondere con sicurezza, tuttavia escluderei la possibilità di un errore da parte del notaio circa la lacuna della deposizione. Filippo di Tero non trascrive il processo in ordine cronologico, ma riporta tutte le fasi procedurali e cerca di rendere il testo più agevole possibile attraverso segni di rimando e note marginali[43].

Questa assenza potrebbe essere motivo della presentazione di liste aggiuntive di testimoni? Molto probabilmente le dichiarazioni dell'unico teste *de visu* avrebbero cambiato le sorti del primo processo, di cui non è pervenuta la conclusione. Premonitrici sembrerebbero a questo punto le parole di Margherita di Braccio, la quale durante l'escussione afferma: «*quod alia dicunt quod contenta in dicta accusatione sunt vera, aliqua dicunt quod non*» e alla domanda del giudice sul numero dei pareri favorevoli e contrari risponde: «*quod sunt equale, secundum quod sibi videtur et aliud pro veritate dixit se nescire*»[44].

Conclusioni. Dall'esame della documentazione pervenuta e in particolar modo dei verbali testimoniali è possibile ricostruire l'iter delle vicende e classificare questo caso come un conflitto iterato[45]. Il dissidio si protrae per più di un anno e nella documentazione giudiziaria si palesa in tre momenti. È possibile far risalire le prime ostilità allo scontro tra Iacobo, Pietro e Salvi, risolto dalla stipulazione di un *instrumentum pacis*[46]. La seconda frattura

[43] Non è possibile verificare se la trascrizione sia corretta o meno, dato che P 32 è l'unico testimone pervenuto del caso e inoltre l'unico testimone parziale di almeno tre registri – Libro delle accuse (1342 gennaio-giugno), Libro delle accuse (1342 luglio-dicembre), Libro relativo ai testimoni a difesa e ad offesa riguardante accuse e inquisizioni (1342 luglio-dicembre) – allestiti durante le due podesterie dell'anno 1342.

[44] P 32, c. 6r.

[45] Definizione desumibile da: VALLERANI, M., *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo,* Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 1991, pp. 65-67.

[46] A tal proposito, interessante è la petizione presentata da Angelo di Folco del popolo di San Martino, il quale è incarcerato da quasi da due anni per aver aggredito Pietro del fu Meo del popolo di San Martino. Il podestà Francesco Fortebracci da Montone lo aveva condannato con una multa di 180 l.. Il 9 aprile 1343, il reo presenta la petizione di scarcerazione al Consiglio Generale insieme alla pace rogata da Francesco di Biagio notaio e viene liberato con 207 voti a favore. CG, cc. 103r, 105v, 109v. Sull'*instrumentum pacis* e in generale sulla pace dal XIII al XV sec. imprescindibile è il volume basato su fonti d'area senese e romana: KUMHERA, G., *The Benefits of Peace. Private Peacemaking in Late Medieval Italy,* Leiden-Boston, BRILL, 2017.

giunge con il reato di stupro o presunto tale, che potrebbe aver comportato o una lunga fase di contrattazione di circa cinque mesi, terminata nella prima accusa, o la pianificazione di una ritorsione, cui fa seguito la celebrazione del primo processo. Nel *Liber condempnationum* del secondo semestre 1342[47] non vi è alcuna condanna irrogata a Pietro, quindi due sono le possibili conclusioni: il giudice ha emesso la sentenza di assoluzione oppure le parti hanno stipulato un secondo atto di pace, mettendo fine alla controversia.

Scorrendo le carte del suddetto *Liber* si deduce che le ostilità all'interno del Borgo Nuovo non sono affatto terminate. L'11 maggio 1342, il giudice Lapo da Pistoia al termine di due processi inquisitori condanna Salvi di Rustico e Simone di Incontrino a pagare una multa rispettivamente di 100 l. e di 75 l.. Il primo nega di aver percosso Tora moglie di Finuccio di Baldo e il secondo confessa di aver picchiato Finuccio di Baldo. Entrambi i reati avvengono di notte, per questo il giudice raddoppia l'ammontare della pena[48]. Il testo delle condanne è molto stringato e sintetico, ma è ipotizzabile il fatto che lo scontro tra Salvi e Tora e quello tra Finuccio e Simone sia lo stesso. L'aggressione avvenuta di notte ai danni dei coniugi è probabilmente una ritorsione organizzata da Salvi con l'aiuto di Simone, in seguito alle loro deposizioni[49]. Infatti, Finuccio e sua moglie erano stati coinvolti come testimoni di Pietro nel primo processo. Non posso verificare tali ipotesi poiché le due inquisizioni e l'intero manoscritto ad esso relativo non sono pervenuti.

A distanza di nove mesi è celebrato il secondo processo intentato da Pietro a carico di Mina per falsa testimonianza. Il giudice condanna l'accusatore e non chiarisce le motivazioni della sentenza. L'immagine della coppia perfetta, onesta e incapace di commettere crimini proposta da Pietro non ha convinto il giudice? Mina è riuscita a provare la veridicità delle sue *intentiones* sulla base della sua buona fama? Le nove deposizioni non pervenuteci hanno ribaltato l'esito di questo procedimento? In ogni caso Pietro non è riuscito

[47] P 30.

[48] *Ibidem*, cc. 11r-v. La normativa statutaria senese raddoppia l'ammontare di ogni condanna per i reati commessi di notte: «*Dupplicatur ratione locorum vel personarum vel temporum. Si quis percusserit vel personalem iniuriam alicui intulerit* […] *a prima pulsatione campane Comunis que pulsatur in sero usque ad pulsationem campane que pulsatur in aurora diei* […] *puniatur in duplum eius pene que alias esset imponenda pro illo maleficio*», 269, d. III, SSi 26 (cc. 169v-170r). Lo stesso inasprimento della pena era previsto dalla normativa statutaria di molte comunità del contado senese, DANI, A., *Gli statuti dei comuni della repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria*, Siena, Il Leccio, 2015, pp. 306-307. Rimando necessario: SBRICCOLI, M. (a cura di), *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna,* Firenze, Ponte alle Grazie, 1991.

[49] A ciò occorre aggiungere la condanna di 7 l. e 10 s. a carico di Cecco di Cenne farsettario, sindaco del Borgo Nuovo di Santa Maria, inquisito per aver ommesso la denuncia dell'aggressione ai danni di Finuccio. Questi confessa il reato e riceve la riduzione di un quarto dalla pena. P 30, c. 11r.

a provare l'accusa contro l'imputata, per questo dovrà pagare la multa di 25 l. e risarcire Mina delle spese legali affrontate per il processo.

A questo punto rimane in sospeso un quesito rilevante ai fini della mia ricerca: lo stupro è avvenuto? Alla domanda è possibile rispondere ripetendo le parole di Margherita di Braccio: due parti uguali affermano due versioni differenti. Se lo stupro non è avvenuto perché Salvi e Paola hanno scelto di intentare un processo ai loro avversari scegliendo questo e non altri reati? Molti sono i casi di falsa accusa reperibili nelle fonti giudiziarie senesi[50], ma i crimini sessuali si prestano con una certa facilità a montare ingiusti procedimenti giudiziari e le false denunce costruiscono con molta verosimiglianza i fatti. La parte presumibilmente lesa si preoccupa di rendere credibili le circostanze e soprattutto di scegliere con oculatezza l'imputazione più adatta a rendere spedito il processo e inerme l'imputato. Nei casi di violenza carnale comunque rimane difficile sia provare che smentire l'accusa, poiché la colpevolezza e l'innocenza non sono sempre basati su dati oggettivi, concretamente dimostrabili, ma talvolta si configurano come uno stato relativo, opinabile, creato da convinzioni e giudizi soggettivi[51]. Soltanto quando lo stupratore confessa, il reato sembra essere appurabile con una certa sicurezza, ottenendo però a proprio vantaggio una rilevante riduzione della pena[52]. Raynerio di Francesco de' Tolomei mediante inquisizione podestarile

[50] Interessante a tal proposito è il caso di falsa accusa ai danni di Iacomina vedova di Grazia d'Orlandino da Siena. La cognata, Fiore moglie di Nuccio d'Orlandino del popolo di San Vincenzo, ha accusato la vedova ingiustamente e falsamente di essersi procurata del veleno da suo fratello Rosso per somministrarlo e uccidere il suocero Orladino di Giovanni, cognato Nuccio di Orlandino. Nuccio ha prodotto testimoni e prove contro la vedova e ha obbligato la moglie a intentare il procedimento. Il 23 agosto 1296, il giudice dei malefici Giovanni da Bagnoregio infligge ad entrambi i coniugi il bando e la pena di 500 l.. P 2, cc. 370r-v.

[51] Stessa conclusione è riscontrabile negli studi sulla violenza carnale a Venezia di Guido Ruggiero. RUGGIERO, G., *Sexual criminality in the Early Renaissance: Venice 1338-1358,* in «Journal of Social History», 8, 4, 1975, pp. 18-37; ID., *Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento,* Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 65-66, 315-343. A riprova di quanto affermato segnalo le petizioni prodotte da Daniele di Giovanni *de' Chuna*. Nel settembre 1414, Daniele è condannato dal podestà Giovan Francesco di Tommaso Panciatichi da Pistoia a pagare una multa di 300 l. per aver tentato di violentare la *puella* Tomassa di Nanni da Ponzano. Nella *petitio* letta durante la seduta del Consiglio Generale del maggio 1415, il condannato sostiene la sua totale innocenza e dichiara di essere da tempo in rapporti fraterni con la vittima e suo padre. La nota marginale rivela l'esito della petizione: «*perditus*». Il 29 giugno 1428, una seconda petizione prodotta dallo stesso Daniele viene letta durante la seduta dell'assemblea cittadina. Dopo più di dieci anni, il reo confessa soltanto di aver afferrato la *puella,* perché preso dall'appetito naturale tipico dei giovani. Allora, Tommasa ha iniziato a chiamare tutti i presenti gridando più volte: «*Acor'uomo, acor'uomo*». In seguito al tentato stupro, il padre e i parenti della vittima hanno provato a combinare le nozze tra Daniele e Tommasa, ma il condannato è dovuto fuggire dalla città e dal contado senese proprio a causa della sentenza emessa a suo carico. Per questa ragione, la *puella* non è più riuscita a sposarsi con nessun'altro uomo. Comunque, la seconda petizione viene accolta con una larga maggioranza. C 2142, cc. 58r-v; C 2144, cc. 88r-v; CG 213, cc. 39v-40r.

[52] La confessione inoltre è desumibile dalle molteplici paci stipulate in seguito allo stupro o al tentativo di violenza carnale. Esemplificative sono i seguenti *intrumenta pacis*: quello stipulato il 23 luglio 1293 tra Rusticuccio del fu Piero e sua moglie Sozza e Vannuccio e suo padre Castello del fu Guido da Torrenieri, quello del 30 settembre 1293 tra Mina del fu Donadeo e Naddo del fu Orlando e suo fratello Coluccio; quello del 18 febbraio 1317 tra Ghezzo di Martino detto *Gheçus Arlotti* da Stigliano e sua figlia Gemma e Tura del fu Fosco e Segna

è condannato per aver stuprato Francesca, sorella ancora vergine di Giacomo. Raynerio è reo confesso, per questo la pena è dimezzata e poi ancora detratta di un quinto della metà per la pace stipulata, come previsto dalla normativa statutaria senese[53].

Nella violenza avvenuta a Bologna ai danni di Tommasina, la strategia adottata dalla difesa prevede la scomposizione del fatto in tante piccole sezioni da ricomporre, in modo da far cadere in errore la persona chiamata a deporre e da rendere impossibile l'identificazione del reato da parte dei testi, incapaci di rispondere coerentemente alle domande relative al crimine. «Se i testi affermano che lui *tractate et ordinate* entrò nella casa di Tommasina e *violenter cepisse et voluit eam carnaliter cognoscere,* gli si chieda come lo sanno, cosa significa *tractate et ordinate et ex proposito,* quale *tractatum et ordinamentum* videro fare contro Tommasina; se la videro prendere con violenza; cosa videro fare contro Tommasina; e come sanno che la voleva conoscere *per vim;* dove era il teste; in quale mese, ora e giorno; quale ingiurie vide fare contro Tommasina; in quale luogo era il teste; in quale Tommasina e in quale Francesco; perché era lì; se dicono che esiste una fama del fatto si chieda cosa è la fama e da chi proviene e quanti uomini costituiscono la fama»[54].

Notevole è invece il tentativo che il giudice fa per provare lo stupro nel caso perugino di Brunetta. Il giudice prima di scagionare *Giliolus de Rota* da Spoleto interroga i testimoni, procede all'esame dei vestiti dell'imputato e ordina una visita ginecologica della vittima[55]. Le

di Nero. Diplomatico del Comune di Montalcino 1293 luglio 23, 1293 settembre 30; Notarile Antecosimiano 25, c. 90r. Sulla *regina probationum:* FIORELLI, P., *Confessione (diritto romano e intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto,* vol. 8, pp. 864-870.

53 L'11 maggio 1342, il giudice infligge la pena di 112 l. e 10 s.. P 30, c. 12r. In realtà, la pena prevista dalla normativa statutaria senese per lo stupro ai danni di una vergine ammonta a 500 l. e non 300 l., come in questo caso, *De adulteriis et strupo, et primo de pena corrumpentis virginem vel uxorem alterius et rapientis filium vel filiam alterius,* 296, d. III, SSi 26 (cc. 173v-174r). Nello stesso statuto del 1344 si norma la possibilità di dimezzare o diminuire la pena, *De mitigatione pene ratione confessionis*, *De remissione et mitigatione pene per pacem,* 265, 267, d. III, SSi 26 (cc. 169r-170r).

54 VALLERANI, *I fatti nella logica* cit., p. 678.

55 La pratica dell'esame compiuto da donne esperte e di ottima fama ricorre anche all'interno della documentazione giudiziaria di Venezia e anche dell'Ariége superiore tra XIV-XV secolo. Lo scopo di queste visite ginecologiche è quello di dimostrare la verginità o la perdita della stessa in seguito ad atti sessuali considerati illegittimi. Notevole è a tal proposito la proposta avanzata da Bartolo da Sassoferrato di istituire un ufficio comunale formato esclusivamente da donne, esperte in ostetricia ed incaricate di accertarsi della verginità e dello stato interessante delle donne. Con la diffusione delle istituzioni assistenziali ed ospedaliere, i tribunali laici ed ecclesiastici citano le levatrici e le ostetriche di tali enti ad accertare le condizioni delle donne in caso di violenza carnale. LE ROY LADURIE, E., *Storia di un paese: Montaillou. Un villaggio occitanico durante l'inquisizione*, Milano, Il Saggiatore, 2019, p. 236; MARI, P., *Bartolo e la condizione femminile. Brevi appunti dalle* lecturae *bartoliane*, in CRESCENZI, V., ROSSI, G. (a cura di), *Bartolo da Sassoferrato nella cultura europea tra Medioevo e Rinascimento,* Sassoferrato, Istituto internazionale di Studi Piceni "Bartolo da Sassoferrato", 2015, pp. 239-252: 248-249; RUGGIERO, G., *I confini dell'eros. Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento,* Venezia, Marsilio, 1988, pp. 63-65; SAUNIER, A., *La vita quotidiana negli ospedali del Medioevo*, in LE GOFF, J., SOURNIA, J. C. (a cura di), *Per una storia delle malattie*, Bari, Laterza, 1986, pp. 235-246.

tre donne che visitano Brunetta dichiarano che la donna era ancora vergine ma che lo stupratore era quasi riuscito nel suo intento.

Domina Clara, domina Clavaneria, domina Maria uxor Iacobi Bone iuraverunt corpolariter tacto libro, temptare predictam Brunetam si corrupta erat in virginitate sua, et dixerunt in concordia quod non erat corupta, dixerunt tamem quod videtur eis quod tenta fuerit occasione cognoscendi eam carnaliter, tamen non fuit coruta quoquo modo[56].

La labilità di queste frasi prova quanto affermato in precedenza in merito alla difficoltà di verificare oppure negare la violenza carnale. Nel caso di Paola la faccenda si complica ulteriormente perché nessun testimone è *de visu,* il reato sarebbe avvenuto di notte e presso la casa dello stupratore. Dinamiche molto simili si riscontrano nello stupro di Cecca da Paganico[57]. I responsabili del crimine sono una coppia di coniugi, ovvero maestro Cecco e sua moglie Fiore, la violenza è avvenuta di notte, precisamente quella del 10 settembre 1343, e la donna è violentata all'interno della loro abitazione. Il reato è denunciato dal sindaco di Paganico dopo otto giorni al giudice dei malefici, che avvia il processo inquisitorio. Il giorno seguente, l'imputato consegna al giudice la pace stipulata con il marito della vittima e per questo si chiude l'intero procedimento giudiziario[58].

Secondo Boccaccio, l'origine del vocabolo stupro è da ricercarsi nella parola stupore, tipico sentimento scatenato dopo aver appreso la violenza subita da una vergine[59]. A mio giudizio, l'obiettivo iniziale di Paola e Salvi è proprio quello di creare stupore, plasmare quell'effetto di reale e costringere la parte opposta a confrontarsi all'interno del tribunale, come avviene nella maggioranza dei processi accusatori di altre città comunali[60].

---

56 VALLERANI, *Il sistema giudiziario* cit., pp. 106-107.

57 Oggi frazione del comune di Civitella Paganico in provincia di Grosseto.

58 L'*instrumentum* è rogato da ser Francesco di Giovanni notaio il 15 settembre 1343. P 36, 191r-192r. Altro caso simile è lo stupro organizzato da Gemma di Ghinuccio calzolaio e suo marito Giunta di Franco fabbro del popolo dell'abbazia di San Donato. Gemma ha ingannato *appensate, deliberate et malo modo et animo fraudulenti et occasione lenocinii* Becca di Teo e moglie di Pietro di Guiduccio dello stesso popolo per farla violentare da suo marito al di fuori della città. Dopo il processo inquisitorio il giudice li ha banditi sotto la pena di 500 l., ma la coppia si dichiara innocente e di condizione indigente. Asseriscono di mendicare da tempo con i loro dieci figli e presentano gli atti di pace stipulati con la vittima. Il primo è rogato da Accursio del fu Sicherio notaio nel marzo 1326 e il secondo da Bonifacio notaio detto Fazio del fu ser Bruno il 5 gennaio 1329. Il Consiglio Generale con larga maggioranza accoglie tale istanza, precisamente 202 voti a favore contro 19. B 732, cc. 199v-200r.

59 Traggo questo riferimento al commento boccaccesco della Commedia dall'ultimo saggio di Marco Santagata: SANTAGATA, M., *Le donne di Dante,* Bologna, Il Mulino, 2020, p. 155. L'etimologia è segnalata dal Certaldese quando spiega il senso allegorico della celeberrima vicenda di Francesca da Polenta e Paolo Malatesta (*Inferno*, V, vv. 73-142). BOCCACCIO, G., *Il comento alla Divina Commedia e gli altri scritti intorno a Dante*, (a cura di) D. Guerri, Bari, Laterza, 1918, vol. 2, Lez. XXII, pp. 160-161.

60 VALLERANI, M., *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV),* in CHIFFOLEAU, J., GAUVARD, C., ZORZI, A. (a cura di), *Pratiques sociales et politiques judiciaires: dans le villes de l'Occident à la fin du*

Differentemente da questi, il conflitto in esame non termina con i primi passaggi procedurali, ma si protrae per più di un mese e si ripresenta successivamente con un secondo procedimento. Indipendentemente dalla veridicità dell'accusa, il caso mette in luce un processo di destabilizzazione dei rapporti di vicinato mediante la circolazione della fama/notorietà dell'illecito tra colleghi, conoscenti, parenti e vicini di casa, con lo scopo di volgere il conflitto tra le loro famiglie a proprio favore. In tal modo antichi rancori, litigi irrisolti, parole proferite in un momento di rabbia, insofferenze dettate dalla prossimità, dall'invidia, dalla rivalità, sommati tutti insieme esplodono, cogliendo l'occasione per sfogarsi in un momento di denuncia di immoralità o di un comportamento ritenuto scandaloso.

Moyen Âge, Roma, École française de Rome, 2007, pp. 439-494: 458; VALLERANI, M., *Giustizia pubblica medievale,* pp. 19-73. Per lo studio dei conflitti durante il Medioevo ed Età moderna: ROUSSEAUZ, X., *Constructione et stratégies: le crime et la justice entre la production politique et ressources communautaires. Quelques réflexions sur l'histoire du crime et de la justice en Europe médiévale et moderne*, in BELLABARBA, M., SCHWERHOFF, G., ZORZI, A. (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna. Atti del convegno (Trento, 21-23 ottobre 1999)*, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 327-343; FARR, J. R., SCHELOTTO, I., *Crimine nel vicinato: ingiurie, matrimonio e onore nella Digione del XVI e XVII sec.,* in «Quaderni storici», 1987, 22-66, pp. 839-854.

12. *Familia accipitur in iure pro substantia*: il conflitto all'interno della famiglia de' Bernarducci.

Il casato de' Bernarducci. I *filii olim Bernarducci* compaiono per la prima volta nella lista dei casati esclusi dal Popolo di Siena e dall'ufficio dei Nove nella redazione statutaria databile tra settembre 1286 e settembre 1317 e in seguito in quella del 1344[1]. Lo stemma della famiglia è riportato in tre diversi codici e nella Tavola di Biccherna n. 25 del 1436. Lo scudo è inquartato in croce di Sant'Andrea e presenta due differenti colorazioni: d'oro e d'azzurro oppure d'oro e di rosso; mentre in due manoscritti è presente nel primo d'oro un'aquila nera[2]. Non sono chiare le origini del lignaggio[3], così come non sono numerose le informazioni desumibili dalle diverse fonti consultate. Tuttavia, è possibile ricostruire la discendenza di ser Cino *Antigoris* de' Bernarducci. I nomi dei suoi quattro figli – Biagio, Cino/Cinuçço, Niccoluccio e Tengo detto *Perpetua*[4] – compaiono più volte nelle liste relative ai risieduti

[1] Ms. A 26, c. 52v. Andrea Giorgi edita le due liste dei casati contenute in SSi 21, cc. 29r-30r, e in SSi 26, cc. 197r-198v. GIORGI, A., Quando honore et cingulo militie se hornavit. *Riflessioni sull'acquisizione della dignità cavalleresca a Siena nel Duecento,* in PICCINNI, G., (a cura di), *Fedeltà ghibellina, affari guelfi. Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Due e Trecento*, Pisa, Pacini, 2008, vol. 1, pp. 133-207: 202-207. Il testo di SSi 26 era stato pubblicato precedentemente da Giuseppe Chironi. CHIRONI, G., *Una componente sociale essenziale: magnati e nobili senesi (1337-1339),* in ASCHERI, M., CIAMPOLI, D., *Siena e il suo territorio nel Rinascimento,* Siena, Il Leccio, 1986, pp. 71-80: 73-74.

[2] Lo stemma è riportato in C 2667, c. 17r; Ms. A 22, c. 13r; Ms. D 106, c. 5v. Come si legge nella tavola, Nicola di Tengoccio de' Bernarducci è provveditore di Biccherna nel secondo semestre 1436. Ms. A 87, c. 133; BORGIA, L., CARLI, E., CEPPARI RIDOLFI, M. A., MORANDI, U., SINIBALDI, P., ZARRILLI, C. (a cura di), *Le Biccherne. Tavole dipinte delle magistrature senesi (secoli XIII-XVIII),* Roma, 1984, pp. 140-141, 338. Nicola di Tengoccio è l'ultimo membro del casato a ricoprire tale carica, oltre ad essere podestà delle terre d'Asciano e capitano della Scialenga nel secondo semestre 1419. In un registro di Biccherna è pervenuto un bifolio membranaceo contenente la copia della sentenza emessa da Nicola il primo ottobre 1419 a carico di Cristoforo di Sozzo di Giovanni Sozzini d'Asciano. Occorre evidenziare che una mano di poco successiva nel margine esterno della prima carta abbozza lo stemma della famiglia de' Bernarducci. Inoltre, Nicola è eletto come *defensor* per ben cinque bimestri dal 1404 al 1413 (marzo-aprile 1404; luglio-agosto 1407; maggio-giungo 1409; settembre ottobre 1410; settembre-ottobre 1413). Nel giugno 1482, Antonio di Tengoccio speziale Bernarducci e suo figlio Giordano, insieme a molti altri esponenti delle casate dei Buonsignori, dei Biringucci e dei Bencivenni, entrano nel Monte dei Nove e il primo agosto dello stesso anno Antonio è dichiarato popolano. B 739, cc. 105r-106v; Ms. A 16, cc. 30r, 32r-v; TOTI, P., TURRINI, P. (a cura di), *Concistoro della Repubblica di Siena. Onomasticon (1400-1499),* Siena, 2022, pp. 27, 339.

[3] Orlando Malavolti include il casato de' Bernarducci tra le novanta famiglie senesi escluse dall'ufficio dei Nove dal 1310. Giovanni Antonio Pecci dichiara il casato insieme alla *domo filiorum Foschi* un ramo della famiglia dei Conti Pannocchieschi, poi passati ad abitare nella città. Luigi Passerini, Antonio Sestigiani e Giugurta Tommasi non menzionano nessun discendente del casato all'interno delle loro opere. MALAVOLTI, O., *Dell'Historia di Siena*, Venezia, 1599, p. II, c. 65r; PECCI, G. A., *Lettera sull'antica e moderna derivazione delle famiglie nobili di Siena scritta e composta da Lucensio Contrapposto da Radicondoli e inviata a Malpiglio da Todi,* Galipoli (in realtà Siena), 1764, p. 45.

[4] Deo del fu ser Deo dei Tolomei insieme a Nicola di ser Tato Nero *de domo Tholomeorum* e Meo del fu Guccio detto *Callaia* del popolo di San Donato stipulano un prestito di 30 f. con Tengo del fu ser Cino de' Bernarducci

presso il Consiglio Generale, poste all'inizio dei manoscritti dalla fine del Duecento fino ai primi anni Venti del Trecento[5]. A questi occorre aggiungere la figlia Cecca, unitasi in matrimonio con ser Cino *milex* di ser Ghino Turchi[6]. Nei primi anni del Trecento, Cinuçço e Niccoluccio sono deputati alle magistrature più autorevoli della città, ovvero i collegi dei tre esecutori di Gabella e dei quattro provveditori di Biccherna, e sono presenti anche in alcuni banchetti allestiti nel corso del 1326[7]. L'unica data di morte attestabile è quella di Biagio, poiché Agnolo di Tura include il suo nome tra quelli dei dieci magnati senesi morti durante la battaglia di Montecatini del 29 agosto 1315. Oltre a Biagio è documentata anche la presenza di Niccoluccio durante la stessa battaglia mediante una registrazione nel codice della Biccherna di entrata e uscita del primo semestre 1316[8].

Nonostante la maggior parte delle carte inerenti al casato de' Bernarducci sia mutila nella Tavola della Possessioni relativa alla Lira di San Donato a lato de' Montanini[9], viene

detto *Perpetua*. DAGC 1312 aprile 12. Sul casato dei Tolomei: MUCCIARELLI, R., *I Tolomei banchieri di Siena. La parabola di un casato nel XIII e XIV secolo,* Siena, Protagon, 1995.

[5] I registri delle deliberazioni del Consiglio Generale contengono le liste dei risieduti solo fino al 1320. Biagio è rintracciabile nell'assemblea consiliare dal 1304 fino alla morte. CG 65, c. 10v; CG 72, c. 13r; CG 75, c. 12r; CG 82, c. 12v; CG 83, c. 12r; CG 86, c. 10v. Cino/Cinuçço di ser Cino de' Bernarducci non è da confondere con Cino/Cinuçço di ser Cino Saracini, poiché quest'ultimo appartiene al terzo di Città. Infatti, il casato de' Bernarducci risiede nel terzo di Camollia e nel popolo di San Donato. La sua presenza nel Consiglio Generale è pressoché costante tra il 1300 e il 1320. CG 59, c. 9r; CG 61, c. 6r; CG 64, c. 5r; CG 65, c. 9v; CG 67, c. 11v; CG 70, c. 14r; CG 71, c. 12r; CG 74, c. 12v; CG 77, c. 11r; CG 78, c. 11v; CG 80, c. 12v; CG 82, c. 11v; CG 83, c. 10v; CG 85, c. 13r; CG 93, c. 19v; CG 94, c. 23r. Insieme a Cino, Niccoluccio è il discendente più assiduo nell'assemblea dal 1301. CG 60, c. 9r; CG 62, c. 6v; CG 68, c. 13r; CG 73, c. 14v; CG 76, c. 12r; CG 78, c. 12v; CG 80, c. 13v; CG 81, c. 11v; CG 85, c. 11v; CG 86, c. 8v; CG 88, c. 19r; CG 89, c. 22v; CG 90, c. 22r; CG 91, c. 19v; CG 92, c. 19r; CG 94, c. 22v. Tengo di ser Cino de' Bernarducci detto *Perpetua* è presente dal 1297 al 1312. CG 53, c. 6r; CG 57, c. 9v; CG 58, c. 9r; CG 69, c. 13v; CG 73, c. 13r; CG 74, c. 11r; CG 75, c. 11r; CG 76, c. 10v; CG 79, 11v; CG 81, c. 12v.

[6] Il 10 gennaio 1305, Cecca ratifica la permuta con l'Ospedale di Santa Maria della Scala del podere posto nella contrada di Galignano con vari beni immobili nella Valle Chiana, nel contado senese e nella contrada di Sinalunga. OSMS 85a, cc. 32v-33v.

[7] Cinuzzo è provveditore di Biccherna nel primo semestre del 1303 ed esecutore di Gabella nel primo semestre del 1310 e nel secondo semestre del 1313, mentre Nicoluccio è esecutore di Gabella nel primo semestre del 1309 e provveditore nel secondo semestre del 1316. B 117, c. 354v; B 132, c. 1r; C 2561, c. 37r; Ms. A 87, c. 89, 93; Ms. A 88, cc. 43v, 45r. C 2561 è edito da ZOMBARDO, A., Scrineum sive caleffum. *La custodia degli* iura comunis *presso San Domenico (1293-1316),* in PICCINNI, *Fedeltà ghibellina, affari guelfi,* cit., vol. 2, pp. 562-602: 574; AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca maggiore,* in LISINI, A., JACOMETTI, F., *Cronache senesi*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, II edizione, tomo XV, parte VI, Bologna, Zanichelli, 1931-1939, pp. 445, 448. Niccoluccio di ser Cino inoltre è menzionato tra i cinque consiglieri citati a testimoniare per l'approvazione delle provvisioni del 30 marzo 1310, riportate in SSi 19, cc. 269r-274r. La votazione – 185 voti a favore e 41 contrari – è riportata nel manoscritto delle deliberazioni del primo semestre 1310. CG 76, cc. 105r-107r.

[8] Nel registro delle misture del secondo semestre 1315 vi sono due registrazioni relative ai cavalli presentati da Biagio per la campagna militare conto Uguccione. B 131, c. 55v; B 532, cc. 20v, 30r. AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca maggiore,* cit., p. 353. Sulla battaglia di Montecatini: FERRETTI, V., *Dante Alighieri e la battaglia di Montecatini. 29 agosto 1315,* Firenze, Edifir, 2015; FRANCESCONI, G. (a cura di), *1315, La battaglia di Montecatini. Una vittoria ghibellina,* Pisa, Pacini, 2021.

[9] Estimo 131. Sulla fonte: *La proprietà fondiaria in alcune zone del territorio senese all'inizio del Trecento,* «Rivista di storia dell'agricoltura», XIV, 2, 1974; *I proprietari di beni immobili e di terre a Siena intorno al 1320 (dalla Tavola delle possessioni)*, in «Ricerche storiche», 5, 1975, pp. 355-510, in particolare: MANDRIANI, C., *San Donato a lato dei*

confermata la stessa composizione familiare, anche se a Tengo e a Biagio subentrano i propri figli. Gli eredi di Tengo e quelli di Biagio insieme agli zii Cino e Niccoluccio sono comproprietari di una casa dal valore di 1500 l.[10] e confinante con quella di Goro di Bartalomeo Monaldetti e di Antonio de' Bernarducci. Il patrimonio di Cino ammonta a 130 l., poiché una proprietà è stata trasferita agli eredi di Tengo[11]. Il lungo elenco delle proprietà di Niccoluccio è mutilo[12] e perciò non è possibile comprenderne il valore; lo stesso vale per le proprietà degli eredi dei due fratelli defunti, a cui occorre aggiungere i beni di Bilia vedova di Tengo[13]. Nella Tavola compaiono altri due membri del casato: Antonio e Tuccia *olim* de' Bernarducci. Il primo possiede nello stesso popolo di San Donato una casa, confinante con quella degli eredi di ser Cino d'Antigoro e con quella di Niccoluccio di ser Cino, dal valore di 700 l., mentre il patrimonio di Tuccia è stimato a 60 l.[14].

Grazie al *Liber accusationum* del secondo semestre 1361[15] è stato possibile proseguire nella ricostruzione dell'albero genealogico del casato. Gli eredi di Biagio sono: Pietro[16], Andrea detto *Paparello*, Nera e Cecca[17]. Il primogenito si sposa con Dionisia del fu Guccio di Tebalduccio e dalla loro unione nascono Nicola, Guccio, Gemma e Biagio. Pietro svolge diversi incarichi per il comune di Siena prima e dopo la caduta del regime dei Nove come: podestà di Grosseto nel secondo semestre 1347[18]; podestà di Abbadia San Salvatore nel secondo semestre 1350[19]; capitano di Rapolano nel secondo semestre 1351[20]; capitano di

Montanini, San Donato a lato della Chiesa, San Donato di sopra e San Donato di sotto, pp. 439-454. Michele Pellegrini è coordinatore e responsabile scientifico del *Progetto Tabula*. Tale ricerca mira da un lato alla schedatura analitica di tutti i dati forniti dalla fonte e dall'altro alla realizzazione di una completa campagna di foto-riproduzione della fonte stessa, in vista della creazione di un archivio digitale che, attraverso una piattaforma web, renda possibile la ricerca all'interno della fonte e l'accesso diretto al testo. È stata ultimata la schedatura analitica dei proprietari cittadini per un insieme di oltre 7200 record, relativi a 6237 unità fiscali di persone o enti inseriti nelle 51 circoscrizioni fiscali urbane e tra i Nobili del Contado. (Altre informazioni disponibili online all'url: <https://www.dssbc.unisi.it/it/ricerca/progetti-di-ricerca/progetto-tabula>)

[10] Estimo 131, c. 8r.

[11] L'unico bene è un appezzamento di terreno presso Campagnatico, mentre quello di Lornano appartiene ai suoi nipoti dal 1320. *Ibidem,* c. 276r.

[12] I beni di Niccoluccio sono posti a: Montecchio, Quarto, Badia a Isola, San Piero a Strove, Santa Maria al Poggiolo, Villa al Piano, Montagutolo, Giuseppi, Serravalle ad Avana, Montagutolo del Bosco, Pieve a Castello. *Ibidem*, cc. 9r-18v, 42r-45v.

[13] Le proprietà dei figli di Tengo e della vedova sono presso: Lornano, San Piero a Gardina, Menzano e Santa Petornella; quelle degli eredi di Biagio a Santa Petornella. *Ibidem*, cc. 1r-8r, 19r, 42r-45r.

[14] Estimo 131, c. 228r; Estimo 141, c. 23r.

[15] P 57.

[16] Nel registro consiliare contenente gli elenchi degli ufficiali comunali, dei vicari foranei e castellani dall'ottobre del 1348 al settembre 1356, vi è il giuramento di Bandino di Nicola Bandini, il quale elegge come fideiussori Pietro d'Orso, Pietro di Biagio de' Bernarducci e Nicola di ser Cino de' Bernarducci. CG 389, c. 14v.

[17] P 57, c. 24r.

[18] B 220, c. 114v, 127r; B 221, c. 148r; B 222, c. 104r; B 223, c. 112r; C 2, c. 83r.

[19] B 227, c. 80v.

[20] B 228, c. 121r.

Petroio nel primo semestre 1352[21]; vicario di Paganico nel secondo semestre del 1352[22]; podestà di Magliano nel secondo semestre 1354[23]; castellano di Monticchiello nel 1359[24]; castellano di Sassofortino nel primo semestre 1357 insieme al suo primogenito Nicola[25]. Degli ultimi anni di vita di Pietro sappiamo che ha preso parte alla spedizione contro Monte San Savino nel 1358[26]. Muore il 7 luglio del 1360, subito dopo aver portato a termine l'incarico di podestà nel castello di Magliano per due semestri successivi[27].

Il secondogenito si sposa con Francesca e da queste nozze nasce Pietro[28]. Gli eredi di Tengo sono Gano[29], Minuccio, Nicola[30] e Margherita[31]. Compaiono come eredi di Nicola, Tengoccio[32] e Gano[33], mentre non sono specificati i nomi dei discendenti di Cinuçço[34]. Da ultimo, un figlio di Niccoluccio, Cino *Iunioris,* ha avuto quattro figli: Nicola, Bandino, Pietro[35]

---

[21] B 229, c. 128r; B 693, c. 33r.
[22] B 230, c. 82r.
[23] B 234, c. 100r.
[24] B 239, c. 12r.
[25] B 236, c. 108v; B 237, c. 96r.
[26] B 238, cc. 48v, 50r. Sulla spedizione contro Monte San Savino: DONATO DI NERI, *Cronaca senese*, in LISINI, JACOMETTI, *Cronache senesi,* cit., p. 587.
[27] CG 390, c. 43v; P 57, c. 30v.
[28] Il nucleo familiare ratifica un atto di vendita per un totale di 55 f. a favore di una persona non specificata il 25 settembre 1361 e pagano al camerario 1 f., 2 s. e 10 den. il 14 marzo 1362. Gabella 65, c. 72v.
[29] Estimo 131, c. 8r.
[30] Minuccio è uno dei quattro esponenti del casato a formare la controparte. Nel 1361 Nicola è già deceduto, dato che i figli adoperano l'avverbio *quondam* prima del patronimico, e il 15 marzo 1340 stipula una *promissio* di Cinuccio di Mino per un moggio di grano. Gabella 49, c. 155r. P 57, c. 6r.
[31] Nel 1363 «*Margarita figliuola fu di Tengo de' Bernarducci, e donna di misser Tofo Machinardo de' Salimbeni e donna al presente di Franceso di misser Petro Salimbeni, ebe dal comuno di Siena per le sue dote, come lassò misser Tofo per testamento, f. 1425 d'oro, de' quali si dovea contare una possissione in Val di Strove f. 112, e dovè dare al comuno di Siena uno scagiale d'once 18 d'ariento e una guarnaccia di seta, e certe scritte avea di misser Tofo di denari avea a riscuotare da' gentiluomini*». DONATO DI NERI, *Cronaca senese,* cit., p. 604. Le fonti pervenute sull'unica figlia del ramo di *Perpetua* sono le seguenti: DAGC 1348 febbraio 16; Diplomatico Opera Metropolitana di Siena 1353 febbraio 23; DAGC 1363 novembre 24, 1368 luglio 18, 1368 agosto 10, 1370 luglio 10; CG 160, cc. 35v-36r. Sul matrimonio con Tofo di Maghinardo e la particolare clausola del suo testamento: BOWSKY, W. M., *Le finanze del comune di Siena 1287-1355,* Firenze, La Nuova Italia, 1976, pp. 90-92; CARNIANI, A., *I Salimbeni quasi una signoria. Tentativi di affermazione politica nella Siena del '300,* Siena, Protagon, 1995, pp. 189-190.
[32] Nel 1367 Tengoccio di Nicola de' Bernarducci sposa Angela di Guido di ser Brandaligi Piccolomini, come si evince dalla registrazione dell'atto dotale pari a 400 f. del 24 settembre 1367, denunciato l'8 ottobre e pagato il 14 novembre dello stesso anno. Inoltre, Tengoccio è citato in un processo, celebrato tra il 29 marzo e 19 aprile 1384 nella curia del Placito, come uno dei cinque *sapientes et officiales electis super factis, iuribus et negotiis pupillorum.* DAGC 1384 marzo 29; Gabella 75, c. 90r; Ms. A 59, c. 11r.
[33] Sono gli altri due membri del casato della parte avversa. P 57, c. 6r.
[34] È ancora in vita almeno fino al 1333. Nel secondo semestre del 1330, la Biccherna paga Cino de' Bernarducci per un'ambasceria in Toscana. Il 4 gennaio 1331, Binduccio di Giovanni detto *Trombetta* del popolo di San Mamiliano ottiene un primo credito di 4 f. da Cino di ser Cino de' Bernarducci, il primo giugno 1332 un secondo di 2 f. e il 7 gennaio 1333 un terzo di 8 f.. Nel primo semestre 1332, lo stesso riceve dal Comune la somma di 52 l., 17 s. e 6 den. *pro provisione* di sei mesi pari a 340 f.. B 167, c. 45v; DAGC 1330 gennaio 4, 1332 giugno 1, 1332 gennaio 7; Gabella 17, c. 85r.
[35] Nicola è l'ultimo dei quattro uomini della controparte, mentre gli altri due fratelli sono citati per aver ratificato l'atto di vendita di una parte della casa. Inoltre, Nicola di ser Cino riceve 9 f. come salario *pro cavallata* insieme ad altri esponenti dei casati senesi il 30 giugno 1354. B 231, c. 200r; P 57, cc. 6r, 24v.

e Andrea[36]. Per questione di completezza occorre infine citare altri quattro esponenti del casato: Mino Bernarducci, eletto come uno dei tre savi per emanare le provvisioni sulla custodia cittadina, datate 15 dicembre 1295[37]; Duccino de' Bernarducci del popolo di San Donato, condannato per gioco d'azzardo a pagare una sanzione pecuniaria di 18 l. e 15 s. dal podestà Beraldo di Maffeo da Narni nel secondo semestre 1332, in seguito oblato a Pasqua 1333[38]; Antonio de' Bernarducci e il figlio Federico, entrato nell'ordine dei frati predicatori ed eletto come esecutore testamentario da Pietro del fu Goro del popolo di San Donato[39]. Tuttavia, a causa delle poche informazioni reperite, non è stato possibile inserirli all'interno dell'albero genealogico.

C 2667, c. 17r

Ms. D 106, c. 5v

[36] Ucciso da Pietro di Naddo de' Tolomei detto *Çoeto*. P 57, c. 60r; CG 473, c. 28v.
[37] SSi 4, cc. 142r-144r.
[38] CG 113, cc. 51r, 57r.
[39] DAGC 1335 dicembre 29.

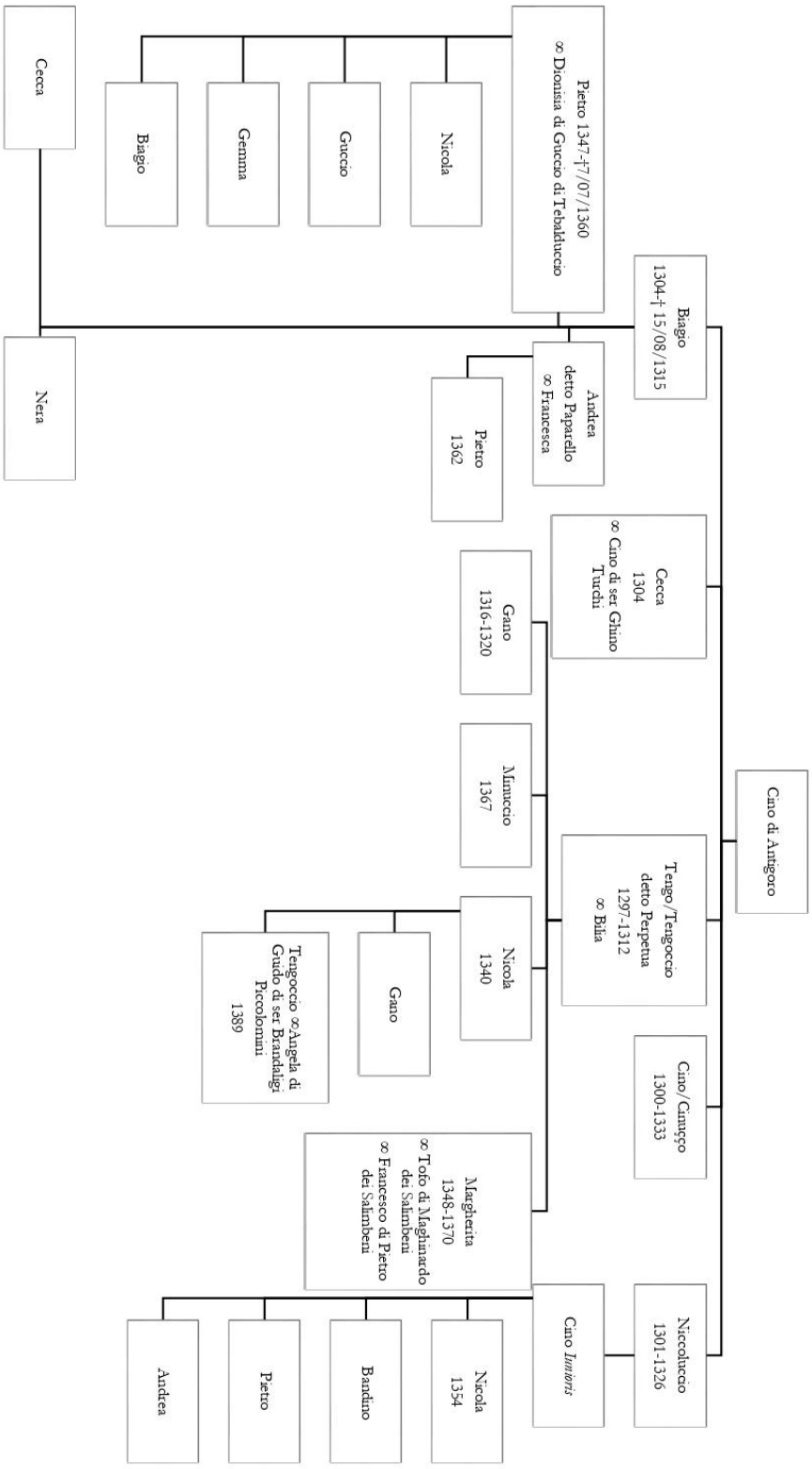
Cino di Antigoro
Biagio
1304-† 15/08/1315
Pietro 1347-†7/07/1360
∞ Dionisia di Guccio di Tebaldiuccio
Nicola
Guccio
Gemma
Biagio
Cecca
Nera
Andrea
detto Paparello
∞ Francesca
Pietro
1362
Cecca
1304
∞ Cino di ser Giunio
Turchi
Gano
1316-1320
Minuccio
1367
Nicola
1340
Gano
Tengoccio ∞Angela di
Guido di ser Brandaligi
Piccolomini
1389
Tengo/Tengoccio
detto Perpetua
1297-1312
∞ Bilia
Margherita
1348-1370
∞ Tofo di Maginardo
dei Salimbeni
∞ Francesco di Pietro
dei Salimbeni
Cino/Cinuçço
1300-1333
Cino *Iuniors*
Niccolaccio
1301-1326
Nicola
1354
Bandino
Pietro
Andrea

Il primo processo. La ricostruzione dell'albero genealogico del casato de' Bernarducci è la premessa necessaria per la comprensione del conflitto qui preso in esame. Le prime avvisaglie dello scontro all'interno del casato de' Bernarducci sono databili intorno al secondo semestre 1336. Il 13 settembre di quell'anno, il podestà Ugolino marchese del Monte Santa Maria sanziona Pietro di Biagio con una multa pari a 40 s. per non essere riuscito a provare le sue imputazioni durante il procedimento giudiziario da lui intentato contro suo fratello Andrea. I reati contestati ad Andrea sono l'ingiuria e l'infrazione dell'accordo di pace[40].

Il registro delle accuse del secondo semestre 1361 riporta in totale diciannove processi e i procedimenti giudiziari che vedono coinvolti alcuni esponenti del casato occupano gran parte delle carte[41]. Tra marzo e aprile del 1361, Minuccio del fu Tengo e i nipoti Tengoccio e Gano intentano un processo accusatorio contro Dionisia vedova di Pietro di Biagio. Prima di procedere occorre precisare che tutte le informazioni relative a questo procedimento sono pervenute indirettamente tramite il secondo processo, all'interno del quale sono riportate fedelmente la prima intenzione prodotta dagli attori e l'interrogatorio di un teste[42]. Nella prima *intentio* i tre dichiarano di possedere *El palagio de' Bernarducci* da più di un anno.

In primis quod dicti Minuccius, Tenghoccius et Ganus per se et inquilinos suos pro suis et tamquam suas habent, tenent et possident et habuerunt, tenuerunt et possiderunt iam est annus et ultra et per ipsum tempus et ab ipso tempore citato per se, inquilinos et pensionarios eorum comuniter et eorum nomine tenentes quoddam palatium posito in populo sancti Donati, quod vocatur El palagio de' Bernarducci *et in terçerio Kamollie, cui ante strata publica et retro via que vocatur* La via de' le porchettaie *et extra heredum domini Francisci Bandinelli et ex alio latere heredum domini Cini de' Bernarducciis de Senis. Et siqui sunt plures aut minores confines cum omnibus rebus et massaritiis et bonis mobilibus in eo existentibus*[43].

[40] P 17, c. 9v.
[41] P 57 è redatto durante la podesteria di Pietro Morrocchi da L'Aquila e consta di novantotto carte, di cui ottantaquattro scritte. I procedimenti relativi al casato de' Bernarducci ne occupano ben quarantasei. I due giudici de' malefici sono ser Tebaldo di Lolo da Bettona e ser Angelo di maestro Simone da Fano. A rogare il registro è il notaio Giovanni del fu ser Lippo di Puccio da Pistoia.
[42] Non è pervenuto alcun codice giudiziario allestito durante la podesteria di Quirico da Narni del primo semestre 1361.
[43] P 57, c. 6r.

Tra i testimoni di parte vi è Nicola del fu Cino *Iunioris*. Questi, durante l'escussione avvenuta ad aprile[44], conferma di aver visto Minuccio, Gano e Tengoccio abitare all'interno del palazzo, come dimostra anche il pagamento di locazione versato dai due affittuari.

Interrogatus a dicto ser Iacobo et ser Iohanne | Iohannis notariis et commissariis dicti iudici supra dicto articolo <dixit> vera esse contenta in dicto articulo. Interrogatus quo scit, dixit quod videt et vidit dictos Minuccium, Tenghoccium et Ganum dictum palatium in articulo contentum et confinatum habere, tenere et possidere iam est tempus in articulo contentum et ultra et per ipsum tempus cum massaritiis in eo existententiis per se et pensionarios et inquilinos suos et pro suis et tamquam suas. Interrogatus quando predictum vidit eos habere, respondit quia vidit eos stare et habitare in dicto palatio et eum tenere et possidere per tempus de quo supra dixit et ultra et vidit inquilinos et pensionarios stantes in apotecis et cellario dicti palatii eisdem de pensione responderi ab eis pensionariis. Interrogatus qui fuerunt et sunt pensionarii, dixit de Nardo sartore et Iohanne Benci vinaiuolo. Interrogatus si tenuerunt dictum palatium cum rebus predictis in totum vel pro parte, dixit in totum quia alius in eo non stat et quia vidit eis de pensione in totum responderi. Interrogatus si continue vel interpollatum possiderunt per dictum tempus, dixit continue[45].

Alla fine del processo il giudice assessore emette una sentenza a favore dei tre uomini, concedendo loro la piena possessione e proprietà dell'intero edificio.

Il secondo processo. Il 9 luglio 1361, Dionisia accusa Minuccio, Tengoccio, Gano e Nicola, poiché quest'ultimo ha reso falsa testimonianza durante il primo processo, permettendo così ai tre di appropriarsi dei quattro noni del palazzo appartenenti ai suoi figli, in quanto eredi di Pietro. L'accusatrice richiede la condanna degli imputati, il rimborso delle spese legali e una rapida soluzione e designa come fideiussore suo figlio Nicola. Il procuratore di Minuccio, Pietro di ser Cino de' Bernarducci, presenta una lista di sei *intentiones* con lo scopo di arrestare il processo per errori formali presenti nell'accusa. Sono contestati l'età del fideiussore[46], la mancanza del riferimento del popolo degli imputati e del luogo, dove Nicola del fu Cino era stato istruito dagli altri tre uomini, e la coabitazione dell'accusatrice con il

44 Viene specificato anche il luogo dell'interrogatorio: *«ad bancum assessoris et in apoteca notariorum que est subtus palatium heredum Caterini de Petronibus de Senis iuxta campum fori superioris cui extra campus predictus, extra* Via de Malcucinato*, extra dictorum heredum Caterini, et si qui sunt confines». Ibidem*, c. 7r.

45 *Ibidem*, cc. 6r-v.

46 «*Domina Dionisia accusatrix non dedit nec prestit in ipsa exhibitione accusationis seu accusationum fideiuossores ydoneos de solvendo penam statutam per stututa comunis Senarum si contigat eam non probare de reficiendum expensas accusationis pro ut ex formam statutis comunis Senarum de materia loquitur et exigitur. Et maxime cum Nicolaus quondam Petri qui dicitur | fideiussor dicte domine Dionisie matris eius non sit ydeoneus nec solvendo nec possideat immobila in civitate vel comitatu Senarum. Et quia etiam non est etatis in qua obligare se possit et absque solempnitatibus a iuris statutis comunis Senarum requisitis. Item et quia contra si predictus Nicolaus esset ydoneos quod negatur omnino, dicit tantum quod unus solus fideiussor non sufficit et maxime cum ex forma statutis Senensis pro qualibet accusatione prestari debeat fideiussor et tot dicuntur esse accusationes de iuris quot sunt capita accusatorum; cum igitur hic sint quattuor accusati, debuit dare fideiussores ut ex forma statutis Senesis requiritur». Ibidem*, cc. 8v-9r. Sull'istituto: TALAMANCA, M., *Fideiussione (storia),* in *Enciclopedia del diritto*, vol. 17, pp. 322-345.

fideiussore[47]. Quest'ultimo infatti è ritenuto da tutti i suoi conoscenti nemico capitale degli imputati, come dimostra l'aggressione compiuta da lui e dalla madre ai danni di Gano. Dunque, il processo intentato da Dionisia non può continuare e il procuratore a sua volta chiede di condannare l'accusatrice e di imporle il pagamento delle spese processuali.

Nicola figlio di Dionisia respinge la difesa definendo le intenzioni prodotte *frivolas exceptiones* e dichiara di voler continuare il procedimento giudiziario. Per fugare ogni dubbio, l'attrice stessa si presenta al banco del giudice con lo scopo di mantenere il figlio come procuratore.

Comparisce monna Dionisia et ratifica ogni cosa che fusse fatta et detto per lo detto Niccolò suo figliolo et procuratore a suo nome nela questione ch'essa monna Dionigia à co ditti Minuccio, Tenghoccio, et Ghano, Niccolao accusati. Et di nuovo agiungie a la detta accusa queste parole: che sopraditti accusati so del populo di sancto Donato da Siena in tutto et per tutto come sta nela comparigione del dicto Niccolò suo procuratore.[48]

Il giudice per risolvere la causa in tempi brevi ammette Nicola come procuratore e ordina ai quattro imputati di comparire in tribunale sotto la pena di 500 l.. Andrea di Biagio detto *Paparello* e cognato di Dionisia si reca davanti al giudice e afferma sotto giuramento che Minuccio non si può recare in tribunale perché malato mentre gli altri tre sono momentaneamente fuori città. Il giudice concede loro altri tre giorni di tempo. Quando gli accusati si presentano al banco del giudice, designano come avvocato ser Giacomo di Guido e come procuratore ser Guido di Fazio, ma il giudice li arresta tutti dato che non hanno prodotto alcun fideiussore.

In seguito, l'accusa presenta venticinque intenzioni, con le quali fornisce informazioni in merito alla proprietà dell'abitazione in questione e alle vicende dei diversi membri della famiglia. Biagio del fu ser Cino d'Antigoro da Siena possedeva da più di venti anni e *pro indiviso* i due noni del palazzo, posto nel terzo di Camollia e nel popolo di San Donato e confinante con la via pubblica, la via di Porchettario, la casa degli eredi di ser Cino *Iunioris* e quella degli eredi di ser Francesco de' Bandinelli. Gli eredi succedutisi nella proprietà

[47] Nel *consilium* 209 del primo libro, Bartolo da Sassoferrato evidenzia l'indispensabilità dell'aspetto formale e rituale del luogo e del tempo del delitto, nel caso di specie da lui trattato: il danno dato mediante il pascolo di animali. Nel trattato dell'Aretino, il giurista ribadisce tale giudizio: «*Locus et tempus necessario sunt apponenda in criminalibus*». Per comprendere la rilevanza del *locus delicti:* DI RENZO VILLATA, M. G., *Bartolo consulente nel 'penale': un'*auctoritas *indiscussa?* in CRESCENZI, V., ROSSI, G. (a cura di), *Bartolo da Sassoferrato nella cultura europea tra Medioevo e Rinascimento*, Sassoferrato, Istituto internazionale di Studi Piceni "Bartolo da Sassoferrato", 2015, pp. 25-62:44-45; ZORDAN, G., *Il diritto e la procedura criminale nel* Tractatus del maleficiis *di Angelo Gambiglioni,* Padova, CEDAM, 1976, pp. 187-193.
[48] P 57, c. 10v.

sono i figli: Pietro, Andrea detto *Paparello*, Nera e Cecca. In seguito, Pietro aveva ricevuto da parte dei fratelli la metà della loro parte, come dimostra l'*instrumentum* presente nelle imbreviature di ser Giorgio di Giovanni. Il marito di Dionisia aveva acquistato *pro indiviso* altri due noni del palazzo da Bandino, Nicola e Pietro, figli del fu ser Cino *Iunioris* e *pro non diviso* un nono dai due figli del fu Nicola del fu Tengo[49]. Dunque, Pietro era *possidentes et tenentes* del suddetto palazzo almeno per quattro noni *pro indiviso,* ma essendo deceduto il 7 luglio 1360, aveva lasciato in eredità alla moglie e ai quattro figli le parti del palazzo. L'accusa precisa che l'edificio in questione è diviso in tre solai e la famiglia di Pietro ha vissuto e continua a risiedere nella parte posteriore della casa, dalla quale il defunto è stato trasportato per essere seppellito. A riprova di tale possesso, è segnalato il fatto che il sarto Nardo di Simone non ha pagato mai l'affitto agli imputati, ma a Pietro e poi ai suoi eredi, come si legge nell'atto rogato da ser Gano di ser Giovanni. Nelle ultime intenzioni è ribadita la falsità della deposizione di Nicola ed è invocata la *publica vox et fama* della proprietà da parte degli eredi di Pietro.

Come si evince dalle note marginali, l'accusa riesce a comprovare dodici intenzioni mediante la presentazione di documenti[50], mentre le restanti dovranno essere verificate attraverso l'escussione dei testimoni[51]. La lista prodotta comprende trenta persone[52] e occorre evidenziare la presenza di alcuni esponenti delle più illustri famiglie senesi, quali Montanini, Rossi, Saracini e Tondi. Questo elenco per volontà del procuratore verrà poi modificato e saranno espunti il cognato e la cognata di Dionisia e tutti i membri dei suddetti casati.

---

[49] La prima vendita è confermata dall'atto di mano di ser Finuccio di ser Ranuccio notaio e anche dall'*instrumentum* di ratifica rogato ser Simone di ser Cursio di Rico, mentre la seconda da quello di ser Tomaddeo del fu Giannello notaio. *Ibidem*, c. 24r-v.

[50] Dionisia porta al banco del giudice un codice pergamenaceo di quattro carte rogato da ser Iacobo del fu Chele. Il notaio Giovanni del fu ser Lippo di Puccio da Pistoia riporta l'elenco preciso dei dieci atti ivi contenuti e citati nell'elenco delle *intentiones* e l'incipit e l'explicit del codicillo: «*Incipit in principio primi quaterni scriptorum quattuor quaternorum anno domini Millesimo CCCLX et cetera*»; «*in ultimo dictorum quattuor quaternorum ante subscripsi dicti notarius habentem*». Occorre segnalare la presenza anche di una lettera pergamenacea di Nicola di ser Cino. *Ibidem,* cc. 26r-27r.

[51] I giuramenti e gli interrogatori dei testi erano contenuti nel *Liber testium ad offensam* dalla carta n. 10 in poi. Questo registro non è pervenuto. *Ibidem,* c. 27v.

[52] Andrea di Biagio de' Bernarducci detto *Paparello*; Andrea di Naldo farsettario; Angelo di Tura detto Grasso; Antonio di ser Sozzo Legacci; Bettino di Francesco de' Rossi; Bindo di maestro Paolo *guainarius*; Buonaventura di Latinuccio de' Rossi; ser Cione de' Montanini; Filippo di Guinencino de' Tondi; Francesco di Ambrogio; Franceschino di Lippo de' Tondi; Giovanni di Pietro d'Orso; Giovanni di Zarone nunzio del Conservatore; Guido di Federigo; Guisa di Meo di Beringherio de' Rossi; Iacobo di Lapo de' Montanini; Iacobo di Goro Monaldetti; Latino di Goro de' Rossi; Lippo di Pagno; Ludovico di Goro Monaldetti; Matia di Guisa di Meo di Beringherio de' Rossi; Meo di Cello barbiere; Nardo di Simone sarto e affittuario; Nera di Biagio de' Bernarducci; Nicola di Francesco de' Rossi; Nicola di ser Cino de' Seracini; Paolo di Rosso *guainarius*; ser Pietro de' Montanini; Pietro d'Orso; Tondo di Cecco de' Tondi. *Ibidem,* cc. 25v-26r.

I quattro imputati si difendono presentando solo tre intenzioni, nelle quali si dichiarano innocenti da ogni accusa e si definiscono *nobiles homines bone vite conditionis et fame,* come dimostra la *publica vox et fama* nella città e in particolare nella contrada dell'arco de' Rossi. A queste allegano una lista di otto testi[53] e chiedono copia degli atti prodotti dall'accusa. Di contro, Dionisia porta al giudice le chiavi del palazzo, per corroborare le sue dichiarazioni, ma nel frattempo viene accusata da suo cognato Andrea di averlo aggredito e viene incarcerata per non aver designato alcun fideiussore. Per questo, è costretta a chiedere una dilazione di due giorni al fine di presentare la copia della documentazione da lei prodotta. Per inficiare le deposizioni dell'accusa, la difesa produce una lista, definibile come controinterrogatorio, con lo scopo di confutare i tredici articoli mediante altre domande da porre agli stessi testi di parte. Ad esempio, si cerca di scomporre ogni affermazione del quindicesimo articolo[54]: se i testi dichiarano che Pietro possedeva i quattro noni del palazzo *pro indiviso*, gli si chieda se sanno da quanto tempo Pietro li possiede; quando ha iniziato a possederli; chi sono i possessori a nome di Pietro; se Pietro possiede per sé o per altri i quattro noni; se altri hanno la proprietà insieme a Pietro; se questi possiedono il palazzo continuamente o per intervalli di tempi.

La difesa presenta anche una seconda lista di sei *intentiones,* il cui contenuto ribalta la versione di Dionisia. Si dichiara infatti che Gano, Minuccio e Tengoccio abitano nel palazzo in questione da cinque anni, mentre la famiglia di Pietro non vi risiede almeno da sei mesi e dimora nella casa di Neroccio di Donato nel popolo di San Giovanni e nel terzo di Città. Tale edificio confina con la casa degli eredi di Nicola di ser Guglielmo e quella degli eredi di Corradino. Inoltre, si motiva il trasferimento dal palazzo specificando che Pietro nei primi mesi del 1360 ha esercitato la carica di podestà nel castello di Magliano *in partibus de Marithima*[55]. I quattro imputati allegano la lista di nove testi[56] e sostengono la nullità degli atti prodotti dall'accusa data la mancanza delle *solempnitates et substantialitates* necessarie e dunque

[53] Alcuni nomi di questa lista sono presenti in quella prodotta dall'accusa, in particolare gli esponenti dei casati suddetti: Andrea di Pietro de' Malavolti, Bandino di Cecco, Francesco detto Reame di ser Notto de' Salimbeni, Guido di Federigo, Guisa di Meo di Beringherio de' Rossi, Mancinello di ser Conte, Nicola di ser Nicola, Pietro di Guido di Federigo. *Ibidem,* c. 28r.

[54] «*Item quod dictus Petrus ex dictis causis et titulo tempore vite sue habuit et tenuit et possedit dictum palatium sive casamentum pro quattuor nonis pro indiviso per se et eius nomine tenentes et possidentes pro quattuor nonis tenebat, querat et ponit*». *Ibidem*, c. 24v.

[55] Comune in provincia di Grosseto.

[56] Contro di Nicola, Francesco detto Reame di ser Notto de' Salimbeni, Giacomo di Goro Monaldetti, Giovanni di Andreoccio, ser Iacobo di Guido, Mancinello di ser Conte, Naddo di Mino di Giordano, Nicola di Mignanello, Tomasso di Francesco di Guiduccio. *Ibidem*, c. 31r.

la natura privata di tale documentazione. Infine, il procuratore degli accusati chiede al giudice di non credere ai testi dell'accusa, poiché le risposte sono differenti e vaghe[57].

Il 6 agosto, Dionisia e gli imputati dichiarano di voler concludere il procedimento giudiziario in corso e il giudice, ascoltate le parti, estingue il processo e chiede all'accusa di pagare le spese legali per un totale di 68 f., 20 l., 83 s. e 4 den.[58]. Il giudice riduce la somma a 20 f. e notifica al nunzio di comunicare all'accusatrice di pagare tale importo, nonostante la sentenza d'appello presentata al Maggior Sindaco e al giudice *appellationis* del comune senese.

Il terzo processo. Come specificato precedentemente, durante il secondo processo il cognato di Dionisia, Andrea del fu Biagio detto *Paparello*, accusa la donna di averlo ingiuriato nella casa del podestà e davanti al giudice collaterale Francesco con le seguenti parole: «*Socço traditore che ti fue mocço lo pie per le tuoi male operaçioni!*». Andrea infatti non ha più il piede sinistro, poiché gli è stato mozzato da Iacopo di Nuto detto Basta con una roncola. Andrea allega la lista di cinque testimoni[59] e designa come fideiussore Tengo di Gualteruccio de' Ranalducci del popolo di San Martino, come procuratore ser Guido di Fazio e come avvocato Iacopo di ser Guido.

Recatasi in tribunale, l'imputata nega ogni accusa, ma viene incarcerata perché non ha designato alcun fideiussore. Il figlio dell'imputata, in qualità di procuratore, nota che l'accusa non riporta né l'ora né il giorno del maleficio e sostiene che l'accusa sia stata mossa per *hodium et malitiam et invidiam*. Per questo, chiede di aggiungere le suddette precisazioni, di terminare il processo e di far pagare le spese legali all'accusato. La difesa inoltre cerca di inficiare le deposizioni, affermando che i testimoni prodotti non sono fededegni, in quanto nemici capitali dell'imputata. Pietro di ser Cino è fratello di Nicola di ser Cino, citato da lei in tribunale nel procedimento giudiziario precedente, e *consaguineus, coniuncta persona et consors et eius intimus amicus* dell'accusatore. Cecco di Feo è stato *raghaççius, familiaris et domestica persona* dei figli di ser Cino de' Bernarducci ed ha una pessima fama, poiché molti lo reputano un

[57] Pietro di ser Cino de' Bernarducci sostiene che Ludovico di Goro e altri testi non hanno detto nulla e Francesco ha reso falsa testimonianza proprio sul quindicesimo articolo. *Ibidem*, cc. 32r-v.
[58] Tra le diverse voci delle spese legali, segnalo il costo giornaliero e totale per i venti giorni trascorsi all'interno delle prigioni (2 s. e 6 den. a giorno per un totale di 10 l.) e per le provviste consumate dagli accusati (1 f. al giorno per un totale di 20 f.). *Ibidem,* c. 33r.
[59] Cecco di Feo detto Cecco *Raghaço*, Francesco detto Reame di ser Notto de' Salimbeni, Mariano di ser Pietro, Pietro di ser Cino de' Bernarducci, Taddeo di ser Giovanni. La nota marginale di mano del giudice dei malefici chiarisce che Andrea ha richiesto di cassare due testi, ovvero Mariano e Taddeo. *Ibidem,* c. 16v.

criminale, dedito all'usura. Francesco detto Reame di ser Notto de' Salimbeni[60] è *hodiosus et malivololus* nei confronti dell'imputata, tanto da simulare un debito di 100 f. nei confronti della stessa e produrre un falso lodo stipulato tra lui e il figlio di Dionisia.

L'imputata tenta di smontare l'accusa mediante dieci *intentiones*, che riportano al centro del dibattito la questione del Palagio de' Bernarducci e allega l'elenco di nove testi[61]. Dionisia nega di aver pronunziato tali insulti in presenza del giudice de' malefici e del giudice collaterale e richiede la testimonianza di quest'ultimo. È precisato inoltre che il giorno in cui l'imputata avrebbe proferito tali ingiurie, ossia il dodici di luglio, la stessa era stata citata in tribunale dal giudice Tebaldo per il processo precedente. Durante quella giornata, molte persone si frapponevano tra l'accusata e i testi prodotti da Andrea, dunque era quasi impossibile che i testi avessero sentito qualcosa. L'ultima parte pervenuta del procedimento è il giuramento dei testi.

Il quarto processo. Tre mesi dopo l'inizio del secondo processo, Nicola del fu ser Cino *Iunioris* accusa il primogenito di Dionisia, adesso *civem et assiduum habitatorem civitatis Senarum in populo Sancti Desiderii* nel terzo di Città, di averlo insultato con le seguenti parole: «*Io occidarò te, come fue morto Andreuccio tuo fratello!*». L'ingiuria si è consumata nel maggio 1361 all'interno della sede della Mercanzia. L'attore allega l'elenco di sette testimoni, anche se espunge un teste per sua volontà qualche giorno dopo[62], e designa come fideiussore Tengo di Gualteruccio e come procuratore ser Franceschino di Pericciolo notaio. Nel testo dell'accusa è inoltre precisato che Andreuccio del fu ser Cino de' Bernarducci fu ucciso da Pietro di Naddo de' Tolomei detto *Çoeto/Çotto.*

L'accusato consegna l'*apodixam paupertatis* e designa come procuratore Ser Giovanni Pagliarese e come avvocato ser Agostino. Dopo il giuramento e l'escussione dei testi di parte, l'imputato evidenzia l'irregolarità del processo, poiché mancano sia l'indicazione dell'ora che del giorno dell'illecito, e imposta la sua difesa secondo quattro *intentiones,* cui allega la lista di

[60] Provveditore di Biccherna nel secondo semestre 1355. Ms. A 87, c. 106. Su Francesco detto Reame di ser Notto de' Salimbeni: CARNIANI, *I Salimbeni quasi una signoria,* cit., pp. 245-246, 260-261.
[61] Finda di Minnuccio zendadario, ser Francesco di Pietro, ser Giovanni di ser Iacopo, Giusta, Mancinello di ser Conte, Mariano di ser Pietro Fortarrighi, Massaia, Pietro di Lapo de' Montanini, Tengo di Gualteruccio. *Ibidem,* c. 36r.
[62] Andrea di Biagio detto *Paparello* de' Bernarducci, Domenico di Fazio, Franceschino di Lippo, Gano di Nicola de' Bernarducci, Minuccio detto *Perpetua* de' Bernarducci, Pietro di ser Cino de' Bernarducci, Tengoccio di Nicola de' Bernarducci. *Ibidem,* c. 60r.

sei testimoni[63]. Oltre a invocare la *publica vox et fama* dell'innocenza dal reato, Nicola di Pietro sottolinea la corruttibilità e la criminosità della maggioranza dei testi di parte, quasi tutti suoi parenti, in quanto appartenenti al casato de' Bernarducci[64]. Inoltre, l'imputato chiede e ottiene di aggiungere altri quattro articoli, allegando una seconda lista di otto testimoni[65]. In queste intenzioni si ribadisce il legame di sangue tra l'imputato e suo zio Andrea di Biagio e l'odio con i restanti parenti, coinvolti nel precedente processo per falsa testimonianza.

L'accusato, dopo aver provato i gradi di parentela intercorrenti, afferma che lo zio è «*fallitus et bampnitus tamquam fallitus et exbampnitus pro debito in curia officialium Mercantie*» e per confermare tale dichiarazione cita come testi i fratelli Pietro e Sanuto del fu Bartolomeo di Guccio di Molle. Il giudice non ammette queste ultime asserzioni e Nicola di Pietro chiede una proroga per ottenere la copia dell'escussione dei testi presentati dalla parte lesa e trascritti nel *Liber testium ad offensam*. L'ultima registrazione presente nel registro podestarile è relativa alla concessione di un giorno per la copia dei suddetti atti. Tuttavia, ci sono ulteriori testimonianze su Nicola, il quale continua ad essere presente nell'aula del tribunale podestarile almeno per un altro mese. Questi e Ludovico di Goro Monaldetti[66] contemporaneamente intentano due processi accusatori contro Guido di Guido de' Bandinelli. L'illecito contestato è la distruzione di una prova da parte dell'imputato, ovvero una *scriptura* con cui l'accusato si impegnava a edificare una capanna e a sistemare una casa nel podere del primogenito di Pietro[67]. Dopo l'escussione dei due accusatori, il giudice

[63] Guisa del fu Meo de' Rossi, Ludovico da Colle, Mariano del fu ser Pietro Fortarrighi, Pietro del fu Orso di ser Bandino, Tondo del fu Cecco de' Tondi, Vico del fu Meo di Salvo. *Ibidem,* c. 62v.

[64] I parenti sono definiti come nemici capitali: «*persone hodiose et inimice dicto Niccolay acccusato ex causa et causis criminali et criminalibus et ita habentur et reputantur communi et vulgari oppinione a maiori parte hominum qui sciunt facta eorum*». *Ibidem.*

[65] Antonio di ser Sozzo *Leghaççi*, Bettino del fu Francesco de' Rossi, Contro di Nicola de' Incontri, Giovanni del fu Nuccio Ghangalandi, Goro del fu Grazino, Latino del fu Ghero, Ludovico del fu Goro Monaldetti, Nardo del fu Sino sarto. *Ibidem,* c. 64r.

[66] Il 27 aprile 1358, Ludovico e sua moglie monna Fiore si fanno oblati *di fuore* dell'Ospedale di Santa Maria della Scala. OSMS 62, c. 31v.

[67] Durante il processo celebrato durante il mese di ottobre presso il banco del giudice assessore tra Nicola di Pietro e Guido di Guido, Nicola ha consegnato al giudice due s*cripturae* di mano dell'imputato. Nell'accusa riporta interamente il testo della prima in volgare: «*A dì XXI di settembre anni Milletrecentosesanta, io Guido Guidi cavalieri de Bandinelli prometto a te Niccolò di Petro Bernarducci di farti la capanna del podere et d'aconciarti la casa per di qui a kalende giungno proximo che viene sì et in tal modo che meççaiuoli soranno contenti et la capanna farò si et tale che sorà sofficiente al ditto podere. Et ò fatta questa scritta di mia mano a tua caltela*». La seconda appartiene a Francesco di Biagio de' Piccolomini e viene riassunta in tal modo: «*die quarto Iulii MCCCLVII, dictus dominus Guido Guidi miles de Bandinellis vendebat Francischo Blaxii de Piccolominibus quadragintaquattuor modios et duodecim staiam grani pro pretio nonaginta f., quos dictus dominus Guido se habuisse confessus fuerat a banco Christofori Ardimanni et quod granum asseruit esse in dicta scripta contenebatur tempore consorte scripte in domo Odduccii de Sancto Quirico in Osenna et quod ad cautelam et securitatem dicti Francisci ipse dominus Guido ipsam scripturam fecerat manu propria presentibus testibus*». L'accusatore ha presentato il secondo atto per permettere al giudice di verificare direttamente la grafia dell'imputato e di confutare ogni smentita da parte dell'imputato. Messo alle strette, Guido ha preso la prima *scriptura* e l'ha

interrompe il procedimento di Ludovico[68], mentre il processo avviato da Nicola non riporta la sentenza finale.

Al termine del quarto procedimento giudiziario, il podestà Pietro Morrocchi da L'Aquila condanna Nicola a pagare una multa di 1600 l. e questi non potendo saldare tale somma è tradotto in carcere. Il 7 dicembre 1361, Nicola invia dalla prigione una missiva in volgare e di suo pugno, destinata ai dodici *governatori et administratori della republicha della città di Siena.* Il mittente chiede di poter partecipare al sindacato del podestà e produrre le sue legittime accuse contro l'ufficiale, ritenuto il principale responsabile delle sue sventure.

A magnifichi et potenti signiori signiori dodici governatori et daministratori della republicha della città di Siena. |

Carissimi signori, preghovi che non vi maravigliate per ch'io vi scriva tanto spesso che non può essare che cholui che vostro caro servidore et stati i suoi anteciessori et dovarebbero per li vustri rettori essare mantenuti ragione ed in giustizia, non si dogliano quando ricievono il chontrario. E sse niuno riceverete mai torto, si ll'abiamo ricievuto noi da questo podestà, che ci à tolto et robato il casamento della nostra antichità ed à soluti testimoni falsi e noi chondanati tante volte et messo in pregione la madre et figliuoli, che mai in questa città non fu fatto che una donna fusse impregionata et non volse mai prendare alcuna richolta. Assai mi duole di quello ch'io ò ricieuto per lo mio danno ed ancho mi duole perché choloro che odiano questo stato si rallegrano et disidarano che delle ingiustiçie si facciano per biassare et quelli chotagli so quegli che ll'enducono assai di volte, et però vi piaccia per l'amor di dio di parlare al vostro giudice dell'apellagione et di dirli et di racchomandarli solo la ragione nostra che giusta preghiera. Voi pur sete cari cittadini et credo che voi chonosciesste Petro di Biagio Bernarducci, che sempre fu da voi amato et d'onorato et quasi di quello del chomuno voleva et governava la sua fameglia di che e mie frategli ed io siamo veri figliuoli vostri. Endo che voi et gli altri buoni huomini spiaccia assai quello ch'abiamo ricieuto et so cierto che per voi si conoscie chome abiamo da questo podestà ricieuto grande danno a grande torto. Ed ancho si vede chome m'à dato bando di MVI^C di l. e messomi in pregione per ch'io non possa essare a sindacarlo et dire la mia ragione contra a llui nene chi procuri per noi altro che la misara madre, et però quando vi paia giusta preghiera verci che dicieste a le guardie che mandasse per me ch'io potesse dire la mia ragione volesse chon sua fameglia o chon quella del podetà nuovo et poi mi ritornassoro in pregione, chome usança che non posso avere neandomi sença la vostra bontià. Idio ch'è padre e signiore via dia graçia di benstare et di mantenere questa vostra città ragione ed in giustiçia sempre.

Niccolo de Petro Bernarducci, servidor vostro in pregione a dì VII di diciembre[69].

Le parole di Nicola sono chiare e palese risulta la richiesta di momentanea liberazione, con la scorta dei berrovieri podestarili, per presentare tutti i capi di accusa per le vessazioni subite dall'iniquo magistrato. Il primogenito di Pietro comunque sconta la sua pena in carcere

distrutta definitivamente. Di qui, l'avvio del processo e la richiesta di un risarcimento pari al danno causatogli. P 57, cc. 73r-74r.

[68] P 57, cc. 83r-85v.

[69] C 1775, n. 105. Sul carteggio concistoriale: GIORGI, A., *Il carteggio del Concistoro della Repubblica di Siena (Spogli delle lettere: 1251-1374),* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 97, 1990, pp. 193-573; ID., *Il «carteggio del Concistoro della Repubblica di Siena» (secoli XIII-XIV). Produzione e tradizione archivistica di lettere e registri,* in GIORGI, A., OCCHI, K. (a cura di), *Carteggi fra basso medioevo ed età moderna. Pratiche di redazione, trasmissione e conservazione,* Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 59-162.

per quasi un anno, precisamente undici mesi e quindici giorni. L'anno seguente, Nicola produce l'oblazione e il Consiglio Generale approva tale richiesta a larga maggioranza con 172 voti favorevoli e 8 contrari. Il figlio di Pietro è così oblato durante il Natale del 1362[70].

Conclusioni. Nell'Italia medievale e moderna due elementi della struttura familiare perdurano e si configurano come due costanti: l'autorità del *paterfamilias* e il *patrimonium.* L'*auctoritas* del capo famiglia si rifà al modello desumibile dal diritto romano, secondo il quale egli è titolare dello *ius vitae ac necis* su tutti i componenti familiari. Come ha evidenziato Nino Tamassia, dicendo famiglia oppure casa si dice anche patrimonio, adoperando questa equazione si può affermare che il patrimonio è la famiglia e le strutture patrimoniali della famiglia corrispondono sostanzialmente alle regole mediante le quali si formano e si trasformano i vari nuclei familiari. Un gruppo parentale trova la sua ragione d'essere proprio nell'esistenza di un patrimonio comune e di un complesso familiare di beni. Inoltre, la solidarietà all'interno del nucleo si evolve in maniera strettamente connessa con la trasmissione patrimoniale. Questo è espresso chiaramente dalla formula bartoliana, inserita nel titolo di questo capitolo, la quale «traduce in termini di rapporti giuridici a contenuto patrimoniale i vincoli che legano i diversi soggetti del nucleo familiare ed offre la visione di una rete di relazioni dove la componente affettiva del rapporto interpersonale tra i membri della famiglia (tra marito e moglie, tra padre e figli, tra madre e figli, tra fratelli) sembra poter giocare soltanto un ruolo marginale sopraffatta e quasi annullata dalla ineludibile ed esplicita oggettività del dato materiale»[71].

---

[70] «*Niccolaus Petri Biagii de Senis, civis et assiduus habitator civitatis Senarum in populo Sancti Desiderii de Senis, condempnatus per dominum Petrum domini Morrocchi de Aquila potestatem Senensem in MVI*^{c} *l. den.; ex eo quod improperavit Niccolao domini Cini militis de' Bernarducciis terçerii <Camollie> licet mortem Andreucci fratris carnalis ipsum Niccolay domini Cini et fili quondam dicti domini Cini occisi per Petrum Naddi de Talomeis vocatus* Çotto *et occasione dicti malefici fuit condempnatus. Ut patet in libro clavium comunis Senarum, que remproperatio facta fuit per Niccolaum Petri dicto Niccolao domini Cini pluribus et pluribus vicibus, ut constat in condempnatione facta per dictum dominum Petrum et scripta in libro signato del O, folio CLXIII per ser Iohannem ser Lippi Puccii de Pistorio. Stetit in carcere XI mensibus et dimidiis tempore consensum a dicto Niccolò scriptum per ser Franciscum Duccii*». CG 473, cc. 28v, 30r.

[71] ALFANI, G., *Introduzione,* in ID. (a cura di), *Il ruolo economico della famiglia,* «Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico», 45-46, 2006, pp. 7-30; BELLOMO, M., *Famiglia (diritto intermedio),* in *Enciclopedia del diritto,* vol. XVI, pp. 744-779: 748-749; CAMMAROSANO, P., *Aspetti delle strutture familiari nelle città dell'Italia comunale: secoli XII-XIV,* in «Studi Medievali», 16, 1975, pp. 417-435; CAVINA, M., *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità ad oggi,* Roma-Bari, Laterza, 2007; LANARO, P., "Familia est substantia": *la trasmissione dei beni nella famiglia patrizia*, in LANARO, P., MARINI, P., VARANINI, G. M. (a cura di), *Edilizia privata nella Verona rinascimentale. Convegno di studi (Verona, 24-26 settembre 1998),* Milano, Electa, 2000, pp. 98-117; LEVEROTTI, F., *Famiglia e istituzioni nel Medioevo italiano. Dal tardo antico al rinascimento,* Roma, Carocci, 2005, pp. 119-167; ROSSI, G., *I fedecommessi nella dottrina e nella prassi giuridica di* ius commune *tra XVI e XVII secolo*, in CAVACIOCCHI, S., *La famiglia nell'economia europea sec. XIII-XVIII, Atti della "Quarantesima Settimana di Studi" (Prato, 6-10 aprile 2008),* Firenze, FUP, 2009, pp. 175-202: citazione da p. 176; SAHLINS, M., *La parentela: cos'è e cosa non è,* Milano, Elèuthera, 2014; TABACCO, G., *Il tema della famiglia e del suo funzionamento nella società medievale,*

Negli statuti bolognesi del 1287 è specificato che con il termine famiglia si devono includere: «*patres, fratres, filii legitimi et naturales, sorores, matres, uxores et nurus*» conviventi[72], ma la stessa parola indica il consorzio familiare, il quale si configura come l'insieme di più famiglie appartenenti allo stesso parentado, mettendo in comune i loro patrimoni. Per questo, persone legate da vincoli di sangue vivevano insieme costituendo una *communio ad eundem panem et vinum*[73]. I *consortia nobilium* comprendono tutti i soggetti «*de eadem stirpe per lineam masculinam usque ad infinitum, omnes de domo et arma portantes*» e si configurano come nuclei strategici, dato che tendono a vivere nel medesimo quartiere e nella stessa casa, come nel caso dei Bernarducci. Questo permetteva di rafforzare la solidarietà soprattutto economica, sulla base di vincoli contrattuali che impedivano la fuoriuscita di beni immobili dall'ambito consortile, assicurando la coesione del patrimonio unito nella gestione, seppur diviso in molteplici quote[74].

Le modalità di devoluzione dell'eredità e dunque del patrimonio appaiono sganciate dalla volontà del *de cuius* e sono determinate dall'appartenenza ad uno stesso gruppo parentale. Il principio dominante prevede una devoluzione delle sostanze, che avrebbero costituito l'asse ereditario, secondo le linee della trasmissione naturale, dominata dal *favor agnationis*. Il modello successorio è quello patrilineare divisibile, che privilegia i figli maschi tutti messi sullo stesso piano. Alla morte del capo famiglia è possibile che tutti i discendenti maschi ricevano una quota ereditaria per dare vita a nuovi nuclei familiari autonomi, ma di solito i fratelli giungono alla comunione tacita familiare e preferiscono non dividere e mettere insieme il patrimonio, vivendo stabilmente nella stessa casa. Infatti, l'uscita dalla *communio* di uno dei consorti sempre possibile teoricamente è scoraggiata da limitazioni economiche, poiché l'insieme dei beni comuni ne veniva compromesso. Per conservare l'unitarietà del patrimonio, si costituisce un sistema successorio basato sulla reciprocità, applicando le norme del retratto a favore dei consorti[75].

---

in «Quaderni storici», 33, 1976, pp. 892-928; TAMASSIA, N., *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto,* Palermo, Sandron, 1911, p. 108; VIOLANTE, C., *Le strutture familiari, parentali e consortili delle aristocrazie in Toscana durante i secoli XI-XII,* in *I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale. Atti del I convegno (Firenze, 2 dicembre 1978)*, Pisa, Pacini, 1981, pp. 1-57. Per una rassegna relativa al dibattito storiografico sulla famiglia e sulla parentela rimando a: GRAVELA, M., *Il corpo della città. Politica e parentela a Torino nel tardo Medioevo,* Roma, Viella, 2017, pp. 9-32.

[72] TORELLI, P., *Lezioni di storia del diritto italiano. Diritto privato. La famiglia,* Milano, Giuffrè, 1947, p. 9.

[73] FIORE, G., *Comunione tacita familiare,* in *Enciclopedia del diritto,* VIII, pp. 283-295: 285-287.

[74] ROMANO, A., *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna,* Torino, Giappichelli editore, 1994, pp. 21-22.

[75] BESTA, E., *La famiglia nella storia del diritto italiano,* Padova, CEDAM, 1933; ID., *Le successioni nella storia del diritto italiano,* Padova, CEDAM, 1935.

La necessità di tenere uniti i beni nell'ambito cittadino e familiare comporta l'esclusione dalla successione testata dei figli entrati negli ordini religiosi o ordinati chierici e di quelli illegittimi, dei figli usciti dalla comunione ed emancipati, degli stranieri e delle donne. Inoltre, gli statuti dell'Italia centro-settentrionale impediscono alle donne di succedere *ab intestato* negli immobili e in particolare nelle torri e case avite[76]. A Siena, una rubrica del costituto dei consoli del Placito del 1190 proibisce la successione della madre nelle torri e nei castelli, mentre il diritto del comune senese dal 1262 impedisce alle donne di succedere nelle torri, nelle case torri e nei palazzi[77]. Inoltre, la successione può comportare una profonda crisi e per questo rappresenta un nodo centrale sotto il profilo sociale della vita familiare, in quanto gli equilibri consolidati possono essere messi a rischio. Non a caso Agopik Manoukian identifica il momento della morte con il dramma della successione. «Parliamo di dramma perché ogni successione corrisponde ad un disorganizzazione di un equilibrio ed ogni successione evidenzia delle situazioni di conflitto e di tensione, che le diverse strategie successorie (consuetudinarie, legali o familiari) tentano di regolare e di incanalare in anticipo ma non sempre con successo»[78].

All'indomani della morte di Pietro di Biagio de' Bernarducci vi è una frattura all'interno del casato, poiché i parenti di Pietro cercano in tutti i modi di impossessarsi del palazzo appartenuto ai quattro discendenti di ser Cino *Antigoris* a danno dei figli e della moglie di Pietro[79]. I consorti del defunto non contestano la successione degli eredi legittimi, ma

[76] NICCOLAI, F., *La formazione del diritto successorio negli statuti comunali del territorio lombardo-tosco,* Milano, Giuffrè, 1940, pp. 19, 28.

[77] La donna non poteva succedere in tali beni immobili, per questo si obbligavano i parenti a «*dare dote convenevoli secondo el detto et l'arbitrio di tre parenti prossimani*» 38, d. II, SSi 2 (c. 57r); 51, d. II, SSi 3 (cc. 72r-72v); 50, d. II, SSi 19-20 (cc. 191r-v); 119, d. II, SSi 26 (c. 109v); *In quo possit succedere mater vel avus maternus filiis vel nepotibus,* CuP 1, c. 5r.

[78] MANOUKIAN, A., *Introduzione,* in ID. (a cura di), *I vincoli familiari in Italia. Dal secolo XI al secolo XX,* Bologna, Il Mulino, 1983, pp. 1-65: 57. Sulla disgregazione della parentela occorre segnalare primariamente gli atti del convegno internazionale del Centre d'Études Supérieures de Civilisation Médiévale dell'Università di Poitiers: AURELL, M. (a cura di), *La parenté déchirée: les luttes intrafamiliales au Moyen Âge,* Turnhout, Brepols, 2010. Utile anche il seguente saggio: LETT, D., *Famille et parenté dans l'Occident médiéval (V^e^-XV^e^ siecle),* Paris, Hachette, 2000.

[79] Utile è il parallelo con la lite intrafamiliare avvenuta tra Guglielmo del fu Lando de' Buonsignori e Dina del fu ser Nicola de' Saracini, vedova di Nicola e cognata di Guglielmo. Come Dionisia, la vedova cerca di difendere l'eredità del defunto e in questo caso pretende il pagamento di un debito di 300 f. contratto da suo cognato con il defunto marito. Dopo un lungo dibattito in tribunale, ser Nicola in seguito al *consilium* di Ludovico da Spoleto giudice d'appello dichiara che il tribunale podestarile non è competente in materia a causa della presenza di cinque eredi, ovvero Angelo, Bartolomeo, Guido, Minoccia e Nicola, figli legittimi del defunto. Per questa ragione, il giudice rimanda la causa alla curia del Placito. Il processo è celebrato dal giudice collaterale dal 30 agosto al 30 dicembre 1357 ed è giunto mediante un codice pergamenaceo allestito dal notaio Michele del fu ser Monaldo. Il fascicolo, in buone condizioni di conservazione, consta di diciassette carte e non riporta le carte relative al procedimento giudiziario tenuto presso la curia del Placito. Nel recto della carta di guardia una mano moderna a penna nera appone le seguenti note: «*S. Agnese di Montepulciano*»; «*30 agosto 1357*». In ASSi è giunta la copia del testamento in volgare di Guglielmo rogato il 4 giugno 1348 in un bifolio cartaceo, in cui è presente anche un lascito di 40 s. a suo fratello Niccolò. Particolari-Famiglie Senesi, Buonsignori, b. 29, fasc. 5; Archivio

spostano il dibattito sulla proprietà del *casamento*. Lo scontro si configura come un conflitto iterato e incrociato, dato che sono celebrati quattro procedimenti giudiziari, intentati da entrambe le parti e in diversi momenti delle due successive podesterie del 1361. Inoltre, la rinuncia di procedere in giudizio della parte lesa e altre testimonianze seguenti allo scontro fanno ipotizzare il seguito della vicenda. Dionisia è riuscita a stipulare un accordo con gli esponenti del casato al termine del secondo processo accusatorio e insieme al suo nucleo familiare si è spostata in un'altra abitazione presso il popolo di San Desiderio[80], lasciando il *palagio* a Minuccio di Nicola e ai suoi nipoti Tengoccio e Gano. Dall'oblazione del primogenito di Pietro di Biagio in poi non ho ritrovato altre tracce documentarie sulla famiglia di Pietro, mentre grazie alle registrazioni dei manoscritti della Gabella dei contratti, si desume che Tengoccio e Gano vengono poi istituiti come eredi universali dal loro zio nel 1366 e l'anno seguente il primo contrae matrimonio con Angela di Guido di ser Brandaligi Piccolomini. L'ultima testimonianza relativa all'edificio, origine della contesa, è l'atto di locazione delle cantine, stipulato da Tengoccio e Cristoforo di Giovanni del Forgia de' Salimbeni detto *Toffo* per il nuovo affittuario Iacobo del fu Vanni detto *Tachola* e datato primo luglio 1389[81].

di Stato di Firenze, Diplomatico di Sant'Agnese da Montepulciano 1357 agosto 30. Inoltre, la controversia all'interno della famiglia de' Bernarducci ripropone lo schema di conflitto desunto dagli esempi presentati da Marta Gravela. Le liti intrafamiliari da lei analizzate coinvolgono i membri più prossimi all'interno dell'élites torinesi e tutte hanno quasi sempre origine da questioni patrimoniali. Secondo la studiosa, la coresidenza e la prossimità delle abitazioni possono offrire maggiori possibilità di scontro. GRAVELA, *Il corpo della città,* cit., pp. 244-251.

[80] Questa informazione è appurabile mediante l'ultimo processo del casato e la registrazione dell'oblazione: Nicola di Pietro di Biagio de' Bernarducci adesso è *civem et assiduum habitatorem* in questo nuovo popolo e non più in quello di San Donato. P 57, c. 60r; CG 473, c. 30r.

[81] Il primo atto è denunciato il 18 dicembre 1366 ed è pagato il gennaio 1367. DAGC 1389 luglio 1; Gabella 74, c. 57v; Gabella 75, c. 90r; Ms. A 59, c. 11r.

13. «*Più tosto crudele matrigna che madre e d'alcuni non matrigna ma pietosa madre*»[1]. Quattro storie di madri.

Rubrica LXVIII. Che la madre sia tenuta <a> nutrire il figliolo

Qualunque madre ha o haverà un figliolo o una figliuola di altri che del suo marito sia tenuta allevare detto figliuolo o figliuola sino a tre anni dell'età di detto fanciullo o fanciulla, per la metà delle spese insieme con quello del quale ella ha o haverà detto figliuolo o figliuola. I quali tre anni passati il padre di detto figliuolo o figliuola sia tenuto ripigliare tal figliolo o figliuolo appresso di sé et ad spese proprie nutrire esso, o essa. E se tal padre contrafarà nelle predette cose, paghi di pena soldi cento di denari per ciascuna volta e niente di meno il signor Podestà costrenga detto padre a tenere detto figliolo o figliola, come di sopra si è detto.[2]

Nella monografia dedicata all'infanzia durante i mille anni del Medioevo, Angela Giallongo riflette sul sentimento rivolto ai bambini ed evidenzia come una delle principali conquiste del XIII secolo sia la pratica dell'adozione della famiglia ristretta, presente in tutti i livelli della scala sociale. La novità principale apportata da questo fenomeno è un nuovo senso rivolto all'infanzia, sconosciuto ai secoli precedenti. Citando il volgarizzamento del giurista fiorentino Bono Giamboni, la studiosa sostiene una nuova visione della famiglia come luogo privilegiato degli affetti secondo un preciso ordine di importanza nella spendibilità dei sentimenti: prima la moglie, poi i figli, il padre, la madre, il prossimo e alla fine ogni altra persona. Sapendo già di possedere una documentazione scarna e soprattutto prevalentemente maschile, chiedersi cosa provassero i genitori verso i figli, se privilegiassero i maschi oppure le femmine e se esistesse un senso di protezione verso i bambini significa porsi domande a cui non è facile rispondere. La soluzione proposta è quella di concentrarsi sui modelli di comportamento deducibili dalle fonti quali i romanzi e i trattati didascalici.

[1] Giudizio vergato da Leonardo da Vinci sul mutevole atteggiamento della natura di fronte alle proprie creature nel Codice Forster III: «*La natura pare qui in molti e di molti animali stata più tosto crudele matrigna che madre e d'alcuni non matrigna ma pietosa madre*». LEONARDO DA VINCI, *I Codici Forster I-III del Victoria and Albert Museum di Londra.* Edizione facsimile. Trascrizione diplomatica e critica di A. Marinoni, Firenze, Giunti, 1992, vol. 3, c. 20v.

[2] 68, d. II, Statuti delle comunità 130, c. 54v, edito da: DANI, A., MORROCCHI, M., NICCOLUCCI, A. (a cura di), *Statuti del Comune di Sarteano (secoli XV-XVIII),* Roma, Aracne, 2018, p. 215.

L'amore materno è celebrato in diverse opere del ciclo della Tavola Rotonda e in seguito nei cantari e poemi italiani. Le scene d'affetto, ad esempio il parto di Percival e le coccole della regina madre, presentano la nuova teoria dell'amore naturale di una madre verso la propria prole[3]. Negli stessi romanzi l'amore paterno è invece proporzionato alla capacità combattiva del figlio oppure l'espansività del padre poteva essere assorbita interamente da un altro componente della famiglia, di solito un nipote. Non mancano gli scontri generazionali tra il padre e i figli maschi ed è esemplare l'omicidio compiuto da re Artù ai danni di suo figlio, reo di tradimento. Altre testimonianze dell'amore verso la prole provengono dall'opera di Filippo da Novara, nella quale sono presenti immagini di comportamenti affettuosi all'interno della famiglia, e dalle opere composte da intellettuali dal calibro di Aldobrandino da Siena, Francesco da Barberino, Francesco Eximeniz, Giovanni Dominici, Judah Halevi, i quali dedicano ampio spazio all'allevamento dei figli[4].

[3] Donato di Neri e suo figlio riportano un episodio verificatosi durante il sacco dei Bretoni a Cesena tra l'1 e il 3 febbraio 1377. Questa vicenda aneddotica mostra l'amore di due anonimi genitori, che provano a salvare in ogni modo il loro unico figlio. «*Unde misser Joanni combattè co' Cesenesi aspramente, e bastò la battaglia tre dì e tre notti. A la fine misse Joanni li vinse per senno e per forza, e in effetti tutti tutti per affatto, omini e donne, vechi e giovani, e infermi, e fanciulli, e donne gravide, per affatto tutti al filo de le spade taglioro a pezi, che non vi rimase persona.* […] *E anco furo gittati molti corpi in altri luoghi che è disonesto, benché pochi ne scamparo, ché si gittavano per le mura, e chi campava e chi moriva a piè le mura per la caduta. E scorporaro le donne pregne, e le criature gittavano nel fuoco. E questi fu de le più inique e magiori crudeltà che giamai fusse da Troia in qua: e così oggi sonno venute l'operationi de' prelati e de' chierici de la Chiesa di Dio.* […] *E una donna di Cesena, essendo fugita con funi per le mura con uno suo fanciullino, volendo passare el fosso a piè le mura, che era pieno d'acqua, era sì cupo che il suo fanciullino che avea in braccio affogò; e passato el fosso, trovò el suo marito morto, unde pose el fanciullino morto in braccio al padre morto, e lei si fugì con gran dolore*». DONATO DI NERI E SUO FIGLIO NERI, *Cronaca Senese,* in LISINI, A., JACOMETTI, F., *Cronache senesi,* in Rerum Italicarum Scriptores, II edizione, tomo XV, parte VI, Bologna, Zanichelli, 1931-1939, pp. 665-666. Sul sacco dei Bretoni: CAFERRO, W. P., *Hawkwood, John,* in DBI, vol. 61, pp. 654-659; ID.; *John Hawkwood. Un mercenario inglese nell'Italia del Trecento,* Bologna, CLUEB, 2018, pp. 249-270; GODI, G., *John Hawkwood in Romagna (1376-1381).* Capitanus, miles, faber, Cesena, Società di Studi Romagnoli, 2017, pp. 55-102.

[4] Nel quarto capitolo, dedicato all'amore verso il prossimo, del volgarizzamento del trattato *De miseria humanae conditionis* di Lotario de' Segni (poi Innocenzo III), Bono Giamboni dichiara che «*nelle altre persone dé osservare certo ordine, che prima dé l'uomo sovenire la moglie, perché è una carne e una cosa co llui; e poscia i figliuoli e la famiglia; e poscia il padre e la madre; e poscia i parenti; e poscia il prossimo che seco in una medesima fede si truova; e poscia, se fare lo puote, generalmente ogni altra persona*». Simile gerarchia d'amore è presente nell'opera didascalica di Paolo da Certaldo: prima verso la propria anima, poi verso la prole, segue quello verso la buona moglie *corona del marito e onore e stato* e da ultimo quello verso gli amici. BONO GIAMBONI, *Della miseria dell'uomo,* in MARTI, M., SEGRE, C. (a cura di), *La prosa del Duecento,* Milano-Napoli, Ricciardi, 1959, pp. 226-254: 235; FILIPPO DA NOVARA, *Les .iiij. tenz d'aage d'ome.* Testo traduzione e note di Silvio Melani, in «Quaderni di Francigena», 1, 2020, pp. 304-307, 366-371, 380-381; PAOLO DA CERTALDO, *Libro di buoni costumi,* in BRANCA, V. (a cura di), *Mercanti scrittori: ricordi nella Firenze tra Medioevo e Rinascimento. Paolo da Certaldo, Giovanni Morelli, Bonaccorso Pitti, Domenico Lenzi, Donato Velluti, Goro Dati, Francesco Datini, Lapo Niccolini, Bernardo Machiavelli,* Milano, Rusconi, 1986, pp. 4-99: 37; HOROWITZ, E., *Mondi giovanili ebraici in Europa 1300-1800,* in LEVI, G., SCHIMTT, J. C. (a cura di), *Storia dei giovani*, Roma-Bari, Laterza, 1994, vol. 1, pp. 101-157: 104. Sull'infanzia nel Medioevo: BARTOLI, M., *Santa innocenza. I bambini nel Medioevo,* Milano, Edizioni San Paolo, 2021; BECCHI, E., *Medioevo,* in BECCHI, E., JULIA, D. (a cura di), *Storia dell'infanzia, Dall'antichità al Seicento,* Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 61-90; BIANCHI, F., *Immagine e cura del bambino nell'Occidente medievale,* in PERILONGO, G., SILVANO, G., ZACCHELLO, F. (a cura di), *La pediatria a Padova. Una storia secolare,* Roma-Bari, Laterza, 2022, pp. 5-34; GIALLONGO, A., *Il bambino medievale. Educazione ed infanzia nel Medioevo,* Bari, Edizioni Dedalo, 1990, pp. 257-293; ID., *Equilibri di genere con Francesco da Barberino. Reggimento e costumi di donna (1318-1320),* in «Revista de la Sociedad Española de

«La figura della madre, sempre di notevole rilievo, nella società occidentale, e non solo in quella, acquista tra undicesimo e dodicesimo secolo uno spessore e una valorizzazione nuova a cui certo non fu estranea l'azione della Chiesa, con la trasformazione che stava assumendo la figura della Madonna ma che, a nostro avviso, è connessa anche con quanto andava rivelando la riscoperta della tradizione romana»[5]. Nei *Sermones ad omnes status*, Gilberto di Tournai ne dedica tre alle donne coniugate e le invita a rispettare fedelmente il loro primario compito, ovvero educare la prole ad ascoltare e a parlare di null'altro che riguardi il timore e l'amore di Dio, a non avere turpi pensieri e ad ignorare i *cantica mundi.* In particolare le madri devono allontanare le figlie da tutte quelle persone che possono insegnare loro ogni male[6]. Alberico da Rosciate nel *Dictionarium iuris tam civilis quam canonicis* alla parola *Materfamilias* scrive «*Aliquando notae authoritas femina*», richiamandosi al passo del Digesto in cui si sostiene l'utilità di far dimorare la prole con la madre invece del padre[7]. Nel secolo successivo, Leon Battista Alberti ammonisce i padri a lasciare i propri figli lontani dalle loro dure braccia, evitando di provocare ai *puerelli* ogni possibile menomazione fisica, ed impone agli stessi di affidarli nei primi anni di vita alle madri. Alberti infatti considera i padri troppo maldestri, collerici e severi per avere un ruolo in questa prima fase di vita[8].

Lo statuto di Sarteano del 1433 nella soprascritta rubrica chiarisce quali siano i doveri della madre e del padre verso i propri figli, che hanno il diritto di essere mantenuti. Il diritto del comune del contado senese obbliga la madre ad allevare e sostentare la prole, almeno sino all'età di tre anni, dividendo le spese in parti uguali con il padre, e dal quarto compleanno di ogni figlia o figlio impone al padre di riprenderli nella propria abitazione e crescerli

Italianistas», 14, 2020, pp. 7-15; *L'infanzia nell'Alto Medioevo. LXVIII Settimana del CISAM*, Spoleto, CISAM, 2021; KLAPISCH-ZUBER, C., *La famiglia e le donne nel rinascimento a Firenze*, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 132-164; SARDINA, P., *Immagine e realtà dell'infanzia nel Trecento siciliano,* in «Quaderni medievali», 26, 1998, pp. 45-77.

[5] GUERRA MEDICI, M. T., *L'aria di città. Donne e diritti nella città medievale,* Napoli, ESI, 1996, p. 70. A tal proposito occorre menzionare le due pubblicazioni sul ruolo sociale materno relative all'età medievale e moderna: D'AMELIA, M. (a cura di), *Storia della maternità*, Roma-Bari, Laterza, 1997; FIUME, G. (a cura di), *Madri. Storia di un ruolo sociale,* Venezia, Marsilio, 1995. Segnalo anche le riflessioni di Marina d'Amelia a vent'anni dalla curatela: D'AMELIA, M., *Ripensando la storia della maternità,* in ASQUER, E., BELLAVITIS, A., CALVI, G., CHABOT, I., LA ROCCA, C., MARTINI, M. (a cura di), *Vingt-cinq ans après. Les femmes au rendez-vous de l'histoire,* Roma, École française de Rome, 2019, pp. 79-88.

[6] Data l'assenza di un'edizione critica dell'opera, l'editrice ricorre direttamente alla tradizione manoscritta e precisamente alla testimonianza del codice F. 57 Sup., conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano. CASAGRANDE, C. (a cura di), *Prediche alle donne del secolo XIII. Testi di Umberto di Romans, Gilbert d Tournai, Stefano di Borbone,* Milano, Bompiani, 1978, pp. 63-64, 93-94.

[7] D. 43, 30, 3: «*Si vero mater sit, quae retinet, apud quam interdum magis quam apud patrem morari filium debere (ex iustissima scilicet causa) et divus Pius decrevit et a Marco et a Severo rescriptum est, aeque subveniendum ei erit per exceptionem*». ALBERICO DA ROSCIATE, *Dictionarium iuris tam civilis quam canonici*, Venetiis, Societatis Librorum Legalium, 1601, c. 185r.

[8] ALBERTI, L. B., *Opere volgari. I libri della famiglia, Cena familiaris-Villa,* Bari, Laterza, 1960, pp. 32-33.

interamente a proprie spese, pena la multa di 100 s. per ogni volta[9]. Una rubrica simile non è riscontrabile nei codici statutari senesi, i quali invece obbligano i figli, sin dal primo codice del 1262, a rispettare entrambi i genitori e soprattutto a dare gli alimenti al proprio padre e alla propria madre senza la celebrazione di alcun processo[10]. Baldo degli Ubaldi impone alla prole il dovere di difendere i propri genitori da ogni *iniuria* e sostiene che: *«si filius non defendat patrem et matrem punitur»*, allo stesso modo i genitori devono venire *impune et sine mandato* in soccorso dei propri figli sia legittimi che naturali[11]. La difesa è sempre legittima e necessaria nel caso in cui si presti soccorso ad un proprio consanguineo senza la condizione di un esplicito mandato o chiara richiesta da parte della vittima[12].

Lo statuto senese del 1545 commina ai figli colpevoli di aver offeso i propri parenti una pena corporale più severa – «*hac poena plactatur, videlicet quattuor ictibus funis quassetur ad fenestras palatii Potestatis versus Campum fori, ut ab omnibus videatur seu videri possit*» – rispetto alle

[9] Due esempi presenti all'interno della documentazione giudiziaria di Venezia confermano l'obbligo di mantenimento imposto ai padri. Nel 1463 gli Avogadori di Comun condannano Daniele per fornicazione a pagare una multa di 100 l. per le spese legali e a versare 50 ducati a Marieta da Chioggia «*per il suo decoro*». Daniele e Marieta avevano avuto precedentemente una relazione stabile e ben cinque figli e in quell'anno era fuggito via. Per questo, il tribunale veneziano obbliga il padre a prendersi cura della propria prole, facendosi carico delle spese necessarie. Nel 1491 gli Avogadori impongono ad un altro padre di mantenere i propri figli, anche se frutto di una relazione simile alla precedente. RUGGIERO, G., *I confini dell'eros. Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento,* Venezia, Marsilio, 1988, pp. 51-52.

[10] *«Di costregnare el filliuolo che è ne la podestà del padre, di portare al padre debita reverentia. Et qualunque filiuolo, el quale sia ne la podestà del padre, sarà ribelle al padre suo, et offendarà et molestarà lui in persona overo in avere, overo debita reverentia et obedentia al padre suo oservare recusare, costregnarò a petitione del padre, a sua volontà, quello cotale filliuolo al padre suo sottostare et a lui debbita reverentia oservare. Et sia tenuto el filliuolo dare li alimenti al padre suo, se bisogno sarà, sença dare libello et sença alcuna commessione fare. Et quello medesmo si faccia et s'oservi ne la madre. Et questo medesmo s'oservi nel nipote et ne la nipote nati del filliuolo»,* 99, d. II, SSi 2 (c. 64r); 118, d. II, SSi 3 (cc. 78v-79r); 128, d. II, SSi 16 (c. 139r); 133, d. II, SSi 5-6 (c .146v); 142, d. II, SSi 14 (c. 38r); 127, d. II, SSi 7 (cc. 131r-v); 138, d. II, SSi 11 (c. 171r); 140, d. II, SSi 12 (c. 114r); 159, d. II, SSi 13 (cc. 51v-52r); 142, d. II, SSi 19-20 (c. 214r); 88, d. II, SSi 26 (c. 169v).

[11] Ne è un esempio la vicenda di Monna Verdina del fu Bartolomeo di Iacomo detto *Puccinella* e moglie di Bindo d'Andrea. La donna è condannata a pagare una sanzione di 150 l. da Ugolino da Perugia capitano di giustizia per aver aggredito e picchiato Valentino di Zagabria *famiglio* del podestà. Il 26 agosto 1427, Bindo chiede all'assemblea cittadina di cassare la condanna a carico di sua moglie, colpevole soltanto di aver difeso se stessa e il suo piccolo figlio. «*La verità è che magnifici signori che andando El Borgongia messo di messer lo podestà col dicto Valentino per gravare el decto Bindo et intrato in casa del decto Bindo et facendo la decta monna Verdina resistentia dicendo che non fossero tanti arditi che intrassero in camera et vedendosi extempeggiare dal decto Valentino per força di su l'uscio della camera et facta cadere dal decto Valentino insieme col fanciullo ancua in collo in continente levatasi ricta prese uno bastone, overo mataroçço, et de al decto Valentino in su la testa, come di sopra di sostiene. Di che la decta monna Verdina come sforçata et stempeggiata dal decto Valentino et per difendere se et el decto figliuolo non poté de le predecte cose essere patiente et però percosse el decto Valentino*». Il giorno seguente il Consiglio Generale approva tale richiesta con una maggioranza schiacciante. CG 212, cc. 68r-v, 70r-v; ANGELO GAMBIGLIONI, *De maleficiis,* Venezia, 1573, cc. 160v, 162v, 164v.

[12] Nell'ottobre 1415, Iacomo di Niccolò barbiere è condannato dal senatore con una sanzione di 150 l. per aver picchiato Nanni di Turino cerchiaio. Dieci anni dopo, Iacomo presenta una petizione ai priori e governatori del comune e al capitano del popolo al fine di motivare l'accaduto e ottenere la rateizzazione della pena nei prossimi cinque anni. Senza alcuna richiesta esplicita del genitore, il condannato ha soccorso e difeso suo padre, offeso verbalmente dal suddetto Nanni. Nella *petitio* Iacomo fa più volte riferimento all'amore del padre nei confronti della sua prole come unica causa dell'aggressione contro il cerchiaio. C 2144, c. 71r.

sanzioni pecuniarie previste dal diritto comunale nel codice del 1344[13]. Nel caso di detenzione correttiva della prole su richiesta di padre, madre, fratelli o zii, il diritto del comune senese obbliga i genitori sotto la pena di 50 l. a fornire gli alimenti necessari[14]. Notevole è il fatto che lo stesso comportamento correzionale sia adottato dalla *familia* dell'ospedale di Santa Maria della Scala, come si evince da un caso del dicembre 1385: la gittatella Bartolomea è imprigionata per aver tenuto una condotta disonesta a Firenze e il 29 gennaio dell'anno successivo viene liberata. Inoltre, il capitolo ospedaliero le proibisce di portare il segno

[13] «*De multiplicatione et gravatione penarum, et primo ratione reverentie paterne. Quicumque patrem suum vel matrem suam verberaverit vel percusserit vel per capillos trasserit puniatur pro qualibet vice in ducentis l. den. comuni. Si vero vulneraverit ita quod sanguis exierit, puniatur dupplicie pena que puniri deberet si aliquem civem Senensem vel de districtu sic vulnerasset. Salvo quod si ex vulneribus seu vulnere homicidium sequeretur, capitulum loquens de homicidio observetur. Si vero verba iniuriosa contra patrem vel matrem diceret, puniatur pro qualibet vice in l. X den.. Et si predictas penas filius non solverit, includatur et detineatur si haberi poterit in carcere comunis Senarum quamdiu solverit dictam penam. Et in predictis penis pater vel mater vel fratres vel eorum bona nullatenus molestentur*», 268, d. III, SSi 26 (c. 169v); «*De poena vulnerantis vel offendentis parentes. Quicumque patrem vel matrem, aut paternum vel aviam paternam vulneraverit ita quod sanguis exiverit hac poena plactatur, videlicet quattuor ictibus funis quassetur ad fenestras palatii Potestatis versus Campum fori, ut ab omnibus videatur seu videri possit. Et ulterius, bamniatur a civitate et dominio Senarum per quinquennium continuum et amictat legitimam bonorum patris vel matris, avi vel aviae, quem vel quam vulnerart ut supra, quae fisco applicetur: non tamen dicta legitima abdicetur a patre vel matre, avo vel avia dictis, eo vel ea seu eis viventibus, vel quousque vivent, singula singulis congrue referendo, et ad probandum praedictum delictus sufficiat iuramentum patris vel matris, aut avi vel aviae sic ut supra offensae vel vulneratae. Et quicumque patrem vel matrem, avum vel aviam praedictos verberaret aut percuteret, sine sanguine, hanc poena luat, videlicet quattuor ictibus funis in loco praedicto quassetur, et sufficiat ad plenam probationem delicti iuramentum, ut dictum est superius. Et quicumque verba iniuriosa protulerit in patrem vel matrem, vel avuum vel aviam praedictos, aut carcere, aut relegatione, aut funis quassatione puniatur, prout iudici iuridictione habenti visum fuerit, attenta qualitate verborum seu iniuriae et personarum; et sufficiat iuramentum ad probandum iniuriam, ut supra alias dictum est»,* 51, d. III, SSi 51 (c. 38v).

[14] Tale normativa è approvata dal consiglio cittadino tra il 22 e il 24 maggio 1296. «*Cum valde sit inconveniens et iniustum quod pater filium faciat carcerari et postea sibi vetet alimenta prestare et hoc plerumque contigat; statutum et ordinatum est quod quicumque filium fecerit carcerari ac patietur filium poni et in carceribus detineri, debeat sibi cuncta necessaria atque victualia erogare quam diu morabitur in carceribus supradictis. Et si hoc pater facere recusaret, potestas teneatur vinculo iuramenti ipsum filium talis patris in carceribus vel alio modo nullatenus detinere; nisi pro maleficio ab eo commisso detineretur. Et teneatur potestas Senensis, qui pro tempore fuerit, in principio sui regiminis inquirere et invenire quam melius poterit sine fraude si aliquis filius alicuius est ad petitionem patri sui detentus in carceribus comunis Senensis. Et si aliquem invenerit detineri debeat mictere pro patre talis detenti et carcerati et ei precipere quod continue prebeat filio suo detempto necessaria et victualia, quod si non fecerit teneatur potestas sub pena L l. den. Senensium de suo salario retinendarum per camerarium et IIII^or^ dictum talem filium a carceribus facere relaxari et restitui pristine libertati».* SSi 8, cc. 42r-v. Questa norma è copiata anche nello statuto del 1288 come un'aggiunta nel margine e in seguito come una provvisione alla fine della seconda distinzione del codice del 1295. SSi 7, c. 131v; SSi 11, c. 190v. Un'addizione approvata tra il 17 e il 18 maggio 1306 impone al padre, ai fratelli o agli zii, intenzionati ad incarcerare un consanguineo, di produrre sei testi, escludendo la madre del detenuto da questa procedura. «*Item in capitulo posito sub rubrica: "Quod qui fecerit filium carcerari debeat ei cuncta necessaria erogare"; addatur in fine capituli: "Et quod potestas Senensis teneatur et debeat facere carcerari hominem male vite et carceribus dignum ad petitionem matris, vel fratris carnalis, vel çii carnalis ex parte patris tantum, vel nepotis carnalis ex parte fratris carnalis, vel fratris patruelis, seu cugini carnalis ex parte patris vel alicuius ipsorum; dum modo ille qui petit eum carcerari probet per sex testes fide dignos, videlicet tres consanguineos proximores ex parte patris et tres ex latere matris, quod ille qui petitur carcerari est male fame et carceribus dignus. Et carcerato prestet alimenta sicut in hoc capitulo continetur. Mater vero predicta probare non teneatur. Et predicta petere non possint predicti vel aliquis ipsorum, dum viveret patris illius talis hominis male vite"*». SSi 8, c. 116r. Quest'addizione è riportata nel margine a partire dal codice statutario del 1296, mentre nello statuto volgarizzato è messa a testo insieme alla precedente formando una sola rubrica. SSi 12 (cc. 114r-v); SSi 13 (c. 52r); 143, d. II, SSi 19-20 (cc. 214r-v). Nel codice statutario del 1344 la norma è tradita senza varianti e riporta un'*addictio* di rilevante importanza per disciplinare i rapporti tra i coniugi: «*Nulla tamen mulier maritum habens possit carcerari eo vivente sine licentia et consensu ipsius mariti. Nec maritus possit uxorem facere carcerari sine consensu patris mulieris vel, eo non superstite, sine consensu matris vel, matre non superstite, sine consensu alicuius ex consanguineis supradictis*», 89, d. II, SSi 26 (c. 169v).

dell'ente, di uscire dai cancelli senza licenza del rettore e di mangiare a tavola con le altre donne. Il verbale della delibera del capitolo rivela il motivo dell'incarceramento: la punizione deve servire *per exemplo dell'altre*[15].

Gli studiosi che hanno analizzato il rapporto madre-figli hanno perlopiù privilegiato una precisa tipologia documentaria: il testamento, poiché «molte persone (le donne!) ci sono note solo per aver fatto testamento. E comunque mai si tratta di puri nomi, ma di intere biografie concentrate, benché in maniera sovente schematica, in un solo atto scrittorio»[16]. Ne è un esempio il testamento olografo e in lingua volgare, redatto il 22 marzo 1476 da Maddalena Narducci vedova Baglioni. Attilio Bartoli Langeli, Francesco Frascarelli, Julius Kirshner, Enzo Mattesini e Maria Grazia Nico Ottaviani hanno giustamente valorizzato tale documento poiché riporta una vicenda di *exhereditatio filiorum*. L'unico scopo di Maddalena è quello di diseredare figlie e figli. Nell'edificare un dettagliato castello di accuse verso la progenie, la vedova con perizia di narratrice fornisce le prove del tentato omicidio per avvelenamento e delle angherie cui era costretta da tempo[17].

---

[15] Il primo dicembre 1385 con 17 voti favorevoli e 4 contrari si stabilisce che: «*Bartolomea delle nostre donne, la quale è stata mandata da Fiorença, la quale si partì disonestamente, che per exemplo dell'altre essa sia messa nella pregione de le donne e ine stia a petiçione del capitolo tanto quanto a esso capitolo parrà et piacerà*». Stesso discorso vale per un'altra delle esposte, Lucia andatasene dall'ospedale senza la prevista autorizzazione del rettore. Al suo ritorno, una commissione di quattro frati, presieduta dal rettore e convocata il 18 marzo 1387, si riunisce e stabilisce la punizione da infliggere affinché: «*la possano corregiare come a lloro parrà*». OSMS 21, cc. 131r, 136r, 165v. PICCINNI, G., VIGNI, L., *Modelli di assistenza ospedaliera tra Medioevo ed Età Moderna. Quotidianità, amministrazione, conflitti nell'ospedale di Santa Maria della Scala di Siena,* in PINTO, G. (a cura di), *La società del bisogno. Povertà e assistenza nella Toscana Medievale,* Salimbeni, Firenze, 1989, pp. 131-174: 140-141; MARTELLUCCI, M., *I bambini di nessuno. L'infanzia abbandonata al Santa Maria della Scala di Siena (secoli XIII-XV),* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 108, 2003, pp. 9-221: 217-219. Sulla genitorialità dell'ente ospedaliero senese: PELLEGRINI, M., *La comunità ospedaliera del Santa Maria della Scala e il suo più antico statuto (Siena, 1305),* Pisa, Pacini, 2005, pp. 70-71; ID., "More filiorum": *il problematico inserimento dei giovani esposti in una* familia *ospedaliera del tardo medioevo,* in LORI SANFILIPPO, I., RIGON, A. (a cura di), *I giovani nel Medioevo. Ideali e pratiche di vita. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione del XXIV edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, 29 novembre-1 dicembre 2012)*, Roma, ISIME, 2014, pp. 60-88. Lo stesso comportamento è mantenuto dalla badessa Agnesa del monastero di San Giusto a Casciano nei confronti di Taddea, conversa del monastero, rea di aver copulato nella sua cella con Cione di Giannello pievano di Crevole. Dopo averli colti in flagranza di reato, la badessa ha deciso di incarcerare Taddea per punirla a motivo del suo enorme peccato. Archivio Arcivescovile di Siena 5433, cc. 57r-59v, edito da: CHIRONI, G., *La mitra e il calamo. Il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina (secoli XIV-XVI),* Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2005, pp. 292-298.

[16] BARTOLI LANGELI, A., *Nota introduttiva,* in ID. (a cura di), *Nolens intestatus decedere. Il testamento come fonte della storia religiosa e sociale*, *Atti dell'incontro di studio (Perugia, 3 maggio 1983),* Perugia, Editrice umbra cooperativa, 1985, p. XV.

[17] BARTOLI LANGELI, A., *La scrittura dell'italiano,* Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 69-71; FRASCARELLI, F., *Nobiltà minore e borghesia a Perugia nel sec. XV. Ricerche sui Baglioni Della Brigida e sui Narducci*, Perugia, Pubblicazioni degli istituti di storia della Facoltà di lettere e filosofia, 1974, pp. 129-142; KIRSHNER, J., *Baldus de Ubaldis on disinheritance: contexts, controversies,* consilia, in «Ius commune. Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte», 27, 2000, pp. 119-214: 148-152; MATTESINI, E., *Scrittura femminile e riscrittura notarile nella Perugia del Quattrocento: le due redazioni del testamento di Maddalena Narducci (1476),* in «Contributi di filologia dell'Italia mediana», 10, 1996, pp. 81-167; NICO OTTAVIANI, M. G., "Nobile sorella mia onoranda". *Società e scritture femminili: alcuni esempi perugini,* in CASAGRANDE, *Donne tra Medioevo ed Età Moderna in Italia,* pp. 153-216: 177-178.

Item poy privo la maligna Brigida et la maligna Bonifatia che non agiano del mio più che cinque solde per huna per la loro ingratitudine in più e diverse mode: prima che m'à ditto l'Adriana figliuola d'Alberto (sua nipote) *che ambidoy Brigida e Bonifatia, onnehuna da per sé, la rechisero che me dese cosa che m'avesse a nnocere sopra ala persona* […] *e la dicta Adriana m'à dicte e che la Brigida gle dine huno cortuciolo e pper la grande e longha infermità che io io ho portata e pporto et la infermità in diverse mode ha demostrata segno de veleno, e pper quisto io tengho che m'agiano dato cosa velenosa e anco a pparole me l'ànno mennaciato* […] *e ccosì sino dereditate le duy malingne figliuole per le cagione e ragione e vertà* […] *item se Mariano facesse resistentia ho contradicese a nonm volere paghare et dicte cento fiorine sia privato et io el privo del tutto quello che io gle concedo* […] *io el privo colla ragione et vertà e cole cagione che m'à renunçata la casa del mio marito suo padre con vilanie e mmenacie sopra la persona he dela vita dicendo: "o per una via o per un'altra io te ne trarò" et àmme battuta più volte* […] *item se Valmario fa resistentia o contraditione a non voler paghare li dicte cento fiorine sia da me privato commo ingrato figliuolo* […] *et colla ragione io el privo he vertà he colle cagione perrò che huna volta del mese de giugnio ale diciotto hore io el trovay nel lecto et io e rreprese he lui se levò conn ira e ccon menacce con parole e con biastimie he colle mano me venne insino al viso dicendo: "tira via a casa tua, tira via, tira via, tira via ciafara indiavolata, que sey venuta ha fare?", he hun'altra volta per uno barile de maniere che io gle chiese me disse: "Non tanto huno barile de maniere ma mai de niuna cosa de me tu poy havere sperança" et giurollo sugle denare, he io tornai a casa mia et gridai huno dì e una notte had alta boce dicendo: "Molcto hè maiure el dolore de perdere la ssperança del filgliuolo vivo che de mandarlo ala seppoltura"; he per la falsa quistione et tiratame a banca cole suoy maligne sorele e fratello commo n'apare scriture dela falsa quistione, e così giudico e lasso e volglio che se Valmario ho soy erede non paghano e' dicte cente fiorine sia dereditato* […] *io compuse huno testamento dicendo a mme: "La fede cristiana tiene la legge calonica et la legge vole che se perdona le ingiurie, e dela robba el mal filgliuolo ne sia privato e 'l bono sia premiato"; et che me faceia grande cunuscientia che del malfare io havesse a premiare e' cative filgliuoli he cola ragione e bona conuscientia io posso dereditare e' cativi*»[18].

Il caso è eccezionale per due ragioni, in primis la testatrice si premura di far redigere una copia in volgare dal notaio nella sacrestia di San Costanzo di Perugia e alla presenza di otto benedettini, rileggendola scrupolosamente per verificare la fedeltà all'originale: «*essa testatrice per meglio possa intendere et legere ad sua intelligentia et dechiaratione ha voluto et così à comandato questa sua ultima volontà et testamento infrascripto esser vulgare et simplice et non in latino*»[19]. In secundis, la vicenda è un'attestazione della rara pratica della diseredazione dei figli, prevista dal diritto comunale e da quello statutario[20].

[18] MATTESINI, *Scrittura femminile,* cit., pp. 138-140.
[19] FRASCARELLI, *Nobiltà minore e borghesia,* cit., p. 140.
[20] Altri casi provenienti dalla documentazione delle città italiane centro-settentrionali e dai tredici *consilia* di Baldo sono presentati nell'articolo di Julius Kirshner. Inoltre, lo studioso corregge la trascrizione del testamento di Angelo di Giovanni Cristofani da Sant'Innocenza, il quale disereda sua figlia Armina a causa della sua *inoeneste* vita il 15 marzo 1543. Anna Esposito cita come esempio significativo di tale pratica il testamento di *Hysabella Martinez de Vera hyspana,* rogato a Roma il 13 novembre 1527. ESPOSITO, A., *Violenza psicologia, violenza fisica. Donne a Roma e nello Stato Pontificio,* in ESPOSITO, A., FRANCESCHI, F., PICCINNI, G. (a cura di), *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale,* Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 209-232: 217n; KIRSHNER, *Baldus de Ubaldis,* cit., p. 144n.

In questo capitolo vorrei concentrarmi sul rapporto madre-figli a partire da quanto emerge dallo spoglio delle fonti giudiziarie senesi dal XIII al XIV secolo. Ovviamente tenendo conto del tema della ricerca e della tipologia di fonte presa in esame ad emergere sarà l'aspetto più conflittuale e crudo di questo rapporto. La famiglia è sempre e comunque il luogo degli affetti, ma nessuno può negare che questa sia anche il luogo delle tensioni, dei rapporti difficili, complessi, spesso irrisolti, dei conflitti inaspettati, dagli esiti a volte inimmaginabili[21]. Nel *Liber exbannitorum* databile tra il 1294 e il 1296 è presente un solo episodio di matricidio, commesso nel maggio 1295, del quale non è possibile comprenderne il movente[22]. Supporre una ragione economica sarebbe la scelta più ovvia, ma non avendo alcuna testimonianza rimane una semplice ipotesi[23]. Invece, la questione patrimoniale è sicuramente al centro dello scontro tra Filippo del fu Ildibrandino di Ranuccio e sua madre Adelasia. Tra il 1251 e il 1252, durante la podesteria di Ventriglio di Guido Ventrigli da Pisa[24], Filippo è condannato a pagare una multa di 250 l. in seguito alla denuncia di sua madre, per averla aggredita e picchiata. Il figlio si è scagliato contro Adelasia, dandole diversi pugni sulla testa e facendole cadere le bende dal capo. In seguito, il reo ha cacciato da casa la donna gridandole: «*Exeas foras de domo mea*», appropriandosi con la forza dell'abitazione e di altri beni della donna[25]. In entrambe le vicende le madri sono vedove e nella maggioranza dei casi tale condizione è sinonimo di miseria e povertà. La morte del coniuge lascia esposte tali donne, spesso non più giovani, alle prevaricazioni di molti uomini e spesso anche dei propri figli, i quali raggiunta la maggiore età si sentono ormai padroni e nient'affatto disposti a sottostare al volere della madre. Per questo, i padri si premurano di richiamarli al rispetto dovuto alla madre nei propri testamenti e impongono loro il divieto di scacciare fuori di casa la vedova[26].

---

[21] Molteplici sono le condanne a carico di figli per aggressione, danno dato nelle proprietà materne, tentato omicidio oppure assassinio della propria madre. B 698, cc. 35r, 69v, 115r; B 725, cc. 154r, 593v, 784v, 934v. Un'altra vicenda è il conflitto tra Mita e suo figlio Moncino di Ugo di Manente. OSMS 64, fasc. 14, edito da: CHIRONI, G., *La mitra e il calamo,* cit., pp. 108-112, 282-291.

[22] P 2, cc. 91r-v.

[23] A tal proposito, bisogna segnalare i conflitti tra madri, vedove (o nonne) e i figli adulti per la gestione dell'eredità avvenuti all'interno delle famiglie dell'élites torinese tra XIV e XV secolo. GRAVELA, M., *Il corpo della città. Politica e parentela a Torino nel tardo Medievo,* Roma, Viella, 2017, pp. 242-244.

[24] Podestà in carica per due volte: nei semestri del 1251 e nel secondo del 1252.

[25] Tre o quattro anni dopo l'emanazione della condanna, il podestà Giovanni Poli proconsole romano include Filippo tra i ribanditi. «*Filippus domini Ildibrandini Ranuccii de exbannimento de eo facto tempore domini Ventrelii in CC l. den.; quia fuit accusatus et denuntiatus a domina Adalasia relicta domini Ildibrandini matre sua quod iniuriose et irato animo et contra suam voluntatem venit super eam, percutiendo ipsam puxillis in capite ita quod cecidit ei binda cum aliis ligaturis, clamando: "Exeas foras de domo mea"; et clausit sibi hostium domus, alta voce clamando: "Exeas foras de qua". Erat in predicte pro dotibus suis et quod iniuriose et contra suam voluntatem sconficavit archi predolam* (sic) *suam vel a se possessam et alia iniuriosa fecti sibi*». B 724, c. 192r.

[26] Una petizione, non datata e risalente al XIV secolo, è una palese testimonianza delle difficoltà affrontate da Agatina che, dopo aver perso il coniuge alla fine di una lunga malattia e i suoi tre figli, vorrebbe ritornare in

Adoperando come campione le 1100 oblazioni dei carcerati presentate al Consiglio Generale dal 1337 al 1383 si riscontrano soltanto tre casi di incarceramento di figli per atti violenti nei confronti dei propri genitori, di cui uno ai danni del padre e i restanti ai danni della madre. Nello stesso campione non vi sono oblazioni presentate da genitori incarcerati per aver compiuto reati contro la propria progenie. Oltre a riportare brevemente la condanna, i registri consiliari non forniscono altre informazioni e manca in particolare ogni riferimento al ceto sociale e alla professione svolta dal criminale e dalla vittima. Nonostante ciò, i codici sono preziosi testimoni di un lungo periodo di quasi cinquant'anni, dei quali non è pervenuta gran parte della documentazione giudiziaria dei tribunali podestarili e senatoriali[27]. La prima vicenda è relativa a Lorenzo di Tura, condannato nel 1346 a pagare una multa di 200 l. per aver spinto e aggredito con uno spuntone il padre[28]. Nel primo semestre del 1334, il podestà

possesso del podere del consorte come restituzione della propria dote. «*Priori e signiori nostri la pacie di Cristo sia ne la vostra anima. Questa vedova del marito e di tutti e miei figliuogli è povara pro la infermità del mio marito, vi si racomanda che sotto le vostre braccia io non sia robata, io non'ò né non posegho veruno de' beni del mio marito altro che questo amaro mantello ch'io porto adosso e una pocha di paglia. Questa vedova Ghatina si posa, non me ne verghogno che non volli abondonare el mio marito, che giaque trenta mesi ne' letto no me l'arecho a disnore poi che la morte m'à robata di tre figliuoli e del marito non debo essare robata de le mie dote. Petro di Giovanni lanaiulo mi tiene el podere del mio marito pro pegno e no m'à data la parte de la ricolta, come fu ne pati ci à fata al mio marito e dame questa ingiuria già XI anni. Pregovi che voi mi diate la licięnça e facciatemela dare al Sanatore che à la carte de le mie dote e quella del pegnio ch'io v'à in questo podere pro le mie dote. Se questa graçia mi farete, saretene meritati da Dio e da mecho da me che sempre Cristo pregarò che dia vita e honore*». C 2140, c. 71r. Ancor più esplicite sono le richieste di monna Biagia vedova di ser Giovanni d'Arrigo calzolaio e di Checca vedova di Corsino di Bartolomeo da Roccastrada. La prima vedova chiede ai quattro provveditori di Biccherna di obbligare Ghino di Pietro Belanti 48 l. e 8 s. per ripagare le calze e le scarpette vendutegli tempo prima. Alla fine della lettera non datata e risalente al XIV secolo, Biagia si raccomanda ai quattro provveditori di far valere le loro ragioni, perché lei e le sue figlie sono *femine et miserabili persone.* Il 30 luglio 1428, la petizione della seconda vedova è letta ed approvata dal Consiglio Generale. Dopo una lunga degenza Corsino è morto lasciando la sua famiglia *in grande tribulatione et in tanta necessità.* Per ripagare i servigi del defunto marito, Checca chiede ai signori priori e al capitano del popolo di aiutare in qualunque modo possibile la propria famiglia, composta dalla suocera anziana, cieca e inferma, e dai quattro figli: la maggiore Lucia di sedici anni è già coniugata, benché priva di dote, Lorenza di quattordici anni, in età da marito, non si può sposare per motivi economici e da ultimo Tonio e Bartolomeo, rispettivamente di sette e quattro anni. L'assemblea della città concede alla seconda figlia una dote pari a 40 l. da ritirare presso il camerario di Biccherna. C 2172, fasc. 2, c. 88; C 2144, cc. 97r-v. Molteplici sono le storie bolognesi, reperite da Cesarina Casanova e databili tra XVI-XVIII secolo, che testimoniano le angherie inflitte alle vedove da diversi uomini. CASANOVA, C., *Per forza o per amore. Storia della violenza familiare nell'Età Moderna,* Roma, Salerno, 2016, pp. 115-132. Sulla condizione vedovile: CAVALLO, S., WARNER, L. (a cura di), *Widowhood in Medieval and Early Modern Europe,* London, Routledge, 1999; FAZIO, I., *Percorsi coniugali nell'Italia moderna,* in DE GIORGIO, M., KLAPISCH-ZUBER, C., *Storia del matrimonio,* Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 151-214: 190; GUERRA MEDICI, *L'aria di città,* cit., pp. 103-104; RIMBERT, V., "Ricercate la giustizia, difendete la causa della vedova". *Vedove e giustizia nella novellistica, tra diritto alla protezione e controllo morale (XIV-XVI secolo),* in «I quaderni del m.æ.s», 19, 2021, pp. 3-23; TAMASSIA, N., *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto,* Roma, Multigrafica, 1971, p. 340n.

[27] Occorre specificare che gli unici reati a ragion dei quali l'*oblatio carceratorum* non poteva sussistere erano: i debiti non pagati, il *falsum*, il furto, la sodomia e il tradimento. Dopo aver trascorso un corretto periodo corrispondente alla pena inflitta nei vari tribunali, ogni crimine poteva essere condonato, compresi quelli commessi contro Dio, i santi, i propri consanguinei e parenti. BURRONI, R., *I carcerati oblati a Siena nel Trecento,* Tesi di Laurea in Lettere Moderne, Facoltà di Lettere, Università degli studi di Siena, a. a. 1996-1997, vol. I, pp. 45-68.

[28] Oblato insieme ad altri carcerati nel marzo 1347, dopo sette mesi e 8 giorni di carcere, con 218 voti a favore e uno contrario. CG 471, c. 62r, 64v-65r.

Pietro conte di Montemarte ha condannato Toro del fu Cecco di Spinello del popolo di San Maurizio a pagare una multa di 2800 l. per aver picchiato e ferito sua madre con un coltello in tre parti del corpo, precisamente testa, mano destra e spalle, provocandole una grande perdita di sangue. Dopo essere stato in carcere per tre anni e cinque mesi, Toro viene oblato nel Natale del 1342[29]. Durante il suo mandato, il senatore Iacomo di ser Amone de' Spinola del Vecchi da Genova[30] ha condannato Michele di Rancuccio da Perolla a pagare la multa di 200 l. per aver aggredito sua madre. Dopo essere stato nelle prigioni comunali per un mese e dodici giorni, Michele è oblato il 18 marzo 1383[31].

Anche nel campione delle 1439 petizioni, presentate alla Biccherna e ratificate dall'assemblea cittadina, per ottenere il *beneficium rebannimenti* nel 1321 e nel 1329, non vi è traccia di crimini commessi dai genitori a discapito dei propri figli. Tra queste petizioni sono presenti soltanto un caso di parricidio[32] e un altro di incarceramento di un figlio per volontà di un padre[33]. Il 18 aprile 1321, l'assemblea cittadina vota a favore della petizione prodotta da Sozzo del fu Squarcialeone de' Maconi a favore di suo figlio Giovanni. Quest'ultimo è

[29] CG 470, cc. 113r, 116v.

[30] Senatore in carica dal settembre 1382 e ricordato dal cronista Donato di Neri in tal modo: «*Misser Jacomo de li Spinoli da Genova entrò sanatore di Siena di settenbre e fu un bacellone marinesco, e fu rafermo e scamatoli fameglia: e in Siena era grande mortalità e per lo contado*». DONATO DI NERI E SUO FIGLIO NERI, *Cronaca Senese,* cit., p. 695; BRIZIO, E., *Repertorio del fondo del «Senatore» nell'Archivio di Stato di Siena*, Tesi di Laurea in Lettere, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Siena, a. a. 1986-1987, p. 27.

[31] L'assemblea cittadina si esprime con 205 voti favorevoli e 61 contrari. CG 473, cc. 75r-76v.

[32] Nel secondo semestre 1311, il podestà Raniero di Sasso Gabbrielli da Gubbio ha condannato alla decapitazione Mino di Feduccio da Radicondoli. Mino ha ferito e ucciso suo padre *sine alia causa pensate* e in seguito ha commesso un secondo omicidio, ferendo mortalmente con una lancia Nero padre di Dino. Da quattro anni ha stipulato l'*instrumentum pacis* con i parenti di Nerio*,* come attesta l'atto rogato da ser Deo di Nero. Il 3 maggio 1321, il Consiglio Generale approva la petizione presentata da Luffino, fratello del reo, con 160 voti favorevoli e 40 contrari. B 731, cc. 805r-v.

[33] La stessa pratica avviene in molte altre città dell'Italia centro-settentrionale. Ad esempio, il doge Antonio Venier, noto per la sua rettitudine e il senso di giustizia, fece imprigionare suo figlio per un insulto a carattere sessuale commesso nel 1388. L'integerrimo padre si oppose alla scarcerazione del figlio nonostante la sua malattia e proprio per questo morì poco dopo. RUGGIERO, *I confini dell'eros,* cit., p. 165n. A tal proposito, segnalo la petizione letta durante la seduta dell'assemblea cittadina del 12 luglio 1429 e prodotta da Lippo di Lapo da Rosia. Quest'ultimo riferisce la condanna di 50 l. emessa dall'esecutore di giustizia nel gennaio 1429 ai danni di suo figlio Lapo, reo di aver picchiato suo padre e sua madre. Per correggere l'inobbediente figlio, il padre ha acconsentito di tradurlo in carcere a scontare la pena, ma sei mesi dopo chiede di cassare la condanna a carico di Lapo, perché impossibilitati a pagare tale somma, e di liberarlo dalla prigione comunale. Con larga maggioranza, il Consiglio Generale approva tali richieste. Data la rarità di questi casi, riporto la porzione di testo relativa alla disobbedienza di Lapo e alla conseguente correzione: «*El decto suo figliuolo né al decto padre né a la madre fare alcuno admenamento, ma non usando né avendo la debita hobedientia et reverentia esso suo padre ad fine di farlo emendare fu cagione di farli fare la decta condepnagione et ad presso di farlo mettere per meço del decto capitano ne le vostre carcerei ne la miseria de le quali è stato, istà oggi dì rinchiuso. Ora conoscendo esso Lippo che el decto suo figliuolo è in tucto emendato et corretto et disposto ad avere verso esso suo padre ogni filiale reverentia et obedientia et essendo sì povari el padre el figliuolo che in niuno modo potrebbero pagare la decta condepnagione, ricorre esso Lippo cum humeltà ad piei de la vostra magnifica signoria ad supplicarvi di gratia singularissima che considerata la miseria loro et considerato el caso essere leggieri et da farne picciola storia et considerata l'emendatione et buona dispositione del decto Lapo, vi dignate per autorità de' vostri opportuni consigli fare sollepnemente provedere et riformare che la decta condepnagione per benignità de' vostri opportuni consigli lo sia interamente rimessa et rilapsata*». CG 214, cc. 40v-41r.

imprigionato nel carcere comunale perché condannato nel secondo semestre 1319 dal podestà Azzolino di Gualtieri conte di Magliano. Paolo di Ghezzo del popolo di San Donato aveva accusato Giovanni di averlo picchiato più volte nelle spalle e nel petto; per questo il podestà lo aveva condannato a pagare una multa di 325 l., pena ridotta a 225 l. dal capitano del popolo Tommaso di Pietro Manenteschi da Trevi, alla fine del processo di appello. Sozzo spiega meglio l'accaduto, motivando la sua richiesta: due anni prima il figlio era un *valde iuvenis* di quattordici anni e Paolo domestico presso casa loro. Giovanni aveva provocato una rissa, appellando scherzosamente Paolo *bornosiello*, così i due avevano iniziato a picchiarsi vicendevolmente. Sozzo allora volendo correggere il figlio lo aveva fatto incarcerare volontariamente, non credendo possibile una successiva condanna da parte del podestà per una rissa puerile. Per questo e a causa dei debiti contratti, Sozzo chiede di liberare il figlio, incarcerato da ben due anni per una lieve colpa[34].

Come si evince da questa breve rassegna, non sono molti i casi che permettono di comprendere e analizzare il rapporto tra madre e figli in una visuale più ampia rispetto a quella offerta dalla semplice registrazione presente nei precedenti codici[35]. Tuttavia, ho provato a ricostruire quattro storie di madri, matrigne, figli e figliastri mediante le quali analizzare alcuni aspetti del rapporto materno. Lo scopo è quello di presentare e osservare alcuni episodi di vita ordinaria e comprendere quanto incidessero nei legami parentali le beghe familiari, le gelosie, le relazioni non sempre lecite.

---

[34] Il Consiglio Generale approva la petizione di Sozzo quasi con voto unanime: 220 favorevoli contro 9 contrari. B 731, cc. 37r-v. Sozzo del fu Squarcialeone de' Maconi non è un cittadino senese qualunque. Esponente della stirpe de' Maconi, casato escluso dal Popolo di Siena e dall'ufficio dei Nove, viene eletto come esecutore di Gabella nel primo semestre 1308 e provveditore di Biccherna nel secondo semestre 1311, mentre suo fratello Leoncino di Squarcialeone di Leone come esecutore di Gabella il primo semestre 1310 e provveditore nel secondo semestre 1312 e primo semestre 1320. Lo stemma è d'oro, alla croce ancorata di nero, caricata di sei crescenti d'argento ed è dipinto nella Tavola di Biccherna n. 11 del 1320. La casa cui si fa riferimento nella petizione è posta nel terzo di San Martino e «*di fuore de la porta del castello a Montone*», come si deduce da una rubrica del costituto volgarizzato. *Di levare parte de la casa et ballatoira de' filliuolo di Squarcialeone,* 15, d. III, SSi 19-20 (c. 283v); SSi 21, cc. 29r-30r; SSi 26, cc. 197r-198v; B 130, c. 40r; Ms. A 87, c. 93, 94, 230; Ms. A 88, cc. 43r-v; BORGIA, L., CARLI, E., CEPPARI RIDOLFI, M. A., MORANDI, U., SINIBALDI, P., ZARRILLI, C. (a cura di), *Le Biccherne. Tavole dipinte delle magistrature senesi (secoli XIII-XVIII),* Roma, 1984, p. 78. GIORGI, A., Quando honore et cingulo militie se hornavit. *Riflessioni sull'acquisizione della dignità cavalleresca a Siena nel Duecento,* in PICCINNI, G., (a cura di), *Fedeltà ghibellina, affari guelfi. Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Due e Trecento*, Pisa, Pacini, 2008, vol. 1, pp. 133-207: 202-207.

[35] Questo avvalora il quadro della violenza proposto da Robert Muchembled, che sostiene la rarità del matricidio e del parricidio, definito come l'assoluto male familiare, sociale e fisico, a partire dai dati disponibili sui crimini di sangue in Cina. MUCHEMBLED, R., *Storia della violenza dal Medioevo ai giorni nostri,* Bologna, Odoya, 2012, pp. 23-24.

Due figlicidi. I primi due casi che mi accingo a presentare riguardano il reato di omicidio commesso ai danni della prole[36]. Il 4 agosto 1295, il podestà Brodario di Ormanno da Sassoferrato bandisce Mante d'Avito di Bulletto, moglie di Dino di Piero da Cotorniano, e la condanna al rogo al termine del processo inquisitorio. *Ad aures* del podestà e del giudice ser Accorsino da Rocca è giunta notizia che Mante lo scorso maggio ha avvelenato nella casa del marito *malo et appensato animo* le bevande o le vivande date al suo figliastro Pietruccio, uccidendolo. L'inquisita, non essendosi presentata in tribunale, è condannata a morte in contumacia. Un secondo bando a carico di Sozzo genero di Feo *casorensis* da Cotorniano, datato 22 agosto 1295, permette di comprendere meglio la vicenda. Il bandito è accusato da Avito di Bulletto da Cotorniano, padre di Mante, di essersi introdotto di notte nella casa di suo genero e di aver commesso adulterio con sua figlia. Inoltre, Avito accusa Sozzo di essere stato complice nel compiere l'assassinio di Pietruccio. La subordinata finale posta al termine del bando – *adhoc ut predictum adulterium non panderet* – palesa il movente passionale del figlicidio: Pietruccio, avendo visto i due amanti commettere adulterio, avrebbe potuto confermare la relazione extraconiugale della matrigna. Il podestà infligge a Sozzo due bandi, uno di 150 l. per sanzionare l'adulterio e un altro *in persona et avere* al fine di punire l'avvelenamento di Pietruccio.

Domina Mante filia Aviti et uxor Dini Pieri de Cotorniano exbampnita est comunis Senarum ad bancum malleficiorum in avere et persona et si aliquo tempore venerit in fortiam comunis quod comburatur ita et taliter quod moriatur […] *quia ad aures dicti domini potestatis et dicti iudicis pervenit notitiam et auditum quod de mense Maii proxímo preterito in domo dicti Dini Pieri de irato et mano* (sic) *malo et appensato animo et malo modo dicta domina advenenavit et venenum dedit Peruzio figlastro suo et filio dicti Dini in bibendo seu comedendo ita quod propter dictum venenum et advenenationem dictus Peruccius mortuus est.*

Posuit in bannum et exbannivit Soçum generum Fei casorensis de Cotorniano in CL lib. den. comuni Senensis solvendis in una parte e in avere et persona eidem comuni in alia parte […] *ab accusatione quam fecit contra eum Advitus Bulletti de Piano Cotiorente quod ipse Soçus iniriose nocturno tempore ivit ad domum Dini Pieri de dicto loco posita infra latera contepa in ipsa accusatione et cepit dominam Mantem filiam dicti Adviti et uxorem dicti | Dini et eam cognovit carnaliter committendo adulterium cum ea, et ab alia accusatione continente quod dictus Soçus fecit et tractavit cum ipsa domina Mante ut ipsa tossicaret Petrucium filium dicti Dini adhoc ut predictum adulterium non panderet et ipsum Petrucium fecit tossicari ita quod mortuus est, item tempore et loco in utraquem accusatione contemptis.* […] *et non comparverit infra terminum sibi datum se contumaciter absentando*[37].

[36] Punto di riferimento per l'analisi di questo crimine: CARLONI, G., NOBILI, D., *La mamma cattiva. Fenomenologia, antropologia e clinica del figlicidio,* Rimini, Guaraldi, 2004.
[37] P 2, cc. 138v-139r; 158v-159r.

L'altra vicenda, tutta al femminile, ha come protagoniste una nonna, una madre e sua figlia. Il 5 settembre 1295, Iacobina moglie di Salvetto da Villa *Bassilica* del contado senese e adesso abitante presso Monticiano nel luogo detto *El Defitio domini Bartholomei Saraceni* è condannata al rogo in contumacia, per l'uccisione di sua nipote. Ciaha, figlia di Iacobina, ha dato alla luce una bambina concepita durante un rapporto extraconiugale e la nonna, subito dopo il parto, ha ucciso la neonata soffocandola.

Exbannivit et in bannum posuit comunis Senarum dominam Iacobinam uxorem Salvetti olim de Villa Bassilica comitatus Senensis et nunc morantem in cuidam Montisciani in loco dicto El Defitio *domini Bartholomei Saraceni comitatus Senensis quod si quo tempore pervenerit in fortiam comunis Senarum quod comburatur in ingne ita quod moriatur* […] *inquisitione facta contra eam ex offitio curie dicti domini potestatis continenti inter alia quod de mense augusti proximo preterito cum Ciaha filia ipisius mulieris esse pregnas ex alio homine quam marito suo concepisset et peperisset quandam filiam feminam ad lucem pervenientem in continenti aut paulo post partum suffucavit eadem ad hec ut nexiret ipsam fuisse pregnantem et concepisse ac peperisse*[38].

Questa condanna, come le due precedenti, è stata ricopiata sinteticamente all'interno del codice di Biccherna, contenente gli elenchi parziali dei condannati dal 1270 al 1296, e grazie a questa seconda registrazione è possibile aggiungere dei dettagli inerenti al luogo e alle modalità dell'infanticidio commesso da Iacobina. La neonata è stata affogata nel fiume Merse, principale ed unico corso d'acqua presente nel territorio adiacente a Monticiano. L'infanticidio per annegamento ricorre in altre fonti giudiziarie delle città dell'Italia centro-settentrionale[39]. Esemplificativi sono i due casi veneti del 1366 e del 1445, commessi da Catarina schiava di Mora Tulon e da Perina di Bartolomeo Bubola, punite per aver annegato i propri figli[40], e i due casi fiorentini del 1385 e del 1406, compiuti da Francesca di Cristofano e Giovanna del fu Nicola di Ventura, condannate al rogo per lo stesso crimine[41]. Nello

[38] *Ibidem*, cc. 121r-v.

[39] Rara è invece la strategia di difesa basata sulla follia della madre, come dimostrano i casi provenienti dalla documentazione tardomedievale francese e inglese. PFAU, A., *Medieval communities and the mad. Narratives of crime and mental illness in Late Medieval France,* Amsterdam, Amsterdam University Press, 2020, pp. 102-104; URSO, C., *"Buone" madri e madri "crudeli" nel Medioevo,* Acireale-Roma, Bonanno, 2008, p. 172.

[40] RUGGIERO, G., *Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento,* Bologna, Il Mulino, 1982, p. 60n; ID., *I confini dell'eros,* cit., p. 51.

[41] BRUCKER, G. A., *The society of Renaissance Florence: a documentary study*, New York-London, Harper, 1971, pp. 146-147; GARLATI, L., Pink crimes. *Criminalità femminile e condanne capitali nelle sentenze del Senato di Milano (1471-1783),* in «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 17, 2020, paper 6, pp. 1-48: 22-23; LAUFENBERG, L. M., *Women, crime and criminal law in fourteenth-century Florence,* tesi di Dottorato, Cornell University, 2000, pp. 1-2; WALTER, I., *Infanticidio a Ponte Bocci: 2 marzo 1406. Elementi di un processo,* in «Studi Storici», 27-3, 1986, pp. 637-648. Altri casi fiorentini del XIV e XV secolo sono presentati da: LAUFENBERG, *Women, crime,* cit., pp. 223-234; MAZZI, M. S., *Cronache di periferia dello Stato fiorentino: Reati contro la morale nel primo Quattrocento*, in «Studi Storici», 27-3, 1986, pp. 609-635.

specifico, le storie di Ciaha, Francesca e Giovanna rientrano nella casistica degli omicidi di figli illegittimi, frutto di una relazione extraconiugale da parte della madre[42]. Dermaid e Winkler classificano questo reato come figlicidio per pressione sociale. Dopo aver occultato faticosamente una gravidanza non desiderata, a compiere questo reato sono sia donne sposate che vogliono sbarazzarsi d'una gravidanza adulterina sia ragazze madri che tentano di sottrarsi alla riprovazione sociale, alle rampogne dei propri genitori, all'abbandono da parte di un amante egoista[43].

In nomine domini amen. Infrascripta sunt condempnationes facte tempore domini Brodarii domini Hermanni de Sassoferrato potestatis civitatis Senarum in anno domini MCCLXXXXV indictione VIII et VIIII.

Domina Mante filia Aviti et uxor Dini Pieri de Cotorniano districtus Senensis condempnata in avere et persona qui advenenavit et venenum dedit Perucço filliastro suo et filio dicti Dino eius viri in bibendo seu comedendo. Folio CCLXXXVI.

Domina Iacobina uxor Salvecti de Villa Bassilica comitatus Senensis olim et nunc morantes in curia Montisciani condempnata ad combustione ignis quia duxit dominam Ciaham eius filia pregnatem ad parturendum absconse vista aqua fluminis inter se in dicta curia Montisciani et suffocavit filia feminam quam pervenit ad lucem in aqua dicti fluminis. Folio III^{C}XX[44].

Nello spoglio da me effettuato sulla documentazione giudiziaria senese ho registrato pochi casi di (tentato) figlicidio e infanticidio. La maggior parte di essi proviene dai manoscritti di Biccherna, dove sono indicati solo i nomi degli attori di questi crimini. A questi occorre aggiungere le tre vicende desumibili da un registro concistoriale contenente le petizioni di privati dei primi anni del XV secolo e dalle cronache senesi del XIV e XV secolo[45]. Il basso numero di casi per questa tipologia di reato nel periodo preso in

[42] Diversamente da quanto studiato da Richard Trexler, che si è occupato dei casi di soffocazione nel letto giudicati dal tribunale vescovile di Fiesole nella prima metà del XVI secolo. TREXLER, R. C., *Famiglia e potere a Firenze nel Rinascimento,* Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1990, pp. 9-36.

[43] CARLONI, NOBILI, *La mamma cattiva,* cit., p. 52. Esemplificativo è l'omicidio compiuto da una nobildonna romana, unica responsabile dell'uccisione del figlio appena nato. La madre compie questo delitto, perché il neonato è frutto di un rapporto incestuoso con il figlio maggiore. GAUTIER DE COINCI, *I miracoli di Nostra di Signora,* in ALFONSO X EL SABIO, GAUTIER DE COINCI, GONZALO DE BERCEO, *Miracoli della Vergine. Testi volgari medievali,* Torino, Einaudi, 1999, p. 181.

[44] B 725, cc. 985r, 994v, 1012r. Occorre inoltre evidenziare che il notaio ha copiato sicuramente la seconda registrazione non da P 2, ma da un altro codice non pervenuto, probabilmente dal *Liber inquisitionum* del secondo semestre 1295.

[45] Due registrazioni sono chiaramente relative a questo crimine: il primo caso è relativo a Restanno di Alberto del popolo di San Pietro, sanzionato con una multa di 1500 l. per tentato omicidio della figlia Duccia nel primo semestre 1274 e il secondo riguarda Comandino di Giovanni da Sesto del contado di Città a Castello, condannato a morte per aver ucciso la sua figliastra Nuccia nel secondo semestre 1309. Inoltre, vi sono altri due registrazioni inerenti ad un unico soffocamento di un *puer* in un paiolo pieno d'acqua avvenuto nel 1288. Pacesca moglie di Manno, Ricca del Bellocchio e sua sorella Letizia moglie di Guarnerio sono condannate tutte

considerazione conferma quanto segnalato da Trevor Dean nel suo studio sulla criminalità europea tra XIII-XVI secolo[46].

A questo punto è utile una breve digressione sul quadro normativo desumibile dal diritto canonico e statutario relativo al reato materno per definizione. Prima di tutto occorre sottolineare che nel linguaggio penalistico il termine infanticidio si applicava quasi esclusivamente all'uccisione di un neonato procurato dalla madre. «Il tipo "madre crudele" ha una lunga permanenza nel diritto penale: mentre il padre che abbandonava o esponeva il figlio causandone indirettamente la morte godeva di ogni indulgenza, sulla madre infanticida l'esecrazione andò crescendo nei secoli dell'età moderna e contemporanea: la crudeltà delle madri umane si collocava al di là della cultura e della natura e il confronto con la maternità protettiva delle belve veniva sempre evocato a loro danno»[47]. L'infanticidio è in realtà un

al rogo per l'infanticidio, anche se non è specificato il rapporto esistente tra le tre donne e la vittima. B 725, cc. 120r, 576v, 601v; Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, H III 13, c. 205r. Quest'ultimo manoscritto è palinsesto e la registrazione del XIV sec. è edita da: MECACCI E., *Condanne penali nella Siena dei Nove: tra normativa e prassi; frammenti di registri del primo Trecento (con una breve nota sulla storia di Arcidosso)*, Siena, Università degli studi di Siena, Dipartimento di scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali, 2000, p. 63. Nel maggio 1408, Pietro di Pietro di Cione da Magliano presenta ai priori e al capitano del popolo una petizione per cassare il *bannum haberis et persone* inflittogli nel novembre del 1407. Il podestà Giovanni di Giacomo marchese Malaspina lo aveva condannato per l'uxoricidio di Ghita di Landuccio da Piombino. Notevole è il fatto che l'assassino riporti per sommi capi la biografia della defunta con il fine di motivare il delitto commesso. Oltre a menzionare il precedente matrimonio della sua donna e il bando inflittole per adulterio, Pietro ricorda un fatto singolare: Ghita aveva avuto molti rapporti extraconiugali e da queste relazioni era nato un bambino; allora, il primo marito lo ha ucciso, ritenendolo il frutto dei molteplici tradimenti. Ghita durante le seconde nozze ha tenuto la stessa condotta, non lasciandosi correggere in alcun modo né con le parole né attraverso i continui maltrattamenti fisici. Dopo averla colta in flagrante più volte, il marito stanco di essere disonorato ha ucciso la fedifraga. Il Consiglio Generale concede quanto richiesto e cassa il bando a carico dell'uxoricida. C 2141, cc. 21 r-v. Nelle cronache vi sono invece altri due episodi di omicidio compiuti ai danni di bambini e non si riesce a comprendere il rapporto tra il carnefice e la vittima. Paolo di Tommaso Montauri riporta il caso di sequestro e di infanticidio avvenuto a Viteccio il 28 settembre 1423. Un neonato di due mesi viene rapito dalla culla e ferito quasi mortalmente da una persona non identificata. Dopo averlo ritrovato a terra *sfasciato* e con *le budella e 'l fegato fuore del corpo*, la madre inizia ad urlare e accorre diversa gente, che porta il piccolo a Siena per farlo curare dai dottori. Il neonato muore nella casa di Cardo barbiere, mentre gli abitanti di Viteccio catturano un *povaruomo* per consegnarlo all'Esecutore di Giustizia. La notte seguente alla cattura, l'uomo viene trovato impiccato nella prigione e l'ufficiale fa portare il cadavere a Viteccio per appenderlo alla forca anche se già defunto. Tommaso Fecini riporta invece l'esecuzione capitale di monna Margherita da Milano, avvenuta il 16 aprile 1444. Il podestà Giorgio di Lutoccio da Genova l'aveva condannata alla decapitazione per aver ucciso un fanciullo. PAOLO DI TOMMASO MONTAURI, *Cronaca Senese,* in LISINI, JACOMETTI, *Cronache senesi*, cit., pp. 800, 855.

46 DEAN, T., *Crime in Medieval Europe 1200-1550,* London-New York, Routledge, 2001, pp. 79-83. Carmelina Urso invece ritiene che l'aborto e l'uccisione dei neonati fossero pratiche diffuse tra tutte le donne, comprese le prostitute e le monache. URSO, C., *Tra essere e apparire. Il corpo della donna nell'occidente medievale,* Acireale-Roma, Bonanno, 2005, pp. 67-73; ID., *"Buone" madri,* cit., pp. 170-176.

47 PROSPERI, A., *Dare l'anima. Storia di un infanticidio,* Torino, Einaudi, 2005, p. 18; PFAU, *Medieval communities and the mad,* cit., p. 104. Nella *Charta bannorum* è presente una rubrica che proibiva l'abbandono di tutti i bambini: «*Item si aliquis vel aliqua exponeret aliquem vel aliquam infantem ad domum alterius vel ad alium locum, ipsum vel ipsam nostro arbitrio puniemus*». Tale norma è recepita anche degli statuti seguenti, come conferma la rubrica *De la pena di chi ponesse fanciullo minore di tre anni, di notte a casa d'altrui,* 301, d. V, SSi 19-20, cc. 461v-462r. MENGOZZI, G., *La "Charta bannorum" di Ubertino dell'Andito, Potestà di Siena nel 1249*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 13, 1906, pp. 381-456. Sul tema basti citare lo studio diacronico dall'età tardo-antica agli ultimi secoli del Medioevo di:

fatto che accompagna come un sordo rumore di fondo la storia della specie umana. Chi ha cercato di tracciarne un disegno d'insieme ha collocato le storie delle culture, che lo hanno perseguito come un crimine, nel quadro di altre tradizioni dove strategie selettive delle nascite hanno giustificato o almeno tollerato tale pratica[48]. Nello studio comparativo tra culture diverse sull'omicidio, Martin Daly e Margo Wilson hanno osservato che, quando le donne uccidono, le vittime più probabili sono i propri figli e che il tipo di madre infanticida è quello di donna non sposata e spesso più giovane delle altre neomadri[49].

Dal punto di vista giuridico il crimine di infanticidio si configura come un omicidio aggravato, genericamente assimilato al parricidio e punito con la pena capitale. Nonostante ciò tale reato, inteso nel senso più stretto di uccisione di un bambino appena nato, non era contemplato in quanto tale né all'interno del diritto canonico né nella legislazione statutaria dei comuni dell'Italia centro-settentrionale del periodo tardomedievale. Ciò non deve far supporre che tale reato non fosse reputato tra i più gravi, anzi al pari dell'aborto, era considerato un crimine della peggior specie[50]. Joseph Kohler segnala diverse disposizioni statutarie relative all'infanticidio, ma tutte risalenti al XVI secolo[51]. L'unica eccezione proviene dagli statuti della Valsesia del 1393, la cui rubrica *De opprimentibus vel necatibus pueros vel puellas* prevede la condanna al rogo per chi uccide «*puerum vel puellam natum vel nasciturum*», senza alcuna distinzione tra il reato d'aborto e d'infanticidio[52]. Come chiarisce lo stesso diritto

BOSWELL, J., *L'abbandono dei bambini in Europa occidentale. Demografia, diritto e morale dall'Antichità al Rinascimento,* Milano, Rizzoli, 1991.

[48] Gregory Hanlon ha analizzato l'incidenza dell'infanticidio selettivo femminile nella comunità senese di Montefollico a metà del XVII secolo. Secondo lo studioso, le famiglie durante gli anni della carestia intorno al 1648 si liberavano delle neonate lasciandole al più vicino brefotrofio, mandandole al servizio o sopprimendole. Nonostante ciò, Hanlon ha ritrovato solo un caso di infanticidio compiuto all'interno della piccola comunità: quello commesso dalla diciottenne Margherita di Pietrantonio Sestigiani. Dopo aver avuto diversi rapporti con Lorenzo Barbieri ed Evandro Selvi, la giovane madre partorisce di notte in una stalla dando alla luce un neonato. In seguito, la donna lo strangola con un nastro per capelli e lo nasconde ai margini di un campo. FIORE, C., *Infanticidio,* in *Enciclopedia del diritto,* vol. 21, pp. 391-402; HANLON, G., *L'infanticidio di coppie sposate in Toscana nella prima età moderna,* in «Quaderni storici», 38, 113, 2005, pp. 453-498; LANGER, W. L., *Infanticidio: una rassegna storica,* in McKEOWN, T., *L'aumento della popolazione nell'era moderna,* Milano, Feltrinelli, 1979, pp. 225-238; WRIGHTSON, K., *Infanticide in European History,* in «Criminal Justice History», 3, 1982, pp. 1-20.

[49] DALY, M., WILSON, M., *Homicide,* New York, De Gruyter, 1988, p. 50.

[50] CONETTI, M., *Quando inizia la vita. Diritto, teologia e filosofia naturale in una "*quaestio*" di Alberico di Rosciate in tema di aborto,* in CRISCIANI, C., LAMBERTINI, R., MARTORELLI VICO, R. (a cura di), *Parva naturalia. Saperi medievali, natura e vita. Atti dell'XI convegno della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (Macerata, 7-9 dicembre 2001)*, Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2004, pp. 397-420; PROSPERI, *Dare l'anima,* cit., pp. 45-80; ZANELLATO, L., *La madre che uccide: la repressione dell'infanticidio e del figlicidio,* tesi di Dottorato di ricerca in Giurisprudenza, Dipartimento di Storia e Filosofia del Diritto e Diritto canonico, Università degli studi di Padova, ciclo XXIV, a. a. 2011-2012, pp. 11-14.

[51] KOHLER, J., *Das Strafrecht der italienischen Statuten vom 12-16 Jahrhundert,* Mannheim, 1895-1897, pp. 332-334.

[52] «*De opprimentibus vel necatibus pueros vel puellas. Item quod si quis vel si qua aliquem puerum vel puellam suum vel alienum, suam vel alienam, nutum vel nasciturum, natam vel nascituram dolose oppreserit vel necaverit vel si aliquis vel aliqua sibi animo opprimendi vel ad opprimendum vel necandum opem vel consilium prestiterit, conducatur ad locum iustitie et ibi uni ligno manibus et pedibus ligatis cum magna ignis multitudine omnino debeat comburi, taliter quod eius carnes in cinerem convertantur et eius*

del comune senese[53], per emettere la sentenza bastava fare riferimento alla rubrica relativa all'omicidio e comminare la pena capitale, come nei casi da me presentati[54]. Solo nello statuto senese del 1545 vi è una rubrica inerente alla madre e al padre, rei di aver ucciso la propria prole, e viceversa. Per i genitori è prevista la pena capitale, mentre per i parricidi il rito infamante dello squartamento; mentre in altre città, ad esempio a Lucca, i parricidi erano condannati all'impiccagione *et eius corpus a furcis non deponatur*[55]. Lo squartamento è appurabile nell'esecuzione del bolognese Domenico da Calisano, reo di aver ucciso suo padre e sua madre e giustiziato nel 1452[56].

Madre vs. figlia: il caso di Miglia e sua figlia Francesca. Nel 1314 i figli di due speziali, Vanni di Goro del fu Benedetto del popolo di San Vigilio e Miglia del fu Tura di Rosso, si sposano e il padre di lui dona 600 l. al figlio *propter nuptias*[57]. Dalla loro unione nascono diversi figli, ma l'unica di cui si hanno informazioni è Francesca. Non vi sono tracce documentarie su questo nucleo familiare fino al 10 aprile 1350, quando i confratelli della Casa della Misericordia decidono che a: «*monna Miglia moglie che fu di Vanni Ghori e Franciescha sua figliuola*

spiritus ab hoc seculo transmigret», 179, d. IV. MOR, G. C. (a cura di), *Statuti della Valsesia del sec. XIV,* Milano, 1932, pp. 104-105.

53 Il principio citato nella norma è di procedere *de similibus ad similia. De la pena sopra che non è pena determinata*, 248, d. V, SSi 9 (c. 63v); 305, d. V, SSi 19-20 (c. 462v).

54 *Come si puniscano li uciditori,* 187, d. V, SSi 2; 204, d. V, SSi 9 (cc. 54r-55r); 248, d. V, SSi 19-20 (cc. 451r-v).

55 *De poena commictentis parricidium,* 50, d. III, SSi 51 (c. 38r). Lo statuto lucchese del 1308 comminava la pena capitale per decapitazione e lo stesso si riscontra in quello del 1446-1490 e del 1538. Il costituto senese già dalla fine del Duecento sanciva che: «*qui suspensus ibi erit, inde non possit elevari vel moveri nisi per se ipsum cadat*» 368, d. V, SSi 9, c. 91r. *De pena illius qui interfecerit vel alias offenderit patrem vel matrem,* r. 47, d. III, *Statutum lucani communis an. MCCCVIII,* Lucca, Maria Pacini Fazzi, 1991, pp. 165-166; *De pena committentis parricidium,* r. 77, d. IV, *Statuta lucensis civitatis*, Lucca, 1539, c. 209r. Non sono riuscito a visionare direttamente l'incunabolo contenente la redazione del 1446-1490, per questo rimando al saggio di Trevor Dean, che segnala la rubrica 61 del quarto libro: DEAN, T., *Crime and justice in Late Medieval Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 65n. Sul destino del corpo del condannato: PROSPERI, A., *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana (XIV-XVIII secolo)*, Torino, Einaudi, 2013, pp. 69-82, 336-352.

56 «*Anno Domini 1452. Dominicus de Calisano, quia patrem suum et matrem interfecit, ut domus sue dominus remaneret, crudelitate detecta, nudus in curru per civitatem ductus, forpicibus ignitis carnes eius cruciate sunt; ultimo in campo Fori in quatuor partes divisus est. Sicque crudelitatis sue in parentes penas dedit*». SORBELLI, A. (a cura di), *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie a fratre Hyeronimo de Bursellis,* in *Rerum Italicarum Scriptores*, tomo XXIII, parte II, Città di Castello, 1912, p. 90.

57 L'atto rogato a Siena il 17 ottobre 1314 da Ser Recupero era conservato nell'archivio dei domenicani, ma tale archivio non è pervenuto interamente nell'Archivio di Stato di Siena. Alla fine del XVII secolo, Giovanni Antonio Pecci registrò 2200 pergamene, ma al passaggio del 1868 ne pervennero solo 621 all'interno del fondo Patrimonio dei Resti Ecclesiastici. Il documento è comunque regestato con il n. 251 nello spoglio manoscritto di Antonio Sestigiani del 1702. *Spoglio de' contratti sciolti in carta pecora che si conservano nel Convento de' molto R.R. Padri di San Domenico di Campo Regio di Siena,* Ms. B 55, cc. 117-118. Giovanni Cecchini e Giulio Prunai hanno pubblicato Arti 132, ovvero lo statuto degli speziali a Siena 1356-1542, mentre Arturo Nannizzi ha condotto uno studio sulla corporazione. CECCHINI, G., PRUNAI, G. (a cura di), *Statuti volgari senesi. Breve degli speziali, (1356-1542),* Siena, Reale Accademia degli Intronati, 1942; NANNIZZI, A., *L'arte degli speziali in Siena,* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 46, 1939, pp. 93-131, 214-260.

a dì X d'aprile anno MCCL conciedemmo una casa contra la Misericordia, da l'uno lato l'eredi di Vanni di Giello et d'altro la Misericordia e dinançi e dietro via, a usofrutto tutto el tempo della vita loro, sociedendo l'una al a<l>tro per precço di ciento f. d'oro, i quali ne dieno dare in kalende giennaio prosimo che viene anno MCCL. E di detta moneta ne fiece charta ser Mino Fei nostro notaio, i quali avemo iscritti che debiano dare ne livro de rastrello in folio CLXXXI; come gli avaremmo cominciata la sua aloghagione della casa data a vita, la quale è posta nel popolo di San Giglio e dopo la loro vita rimangha e rimanere debrà alla Misericordia libera et spedita et con ne fecie charta el detto ser Mino Fe notaio nostro»[58]. Appena due anni dopo, precisamente il 9 luglio 1352, Miglia e sua figlia accettano sotto la pena di 200 f. le soluzioni proposte dai tre arbitri, Andrea di ser Buono, il notaio senese ser Francesco Cole e Goro del fu ser Dino, per dirimere la lite tra le due parti. Mino del fu Feo fin da subito chiarisce la questione della controversia, ovvero la successione dell'unica erede ai beni del padre, alla dote e alla *donatio propter nuptias* della madre. Nella pergamena pervenuta non sono riportate per esteso le decisioni prese dai tre uomini e sicuramente Mino ha rogato un secondo atto, nel quale specificava le condizioni imposte ad entrambe le parti[59]. Il dato sicuro è il fatto che il conflitto tra madre e figlia non termina a quest'altezza cronologica e si protrae nei due anni successivi, durante i quali Francesca compra da Ambrogio del fu Guccio e Intende del Giovannino una casa presso il borgo di Quinciano[60].

Il primo maggio del 1354, i tre arbitri eletti dalle donne, Buoninsegna di ser Sandro de' Bandinelli, Guido del fu Federico e Simone del fu Nero Bichi, emanano un secondo lodo per risolvere la lite tra le due donne. I tre tentano di risolvere la controversia mediante la rimodulazione oppure la conferma delle decisioni proposte dal notaio ser Francesco Cole e da Goro di ser Dino nel lodo precedente. Non essendoci altre testimonianze scritte relative ai precedenti tentativi di ricomposizione, è utile presentare le soluzioni imposte dai tre arbitri per comprendere meglio sia la natura del conflitto sia la quantità dei beni contesi. Questi stabiliscono che tutte le proprietà di Montieri e Quinciano appartengono a donna Miglia *pleno iure* e concedono a Francesca di abitare nella casa che sua madre possedeva nella contrada di San Vigilio, versando 12 l. annualmente. Qualora la figlia non volesse vivere in questa

[58] Casa della Misericordia 32, c. 254v.

[59] L'atto è rogato a Siena e i testimoni sono Pietro di Simone e Cecco di Pasquino. Comunque, occorre evidenziare che nello spoglio del Sestigiani non è regestato il lodo mancante ed emesso dai tre arbitri, mentre la pergamena in questione corrisponde alla n. 250. Nel verso vi è una nota di poco successiva: «*Compromesso ser Francesco di Cola et Goro di Siena*», e altre di mano moderna: «*1352*»; «*H=DLXXV*». DAGC 1352 luglio 9; Ms. B 55, cc. 116-117.

[60] L'atto è rogato a Siena il 7 ottobre 1353 da Rinaldo del fu ser Deo e con i seguenti testimoni: Pietro di Tura di Mino e Giovanni di Tuccino, entrambi cittadini senesi. Anche questo documento non è pervenuto in archivio, ma è regestato nello spoglio di Sestigiani con n. 230. Ms. B 55, c. 109.

abitazione, sarà Miglia a corrisponderle tale cifra ogni anno e in caso di locazione del suddetto edificio il guadagno verrà diviso in due parti uguali. I tre uomini obbligano Francesca a versare presso il banco di Nicola di Giovanni *Grasso* e dei suoi soci 700 l. da investire nella proprietà appartenuta alla madre, anche se eventuali frutti dell'investimento apparteranno esclusivamente a Miglia. Su richiesta degli arbitri, la figlia sarà obbligata a spendere e investire interamente 300 l. *in quaddam possessionem* in usufrutto di sua madre, che a sua volta è obbligata a non vendere, obbligare o alienare. Tale proprietà apparterà interamente a Francesca e in seguito ai suoi eredi; fin quando non sarà compiuto tale investimento, la somma sarà versata presso il banco di Nicola e soci e devoluta interamente a Francesca alla morte della madre. Tutte le proprietà e i vigneti, eccezion fatta la casa posta nella contrada di San Nicola a Magiano, quella presso San Maffeo e San Fiodano vicino Siena, sono di entrambe le donne, come stabilito nel precedente lodo; ma i tre arbitri aggiungono questa postilla: Francesca avrà ancora un mese per decidere se mantenere tali beni in comune oppure dividerli. Alla morte della madre tre quarti di tutti i beni apparteranno a Francesca, mentre Miglia potrà disporre della restante parte liberamente[61]. Alla fine, i tre arbitri confermano le restanti decisioni emanate nel 1352 e impongono una pena di 300 f. a chi non rispetterà tale lodo.

Oltre a questa copia[62] si conserva una pergamena, che riporta lo stesso lodo e un secondo, datato 31 dicembre 1354[63]. Gli stessi arbitri eletti a maggio ratificano l'atto per correggere ed emendare al meglio quello precedente. Questi stabiliscono che le mille lire devono essere investite entro due mesi attraverso l'acquisto di una proprietà *bona et ydeonea,*

[61] Sulla quarta e sulla legislazione statutaria per restringere e limitare i diritti patrimoniali delle donne: BELLOMO, M., *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale,* Milano, Giuffrè, 1961; ID., *Donazioni (diritto intermedio),* in *Enciclopedia del diritto,* vol. XIII, pp. 955-965. La normativa del diritto statutario senese sulla quarta è deducibile dalle seguenti rubriche: *Quod mulieres non possint relinquere alii, quam filiis, ultra quartam,* 31, d. II, SSi 2 (c. 56r), 43, d. II, SSi 3 (c. 71v); 39, d. II, SSi 16 (c. 117v); 40, d. II, SSi 5-6 (c. 112v); 41, d. II, SSi 14 (c. 11v); 39, d. II, SSi 7 (c. 109v); 42, d. II, SSi 10 (c. 40v); 41, d. II, SSi 11 (c. 152v); 42, d. II, SSi 12 (cc. 95r-95v); 42, d. II, SSi 13 (cc. 26v-27r); 41, d. II, SSi 17 (cc. 142r-142v); 42, d. II, SSi 19-20 (c. 189v); 142, d. II, SSi 26 (c. 113r).

[62] La pergamena è rogata da Nardo del fu Vanni da Siena presso il palazzo del capitano di guerra e i testimoni sono Michele di Cione del popolo di San Salvatore e Vanni di Nero da Chiusdino. Nel verso presenta n. 250, corrispondente con quello dello spoglio di Sestigiani, e due note coeve al testo: «*Francescha et monna Miglia*», «*Laudum inter domina Migliam et Franciscam filiam eius. 1354°*» e altre due note di mano moderna: «*Archivio Generale 1° maggio 1354*», «*H MLXXXVII*». DAGC 1354 maggio 1 bis; Ms. B 55, c. 117.

[63] La pergamena è rogata ugualmente da Nardo del fu Vanni da Siena e i testimoni sono il notaio ser Biagio di Cecco, Bartolomeo di Niccoluccio e Pietro di Cinuzzo. «*Latum et datum fuit laudum supradictum et pronuntiata sententia et declaratio supradicta per supradictos Guidonem, Symonem et Buoninsegnam arbitros et arbitratores predictos, sedentes pro tribunale in sala palatii comunis Senarum, in quo fuerit et convocantur consilia generalia dicti comunis; coram ser Blaxio Cecchi notario, Bartolomeo Niccoluccii et Petro Cinucçi, testibus presentibus ad hec vocatis et adhibitis et rogatis sub anno Domini ab incarnatione Millesimo trecentesimo quinquagesimoquarto, indictione ottava, die ultimo mensis decembris*». Nel verso presenta una nota di mano coeva: «*Carte di Monna Miglia di Vanni di Goro»,* e altre di mano moderne: «*Archivio Generale 1° Maggio 1354*», «*N° 10*», «*1354*», «*C 31 1352 C 2*», «*H DCCCXXII*». DAGC 1354 maggio 1.

secondo il volere di Miglia e dei tre uomini. Se ciò non dovesse avvenire, la madre con il consenso della maggioranza dei tre arbitri potrà versare l'intera somma presso un banco da lei scelto. La casa posta nella contrada della Misericordia è assegnata ad entrambe le donne, ma per abitarvi la madre è costretta a versare 12 l. alla figlia ogni anno entro il 29 settembre, giorno della festa dei santi Angeli. Al termine dell'arbitrato, i tre uomini concedono ai procuratori delle due donne, Andrea di Buono per Miglia e Goro di ser Dino per Francesca, tre mesi «*ad petendum et producendum et probandum coram eis de iure dictarum partium et super massaritiis quicquid volunt et possunt*».

Il conflitto tra madre e figlia sembra concludersi con quest'ultimo arbitrato, ma la questione patrimoniale alla base dello scontro si ripresenta all'indomani della morte di Miglia, avvenuta nel settembre 1360. Francesca è costretta a protrarre le proprie vicissitudini giudiziarie contro l'Ospedale di Santa Maria della Scala, perché l'ente vuole ottenere il lascito testamentario di Vanni. In seguito al decesso, la serva di Miglia, Diana di Mino, costituitasi di fronte al giudice collaterale del senatore Antonio di Boydo da Alessandria *legum doctor*, ha preso, ad istanza del camerlengo dell'ospedale, diverse *robbe* e le ha lasciate presso la casa di Manno di Ricca di Berto. La defunta prima di morire ha espressamente richiesto di donare parte dei suoi beni a sua sorella e 12 staia di grano ai frati minori[64]. Il 27 ottobre, Goro del fu ser Dino procuratore di Francesca dichiara che l'unica erede legittima è Francesca stessa e non altri figli già defunti e nemmeno un certo Tommaso oppure altri parenti *germanorum*. Goro e il sindaco dell'ospedale, frate Salvo di Iacobo, stabiliscono che Antonio giudice collaterale del senatore e ser Pietro da Volterra *profexores* di diritto saranno gli arbitri eletti per dirimere la lite relativa all'eredità di Vanni e Miglia. Sotto la pena di 100 f., Goro e frate Salvo si impegnano ad accettare quanto stabiliranno i due giurisperiti[65]. Il 15 novembre 1360, Antonio e Pietro stabiliscono che le 1000 l., depositate presso il banco di Francesco di Nero di Bruno da Siena e quello di ser Guido di Fazio notaio, tutte le masserizie, le suppellettili, i

[64] La serva di Miglia doveva donare alla sorella di Miglia un mantello femminile *de saglia bruna*, una guarnacca da donna e una sottana *garofanati* e consegnare ai frati oltre al grano anche le seguenti cose: una tovaglia da tavola di tredici braccia, due tovaglie lavorate, due *scingatoia* fiorentini, una tovaglia con tre verghe, una guarnacca, una sottana rossa, una guarnacca foderata di pelle, una sottana verde, una guarnacca e una sottana de *Achole* femminile, una guarnacca maschile verde. L'atto è rogato a Siena da Giovanni di Pietro Carboni da Bologna notaio del senatore Diliano Panciatichi da Pistoia. Nel verso presenta una nota di mano coeva: «*Instrumentum quod Diana famula domine Miglie sponte confessa fuit quem de donatione domine Miglie extraxit multa de eius domo et alibi portavit*» e una di mano moderna: «*D=1360*»; «*H=CCCCLXXVIII*», «*Archivio Generale 12 settembre 1360*». DAGC 1360 settembre 12; Ms. B 55, c. 116.

[65] L'atto è rogato il 27 ottobre 1360 da Brizio del fu Paolo notaio della Mercanzia di Siena e presso la sede di tale ufficio. I testimoni sono ser Buonisegna del fu Sandro de' Bandinelli e Gabriele di Mino da Siena. Nel verso una mano coeva ha scritto le seguenti note: «*De Monna Miglia*»; «*Hospitali pro hereditate domine Milie*». Diplomatico Ospedale Santa Maria della Scala 1360 ottobre 27; OSMS 5930, cc. 444-445; Ms. B 43, c. 25r.

beni e le cose di Miglia, che adesso sono presso l'ospedale, devono essere divise in due parti uguali tra Francesca e l'ospedale. In questo modo saranno rispettate le ultime volontà di Vanni, il cui testamento è stato rogato da Francesco del fu Tura detto Cecco[66].

L'ultima traccia documentaria di questa vicenda è il testamento di Francesca, rogato da Francesco del fu Pietro tra il 29 luglio e il 4 agosto 1373. La mantellata dell'ordine dei frati di San Domenico di Siena *sana mente cum corpore languens* designa come luogo di sepoltura la chiesa domenicana e lascia al convento e al capitolo del convento di Santa Caterina il podere presso la curia da Quinciano, nel luogo detto Groppoli, e una casa a Siena nel popolo di Sant'Egidio. Ogni anno il 27 dicembre festa di San Giovanni evangelista, sarà donato un fiorino al convento cateriniano e a quello domenicano. Francesca devolve alla sua serva Tessa la casa di proprietà, dieci fiorini, un moggio di frumento e uno staio di olio, mentre a Goro di ser Dino 5 s.. Inoltre, elegge come erede universale il convento dei frati domenicani e come fedecommissarie Nera vedova di ser Michele, Caterina vedova di Ranuccio e Lia di Nicola di ser Cino mantellata. Alla morte di queste ultime, le fedecommissarie saranno le future priora e subpriora delle mantellate di San Domenico[67].

Sette orfani contro la madre. Nel registro concistoriale, contenete le petizioni di privati dal XIII al XV secolo, vi è una petizione di primario interesse, letta il 5 aprile 1400 all'assemblea cittadina e prodotta dai sette figli *orphani et pupilli* di Ludovico di maestro Nero da Siena: Daniele, Francesco, Giovanna, Giovanni, Luca, Nerio e Tarsia. Nel verso della

[66] L'atto originale è rogato da Francesco del fu Lando e conservato all'interno del diplomatico dell'Ospedale, mentre la copia è stata versata in quello dell'Archivio Generale dei Contratti. Nel verso dell'originale una mano moderna ha apposto il seguente regesto: «*1360 13 Novembre. Lodo dato fra l'Ospedale e Goro di ser Dino come procuratore di Francesca di Vanni e di Milia sua figliuola per causa di più somme di denari e altre cose*». Nel verso della copia una mano moderna diversa dalla precedente appone questa breve nota: «*Laudum inter hospitale de Scale et domina Francesca Vanis*». DAGC 1360 novembre 15; Diplomatico Ospedale Santa Maria della Scala 1360 novembre 15; Ms. B 43, c. 26r.

[67] L'atto è rogato nella casa di Francesca con testimoni frate Benedetto di Nero degli Ardinghieri da Firenze, frate Tommasi di Nese da Siena e frate Bartolomeo di Domenico. Nell'angolo destro del margine inferiore, una mano coeva nota la registrazione all'interno del libro di ser Giovanni al c. 146. Nel verso vi è la seguente nota di mano coeva: «*Testamentum domine Francische Vannis Gori mantellate 1373*» e il n. 268 presente nello spoglio di Sestigiani. Diplomatico Patrimoni di Resti Ecclesiastici di San Domenico di Siena 1373 luglio 29; Ms. B 55, cc. 129-130. Il 30 settembre 1373, frate Cristoforo del fu Biagio sindaco del convento di San Domenico e Goro di ser Dino eleggono Nigio di Bannuccio di Baldiccione, Domenico del fu Guiduccio de' Ruffaldi da Siena e Francesco del fu Vannuccio calzolaio da Siena arbitri della lite relativa all'eredità di Francesca. Non è pervenuta la pergamena contente il lodo. Il 3 ottobre, il capitolo dei frati predicatori di Camporegio elegge tra i frati i sindaci per prendere possesso delle proprietà donate al convento e il 22 ottobre le monache ricevono la loro parte. Il 13 giugno 1375, frate Niccolò del fu Andrea in qualità di sindaco e priore del convento, erede universale di Francesca, concede il possesso dei beni donati da Francesca a frate Bartolomeo del fu Goccio, sindaco del monastero di Santa Caterina dell'ordine agostiniano. Il 9 ottobre 1376, il capitolo dei frati predicatori di Camporegio ratifica la tenuta delle terre e proprietà di Francesca. Ms. B 55, cc. 112, 124-128.

carta vi sono due registrazioni, la prima inerente alla consegna della petizione presso l'ufficio di Biccherna e la seconda all'approvazione dei priori e del capitano del popolo per la lettura in Consiglio Generale. Il documento mi è sembrato eccezionale per la quantità di dettagli presenti. In un susseguirsi di recriminazioni i sette orfani avanzano alla madre delle precise richieste, biasimando la sua condotta poco materna.

Die V^a^ Aprilis MCCCC° et die XIIII^a^ eiusdem. Coram vobis magnificis dominis prioribus gubernatoris et capitani populi civitatis Senarum, vestri humiles servitores Daniel, Nerius, Iohannes, Lucas, Franciscus et Iohanna orphani et pupilli filii quondam Ludovici magistri Nerii de Senis ac etiam domina Tarsia filia dicti Ludovici et uxor Philippi Luce Philippi reverenter exponunt quod domina Nofria filia ser Mini ser Dominici et relicta dicti Ludovici patris eorum accepit numptiam, ut dicitur pro marito quendam Brosinum de Mediolano stipendiatum, non considerans sicut pia mater facere debebat ad statum et consolationem et nutrimentum filiorum suorum, sed solum ad suam voluntatem. Dicunt etiam quod dictus Ludovicus pater eorum decessit in magna paupertate et in hereditate sua nil remansit nisi debitum. Unde oportet eos e<t> nutriri et alimentari de fructibus dotium dicte eorum matris, nunc autem sentivunt quod dictus novus maritus suus stipendiatus querit habere dictas dotes matris eorum, ut de ipsis faciat velle suum in preiudicium ipsorum filiorum dicti Ludovici. Quoniam sicut magnificis vobis notum est mater non potest disponere de dotibus suis ultra quartam partem in preiudicium filiorum suorum secundum formam statutorum comunis Senarum. Nam si cuius esset vel suppositus hic maritus suus ipsi non tamen curarent, sed cum sit de longinquis partibus et vadat sub stipendiis militantiium. Ipsi pueri, quinque masculi et una femina, quorum maior est XIIII° annorum, vident et cognoscunt et quod pro eis est quod dicte dotes si consignarentur dicto marito suo cum sit in denarios numquam possent revideri nec in casu adveniente dicti filii sui possent habere eas vel tres quartas partes, sicut iura volunt et statuta vostri comunis. Unde oporteret eos ire ad hospitale pro pane et etiam dicta domina Tarsia debet habere pro restu doctium suarum CCL florini auri ab hereditate dicti Ludovicis. Et dicunt filii dicti Ludovici quod libra patris eorum eis remansit gravis et gravissima et multa alia onera que impossibilia sunt eis ad supportandum. Qua propter ne sensus muliebris quod fragilis est et ruptus eos de mundo destruat ac ponat in mendicitate, supplicant magnificis vobis quatenus intuitu pietatis et nunc pro honore vostrorum civium vostreque civitate et ne mulieres seu forenses possint destruere cives vostros dignemini per vostra opportuna consilia facere, provideri et solemniter reformari quod dotes predicte stare et esse debeant penes ipsos filios Ludovici nec ab eis auferri possint per matrem eorum predictam vel dictum suum maritum novum, ut non perdantur iura que ipsi super dictis dotibus habent et ut educari valeant super eis, deficiente eis paterna substantia. Ita tamen quod sit remissum in dominum iudicem et sapientes curie placiti seu pupillorum, quod habent tassare et declarare quid et quantum dari debeant ipsi matri eorum pro alimentis suis et ad illam rationem pro centinario que fieri consuevit super dotibus et de qua eis videbitur esse iustum. Et quod dicta eorum mater vel dictus maritus suus dictas dotes reperire vel molestare non possint nisi pro alimentis tassandis vel superius dictum est. Non obstantibus aliquibus statutis, ordinibus, provisionibus et reformationibus communis Senarum, disponentibus aliter vel in contrarium quoquo modo. Et quod sic per rectores et officiales communis Senarum debeat observari. Dominis vos conservet[68].

[68] C 2140, cc. 102r-v; CG 199, cc. 91v-92r.

Ludovico ha lasciato in eredità alla propria famiglia numerosi debiti, mentre la moglie Nofria di ser Mino di ser Domenico ha contratto seconde nozze con Brosino da Milano[69]. Quello che trapela dalla petizione è che Brosino avrebbe intenzione di recuperare quanto prima dalla precedente famiglia la dote della sposa e di andare via dalla città. Questo comporterebbe un futuro difficile per i sette orfani, che saranno costretti ad elemosinare il pane in ospedale e a vivere di stenti, dato che sono quasi tutti minorenni, eccezion fatta per la maggiore Tarsia. Quest'ultima è sposata con Filippo Luce di Filippo, ma vuole assicurarsi allo stesso modo dei fratelli, il lascito ereditario paterno pari a 250 f.. Lo schema prospettato dalla petizione combacia perfettamente con quello deducibile dalle fonti memorialistiche e notarili di Firenze: una giovane vedova qui viene immediatamente destinata a nuove nozze, in seguito spogliata della responsabilità giuridica di madre e separata rapidamente dai figli di primo letto. Non solo la prole non le appartiene più, ma essa stessa non appartiene a loro e paradossalmente la madre e i suoi figli non condividono più il medesimo sangue. Di solito, le famiglie vittime di tale sistema e in particolare gli orfani attribuiscono l'intera responsabilità alle vedove stesse, ritenute la principale causa del loro impoverimento[70]. Infatti, Daniele, Francesco, Giovanna, Giovanni, Luca, Nerio e Tarsia accusano la madre di averli

[69] A questo proposito occorre segnalare la missiva autografa di Antonia de' Rossi, vedova di Aringhiero di Niccolò, poiché mostra in maniera chiara le conseguenze imposte alla vedova obbligata a contrarre nuovamente matrimonio a due anni dalla morte del primo coniuge, avvenuta il 18 marzo 1414. Data la rarità di lettere autografe di donne a questa altezza cronologica riporto per esteso il testo della missiva: «*Quanto poso e so vi rachomando e fatti de' miei orfani figliuogli quantunche io veghi non bisogni et chon quello amore e sollecitudine vego l'osate lo sarebe a lloro charo padre. E di cierto n'aspettate merito da dio che tutti gli renda. Io essendo femina niuno merito vi posso rendare di quello, lo fate e quello fate a loro reputo faciate a me e quello bene fate a me, quando loro sarano in* [?] *reputaranno sia fatto a loro che mi pare chonprendare che saranno di sì fatto sentimento che chonsciaranno la verità. Ed esendo chosì, so che m'amaranno chome madre e poi esca di chasa loro non'ò avuta altra amaritudine senò la loro, vedendo e' fatti loro chome andavano. Ora voi m'avete tutta chonsolata vendendo chon quanto amore sete in fati vostri. Io non posso niente, chome di sopra vi scrivo sennò che puocho. L'altissimo vi dia chon salute dell'anima chonsolaçione di ciò che disidarate. Per la vostra chome figliuola Antonia*». Archivio dell'Opera Metropolitana di Siena, Archivi aggregati - Famiglie e particolari 7 [2172 bis], allegato n. 2. La missiva è analizzata, contestualizzata ed edita parzialmente da: GELLI, B., *Fra principi, mercanti e partigiani. Francesco Aringhieri politico e diplomatico senese del Quattrocento,* Pisa, Pacini, 2018, p. 53. Sulle seconde nozze: BESTA, E., *La famiglia nella storia del diritto italiano,* Padova, CEDAM, 1933, pp. 162-167; CHABOT, I., *Seconde nozze e identità materna nella Firenze del tardo medioevo,* in SEIDEL MENCHI S., JACOBSON SCHUTTE A., KUEHN T. (a cura di), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 493-523; OPITZ, C., *La vita quotidiana delle donne nel tardo Medioevo (1250-1500),* in DUBY, G., PERROT, M. (a cura di), *Storia delle donne in Occidente. Il Medieovo,* Roma- Bari, Laterza, 1990, pp. 330-401: 382-383.

[70] Identica sorte spetta ai sei figli di Stoldo di Luca di Piero di Rinieri dei Berri. Dopo essersi sposato con Antonia di Filippo Arrigucci il 23 giugno 1419, Stoldo muore l'11 marzo 1430 cadendo da cavallo e allora monna Antonia pretende la restituzione della dote, rinuncia a tenere i figli presso di sé e contrae un secondo matrimonio con Francesco di Donato Bonsi poco dopo. BATTISTA, G. (a cura di), *Bernardo di Stoldo Rinieri e Cristoforo di Bernardo Rinieri. Ricordanze,* Firenze, Editpress, 2020, pp. 73-74. Rimando necessario agli studi: CHABOT, I., *«La sposa in nero». La ritualizzazione del lutto delle vedove fiorentine (secoli XIV-XV),* in «Quaderni storici», 86, 1994, pp. 421-462; ID., *Lineage strategies and the control of widows in Renaissance Florence,* in CAVALLO, WARNER, *Widowhood in Medieval,* cit., pp. 127-144; KLAPISCH-ZUBER, C., *La famiglia e le donne nel rinascimento a Firenze*, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 287-303.

abbandonati a se stessi e di non voler cedere loro nemmeno i tre quarti dei beni dotali. A sostegno delle loro richieste, gli eredi fanno direttamente riferimento alle norme relative alla successione dei beni materni[71]. L'assemblea cittadina con voto schiacciante (nella prima votazione 148 favorevoli e 21 contrari, nella seconda 171 contro 15[72]) decreta la risoluzione del caso a favore degli orfani, i quali chiedono comunque di rinviare il caso alla curia del Placito, per stabilire la giusta parte da versare alla madre al fine di pagarle gli alimenti[73].

Al di là della singola vicenda, quello che più colpisce è il riferimento all'idealtipo della figura materna. I compiti di una moglie-madre sono racchiusi in due doveri fondamentali: il perpetrarsi e il mantenimento della famiglia attraverso la riproduzione, la cura dei figli e la gestione della casa e in generale della sfera domestica. Il 15 giugno 1401, la petizione di monna Francia vedova di Guccio di maestro Nero, cognata di Nofria e zia dei sette orfani, viene letta e approvata dai priori e dal capitano del popolo: la donna chiede di non pagare alcuna mora relativa alla gabella per la vendita della casa, data la sua misera condizione. Il 21 giugno e il 12 luglio, il Consiglio Generale approva tale richiesta e il notaio copia fedelmente il testo della petizione nel registro consiliare corrispondente, apponendo nel margine sinistro del registro concistoriale questa nota: «*publicata cum toto tenore*». Monna Francia incarna il modello di madre pia e la stessa ribadisce di doversi occupare delle tre figlie ormai grandi, chiedendo ai priori e al consiglio cittadino di pensare primariamente alle fanciulle. L'assemblea cittadina concede quanto richiesto nella petizione (nella prima votazione 225 voti favorevoli e 21 contrari e nella seconda 147 contro 4) e sospende il pagamento della mora sulla gabella.

XXI[a] Iunii MCCCCI° et XII[a] Iulii dicti anni. A voi magnifici et potenti signori…Signori e priori et capitano del popolo dela città di Siena dicesi per monna Francia donna che fu di Guccio del maestro Neri, donna povera con tre figliuole grandi

[71] La rubrica cui si fa riferimento esplicito nel testo è emanata nel settembre 1273 e tradita dal codice statutario di quegli anni in poi: *Quid iura sit si mulier fecerat aliquod contractum mutui vel vendictionis et cetera si aliqua ante quam nubat*, 27, d. II, SSi 3 (c. 70v); 26, d. II, SSi 16 (c. 115r); 28, d. II, SSi 16 (cc. 115r-115v); 27, d. II, SSi 5-6 (cc. 119v-120r); 28, d. II, SSi 14 (c. 9r); 26, d. II, SSi 7 (c. 107r); 28, d. II, SSi 10 (cc. 38r-38v); 27, d. II, SSi 11 (cc. 150r-150v); 28, d. II, SSi 12 (cc. 93r-93v); 28, d. II, SSi 13 (c. 24r); 27, d. II, SSi 17 (c. 140r); 28, d. II, SSi 19-20 (cc. 187r-187v); 140, d. II, SSi 26, (c. 113r).

[72] CG 199, cc. 93v, 96r.

[73] Questo modello è confermato anche dalle cinque missive risalenti al XV e al XVI secolo, redatte da cinque vedove e destinate ai magistrati della Curia del Placito. Tutte le madri si dichiarano di essere preoccupate per il destino della propria prole e chiedono di essere aiutate al fine di assumere la tutela oppure di risolvere alcune questioni creditizie e patrimoniali. Allo stesso, tale modello è mantenuto anche quando è una nonna vedova a richiedere la tutela della propria nipote al posto di un uomo, incapace di curarsi della neonata nipote. CuP 1374, s. n., edite da: ZDEKAUER, L., *Lettere volgari del Rinascimento senese,* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 4, 1897, pp. 237-286: 250-251, 253-256, 283. Su questa magistratura: ARMINI, K., *Il funzionamento della Curia del Placito,* tesi di Laurea in Storia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Siena, a. a. 2001-2002.

sença alcuno bene, che per grande bisogno al tempo de la prima guerra fra Sanesi e Fiorentini la detta monna Francia vende una casa a Francesco del Maciaia per precço di cento e diece fiorini d'oro. E none essendo informata de la cabella, la detta casa è in corsa d'ogni denaio soi secondo la forma degli statuti del comune di Siena; e per questo è stata gravata e pegnoreggiata molte vole e non à modo a ppagare. Et però supplica la magnifica signoria vostra vi piaccia ne vostri opportuni consigli fare, deliberare che a la detta monna Francia sia fatta graçia per l'amore di Dio et per sussidio de le dette fanciulle, pagando la detta monna Francia la pura cabella del detto contracto con quarto più sença alcuna doppie pene. Dio vostro servi in buono stato, come voi disideriate[74].

In entrambe le petizioni è ribadito il concetto secondo il quale una madre pia dovrebbe pensare esclusivamente ai propri figli, soprattutto quando questi diventano orfani di padre ancora minorenni[75]. A differenza della cognata, Nofria viene meno ai suoi doveri di madre pia e i figli per motivare tale mancanza fanno riferimento alla *fragilitas sexus* delle donne, le quali insieme agli stranieri potrebbero rovinare la vita dei cittadini senesi. Riprendendo un concetto già presente nel diritto romano, molte disposizioni statutarie considerano la fragilità una caratteristica congenita delle donne e adoperano questa come motivo per legittimare le norme di ordine generale e apparentemente oggettive. Ad esempio, un'addizione del 1277 allo statuto di Reggio Emilia impedisce alle donne di partecipare ai cortei funebri proprio a motivo della loro fragile condizione[76]. Questa visione rientra nella rappresentazione della donna come portatrice di ogni male, tesi sostenuta anche da Alberico da Rosciate. Il giurista bergamasco prova ad elencare tutte le qualità negative del genere femminile, tra cui spiccano l'avarizia, l'adulazione, la mobilità e l'incostanza, ma non riesce in questa impresa poiché la

[74] C 2140, c. 111r; CG 200, cc. 22r-23r, 26v.

[75] Nonostante sia di molto anteriore ritengo utile il parallelo con il modello materno proposto in una missiva di Gaio Sollio Sidonio Apollinare risalante al V secolo. Il vescovo di Alvernia propone come esempio di perfezione la matrona Filimatia, la quale ha impostato la vita della sua numerosa famiglia all'insegna della morigeratezza e della serenità. Per questa ragione, Sidonio appella la donna nell'incipit della lettera con le seguenti parole: «*morigera coniux domina clemens, utilis mater pia filia, cui debuit domi forisque persona minor obsequium, maior officium, aequalis affectum*», mentre nell'epitaffio a lei dedicato adopera cinque attributi: *prudens, casta, decens, severa, dulcis*. Il vescovo dedica alla defunta un carme di quindici endecasillabi: «*Occasu celeri feroque raptam /gnatis quinque patrique coniugique / hoc flentis patriae manus locantur / matronam Filimatiam sepulchro. / O splendor generis, decus mariti, / prudens, casta, decens, severa, dulcis, / atque ipsis senioribus sequenda, / discordantia quae solent putari / morum commoditate copulasti: / nam vitae comites bonae fuerunt / libertas gravis et pudor facetus. / Hinc est quod decimam tuae saluti / vis actam trieteridem dolemus / atque in temporibus vigenti aevi / iniuste tibi iusta persoluta*». GAIUS SOLLIUS APOLLINARIUS SIDONIUS, *Epistolae et carmina,* ed. C. Lütjohann, MGH, (Scriptores, 8, Auctores Antiquissimi, 29-30). Tale missiva è segnalata da: URSO, *"Buone" madri,* cit., p. 60. Dal XIII secolo in poi, l'omiletica domenicana e francescana ribadiscono il valore della morigeratezza, virtù necessaria per ottenere la salvezza spirituale. CASAGRANDE, C. (a cura di), *Prediche alle donne del secolo XIII. Testi di Umberto da Romans, Gilberto da Tournai, Stefano di Borbone,* Milano, Bompiani, 1978, pp. VII-XXV, 5-42, 153-163.

[76] «*Quod uxor, mater et filia etc. Item, quod uxor, mater, filia, nurus alicuius defuncti seu alia mulier dicto defuncto coniuncta usque ad tercium gradum non possit nec debeat sequi defunctum extra domum dum portatur ad ecclesiam, sed remaneat in domo cum aliis dominabus que cum eis stare voluerint: cum mulieres fragiles sint, nec possunt se abstinere quin cum platis et palmis batutis et alta voce plorent, contra formam suprascripte consuetudinis et cum non videatur honestum mulieres ab hominibus substineri. Et si contrafecerint, puniatur quelibet mulier in X lib. rex et quilibet qui eam substineret puniatur in X lib. rex».* Addizione edita da: CERLINI, A. (a cura di), *Consuetudini e statuti reggiani del XIII secolo*, Milano, Hoepli, 1933, p. 46.

cattiveria e la crudeltà delle donne non hanno limiti. Alberico si inserisce sulla scia della tradizione giuridica, la quale fin da Odofredo imputa alle donne il vizio di essere avarissime[77]. La stessa accusa ricorre anche nella normativa statutaria delle città dell'Italia centro-settentrionale: una rubrica del costituto pisano del 1233 reputa le madri prive di ogni affetto nei confronti della figliolanza quando richiedono ai propri figli la restituzione della dote, mostrando l'*impietas* degna di una matrigna[78]. Nella petizione presentata dagli orfani notevole è l'accostamento di due termini *mulier* e *forensis,* ulteriore conferma della rappresentazione della moglie come straniera nella casa del marito. Entravano nell'abitazione come spose, più o meno rispettate a secondo della dote recata, vi permangono come mogli devote e madri amorose ed escono come vedove, la cui memoria si esaurisce nel giro di due generazioni. La sposa rimane nella condizione di semplice ospite del marito, vero padrone della casa e della famiglia, e il modello di Griselda può essere assurto come nobile esempio del comportamento femminile[79].

---

[77] Paolo da Certaldo avvisa gli uomini sui possibili rischi seguenti ad ogni relazione con le donne e ribadisce l'accusa di avarizia, vizio caratteristico del genere femminile. «*E de l'usare le dette femine ne perdi l'onore tuo e i tuoi danari; tuttavia se per necessità vi pure usi, spacciati e paga e fuggi: non fare mai con tale femine credenzia, ché poi vogliono il doppio. Guardati che non ti innamorassi di niuna, per carezze o buono viso che ti facesse, ché non fanno carezze a te, anzi a' tuoi danari. Uno de' segnali da vedere se la femina ti dia de' suoi danari e de le sue care cose, però ch'ell'è di natura avara: e s'ella esce di sua natura, sì n'esce per due cagioni, o per trarre maggiore cosa e più danari da te, o per amore che ti porta. Sì che del tutto ti guarda di non dare a le femine grandi cose, ché saresti sciocco e perderestiti ciò che dessi*». PAOLO DA CERTALDO, *Libro di buoni costumi,* cit., p. 47. Sulla *fragilitas sexus* fondamentali i seguenti contributi: DAVIDE, M. (a cura di), *La condizione giuridica delle donne nel medioevo. Convegno di studio (Trieste, 23 novembre 2010),* Trieste, CERM, 2012; DI RENZO VILLATA, M. G., *Dalla* fragilitas sexus *alla pienezza dei diritti? Un percorso non ancora concluso. Chioserelle a margine di un itinerario tortuoso attraverso i secoli,* in D'AMICO, M., LEONE, S. (a cura di), *La donna dalla* fragilitas *alla pienezza dei diritti? Un percorso non ancora concluso,* Giuffrè, Milano, 2017, pp. 83-122; GRAZIOSI, M., *Women and Criminal Law: the notion of diminished responsibility in Prospero Farinaccio (1544-1618) and other Renaissance jurists*, in PANIZZA, L. (a cura di), *Women in Italian Renaissance Culture and Society*, Oxford, European Humanities Research Centre of the University of Oxford, 2000, pp. 166-181; ID., "Fragilitas sexus". *Alle origini della costruzione giuridica dell'inferiorità delle donne,* in FILIPPINI, N. M., PLEBANI, T., SCATTIGNO, A. (a cura di), *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea,* Roma, Viella, 2002, pp. 19-38; GUERRA MEDICI, *L'aria di città,* cit., pp. 21-28; ID. (a cura di), *Orientamenti civilistici e canonistici sulla condizione della donna. Atti del Seminario Internazionale* (Roma, 28-29 ottobre 1991)*,* Napoli, ESI, 1995; ID., *'City Air'. Women in the medieval city,* in CASAGRANDE, G. (a cura di), *Donne tra Medioevo ed Età Moderna in Italia. Ricerche,* Perugia, Morlacchi, 2005, pp. 23-52; MINNUCCI, G., *La condizione giuridica della donna tra Medio Evo e Età Moderna: qualche riflessione,* in «Anuario de Historia del Derecho Español», 81, 2011, pp. 997-1007; URSO, *Tra essere e apparire,* cit., pp. 25-76.

[78] *De donatione propter nuptias,* 29, *Constituta legis et usus pisane civitatis,* in BONAINI, F. (a cura di), *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo,* Firenze, G. P. Vieusseux, 1870, vol. II, pp. 753-755.

[79] La fortuna dell'ultima novella del Decameron, segnata dalla traduzione in latino compiuta da Petrarca nel 1373, può essere considerata la condivisione del modello dell'illimitata subordinazione della donna al proprio marito e alla propria famiglia. Questa traduzione circola in tutte le letterature europee e costituisce il modello per le riscritture successive, italiane e straniere. Tra queste occorre segnalare almeno l'adattamento teatrale in versi, eseguito e rappresentato a Parigi nel 1395. Il testo è tramandato da un unico testimone, ovvero il manoscritto Fr. 2203 della Biblioteca Nazionale Francese. Nel 2011 oltre alla traduzione in italiano del testo, Marco Piccat e Laura Ramello hanno curato una nuova edizione sulla base di una rilettura del codice. ANDERSON B. S., ZINSSER, J. P., *Le donne in Europa,* Roma-Bari, Laterza, 1992, vol. 2, p. 286; CAVINA, M., *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 50-54; ID., *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 142-144; GIACALONE, I., De insigni obedentia et fide uxoria: *dieci anni di studi sulla Griselda di Petrarca (2003-2013),* in «Petrarchesca», 3, 2015, pp. 109-

Conclusioni. Nel saggio sulla famiglia medievale dell'Europa occidentale, David Herlihy evidenzia due atteggiamenti prevalenti nei confronti del matrimonio e della donna: da una parte, la tradizione colta porta avanti il ben radicato filone di letteratura misogina, raggiungendo l'acme con il poema allegorico *Le roman de la rose*; dall'altra, una corrente elogia la donna e specialmente le buone mogli. Come si riscontra nei versi tratti da una serie di poemi composta da Marbordo, le donne sono indispensabili non solo perché assicurano la sopravvivenza della società, ma anche per i molteplici servizi da loro svolti: il sostentamento della famiglia e della casa, la filatura, la tessitura, la cura dei malati e molti altri. Inoltre, la struttura delle famiglie cittadine tardomedievali favorisce le madri nello svolgimento del loro ruolo sociale. Nonostante i rischi del parto, le mogli coniugatesi di solito prima dei vent'anni e con uomini maturi avevano buone probabilità di sopravvivere ai loro mariti e di stabilire un contatto più prolungato e stretto con i propri figli. Spesso assumevano la funzione di intermediarie tra i padri e i discendenti e trasmettevano i valori culturali da una generazione all'altra. Erano dunque coinvolte profondamente nella socializzazione dei giovani, svolgendo una funzione essenziale per conservare e arricchire la tradizione. Contrariamente all'immagine passiva deducibile dell'esame della letteratura didattica, lo studioso mediante l'analisi delle fonti agiografiche sottolinea un ruolo più attivo da parte delle madri, specialmente nell'istruzione religiosa. Malgrado le fatiche e i sacrifici compiuti, il mestiere di madre e specialmente le attività di cura domestica non sono riconosciute come lavoro dal sistema di valori della società medievale[80]. Infatti, durante il Medioevo continua a permanere una rappresentazione ambivalente sulla madre, oscillando da una persona benevola, che

121; KLAPISCH-ZUBER, C., *Il complesso di Griselda. Dote e doni di nozze nel Quattrocento*, in ID., *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 153-191; PICCAT, M., RAMELLO, L. (a cura di), *Lo spettacolo di Griselda. «*L'Istoire de Griseldis*», 1395 (BnF ms. fr. 2203),* Cuneo, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, 2011; RÉGNIER-BOHLER, D., *Voci letterarie, voci mistiche,* in DUBY, G., PERROT, M. (a cura di), *Storia delle donne in Occidente. Il Medieovo*, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 463-539: 491-492; SUOMELA-HÄRMÄ, E., *Le "Griselde" finlandesi,* in «Neuphilologische Mitteilungen», 101-2, 2000, pp. 349-364.

[80] Sul lavoro femminile imprescindibili: PICCINNI, G., *Per uno studio del lavoro delle donne nelle campagne: considerazioni dall'Italia medievale,* in CAVACIOCCHI, S. (a cura di), *La donna nell'economia, secc. XIII-XVIII,* Firenze, Le Monnier, 1990, pp. 71-81; ID., *Il lavoro delle donne nell'Italia medievale,* in «Cultura e Scuola», CXIII, 1990, pp. 33-58; ID., *Le donne nella vita economica, sociale e politica dell'Italia medievale,* in GROPPI, A. (a cura di), *Il lavoro delle donne,* Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 5-46: 36-39. Inoltre, segnalo il recente contributo di Maria Giuseppina Muzzarelli sulla storiografia italiana e internazionale relativa al lavoro delle donne: MUZZARELLI, M. G., *Sul lavoro delle donne nel Medieovo: letture recenti e meno recenti,* in MUCCIARELLI, R., PELLEGRINI, M. (a cura di), *Il tarlo dello storico. Studi di allievi e amici per Gabriella Piccinni,* Siena, Effigi, 2021, vol. II, pp. 1051-1062.

intercede a favore della prole, ad una parente avara, colpevole soprattutto di bloccare la trasmissione delle proprietà ai suoi figli bisognosi[81].

«Alla madre si chiede insomma di essere molto presente all'inizio, quando la sua presenza è assolutamente indispensabile, e di intuire poi, quando è giunto il momento, di ritirarsi gradatamente sullo sfondo e di consentire al figlio di sperimentare e sviluppare la propria autonomia. Le si chiede di mantenere vivo il bambino che è in lei per meglio comprendere i bisogni del figlio e di essere un adulto per soddisfare quegli stessi bisogni nel modo più adeguato. Non stupisce quindi che Freud abbia considerato l'educare, assieme al curare e al governare, come un compito impossibile; ci si dovrebbe se mai meravigliare che la maggior parte delle madri riesca a trovare intuitivamente e naturalmente l'equilibrio ottimale tra queste opposte e contraddittorie esigenze»[82]. Con queste parole, Glauco Carloni e Daniela Nobili aprono l'ultimo capitolo del loro studio antropologico, psicoanalitico e storico sulle madri cattive e con queste voglio terminare questo capitolo perché palesano la complessità di ogni rapporto materno.

[81] Lo studioso traduce e segnala i seguenti versi tratti dalla serie di poemi dedicati alle donne composti dal vescovo di Rennes alla fine del XI secolo. «*In cuncitis quae, dante Deo, concessa videntur / usibus humanis, nil pulchrius esse putamus /nil melius muliere bona, quae portio nostri / corporis est, sumus atque suae non portio carnis / quam non immerito naturae lege coacti / ut sociale bonum, vel cum nos laedit, amamus, / nam cum simus idem, sub eandem conditione / vivimus, et nihis est quod non commune geramus, /in cuncitis similes, salvo discrime sexus* / […] *Multa minora quidem, sed quae tamen exigit usus /vitae comunis, tibi feminae solo ministrat, / nam quis nutricis sumet nisi femina curam, / qua sine nemo potest natus producere vitam? / Quis lanam, linumque trahet? Quis volvere fusum? /Reddere quis pensum, vel texere quis petietur? / Usus in nostros fiunt haec, tam commoda fiunt, / ut si deficiant, vitae minuatur honestas*». MARBORDUS EPISCOPUS REDONENSIS, *Liber decem capitulorum,* PL 171.1699-1700; HERLIHY, D., *Life expectation for women in medieval society,* in MOREWEDGE, R. T. (a cura di), *The role of women in the Middle Ages. Papers of the sixth annual conference of the Center for Medieval and Early Renaissance Studies,* (State University of New York at Binghamton, 6-7 Maggio 1972), London, Hodder & Stoughton, 1975, pp. 1-22: 10-16; ID., *La famiglia nel Medioevo,* Milano, RCS, 2021, pp. 147-153.

[82] CARLONI, NOBILI, *La mamma cattiva,* cit., p. 253. A tal proposito segnalo anche gli atti del convegno, tenutosi a Padova nei giorni 14-16 maggio 2008, sulla maternità: CHEMOTTI, S. (a cura di), *Madre de-genere. La maternità tra scelta, desiderio e destino,* Padova, Il Poligrafo, 2009.

14. La violenza nei rapporti extraconiugali: adulterio, bigamia e seduzione. Alcuni esempi significativi.

Nel XII secolo Pietro Abelardo definisce la lussuria come un vizio dell'anima e precisa che il peccato non risiede nel desiderio del piacere sessuale oppure nella volontà di perseguirlo, bensì nel consenso che l'anima da a quel desiderio e a quella volontà. Dalla metà dello stesso secolo, sia in ambito teologico che giuridico, tale vizio si struttura in modo quasi definitivo secondo una precisa gerarchia: fornicazione semplice, adulterio, incesto, stupro, ratto e *vitium contra naturam*. Quest'ultima specie include tutte le pratiche sessuali non volte alla procreazione, mentre i restanti costituiscono un ostacolo alla costituzione di una famiglia, forma primaria e naturale di aggregazione sociale. Le summe morali del Duecento inquadrano la lussuria come un vero e proprio peccato sociale, organizzando il discorso intorno alla rottura delle norme vigenti relative al matrimonio e alla generazione al suo interno. Lo stesso Tommaso d'Aquino ricorda che la fornicazione è un peccato lesivo del bene comune, per questo ritiene che ogni *concubitus* deve essere ordinato dal punto di vista morale e soprattutto legale[1].

«*Guardati non t'innamori di femina niuna se non è tua moglie; e pensa che tutte sono femine, e tutte sono fatte a uno modo: e però non porre più amore a l'una che a l'altra, ché troppo è grande pericolo. In però che tutti i grandi disinori, vergogne, peccati e spese s'acquistano per femine; e acquistansene le grandi nimistà, e perdonsene le grandi amistadi. E però lascia stare le femine altrui, e toglie di quelle che di concordia troverai sanza dispiacerne a persona*»[2]. L'ammonimento di Paolo di messer Pace da Certaldo contro ogni possibile relazione extraconiugale prefigura i risvolti conseguenti a tale crimine, ma non

[1] «*Non è peccato bramare una donna, ma è peccato dare consenso alla concupiscenza; e non è condannabile la volontà dell'unione carnale, ma il consenso alla volontà*». PIETRO ABELARDO, *Conosci te stesso o Etica,* a cura di Mario Dal Pra, Firenze, La Nuova Italia, 1976, p. 18; CASAGRANDE, C., VECCHIO, S., *I sette vizi capitali. Storia dei peccati nel Medioevo,* Torino, Einaudi, 2000, pp. 163-167, 172-180; DELUMEAU, J., *Il peccato e la paura. L'idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo,* Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 390-401; VECCHIO, S., *La buona moglie,* in DUBY, G., PERROT, M. (a cura di), *Storia delle donne in Occidente. Il Medieovo,* Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 129-165: 137-140.

[2] PAOLO DA CERTALDO, *Libro di buoni costumi,* in BRANCA, V. (a cura di), *Mercanti scrittori: ricordi nella Firenze tra Medioevo e Rinascimento. Paolo da Certaldo, Giovanni Morelli, Bonaccorso Pitti, Domenico Lenzi, Donato Velluti, Goro Dati, Francesco Datini, Lapo Niccolini, Bernardo Machiavelli,* Milano, Rusconi, 1986, pp. 4-99: 29. Sul manoscritto autografo dell'opera: ZACCARELLO, M., *L'*Epistola di S. Bernardo a Ramondo *nella redazione autografa di Paolo di messer Pace da Certaldo. Edizione e appunti linguistici,* in ID., Reperta. *Indagini, recuperi, ritrovamenti di letteratura italiana antica,* Verona, Fiorini, 2008, pp. 55-102.

palesa il vero rischio posto dall'adulterio[3]: la legittimità della discendenza familiare, garantita esclusivamente dalla fedeltà della donna. La devianza sessuale della componente femminile comporta gravose ricadute sui meccanismi ereditari e sulla gestione del patrimonio familiare e questo la società del tempo non può assolutamente tollerarlo. Non a caso l'unione coniugale si configura come un affare di famiglie e tra famiglie ed è l'elemento di stabilizzazione delle società cittadine. Il matrimonio è un'istituzione sociale pluralistica e flessibile, perché appartiene contemporaneamente alla dimensione sacra e profana, pubblica e privata. Nella sua accezione più intima è l'unione consensuale tra donna e uomo e coinvolge il mondo delle emozioni e delle aspettative personali; in quella pubblica invece irrompe negli spazi della politica, dell'economia e degli equilibri sociali. Di qui l'interesse di entrambi i poteri di controllare e disciplinare l'istituto alla base della comunità cristiana e civile[4].

L'integrità del corpo femminile deve essere protetta con ogni mezzo possibile e le trasgressioni sono vietate e punite con rigore. «E non per nulla, nei riguardi dell'adultera, che scardinava le fondamenta dell'ordine costituito, la condanna era netta, dura, disumana. Si aveva infatti paura, come singoli e come collettività, di un rapporto che coinvolgeva i sentimenti e le passioni, alimentava l'intrigante fascino del peccato, rendeva incerta o rifiutava la funzione procreatrice che stava alla base della disciplinata e legittima sessualità, poneva in pericolo la convivenza matrimoniale che non era solo questione personale, ma della famiglia e dell'intera società»[5]. La rilevanza conferita dalle città italiane durante il basso medioevo

[3] Il sinonimo più corretto del reato è quello di fornicazione, con il quale si intende il congiungimento carnale fuori dal matrimonio e per metonimia tutti i peccati connessi alla sessualità. Nell'*Etymologiarum sive Originum libri XX,* Isodoro di Siviglia segnala come etimo di tale termine *fornix,* ossia l'edificio a forma di arco dove stanno le meretrici. CASAGRANDE, VECCHIO, *I sette vizi capitali,* cit., p. 152.

[4] Sull'istituzione matrimoniale nei secoli tardomedievali imprescindibili sono i quattro volumi collettanei, frutto del progetto di ricerca *Processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani* condotto da Silvana Seidel-Menchi e Diego Quaglioni dal 1996 al 2001: SEIDEL-MENCHI, S., QUAGLIONI, D., (a cura di), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo,* Bologna, Il Mulino, 2000; ID., *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XVI al XVIII secolo,* Bologna, Il Mulino, 2002; ID., *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo),* Bologna, Il Mulino, 2004; ID., *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII),* Bologna, Il Mulino, 2006.

[5] Se nelle rappresentazioni del XII e XIII secolo, non è possibile riscontrare la specifica punizione dei sette peccati capitali, due vizi fanno eccezione: l'avarizia e la lussuria. I due eroi dell'inferno romanico sono identificabili facilmente grazie ad un chiaro riferimento all'oggetto del loro delitto. Nel rappresentare la lussuria l'iconografia medievale oscilla tra la raffigurazione di una donna, nuda, preda di serpenti e di rospi, che le mordono il seno e il sesso (come nel portale di Santa Croce di Bordeaux o di Moissac), e quella di una coppia fustigata oppure legata da una corda per l'eternità (ad esempio, il Giudizio universale dell'abbazia di Conques). Nel XIV e XV secolo, questa doppia raffigurazione è mantenuta, come si evince dal Giudizio pisano di Buonamico Buffalmacco e quello sangimignanese di Taddeo di Bartolo. Il primo raffigura una coppia frustata e dalle carni lacerate, mentre il secondo rappresenta il vizio con diversi peccatori, designati da una precisa iscrizione, ovvero il *sotomitto,* il *ruffiano* e infine l'*adultera.* Inoltre, la raffigurazione della lussuria, che ricorre nelle quattrocentesche rappresentazioni della cavalcata dei vizi, è una figura femminile, di solito una donna elegante, che a cavallo di una capra o un maiale si ammira ad uno specchio e solleva la gonna mostrando la gamba, come nella Cappella della Missione a Villafranca Piemonte e nella Cappella di Sant'Antonio Abate di Clans.

all'onore e alla rispettabilità dei legami familiari è ribadita dall'abbondante produzione statutaria relativa ai reati di adulterio, bigamia e concubinaggio. Tale normativa mostra come la società medievale abbia cercato di controllare i comportamenti delle donne, dalle vergini, capitale da investire e far fruttare, alle sposate, garanti della legittimità degli eredi, cui è destinato il patrimonio familiare[6].

Benché non propriamente facenti parte di tale diritto è utile partire dai *Constitutionum Regni Sicilie Libri III,* monumento legislativo laico, il quale raccoglie anche le norme promulgate dai predecessori di Federico II. Sono previste pene per l'adultera come il taglio del naso ad opera del marito o dei genitori e il diritto del marito di uccidere la moglie e l'amante sorpresi in flagranza[7]. Dal XIII secolo, le sanzioni comminate alle adultere dal diritto statutario delle città italiane centro-settentrionali sono generalmente pecuniarie e le multe sono differenziate a seconda della condizione della rea di nubile, coniugata o vedova. Di norma, l'adultera perde la propria dote a vantaggio del marito tradito[8]. Alcune città invece puniscono le criminali infliggendo pene corporali, solitamente la fustigazione pubblica, e talvolta capitali[9]. A tutto ciò occorre aggiungere la pubblica vergogna e l'espulsione dalla città

BASCHET, J., *I peccati capitali e le loro punizioni nell'iconografia medievale,* in CASAGRANDE, VECCHIO, *I sette vizi capitali,* cit., pp. 225-260: 234-235, 244-245; ID., *Vizi e virtù,* in *Enciclopedia dell'arte medievale,* Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2000, vol. 11, pp. 729-737; CERETTI, I., *L'iconografia dei vizi e delle virtù attraverso lo sguardo di un miniatore bolognese del Trecento,* in «I quaderni del m.æ.s», 12-13, 2009-2010, pp. 125-146; MORETTI, V., *Storie di Antonio abate nelle Alpi marittime francesi: la cappella di Sant'Antonio a Clans,* in «Bolletino della società piemontese di archeologia e belle arti», n.s., LXV-LXVI-LXVII-LXVIII, 2014-2107, pp. 81-95; TRAMONTANA, S., *La meretrice,* in MUSCA, G. (a cura di), *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle none giornate normanno-sveve (Bari, 17-20 ottobre 1989)*, Bari, Dedalo, 1991, pp. 79-101: 88.

[6] Punto di partenza per la comprensione del fenomeno è lo studio diacronico: DAUMAS, M., *Adulteri e cornuti. Storia della sessualità maschile tra Medioevo e Modernità,* Bari, Dedalo, 2008.

[7] *De adulteriis et lenociniis,* 74, d. III; *De poena adulterii,* 75, d. III; *De poena uxoris in adulterio deprehensae,* 81, d. III; *De poena mariti ubi adulter aufugit,* 82, d. III; *De adulteriis coercendis, alias, de privilegiis ecclesiarum,* 83, d. III, *Constitutionum Regni Siciliarum libri III,* Catanzaro, Rubettino, 1999, cc. 420-421, 423-425.

[8] Rimanendo nel territorio senese lo statuto del 1432 di Piancastagnaio prevede una multa di 200 l. per l'uomo e la perdita della dote per la donna. *De la pena riconoscente alcuna femina carnalmente,* 44, d. III, Statuti delle comunità 100, c. 49v, edito da: DANI, A. (a cura di), *Il Comune medievale di Piancastagnaio e i suoi statuti*, Siena, Il Leccio, 1996, pp. 70-71. Altri esempi: *De pena committentis adulterium,* 26, d. III, in ALLEGRIA, S. (a cura di), *Statuto del comune di Foiano del 1387,* Firenze, Editpress, 2017, pp. 163-164; *De mulieribus adulteratis,* 20, *Statuto del Frignano,* in JACOLI, F., SÁNTOLI, Q., SORBELLI, A. (a cura di), *Statuti dell'Appennino tosco-modenese (Sambuca pistoiese, Frignano) secoli XIII-XIV,* Roma, Loescher, 1913, pp. 260-261; *Quod mulier adultera perdat dotem,* 53, *Statuti della Valsassina dell'anno MCCCLXXXVIII,* in ANDERLONI, E. (a cura di), *Statuti dei laghi di Como e Lugano del secolo XIV,* Roma, Loescher, 1913, vol. 1, p. 285. Questo è confermato anche dai casi desunti dalla documentazione giudiziaria della città di Reggio Emilia, Treviso e Venezia tra il XIV e il XV secolo. CARRAWAY VITELLIO, J., *Public justice and the criminal trial in Late Medieval Italy: Reggio Emilia in the Visconti Age,* Leiden-Boston, BRILL, 2016, pp. 55-56; RUGGIERO, G., *I confini dell'eros. Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento,* Venezia, Marsilio, 1988, pp. 84-87; TOZZATO, G. B., *Matrimoni e doti nel medioevo,* in «Atti e memorie dell'Ateneo di Treviso», 26, A. A. 2008-2009, pp. 33-46: 42-43.

[9] *De li forzaturi de le donpne overo monache overo con loro volonà et de la pena de le dopne cognosciute; et che le minure de XVI anni non se possa maritare sença li consentimenti infrascripti,* 16, d. III, SELLA, P., ZDEKAUER, L. (a cura di), *Statuti di Ascoli Piceno dell'anno MCCCLXXII,* Roma, Istituto Storico Italiano, 1910, pp. 89-91; *Del marito retenente la bagascia, e de la femmena retenente el marito altruie,* 95, d. III, *Del negante el matrimonio*, 96, d. III, SALEM ELSHEIKH,

o dal vicinato, cui sono costrette in seguito alla denuncia del marito[10]. Le sanzioni stabilite nei confronti dell'adultero invece variano principalmente sulla base del consenso o meno della donna e contemplano la fustigazione e la pena capitale[11]. La tendenza generale però è quella di punire i colpevoli solamente con una ammenda, tuttavia occorre notare l'emergere di una distinzione, sancita anche dai canonisti, tra adulterio pubblico o notorio e quello segreto. L'azione delle corti ecclesiastiche e laiche sembra limitarsi proprio ai casi notori, scandalosi e spesso accompagnati da un periodo più o meno lungo di abbandono del coniuge oppure da nascite illegittime[12].

M. (a cura di), *Statuto del Comune e del Popolo di Perugia del 1342 in volgare,* Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2000, pp. 147-149; *De pena commictentis adulterium seu stuprum,* 150, d. III, *Statuto di Tivoli del 1305,* in EGIDI, P., FEDERICI, V., TOMASETTI, F. (a cura di), *Statuti della provincia romana,* Roma, Forzani e Tipografia del Senato, 1910, vol. 1, p. 205; *De committentibus adulterium mulieribus consentientibus,* 184, d. IV, MOR, G. C. (a cura di), *Statuti della Valsesia del sec. XIV,* Milano, Hoepli, 1932, p. 106. Molteplici esempi di differenziazione della pena ai danni della fedifraga negli statuti dell'Italia centro-settentrionale sono presentati da: BARNI, G., VISCARDI, A., *L'Italia nell'età comunale,* Torino, UTET, 1980, pp. 444-446; DI RENZO VILLATA, M. G., "Crimen adulterii est gravius aliis delictis…" *L'adultera tra diritto e morale nell'area italiana (XIII-XVI secolo),* in CAVINA, M., HOXHA, D., RIBÉMONT, B. (a cura di), *Le donne e la giustizia fra Medioevo ed Età Moderna. Il caso di Bologna a confronto,* Bologna, Pàtron, 2014, pp. 11-46: 21-29.

[10] *Del adulterio et ratto de donne,* 14, *Statuto di Aspra Sabina del 1397,* in FEDERICI, V. (a cura di), *Statuti della provincia romana,* Roma, Tipografia del Senato, 1930, vol. 2, pp. 394-395; *De avulterio*, 49, *Statuto della Sambuca,* in JACOLI, SÁNTOLI, SORBELLI, *Statuti dell'Appennino tosco-modenese,* cit., p. 30; *De muliere expellenda de vicinato,* 84, d. I, NICO OTTAVIANI, M. G. (a cura di), *Piediluco, i Trinci e lo statuto del 1417,* Perugia, Protagon, 1988, p. 42. Tale normativa è riscontrabile anche nelle consuetudini palermitane del 1477-1478 e negli ordinamenti degli abati vallombrosani del 1253 e del 1263. BONAINI, F., *Statuto della Val d'Ambra del MCCVIII del conte Guido Guerra III,* Pisa, Nistri, 1851, p. 64; SICILIANO VILLANUEVA, L. (a cura di), *Raccolta delle consuetudini siciliane con introduzioni ed illustrazioni storico-giuridiche,* Palermo, Lo Statuto, 1894, vol. 2, pp. 513-538. Inoltre, Edith Ennen segnala la presenza di questa pratica in diverse città della Germania meridionale e Guido Ruggiero dimostra come il motivo della vergogna fosse al centro delle condanne emesse per adulterio a Venezia dalla seconda metà del Trecento. ENNEN, *Le donne nel Medioevo,* cit., pp. 198-199; RUGGIERO, *I confini dell'eros,* cit., pp. 77-80.

[11] *De pena adulterium vel stuprum comitentis in feminam vel masculum,* 67, d. II, TROMBETTI BUDRIESI, A. L. (a cura di), *Lo statuto del comune di Bologna dell'anno 1335,* Roma, ISIME, 2008, p. 639; *Si quis feminam per vim cognoverit vel rapuerit et aliis capitulis,* 54, d. IV, *De pena rapientis vel cognoscentiis nuptam vel nuptiis destinatam et quod pax non proxit,* 68, d. VI, MONTORSI, W. (a cura di) *Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII,* Ferrara, Cassa di Risparmio, 1955, pp. 270-271, 396; *De pena lenonis et inducentis mulieres bone fame ad adulterium,* 28, d. II, VENDITELLI, M. (a cura di), *Statuta civitatis Ferentini. Edizione critica dal ms. 89 della Biblioteca del Senato della Repubblica,* Roma, Società Romana di Storia Patria, 1988, p. 70; *De adulteriis et stupro,* 47, d. IV, *Statuti di Intra, Pallanza e Vallintrisca dell'anno MCCCLXXXXIII,* in ANDERLONI, E., SELLA, P. (a cura di), *Statuti del lago Maggiore e della Val d'Ossola del secolo XIV,* Roma, Loescher, 1914, p. 371; *De pena mulieris habentis maritum committentis stuprum seu adulterium, Statuti di Lecco del secolo XIV,* in ANDERLONI, E., LAZZATI, A. (a cura di), *Statuti dei laghi di Como e di Lugano dei secoli XIII e XIV,* Roma, Loescher, 1915, vol. 2, p. 124; *De non violando mulieres,* 52, *Statuti della Valsassina dell'anno MCCCLXXXVIII,* in ANDERLONI, *Statuti dei laghi di Como,* cit., vol. 1, pp. 284-285. Andrea Marchisello segnala inoltre che lo statuto bresciano e piacentino comminano la pena di morte e in Spagna l'adultera e il correo devono essere *in potestate mariti*, senza specificare in nota le precise rubriche e le norme corrispondenti. MARCHISELLO, A., «Alieni thori violatio»: *l'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618),* in SEIDEL-MENCHI, QUAGLIONI, *Trasgressioni,* cit., pp. 133-183: 158.

[12] Come dimostrano i dati desunti da: TABBAGH, V., *Recherches sur l'adultère et sa répression par les officialités de France septentrionale a la fin du moyen âge*, in GARNOT, B. (a cura di), *La petite délinquance du Moyen Age à l'époque contemporaine*, Dijon, Editions universitaires de Dijon, 1998, 393-402.

Di solito è il marito tradito ad intentare il processo per adulterio ai danni del consorte[13], come si evince nel caso di Gina del fu Fiorino, moglie di Rigale di Iacopo, e amante di Salvo del fu Ventura detto *Mançepta.* Il 7 luglio 1296, il podestà Rinaldo da Montoro da Terni bandisce gli amanti sotto la stessa pena di 500 l.. Nella vicenda processuale di Cia di Coluto Ciato da Radicondoli, moglie di Baldo di Nisio da Radicondoli, e Lorenzo di Vanni da Villa Calverani non è possibile sapere con certezza se sia stato il marito ad intentare il procedimento giudiziario; tuttavia, l'iterazione – *in vituperium Baldi Nisi* – in entrambe le oblazioni, prodotte dai carcerati all'assemblea cittadina, lascia supporre questa possibilità. Cia e Lorenzo sono condannati nel secondo semestre 1353 dal podestà Paolo Argenti conte di Campello con una multa pari a 787 l. e 10 s.[14]. I casi menzionati rientrano nella casistica prevista dalle rubriche statutarie senesi, che stabiliscono una parità di pena *tam in femina quam in masculo.* Diversa è la vicenda di Pia di Mico da Rondole moglie di Pietro d'Antonio da Rosennano e Provenzano di Guiduccio, di cui è pervenuta soltanto l'escussione dei testi. Tra il 14 e il 18 maggio 1342, il giudice dei malefici Lapo da Pistoia interroga gli undici testimoni prodotti dalla parte lesa. Nessuno dei testi nega il reato contestato alla controparte: la convivenza di Pia con l'amante presso la casa di Provenzano nella contrada di Fonte Nuova e i ripetuti rapporti carnali tra i due. Tutti ribadiscono la fama/notorietà del reato, avendo udito tale notizia dalla maggior parte degli abitanti della contrada di Fonte Nuova; ma sono le testimonianze di Andrea di Stefano, Charina di Berto, Ghilla, Giusto di Burnello e Vanna ad avere maggior valore probatorio, poiché dichiarano di aver visto i due amanti vivere e

[13] Questo è testimoniato già dai codici duecenteschi di Biccherna e del fondo podestarile. B 725, cc. 265v, 955r, 961v, 1019v; P 2, cc. 7r, 341v, 343r; P 3, c. 15v. Inoltre, lo statuto di Arona impone che ad intentare il processo accusatorio sia esclusivamente il marito tradito, mentre quello lucchese del 1308 consente sia al coniuge che al figlio, al padre o al fratello del marito di adire il giudice competente. Il campione dei 2849 carcerati oblati dal 1300 al 1385 presenta ventinove casi di tale reato e la maggioranza, ben due terzi, sono imputabili alle donne. Ad esempio, Jacoba di Vanni abitante di Asciano è condannata a pagare 25 l. durante il primo semestre 1337 per rapporti illeciti con Cola di Bartalo del popolo di San Cristoforo. Da questa relazione era nato anche un figlio e la rea dopo un anno di carcere è oblata nel Natale 1342, con 207 voti favorevoli e 6 contrari. CG 470, cc. 114v; *De adulterio,* 46, *Statuto di Arona del secolo XIV,* in ANDERLONI, SELLA, *Statuti del lago Maggiore*, cit., p. 86. *De pena adulterii, et de non procedendo super eo nisi per accusam,* 4, d. III, *Statutum lucani communis an. MCCCVIII,* Lucca, Maria Pacini Fazzi, 1991, p. 136.

[14] Secondo Roberta Burroni vi sarebbe una differenza di 100 l. tra le multe inflitte a Cia e Lorenzo, ma l'esame diretto del registro conferma la parità nell'ammontare della pena. Inoltre, durante la stesura del registro il notaio Iacobo di Magino da Poppi non ha ricopiato interamente la parte iniziale dell'*oblatio carceratorum*, avvenuta tra il 23 dicembre 1353 e il 14 agosto 1355, ovvero il periodo della crisi del governo dei Nove, perciò non è possibile conoscere il finale della vicenda e specialmente se i due amanti siano stati effettivamente oblati. Lasciando praticamente vuota la carta, il notaio appone soltanto queste parole: «*In nomine quorum carceratorum et codempnatorum nomina cum summario condempnationum tenore inferius describuntur, videlicet*». CG 472, cc. 41r, 44v, 48r; P 2, c. 354r. BURRONI, R., *I carcerati oblati a Siena nel Trecento,* tesi di Laurea in Lettere Moderne, Facoltà di Lettere, Università degli studi di Siena, a. a. 1996-1997, vol. 1, p. 120.

abitare insieme[15]. Il registro podestarile contenente le condanne del primo semestre 1342 non riporta alcuna registrazione inerente al suddetto caso[16], invece il registro consiliare presenta al suo interno le oblazioni prodotte dai due adulteri[17]. Il 13 agosto 1342, Provenzano chiede di essere oblato e per questo presenta l'*instrumentum pacis*, rogato dal notaio senese Giorgio di Giovanni e stipulato con il marito tradito. Il reo è in carcere da tre mesi e sei giorni, perché punito dal podestà Giovanni da Montesperello con il pagamento di una multa di 112 l. e 10 s. per l'adulterio commesso con Pia. La sua petizione è accolta con 195 voti a favore e 6 contrari[18]. Il 9 aprile 1343 è la fedifraga a presentare la richiesta di oblazione e produce l'atto di pace stipulato con suo marito e rogato dal notaio Dono di Barattuccio. La multa irrogata è pari a 225 l. e la rea è incarcerata da undici mesi e sette giorni. Questo è l'unico caso all'interno della documentazione esaminata in cui la pena inflitta all'adultera è pari al doppio di quella imposta all'amante. Comunque, l'assemblea cittadina ratifica l'oblazione di Pia con 205 voti favorevoli e 8 contrari[19].

La dottrina civilistica considera tale reato tra i più gravi e lo definisce tramite il brocardo *adulterium in nupta committitur*, delimitando la fattispecie soltanto all'unione sessuale di una donna sposata con una persona diversa dal proprio coniuge, mentre la dottrina canonistica include ogni relazione extramatrimoniale sia del marito che della moglie. In realtà, il diritto canonico reputa ancor più grave l'adulterio maschile in virtù della particolare autorità esercitata dal marito sulla consorte. Nella *Summa Theologiae* Tommaso d'Aquino include il

[15] I testi prodotti dalla parte lesa sono i seguenti: Andrea di Stefano, Berto portatore, Bonizia, Charina di Berto, Divizia vedova di Turello, Gemma moglie di Domenico, Ghilla, Ghinuccio fibbiaio, Giusto di Burnello, Pia, Vanna. P 29, cc. 30-33v.

[16] P 30.

[17] Nello stesso periodo, Pia trascorre gli ultimi tre mesi in carcere con Ambrogia di Maffuccio del popolo di San Martino. La donna è in prigione per aver picchiato Pia più volte in diverse parti del corpo, afferrata per i capelli e gettata a terra, facendo sanguinare la vittima e anche per aver lanciato delle pietre contro Cristofano di Meo. Dopo due mesi e ventitré giorni di carcere, l'assemblea unanimemente ratifica la sua oblazione durante la Pasqua 1343. La rissosità di Ambrogia è la causa di una terza condanna per aver compiuto l'*insultus* contro Francesco di Niccolò del popolo di San Cristoforo, prendendolo a pugni, trascinandolo per terra, mordendolo nel braccio sinistro e facendogli cadere il capello dalla testa. Il caso di Ambrogia è da includersi all'interno delle rare vicende di oblazione ripetutesi per due volte nel giro di pochi anni. CG 470, cc. 108v, 110v; CG 471, cc. 26r-v.

[18] CG 470, cc. 96r, 100v.

[19] «*Provençanus Guiducci populi Sancti Salvatoris condempnatus per dominum Iohannem de Montesperello tunc potestatem Senensem, in libro IIII^or^ G folio CCXI, quia ipse et Pia filia Mici de Randole comitatus florentine, uxor Petri Anthoni de Rosennano comitatus Senensis, videlicet dictus Provençanus carnaliter congnovit dictam Piam uxorem dicti Petri et ipsa Pia permisit, in CXII l. X sol. den.. Habet pacem redditam per Turam Gheççi procurator dicti Petri predicto Provençano ut constare dicitur in scripta dicte cerne facta manum dicti ser Nicholai Palconta de procuratorie quam de pace manum Georgii Iohannis. Et stetit in carceribus tribus mensibus et VI diebus*». «*Pia filia Michi de Randole comitatus florentine et uxor Petri Anthoni de Rosennano condempnata per dominum Iohannem de Montesperello tunc potestam Senensem, ut primo IIII^or^ G folio II^C^XI, quia adulterium commisit et se cognosci carnaliter permisit, in CCXXV l. den.; stetit in carceribus XI mensibus et VII diebus. Habet consensum veniendi ad beneficium oblationis a Iohanne Bertini procurator dicti Petri per publicata instrumenta manum Doni Barattucci notarii*». CG 470, cc. 96r, 108r, 110v.

reato tra le specie della lussuria, comprendendo anche l'eccesso di amore nei confronti del coniuge, e dichiara che la corretta etimologia della parola sia *accessus ad alienum torum*. Secondo Alberico da Rosciate a motivo di una pena più severa rispetto ad altri crimini vi è lo scandalo creato dall'adulterio. L'Aretino rammenta che quasi tutti i delitti hanno origine dalla fornicazione e dunque *propter criminis enormitatem non licet de adulterio transigere*. La pena prevista per l'adultero è quella capitale, mentre all'adultera sia il diritto romano che le norme canoniche comminano la relegazione a vita in un monastero. Di primario interesse è la trattazione sulla legittimità dell'omicidio della fedifraga e/o dell'amante commesso dal marito tradito o dal padre dell'adultera. Richiamando i principi romanistici e il modello dei commentatori, Gambiglioni nega al coniuge il diritto di uccidere la moglie e l'amante, anche se colti in flagrante, e in seguito di lucrarne la dote. L'omicidio è consentito solo se l'uomo è di vile condizione. Allo stesso modo l'Aretino non ritiene lecito l'omicidio dell'amante compiuto dal padre dell'adultera. Tuttavia, elenca le condizioni necessarie per derogare a tale norma: i due amanti devono essere colti in flagranza di reato presso la casa del genero o paterna; il padre deve uccidere *pariter et simul* la propria figlia, anche se in stato di gravidanza; la fedifraga deve essere soggetta alla potestà paterna; l'omicidio deve essere compiuto direttamente dal padre e da nessun altro familiare. Rispettate tali circostanze, il padre non può essere punito con la pena capitale[20].

[20] Il Digesto in realtà consente al padre di uccidere chiunque intrattenga una relazione adulterina con la propria figlia sia in casa propria che in quella del genero, mentre al marito di assassinare l'adultero solo se colti in flagranza di reato in casa propria, tenendo comunque conto della condizione sociale del reo. La *lex Iulia* non cancella definitivamente il diritto di uccidere, concesso tradizionalmente al padre e al marito, ma si limita a restringerlo. Invece il *Decretum Gratiani* negava recisamente lo *ius occidendi adulteri causa* e si poneva in aperto contrasto con le norme secolari. Spesso questa norma confligge con la realtà ed esemplificativa è la vicenda di monna Pia, uccisa dai suoi stessi fratelli, ovvero Gello e Vannuccio di Giovanni *Peloso* mugnaio da Tressa e abitanti presso il monastero di Sant'Eugenio, insieme al suo amante. Per questo omicidio, i due contadini sono banditi *in avere o in persona* nel dicembre 1387, ma l'anno seguente chiedono all'assemblea cittadina di cassare il bando a loro a carico spiegando meglio il susseguirsi degli eventi. «*el quale maleficio non fecero né commisero con animo deliberato né per alchuno odio, ma infiammati e accesi di çelo di giustitia, non potendo sostenere la disonesta ingiuria facta a loro per lo detto Meo, el quale carnalmente conosceva la detta monna Pia loro suoro, trovati sul facto e nel detto peccato, mossi da giustitia, non perdonato a la loro suoro. Ma el detto Meo e la detta monna Pia loro suoro ucisoro et privarono ciaschuno de la vita*». Dopo aver prodotto l'*instrumentum pacis* rogato con i parenti di Mino, identificato da entrambe le parti come l'unico responsabile dell'assassinio, il Consiglio Generale approva la cassazione del bando con 180 voti favorevoli e 34 contrari. CG 196, cc. 90v-91r; D. 48.5.23(22), 48.5.25(24), C. XXXIII q. II c. 6; *Decr*. C.32, q.VI, c.5; ANGELO GAMBIGLIONI, *De maleficiis,* Venezia, 1573, cc. 120v-122v; TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae,* in *Opera Omnia,* Roma, Editio Leonina Commissio Leonina, 1888-1906, II, II, q. 154, a. 8; GUERRA MEDICI, M. T., *L'aria di città. Donne e diritti nella città medievale,* Napoli, ESI, 1996, pp. 53-54; ZORDAN, G., *Il diritto e la procedura criminale nel* Tractatus del maleficiis *di Angelo Gambiglioni,* Padova, CEDAM, 1976, pp. 229-238. Sull'interpretazione e contestualizzazione della *lex Iulia*: COHEN, D., *Le leggi augustee sull'adulterio: il contesto sociale e culturale,* in KERTZER, D. I., SALLER, R. P., *La famiglia in Italia dall'antichità al XX secolo,* Firenze, Le Lettere, 1995, pp. 123-142. Sull'evoluzione della riflessione giuridica relativa allo *ius occidendi* in caso di adulterio: NOBILE MATTEI, G. A., Adulterium *e* stuprum. *Declinazioni della giustizia criminalistica moderna (secc. XVI-XVII),* tesi di dottorato, ciclo XIX, Università degli studi di Macerata, a. a. 2017-2018, pp. 307-315.

All'interno del campione costituito dai due registri di Biccherna, contenenti le 1439 petizioni prodotte nel 1321 e nel 1329, sono presenti pochi casi di adulterio, tutti commessi da uomini. La pena inflitta dai podestà si aggira intorno alle 150 l., mentre è raddoppiata oppure aumentata quando tale reato è compiuto insieme ad altri illeciti. Rilevante è l'adduzione da parte di chi produce la petizione al camerario e ai quattro provvisori di Biccherna di un preciso movente atto a scagionare il condannato da ogni imputazione: la donna o perché meretrice pubblica o perché accusata di aver costretto con lusinghe l'amante è l'unica responsabile del crimine[21]. Non è alla donna, seppur sposata, che si deve imputare l'illecito quando è costretta con la forza a copulare[22]. Deresponsabilizzare l'uomo reo di adulterio e depenalizzare l'illecito sono un comodo espediente per punire la donna e gettare discredito sulla sua reputazione. Nel primo semestre 1320, Cecco del fu Puzzio di San Quirico in Osenna è condannato con una multa pari a 300 l. per aver commesso adulterio con Rosa moglie di Puccio di Cecco di San Quirico in Osenna. Di notte, il reo è stato colto in flagrante dal marito e dal padre della donna e successivamente tradotto in carcere. L'anno seguente alla condanna, la madre di Cecco presenta la petizione a favore del figlio, accusando Rosa di averlo sedotto. Dopo aver prodotto l'*instrumentum pacis*, rogato da Francesco del fu ser Beno notaio, la madre ottiene la scarcerazione e il *beneficium rebbanimenti* dal consiglio cittadino. Al termine di un procedimento accusatorio, Lando di Vanni d'Orlando del popolo di San Pietro d'Ovile è sanzionato con una pena di 300 l. per aver adulterato Fiore moglie di Bandino di Magnolino del popolo di San Pietro d'Ovile. Nella petizione prodotta, il padre del bandito sostiene l'innocenza di suo figlio, giustificandolo per la giovane età, e di contro accusa Fiore di essere tuttora una pubblica meretrice. L'8 marzo 1329, l'assemblea cittadina

[21] Lo stesso movente si ritrova in diverse petizioni presentate al Consiglio Generale. Il 25 agosto 1461, Giovanni di Simone da Montecchio chiede la cassazione della condanna di 37 f. inflittagli dal podestà Paolo della Volta da Bologna. Il reo è accusato di aver adulterato monna Agnola moglie di Andrea Tinalli, abitante nel borgo di Petriolo. Giovanni si difende accusando la donna di essere l'unica responsabile. «*E la verità è che magnifici signori ch'esso Giovanni per grandissime occupationi non si potè defendere, perché essa monna Agnola non solo chi vuole, ma chi non vuole alcuna volta bisognia faceva ciò che la vuole, perché none senza cagione che avendo marito vogli stare con uno giovano et di questo può bene informare chi a bagni di Petriolo è usato*». L'assemblea cittadina approva tale richiesta con larga maggioranza: 123 voti favorevoli e 33 contrari. CG 229, cc. 114r, 116r.

[22] Questo è chiaramente espresso nella rubrica *De lo adulterio, cioè de quello che è trovato con femina maritata* dello statuto di Nemi del 1514. Nella norma statutaria l'illecito è soltanto quello commesso con una donna coniugata e si legittima anche il delitto d'onore. «*Statuimo et ordinamo che se alcuno sarà trovato con la mogliera de alcuno de decto castello, tale che là s'oppona, overo che iaciano inseme in uno lecto et faccianolo decto adulterio, et allora fosse occiso dal patre o frate o marito de la dicta dona adulterata, che quello che occide non pata pena de esso homicidio facto de qualunca conditione sia essa donna et fosse maritata»,* XLIII, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Codice Chigiano I.I.17, c. 9r. Statuto parzialmente edito da: MONACI, E., *Antichi statuti volgari del castello di Nemi,* in «Archivio della Società romana di Storia Patria», 14, 1891, pp. 437-451. MARCHISELLO, A., «Alieni thori violatio», cit., pp. 137-143; MARONGIU, A., *Adulterio (diritto intermedio),* in *Enciclopedia del diritto,* vol. 1, pp. 622-623.

concede il *beneficium* con 204 voti favorevoli e 8 contrari[23]. Tale soluzione è molto facile d'adoperare soprattutto nei confronti di una fanciulla o di una donna di umile estrazione, complicato è invece dimostrarne l'innocenza. Sono vittime comode, per la fragilità della loro posizione e per essere vulnerabili e indifese. Quando deve affrontare una corte di giustizia, una donna, in particolare quando è sola e priva di ogni sostegno familiare, ha difficoltà a far valere le sue ragioni e spesso è costretta a subire le prepotenze e i ricatti, ritrovandosi da innocente e vittima ad accusata e colpevole[24].

Diverso è il caso di Nicola di Saracino abitante dell'Abbazia dell'Arghendesca. Nell'ottobre 1310, il podestà Guglielmo Guidofanni da Bologna lo ha bandito sotto la pena di 150 l. al termine di un processo accusatorio intentato da Cecco di Lambruccio dell'Abbazia dell'Arghendesca. Alla fine del procedimento giudiziario, Cecco era riuscito a provare che Nicola aveva commesso adulterio con sua moglie Necca nell'agosto dello stesso anno. Dopo più di dieci anni, l'adultero sostiene che l'intero processo a suo carico era stato celebrato *contra omnem veritatem.* Il bandito per ottenere il *beneficium rebannimenti* produce l'*instrumentum pacis*, rogato da Michele di Muccio e stipulato con Necca, Gavinora del fu Cecco e altri quattro parenti della figlia dell'accusatore, e aggiunge un particolare non di poco conto: la donna al centro della controversia adesso è sua moglie. In seguito alla morte del marito, il condannato ha contratto legittimamente matrimonio con Necca, rispettando la volontà dei consanguinei della stessa. Con 183 voti favorevoli e 18 contrari, l'assemblea cittadina concede

[23] B 731, cc. 148r-v; B 732, cc. 252v-253r.

[24] Durante il processo inquisitorio, Beccino del fu Cennino si difende dall'accusa di aver violentato il 12 febbraio Buta/Nuta di Iacobino e produce tre *intentiones*, nelle quali sostiene la condizione di prostituta della vittima. L'inquisito cita al banco del giudice Amedeo come testimoni otto uomini e una donna. Dalle cinque deposizioni degli uomini si evince che tre di questi affermano di aver avuto rapporti carnali con Buta/Nuta da diversi anni. Occorre menzionare soprattutto la testimonianza dell'ottantenne maestro Buonavita medico del popolo di Sant'Andrea, che afferma di avere ormai da molti anni rapporti sessuali con la vittima, poiché lavorava come serva a casa sua presso la *Villa de la Sorciole*. Similmente, Cristofano di Salvestro di Duccio motiva la violenza carnale a danno della giovane Lisabetta di Bartolomeo di Antonio di Nuto in questo modo: «*havendo decto Cristofano insieme con altri hauta altre volte la decta Lisabetha et havendole posto un poco d'amore, furo sforçati da l'amore a fare quanto di sopra. Ed è certo quantunche lei fusse una ribalda*». Oltre all'uso strumentale del sentimento amoroso, occorre evidenziare la palese accusa di meretricio ai danni della vittima. Inoltre, bisogna aggiungere che del processo inquisitorio a carico di Beccino è giunto soltanto un bifolio pergamenaceo non datato, contenente una porzione dell'intero procedimento giudiziario. Da un esame paleografico è possibile datare il frammento negli anni a cavallo tra il XIII e il XIV secolo e questa ipotesi è confermata dal fatto che Amedeo giudice dei malefici è identificabile con ser Amedeo *de Trentis* da Modena, uno dei dieci giudici nominati durante la podesteria di Tutelmanno dei Tutelmanni da Bergamo tra il gennaio e il giugno del 1299. CG 55, c. 8v; CG 231, cc. 102r-v; Diplomatico Sant'Agostino di Siena sec. XIV, n. 17. Ulteriori esempi provengono dalle vicende processuali di Caterina moglie di Giovanni di Federico, Caterina del fu Nicola da Ragusa e una minorenne esposta del Santa Maria della Scala di Firenze. Archivio di Stato di Firenze, Provvisioni 106, cc. 320v-321r; Provvisioni 119, cc. 115r-116r. Vicende presentate da: MAZZI, M. S., *Donne in fuga. Vite ribelli nel Medioevo,* Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 78-92; ID., *La mala vita. Donne pubbliche nel Medioevo,* Bologna, Il Mulino, 2018, p. 37.

a Nicola la cassazione del bando a suo carico[25]. L'intera vicenda si conclude a favore dei due amanti, ma soltanto in seguito alla morte del marito tradito[26]. Sebbene non ci siano attestazioni chiare a riguardo, questo caso sembra rientrare nelle possibili relazioni presenti nei ceti meno abbienti. Le donne di queste classi sociali sono più esposte alle insidie e alle tentazioni, poiché frequentano da sole le vie cittadine, i mercati, il lavoro nei campi o le case di estranei, vivono in una comunità in cui la presenza maschile non è bandita e imparano sin da piccole a muoversi tra le profferte amorose, la violenza, le seduzioni e gli inganni. In queste situazioni nascono relazioni dopo una frequentazione più o meno lunga, un incontro occasionale e spesso alla fine di una lunga conoscenza[27].

Nel diritto comune e negli statuti dell'Italia centro-settentrionale, i termini *adulterium* e *stuprum* sono adoperati sinonimicamente e l'uso indifferenziato dei due sostantivi si riscontra anche nella documentazione giudiziaria tardomedievale, rendendo più complicata l'interpretazione delle vicende processuali[28]. Maria Grazia Nico Ottaviani motiva l'uso indifferenziato dei due termini all'interno del diritto statutario, rifacendosi direttamente alla *Lex Iulia de adulteriis*, all'interno della quale *adulterium* e *stuprum* si riferiscono genericamente ad ogni relazione illecita extramatrimoniale. Come chiarisce il brocardo desunto da un passo di Papiniano, la differenza tra le due fattispecie di reato dipende dalla condizione della vittima: l'adulterio si verifica soltanto ai danni di una donna coniugata, mentre lo stupro esclusivamente a scapito di una vergine o di una vedova. Così concepito, lo stupro non presuppone alcuna violenza e a provocare la reazione dell'ordinamento non è un'aggressione fisica, ma l'oltraggio all'onore familiare ed eventuali problemi successori causati da una gravidanza illegittima. Pertanto, adulterio e stupro non si distinguono affatto per l'assenza o

[25] B 731, cc. 207r-v.

[26] La relazione tra Necca e Nicola è molto simile a quella intercorrente tra Antonio di Filippo e Piera, il cui rapporto riesce a superare gli ostacoli rappresentati dalla condanna di 500 l., il periodo di detenzione, il matrimonio imposto alla donna e le rimostranze della famiglia di lei. Dopo aver prodotto una petizione di grazia alla Signoria fiorentina nel 1437, i due sono liberi di tornare insieme e riprendere il loro legame. MAZZI, M. S., *Prostitute e lenoni nella Firenze del Quattrocento,* Milano, Il Saggiatore, 1991, p. 99.

[27] Per un confronto nello stesso ambiente sociale, ma del secolo seguente: MAZZI, M. S., *Cronache di periferia dello Stato fiorentino: reati contro la morale nel primo Quattrocento,* in «Studi Storici», 27-3, 1986, pp. 609-635: 614-621.

[28] Come ha riscontrato Lynn Marie Laufenberg nella documentazione giudiziaria fiorentina, il primo termine non è però adoperato quando la vittima non è più coniugata e raramente designa un rapporto sessuale ottenuto mediante la violenza. Il caso di Domenico del fu Simone da Prato è un esempio della compresenza delle due parole per definire una violenza sessuale con una donna coniugata, in questo caso Lora del fu Cingolo e moglie del filatore Vanni del fu Bartalo. LAUFENBERG, L. M., *Women, Crime and criminal law in XIVth century Florence*, tesi di dottorato, Cornell University, 2000, pp. 318-319.

la presenza della violenza, tanto che quando questo elemento subentra la lingua è costretta a specificarlo e a parlare di un rapporto ottenuto *per vim*[29].

Esemplificativi dell'ambiguità terminologica sono il caso del contadino Vannuccio di Sozzo del popolo di San Mamiliano e quello di Vanni di Puccio detto *Baccia* da San Piero in Barca, rei di aver rapito una donna sposata e di aver commesso *adulterium/stuprum*. Nella prima vicenda le parole adoperate per descrivere il crimine sono le seguenti: «*duxit eam civitate Senensis et eam contra voluntatem suam commictendo adulterio cum ea*», nella seconda il notaio sintetizza così l'accaduto: «*et postea cum ea commisit adulterium per vim eam carnaliter cognoscendo*». Come si evince è utilizzato il termine *adulterium* in entrambe le petizioni[30]. L'aggettivo possessivo *suam* potrebbe riferirsi al marito della donna e nonostante l'iterazione del pronome complemento *eam* la classificazione del reato rimane ambigua, differentemente dal secondo caso, in cui compare il complemento di modo *per vim*. Nella vicenda di Vanni, l'uso della violenza non è circoscritto al momento del rapporto sessuale, poiché il bandito fa cadere a terra la vittima, la picchia più e più volte, facendola sanguinare dalla bocca e dal naso, e dopo averla afferrata per la gola e soffocata tenta di ucciderla. Al termine del procedimento giudiziario, il podestà Giovanni di Brodario degli Atti da Sassoferrato condanna Vannuccio

[29] Il problema di fondo risiede nella fonte stessa, ovvero il *Corpus iuris civilis*. Essendo un prodotto che recepisce e manipola testi più antichi, il *corpus* rappresenta soltanto un punto di partenza autorevole per disciplinare la realtà. La compilazione giustinianea non è uno specchio fedele del mondo classico e del mondo medievale e al suo interno mancano definizioni puntuali e misure penali univoche. Ad esempio, non restituisce affatto un sistema ordinato sui *delicta carnis,* ma raccoglie frammenti dottrinali e legislativi che fanno da corollario alla regolamentazione augustea, restituendo un reticolato di casi minuti e soluzioni procedurali. A tutto questo occorre precisare che il *corpus* non riporta per intero il testo della *Lex Iulia*, mentre il Digesto presenta quarantacinque pronunciamenti dottrinali composti tra il II e il III secolo. D. 48.5.6. NOBILE MATTEI, G. A., *Sesso criminale. Il regime dei* coitus illiciti *nel diritto bassomedievale,* in *La sessualità nel basso Medioevo,* Spoleto, CISAM, 2021, pp. 375-404: 389-393; RIZZELLI, G., *"*Adulterium*". Immagini, etica e diritto,* in «Rivista di diritto romano», 8, 2008, pp. 1-94. Maria Grazia Nico Ottaviani dimostra ulteriormente l'abbinamento dei termini, rifacendosi ai diversi statuti di Bergamo, Bevagna, Bologna, Gualdo Tadino, Norcia e Viterbo, e in tal modo ribadisce quanto asserito da Alessandro Dani e Anna Esposito. Ne è testimonianza anche una rubrica delle Costituzioni Egidiane, che ripropone l'accostamento dei tre reati. *De raptu mulierum, adulterio, strupo et fornicatione,* 40, d. IV, SELLA, P., *Costituzioni Egidiane dell'anno MCCCLVII,* Roma, Loescher, 1912, pp. 185-186. DANI, A., *Gli statuti dei comuni della repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria,* Siena, Il Leccio, 2015, pp. 292-294; ESPOSITO, A., *Adulterio, concubinato, bigamia: testimonianze dalla normativa statutaria dello stato pontificio (secoli XIII-XVI),* in SEIDEL-MENCHI, QUAGLIONI, *Trasgressioni,* cit., pp. 21-42; NICO OTTAVIANI, M. G., Mulier per vim exfortiata. *Gli statuti comunali,* in ESPOSITO, A., FRANCESCHI, F., PICCINNI, G. (a cura di), *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale,* Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 107-127: 108n. Da ultimo, occorre menzionare la rubrica *De corrumpente monialem* dello statuto trecentesco di Cortona, poiché definisce la violenza ai danni delle monache in tal modo: «*quicumque commiserit strupum sive adulterium cum aliqua moniali sive murata aut religiosa*», 55, d. II, ALLEGRIA, S., CAPELLI, V. (a cura di), *Statuto del comune di Cortona (1325-1380),* Firenze, Olschki, 2014, p. 230

[30] Le formule ascrivibili al crimine in esame e ricorrenti all'interno della documentazione giudiziaria senese sono: «*permisit se cognoscere carnaliter*» e «*commisit adulterium contra suam* [del marito] *voluntatem*», similmente a quanto riscontrato da Lynn Marie Laufenberg e Guido Ruggiero a partire dall'analisi delle fonti giudiziarie tardomedievali fiorentine e veneziane. LAUFENBERG, *Women, Crime and criminal,* cit., p. 322n; RUGGIERO, *I confini dell'eros,* cit., pp. 78-79.

con una pena pecuniaria di 1000 l. per il rapimento e 300 l. per l'adulterio, mentre Moluccio Moluzi da Macerata punisce Vanni con una multa pari a 500 l.. Se la somma non verrà pagata entro un mese dal giorno dell'emissione della sentenza, la pena sarà commutata nell'esecuzione capitale per impiccagione. Interessante a questo punto è l'analisi delle versioni prodotte dalle due controparti. Nella prima petizione si sostiene che Vannuccio non ha commesso alcun crimine, poiché Vanna moglie di Giusto del fu Cenne del popolo di San Mamiliano era consenziente e da tempo si era separata dal marito con il benestare di Benvenuto, zio paterno della vittima. Nella seconda, si nega ogni imputazione a carico di Vanni e si ribadisce la volontà espressa da Margherita di Nello di Albertuccio, moglie di Pagnuccio di Tura di San Pietro in Barca, di commettere adulterio con il condannato[31].

Il punto focale della questione è la compartecipazione della donna al reato, anche se la dottrina civilistica mediante il riferimento alla *persuasio* sottrae la correa alla condanna, presumendo l'estorsione del suo consenso a causa di una volontà esterna. «La ricostruzione d'antico regime, così attenta al tema dell'onestà, non poteva essere insensibile al problema del consenso della donna. Forgiata di volta in volta dall'interprete, la costruzione del consenso e del dissenso rappresentava il prisma attraverso cui la cultura giuridica aveva progressivamente analizzato e scomposto un assetto normativo spesso proteso ad accordare un'indifferenziata tutela oggettiva per le donne *sive volentibus, sive nolentibus*. La ricerca d'una *voluntas ordinata* come sola volontà femminile degna della protezione del diritto è il tratto distintivo del modello d'antico regime». Nonostante la normazione statutaria preveda una punizione della donna consenziente e spesso i giuristi indugino nel racconto delle pene cruente inflitte alle donne colpevoli di tali crimini, la convergenza in direzione della non punibilità della rea rimane netta[32].

---

31 Per ottenere il *benefecium rebannimenti,* entrambi i procuratori dei condannati producono l'*instrumentum pacis* e il Consiglio Generale concede loro quanto richiesto rispettivamente con 172 voti favorevoli e 63 contrari e 167 a favore e 45 discordanti. B 731, c. 268r-v; B 732, c. 243v. Utile a tal proposito è il caso di *adulterium/stuprum* commesso da Ambrogio di Tone d'Asciano. Oltre alla petizione del 22 febbraio 1329, è pervenuto anche *l'instrumentum pacis* rogato da Donato di Becco, nel quale l'illecito è identificato come uno stupro: «*raptu, violentia seu carnalis cognitionis*». B 732, cc. 329v-330r; Notarile Antecosimiano 16, c. 150v. Vicenda presentata da: KUMHERA, G., *The benefits of peace. Private peacemaking in Late Medieval Italy,* Leiden-Boston, BRILL, 2017, pp. 107-108.

32 A tal proposito è utile riportare la definizione del consenso femminile desumibile da una rubrica dello statuto di Civitavecchia del 1451. *De la pena de chi commettesse adulterio. Et si le predecte cose seranno commesse de voluntà et consentimento de la femmina, l'omo commette lo adulterio sia tenuto ad pena, ma solamente la femmina che consente sia punita nel modo et forme predecti, purchè sia facta prima l'accusa e non altramente. Et presumesi la femmina haver consentito in commettere tali cose, si la femmina voluntariamente aprarà l'uscio all'omo, overo lei andarà ad l'omo et che l'omo più che una fiata habia hauto ad fare con lei overo che lei habia hauto più fiate con altri ad fare carnalmente, de le qual cose tutte sia publica voce et fama nel vicinato de la decta femina la quale se provi per dui testimonii contra li quali non se possa fare exceptione,* 72, d. II, in ANNOVAZZI, V., *Storia di Civitavecchia dalla sua origine fino all'anno 1848,* Roma, Ferretti, 1853, pp. LXVI-LXVII. Inoltre, la rubrica *De pena commictentis adulterium cum aliqua virgine vel mulieri et etiam de pena soddomie* dello

Il rapporto sessuale al di fuori del matrimonio è un evento che può verificarsi e di fatto si verifica talvolta in maniera non traumatica, purché non coinvolga membri di famiglie importanti, tenuti al preciso rispetto delle convenzioni; purché non provochi l'ira e la denuncia del marito tradito e dei suoi stessi parenti maschi; purché non susciti lo scandalo e la riprovazione dei vicini. Nonostante tutti gli avvertimenti e gli ammaestramenti auspicati da virtuosi cittadini, le relazioni extraconiugali restano una fonte di *disinori, vergogne, peccati* e *nimistà.* Oltre a destabilizzare il nucleo familiare e di conseguenza l'intera società, tali rapporti sono all'origine di molti altri crimini e di altre violenze. Ne è un chiaro esempio la vicenda desunta dalla cronaca senese di Donato di Neri e di suo figlio: la *diritta e vera justizia* compiuta da Niccolò Rosso da Teramo a Firenze il 26 ottobre 1372.

Io voglio contare una diritta e vera justizia che fe' miser Nicola Rosso da Teramo d'Abruzo che era podestà in Firenze, e fu a dì 26 ottobre, e fu in questo modo. Uno cittadino di Firenze si tenea una bella donna d'uno povaro omo di Firenze, e fe' tanto questo cittadino che fe' dare bando al marito di quella donna per potere meglio e più sicuramente stare a suo piacere con lei. Acade che questo sbandito venne in Firenze a vedere la moglie più segretamente che potè; di che quello cittadino se n'avide e fello pigliare dal detto podestà e sollecitollo tanto che perdesse la vita: e così fu giudicato a la justizia. E quando si dovea legiare le condenagioni de la sententia, el detto podestà el domandò: "Aresti tu donna?", e lui rispose: "Io ho una bella donna e tiensela el tale cittadino", e allora el detto podestà s'avide de la solecitudine di quello tale cittadino di fare morire colui. E subito il detto podestà mandò per quel cittadino, e domandollo in presentia di costui se egli el cognosceva e lui disse di sì, "Ed è quello che tiene la donna mia". El podestà disse a quel cittadino: "È vero?". Lui non seppe negare. E per questo il detto podestà disse a quello che andava a le forche: "Trati cotesto capestro e fello mettare a quello cittadino", e lui fe' andare inanzi cor uno ulivo in mano, e quello cittadino condenò a le forche: e così dè la sentenzia senza più parole o tempo. E così di subito fu menato a le forche, e tutto il popolo si facea grande maraviglia e ognuno coriva a vedere e domandava la cagione; e' suoi parenti faceano grande romore e andavano e mandavano al podestà a pregare che non facesse a tanta furia questa justizia sì crudele. E in effetto el podestà diceva la cagione a tutti: "Come a torto avea adoperato che questo povar omo fusse impicato per torli la moglie, e questo si die fare a lui e così lo voglio fare impicare, e non voglio darli più tempo, chè non voglio che campi, e fogli ragione e ho l'arbitrio di fare". E così il detto podestà dice a ognuno, e così ognuno, quando aveano udito el podestà, lo comendavano. E parbe che tutta Firenze ne fusse lieta; e così de la detta justizia. E poi al fine del sindacato del detto podestà, non fu alcuno che li dicesse nulla, e partissi co' le grazie di tutta Firenze.

statuto poggibonsese del 1332 non commina alcuna pena all'uomo colpevole di aver violato una donna consenziente, mentre la rubrica *De pena adulterii, et de non procedendo super eo nisi per accusam* dello statuto lucchese del 1308 precisa che se il reato è commesso contro la volontà della donna la pena da comminare all'amante o allo stupratore è pari a 500 l., al contrario quando la vittima è consenziente la multa viene dimezzata. Alla fine, è presente un'aggiunta di mano sincrona relativa alle due fattispecie di reato: «*Et de voluntate mulieris possit inquiri et sciri; et eiusdem mulier dicto stetur usque ad condenpnationem. Et que mulier dicat se per vim adulteratam vel stupratam, possit ipsa mulier accusationem facere etiam absque consensu alterius persone*», 4, d. III, *Statutum lucani,* cit, p. 136; V, d. III, *Statutum podiiboniçii A.D. 1332,* in PUCCI, S. (a cura di), *Una comunità della Valdelsa nel Medioevo: Poggibonsi e il suo statuto del 1332;* Poggibonsi, Lalli, 1995, pp. 124-125; CAZZETTA, G., Praesumitur seducta: *onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna,* Milano, Giuffrè, 1999, pp. 15-80: citazione da p. 16.

Seguendo un impianto espositivo calcato sull'*exemplum*, la vicenda aneddotica presenta la storia di quest'anonimo fiorentino, reo di aver pianificato il bando e la morte di un povero concittadino con il solo scopo di sedurne la bella moglie. Il pover'uomo deve subire tutte le angherie di questo antagonista, ma alla fine Niccolò Rosso da Teramo lo ricompensa con la morte del seduttore. Infatti, il capitano del popolo fiorentino in carica[33] emette in maniera sommaria la sentenza capitale per impiccagione nei confronti dell'anonimo[34].

L'altra vicenda su cui vorrei soffermarmi è quella di Raffaello di Iacomo di Giuntino da Pugliano del contado lucchese. Reo di bigamia, Raffaello tenta di risolvere la sua intricata vicenda provando ad uccidere in diversi modi la prima moglie. Prima di procedere ad analizzare il caso, occorre evidenziare che non è così usale ritrovare vicende simili nelle fonti giudiziarie da me prese in esame[35]. Le tre versioni tradite in lingua volgare da due registri

[33] Il podestà fiorentino era invece Ludovico Balignani da Iesi, il quale a sua volta aveva assunto la carica di podestà di Siena nel secondo semestre 1366. Archivio di Stato di Firenze, Provvisioni 60.

[34] DONATO DI NERI E SUO FIGLIO NERI, *Cronaca Senese,* in LISINI, A., JACOMETTI, F., *Cronache senesi,* in Rerum Italicarum Scriptores, II edizione, tomo XV, parte VI, Bologna, Zanichelli, 1931-1939, pp. 648-649. Benché in Archivio di Stato di Firenze siano traditi 64 registri di *acta criminalia* allestiti durante il mandato di Niccolò Rosso da Teramo, tutti i codici sono gravemente danneggiati e non è possibile leggere le carte nemmeno con l'ausilio della lampada di Wood. Per questa ragione, non è stato possibile ricostruire al meglio la suddetta vicenda e risalire ai nomi degli anonimi protagonisti. Archivio di Stato di Firenze, Capitano del popolo e difensore delle arti 464-525.

[35] Nel registro di Biccherna contenente gli elenchi parziali dei condannati dal 1270 al 1296, vi sono sei casi di bigamia, separazione e ripudio, di questi segnalo la condanna a carico di Buglietto di Bonaccolto da Borgo Furello. Dopo aver sposato Divizia, Buglietto ha contratto un secondo matrimonio con Sobilia di Buonconvento, con la quale convive e commette adulterio. Nel suddetto codice la condanna è cassata perché l'uomo è oblato durante la festa dell'Assunta del 1297, come chiarisce la nota posta nel margine sinistro: «*cancellatus quia fuit oblatus tempore domini Acti*». Il 14 agosto 1297, l'assemblea cittadina approva il rilascio dal carcere comunale del bigamo. In un altro manoscritto di Biccherna, unico superstite recante gli elenchi di 287 carcerati dal 1302 al 1304, vi è un presumibile caso di bigamia. Il 4 aprile 1304, Bartalina moglie di Cenne di Iacobo è tradotta in prigione, poiché condannata dal podestà Carlo Manenti da Spoleto a pagare una multa di 25 l. per aver lasciato il proprio coniuge e convissuto con un altro *viro* non meglio identificato. Il notaio preposto alla stesura adopera il verbo *adhaereo* e dunque non è possibile comprendere con certezza se questo sia o meno un caso di bigamia. Il 28 luglio 1349, Piero del fu Maccanni *de' Baccareto* del contado fiorentino e abitante presso il popolo di San Giovanni chiede a Filippo di Gulterotto da Siena vicario generale del vescovo Donosdeo Malavolti di annullare il matrimonio contratto con Bella di Tescone del contado senese e abitante presso lo stesso popolo. La motivazione addotta è la seguente: Piero ha contratto già legittime nozze con Giovanna del fu Ghino da Siena, come dimostra l'atto rogato Giovanni del fu ser Berto di Nello. Dopo essersi sposati Giovanna ha lasciato il coniuge e la città e in questo frangente Piero ha contratto seconde nozze. Nella petizione prodotta da Piero non è precisata la ragione per la quale Giovanna ha abbandonato il marito e il tetto coniugale e nemmeno il motivo per il quale la prima moglie è tornata a Siena. Onde evitare una condanna per bigamia, il vicario annulla il secondo matrimonio. Nell'aprile 1412, il podestà condanna a morte Lorenzo di Vannuccio e Vannuccio di Iannello da Trequanda per aver ucciso Giorgio di Ludovico *de' Alemannia.* Nella petizione letta e approvata tra maggio e giugno 1415, Lorenzo spiega secondo una propria versione gli eventi: anni prima Giorgio si è sposato con la figlia di Lorenzo a Siena e da questa unione sono nati due figli. In seguito, la coppia è partita per la Lombardia, tuttavia Giorgio ha lasciato la prima moglie a Piacenza e ha contratto nuovamente nozze ad Alessandria, sostenendo la morte della prima moglie. Allora, la figlia di Lorenzo ha iniziato una relazione concubinaria con Armigero, mentre Giorgio ha avuto diversi figli dal secondo matrimonio. Quando Lorenzo si reca in Lombardia, scopre ogni cosa e *cum magno dolore* ritorna a casa sua. Nonostante tutto, Giorgio

concistoriali permettono di ricostruire la storia precedente all'incarceramento del reo, ma nessuna specifica l'esito dei tentativi di uxoricidio e nemmeno quello dell'oblazione da parte del bigamo[36]. Nel 1462 Raffaello di Iacomo di Giuntino da Pugliano del contado lucchese si sposa con Chiara di Lorenzo da Greppoli di Lunigiana, *sua prima e vera donna.* In seguito, il marito vagabonda per un periodo di circa cinque anni e alla fine si stabilizza ad Asciano. Dal 1469 il reo principia una nuova relazione con Caterina di Baldassare di Iacomo di Saccone, figlia di un sarto ascianese, e nel 1471 contrae con lei seconde nozze «*contra la forma et dissposititione della ragione e dissposititione di sancti canoni et de comandamenti di Dio et della sancta Madre Eclesia e degli statuti et riformationi de la città di Siena*». Nel maggio dello stesso anno, Raffaello incontra la prima moglie nella casa di sua sorella monna Cia, situata presso la Villa detta *Mezacione* nel territorio del castello di Carrara. L'iniquo proposito del reo è quello di uccidere la prova vivente della sua bigamia e per questo versa del veleno nella pietanza della vittima. Per essere sicuro di raggiungere il suo obiettivo, Raffaello colpisce Chiara più volte con una *partigiana*[37] lasciandola a terra dissanguata. Tornato ad Asciano continua a vivere con Caterina fino al luglio 1473, quando viene a conoscenza del fatto che la sua prima coniuge è ancora viva e disperato si dirige dai suoi parenti al castello di Monteriggioni. Qui il bigamo incontra un sicario, Iacomo di Martino da Corchiano, che promette di ingaggiare un uomo fidato: «*Non dubbitare che tu mi dai dieci ducati, io la farò amazare a uno*». Dopo aver ricevuto 6 ducati e 4 l., Iacomo parte da Asciano rassicurando il mandante: «*Io la farò amazare per tempo di dì quindici o meno e se no te renderò li mei denari*». Il 28 ottobre 1473 Raffaello è condannato da Mariano de'

ritorna a Siena e reclama la dote dal suocero, il quale si rifiuta di consegnargli quanto pattuito. Lorenzo insieme a suo nipote Vannuccio rapiscono il tedesco e nel territorio al confine tra Siena e Firenze lo uccidono, ricevendo il bando *in persona et avere* sia dalla città di Firenze che di Siena. Nelle sedute del 31 maggio e del 15 giugno 1415, il Consiglio Generale concede tutte richieste da loro avanzate. Da ultimo, segnalo il caso di bigamia di Francesca di Giovanni da Montevarchi, sposata con Guido di Puccio del popolo di San Pietro d'Ovile e Iannetto da Cortona. Come palesa l'atto del 5 luglio 1363, desunto dalle imbreviature di Salerno Giannini ed edito da Lodovico Zdekauer, tali relazioni sono «*contra ius civile et cononicum duos maritos vel duas uxores habere*». B 725, c. 912v; CG 52, cc. 53r-54v; Diplomatico Sant'Agostino di Siena 1349 luglio 28; B 740, c. 50v; C 2142, cc. 35r-v; ZDEKAUER, L., *Per la storia del divorzio. Una separazione amichevole in piazza del Campo (1363 – 3 Luglio)*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 5, 1898, pp. 278-282.

[36] Di solito, i notai trascrivono l'esito della votazione nella stessa carta come si evince dallo spoglio dei due registri concistoriali. Ne è un chiaro esempio l'oblazione riportata di seguito a quella di Raffaello di Iacomo. «*Pietro di Iacomo d'Alemagna fu condennato del mese di gennaio proximo passato 1473 per lo spectabile cavaliere misser Lodovico de' Clericati da Vicentio al presente capitano de la giustitia della città di Siena in l. trecento di den., et nel terzo più se lui non pagasse fi al termine di deci dì perché lui percosse e ferì Ranieri di Giovanni tessitore d'Alemagna con uno coltello nella spalla sinistra del dicto Ranieri con effusione di sanghue, come più larghamente appare ne liri di Biccherna a liro di tre orsi a folio. Entrò in pregione a dì 25 gennaio 1473*». Il notaio concistoriale Mino di Nicola appone nel margine interno accanto al testo dell'oblazione la seguente nota: «*Sic obtinuit tantum*». Infatti, il registro concistoriale riporta il testo dell'oblazione e l'esito a favore del carcerato: il 23 marzo 1474 l'assemblea cittadina concede l'oblazione con larga maggioranza. C 2163, c. 186r; CG 235, cc. 184v, 185v.

[37] Arma in asta composta da un lungo manico di legno e da una cuspide simmetrica in metallo.

Cacciaconti, podestà ascianese e capitano della Scialenga, a pagare una prima multa di 100 f. per il reato di bigamia e una seconda di 375 f. per le restanti azioni criminose. Non avendo saldato la prima sanzione pecuniaria entro dieci giorni, gli viene tagliata la mano destra. L'11 dicembre 1473 Raffaello è tradotto nel carcere comunale senese e il 23 marzo 1474 chiede di essere oblato. Il notaio concistoriale non ha riportato all'interno dei registri suddetti l'esito dell'oblazione, che viene concessa soltanto due mesi dopo. Il 18 maggio 1474, il Consiglio Generale approva le richieste dal carcerato al termine di due votazioni a suo favore. Di seguito riporto la terza versione presente nel registro concistoriale, relativo alle proposte dei savi dal 1450 al 1483, e identica a quella presente nel codice consiliare.

Raffaello di Iacomo di Giuntino del contado di Lucha fu condennato del mese d'ottobre proximo passato 1473 per lo nobile huomo conte Mariano de' Cacciaconti, allora potestà de Sciano, in f. 100 di den., perché lui prese per moglie monna Chiara figliuola di Lorenzo da Greppoli de la Lunigiana; et da poi essa monna Chiara vivente prese un'altra moglie cioè monna Caterina figliuola di Baldaxarre di Iacomo di Saccone d'Asciano. Et perché non paghò in termine d'uno mese gli fu tagliata la mano dextra. Et non paghò nel dicto termine e fulli tagliata la dicta mano. Item fu condennato in f. 375 et nel terzo più se non pagave in termine di dieci dì, perché lui volse advelenare la dicta monna Chiara prima moglie, et non havendo effecto con una partigiana percosse la dicta monna Chiara a quatro percussioni con maxima effusione di sanghue e lassolla per morta. Et perché esso Raffaello si convenne con Iacomo di Martino da Corghiano che uccidesse la dicta monna Chiara et perché questo facesse li de' sei ducati sei d'oro e quatro l. di den.; come di tutte le cose predecte più larghamente appare ne la vostra Biccherna a libro di cinque capre a folio 230. Entrò in pregione a dì XI dicembre 1473[38].

I gesti di ribellione al legame coniugale non sempre finiscono davanti ai tribunali. La fuga e l'allontanamento dalla propria abitazione sono misure sufficienti per porre fine ad un matrimonio indesiderato. Per l'uomo questa soluzione è facile e pressoché indolore, altrove condurrà una vita differente, troverà altre donne e, come nel caso precedente, contrarrà un secondo matrimonio. La moglie invece si allontana dal marito solo con la mediazione di un'altra figura maschile. Qualche volta la fuga trae origine da situazioni coniugali insopportabili e soprattutto per i ceti subalterni le nozze sono una vera e propria prigione di sperimentata violenza, senza rispetto alcuno delle esigenze delle mogli, dei loro desideri, delle loro paure e sofferenze. Allora, saranno le lusinghe e la protezione di un altro uomo a

[38] Tale vicenda è presentata da Duccio Balestracci, il quale non ha però segnalato le altre carte presenti nei manoscritti concistoriali e in quello consiliare. C 2163, cc. 186r, 194v-195r; C 2117, cc. 131r-v; CG 235, cc. 222v, 223v. BALESTRACCI, D., *L'immigrazione di manodopera nella Siena medievale,* in *Forestieri e stranieri nella città basso-medievali. Atti del Seminario Internazionale di Studio* (Bagno a Ripoli, Firenze, 4-8 giugno 1984), Firenze, Salimbeni, 1988, pp. 163-180: 179.

sorreggere la sfida ai patti sociali e ad indurla ad una fuga decisiva[39]. Durante questo periodo di adescamento e frequentazione, se la donna non riesce a decidersi di scappare una volta per tutte dal marito rischia anche di subire una punizione severa. Una consuetudine generalmente accettata prevede che un marito abbia il diritto di riprendere, ammonire e castigare la propria moglie. Ricorrono nelle fonti da me esaminate i casi di uxoricidio conseguenti alle relazioni adulterine delle mogli[40]. Oltre agli esempi già presentati all'interno della ricerca, vorrei segnalare la vicenda di Segne del fu Bandino da Montefranco e quella di Lando di Francesco Mannini da Lucignano di Valdichiana.

Dictus Segnia inquisitus loco et tempore in inquisitione contentis diabolico spiritu instigatus irato animo et malo modo percussit et vulneravit dominam Laginam uxorem suam cum cultello feritorio in capite et gula et cum sanguis effusione ex quibus percussionibus et vulneribus dicta Lagia mortua est, et de dicta condempnatione constat in libris clavium condempnationum comunis Senarum dicto tempore factis. Que omnia et singula vera sunt et fuerunt et quod re vera dictus Segnia percussit et vulneravit et interfecit dictam Laginam uxorem suam. Et quod factum processit hoc modo, videlicet quod quidam presbiter filocaptus de dicta Lagina surripuit et furatus fuit sibi dicto Segne dictam Laginam et cum ea recessit et eam retinuit pluribus mensibus ad suam petitionem et voluntatem. Et quod dictus Segna dicte Lagine ad petitionem amicorum et consanguineorum suorum predicta omnia et singula per eam facta et commissa, ut dictum est, remisit et refutavit. Et postea spatio plurium mensium dum dictus Segne ivisset ad laborandum, dictus presbiter intravit domum dictorum Segne et Lagine et in ea stetit et cum dictus Segna reverteretur a laborando invenit predicum presbiterum et Laginam eius uxorem simil stantes in domo predicta. Et predicti presbiter et Lagina vidissent dictum Segnam proiecerent se per quaddam fenestram ex parte posteriori dicte domus et tunc dictus Segnia secutus est eos et cum non potuisset habere presbiterum predictum aufugerat percussit et vulneravit dictam Laginam uxorem suam ex pluribus percussionibus mortua est. Que Lagina est de Castro Castillionis comitatus Aretii et quod Conarus Segarini de Castillione Aretino predicto frater carnalis predicte Lagine, considerans quod dictus Segnia ea que fecit | inventus et quasi necessitate cohactus fecit et reddidit dicto Segne pacem de omnibus et singulis supradictis.

Nel secondo semestre 1315, il podestà Benvenuto Todini d'Ancona ha condannato alla decapitazione Segne, colpevole di aver ferito a morte sua moglie Lagina con un coltello. Il 27 maggio 1321, Tile fratello del reo riporta un'altra versione della vicenda. Un prete, del quale non viene specificato il nome, invaghitosi di Lagina l'aveva rapita ed entrambi avevano commesso adulterio per diversi mesi; successivamente, su richiesta di amici e parenti, il marito aveva perdonato e ripreso in casa la moglie fedifraga. Mesi dopo, il prete si era recato nella casa dei coniugi e quando Segne era tornato a casa, i due amanti si erano lanciati dalla finestra del retro della casa per sfuggire. Il marito non riuscendo a raggiungere l'amante si era

[39] Rimando ai molteplici casi presentati da: MAZZI, *Donne in fuga,* cit..
[40] Basti citare le petizioni prodotte dagli uxoricidi nel primo decennio del XV secolo. C 2140, 127r-v, 136r-v; C 2141, cc. 18r-v, 21r-v; 66r-v.

scagliato contro la moglie, uccidendola. Tile presenta l'*instrumentum pacis* stipulato tra l'uxoricida e il Consiglio Generale approva la petizione con 199 voti favorevoli e 30 contrari. Da evidenziare è il costrutto – *quasi necessitate cohactus* – adoperato alla fine della petizione a favore dell'uxoricida, poiché oltre a motivare la stipulazione della pace tra le due famiglie permette di definire il caso in esame come un vero e proprio delitto d'onore[41].

Nel marzo 1425, Lando è bandito *de l'avere et persona* da Bertoccio da Cacchiano podestà lucignanese per aver ucciso sua moglie monna Caterina d'Antonio di Chele, *femina de disonesta vita, ambitiosa e luxuriosa.* Dopo aver ottenuto dalla consorte la promessa di non tradirlo, Lando ha lasciato la sua famiglia, composta da quattro figli maschi, per lavorare i vigneti in Maremma. A marzo Lando torna a casa, ma «*suspicando di lei segretamente intrò in casa et trovò ley in fragrante commetere in ad ulterio cum uno huomo, el quale sentito luy prese fuga et suo scampo, del qual caso suo vituperioso a llui proprio veduto. Si mosse ad grandissimo furore, nel qual caso pensi ciasschuno come poté essere patiente l'ucise et così seguitò el bando suo*». Il 12 gennaio 1426 la petizione, prodotta al fine di ottenere un salvacondotto di quindici anni a favore del bandito, è letta in Consiglio Generale, che concede quanto richiesto[42].

Parallela a questa tipologia di casi vi sono gli omicidi commessi dalle mogli ai danni del proprio coniuge come conseguenza ultima di un adulterio. A tal proposito è utile partire da un *exemplum* tratto da *Lo specchio di vera penitenza,* opera del domenicano fiorentino Iacopo Passavanti[43]. Benché l'autore ignori del tutto la società borghese e mercantile del suo tempo, il mondo da lui rappresentato è popolato di cavalieri, nobili, religiosi e l'*exemplum* del carbonaio di Niversa ne è una chiara attestazione. Riprendendo quanto narrato dall'abate cistercense Elinando di Froidmont, il predicatore menziona la visione cui assiste per tre notti consecutive l'anonimo carbonaio: un cavaliere bracca una donna nuda, l'afferra per i capelli, la trapassa con un coltello e la getta per un'ora nella fossa di carboni ardenti; in seguito a questi supplizi, l'anonimo carnefice la carica sul cavallo, fuggendo al galoppo. Dopo aver riferito la visione al conte di Niversa, quest'ultimo si reca la notte stessa nella capanna e appena avvistati i due chiede spiegazioni direttamente al cavaliere, che risponde in tal modo: «*Sappi ch'io fu Giuffredi, tuo cavaliere e in tua corte nodrito. Questa femina, contro alla quale io sono tanto*

41 B 731, cc. 113r-114r. Una vicenda simile è presentata e analizzata da: RUGGIERO, G., *Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento,* Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 345-354.
42 C 2144, cc. 2r-v; CG 211, cc. 89v-90v.
43 AUZZAS, G., *Passavanti, Iacopo,* in DBI, vol. 81, pp. 626-629. Giorgio Petrocchi sottolinea il ruolo del domenicano nel panorama letterario italiano trecentesco per «aver saputo utilizzare i segreti dell'arte narrativa profana ai fini della prosa morale e per aver realizzato un meditato equilibrio fra l'esperienza della lingua dotta e i doni del parlare fiorentino». PETROCCHI, G., *Cultura e poesia del Trecento,* in CECCHI, E., SAPEGNO, N. (a cura di), *Storia della letteratura italiana, il Trecento,* Milano, Garzanti, 1965, pp. 561-724: 658.

crudele e fiero, è dama Beatrice, moglie che fu del tuo caro cavaliere Berlinghieri. Noi, prendendo piacere di disonesto amore l'un dell'altro, ci conducemmo a consentimento di peccato, il quale a tanto condusse lei che, per potere più liberamente fare il male, uccise il suo marito. Perseverammo nel peccato infino alla 'nfermità della morte». Goffredo, inoltre, chiarisce al conte che prima di perire i due adulteri avevano confessato ogni cosa e ottenuto dalla misericordia divina tale *purgatorio*. Il cavaliere si premura di spiegare ogni sua azione come una vera e propria pena di contrappasso. L'uomo accoltella Beatrice a motivo dell'omicidio del marito e per l'ardente amore provato la donna viene gettata dal suo stesso amante nei carboni. Se un tempo si sono visti con grande passione, adesso sono costretti a perseguitarsi con sdegno. Da ultimo, il corrisposto amore adulterino è la ragione per la quale Goffredo e Beatrice devono provare vicendevolmente ogni pena e ogni dolore. Alla fine della narrazione, il domenicano ammonisce gli uditori dei possibili risvolti futuri dovuti ai peccati commessi[44].

L'antefatto dell'*exemplum* appena presentato è ricalcato nel caso dell'assassinio di Marco di Menco da Marmoraia. Dopo una lunga relazione adulterina, Cecco di Giovanni detto *Berlengha* chiede all'amante di lasciare suo marito Marco e di iniziare una nuova vita insieme, dopo averlo ucciso. Significativo è il fatto che nel testo della decisione finale sia riportato il dialogo, tradotto dal notaio in latino, durante il quale i due assassini hanno espresso la volontà di uccidere Marco. «*Berlengha dixit dicte domine Antonie: "Pro certo volo quod venias mecum et stes ad mey petitionis et non stes amplius cum Marcho tuo viro"; et tunc dicta domina Antonia respondit: "Ego libenter venirem, sed timeo quod vir meus non sequatur me quocumque venirem". Et tunc dictus Berlengha dixit dicte domine Antonie: "Nescisne ad hoc capere remedium?"; cui respondit dicta domina Antonia et dixit: "Ego nescirem aliud remedium capere, nisi prius ipsum interficeremus". Ad qua verba dictus Berlengha respondidit: "Quando possemus eum interficere quin sciretur?"; cui dicta domina Antonia respondit: "Ego volo tibi dicere momentum nam Marchus vir meus dixit michi pluries quod vult recedere et ire in territorio florentinorum causa lucrandi et hoc etiam dixit pluribus vicinis et amicis suis. Tu poteris venire ad domum meam una nocte cum aliis qui placebunt tibi de quibus possis bene confidere et ego aperiam tibi hostium domus et ibimus ad lectum Marci mey viri et noverimus*[45] *eum dormire et tunc poterimus eum interficere et eum sepellire in alio loco ascondito; ita quod nemo sciet nisi nos et ego dicam* (sic) *postea hominibus qui interrogabunt me de ipso quod ipse ivit causa lucrandi in territorio florentino et sic poterimus ad invicem*

[44] IACOPO PASSAVANTI, *Lo specchio della vera penitenza,* edizione critica a cura di G. Auzzas, Firenze, Accademia della Crusca, 2014, pp. 246-248: 247. L'opera è un vero e proprio mosaico ininterrotto di citazioni e calchi e in questo caso l'*exemplum* è tratto dall'opera *Flores* dell'abate francese conservatasi grazie al domenicano Vincenzo di Beauvais, autore a sua volta dello *Speculum maius*. HELINANDUS FRIGIDI MONTIS MONACHUS, *Flores,* PL 212.734-735.

[45] Nel testo: *noverurimus*.

gaudere consolationem et non timebimus aliquem". Cui respondit Berlengha: "Tu dicis bene et placet michi modus iste, sed quando faciemus?"; tunc respondidit dicta domina Antonia: "Quanto citius faciemus tanto melius erit!"». Mentre dorme nel suo letto, Marco viene colpito a morte da *Berlengha* e in seguito Antonia ordina al suo amante di occultare il cadavere nel castagneto vicino Marmoraia. Probabilmente gli abitanti del piccolo borgo hanno rinvenuto il corpo e denunciato ogni cosa alle autorità competenti, le quali hanno avviato il procedimento inquisitorio. Il 28 novembre 1413, il podestà Giovan Francesco di Tommaso Panciatichi da Ferrara emette in contumacia la sentenza capitale per decapitazione ad entrambi gli omicidi. Il 23 giugno 1425, Giovanni di Bindo notaio della Biccherna cassa la sentenza a carico di Cecco, la cui pena è commutata in una pecuniaria pari a 50 l.[46].

Particolarmente complessa è la vicenda criminale, desumibile dai registri podestarili lucchesi e concepita da Masseo di Biagio d'Ansana e dalla sua amante Bartolomea moglie di Leonardo di Nicola d'Aquileia. Al fine di formare legittimamente una nuova famiglia, i due adulteri uccidono i corrispettivi consorti, Leonardo e Domenica. L'antefatto è il furto notturno commesso da Leonardo e Bartolomea, i quali hanno rubato del miele dalle arnie di Masseo. Venuto a conoscenza del fatto, Masseo progetta di vendicarsi di Leonardo e acquista del veleno a Pietrasanta. Dopo aver comunicato a Bartolomea le proprie intenzioni, Masseo riesce a convincere la donna a collaborare con lui. Con molta probabilità i due iniziano ad avere una relazione extraconiugale e progettano di convolare a nozze soltanto dopo aver ucciso i rispettivi coniugi. Bartolomea prepara la pietanza, versa il veleno e offre il piatto avvelenato all'ignaro marito, che immediatamente inizia a sentirsi male. In seguito, i due complici gli somministrano dei funghi avvelenati, aggravandone lo stato di malessere. Gravemente debilitato, Leonardo si scaglia contro la moglie, che si difende prendendolo a bastonate *cum maxima sanguinis effusione*. Leonardo muore dopo una lunga agonia, mentre Masseo si sbarazza di Domenica, picchiandola fino ad ucciderla. Con il consenso del giudice dei malefici Ambrogio *de' Marchesis* di Porto Maurizio e quello del giurisperito Corrado *de' Pillizariis* da Pontremoli, il podestà lucchese Cassano degli Spinola da Genova condanna alla decapitazione Bartolomea, rea confessa durante il processo inquisitorio a suo carico. Il 12 novembre 1432, il notaio Antonio di Ser Stefano di Montaldo registra l'esecuzione della

[46] B 738, cc. 97r-v. L'unico registro podestarile allestito durante il secondo semestre 1413 non riporta alcuna informazione relativa al caso in esame.

sentenza capitale di Bartolomea, mentre il giorno seguente Leonardo *custodi Camere librorum Lucani communis* annota la trasmissione della sentenza in archivio comunale[47].

[47] La prima parola della sentenza è rappresentata mediante una complessa raffigurazione di un rettile incoronato che divora una persona, presumibilmente la stessa condannata. Un'immagine simile è presente nella lettera capitale del registro tuderte relativo al processo della strega Matteuccia di Francesco. Archivio di Stato di Lucca, Potestà di Lucca, Inquisizioni 5221, cc. 113r-114v; Sentenze e bandi 159, cc. 214r-216v; MAMMOLI, D., *Processo alla strega Matteuccia di Francesco. 20 marzo 1428,* Todi, Res Tudertinæ, 1969, p. 13. Sull'omicidio per avvelenamento commesso dalla moglie ai danni del marito, utile riferimento è la puntuale analisi relativa ad un *consilium* del giurista Bartolomeo Cipolla: ROSSI, G., «Ultimo suplitio puniri». *La condanna della moglie omicida in un* consilium *di Bartolomeo Cipolla,* in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 47, 2018, pp. 345-390.

15. *Scienter, dolose et appensate*: l'inquisizione di Fino per l'aggressione ai danni di Iacoba

Nell'aprile del 1340, Orsetto di Romano, sindaco della lira di San Quirico in Castelvecchio, denuncia Fino di Niccoluccio d'Orlando per aver insultato e aggredito Iacoba del fu Meo di Buoninsegna Falaragione[1], moglie di Angelo di Pone Picchiati[2]. Fino, dopo essere entrato nella camera della vittima, l'ha afferrata per le braccia e l'ha spinta a terra, offendendola con le seguenti parole: «*socça ria femena*»[3]. Il reato è avvenuto il 6 aprile 1340 nella casa di Angelo e Iacoba, confinante con quella di Antonio di Ghino e di maestro Bettino, presso il popolo di San Quirico in Castelvecchio. Il 13 aprile, l'inquisito si difende con nove *intentiones,* cui acclude l'elenco di otto testimoni[4] e, prima di raccontare la sua versione dei fatti, precisa il legame parentale tra la sua famiglia e quella della vittima: sua zia materna, Tuccia del fu Feo, ha sposato Cecco di Pone Picchiati, fratello del marito della vittima. Il reo dichiara di essersi recato a casa di Iacoba per restituire il mantello che quest'ultima aveva precedentemente consegnato a sua madre, come garanzia di un debito di 4 l.. Dopo aver preso e portato il mantello in camera da letto, la donna lo ha licenziato con

[1] Falaragione è una famiglia novesca. Nel secondo semestre 1255 Buonisegna Falaragione è collettore dei dazi della lira di San Donato a' lato dei Montanini insieme a Beringherio di Ildibrandino di Capretto. Il padre di Iacoba, Meo/Meio di Buonisegna Falaragione assume la carica come membro dei Nove nel semestre maggio-giugno 1304; mentre lo zio, Simone/Mone di Buonisegna Falaragione, viene eletto membro dei Nove nei bimestri di luglio-agosto 1300, maggio-giugno 1309 e marzo-aprile 1311 e come esecutore di Gabella nel secondo semestre 1317, nel primo semestre 1327 e nel secondo semestre 1339. B 23, c. 43v; B 202, c. 135v; B 203, c. 89v; B 204, c. 79v; C 2561, cc. 46r, 66r, 77r-78r; CG 104, c. 10v; DR 1300 agosto 23; Ms. A 30/II, c. 253r; Ms. A 41, c. 143r; Ms. A 61, c. 190; Ms. A 88, c. 46r, 53v. Nell'estate del 1342 Stefano di Simone di Buonisegna Falaragione, ovvero cugino della vittima, presenta una petizione al Consiglio Generale riguardo ad una condanna di 200 l. per un debito contratto con Giovanni di Ghezzo Foscherani e Simone di Lippo di ser Iacobo. CG 131, cc. 7r-10r, 15r-21r.

[2] Picchiati è una famiglia anch'essa appartenente ai Nove, infatti Meo di Cione viene eletto membro dei Nove nel bimestre gennaio-febbraio 1312. C 2546, c. 21. Inoltre, occorre segnalare che Pone padre di Angelo insieme ai suoi due fratelli Guerra e Meo incorsero nel bando per aver ucciso l'assassino del loro padre, fuggirono a Viterbo e solo dopo vent'anni dall'omicidio furono riammessi in città sotto pagamento di una somma pari a 1000 l.. CG 65, cc. 99r-102v; Ms. A 30/III, c. 593r. Su questa vendetta: WALEY, D., *A blood-feud with a happy ending: Siena, 1285-1304,* in DEAN, T., WICKHAM, C. (a cura di), *City and countryside in Late Medieval Renaissance Italy,* Londra, The Hambledon Press, 1990, pp. 45-53; ID., *Siena e i Senesi nel XIII secolo,* Siena, Nuova Immagine, 2003, p. 99; KUMHERA, G., *The Benefits of Peace. Private Peacemaking in Late Medieval Italy,* Leiden-Boston, BRILL, 2017, pp. 101-103.

[3] P 25, c. 25r.

[4] Ser Agostino di ser Ciano, Ambrogio *Schiaccie*, Ambrogio di Stefano, Giovanna del fu Stefano e moglie di ser Guglielmo di Turello, ser Guglielmo di Turello, Lagia di Ghino da Iesa serva di Ghino di ser Guglielmo, Lario di Piero, Silvestro di Meo. P 25, cc. 26r-v.

le seguenti parole: «*Vade cum domino*» e lui, non avendo ricevuto alcun denaro, ha cercato di riprendersi il mantello. Allora Iacoba con l'aiuto delle sei donne presenti, tra cui Giovanna moglie di ser Guglielmo di Turello, ha aggredito Fino, costringendolo a rispondere agli attacchi sia verbalmente che fisicamente. Il reo dichiara di aver provato dopo lo scontro a stipulare un atto di pace con Angelo, ma la donna avrebbe imposto al marito di non *reddere pacem* per una somma inferiore a 500 f.[5]. L'imputato rivela infine il motivo all'origine della suddetta aggressione: il precedente conflitto tra sua zia Tuccia e Iacoba[6].

La maggior parte dei testi prodotti da Fino conferma i rapporti di parentela tra l'inquisito e Tuccia e tra quest'ultima e la vittima. Inoltre, Silvestro di Meo e Ambrogio *Schiaccie* dichiarano di aver visto il reo entrare a casa della donna con il mantello e uscirne senza. Interessanti sono le deposizioni di Lario di Piero e Ambrogio di Stefano, i quali riportano i fatti dal punto di vista della vittima, perché da lei informati sull'accaduto. Lario cita il dialogo precedente lo scontro: «*Ecce mantellus tuus*» sarebbero state le parole pronunciate da Fino per restituire il mantello e «*Vade cum domino, quod ego dabo domine Andree matre tue quidquid debeo dare plenus*» quelle usate da Iacoba per licenziarlo. Ambrogio sostiene che la donna gli ha confessato di essere stata scaraventata da Fino all'interno di un *goffano*.

Ambrogio *Schiaccie*, Lario di Piero e Silvestro di Meo sono tre figure chiave per ricostruire l'intera vicenda. Oltre ad essere citati come testimoni durante il processo, hanno ricoperto un ruolo fondamentale al di fuori del tribunale, essendo stati i promotori dell'inutile tentativo di pacificazione tra le due parti. I tre uomini provano di aver partecipato attivamente alle trattative di pace insieme ad altre persone e motivano il fallimento della ricomposizione, facendo riferimento alla condizione posta da Iacoba, la quale *volebat iura* posseduti da Fino[7].

Ritornando all'inquisizione, occorre soffermarsi sulle deposizioni di Giovanna moglie di ser Guglielmo e di Lagia, poiché da esse dipendono le due seguenti *exceptiones*. Le

[5] *«Item quod post predicta cum pax et concordia tractaretur inter dictas parte domina Iacoba prefata petebat quod ego dictus Phynus cederem sibi iura quingentorum f. auri quem habeo contra Angelinum maritum suum dicens quod alioquin non reddaret michi pacem». Ibidem,* c. 26r.

[6] «*Item quod inter dominam Iacobam ex una parte et dictam dominam Tucciam çiam meam ex altera est et fuit iam est annus et plus lex et controversia ratione et occasione doctium dictarum dominarum et hoc etiam est publicum et manifestum». Ibidem.*

[7] Silvestro di Meo: «*ipse testis voluit fieri pacem inter dictus Phynum et dictam Iacobam et ipsa domina Iacaba sibi resspondidit quod volebat rationes quas dictus Phynus habet contra Angelinum et Cecchum quod defensione suarum doctium*»; Ambrogio *Schiaccie:* «*cum ipse testis tractaret pacem inter dictum Phynum et dictam dominam Iacobam, ipsa domina Iacoba dixit dicto testis quod volebat iura que habet dictus Phynus ad defensionem suarum doctium*»; Lario di Piero «*quod cum dictus testis cum ceteris aliis tractaret pacem et condordiam inter dictum Phynum et dominam Iacobam, ipsa domina Iacoba dixit sibi quod volebat quod dictus Phynus cederet omnia iura que habet contra virum suum et si dictus Phynus faceret istud, ipsa faceret quidquid vellet*». *Ibidem,* cc. 28v, 30v, 32r.

donne durante l'escussione avevano dichiarato di non saper nulla dell'accaduto e per questo Fino le accusa davanti al giudice di falsa testimonianza, continuando a sostenere la presenza di entrambe durante l'alterco. Nelle quattro *intentiones,* l'inquisito dichiara inattendibili le testimonianze delle due, perché *domestice et familiares* di Iacoba. L'accusatore si scaglia soprattutto contro Lagia, serva di entrambe le donne, infamandola con le seguenti parole: «*mulier pauperissima, vilis et adiette condictionis et vite et nulla bona mobilia seu immobilia posside<n>tis et vitam querens et vestitutum famulando et servendo aliis personis et sic communiter habetur, tenetur reputatur ab omnibus cognoscentibus eam*»[8]. Per comprovare tali dichiarazioni, Fino cita al banco dei testimoni sei donne[9]. Tre dichiarano di non saper nulla, mentre Andrea di Francesco Adota, Giovanna di ser Cino e Paolina di Donato confermano quanto detto da Fino e sostengono di aver visto Lagia, Giovanna e Iacoba vivere insieme da circa otto mesi[10].

Il 29 aprile, Iacoba accusa di falsa testimonianza le donne che hanno confermato le dichiarazioni di Fino. Nelle quattro intenzioni Iacoba spiega che la casa in questione è divisa in due piani. Nella parte inferiore abitano da più di due mesi lei, suo marito Angelo, sua madre Tura, il figlio Pone e i figli di suo fratello Andrea di Meo e Ventura di Minuccio; in quella superiore vivono da più di tre mesi Giovanna con il marito e la serva Lagia. I quattro testi prodotti confermano le asserzioni di Iacoba e attestano di aver visto le due famiglie abitare in appartamenti divisi da due mesi[11].

Il 27 maggio, Giovanni di Sozzo Benintende del popolo di San Pietro d'Ovile accusa una testimone prodotta da Fino, Paolina di Donato del popolo di Abbazia all'Arco, per aver reso falsa testimonianza. A sua difesa, l'imputata invoca la sua fama/reputazione e la fama/notorietà della sua deposizione. La donna prova a dimostrare la sua innocenza secondo quattro intenzioni, cui allega una lista di sei testi[12]. Durante l'interrogatorio non tutti i testimoni confermano l'innocenza della donna, pur non dubitando della sua buona reputazione. L'accusatore qualche giorno dopo presenta una lista di nove *intentiones*, con le quali cerca di inficiare quanto affermato dall'imputata nella sua difesa. Giovanni precisa che la casa in questione è divisa in due *cenacula seu habitura* da più di sei mesi, ribadendo quanto

[8] P 25, c. 60v.
[9] Andrea di Francesco Adota, Giovanna di ser Cino, Giovanna di ser Mino, Mita del maestro Bettino, Olliente di Tura, Paolina di Donato. *Ibidem.*
[10] *Ibidem,* cc. 62r-63v.
[11] Ambrogio di Stefano, Cennino di Bino, Deo di Giovanni, Piero di Berto. *Ibidem,* cc. 65v, 67r-69r.
[12] Angelo d'Orlando, Angelo di Tura, Antimo di Mino, Cennino di Cenne, Francesco di Ghino di Talluccio, Francesco di Tura Fosco. Francesco di Ghino di Talluccio non presta giuramento e il giudice dei malefici Guglielmo da Reggio riduce il numero a cinque testi. *Ibidem,* cc. 75v-76r.

asserito da Iacoba, e allega un elenco di sette testi[13]. In questa escussione gli unici a definirsi testimoni oculari sono ser Dino di Leppo e ser Francesco di ser Guido, i quali come i restanti non confermano tutte le intenzioni dell'accusatore[14]. Dopo cinque giorni, il podestà Rinaldo Cimi da Staffolo termina il procedimento assolvendo Paolina di Donato perché *non repertam culpabilem*[15]. Nei primi giorni del giugno 1340, Paolina chiede al giudice il rimborso delle spese legali da lei sostenute durante il procedimento, per un totale di 15 f., 13 l. e 72 s.[16]. Non è possibile comprendere la ragione dell'intervento di Giovanni di Sozzo, perché non è chiaro il suo legame con Iacoba; tuttavia il fatto che a distanza di due mesi dall'avvio del processo inquisitorio una terza persona, apparentemente esterna al conflitto, intervenga a difesa della vittima è una conferma del protrarsi dello scontro e l'evidente testimonianza dell'attivazione della cerchia di amici, parenti e vicini atta a ricomporre la lite sorta all'interno della famiglia Picchiati.

Il caso qui presentato, benché mutilo delle carte relative alle fasi iniziali e alla decisione giudiziale[17], è di primario interesse perché offre diversi spunti di riflessione: la ricusazione della deposizione dei testi di parte, la questione patrimoniale, l'uso della giustizia come risorsa per dirimere i conflitti e la presenza delle spese dichiarate e tassate, elemento su cui non mi soffermo perché recentemente analizzato da Roberta Mucciarelli, nell'articolo cui rimando in nota[18]. Per quanto riguarda la ricusazione dei testi, Fino prima cita Lagia e Giovanna in tribunale come testimoni oculari e poi le accusa di falsa testimonianza, aggiungendo che non hanno raccontato nulla della vicenda cui hanno assistito personalmente. La dichiarazione di una persona presente durante l'accaduto ha logicamente maggiore valore probatorio rispetto a quella proferita da un teste assente. L'imputato di questo è ben conscio, perciò imposta la strategia di difesa sulla ricusazione dei suoi stessi testi, tentando di spostare la controversia su questo punto. Stesso discorso vale nel procedimento intentato da Giovanni di Sozzo a carico di Paolina di Donato.

---

13 Ambrogio di Stefano, ser Assalto di ser Buccio notaio, Bono *Campuglie*, Cennino di Bindo, Deo di Giovanni, ser Dino di Leppo, ser Francesco di ser Guido. *Ibidem,* c. 79v.
14 P 25*,* cc. 81r-85r; P 23, cc. 24r-v.
15 P 27, cc. 23r-v.
16 P 383, cc. 23r-25v.
17 Della podesteria di Rinaldo Cimi da Staffolo (gennaio-giugno 1340) ci sono pervenuti sette registri: quattro *Libri testium* (P 22, 23, 25, 26) e due *Libri absolutionum* (P 24, 27). I codici contenenti le sentenze di condanna e le inquisizioni non ci sono giunti. In nessuno dei due manoscritti delle assoluzioni sono presenti i due attori del procedimento preso in esame.
18 L'elenco è presente in P 383, cc. 25r-v, ed è edito da MUCCIARELLI, R., *Le soverchie spese dei litiganti. Sulla* malitia *degli* iudices *e i costi dei processi (Siena nel Trecento),* in MUCCIARELLI, R., PELLEGRINI, M. (a cura di), *Il tarlo dello storico. Studi di allievi e amici per Gabriella Piccinni,* Siena, Effigi, 2021, vol. I, pp. 137-204: 200-201.

Come precedentemente anticipato, secondo Fino la vera causa del suo scontro con Iacoba è da rintracciarsi nel precedente conflitto tra quest'ultima e Tuccia. A monte del conflitto ci sarebbe dunque una questione patrimoniale, legata alle loro doti: Iacoba pretende da Tuccia una somma di denaro non precisata, probabilmente gli stessi 500 f. imposti a Fino come condizione di pace. Ad avvalorare questa ipotesi è la testimonianza di ser Agostino di ser Ciano, il quale riporta le parole pronunciate da Iacoba per ottenere definitivamente dalla cognata Tuccia gli *iura*: «*Si tu fuisses bona cognatam, tu cedisses et cederes mihi aliquot iura que habes super bonis maritorum nostrorum ultra numerum doctium suarum*»[19]. Questo breve accenno del teste e altre deposizioni testimoniali lasciano supporre un uso patrimoniale attivo delle doti delle proprie consorti da parte dei due fratelli Picchiati[20]. Nella maggioranza dei casi la dote è costituita da capitali mobili e anche la parte relativa al corredo, composto spesso da gioielli, panni e vari indumenti di valore, può essere commercializzabile[21]. Il caso della famiglia Picchiati è dunque un'attestazione della diffusione della pratica di matrimonio endogamico, con il palese scopo di costruire e rafforzare un nucleo familiare mediante l'acquisizione di maggiori capitali mobili. Come molti mariti della società preindustriale, Angelo e Cecco sono riusciti ad ottenere una quantità di denaro circolante, con risvolti economici positivi sui loro nuclei familiari. Sfruttando tale patrimonio, i mariti riescono anche a sanare i propri debiti e a saldare i livelli ipotecari sui beni della propria famiglia. In questo senso non stupisce affatto il consiglio di Giovanni di Paolo Morelli di difendere i propri beni acconciandolo in due modi *per dote o per obrighi fatti in cui ti fidassi.* Nel caso specifico, i nuovi beni acquisiti hanno però generato delle questioni all'interno dello stesso nucleo familiare e i procedimenti giudiziari tra Fino e Iacoba sono l'unica traccia documentaria del conflitto patrimoniale in corso[22].

Con il termine uso della giustizia Martin Dinges definisce il rapporto che in quel dato periodo le persone avevano con il tribunale e intende sia il ricorso alla giustizia che alla forma della stessa. Secondo lo studioso, la maggioranza delle persone che subisce violenza non sempre ricorre alle istituzioni della giustizia egemonica, poiché alcuni reagiscono

[19] P 25, c. 31r.
[20] Vd. *supra* nota 7.
[21] Questo vale anche ai livelli più bassi della scala sociale, come dimostrano i tentativi compiuti da parte dei mezzadri succeduti nelle proprietà di Monte Oliveto Maggiore. I contadini cercavano in ogni modo possibile di costituire tali somme di denaro accantonando dei risparmi affidati temporaneamente al monastero oppure custodendoli nella propria abitazione poderale. Lo scopo è quello di ottenere una somma tale da poter sposare degnamente le proprie figlie. PICCINNI, G., "*Seminare, fruttare, raccogliere*". *Mezzadri e salariati sulle terre di Monte Oliveto Maggiore (1374-1430),* Milano, Feltrinelli, 1982, p. 150.
[22] BRANCA, V. (a cura di), *Mercanti scrittori: ricordi nella Firenze tra Medioevo e Rinascimento. Paolo da Certaldo, Giovanni Morelli, Bonaccorso Pitti, Domenico Lenzi, Donato Velluti, Goro Dati, Francesco Datini, Lapo Niccolini, Bernardo Machiavelli*, Milano, Rusconi, 1986, p. 196.

direttamente ai comportamenti devianti e altri coinvolgono terzi come conciliatori, attivando la cerchia di amici, parenti, vicini, notabili del luogo oppure esponenti del clero. Una terza possibilità è quella di farsi giustizia da sé ricorrendo alla violenza, che può essere a sua volta una forma fortemente ritualizzata di reazione a tali comportamenti. Il caso in esame è un precipuo esempio delle possibilità adoperate per dirimere il conflitto in corso[23]: «spogliata dal *chliché* di vittima che si era cucita addosso, Iacoba diventa, nel rapporto con gli antagonisti e le istituzioni, una donna concreta e spregiudicata che prova ad usare a suo vantaggio norme e procedure: aveva procurato un'*inquisitio* perché grazie alla pressione esercitata sull'offensore dalla minaccia del giudizio pubblico sperava di ottenere ciò che voleva ottenere; dall'altro Fino, l'offensore si era difeso probabilmente con successo organizzando la sua *defensio* sulla strumentalità dell'accusa – come frequentemente succede – riclassificando la natura dello scontro in essere e proponendosi in un diverso ruolo»[24].

L'uso della giustizia in realtà è presente in molte delle vicende giudiziarie finora prese in esame e può essere utile il confronto con la vicenda processuale di Binduccio di Pagno da Leonina detto *Tondo* del popolo di San Martino e abitante nel Borgo Nuovo di Santa Maria. Nel primo semestre del 1321, il podestà Guido marchese di Monte Santa Maria ha condannato Binduccio a pagare una multa di 300 l. alla fine del processo inquisitorio a suo carico. L'imputato era accusato di aver aggredito e picchiato per quattro volte con un bastone e con pugni sua moglie Gemma di Banduccio del popolo di San Marco, senza fuoriuscita di sangue. Nella petizione letta nell'assemblea cittadina l'8 marzo 1329, il reo riferisce che l'imputazione a suo carico è vera, ma che la vittima prima e dopo il procedimento giudiziario era stata sua moglie legittima e aggiunge che il processo è stato avviato da Barduccio di Iacobo sindaco del popolo di San Tommaso per inimicizia. Nella denuncia presentata al podestà, Barduccio ha omesso volutamente il rapporto tra carnefice e vittima *per calupnia et malitia.* Oltre a evidenziare l'endemica violenza coniugale, tale vicenda mette in luce un

[23] DINGES, M., *Usi della giustizia come elemento di controllo sociale nella prima età moderna*, in BELLABARBA, M., SCHWERHOFF, G., ZORZI, A. (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna. Atti del convegno (Trento, 21-23 ottobre 1999)*, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 285-324. Sul rapporto tra giustizia egemonica e negoziata è sempre valido quanto sostenuto da: SBRICCOLI, M., *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessione su una nuova fase di studi di storia della giustizia criminale,* in BELLABARBA, SCHWERHOFF, ZORZI, *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia,* cit., pp. 345-364.

[24] MUCCIARELLI, *Le soverchie spese dei litiganti*, cit., pp. 174-175.

conflitto precedente tra i due uomini, unica ragione delle vicissitudini giudiziarie di Binduccio[25].

In quest'ultimo caso, come in quello di Fino e Iacoba, la giustizia egemonica è il mezzo adoperato da un avversario per vendicarsi di un precedente torto subito, di cui è restituita solo questa attestazione. Dunque, il colpevole è a sua volta vittima della strategia messa in atto dal suo nemico e ciò riprova il rapporto strumentale con la giustizia, realizzato attraverso una precisa tattica. Barduccio sfrutta la denuncia in tribunale per compiere la sua rivalsa e Binduccio usa la strategia della grazia al fine di cassare il bando, a suo dire inflittogli ingiustamente. Parallelamente, Iacoba architetta un piano preciso in modo da costringere la cognata a comporre il loro conflitto, mentre la strategia di Fino è quella della negazione, sostenuta dalla narrazione di una versione diversa del fatto criminoso. A mio parere è proprio questo l'elemento che contraddistingue tale inquisizione dalla casistica desumibile dalle fonti senesi: la costruzione di una strategia di difesa basata prevalentemente sulla negazione e deviata sulla premeditazione del reato. Nella controversia tra Fino e Iacoba, l'imputato tenta di provare che la vittima volutatamente ha radunato cinque o più donne a casa sua e al momento opportuno ha allarmato l'intero quartiere. Iacoba quindi ha architettato e messo in atto questo piano per raggiungere uno scopo ben preciso: ottenere il denaro conteso con Tuccia, zia dell'imputato e cognata della vittima.

*Item quod publica vox et fama et communis et vulgaris oppinio est et fuit quod dicta domina Iacoba dictus loco et tempore facta quod adunatione predicta malitiose et appensate gridavit "*Adcur'omo*" causa infamandi me de predictis obiectis in denumptiatione predicta contra omnem debitum veritatis et ut occasione precitata facere dicta domina Tuccia de lite et questione predicta voluntatem ipsius domine Iacobe et cederet ipsi liti*[26].

Al fine di evidenziare la premeditazione del reato, considerata un'aggravante al momento della decisione finale, Fino utilizza avverbi come *malitiose et appensate*, *caluniose* o *tractate.* Per una ricostruzione e interpretazione corretta del termine *appensate* occorre fare riferimento ai vocabolari dell'Accademia della Crusca e anche al dizionario storico dell'Italiano antico. Secondo la prima edizione del vocabolario della Crusca, il primo significato del verbo *appensare* è «quasi premeditare», mentre il secondo «pensare avanti» e

[25] Sulla base dei due *instrumenta* rogati da Tommaso di Guidone il 7 luglio 1323 e da Vero di ser Nuto notaio il 10 gennaio 1329, il Consiglio Generale concede il *beneficium rebannimenti* con 220 voti favorevoli e 7 contrari. Occorre segnalare inoltre che il reo specifica la morte della moglie, la quale è sostituta nel secondo *instrumentum pacis* da due parenti Guidone e Ambrogio di Niccoluccio. B 732, cc. 277r-278r.
[26] P 25, c. 26r.

dunque la corretta traduzione del vocabolo in latino è *praemeditari* e *praecogitari* [27]. Nella quinta edizione, *appensatamente* è considerato un sinonimo degli avverbi «pensatamente, consideratamente» ed è inteso con il significato seguente: «con animo deliberato». Ancor più precisa è la definizione del verbo al participio passato con il significato di «premeditato»[28]. Illustrativo è l'esempio tratto dal *Dottor Volgare* di Giovanni Battista De Luca, il quale distingue l'omicidio doloso e appensato, ovvero volontario, da quello non doloso e improvviso. Il primo è divisibile a sua volta in semplice e privo di circostanze aggravanti e qualificato e con diverse condizioni aggravanti[29].

DEI segnala come probabile etimo dell'aggettivo *appensato* il verbo d'origine provenzale *apensar* e inoltre segnala che tale voce dotta tardomedievale risale all'agostiniano *appensor verborum*, «uno che soppesa i vocaboli»[30]. TLIO segnala come prima testimonianza del verbo *appensare* con significato di «prevedere» il poema popolare del notaio d'area lombarda Pietro da Barsegapè, databile alla fine del Duecento[31]. Il riferimento riportato è composto dai versi relativi proprio alla premeditazione del tradimento di Giuda: «*Juda, lo traitor desliale, / Apensando lo grande male, / Et apensando lo grande dolore / De traire lo so segnore*» (vv. 1286-1289)[32]. Inoltre, il termine con significato di «escogitare» in senso negativo è riscontrabile nel volgarizzamento in dialetto messinese del *Factorum et dictorum memorabilium* di Valerio Massimo, allestito da Accurso da Cremona tra il 1321 e il 1337[33]. GDLI ripropone come etimo il verbo provenzale *apensar*, inteso come comparativo rafforzativo di pensare[34]. La forma avverbiale del termine ha come significato «pensatamente, scientemente, con deliberazione, di proposito» e ricalca la triade avverbiale proposta da Angelo Gambiglioni, mentre il participio passato ha come significato: «già pensato, preveduto, premeditato». Tra le citazioni proposte, occorre segnalare quella tratta dal *Libro degli Ammaestramenti degli antichi*

---

[27] *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, Venezia, 1612, p. 64.
[28] *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, Firenze, Tipografia Galileiana, 1863, vol. 1, p. 590.
[29] GIOVANNI BATTISTA DE LUCA, *Il Dottor Volgare overo il compendio di tualle la legge civile, canonica, feudale e municipale,* Colonia, 1740, t. XV, p. II, cap. V, cc. 145-149. Segnalo il recente studio sul celeberrimo cardinale: DANI, A., *Giovan Battista De Luca divulgatore del diritto. Una vicenda di impegno civile nella Roma barocca,* Roma, Aracne, 2012.
[30] DEI, vol. I, p. 253.
[31] RAGNI, E., *Pietro da Barsegapè,* in DBI, 1964, vol. 6, pp. 537-539; MANGINI, M. L., *Pietro da Barsagapè: scrittore «*ad honore de Iesu Christo*» e notaio?,* in BARTOLI LANGELI, A., FRUGONI, C., MANGINI, M., L., POLIMENI, G., *Il Sermone di Pietro da Barsegapè. Indagini sul codice AD XIII 48 della Biblioteca Nazionale Braidanese,* Roma, Artemide, 2018, pp. 261-272.
[32] KELLER, E. (a cura di), *Die Reimpredigt des Pietro da Barsegapè. Kritischer Text mit Einleitung, Grammatik und Glossar*, Frauenfeld, Huber, 1901*,* p. 55.
[33] «*E ripurtaritivindi quistu dunu, lu quali commu esti preciusu cussì fu apensatu et truvatu per malu di li homini*». UGOLINI, F. A. (a cura di), *Valeriu Maximu translatatu in vulgar messinisi per Accursu di Cremona,* Palermo, Mori, 1967, vol. 1, p. 164.
[34] GDLI, vol. I, p. 561.

di Bartolomeo da San Concordio, il quale volgarizza una sentenza senecana: «*Molle è il colpo dell'apensato male*»[35].

L'avverbio *appensate* ricorre spesso all'interno dei codici statutari delle città italiane centro-settentrionali e prevalentemente nelle rubriche relative a crimini di sangue, offese fisiche, incendi e vendette[36]. Lo stesso termine è adottato anche in diverse petizioni senesi presentate al Consiglio Generale[37], come in quella di Francesco di Chele Barocci del popolo di San Pietro a Ovile, condannato da Iacopo Gabrielli da Gubbio capitano di guerra per aver partecipato al tumulto del 13 agosto 1346[38]. Il 30 agosto 1353, il consiglio cittadino

---

[35] Seneca, *Epistulae morales ad Lucilium,* LXXVI: «*Praecogitati mali mollis ictus venit*». CONTE, M., *Il «Libro degli Ammaestramenti degli antichi» di Bartolomeo da San Concordio. Edizione critica e studio della tradizione,* tesi di dottorato, ciclo XXXII, Università "Ca' Foscari" Venezia, a. a. 2019-2020, p. 413.

[36] Segnalo alcune rubriche di statuti databili tra il XIII e XV secolo: Amelia del 1441: *De pena homicidium conmictentis*, 31, d. IV; *De pena percutiendum et offendendum in personam cum armis,* 61, d. IV; SPAGNOLI, G., *Statuto di Amelia del 1441* (disponibile online all'url:<http://www.giovannispagnoli.com/statuti/statuti-comunali/statuti-amelia-1441.html>); Aspra Sabina del 1397: *De la pena de chi rompe il muro del Comune,* 22, d. I, FEDERICI, V. (a cura di), *Statuti della provincia romana,* Roma, Tipografia del Senato, 1930, vol. II, p. 399; Biella del 1245: *De pena procurantis seu facientis feminas abortiri,* 21, d. V. SELLA, P. (a cura di), *Statuta comunis Bugelle et documenta adiecta,* Biella, Testa, 1904, vol. 1, p. 179; Chitigiano, Rosina e Taena del 1419: *De pena affocantis domos vel capannas vel dantis guastum in bonis alterius*, 11, d. II; *De pena asulcantis terram alterius*, 4, d. III. CHERUBINI, G., *La signoria degli Ubertini sui comuni rurali casentinesi di Chitigiano, Rosina e Taena all'inizio del Quattrocento,* in «Archivio Storico Italiano», 126-2, 1968, pp. 151-169: 160, 164; Dronero del 1478: *De incendiis factis extra villam Dragonerii et comunancie seu ayralia appensate,* 160, d. III. GULLINO, G., *Gli statuti di Dronero (1478),* Cuneo, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo, 2005, p. 125; Ferentino del 1424-1425: *De pena homicidii,* 47, d. II, VENDITELLI, M. (a cura di), *Statuta civitatis Ferentini. Edizione critica dal ms. 89 della Biblioteca del Senato della Repubblica,* Roma, Società Romana di Storia Patria, 1988, pp. 83-84; Foiano del 1387: *De pena facientis vel fieri facientis falsum instrumentum*, 23, d. III, *De pena mittentis ignem,* 39, d. III. ALLEGRIA, S. (a cura di), *Statuto del comune di Foiano del 1387,* Firenze, Editpress, 2017, pp. 162, 168; Formazza del 1487: *De poena facientium insultum ad domum habitationis vel in strata*, 40. BURCKHARDT, J. R., *Das lateinische Statut der tetutschen Colonie nim Thal von Formazza im obern Piemont,* in «Archiv für schweizerische Geschichte», 3, 1844, pp. 251-290: 278; Parma del 1255: *Qualiter potestas tenetur non distringere pignus dare, nec treuguam facere, ipsum cui offensio facta fuerit; Qualiter puniatur qui insultum fecerit alicui in aliqua ecclesia; De eodem; Qualiter puniatur qui appensate interfecerit vel interfici fecerit; Qualiter puniatur qui fecerit vindictam in alium quam qui fecerit maleficium, Qualiter puniatur qui appensate percusserit aliquem currentem ad focum vel euntem ad festum cum canellis, et qui abstulerit de rebus domus seu alterius domus illius contratae aut de rebus currentis ad focum,* 7, 24, 28, 38, 39, 42, d. III. RONCHINI, A. (a cura di), *Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV,* Parma, 1856, pp. 268, 275, 277, 281, 282; Pisa del 1286: *De occidente,* 30, d. III, *De securitatibus,* 67, d. III, *Breve pisani communis,* in BONAINI, F. (a cura di), *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo,* Firenze, G. P. Vieusseux, 1854, vol. 1, pp. 367-368, 454-455; Radicondoli del 1411, *De la remissione delle pene et in che modo,* d. III, SESTITO, F., *Edizione e commento linguistico di statuti senesi del XV secolo,* tesi di dottorato, Università "La Sapienza" Roma, ciclo XIII, a. a. 2000-2001, vol. 2, p. 401; Siena del 1344: *De pena illorum in quorum presentia facta fuerit offensa contra cives Senenses per non cives*, 162, d. III, SSi 26, cc. 151v-152r; Todi del 1337: *De pena insultantis vel iniuriantis aliquem,* 30, d. IV, *De pena occidentis cum equo aliquem appensate,* 40, d. IV, CATALANI, A. G., *Statuta civitatis Tudertine del 1337. Edizione critica,* Tesi di dottorato, ciclo XXV, Università degli studi di Sassari, a. a. 2011-2012, pp. 350-351, 360.

[37] CG 88, cc. 161r-165v. CATONI, G., *La brutta avventura di un mercate senese nel 1309 e una questione di rappresaglia,* in «Archivio Storico Italiano», 132-1, 1974, pp. 65-77: 73.

[38] «*Scienter, falso et appensate tractaverunt et ordinaverunt cum pluribus aliis de civitate et forensibus rumoriçare, gridare et rumore ponere*». CG 153, cc. 22v-23r. Sulla rivolta: BOWSKY, W., *The anatomy of rebellion in fourteenth century Siena: from Commune to Signory*, in MARTINES, L. (a cura di), *Violence and civil disorders in Italian cities 1200-1500*, Berkeley-Los Angeles-London, Ucla Center for Medieval and Renaissance Studies, 1972, pp. 229-272; ID., *Un comune italiano nel medioevo. Siena sotto il regime dei Nove, 1287-1355*, Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 124-125; MUCCIARELLI, R., *I Tolomei banchieri di Siena,* Siena, Protagon, 1995, p. 271.

unanimemente lo dichiara innocente e dunque annulla la condanna alla decapitazione e alla confisca dei beni. Utile a tal proposito è anche la petizione di Pietro del fu Giovanni, condannato dal podestà Giovanni di Brodario degli Atti da Sassoferrato a pagare una multa di 1000 l. per aver ferito con un coltello *affectapane* Meo di Nino. A sua difesa Pietro dichiara di aver commesso il reato all'età di quindici anni, mentre scherzava insieme a Mino, Pietro di Salvanello e altri, e soprattutto di aver colpito Meo per un caso fortuito e senza premeditazione: «*non irato animo sed casu fortuito* […] *non appensate aliquantulum vulneravit dictum Meum*»[39].

Facendo riferimento alla documentazione giudiziaria bolognese del XIV secolo, Didier Lett sostiene che l'etimo dell'avverbio sia il verbo latino *appendo* e il vocabolo ribadisca l'idea di un crimine intenzionale e premeditato[40]. Nella ricerca sul sistema giudiziario reggiano, Joanna Carraway Vitellio conferma che in alcuni casi giudiziari viene specificata la premeditazione dell'illecito attraverso l'iterazione degli avverbi suddetti. La studiosa evidenzia anche l'accostamento della premeditazione a specifici reati, quali il furto, l'omicidio, lo stupro, l'incendio doloso e la rivolta. Tenendo conto dell'intenzione e della premeditazione, il giudice emette dunque una sentenza pari alla gravità del reato commesso[41]. L'importanza di questa aggravante è comprensibile nel momento in cui la stipulazione di una pace potrebbe avere effetto sulla sentenza finale del giudice, come dimostra il caso bergamasco: la legislazione statutaria stabilisce che la pace è consentita in caso di ferimento non premeditato, mentre è esclusa quando il ferimento o l'omicidio sono premeditati[42].

Benché successiva di quasi un secolo al procedimento giudiziario qui preso in esame, ritengo utile riferirsi all'opera di Angelo Gambiglioni per il costante richiamo sia alla letteratura scientifica a lui precedente sia ad esperienze personali. Nel celeberrimo trattato *De maleficiis*, il giurista riflette sul significato della triade avverbiale *scienter, dolose et appensate*, spesso ricorrente all'interno della documentazione giudiziaria per indicare l'intenzionalità del crimine[43]. L'opera si apre con l'atto relativo ad un processo inquisitorio immaginario a carico

[39] Nella petizione è riportata la frase schernitrice proferita da Pietro contro Meo: «*Va sta co' frate Geri, già se' capotorzolo et va' ti bactendo*». Il 9 aprile 1321, il Consiglio Generale approva la sua petizione con 348 voti a favore e 6 contrari. B 731, cc. 6r-v. Vicenda segnalata da: ZANETTI DOMINGUES, L. L., *Confession and criminal justice in Late Medieval Italy, Siena 1260-1330,* Oxford, University Press, 2021, pp. 82, 96-97.

[40] LETT, D., *Femmes violentées, femmes violées dans la procédure judiciaire de Bologna (XIV^e^-XV^e^ siècle)*, in «CLIO. Femmes, Genre, Histoire», 52, 2020, pp. 43-68: 49.

[41] CARRAWAY VITELLIO, J., *Public justice and the criminal trial in Late Medieval Italy: Reggio Emilia in the Visconti Age,* Leiden-Boston, BRILL, 2016, p. 84.

[42] VALLERANI, M., *La giustizia pubblica medievale,* Bologna, Il Mulino, 2005, p. 173.

[43] La diretta esperienza dell'Aretino come giudice assessore trova una palese corrispondenza nella documentazione giudiziaria delle città italiane centro-settentrionali tra XIII e XV sec. ed è appurabile nelle fonti

dell'omicida Caio di Sempronio, nobile da Monte Oliveto, del suo complice Andrea di Marco e del mandante Sempronio di Rodolfo. Tutti e tre sono accusati di aver ucciso Tizio sulle scale di San Petronio[44]. Nelle seguenti ottantacinque rubriche l'Aretino spiega e commenta parola per parola il procedimento e la sentenza a carico dei tre imputati. Il metodo espositivo da lui utilizzato non è inconsueto, dato che già Iacopo da Belviso e Gian Pietro Ferrari lo avevano preceduto. Nonostante il lavoro sia dedicato a rettori, dottori e allievi dello Studio bolognese, presso cui il giurista si trovava ad insegnare, il trattato si rivolge al giudice e in particolare al *cautus iudex*. Il fine del trattato è chiaramente pratico e l'attenzione è essenzialmente rivolta ai fatti. Infatti, Gambiglioni, concentrandosi di volta in volta sui casi dubbi, consegna al suo destinatario molte cautele affinché il giudice possa compiutamente adempiere al suo ruolo, mantenendo un comportamento lecito ed evitando ogni possibile abuso sul nascere[45].

L'Aretino dedica un intero paragrafo per analizzare la coppia avverbiale *scienter et dolose*, mentre un secondo per *appensate*. Dopo aver menzionato la massima *voluntas et*

giudiziarie edite nel corso degli anni dagli studiosi. Indico qualche esempio di ricorrenza del termine *appensate* nelle fonti in ordine cronologico: sentenza fiorentina del 1352 per danno dato, DURINI, U., *Contributi alla biografia del Boccaccio,* in «Miscellanea storica della Valdelsa», 62-63, 1914, pp. 73-91: 78-79; processo inquisitorio bolognese del giugno 1365 per scritte diffamatorie, TARDIVEL, C., *Giudicare la violenza verbale alla fine del Medioevo. Il reato di* verba iniuriosa *nei registri giudiziari bolognesi della seconda metà del Trecento (1350-1390),* in LETT, D. (a cura di), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, Roma, École française de Rome, 2020, pp. 301-320: 307n; condanna fiorentina emessa tra 1374-1375 contro l'intero popolo di San Pietro maggiore per aver protetto un bandito, COHN, S. Jr., *Criminality and the State in Renaissance Florence, 1344-1466,* in «Journal of Social History», 14, 1980, pp. 211-233: 233n; sentenze fiorentine per diversi reati dal 1379 al 1415, BRUCKER, G. A, *Firenze nel Rinascimento,* Firenze, La Nuova Italia, 1980, pp. 293, 295, 309, 320, 326; processi fiorentini della seconda metà XIV secolo per molteplici reati, LAUFENBERG, L. M., *Women, Crime and criminal law in XIV^th century Florence*, tesi di dottorato, Cornell University, 2000, pp. 1, 94, 169, 173, 174, 191, 343; sentenze milanesi del 1385 per diversi reati, PIZZI, P. F. (a cura di), *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2021, pp. 13, 144, 152, 215; sentenza vercellese del 1385 per aggressione, OLIVIERI, A., *La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documentazione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili,* in BASSANI, A., CALLERI, M., MANGINI, M. L. (a cura di), *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2021, pp. 327-356: 337n; denuncia reggiana del 21 giugno 1388 per aggressione, CARRAWAY VITELLIO, *Public justice and the criminal trial,* cit., p. 116n; sentenza romana del 14 giugno 1449 per stupro, ESPOSITO A. (a c. di), *Lucrezia e le altre: la vita difficile delle donne (Roma e Lazio, secc. XV-XVI)*, Roma, Roma nel Rinascimento, 2015, p. 31; processo inquisitorio bolognese del maggio-giugno 1431 per stupro di una fanciulla, LETT, D., *Genre, enfance et violence sexuelle dans les archives judiciaires de Bologne au XV^e siècle,* in «CLIO. Femmes, Genre, Histoire», 42, 2015, pp. 202-215: 202; processo inquisitorio bolognese celebrato tra il 26 aprile e il 31 maggio 1458 per lo stupro di una figliastra, CUCINI, S., *Violenza "femminile" e violenza "maschile" nei* Libri Maleficiorum *bolognesi del tardo Quattrocento,* in LETT, *I registri della giustizia,* cit., pp. 321-344: 341.

[44] ANGELO GAMBIGLIONI, *De maleficiis,* Venezia, 1573, cc. 1v-2v.

[45] DEZZA, E., *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni,* Milano, Giuffrè, 1989, pp. 27-32; MAFFEI, D., *Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento,* Francoforte, Klostermann, 1979, p. 44; MAFFEI, D., MAFFEI, P., *Angelo Gambiglioni giureconsulto aretino del Quattrocento. La vita, i libri, le opere,* Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory, 1994, pp. 41-44; MAFFEI, P., *Angelo Gambiglioni*, DBI, 1999, vol. 52, pp. 115-118. Imprescindibile rimane l'analisi compiuta da Giorgio Zordan per comprendere l'opera. ZORDAN, G., *Il diritto e la procedura criminale nel* Tractatus del maleficiis *di Angelo Gambiglioni,* Padova, CEDAM, 1976.

propositum distinguunt maleficia[46], l'Aretino specifica che spetta solo all'autorità giudiziaria accertare l'esistenza o meno dell'*animus delinquendi* in relazione alle singole attività criminose ed evidenziare l'eventuale premeditazione. Quando sussiste un notevole distacco temporale tra la formazione del proposito delittuoso e la sua reale attuazione, deve essere messa in risalto la premeditazione nel processo inquisitorio, perché la pena dovrà essere più severa rispetto ai delitti commessi per impeto, per rabbia, durante una rissa, improvvisamente o per caso. Su quest'ultima eventualità il giurista cita direttamente Bartolo da Sassoferrato, secondo il quale chi commette un reato per caso fortuito ne risponde penalmente soltanto se un'eventuale colpa precede il fatto casuale. Gambiglioni richiama anche l'elemento preterintenzionale, chiedendosi quale pena debba essere applicata nel caso in cui l'evento dannoso sia andato oltre gli stessi propositi dell'autore del reato, e riporta per esteso il pensiero di Bartolomeo da Saliceto a riguardo[47].

Soltanto nel secolo successivo, Tiberio Deciani nel *Tractatus criminalis* chiarisce che l'intensità del dolo e la natura della colpevolezza divengono criteri d'organizzazione dell'assassinio: «*propositum, praemeditatio, tractatus et vulgo appensamentum*». Questi non sono semplici aggravanti atte ad indicare una più prava volontà colpevole del reo, ma manifestazioni tipizzanti di un'intenzione criminosa autonoma e modulata secondo atti preparatori e accordi costitutivi dell'illecito stesso[48]. Dunque, l'idea di fondo della premeditazione va individuata nell'esigenza di punire con maggior rigore i fatti realizzati, che rivelano non solo la semplice volontarietà degli atti, ma soprattutto la maturità della riflessione e la perseveranza nella prava decisione[49].

Del processo inquisitorio a carico di Fino non sono pervenute le carte relative alla sentenza finale emessa dal giudice dei malefici al termine del procedimento. Dunque, non è possibile verificare come e in che misura l'imputazione della premeditazione di reato abbia influito sulla decisione finale. Il diritto del comune senese, pur facendo riferimento alla premeditazione di alcuni crimini, non specifica l'aggravamento della pena a motivo della

---

46 Sul brocardo: SORICE, R., Voluntas et propositum distunguunt maleficia. *L'emersione della responsabilità soggettiva nell'età del diritto comune,* in ID. (a cura di), *Concorso di persone nel reato e pratiche discorsive dei giuristi. Un contributo interdisciplinare,* Bologna, Pàtron, 2013, pp. 43-53.

47 ANGELO GAMBIGLIONI, *De maleficiis,* cit., cc. 108r-109r; ZORDAN, *Il diritto e la procedura criminale,* cit., pp. 205-213.

48 TIBERIO DECIANI, *Tractatus criminalis,* IX, XXIX, *De latronibus et pyratis,* nn. 1, *Conatus quid, et an puniatur, et quando et quid sit praeparatio, propositum, et appensamentum;* 2, *Propositum quomodo differat a dolo malo, et premeditatio fit per solum, vel cum pluribus et istud dicitur vere ex proposito delinquere;* 3-4, *Et qui differat latro a praedone, et latrunculatore.* Indispensabile è lo studio sull'opera del giurista udinese condotto da: PIFFERI, M., Generalia delictorum. *Il* Tractatus criminalis *di Tiberio Deciani e la "Parte generale" di diritto penale,* Milano, Giuffrè, 2006.

49 PATALANO, V., *Premeditazione,* in *Enciclopedia del diritto,* vol. 34, pp. 1023-1040.

stessa fino al XVI secolo. Infatti, la prima traccia di una palese considerazione di tale imputazione è presente nello statuto senese del 1545, quando si prevede un trattamento diverso nella comminazione della pena al seguito di un omicidio commesso durante una rissa. Prima di fissare la pena da infliggere, il testo della rubrica riporta la massima *voluntas et propositum distinguunt maleficia* e specifica inoltre che il crimine *non appensatum est minus punibile,* per questo si commuta la pena capitale in una pecuniaria pari a 3000 l. e nella detenzione fino al pagamento della suddetta somma[50].

[50] «*De homicidio commisso in rixa. Quia voluntas et propositum distingunt maleficia, et quia delictum non appensatum est minus punibile, ideo statutum et sancitum est, quod si contigat in rixa, vel mistia, homicidium a quocumque commicti vel perpetrari, puniatur delinques in libris tribus mille denariorum et non maiori poena puniri vel condemnari possit. Et si delinques haberi, poterit tamdium in publicis carceribus detineatur quamdiu condemnationem praedictam solvere distulerit*» 52, d. III, SSi 51, c. 39r. Questa norma in realtà mantiene la stessa pena pecuniaria di 3000 l. da comminare in caso di omicidio commesso durante una rissa prevista già nello statuto del 1286 e dai codici successivi. SSi 16, c. 244v.

CONCLUSIONI

«La venerazione dell'uomo per la donna è stata controbilanciata nel corso dei tempi dalla paura che egli ha provato per l'altro sesso. […] Le radici della paura della donna presso l'uomo sono più numerose e complesse di quanto non avesse pensato Freud». L'oggetto della repulsione nei confronti del secondo sesso è la sua impurità, provocata dal flusso mestruale, dalle secrezioni, dal liquido amniotico e dalle espulsioni del parto. La paura della donna non è una creazione dell'ascetismo cristiano, poiché quest'ultimo l'ha subitamente recepita dal giudaismo biblico e dal classicismo greco. Il secondo sesso rappresentato dall'Eva giudaica o dalla Pandora greca è accusato di aver introdotto sulla terra la morte, l'infelicità e il peccato. Nei secoli a cavallo tra il Medioevo e la prima età moderna la donna insieme agli idolatri, ai mussulmani e agli ebrei è considerata pericolosa in quanto inviata da Satana. In uno studio ormai classico Jean Delumeau comprova questa visione negativa citando direttamente alcuni passi paolini e numerosi scritti dei Padri della Chiesa e di autori ecclesiastici successivi. La dottrina elaborata lungo i secoli medievali ha larga diffusione mediante la predicazione degli ordini mendicanti, che a partire dal XIII secolo con l'aiuto dell'arte oratoria distribuiscono la considerazione della donna come un essere predestinato al male. I frati predicatori affidano la riuscita di questa rinnovata iniziativa di educazione e persuasione non solo al potere dell'eloquenza, ma anche a molteplici opere di ammaestramento. Gli ultimi secoli del Medioevo si affollano di composizioni edificanti, sillogi di *exempla,* trattati e manuali, che hanno il compito di istruire, formare e indirizzare verso regole e comportamenti precisi. A tal proposito, Delumeau analizza il trattato *De statu et planctu Ecclesiae* del canonista francescano Alvaro Pelagio, poiché lo ritiene il maggiore documento attestante l'ostilità clericale nei confronti della donna. L'opera è divisa in due libri: il primo si occupa della costituzione della Chiesa, mentre il secondo esibisce tutta la miseria della cristianità, scagliandosi largamente contro le eredi di Eva attraverso un'enorme quantità di testi biblici. Essendo la figlia maggiore di Satana, la donna deve essere tenuta bene in pugno dal proprio coniuge e Pelagio in veste di confessore e predicatore mette in guardia non solo i monaci ma più in generale il clero secolare e tutti i laici dai possibili mali causati dalle donne[1]. La

[1] DELUMEAU, J., *La paura in Occidente (secoli XIV-XVIII). La città assediata*, Torino, SEI, 1994. pp. 473-534: citazione da p. 474. Sul nesso purità-impurità e le donne rimando al recente volume della rivista *Storia delle donne*: GAGLIARDI, I. (a cura di), *Purezza*, «Storia delle donne», 17, 2021.

diffusione dell'idea della donna come agente diabolico, non plasmata ad immagine e somiglianza di Dio e destinata all'inferno[2], è attestata anche da un sonetto del lucchese Pietro dei Faitinelli detto *Mugnone*: «*Femmina è radice dell'inganno, / femmin'è quella che ogni fraude affetta, / femmine pensan ogni male e fanno*».

I maschi della famiglia sono rivestiti dal dovere di tenere in pugno le eredi di Eva e di evitare il propagarsi di ogni male da loro determinato. L'uso strumentale della natura della donna permette agli uomini di imporre loro un duro controllo, che non esclude l'utilizzo della forza. La violenza consumatasi all'interno delle mura domestiche non ha una precisa connotazione sociale, ma si riscontra in tutti gli strati della popolazione. L'analisi delle vicende desunte dalla documentazione senese del XIII e XIV secolo conferma l'endemicità della violenza fisica, verbale, economica e psicologica commessa dagli uomini nei confronti di tutte le donne appartenenti al proprio nucleo familiare. Solo quando il comportamento dei capifamiglia oltrepassa i limiti imposti dallo *ius corrigendi*, l'azione deviante giunge in tribunale. Per questo, si evince una maggiore difficoltà nel rintracciare all'interno della documentazione senese pervenuta episodi di ordinaria violenza domestica. Infatti, raramente gli interessati si recano davanti al giudice, al notaio o agli arbitri eletti da entrambe le parti per denunciare un simile comportamento. A partire dagli ultimi anni Sessanta del Duecento la normativa senese impone ai propri cittadini di comporre i conflitti, che eccedono la normale misura della violenza correttiva tra moglie e marito, *sommariamente sença strepito di giudicio, et sença dilongamento di tempo*[3]. Tuttavia, non sempre queste vicende si risolvono pacificamente, numerosi infatti sono i casi in cui gli uomini decidono di uccidere le donne che perpetrando comportamenti reputati disonesti intaccano l'onore delle loro famiglie e sono additate come uniche responsabili della vergogna e del vilipendio[4]. Dunque, la violenza domestica ha una storia munita di una fortissima specificità, in quanto i suoi contorni oscillano tra crimine perseguibile e diritto ammesso.

Come si evince dagli esempi presentati all'interno della ricerca, differenti sono invece i moventi e le cause all'origine delle violenze verificatisi al di fuori dell'ambito familiare, poiché diverso è il rapporto intercorrente tra i protagonisti delle conseguenti vicende giudiziarie. A differenza della violenza domestica cospicue sono le testimonianze documentarie pervenute. Queste offrono un numero maggiore di informazioni e dettagli e

[2] SAPEGNO, N. (a cura di), *Poeti minori del Trecento*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1952, p. 309.
[3] SSi 2, c. 56r.
[4] A titolo di esempio rimando ad un caso di uxoricidio premeditato presente in un registro concistoriale di inizio XV secolo. C 2141, c. 131r.

permettono di ricostruire, per quanto possibile, le dinamiche della vicenda e i comportamenti dei protagonisti inseriti all'interno del gruppo di origine e di appartenenza e nel preciso contesto sociale, in cui vivono e con il quale interagiscono. Benché l'amministrazione della giustizia pubblica comunale sia totalmente affidata alla gestione degli uomini, si riscontra la presenza di molte donne coinvolte nel difendere e rivendicare i propri diritti, ascoltate come testimoni alla stregua degli uomini e presenti nei tribunali laici come imputate e come accusatrici, a dispetto di quanto previsto dal pensiero canonistico classico[5]. Dalle fonti della prassi emerge una varietà di situazioni specchio della realtà quotidiana urbana senese. Di volta in volta gli attori e le attrici scelgono di adoperare a seconda della situazione le principali tecniche di accomodamento del conflitto: la violenza, la mediazione pacifica di estranei neutrali e il rimettersi al giudizio coercitivo. Nonostante una presenza più sfumata rispetto agli uomini, le donne dimostrano una notevole capacità di *agency* e partecipano alla vita sociale e al sistema conflittuale della comunità al fine di proteggere il proprio onore e quello della propria famiglia. Emerge dunque l'abilità delle donne nel comprendere i meccanismi e le strutture della dialettica giudiziale e la capacità di servirsi delle logiche oppositive di aggressività maschile e debolezza femminile, radicate nelle retoriche processuali. Le donne presenti nella documentazione giudiziaria senese non esitano ad iniziare uno scontro verbale o fisico, a reagire alla violenza subita, a difendere i propri beni, ad assoldare dei sicari, a commettere crimini di vario genere, a raggiungere un compromesso mediante un lodo arbitrale, ad usare altra violenza nei confronti dei propri aggressori e a sfruttare la giustizia pubblica comunale a proprio vantaggio[6]. Come già messo in luce da diversi studiosi risulta complicato, se non impossibile, creare una categoria a sé stante di criminalità femminile, benché alcuni reati siano prevalentemente perpetrati da donne contro uomini. Le donne criminali non sono unicamente complici dei colleghi uomini e non sono le sole a commettere delitti passionali e figlicidi ricorrendo a stratagemmi, tradimenti e menzogne. La normativa statutaria e conseguentemente i giudici non interpretano i reati come prodotti di una specifica criminalità femminile o maschile e adoperano attenuanti e aggravanti della pena a seconda di molteplici varianti, ad esempio il luogo e il momento del reato, l'utilizzo di armi, lo status e il genere del reo.

[5] Fondamentali a tal proposito i contributi di: MINNUCCI, G., La *capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico. Da Graziano a Uguccione da Pisa,* Milano, Giuffrè, 1989; ID., *La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico: le scuole franco-renana ed anglo-normanna al tempo di Uguccione da Pisa*, Siena, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università, 1990.

[6] Oltre alla variegata casistica riportata precedentemente segnalo il caso di omicidio ai danni di un cittadino senese perpetrato da alcune donne vittime di un tentativo di stupro. C 2144, c. 7r.

Per cogliere al meglio la dimensione femminile nella sua concretezza e provare a superare i filtri presenti nella documentazione pervenuta occorre soffermarsi sulle patine identificative degli imputati e delle vittime di entrambi i sessi. Seppur nella rigidità della gabbia dei formulari notarili, le penne dei notai a servizio dei giudici comunali restituiscono elementi importanti relativi alle scelte terminologiche e linguistiche in merito alla considerazione e al ruolo sociale attribuito alle parti in causa. Nelle carte pervenute le donne sono registrate nella stragrande maggioranza con il nome, il cognome, il patronimico, quando coniugate o vedove, il nome e il cognome del marito, e la residenza. La tipologia di definizione più diffusa a Siena è *uxor* di un uomo vivo o defunto, spesso preceduta da *domina*, come *domina* Aghina vedova di Lamberto di Alberto medico. Quando non sono sposate le donne sono registrate con il nome, il cognome e il patronimico, come Buonafemmina del fu Turpino. L'unica aggiunta significativa rispetto agli uomini dunque è l'integrazione del nome del proprio consorte. L'identità delle donne è condizionata in base alla relazione di parentela con l'uomo a loro più vicino. Non mancano comunque i casi in cui il cognome sia assente e sostituito dal soprannome oppure dal mestiere praticato dalla stessa, ad esempio *domina* Saracina fornaia[7]. Nel contesto giudiziario l'obiettivo del notaio è quello di evitare ogni possibile fraintendimento e confusione nell'identificazione della persona e per questo si nota una vera e propria cura nella registrazione dei nominativi. Un'altra questione rilevante è quella inerente al luogo dove le donne possono essere udite come imputate, testimoni o accusatrici. Premesso che la controversa curia dei consoli delle donne scompare negli anni Sessanta del Duecento, il problema riguarda l'esistenza o meno di un luogo preposto esclusivamente all'audizione delle donne coinvolte in un qualunque procedimento giudiziario. In un processo inquisitorio del 1305 il notaio fa riferimento ad un *banchum ante palatium comunis* dove di solito si esaminano le donne, mentre le testimoni escusse durante diversi procedimenti giudiziari del secondo semestre 1359 sono ascoltate nello stesso banco «*ubi examinantur mulieres positum in sala inferiori palatii habitationis et residentie domini potestatis*». Queste sporadiche attestazioni lette assieme alla rubrica *De pena mulieris intrantis domos offitialium*, con la quale si concede l'accesso ai palazzi comunali durante un processo civile e penale, fanno ipotizzare l'esistenza di un banco dedicato interamente a tutte le donne coinvolte nei procedimenti celebrati di semestre in semestre negli ultimi secoli del Medioevo a Siena, mantenendo così la ripartizione per sesso di un luogo pubblico, come avviene ad esempio nelle prigioni comunali[8].

[7] B 709, cc. 12r, 14r; B 724, c. 38v.
[8] P 10, c. 31v; P 56, c. 29r.

Lo scopo del presente lavoro è quello di mostrare, mediante l'analisi del fenomeno della violenza contro le donne, le sfaccettature della società senese negli ultimi secoli del Medioevo e di restituire una realtà sociale non solo nella sua veste quotidiana e materiale, ma anche nella creazione di un sistema di precetti e di ruoli, di un codice di segni e di simboli. Tale fenomeno è stato presentato con il supporto di una documentazione articolata, ad esempio i documenti giudiziari e le fonti normative, per mettere in risalto da un lato la contrapposizione oppure l'identità tra il complesso di regole e il modo in cui queste sono percepite e dall'altro l'agire concreto, lo scontro tra persone, i desideri e le concezioni sulla femminilità. La prospettiva di genere, applicata in particolare alla lettura delle fonti giudiziarie, costringe a prendere in considerazione ugualmente uomini e donne e ad interrogare le ragioni sociali, culturali e politiche della distribuzione dei ruoli sessuati in uno specifico contesto storico, documentario e relazionale. Lo spazio urbano non è per le donne solo isolamento ed emarginazione, poiché è un luogo da loro animato, in cui si concentrano esistenze, frustrazioni, speranze, conflitti e ambizioni. È possibile così aprire un buono squarcio su esistenze femminili del passato, pur nella limitatezza di testimonianze ancorate ad un momento specifico di una singola vicenda. Lo studio della violenza offre elementi di comprensione di una società e fornisce dati e spunti di riflessione per la storia sociale, la storia della mentalità, la storia politica, la storia delle istituzioni e la storia della fiscalità ai quali gli storici devono essere interessati.

FONTI INEDITE

Archivio Comunale di Montalcino

Archivi aggregati - Ospedale di Santa Maria della Croce
Diplomatico

Archivio dell'Opera Metropolitana di Siena

Archivi aggregati – Famiglie e particolari

Archivio di Stato di Firenze

Diplomatico
Convento di Sant'Agnese di Montepulciano
Provvisioni

Archivio di Stato di Lucca

Potestà di Lucca
Inquisizioni

Archivio di Stato di Pistoia

Provvisioni e riforme

Archivio di Stato di Siena

Abbondanza
Statuti
Biccherna
Statuti; Entrate e Uscite; Misture; Ufficiali; Pretori; Banditi e Carcerati
Capitano del popolo
Statuti; Processi; Miscellanea
Concistoro
Deliberazioni; Carteggio; Scritture concistoriali; Nobiltà e cittadinanza
Consiglio Generale
Deliberazioni; Stracciafogli; Elezioni e cerne; Offerte dei carcerati
Conventi
Chiusdino. Abbazia di San Galgano
Curia del Campaio e del danno dato
Statuti; Accuse, processi e sentenze
Curia del Placito
Statuti; Civile; Atti delegati
Diplomatico
Archivio dell'Ospedale di Santa Maria della Scala; Archivio Generale dei Contratti; Archivio del Comune di Montalcino; Opera Metropolitana di Siena; Patrimonio dei Resti Ecclesiastici di San Domenico
Estimo

Tavola delle possessioni della città
Gabella generale e dei contratti
Statuti; Denunzie di contratti
Giudice dei Malefizi
Processi
Maggior Sindaco
Statuti; Carte giudiziarie
Manoscritti
Mercanzia
Statuti
Notarile Antecosimiano
Ospedale di Santa Maria della Scala
Deliberazioni; Testamenti, Contratti, Privilegi; Donazioni e Oblazioni; Contratti e Protocolli
Podestà
Libri degli sbanditi; Libri del criminale o dei malefici; Libri del civile; Straordinario
Senatore
Atti processuali
Soprastanti alle carceri
Registri dei carcerati
Statuti di Siena
Statuti delle comunità soggette

Biblioteca Apostolica Vaticana

Fondo Chigi

Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena

Manoscritti

FONTI EDITE

- ALBERTANO DA BRESCIA, Liber de doctrina dicendi et tacendi. *La parola del cittadino nell'Italia del Duecento,* Tavernuzze-Impruneta-Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 1998.
- ALBERTI, L. B., *Opere volgari. I libri della famiglia, Cena familiaris-Villa,* Bari, Laterza, 1960.
- ALFONSO X EL SABIO, GAUTIER DE COINCI, GONZALO DE BERCEO, *Miracoli della Vergine. Testi volgari medievali,* Torino, Einaudi, 1999.
- ALLEGRIA, S. (a cura di), *Statuto del comune di Foiano del 1387,* Firenze, Editpress, 2017.
- ALLEGRIA, S., CAPELLI, V. (a cura di), *Statuto del comune di Cortona (1325-1380),* Firenze, Olschki, 2014.
- ANDERLONI, E. (a cura di), *Statuti dei laghi di Como e Lugano del secolo XIV,* Roma, Loescher, 1913, voll. 2.
- ANDERLONI, E., ADAMI, V. (a cura di), *Statuti di Bellano e Mandello secolo XIV,* Milano, Hoepli, 1932.
- ANDERLONI, E., SELLA, P. (a cura di), *Statuti del lago Maggiore e della Val d'Ossola del secolo XIV,* Roma, Loescher, 1914.
- ANNOVAZZI, V., *Storia di Civitavecchia dalla sua origine fino all'anno 1848,* Roma, Ferretti, 1853.
- ASCHERI, M. (a cura di), *Chianciano 1287. Uno statuto per la storia della comunità e del suo territorio,* Roma, Viella, 1988.
- ASCHERI, M., *Siena nel 1208: immagini della più antica legge conservata*, in ID. (a cura di), *Antica legislazione della Repubblica di Siena*, Siena, Il Leccio, 1993, pp. 41-66.
- ASCHERI, M., OTTAVIANI, E., *Le provvisioni della raccolta 'Statuti 23' (1323-1339) dell'Archivio di Stato di Siena: spoglio con un cenno sul procedimento legislativo*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 88 1981, pp. 206-233.
- ASTUTI, G., *Il libro dell'entrata e dell'uscita di una compagnia mercantile senese del secolo XIII (1272-1282),* Torino, Lattes Editori, 1934.
- BALDASSARI, G., VARANINI, G. (a cura di), *Racconti esemplari di predicatori del Due e Trecento,* Roma, Salerno, 1993, voll. 3.
- BANCHI, L., *Breve degli officiali del comune di Siena compilato nell'anno MCCL al tempo del podestà Ubertino da Lando di Piacenza*, in «Archivio Storico Italiano», s. III., t. IIII, parte II, 1866, pp. 3-104, t. IV, parte II, 1866, pp. 3-57.
- BANCHI, L., *Il memoriale delle offese fatte al Comune e ai cittadini di Siena, ordinato nell'anno MCCXXIII dal Potestà Bonifazio Guicciardi bolognese,* in «Archivio Storico Italiano», s. III, XXII, 1875, pp. 199-234.
- BANCHI, L. (a cura di), *Statuto della gabella e dei passaggi dalle porte della città di Siena 1301-1303,* in ID., *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV,* Bologna, Romagnoli, 1871, vol. 2, pp. 1-32.
- BANCHI, L., *Statuto dello Spedale di Santa Maria di Siena. 1318-1387*, in *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV e pubblicati secondo i testi del Regio Archivio di Stato in Siena*, vol. III, Bologna, 1877.

- BARTOLI LANGELI, A., CAPRIOLI, S. (a cura di), *Statuto del Comune di Perugia del 1279,* Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1996, voll. 2.
- BATTISTA, G. (a cura di), *Bernardo di Stoldo Rinieri e Cristoforo di Bernardo Rinieri. Ricordanze,* Firenze, Editpress, 2020.
- BELGRANO, L. T. (a cura di), *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MXCIX al MCCXCIII,* Genova, Istituto Storico Italiano, 1890, vol. 1.
- BELLISSIMA, G., *L'estinzione degl'incendi secondo lo statuto del comune di Siena del XXI decembre MCCLXXXXVI,* Siena, Tipografia San Bernardino, 1922.
- BELLUGI, S., *Monteagutolo di Pari. Una comunità dell'Ardenghesca nel Medioevo,* Roccastrada, Editrice "il mio Amico", 2007.
- BERNARDINO DA SIENA, *Prediche volgari sul Campo di Siena 1427,* a cura di C. Delcorno, Milano, Rusconi, 1989.
- BIGWOOD, G., GRUNZWEIG, A., *Les livres des comptes des Gallerani. Ouvrage revu, mis au point, complete et publiè par Armand Grunzweig*, Bruxelles, Acadèmie Royale de Belgique, 1961, voll. 2.
- BOCCACCIO, G., *Il comento alla Divina Commedia e gli altri scritti intorno a Dante*, a cura di D. Guerri, Bari, Laterza, 1918, voll. 3.
- BONAINI, F., *Statuto della Val d'Ambra del MCCVIII del conte Guido Guerra III,* Pisa, Nistri, 1851.
- BONAINI, F. (a cura di), *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo,* Firenze, G. P. Vieusseux, 1870, voll. 3.
- BRANCA, V. (a cura di), *Mercanti scrittori: ricordi nella Firenze tra Medioevo e Rinascimento. Paolo da Certaldo, Giovanni Morelli, Bonaccorso Pitti, Domenico Lenzi, Donato Velluti, Goro Dati, Francesco Datini, Lapo Niccolini, Bernardo Machiavelli,* Milano, Rusconi, 1986.
- BRUGNOLO, F., *"Voi che guardate…". Divagazioni sulla poesia per pittura del Trecento,* in CIOCIOLA, C., *"Visibile parlare". Le scritture esposte nei volgari italiani dal Medioevo al Rinascimento,* Napoli, ESI, 1997, pp. 305-339.
- BURCKHARDT, J. R., *Das lateinische Statut der tetutschen Colonie nim Thal von Formazza im obern Piemont,* in «Archiv für schweizerische Geschichte», 3, 1844, pp. 251-290.
- CAGGESE, R. (a cura di), *Statuti della Repubblica Fiorentina,* Firenze, Olschki, 1999, voll. 2.
- CANESTRINI, G., *Documenti per servire alla storia della milizia italiana dal XII secolo al XVI*, in «Archivio storico italiano», t. 15, 1851, pp. 13-25.
- CARDINI, F. (a cura di), *Gostanza, la strega di San Miniato,* Roma-Bari, Laterza, 1989.
- CASAGRANDE, C. (a cura di), *Prediche alle donne del secolo XIII. Testi di Umberto da Romans, Gilberto da Tournai, Stefano di Borbone,* Milano, Bompiani, 1978.
- CASANOVA, E., *La donna senese del Quattrocento nella vita privata,* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 8, 1901, pp. 3-93.
- CASTELLANI, A., *La prosa italiana delle origini. Testi toscani di carattere pratico,* Bologna, Patron, 1982, voll. 2.
- CASTELLANI, A. (a cura di), *Libro di Mattasalà di Spinello,* edizione disponibile online all'url: < https://www.europeana.eu/it/item/39/URK>
- CATALANI, A. G., *Statuta civitatis Tudertine del 1337. Edizione critica,* tesi di dottorato, ciclo XXV, Università degli studi di Sassari, a. a. 2011-2012.

- CATONI, G., DE' COLLI, S., FINESCHI, S., MORANDI, U., (a cura di), *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna, Reg. 26-30,* Roma, Ministero dell'Interno, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1961-1970.
- CECCHINI, G., PRUNAI, G. (a cura di), *Statuti volgari senesi. Breve degli speziali, (1356-1542),* Siena, Reale Accademia degli Intronati, 1942.
- CEPPARI RIDOLFI, M. A., TURRINI, P., *Il mulino delle vanità: lusso e cerimonie nella Siena Medievale,* Siena, Il Leccio, 1999.
- CEPPARI RIDOLFI, M. A., TURRINI, P. (a cura di), *Le pergamene del Comune di Montalcino (1193-1594),* Siena, Extempora, 2019.
- CERLINI, A. (a cura di), *Consuetudini e statuti reggiani del XIII secolo*, Milano, Hoepli, 1933.
- CHIANTINI, M. (a cura di), *La Mercanzia di Siena nel Rinascimento. La normativa dei secoli XVI-XVI,* Siena, Cantagalli, 1996.
- CIAMPOLI, D., *Il capitano del popolo a Siena nel primo Trecento, con il rubricario dello statuto de! comune di Siena del 1337*, Siena, Consorzio universitario della Toscana meridionale, 1984.
- CIAMPOLI, D., *Montalcino medievale. Le regole di una comunità operosa. Lo Statuto del Comune (1415),* Milano, Giuffrè, 2012.
- CIAMPOLI, D., SZABÒ, T. (a cura di), *Viabilità e legislazione di uno Stato cittadino del Duecento. Lo Statuto dei Viarii di Siena,* Siena, Accademia senese degli Intronati, 1992.
- COMBA, R., NICOLINI, A. (a cura di), *«Lucea talvolta la luna». I processi alle masche di Riffredo e Gambasca,* Cuneo, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo-Comune di Riffredo, 2004.
- CONTE, M., *Il «Libro degli Ammaestramenti degli antichi» di Bartolomeo da San Concordio. Edizione critica e studio della tradizione,* tesi di dottorato, ciclo XXXII, Università "Ca' Foscari" Venezia, a. a. 2019-2020.
- *Constitutionum Regni Siciliarum libri III,* Catanzaro, Rubettino, 1999.
- CRISTOFERI, D. (a cura di), *Statuti della dogana dei Paschi di Siena del 1419 e del 1572*, Firenze, Associazione di studi storici Elio Conti, 2021.
- DANI, A. (a cura di), *Il Comune medievale di Piancastagnaio e i suoi statuti*, Siena, Il Leccio, 1996.
- DANI, A., MORROCCHI, M., NICCOLUCCI, A. (a cura di), *Statuti del Comune di Sarteano (secoli XV-XVIII),* Roma, Aracne, 2018.
- DEL MONTE, A., *Volgarizzamento senese delle* "Vies des Peres", in *Studi in onore di Italo Siciliano*, Firenze, Olschki, 1966, vol. 1, pp. 329-383.
- DIREZIONE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI SIENA (a cura di), *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune* [poi] *della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei quattro Provveditori della Biccherna,* Siena, Lazzeri, 1914-1942, voll. 1-17.
- DUVERNOY, J. (a cura di), *Le registre de l'Inquisition de Jacques Fournier, évêque de Pamiers (1318-1325),* Parigi, Mouton, 1978, voll. 3.
- EGIDI, P., FEDERICI, V., TOMASETTI, F. (a cura di), *Statuti della provincia romana,* Roma, Forzani e Tipografia del Senato, 1910.
- FANTAPPIÈ, R. (a cura di), *Nuovi testi pratesi dalle origini al 1320,* Firenze, Accademia della Crusca, 2002, voll. 2.

- FEDERICI, V. (a cura di), *Statuti della provincia romana,* Roma, Tipografia del Senato, 1930, voll. 2.
- FILIPPO DA NOVARA, *Les .iiij. tenz d'aage d'ome.* Testo traduzione e note di Silvio Melani, in «Quaderni di Francigena», 1, 2020.
- FRANCESCONI, G., GELLI, S., IACOMELLI, F. (a cura di), *Le* provvisioni *del comune di Pistoia (sec. XIV). Regesti,* Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria, 2015, voll. 2.
- FRUGONI, C. (a cura di), *Il Villani illustrato. Firenze e l'Italia medievale nelle 253 immagini del ms. Chigiano L VIII 296 della Biblioteca Vaticana,* Firenze, Le Lettere, 2005.
- GAIUS SOLLIUS APOLLINARIUS SIDONIUS, *Epistolae et carmina,* ed. C. Lütjohann, MGH, (Scriptores, 8, Auctores Antiquissimi).
- GAROSI, A., *Siena nella storia della medicina (1240-1555),* Firenze, Olschki, 1958.
- GATTI, L., *Statuto di Montisi del 1494,* Siena, Amministrazione provinciale di Siena, 1994.
- GIORGI A., *Il carteggio del Concistoro della Repubblica di Siena (Spogli delle lettere: 1251-1374),* «Bullettino Senese di Storia Patria», 97, 1990, pp. 193-573.
- GIOVANNI BATTISTA DE LUCA, *Il Dottor Volgare overo il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale,* Colonia, 1740.
- GIROLAMO DA SIENA, *Soccorso dei poveri,* in DE LUCA, G. (a cura di), *Prosatori minori del Trecento. Scrittori di religione,* Milano-Napoli, Ricciardi, 1954, vol. 1, pp. 281-332.
- GUASTI, C. (a cura di), *Lettere di una gentildonna fiorentina del secolo XV ai figliuoli esuli,* Firenze, Sansoni, 1877.
- GULLINO, G., *Gli statuti di Dronero (1478),* Cuneo, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo, 2005.
- IACOPO PASSAVANTI, *Lo specchio della vera penitenza,* edizione critica a cura di G. Auzzas, Firenze, Accademia della Crusca, 2014.
- *Il Costituto del Comune di Siena. Volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX,* edizione critica a cura di M. S. Elsheikh, Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 2002, voll. 4.
- IMBERCIADORI, I., *Documenti per la storia giuridica dell'agricoltura. Gli statuti del Campaio del Comune di Siena (1337-1361)*, in «Archivio Vittorio Scialoja per le consuetudini giuridiche agrarie le tradizioni popolari italiane», VII, 1940, pp. 86-184.
- JACOLI, F., SÁNTOLI, Q., SORBELLI, A. (a cura di), *Statuti dell'Appennino tosco-modenese (Sambuca pistoiese, Frignano) secoli XIII-XIV,* Roma, Loescher, 1913.
- KANTOROWICZ, H. (a cura di), *Albertus Gandinus una das Strafrecht der Scholastick. Zweiter (Letzter) Band: die Theorie,* Berlino-Lipsia, De Gruyter, 1926.
- KELLER, E. (a cura di), *Die Reimpredigt des Pietro da Barsegapè. Kritischer Text mit Einleitung, Grammatik und Glossar*, Frauenfeld, Huber, 1901.
- LARSON, P., *Ingiurie e villanie dagli Atti podestarili pistoiesi del 1295*, in «Bollettino dell'Opera del Vocabolario Italiano», IX, 2004, pp. 349-354.
- LEONARDO DA VINCI, *I Codici Forster I-III del Victoria and Albert Museum di Londra.* Edizione facsimile. Trascrizione diplomatica e critica di A. Marinoni, Firenze, Giunti, 1992, voll. 3.
- LISINI, A., *Le leggi prammatiche durante il governo dei Nove (1287-1355),* «Bullettino senese di storia patria», 37, 1930, pp. 115-139.

- LISINI, A., JACOMETTI, F., *Cronache senesi,* in *Rerum Italicarum Scriptores,* II edizione, tomo XV, parte VI, Bologna, Zanichelli, 1931-1939.
- LONGOBARDI, M., *Un frammento di ricettario medico del Trecento,* in «L'Archiginnasio», 89, 1994, pp. 249-278.
- LUCHAIRE, G., *Documenti per la storia dei rivolgimenti politici del comune di Siena dal 1354 al 1369,* Lyon-Paris, A. Rey Librairie A. Picard et fils, 1906.
- MARCHESCHI, D. (a cura di), *Ingiurie improperi contumelie ecc. Saggio di lingua parlata del Trecento cavato dai libri criminali di Lucca per opera di Salvatore Bongi*, Lucca, Pacini Fazzi editore, 1983.
- MARTI, M., SEGRE, C. (a cura di), *La prosa del Duecento,* Milano-Napoli, Ricciardi, 1959.
- MARTIN, J. M., *Les chartes de Troia: edition et étude critique des plus anciens documents conservés à l'Archivio Capitolare (1024-1266),* Bari, Società di Storia Patria per la Puglia, 1976.
- MATTESINI, E., *Scrittura femminile e riscrittura notarile nella Perugia del Quattrocento: le due redazioni del testamento di Maddalena Narducci (1476),* in «Contributi di filologia dell'Italia mediana», 10, 1996, pp. 81-167.
- MECACCI, E., *Un frammento palinsesto del più antico costituto del comune di Siena,* in ASCHERI M. (a cura di), *Antica legislazione della Repubblica di Siena*, Siena, Il Leccio, 1993, pp. 67-119.
- MENGOZZI, G., *La "Charta bannorum" di Ubertino dell'Andito, Potestà di Siena nel 1249,* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 13, 1906, pp. 381-456.
- MONACI, E., *Antichi statuti volgari del castello di Nemi,* in «Archivio della Società romana di Storia Patria», 14, 1891, pp. 437-451.
- MONDOLFO, U. G., *L'ultima parte del Constituto senese del 1262, ricostruita dalla Riforma successiva*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 5, 1898, pp. 194-228.
- MONTORSI, W. (a cura di), *Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII,* Ferrara, Cassa di Risparmio, 1955.
- MOR, G. C. (a cura di), *Statuti della Valsesia del sec. XIV,* Milano, Hoepli, 1932.
- MORPURGO, S. (a cura di), *Il libro dei buoni costumi di Paolo di messer Pace da Certaldo,* Firenze, Le Monnier, 1921.
- NICO OTTAVIANI, M. G. (a cura di), *Piediluco, i Trinci e lo statuto del 1417*, Perugia, Protagon, 1988.
- PECCI, G. A., *Lettera sull'antica e moderna derivazione delle famiglie nobili di Siena scritta e composta da Lucensio Contrapposto da Radicondoli e inviata a Malpiglio da Todi,* Galipoli (in realtà Siena), 1764.
- PELLEGRINI, M., *La comunità ospedaliera di Santa Maria della scala e il suo più antico statuto (Siena, 1305),* Pisa, Pacini, 2005.
- PICCAT, M., RAMELLO, L. (a cura di), *Lo spettacolo di Griselda. «*L'Istoire de Griseldis*», 1395 (BnF ms. fr. 2203),* Cuneo, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, 2011.
- PICCINNI, G. (a cura di), *Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale, Il contado di Siena 1349-1518,* Firenze, Olschki, 1992.
- PIETRO ABELARDO, *Conosci te stesso o Etica,* a cura di M. Dal Pra, Firenze, La Nuova Italia, 1976.
- PIZZI, P. F. (a cura di), Liber sententiarum potestatis Mediolani *(1385)*, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2021.

- POLIDORI, F. L., BANCHI, L., *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV,* Bologna, Gaetano Romagnoli, 1871-1877, voll. 3.
- PRUNAI, G., *Notizie e documenti sulla servitù domestica nel territorio senese (secc. VIII-XVI)*, Siena, Lazzeri, 1936.
- PUCCI, S. (a cura di), *Una comunità della Valdelsa nel Medioevo: Poggibonsi e il suo statuto del 1332;* Poggibonsi, Lalli, 1995.
- RE, C. (a cura di), *Statuti della città di Roma,* Roma, Tipografia della Pace, 1880.
- ROBERTI, M., *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300,* Venezia, Tipografia Libreria Emiliana, 1906-1911, voll. 3.
- RONCHINI, A. (a cura di), *Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV,* Parma, 1856.
- ROSATI, V. (a cura di), *Le Lettere di Margherita Datini a Francesco di Marco (1384-1410),* Prato, Cassa di Risparmi e Depositi, 1977.
- ROSSI, P., *Documenti e statuti del Castello di Montisi (1197-1552),* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 7, 1900, pp. 353-402.
- SALEM ELSHEIKH, M. (a cura di), *Statuto del Comune e del Popolo di Perugia del 1342 in volgare,* Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2000.
- SAPEGNO, N. (a cura di), *Poeti minori del Trecento,* Milano-Napoli, Ricciardi, 1952.
- SCHMUGGE, L., *Le suppliche dei senesi alla Penitenzieria Apostolica (1458-1513),* Siena, Cantagalli, 2021.
- SEGRE, C. (a cura di), *Volgarizzamenti del Due e Trecento,* Torino, UTET, 1953.
- SELLA, P. (a cura di), *Costituzioni Egidiane dell'anno MCCCLVII,* Roma, Loescher, 1912.
- SELLA, P. (a cura di), *Statuta comunis Bugelle et documenta adiecta*, Biella, Testa, 1904, voll. 2.
- SELLA, P., ZDEKAUER, L. (a cura di), *Statuti di Ascoli Piceno dell'anno MCCCLXXII,* Roma, Istituto Storico Italiano, 1910.
- SERCAMBI, G., *Novelle,* Roma-Bari, Laterza, 1972, voll. 2.
- SEREGNI, G., *Del luogo di Arioso e de' suoi statuti nei secoli XI-XIII con appendice di documenti inediti,* Torino, Paravia, 1901.
- SERIANNI, L. (a cura di), *Testi pratesi della fine del Dugento e dei primi del Trecento,* Firenze, Accademia della Crusca, 1977.
- SESTITO, F., *Edizione e commento linguistico di statuti senesi del XV secolo,* tesi di dottorato, Università "La Sapienza" Roma, ciclo XIII, a. a. 2000-2001, voll. 2.
- SICILIANO VILLANUEVA, L. (a cura di), *Raccolta delle consuetudini siciliane con introduzioni ed illustrazioni storico-giuridiche,* Palermo, Lo Statuto, 1894, voll. 2.
- SORBELLI, A. (a cura di), *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie a fratre Hyeronimo de Bursellis,* in *Rerum Italicarum Scriptores*, tomo XXIII, parte II, Città di Castello, Lapi, 1912.
- SPAGNOLI, G., *Statuto di Amelia del 1441* (disponibile online all'url:<http://www.giovannispagnoli.com/statuti/statuti-comunali/statuti-amelia-1441.html>).
- *Statutum lucani communis an. MCCCVIII,* Lucca, Maria Pacini Fazzi, 1991.
- TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae,* in *Opera Omnia,* Roma, Editio Leonina Commissio Leonina, 1888-1906.

- TOTI, P., TURRINI, P. (a cura di), *Concistoro della Repubblica di Siena. Onomasticon (1400-1499),* Siena, 2022.
- *Trattato del governo della famiglia di Agnolo Pandolfini,* Torino, 1875.
- TROMBETTI BUDRIESI, A. L. (a cura di), *Lo statuto del comune di Bologna dell'anno 1335,* Roma, ISIME, 2008.
- UGOLINI, F. A. (a cura di), *Valeriu Maximu translatatu in vulgar messinisi per Accursu di Cremona,* Palermo, Mori, 1967, voll. 2.
- VENDITELLI, M. (a cura di), *Statuta civitatis Ferentini. Edizione critica dal ms. 89 della Biblioteca del Senato della Repubblica,* Roma, Società Romana di Storia Patria, 1988.
- VITALE, V., *Documenti sul castello di Bonifacio nel secolo XIII,* Genova, Atti della Regia Deputazione di Storia Patria per la Liguria, 1936.
- ZAMBRINI, F. (a cura di), *Dodici conti morali d'Anonimo senese. Testo inedito del secolo XIII,* Bologna, Romagnoli, 1862.
- ZDEKAUER, L., *Il costituto dei Consoli del placito del comune di Siena dell'anno 1262*, Torrini, 1890, Siena.
- ZDEKAUER, L., *Il constituto del comune di Siena dell'anno 1262*, Milano, Hoepli, 1897.
- ZDEKAUER, L., *Il frammento degli ultimi due libri del più antico costituto senese (1262-1270),* in «Bullettino Senese di Storia Patria», I, 1894, pp. 131-154; II, 1895, pp. 137-144, 315-322; III, 1896, pp. 79-92.
- ZDEKAUER, L., *Lettere volgari del Rinascimento senese,* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 4, 1897, pp. 237-286.
- ZDEKAUER, L., *Per la storia del divorzio. Una separazione amichevole in piazza del Campo (1363 – 3 Luglio),* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 5, 1898, pp. 278-282.
- ZDEKAUER, L., *Statuti criminali del foro ecclesiastico di Siena (XIII-XIV),* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 7, 1900, pp. 231-264.

BIBLIOGRAFIA

1. ABIS, S., *Capace di intendere, incapace di volere. Malinconia, monomania e diritto penale in Italia nel XIX secolo,* Bologna, BUP, 2020.
2. ABIS, S., *Il* furor melancholicus *nella cultura giuridica di età moderna. Osservazioni e ipotesi di ricerca,* in «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 7, 2015, paper 12, pp. 1-12.
3. ALFANI, G., *Introduzione,* in ID. (a cura di), *Il ruolo economico della famiglia,* «Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico», 45-46, 2006, pp. 7-30.
4. ALLINGRI, M., *L'activité del notaires siennois, fin XIII^e^-début XV^e^ siècle: données prosopographiques et pistes d'interprétation*, in PINTO, G., TANZINI, L., TOGNETTI, S., Notariorum itinera. *Notai toscani del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazione,* Firenze, Olschki, 2018, pp. 99-125.
5. ANDERSON, B. S., ZINSSER, J. P., *Le donne in Europa,* Roma-Bari, Laterza, 1992, voll. 4.
6. ANGELETTI, V., "Et fecit cadere velum de capite": *veli e altri copricapi femminili nelle fonti giudiziarie perugine dei secoli XIII-XV,* Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 2014.
7. ARDUINI, M. L., *Il tema «*vir*» e «*mulier*» nell'esegesi patristica e medievale di ECCLI., XLII, 14: a proposito di una interpretazione di Ruperto di Deutz,* in «Aevum», 54-2, 1980, pp. 315-330.
8. ARENDT, H., *Sulla violenza,* Parma, Guanda, 2008.
9. ARTICO, C., "Io sono padrone di gridare et contrastare con far quello mi pare e piacce con mia moglie": ius corrigendi *e strategie femminili per la conservazione dell'ordine familiare nella signoria di Duino tra XVII e XVIII secolo,* in «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 8, 2015, paper 22, pp. 1-15.
10. ARMINI, K., *Il funzionamento della Curia del Placito,* tesi di laurea in Storia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Siena, a. a. 2001-2002.
11. ASCHERI, M., 'Consilium sapientis', *perizia medica e* 'res iudicata': *diritto dei dottori e istituzioni comunali,* in KUTTNER, S., PENNINGTON, K. (a cura di), *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law* (Salamanca, 21-25 settembre 1976), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1980, pp. 533-579.
12. ASCHERI, M., *La pena di morte a Siena (secc. XIII-XV): tra normativa e prassi*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 110, 2003, pp. 489-505.
13. ASCHERI, M., *Medioevo del diritto penale: la pena di morte a Siena tra normativa e prassi (secoli XIII-XV),* in PISANESCHI, A., VIOLINI, L. (a cura di), *Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli de' Santi,* Milano, Giuffrè, 2007, vol. 1, pp. 135-152.
14. ASCHERI, M., *Streghe e 'devianti': alcuni "*consilia*" apocrifi di Bartolo da Sassoferrato?,* in ID. (a cura di), *Scritti di storia del diritto offerto dagli allievi a Domenico Maffei,* Padova, Antenore, 1991, pp. 203-234.
15. ASCHERI, M., *Uno strumento di lavoro: gli indici antichi del Consiglio Generale del Comune di Siena,* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 93, 1986, pp. 387-391.
16. ASCHERI, M., CIAMPOLI, D. (a cura di), *Siena e il suo territorio nel Rinascimento,* Siena, Il Leccio, 1986-2000, voll. 3.
17. ASQUER, E., BELLAVITIS, A., CALVI, G., CHABOT, I., LA ROCCA, C., MARTINI, M. (a cura di), *Vingt-cinq ans après. Les femmes au rendez-vous de l'histoire,* Roma, École française de Rome, 2019.

18. AURELL, M. (a cura di), *La parenté déchirée: les luttes intrafamiliales au Moyen Âge,* Turnhout, Brepols, 2010.
19. BACHMANN, M. P., ODORICO, P., PASERO, N. (a cura di), *Corrispondenza d'amorosi sensi. L'omoerotismo nella letteratura medievale. Atti del I Atelier di antropologia e letterature medievali (Genova, 27-28 maggio 2005),* Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2008.
20. BADII, G., *Assistenza e prassi assicurative nella* Domus Misericordiae *di Siena: considerazioni sulla prima metà del Trecento tramite il "Libro della mano",* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 127, 2020, pp. 11-37.
21. BADII, G., *L'archivio perduto della* Domus Misericordiae *di Siena: connessioni e assenze tra i registri di rinvii nel* Libro della Mano *(1300-1399) e la descrizione seicentesca dell'erudito Antonio Sestigiani,* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 128, 2021, pp. 211-282.
22. BALDAN, S., *I Signori di notte al Criminal. Un'antica magistratura veneziana nel secondo settecento,* in «Studi Veneziani», 49, 2005, pp. 191-273.
23. BALESTRACCI, D., *Cilastro che sapeva leggere. Alfabetizzazione e istruzione nelle campagne toscane alla fine del Medioevo (XIV-XVI secolo),* Pisa, Pacini, 2010.
24. BALESTRACCI, D., *La lotta contro il fuoco (XIII-XVI secolo),* in CRISTIANI, E., SALVATORI, E. (a cura di), *Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV. Atti del convegno di studi (Pistoia 9-12 ottobre 1987),* Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, 1990, pp. 417-438.
25. BALESTRACCI, D., *L'immigrazione di manodopera nella Siena medievale,* in *Forestieri e stranieri nella città basso-medievali. Atti del Seminario Internazionale di Studio (Bagno a Ripoli, Firenze, 4-8 giugno 1984),* Firenze, Salimbeni, 1988, pp. 163-180.
26. BALESTRACCI, D., *"Li lavoranti non cognosciuti". Il salariato in una città medievale (Siena 1340-1344),* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 72-73, 1975-1976, pp. 67-157.
27. BALESTRACCI, D., PICCINNI, G., *Siena nel Trecento. Assetto urbano e strutture edilizie,* Firenze, CLUSF, 1977.
28. BARBAGLI, M., *Comprare piacere. Sessualità e amore venale dal Medioevo a oggi,* Bologna, Il Mulino, 2020.
29. BARBERO, A., *Donne, madonne, mercanti e cavalieri. Sei storie medievali,* Roma-Bari, Laterza, 2013.
30. BARNI, G., VISCARDI, A., *L'Italia nell'età comunale,* Torino, UTET, 1980.
31. BARTOLI, M., *Santa innocenza. I bambini nel Medioevo,* Milano, Edizioni San Paolo, 2021.
32. BARTOLI LANGELI, A. (a cura di), *Nolens intestatus decedere. Il testamento come fonte della storia religiosa e sociale*, *Atti dell'incontro di studio (Perugia, 3 maggio 1983)*, Perugia, Editrice umbra cooperativa, 1985.
33. BARTOLI LANGELI, A., *La scrittura dell'italiano,* Bologna, Il Mulino, 2000.
34. BASSANI, A., *«Per provare l'innocenza». Ratto e stupro in un* consilium *di Giovanni Cefali,* in MAFFEI, P., VARANINI, G. M. (a cura di), Honos alit artes. *Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. La formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII),* Firenze, FUP, 2014, pp. 15-23.
35. BASSANI, A., BENEDETTI, M., SANTAGELO CORDANI, A. (a cura di), *Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica da Medioevo all'Età moderna,* Milano, Giuffrè, 2019.
36. BASSANI, A., CALLERI, M., MANGINI, M. L. (a cura di), *Liber sentetiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2021.
37. BASSETTI, R., *Offendersi,* Torino, Bollati Boringhieri, 2021.

38. BECCHI, E., *Medioevo,* in BECCHI, E., JULIA, D. (a cura di), *Storia dell'infanzia, Dall'antichità al Seicento,* Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 61-90.
39. BELLABARBA, M., SCHWERHOFF, G., ZORZI, A. (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna. Atti del convegno (Trento, 21-23 ottobre 1999)*, Bologna, Il Mulino, 1999.
40. BELLOMO, M., *La condizione giuridica della donna in Italia. Vicende antiche e moderne,* Torino, ERI, 1970.
41. BELLOMO, M., *Problemi di diritto familiare nell'età dei Comuni. Beni paterni e* «pars filii», Milano, Giuffrè, 1968.
42. BELLOMO, M., *Profili della famiglia italiana nell'età dei Comuni*, Catania, Giannotta, 1975.
43. BELLOMO, M., *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale,* Milano, Giuffrè, 1961.
44. BERENGO, M., *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna,* Torino, Einaudi, 1999.
45. BERGLER, E., *La letteratura come nevrosi*, Guaraldi, Firenze, 1974.
46. BESTA, E., *La famiglia nella storia del diritto italiano,* Padova, CEDAM, 1933.
47. BESTA, E., *Le successioni nella storia del diritto italiano,* Padova, CEDAM, 1935.
48. BETTO, B., *Forestieri e rappresaglie nella legislazione trevigiana dei secoli XIII-XVIII e attraverso documenti editi e inediti*, in «Archivio Veneto», 103, 1974, pp. 5-69.
49. BIANCHI, F., *Immagine e cura del bambino nell'Occidente medievale,* in PERILONGO, G., SILVANO, G., ZACCHELLO, F. (a cura di), *La pediatria a Padova. Una storia secolare,* Roma-Bari, Laterza, 2022, pp. 5-34.
50. BIAVASCHI, P., *L'ambiguo destino della* poena cullei *tra sopravvivenza e innovazione,* in BASSANELLI SOMMARIVA, G., BIAVASCHI, P., TAROZZI, S. (a cura di), *Ravenna Capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente. La terra strumento di arricchimento e sopravvivenza,* Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016, pp. 169-186.
51. BIZZARI, D., *Il diritto privato nelle fonti senesi del secolo XIII,* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 33-34, 1926-1927, pp. 213-322, 35-36, 1928-1929, pp. 28-59.
52. BIZZARRI, D., *Le rappresaglie negli Statuti e nei documenti del Comune di Siena,* in «Bullettino senese di storia patria», 20, 1913, pp. 115-139, 217-244.
53. BLANCATO, S., «Cum causa matrimonialis sit de maximis causis». *Per uno studio degli* acta *giudiziari nel patriarcato d'Aquileia: le cause matrimoniali dalla metà del XIII agli inizi del XIV secolo,* in «Scrineum», 14 2017, pp. 23-297.
54. BOARI, M., Qui venit contra iura. *Il furiosus nella criminalistica dei secoli XV e XVI,* Milano, Giuffrè, 1983.
55. BOITANI, P., *Letteratura europea e Medioevo volgare,* Milano, RCS, 2021.
56. BONAZZI, M. (a cura di), *Col crimine nasce l'uomo,* Milano, Mimesis, 2014.
57. BORELLO, B., THÈRY, J., «Atrocitas/enormitas»: *per una storia della categoria di «crimine enorme» nel basso Medioevo (XII-XV secolo),* in «Quaderno storici», 44, 131, 2009, pp. 329-375.
58. BORGIA, L., CARLI, E., CEPPARI RIDOLFI, M. A., MORANDI, U., SINIBALDI, P., ZARRILLI, C. (a cura di), *Le Biccherne. Tavole dipinte delle magistrature senesi (secoli XIII-XVIII),* Roma, 1984.
59. BOSWELL, J., *Cristianesimo, tolleranza, omosessualità: la Chiesa e gli omosessuali dalle origini al XIV secolo,* Milano, Leonardo, 1989.
60. BOSWELL, J., *L'abbandono dei bambini in Europa occidentale. Demografia, diritto e morale dall'Antichità al Rinascimento,* Milano, Rizzoli, 1991.

61. BOWSKY, W. M., *Le finanze del comune di Siena 1287-1355,* Firenze, La Nuova Italia, 1976.
62. BOWSKY, W. M., *The constitution and administration of a Tuscan republic in the middle age and early renaissance: The "maggior sindaco" in Siena*, in «Studi Senesi», 17, 1968, pp. 7-22.
63. BOWSKY, W. M., *The medieval commune and internal violence: police power and public safety in Siena, 1287-1355*, in «The American Historical Review», 73, 1967, pp. 1-17.
64. BRIZIO, E., *La dote nella normativa statutaria e nella pratica testamentaria senese (fine sec. XII-metà sec. XIV)*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 111, 2004, pp. 11-39.
65. BRIZIO, E., *Repertorio del fondo del «Senatore» nell'Archivio di Stato di Siena,* tesi di laurea in Lettere, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Siena, a. a. 1986-1987.
66. BROLIS, M. T., *Ceci in pentola e desiderio di Dio. Religiosità femminile in testamenti bergamaschi,* in ROSSI, M. C. (a cura di), *Margini di libertà: testamenti femminili nel Medioevo. Atti del convegno internazionale (Verona, 23-25 ottobre 2008),* Verona, 2010, pp. 333-353.
67. BROWN, J. C., *Atti impuri: la vita di una monaca lesbica nell'Italia del Rinascimento*, Milano, Il Saggiatore, 1987.
68. BROWN, P., *Il corpo e la società. Uomini, donne e astinenza sessuale nei primi secoli cristiani,* Torino, Einaudi, 1992.
69. BRUNETTI, L., *Agnese e il suo ospedale. Siena, XIII-XV secolo,* Pisa, Pacini, 2005.
70. BRUCKER, G. A., *Firenze nel Rinascimento,* Firenze, La Nuova Italia, 1980.
71. BRUCKER, G. A., *Giovanni e Lusanna. Amore e matrimonio nella Firenze del Rinascimento,* Bologna, Il Mulino, 1988.
72. BRUCKER, G. A., *The society of Renaissance Florence: a documentary study*, New York-London, Harper, 1971.
73. BURRONI, R., *I carcerati oblati a Siena nel Trecento,* tesi di laurea in Lettere Moderne, Università degli studi di Siena, Facoltà di Lettere, a. a. 1996-1997, voll. 2.
74. BUTTAFUOCO, A., *Appunti sul problema storico dell'inculturazione femminile. Note sul Medioevo,* in «Donna Women Femme. Rivista internazionale di studi antropologici storici e sociali sulla donna», 3, 1975, pp. 21-47.
75. CADUFF, C., *I* «publici latrones» *nella città e nel contado di Firenze a metà Trecento,* in «Ricerche storiche», 18, 1988, pp. 497-521.
76. CAFERRO, W. P., *John Hawkwood. Un mercenario inglese nell'Italia del Trecento,* Bologna, CLUEB, 2018.
77. CALAMINI, R. *Il duomo di Massa Marittima,* Ariccia, Aracne, 2014.
78. CALABRITTO, M., *A case of melancholic humors and «dilucida intervalla»*, in «Intellectual History Review», XVIII, 2008, pp. 139-154.
79. CALABRITTO, M., *«Furor» melanconico tra teoria e pratica legale*, in «Studi Storici», 51-1, 2010, pp. 113-135.
80. CALVI, G. (a cura di), *Innesti. Donne e genere nella storia sociale,* Roma, Viella, 2004.
81. CALVI, G., CHABOT, I. (a cura di), *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia, (XIII-XIX secc.),* Torino, Rosenber & Sellier, 1998.
82. CAMMAROSANO, P., *Aspetti delle strutture familiari nelle città dell'Italia comunale: secoli XII-XIV,* in «Studi Medievali», 16, 1975, pp. 417-435.
83. CAMMAROSANO, P., *Siena. Il Medioevo nelle città italiane*, Spoleto, CISAM, 2009.
84. CAMMAROSANO, P., *Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al «Caleffo Vecchio» del Comune di Siena,* in *Il Caleffo Vecchio del Comune di Siena,* Siena, Accademia Senese degli Intronati, 1991, vol. 5, pp. 5-82.
85. CANTARELLA, E., *Come uccidere il padre. Genitori e figli da Roma a oggi,* Milano, Feltrinelli, 2017.

86. CANTARELLA, E., *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della nell'antichità greca e romana,* Milano, Feltrinelli, 2022.
87. CANTARELLA, E., *I supplizi capitali. Origine e funzione delle pene di morte in Grecia e a Roma,* Milano, Feltrinelli, 2018.
88. CANTARELLA, E., *La vita delle donne*, in MOMIGLIANO, A., SCHIAVONE, A., *Storia di Roma,* Torino, Einaudi, 1989, vol. 4, pp. 558-608.
89. CANTARELLA, E., *Non sei più mio padre. Il conflitto tra genitori e figli nel mondo antico,* Milano, Feltrinelli, 2018.
90. CANTINI, F., *La chiesa e il borgo di San Genesio: primi risultati dello scavo di una grande pieve della Toscana altomedievale (campagne di scavo 2001-2007)* in CAMPANA, S. (a cura di), *Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo). Atti del Seminario (San Giovanni d'Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006)*, Firenze, All'Insegna del Giglio, 2008, pp. 65-94.
91. CANTINI, F., SALVESTRINI, F. (a cura di), *Vico Wallari-San Genesio. Ricerca storica e indagini archeologiche su una comunità del Medio Valdarno inferiore fra alto e pieno Medioevo. Atti della giornata di studio (San Miniato, 1 dicembre 2007)*, Firenze, FUP, 2010.
92. CAPELLI, V., GIORGI A., *Gli statuti del Comune di Siena fino allo «Statuto del Buongoverno» (secoli XIII-XIV)*, in «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 126-2, 2014, pp. 1-21.
93. CAPELLI, V., GIORGI A., *Dulce compendium claro et brevi volumine compilatum. Elementi di autorialità e tecniche di rielaborazione normativa nello "Statuto del Buongoverno" del Comune di Siena (1324-1344),* in LETT, D. (a cura di), *La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XIIe -XVe siècle). Statuts, écritures et pratiques sociales*, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2017, pp. 173-196.
94. CARAVAGGI, L., PAOLETTI, G. M., ZANETTI DOMINGUES, L. (a cura di), *Women and violence in the late medieval mediterranean, ca. 1100-1500,* Londra-New York, Routledge, 2022.
95. CARBONETTI VENDITELLI, C., Privilegia represalie: *procedura giudiziaria e scritture documentarie connesse alla concessione del diritto di rappresaglia a Roma nei secoli XIII e XIV,* in «Archivio della Società romana di storia patria», 129, 2006, pp. 63-100.
96. CARINCI, E., *Nuovi documenti per l'attribuzione a Felice Rasponi del manoscritto contenente la sua Vita (Classense, Mob. 3, 2 P²: 12),* in «Critica del testo», XXIII/1, 2020, pp. 101-122
97. CARLONI, G., NOBILI, D., *La mamma cattiva. Fenomenologia, antropologia e clinica del figlicidio,* Rimini, Guaraldi, 2004.
98. CARNIANI, A., *I Salimbeni quasi una signoria: tentativi di affermazione politica nella Siena del '300,* Siena, Protagon, 1995.
99. CARPELLINI, C. F., *Del breve dei giuramenti degli ufficiali del comune di Siena,* in «Bullettino della società senese di storia patria municipale», 2, 1868-1870, pp. 115-128.
100. CARPELLINI, C. F., *Dell'ufficio del podestà nella Repubblica di Siena*, «Bullettino della società senese di storia patria municipale», 1, 1865-1867, pp. 191-202.
101. CARRARO, S., «*Non ha utilità adguna*». *Essere disabile nel Medioevo,* in «Archivio Storico Italiano», 175-1, 2017, pp. 3-36.
102. CARRAWAY VITELLIO, J., *Public justice and the criminal trial in Late Medieval Italy: Reggio Emilia in the Visconti Age,* Leiden-Boston, BRILL, 2016.
103. CASAGRANDE, G. (a cura di), *Donne nel Medioevo. Ricerche in Umbria e dintorni,* Perugia, Morlacchi, 2005.

104. CASAGRANDE, G. (a cura di), *Donne tra Medioevo ed Età Moderna in Italia. Ricerche,* Perugia, Morlacchi, 2005.
105. CASAGRANDE, C., VECCHIO, S., *I sette vizi capitali. Storia dei peccati nel Medioevo,* Torino, Einaudi, 2000.
106. CASANOVA, C., *Per forza o per amore. Storia della violenza familiare nell'Età Moderna,* Roma, Salerno, 2016.
107. CASSANDRO, G. I., *La Curia di Petizion,* in «Archivio Veneto», ser. V, 19-I, 1936, pp. 72-144, 20-II, 1937, pp. 1-210.
108. CASSI, A. A. (a cura di), *Ai margini della* civitas. *Figure giuridiche dell'*altro *tra medioevo e futuro,* Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013.
109. CASTALDO, S., *Aspetti giuridici della* furia *e dell'infermità mentale nel mondo romano. La compravendita del "*servus furiosus*",* tesi di dottorato di ricerca in Diritto romano e diritto pubblico interno e sovranazionale, Università di Palermo, XXVI ciclo, a. a. 2015-2016.
110. CATONI, G., *La brutta avventura di un mercate senese nel 1309 e una questione di rappresaglia,* in «Archivio Storico Italiano», 132-1, 1974, pp. 65-77.
111. CATONI, G., FINESCHI, S. (a cura di), *L'archivio arcivescovile di Siena,* Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1970.
112. CATONI, G., FINESCHI, S., (a cura di), *L'Archivio notarile (1221-1862)*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1975.
113. CAVACIOCCHI, S. (a cura di), *Il tempo libero. Economia e società. XXVI Settimana di studi (Prato, 18-23 aprile 1994),* Firenze, Le Monnier, 1995.
114. CAVACIOCCHI, S. (a cura di), *La donna nell'economia, secc. XIII-XVIII,* Firenze, Le Monnier, 1990.
115. CAVACIOCCHI, S. (a cura di), *La famiglia nell'economia europea, secc. XIII-XVIII. Atti della "Quarantesima Settimana di Studi" (Prato, 6-10 aprile 2008)*, Firenze, FUP, 2009.
116. CAVANNA, A., *Diritto e proprietà etica della persona umana nell'Alto Medioevo,* in BIFFI, F. (a cura di), *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa. Atti del V colloquio giuridico (8-10 marzo 1984),* Roma, Libreria Editrice Vaticana, 1985, pp. 35-68.
117. CAVINA, M., *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi,* Roma-Bari, Laterza, 2007.
118. CAVINA, M., *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale,* Roma-Bari, Laterza, 2011.
119. CAVALLAR, O., *Due consulti di Bartolo sui figli nati «*ex damnato coitu*» e una «*ardua quaestio*» posta dagli statuti di Perugia,* in *Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società. Atti del L Convegno storico internazionale (Todi-Perugia, 13-16 ottobre 2013),* Spoleto, CISAM, 2014, pp. 373-401.
120. CAVALLO, S., WARNER, L. (a cura di), *Widowhood in Medieval and Early Modern Europe,* London, Routledge, 1999.
121. CAZZETTA, G., Praesumitur seducta: *onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna,* Milano, Giuffrè, 1999.
122. CELLI, R., *Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali. Secoli XII-XV, Pisa, Siena, Firenze*, Firenze, Sansoni, 1976.
123. CENERINI, F., *La donna romana: modelli e realtà,* Bologna, Il Mulino, 2002.
124. CEPPARI RIDOLFI, M. A., *Il sindacato degli ufficiali del Comune di Siena nel Trecento,* in LARIOUX, B., MOULINIER-BROGI, L. (a cura di), *Scrivere il Medioevo.*

Lo spazio, la santità, il cibo. Un libro dedicato a Odile Redon, Roma, Viella, 2001, pp. 77-95.
125. CEPPARI RIDOLFI, M. A., JACONA, E., TURRINI, P., *Schiave ribaldi e signori. A Siena nel Rinascimento,* Siena, Il Leccio, 1994.
126. CEPPARI RIDOLFI, M. A., MECACCI, E., TURRINI, P. (a cura di), *La legislazione suntuaria dal Medioevo all'Età moderna nello spazio di Siena e Grosseto. Atti della giornata di studio (Siena, 25 maggio 2018)*, Siena, Accademia senese degli Intronati, 2019.
127. CERETTI, I., *L'iconografia dei vizi e delle virtù attraverso lo sguardo di un miniatore bolognese del Trecento,* in «I quaderni del m.æ.s», 12-13, 2009-2010, pp. 125-146.
128. CERLINI, A., *Una dama e una strega dell'Ariosto,* in «Lares», 20, 1954, pp. 64-86.
129. CESARETTI, A., *Memorie sacre e profane dell'antica diocesi di Populonia, al presente diocesi di Massa Marittima e osservazioni sopra la storia naturale del suo territorio,* Firenze, Stamperia Giuseppe Tofani, 1784.
130. CHABOT, I., *«Io vo' fare testamento». Le ultime volontà di mogli e mariti, tra controllo e soggettività*, in *Margini di libertà: testamenti femminili nel Medioevo.* Atti del convegno internazionale (Verona-23-25 ottobre 2008), Verona, 2012, pp. 205-238.
131. CHABOT, I., *«La sposa in nero». La ritualizzazione del lutto delle vedove fiorentine (secoli XIV-XV),* in «Quaderni storici», 86, 1994, pp. 421-462.
132. CHABOT, I., *La loi du lignage. Notes sur le système successoral florentin (XIV^e^/XV^e^-XVII^e^ siècles)*, in «Clio. Histoire, Femmes et Sociétés», 7, 1998, pp. 51-72.
133. CHEMOTTI, S. (a cura di), *Madre de-genere. La maternità tra scelta, desiderio e destino,* Padova, Il Poligrafo, 2009.
134. CHEMOTTI, S., LA ROCCA M. C., (a cura di), *Il genere nella ricerca storica. Atti del VI Congresso della Società Italiana delle Storiche,* Padova, Il Poligrafo, 2015, voll. 2.
135. CHERCHI, G., *Il riso del folle,* in MOSETTI CASARETTO, F. (a cura di), *Il riso.* «Homo risibilis». *Capacità di ridere e pratica del riso nelle civiltà medievali, Atti delle I giornate internazionali interdisciplianari di studio sul Medioevo. (Siena, 2-4 ottobre 2002),* Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2005, pp. 272-301.
136. CHERUBINI, G., *Appunti sul brigantaggio in Italia alla fine del Medioevo,* in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan,* Firenze, Olschki, 1980, vol. 1, pp. 103-133.
137. CHERUBINI, G., *Città comunali di Toscana,* Bologna, Clueb, 2003.
138. CHERUBINI, G., *Firenze e la Toscana. Scritti vari,* Pisa, Pacini, 2013.
139. CHERUBINI, G., *Gente del medioevo*, Firenze, Le Lettere, 1995.
140. CHERUBINI, G., *Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso Medioevo,* Firenze, La Nuova Italia, 1974.
141. CHERUBINI, G., *La signoria degli Ubertini sui comuni rurali casentinesi di Chitigiano, Rosina e Taena all'inizio del Quattrocento,* in «Archivio Storico Italiano», 126-2, 1968, pp. 151-169.
142. CHIFFOLEAU, J., GAUVARD, C., ZORZI, A. (a cura di), *Pratiques sociales et politiques judiciaires: dans le villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, Roma, École française de Rome, 2007.
143. CHIFFOLEAU, J., HUBERT, E., MUCCIARELLI, R. (a cura di), *La necessità del segreto. Indagini sullo spazio politico nell'Italia medievale ed oltre,* Viella, Roma, 2018.
144. CHIRICOSTA, A., *Mulier, Femina, Virgo, Virago,* in «Babelonline», 1-2, 2016, pp. 201-231.
145. CHIRONI, G., *La mitra e il calamo. Il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina (secoli XIV-XVI),* Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2005.

146. CIAMPOLI, D., *Una raccolta di provvisioni senesi agli albori del XV secolo: il «libro della catena»,* «Bullettino Senese di Storia Patria», 86, 1979, pp. 243-283.
147. COGNASSO, F., *L'Italia nel Rinascimento,* Torino, UTET, 1966.
148. COHN, S. Jr., *Criminality and the State in Renaissance Florence, 1344-1466,* in «Journal of Social History», 14, 1980, pp. 211-233.
149. COHN, S. K., *Death and property in Siena, 1205-1800. Strategies for afterlife,* Baltimore-London, Johns Hopkins University Press, 1988.
150. COHN, S. K., *Donne e controriforma a Siena: autorità e proprietà nella famiglia,* in «Studi Storici», 30-1, 1989, pp. 203-224.
151. COHN, S. K., *The cult of remembrance and the Black Death. Six Renaissances cities in central Italy*, Baltimore-Londra, JHUP, 1992.
152. COLUCCI, S., *Sepolcri a Siena tra Medioevo e Rinascimento: analisi storica, iconografica e artistica,* Firenze, SISMEL, 2003.
153. CONETTI, M., *Quando inizia la vita. Diritto, teologia e filosofia naturale in una "*quaestio*" di Alberico di Rosciate in tema di aborto,* in CRISCIANI, C., LAMBERTINI, R., MARTORELLI VICO, R. (a cura di), *Parva naturalia. Saperi medievali, natura e vita. Atti dell'XI convegno della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (Macerata, 7-9 dicembre 2001),* Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2004, pp. 397-420.
154. CORBIN, A., *La violenza sessuale nella storia,* Roma-Bari, Laterza, 1993.
155. CORSI, D., *Diaboliche maledette e disperate. Le donne nei processi per stregoneria (secoli XIV-XVI),* Firenze, FUP, 2013.
156. CORSI, D., *Una «maliarda» a Fiesole alla fine del Duecento*, in «Quaderni medievali», 26, 1988, pp. 6-44.
157. COSTANTINI, V., *Carni in rivolta. Macellai a Siena nel Medioevo,* Pisa, Pacini, 2018.
158. CRESCENZI, V., *Note critiche sul codice "Statuti 1" dell'Archivio di Stato di Siena,* in «Archivio Storico Italiano», 148-3, 1990, pp. 511-579.
159. CRESCENZI, V., ROSSI, G. (a cura di), *Bartolo da Sassoferrato nella cultura europea tra Medioevo e Rinascimento,* Sassoferrato, Istituto internazionale di Studi Piceni "Bartolo da Sassoferrato", 2015.
160. CRISTELLON, C., *La carità e l'eros. Il matrimonio, la Chiesa, i suoi giudici nella Venezia del Rinascimento (1420-1545),* Bologna, Il Mulino, 2011.
161. CRISTOFERI, D., *Il «reame» di Siena. La costruzione della Dogana dei Paschi e la svolta del tardo Medioevo in Maremma (metà XIV-inizi XV secolo),* Roma, ISIME, 2021.
162. CROMPTON, L., *The myth of lesbian impunity capital laws from 1271 to 1791,* in «Journal of Homosexuality», 6, 1980-1981, pp. 11-25.
163. DALY, M., WILSON, M., *Homicide,* New York, De Gruyter, 1988.
164. DANI, A., *Gli statuti dei comuni della repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria,* Siena, Il Leccio, 2015.
165. DANI, A., *Statuti e istituzioni comunali a Torrita e Montefollonico tra Medioevo ed Età moderna,* in «Torrita. Storia, Arte, Paesaggio», 10, 2020, pp. 25-35.
166. DANI, A., *Giovan Battista De Luca divilgatore del diritto. Una vicenda di impegno civile nella Roma barocca,* Roma, Aracne, 2012.
167. DAVIDE, M. (a cura di), *La condizione giuridica delle donne nel medioevo. Convegno di studio (Trieste, 23 novembre 2010)*, Trieste, CERM, 2012.
168. DAUMAS, M., *Adulteri e cornuti. Storia della sessualità maschile tra Medioevo e Modernità,* Bari, Dedalo, 2008.
169. D'AMELIA, M. (a cura di), *Storia della maternità*, Roma-Bari, Laterza, 1997.

170. DEAN, T., *Crime and justice in Late Medieval Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.
171. DEAN, T., *Domestic violence in late-mediaval Bologna,* in «Renaissance Studies», 18-4, 2004, pp. 527-543.
172. DEAN, T., LOWE, K. J. P. (a cura di), *Marriage in Italy 1300-1650,* Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
173. DELUMEAU, J., *Il peccato e la paura. L'idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo,* Bologna, Il Mulino, 1987.
174. DELUMEAU, J., *La paura in Occidente (secoli XIV-XVIII). La città assediata*, Torino, SEI, 1994.
175. DELUMEAU, J. P., *La mémoire des gens d'Arezzo et de Sienne à travers des dépositions de témoins (VIII-XII sec.)*, in *Temps, mémoire, tradition au Moyen-Âge. Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, 13e congrès*, Aix-en-Provence, 1982, pp. 43-66.
176. DEVOTI, D., *Il riso del "Folle per Cristo*", in MAZZUCCO, C. (a cura di), *Riso e comicità nel cristianesimo antico. Atti del convegno di Torino, 14-16 febbraio 2005 e altri studi*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2007, pp. 403-445.
177. DEZZA, E., *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni,* Milano, Giuffrè, 1989.
178. DE CRISTOFARO, E., *The crime of honor: an Italian story,* in «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 14, 2018, paper 15, pp. 1-12.
179. DE GIORGIO, M., KLAPISCH-ZUBER, C., *Storia del matrimonio,* Roma-Bari, Laterza, 1996.
180. DE MINICIS, E., PASTURA, G., ROMAGNOLI, G. (a cura di), *La città e le case. Normative, funzioni e spazi (XII-XIV secolo). Atti del convegno internazionale di studi, Soriano del Cimino, 7-10 aprile 2021,* in «Archeologia dell'Architettura», XXVII.2, 2022.
181. DE ROOVER, R., *Il banco Medici dalle origini al declino (1397-1494),* Firenze, La Nuova Italia, 1970.
182. DEL VECCHIO, A., CASANOVA, E., *Le rappresaglie nei comuni medievali e specialmente in Firenze*, Bologna, Forni, 1894.
183. DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M., *La "Poena Cullei", una pena romana en Fuenterrabía (Guipúzcoa) en el siglo XVI,* in «Anuario de Historia del Derecho Español», 59, 1989, pp. 581-596.
184. DILIBERTO, O., *Studi sulle origini della 'cura furiosi',* Napoli, Jovene, 1984.
185. DINO, A., *Femminicidi a processo. Dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere,* Milano, Meltemi, 2021.
186. DI RENZO VILLATA, M. G., "Crimen adulterii est gravius aliis delictis…" *L'adultera tra diritto e morale nell'area italiana (XIII-XVI secolo),* in CAVINA, M., HOXHA, D., RIBÉMONT, B. (a cura di), *Le donne e la giustizia fra Medioevo ed Età Moderna. Il caso di Bologna a confronto,* Bologna, Pàtron, 2014, pp. 11-46.
187. DI RENZO VILLATA, M. G., *Dall'amore coniugale 'proibito' all'infedeltà. L'adulterio nelle* Summae confessorum *italiane (XIV-XVI secolo),* in «Italian Review of Legal History», 1, 2015, pp. 1-41.
188. DI RENZO VILLATA, M. G., *Dalla* fragilitas sexus *alla pienezza dei diritti? Un percorso non ancora concluso. Chioserelle a margine di un itinerario tortuoso attraverso i secoli,* in D'AMICO, M., LEONE, S. (a cura di), *La donna dalla* fragilitas *alla pienezza dei diritti? Un percorso non ancora concluso,* Giuffrè, Milano, 2017, pp. 83-122.
189. DI RENZO VILLATA, M. G., *Note per la storia della tutale nell'Italia del Rinascimento,* in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600. Fonti e problemi.*

Atti del convegno internazionale (Milano, 1-4 dicembre 1983), Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 1986, pp. 59-95.
190. DI SIMPLICIO, O., *Peccato penitenza perdono (Siena 1575-1800). La formazione della coscienza nell'Italia moderna,* Milano, FrancoAngeli, 1994.
191. DONATO, M. C., FERRANTE, L. (a cura di), *Violenza*, «Genesis», 9/2, 2010.
192. DUBY, G., *Donne nello specchio del Medioevo,* Roma-Bari, Laterza, 2008.
193. DUBY, G., *Il cavaliere, la donna, il prete. Il matrimonio nella Francia feudale,* Roma-Bari, Laterza, 1982.
194. DUBY, G., *I peccati delle donne nel Medioevo,* Roma-Bari, Laterza, 2019.
195. DUBY, G., *L'amore e la sessualità,* Milano, CDE, 1987.
196. DUBY, G., *Matrimonio medievale: due modelli nella Francia del XII secolo,* Milano, Il Saggiatore, 2013.
197. DUBY, G., *Medioevo maschio. Amore e matrimonio,* Roma-Bari, Laterza, 2019.
198. DUBY, G., LE GOFF, J. (a cura di), *Famiglia e parentela nell'Italia medievale,* Bologna, Il Mulino, 1977.
199. DUBY, G., PERROT, M. (a cura di), *Storia delle donne in Occidente, L'Antichità,* Roma-Bari, Laterza, 1990.
200. DUBY, G., PERROT, M. (a cura di), *Storia delle donne in Occidente. Il Medieovo,* Roma-Bari, Laterza, 1990.
201. DURINI, U., *Contributi alla biografia del Boccaccio,* in «Miscellanea storica della Valdelsa», 62-63, 1914, pp. 73-91.
202. EGMOND, F., *The Cock, the Dog, the Serpent, and the Monkey. Reception and Transmission of a Roman Punishment, or Historiography as History*, in «International Journal of the Classical Tradition», 2-2, 1995, pp. 159-192.
203. FAINI, E., *Le memorie del territorio nella Tuscia dei secoli XII-XIII: strategie di condizionamento nei dicta testium*, in «Mélanges de l'École française de Rome, Moyen-Âge», 123-2, 2011, pp. 487-497.
204. FALLETTI-FOSSATI, C., *Costumi senesi nella seconda metà del secolo XIV,* Siena, Bargellini, 1881.
205. FANELLI, V., Patrimonium *e* matrimonium*: un'ipotesi interpretativa,* in POCETTI, P. (a cura di), Latinitatis rationes. *Descriptive and historical accounts for the latin language,* Berlino-Boston, De Gruyter, 2016, pp. 496-513.
206. FARR, J. R., SCHELOTTO, I., *Crimine nel vicinato: ingiurie, matrimonio e onore nella Digione del XVI e XVII sec.,* in «Quaderni storici», 1987, 22-66, pp. 839-854.
207. FARINELLI, R., GINATEMPO, M. A., *I centri minori della Toscana senese e grossetana,* in PINTO, G., PIRILLO, P. (a cura di), *I centri minori della Toscana nel Medioevo. Atti del convegno internazionale di studi* (Figline Valdarno, 23-24 ottobre 2009), Firenze, Olschki, 2013, pp. 137-198.
208. FASOLI, G., *La vita quotidiana nel medioevo italiano,* in *Nuove questioni di storia medioevale,* Milano, Marzorati, 1969, pp. 463-500.
209. FERRANDO, F., LA ROCCA, M. C., MOROSINI, G., *Storie di violenza. Genere, pratiche ed emozioni tra Medioevo ed età contemporanea,* Roma, Aracne, 2020.
210. FERRETTI, V., *Dante Alighieri e la battaglia di Montecatini. 29 agosto 1315,* Firenze, Edifir, 2015.
211. FILIPPINI, N. M., PLEBANI, T., SCATTIGNO, A. (a cura di), *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea,* Roma, Viella, 2002.

212. FOIS, L., *Interpretazione, trascrizione o traduzione? I dicta testium e il ruolo di mediazione linguistica dei notai (secc. XII-XIV)*, in «Cahiers d'études italiennes», 17, 2013, pp. 21-36.
213. FRANCESCONI, G. (a cura di), *1315, La battaglia di Montecatini. Una vittoria ghibellina,* Pisa, Pacini, 2021.
214. FRANCINI, G., *Appunti sulla costituzione guelfa del comune di Siena secondo il costituto del 1274*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 46, 1939, pp. 11-28.
215. FREUD, S., *Il disagio della civiltà e altri saggi,* Torino, Bollati Boringhieri, 2012.
216. FROMM, E., *Il cuore dell'uomo: la sua disposizione al bene e al male,* Roma, Carabba, 1965.
217. ENGLISH, E. D., *Enterprise and liability in Sienese banking, 1230-1355,* Cambridge, The Medieval academy of America, 1988.
218. ENGLISH, E. D., *Five magnate families of Siena, 1240-1350,* tesi di dottorato in Philosophy, University of Toronto, 1981, voll. 2.
219. ENNEN, E., *Le donne nel Medioevo,* Roma-Bari, Laterza, 1987.
220. EPSTEIN, S. R., *Alle origini della fattoria toscana. L'ospedale della Scala di Siena e le sue terre (metà '200-metà '400)*, Firenze, Salimbeni, 1986.
221. ESCH, A., *Gli interrogatori di testi come fonte storica. Senso del tempo e vita sociale esplorati dall'interno*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 105, 2003, pp. 249-265.
222. ESPOSITO, A. (a cura di), *Lucrezia e le altre: la vita difficile delle donne (Roma e Lazio, secc. XV-XVI),* Roma, Roma nel Rinascimento, 2015.
223. ESPOSITO, A., *Matrimonio, convivenza, divorzio: rapporti coniugali nella comunità ebraica di Roma tra Quattrocento e Cinquecento,* in «Zakhor», 3, 1999, pp. 107-122.
224. ESPOSITO, A., *Matrimonio, famiglia e condizione femminile nella normativa statutaria del Lazio medievale (secoli XIII-XVI),* in *«Pazzi innocui che consumano il tempo a frugare vecchie carte». Raccolta di saggi per il centenario de* I comuni di Campagna e Marittima *di Giorgio Falco,* Roma, Centro di studi internazionali «Giuseppe Ermini», 2020, vol. 1, pp. 111-130.
225. ESPOSITO, A., FRANCESCHI, F., PICCINNI, G. (a cura di), *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale,* Bologna, Il Mulino, 2018.
226. FECI, S., *Pesci fuor d'acqua. Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni,* Roma, Viella, 2004.
227. FECI, S., LAURA, S. (a cura di), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI),* Roma, Viella, 2017.
228. FILIPPINI, N. M., PLEBANI, T., SCATTIGNO, A. (a cura di), *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea,* Roma, Viella, 2002.
229. FIUME, G. (a cura di), *Madri. Storia di un ruolo sociale,* Venezia, Marsilio, 1995.
230. FRASCARELLI, F., *Nobiltà minore e borghesia a Perugia nel sec. XV. Ricerche sui Baglioni Della Brigida e sui Narducci*, Perugia, Pubblicazioni degli istituti di storia della Facoltà di lettere e filosofia, 1974.
231. FRATI, L., *La vita privata di Bologna dal secolo XIII al XVII,* Bologna, Zanichelli, 1900.
232. FURLAN, F., *La donna, la famiglia, l'amore tra Medioevo e Rinascimento,* Firenze, Olschki, 2004.
233. GAGLIARDI, I., *Anima e corpo. Donne e fedi nel mondo mediterraneo (secoli XI-XVI),* Roma, Carocci, 2023.

234. GAGLIARDI, I., *Giovanni Dominici e Bartolomea degli Alberti: divergenti convergenze tra un frate domenicano e un'aristocratica a Firenze nel primo Quattrocento,* in «Archivio italiano per la storia della pietà», 32, 2019, pp. 241-268.
235. GAGLIARDI, I., «Novellus pazzus». *Storie di santi medievali tra il Mar Caspio e il Mar Mediterraneo (secc. IV-XIV),* Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2017.
236. GAGLIARDI, I. (a cura di), *Purezza*, «Storia delle donne», 17, 2021.
237. GARANCINI, G., *Materiali per la storia del procurato aborto nel diritto intermedio,* in «Jus. Rivista di scienze giuridiche», 22, 1975, pp. 395-528.
238. GARIN, E. (a cura di), *Bibliotecha lamiarum. Documenti e immagini della stregoneria dal Medioevo all'Età Moderna,* Pisa, Pacini, 1994.
239. GARLATI, L., Pink crimes. *Criminalità femminile e condanne capitali nelle sentenze del Senato di Milano (1471-1783),* in «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 17, 2020, paper 6, pp. 1-48.
240. GAUVARD, C., *Violence et ordre public au Moyen Âge,* Parigi, Picard, 2005.
241. GAZZINI, M., Humanum est peccare, evangelicum emendare et diabolicum perseverare. *Suppliche di prigionieri nel carcere milanese della Malastalla*, in ROSSI, M., C. (a cura di), *La religione dei prigionieri*, Verona, Cierre Edizioni, 2013, p. 215.
242. GAZZINI, M., *Storie di vita e di malavita. Criminale, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del Medioevo,* Firenze, Firenze University Press, 2017.
243. GELTNER, G., *La prigione medievale. Una storia sociale,* Roma, Viella, 2012.
244. GELLI, B., «Nascene in quel di Siena dell'elettissimo». *Note sulla coltivazione e la commercializzazione dello zafferano senese tra basso Medioevo ed Età Moderna (secoli XIV-XVIII),* in «Rivista di Storia dell'Agricoltura», 59-2, 2019, pp. 3-28.
245. GELLI, B., *Fra principi, mercanti e partigiani. Francesco Aringhieri politico e diplomatico senese del Quattrocento,* Pisa, Pacini, 2018.
246. GIACALONE, I., De insigni obedentia et fide uxoria: *dieci anni di studi sulla Griselda di Petrarca (2003-2013),* in «Petrarchesca», 3, 3015, pp. 109-121.
247. GIACCHETTO, M., *Siena città manifatturiera. La produzione dei tessuti di lana e seta nei secoli XIV e XV,* tesi di dottorato, ciclo XXXIII, Università degli studi di Firenze e Siena, a. a. 2019-2020.
248. GIALLONGO, A., *Il bambino medievale. Educazione ed infanzia nel Medioevo,* Bari, Edizioni Dedalo, 1990.
249. GIALLONGO, A., *Equilibri di genere con Francesco da Barberino. Reggimento e costumi di donna (1318-1320),* in «Revista de la Sociedad Española de Italianistas», 14, 2020, pp. 7-15.
250. GIANNELLI CANTUCCI, G., *Ordinamenti scomputi. In margine alla legislazione statutaria senese in materia penale,* in «Studi Senesi», LXVIII-LXIX, 1956-1957, pp. 492-516.
251. GIORDANO, N., PICCINNI, G., *Siena nello specchio del suo costituto in volgare del 1309-1310*, Pisa, Pacini, 2014.
252. GIORGI, A., *Il conflitto magnati/popolani nelle campagne: il caso senese,* in *Magnati e popolani nell'Italia comunale. Atti del convegno di studi (Pistoia 15-18 maggio 1995),* Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, 1997, pp. 137-211.
253. GIORGI, A., MOSCADELLI, S., ZARRILLI, C. (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna. Atti del convegno di studi (Siena, 15-17 settembre 2008)*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione Generale per gli archivi, 2012, voll. 2.
254. GIORGI, A., OCCHI, K. (a cura di), *Carteggi fra basso medioevo ed età moderna. Pratiche di redazione, trasmissione e conservazione,* Bologna, Il Mulino, 2018.

255. GODI, G., *John Hawkwood in Romagna (1376-1381).* Capitanus, miles, faber, Cesena, Società di Studi Romagnoli, 2017.
256. GOETZ, H. W., *Vivere nel Medioevo. Famiglia, monastero, corte, città e campagna dal VII al XIII secolo,* Firenze, Le Lettere, 1990.
257. GOODY, J., *Bridewealth and Dowry in Africa and Eurasia*, in GOODY, J., TAMBIAH, S. J. (a cura di), *Bridewealth and dowry*, Cambridge, University Press, 1973, pp. 1-58.
258. GOODY, J., *Famiglia e matrimonio in Europa. Origini e sviluppi dei modelli familiari dell'Occidente,* Roma-Bari, Laterza, 1991.
259. GORIA, F., *Studi sul matrimonio dell'adultera nel diritto giustinianeo e bizantino,* Torino, Giappichelli, 1975.
260. GRADO MERLO, G., *Streghe,* Bologna, Il Mulino, 2006.
261. GRAVELA, M., *Il corpo della città. Politica e parentela a Torino nel tardo Medieovo,* Roma, Viella, 2017.
262. GRAZIOSI, M., Infirmitas sexus. *La donna nell'immaginario penalistico,* in «Democrazia e diritto», 2, 1993, pp. 99-143.
263. GRAZIOSI, M., *Women and Criminal Law: the notion of diminished responsibility in Prospero Farinaccio (1544-1618) and other Renaissance jurists*, in PANIZZA, L. (a cura di), *Women in Italian Renaissance Culture and Society*, Oxford, European Humanities Research Centre of the University of Oxford, 2000, pp. 166-181.
264. GROPPI, A. (a cura di), *Il lavoro delle donne,* Roma-Bari, Laterza, 1996.
265. GUERRA MEDICI, M. T., *Diritto statutario e condizione della donna nella città medievale dei sec. XII-XIV,* in «Rivista di storia del diritto italiano», 65, 1992, pp. 319-336.
266. GUERRA MEDICI, M. T., *L'aria di città. Donne e diritti nella città medievale,* Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996.
267. GUERRA MEDICI, M. T., *L'esclusione delle donne dalla successione legittima e la* constitutio super statutariis successionibus *di Innocenzo XI,* in «Rivista di storia del diritto italiano», 56, 1983, pp. 261-294.
268. GUERRA MEDICI, M. T. (a cura di), *Orientamenti civilistici e canonistici sulla condizione della donna,* Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996.
269. HANAWALT, B. A., *Crime and conflict in English communities, 1300-1348*, Londra, Harvard University Press, 1979.
270. HANLON, G., *L'infanticidio di coppie sposate in Toscana nella prima età moderna,* in «Quaderni storici», 38, 113, 2005, pp. 453-498.
271. HERLIHY, D., *La famiglia nel Medioevo,* Milano, RCS, 2021.
272. HERLIHY, D., *Life expectation for women in medieval society,* in MOREWEDGE, R. T. (a cura di), *The role of women in the Middle Ages. Papers of the sixth annual conference of the Center for Medieval and Early Renaissance Studies, (State University of New York at Binghamton, 6-7 Maggio 1972)*, London, Hodder & Stoughton, 1975, pp. 1-22.
273. HUGHES, D. O., *From brideprice to dowry in Mediterranean Europe*, in «Journal of Family History», III-3, 1978, pp. 262-296.
274. KERTZER, D. I., SALLER, R. I. (a cura di), *La famiglia in Italia dall'antichità al XX secolo,* Firenze, Le Lettere, 1995.
275. KIRSHNER, J., *Baldus de Ubaldis on disinheritance: contexts, controversies,* consilia, in «Ius commune. Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte», 27, 2000, pp. 119-214.
276. KIRSHNER, J., *Marriage, dowry and citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy*, Toronto, University of Toronto Press, 2015.

277. KLAPISCH-ZUBER, C., *La donna e la famiglia,* Roma-Bari, Laterza, 2012.
278. KLAPISCH-ZUBER, C., *La famiglia e le donne nel rinascimento a Firenze*, Roma-Bari, Laterza, 1988.
279. KLAPISCH-ZUBER, C., *Matrimoni rinascimentali. Donne e vita famigliare a Firenze (secc. XIV-XV),* Roma, Viella, 2022.
280. KLAPISCH-ZUBER, C., *«Parenti, amici e vicini»: il territorio urbano d'una famiglia nel XV secolo,* in «Quaderni storici», 11, 33, 1976, pp. 953-982.
281. KOENIG, J., *Prisoners offerings, patron saints and state cult at Siena and other Italian cities from 1250 to 1550*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 108, 2001, pp. 222-296.
282. KOHLER, J., *Das Strafrecht der italienischen Statuten vom 12-16 Jahrhundert,* Mannheim, 1895-1897.
283. KUMHERA, G., *The Benefits of Peace. Private Peacemaking in Late Medieval Italy,* Leiden-Boston, BRILL, 2017.
284. LACCHÈ, L., LATINI, C., MARCHETTI, P., MECCARELLI, M., (a cura di), *Penale Giustizia Potere. Metodi, ricerche, storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli,* Macerata, EUM, 2007.
285. LAGIOIA, V., PAOLI, M. P., RINALDI, R. (a cura di), *La fama delle donne. Pratiche femminili e società tra Medioevo ed Età moderna*, Roma, Viella, 2020.
286. LALLI, P., *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche,* Bologna, Il Mulino, 2020.
287. LANARO, P., "Familia est substantia": *la trasmissione dei beni nella famiglia patrizia*, in LANARO, P., MARINI, P., VARANINI, G. M. (a cura di), *Edilizia privata nella Verona rinascimentale. Convegno di studi (Verona, 24-26 settembre 1998),* Milano, Electa, 2000, pp. 98-117.
288. LANGER, W. L., *Infanticidio: una rassegna storica,* in McKEOWN, T., *L'aumento della popolazione nell'era moderna,* Milano, Feltrinelli, 1979, pp. 225-238.
289. LAUFENBERG, L. M., *Women, crime and criminal law in fourteenth-century Florence,* tesi di dottorato, Cornell University, 2000.
290. *La sessualità nel basso Medioevo,* Spoleto, CISAM, 2021.
291. LEPRAI, S., Ni crede may più essere donna. *Un caso di violenza nel ducato di Milano (Parma, 1461),* in «Studi di Storia Medievale e di Diplomatica», 2017, 1, pp. 235-257.
292. LETT, D., *Genre, enfance et violence sexuelle dans les archives judiciaires de Bologne au XV^e siècle,* in «CLIO. Femmes, Genre, Histoire», 42, 2015, pp. 202-215.
293. LETT, D., *Famille et parenté dans l'Occident médiéval (V^e-XV^e siecle),* Paris, Hachette, 2000.
294. LETT, D., *Femmes violentées, femmes violées dans la procédure judiciaire de Bologna (XIV^e-XV^e siècle)*, in «CLIO. Femmes, Genre, Histoire», 52, 2020, pp. 43-68.
295. LETT, D. (a cura di), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, Roma, École française de Rome, 2020.
296. LETT, D., *Introduction,* in *Les régimes de genre dans les sociétés occidentales de l'Antiquité au XVII^e siècle,* in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 67-3, 2012, pp. 563-572.
297. LETT, D., *Famille et parenté dans l'Occident médiéval (V^e-XV^e siecle),* Paris, Hachette, 2000.
298. LETT, D., *Uomini e donne nel Medioevo. Storia del genere (secc. XII-XV),* Bologna, Il Mulino, 2014.
299. LEVEROTTI, F., *Famiglia e istituzioni nel Medioevo italiano. Dal tardo antico al rinascimento,* Roma, Carocci, 2005.

300. LEVI, G., SCHIMTT, J. C. (a cura di), *Storia dei giovani,* Roma-Bari, Laterza, 1994, voll. 2.
301. LE GOFF, J. (a cura di), *L'uomo medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2008.
302. LE GOFF, J. (a cura di), *Uomini e donne del Medioevo,* Roma-Bari, Laterza, 2018.
303. LE GOFF, J., SCHMITT, J. C. (a cura di), *Dizionario dell'Occidente medievale. Temi e percorsi,* Torino, Einaudi, 2011, voll. 2.
304. LE GOFF, J., SOURNIA, J. C. (a cura di), *Per una storia delle malattie*, Bari, Laterza, 1986.
305. LE GOFF, J., TROUNG, N., *Il corpo nel Medioevo,* Roma-Bari, Laterza, 2005.
306. LE ROY LADURIE, E., *Storia di un paese: Montaillou. Un villaggio occitanico durante l'inquisizione*, Milano, Il Saggiatore, 2019.
307. LISINI, A., *Indice di due antichi libri di imbreviature notarili,* Siena, Lazzeri, 1912.
308. LOMBARDI, D., *Matrimoni di antico regime,* Bologna, Il Mulino, 2001.
309. LOMBARDI, D., *Storia del matrimonio. Dal Medioevo ad oggi,* Bologna, Il Mulino, 2008.
310. LORI SANFILIPPO, I., RIGON, A. (a cura di), *Fama e publica vox nel Medioevo. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione del XXI edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno 3-5 dicembre 2009)*, Roma, ISIME, 2011.
311. LUMIA-OSTINELLI, G., *«Ut cippus domus magis conservetur». La successione a Siena tra statuti e testamenti (secoli XII-XVII),* in «Archivio Storico Italiano», 161, 1/595, 2003, pp. 3-51.
312. LUONGO, A., *La Peste Nera. Contagio, crisi e nuovi equilibri nell'Italia del Trecento,* Roma, Carocci, 2022.
313. LUONGO, A., *Relativamente marginali: la condizione sociale delle donne nella Gubbio trecentesca,* in «Archivio Storico Italiano», 2019/1, pp. 59-94.
314. *L'infanzia nell'Alto Medioevo. LXVIII Settimana del CISAM*, Spoleto, CISAM, 2021.
315. *La proprietà fondiaria in alcune zone del territorio senese all'inizio del Trecento,* «Rivista di storia dell'agricoltura», XIV, 2, 1974.
316. MAFFEI, D., *Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento,* Francoforte, Klostermann, 1979.
317. MAFFEI, D., MAFFEI, P., *Angelo Gambiglioni giureconsulto aretino del Quattrocento. La vita, i libri, le opere,* Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory, 1994.
318. MAIRE-VIGUER, J. C., PARAVICINI BAGLIANI, A. (a cura di), *La parola all'accusato,* Palermo, Sellerio, 1991.
319. MALAVOLTI, O., *Dell'Historia di Siena*, Venezia, 1599.
320. MAMMOLI, D. (a cura di), *Processo alla strega Matteuccia di Francesco. Todi, 20 marzo 1428*, Spoleto, CISAM, 2013.
321. MANGINI, M. L., *Pietro da Barsagapè: scrittore «*ad honore de Iesu Christo*» e notaio?,* in BARTOLI LANGELI, A., FRUGONI, C., MANGINI, M., L., POLIMENI, G., *Il Sermone di Pietro da Barsegapè. Indagini sul codice AD XIII 48 della Biblioteca Nazionale Braidanese,* Roma, Artemide, 2018, pp. 261-272.
322. MANOUKIAN, A. (a cura di), *I vincoli familiari in Italia. Dal secolo XI al secolo XX,* Bologna, Il Mulino, 1983.
323. MASSONI, G., PELLEGRINI, E., *Montefollonico: storia e architettura ai confini dell'antico stato senese,* Sinalunga, Istituto per la valorizzazione delle abbazie storiche della Toscana, 2019.
324. MARINO, S., COLESANTI, G. T. (a cura di), *Memorie dell'assistenza. Istituzioni e fonti ospedaliere in Italia e in Europa (secc. XIII-XVI),* Pisa, Pacini, 2019.

325. MARRI MARTINI, L., *Le donne di Siena,* in «Bullettino senese di storia patria», 40, 1933, pp. 125-140.
326. MARTELLUCCI, M., *I bambini di nessuno. L'infanzia abbandonata al Santa Maria della Scala di Siena (secoli XIII-XV),* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 108, 2003, pp. 9-221.
327. MARTINES, L. (a cura di), *Violence and civil disorders in Italian cities 1200-1500*, Berkeley-Los Angeles-London, Ucla Center for Medieval and Renaissance Studies, 1972.
328. MAZZI, M. S., *Cronache di periferia dello Stato fiorentino: Reati contro la morale nel primo Quattrocento*, in «Studi Storici», 27-3, 1986, pp. 609-635.
329. MAZZI, M. S., *Donne in fuga. Vite ribelli,* Bologna, Il Mulino, 2017.
330. MAZZI, M. S., *La mala vita. Donne pubbliche nel Medioevo,* Bologna, Il Mulino, 2018.
331. MAZZI, M. S., *Prostitute e lenoni nella Firenze del Quattrocento,* Milano, Il Saggiatore, 1991.
332. MENDOZA, R., *Due processi per stupro in epoche lontane. La storia di Giselda e Martia,* Roma, Aracne, 2012.
333. MERATI, P., *La rappresentazione dell'esperienza: mediazioni culturali e meccanismi della memoria a Milano nel XIII secolo*, in «Mélanges de l'École française de Rome, Moyen-Âge», 113-1, 2001, pp. 453-491.
334. MECACCI, E., *Condanne penali nella Siena dei Nove: tra normativa e prassi; frammenti di registri del primo Trecento (con una breve nota sulla storia di Arcidosso),* Siena, Università degli studi di Siena, Dipartimento di scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali, 2000.
335. MECACCI, E., PIERINI, M. (a cura di), *Dagli Statuti dei Ghibellini al Constituto in volgare dei Nove con una riflessione sull'età contemporanea. Atti della giornata di studio dedicata al VII Centenario del Constituto in volgare del 1309-1310 (Siena, Archivio di Stato, 20 aprile 2009),* Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2009.
336. MELLYN, E. W., *Mad tuscans and their families. A history of mental disorder in Early Modern Italy,* Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2014.
337. MENZINGER, S. (a cura di), *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario,* Roma, Viella, 2017.
338. MIGLIORINO, F., *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania, Giannotta, 1985.
339. MIGLIORINO, F., Iniuria *e* infamia. *Indagine sulla dottrina giuridica medievale*, in BECKER, C. (a cura di), *Persönlichkeitsrecht und Persönlichkeit des Rechts. Gedächtnisschrift für Heinz Hübner* (1914-2006), Berlino, Lit Verlag Dr. W. Hopf, 2016, pp. 145-177.
340. MINNUCCI, G., *La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico. Da Graziano a Uguccione da Pisa,* Milano, Giuffrè, 1989.
341. MINNUCCI, G., *La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico: le scuole franco-renana ed anglo-normanna al tempo di Uguccione da Pisa,* Siena, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università, 1990.
342. MINNUCCI, G., *La donna giudice, Innocenzo III e il sistema del diritto comune,* in «Vergentis», 4, 2017, pp. 77-106.
343. MINNUCCI, G., *La condizione giuridica della donna tra Medio Evo e Età Moderna: qualche riflessione,* in «Anuario de Historia del Derecho Español», 81, 2011, pp. 997-1007.

344. MITCHELL, J., *La condizione della donna. Il nuovo femminismo,* Torino, Einaudi, 1972.
345. MOLHO, A., *"Tamquam vere mortua". Le professioni religiose femminili nella Firenze del tardo Medioevo,* in «Società e Storia», 43, 1989, pp. 1-44.
346. MONTANARI, M., *Alimentazione e cultura nel Medioevo*, Roma-Bari, Laterza, 1988.
347. MONTESANO, M., *Caccia alle streghe,* Roma, Salerno, 2012.
348. MONTESANO, M., *Il papato e la stregoneria (secoli XI-XV),* in DE VINCENTIIS, A., (a cura di), *Roma e il papato nel Medioevo. Studi in onore di Massimo Miglio. Percezioni, scambi, pratiche,* Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2012, vol. 1, pp. 123-135.
349. MONTESANO, M., *Streghe,* Firenze, Giunti, 1996.
350. MONTESANO, M., "Supra acqua et supra ad vento". *Superstizioni, maleficia e incantamenta nei predicatori francescani osservanti (Italia, sec. XV)*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1999.
351. MORELLI, P. G., *I Petroni di Siena: una famiglia e il suo patrimonio nel '300*, tesi di laurea, Università degli Studi di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia, a. a. 1982-1983.
352. MORELLI, P. G., MOSCADELLI, S., SANTINI, S., (a cura di), *L'Archivio comunale di Montalcino. Inventario della sezione storica,* Siena, Amministrazione provinciale di Siena, 1989, voll. 2.
353. MORETTI, V., *Storie di Antonio abate nelle Alpi marittime francesi: la cappella di Sant'Antonio a Clans,* in «Bolletino della società piemontese di archeologia e belle arti», n.s., LXV-LXVI-LXVII-LXVIII, 2014-2107, pp. 81-95.
354. MOSCADELLI, S., *Apparato burocratico e finanze nel comune di Siena sotto i Dodici (1355-1368),* «Bullettino Senese di Storia Patria», 89, 1982, pp. 29-118.
355. MOSCADELLI, S. (a cura di), *L'archivio dell'Opera della Metropolitana di Siena. Inventario*, Monaco, Bruckmann, 1995.
356. MOSETTI CASARTETTO, F., Dira mulier. *La violenza delle donne nelle letterature del Medioevo,* Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2022.
357. MUCCIARELLI, R., *Appunti sul controllo sociale nell'Italia comunale. Forme, tecniche e strumenti a Siena fra XIII e XIV secolo*, in «Studi Storici», 56, 2015, pp. 325-348.
358. MUCCIARELLI, R., *Fama e giustizia a Siena al tempo dei Nove: Per uno studio del disciplinamento sociale,* in «Archivio Storico Italiano», 171-4, 2013, pp. 615-638.
359. MUCCIARELLI, R., *I Tolomei banchieri di Siena,* Siena, Protagon, 1995.
360. MUCCIARELLI, R., *La terra contesa. I Piccolomini contro Santa Maria della Scala 1277-1278,* Firenze, Olschki Editore, 2001.
361. MUCCIARELLI, R., *Neighborhood, rumors, and* fama*: a piece of judiciary history from Thirteenth-Century Prato*, in ISRAËLS, M., WALDMAN, L. (a cura di), *Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors*, Firenze, Villa I Tatti, The Harvard Center for Italian Renaissance Studies, 2013, vol. 2, pp. 199-207.
362. MUCCIARELLI, R., *Piccolomini a Siena XIII-XIV secolo. Ritratti possibili,* Pisa, Pacini, 2005.
363. MUCCIARELLI, R., PELLEGRINI, M. (a cura di), *Il tarlo dello storico. Studi di allievi e amici per Gabriella Piccinni,* Siena, Effigi, 2021, voll. 2.
364. MUCHEMBLED, R., *Storia della violenza dal Medioevo ai giorni nostri,* Bologna, Odoya, 2008.

365. MURRAY, J., *Twice marginal and twice invisible: Lesbians in the Middle Ages,* in BULLOUGH, V. L., BRUNDAGE, J. A. (a cura di), *Handbook of Medieval Sexuality,* Londra-New York, Garland, 1996, pp. 191-218.
366. MUSCA, G. (a cura di), *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle none giornate normanno-sveve (Bari, 17-20 ottobre 1989),* Bari, Dedalo, 1991.
367. MUZZARELLI, M. G., *A capo coperto. Storie di donne e di veli,* Bologna, Il Mulino, 2016.
368. MUZZARELLI, M. G., NICO OTTAVIANI, M. G., ZARRI, G. (a cura di), *Il velo in area mediterranea fra storia e simbolo. Tardo Medioevo-prima Età moderna,* Bologna, Il Mulino, 2014.
369. MUZZARELLI, M. G., *Nelle mani delle donne: nutrire, guarire, avvelenare dal Medioevo a oggi,* Roma-Bari, Laterza, 2013.
370. NADA PATRONE, M. A., *Simbologie e realtà nelle violenze verbali del tardo medioevo,* in MIGLIO, M., LOMBARDI, G. (a cura di), *Simbolo e realtà della vita urbana nel tardo medioevo. Atti del V convegno storico italo-canadese (Viterbo, 11-15 maggio 1988),* Roma, Vecchiarelli, 1993, pp. 47-87.
371. NAKAYA, S., *La giustizia civile a Lucca nella prima metà del XIV secolo,* in «Archivio Storico Italiano», 169, 2011, pp. 635-678.
372. NANNIZZI, A., *L'arte degli speziali in Siena,* in «Bullettino Senese di Storia Patria», 46, 1939, pp. 93-131, 214-260.
373. NARDI, E., *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, Milano, Giuffré, 1983.
374. NARDI, P., *L'insegnamento superiore a Siena nei secoli XI-XIV. Tentativi e realizzazioni dalle origini alla fondazione dello studio generale,* Milano, Giuffrè, 1996.
375. NERI LUSANNA, E. (a cura di), *Le chiese di Montefollonico. Arte e storia,* Firenze, Olschki, 2019.
376. NEVILLE, C., *War, women and crime in Northern England,* in KAGAY, D. J., VILLALON, A. L. J. (a cura di), *The final argument. The imprint of violence on society in Medieval and Early Modern Europe,* Woodbridge, Boydell and Brewer, 1998, pp. 163-178.
377. NICCOLAI, F., *La formazione del diritto successorio negli statuti comunali del territorio lombardo-tosco,* Milano, Giuffrè, 1940.
378. NOBILE MATTEI, G. A., Adulterium *e* stuprum. *Declinazioni della giustizia criminalistica moderna (secc. XVI-XVII),* tesi di dottorato, ciclo XIX, Università degli studi di Macerata, a. a. 2017-2018.
379. NULLI, R., *La procedura penale nella Repubblica senese secondo lo statuto volgare del 1310,* in «Studi Senesi», 5, pp. 65-83.
380. ORLANDO, E., *Sposarsi nel medioevo. Percorsi coniugali tra Venezia, mare e continente,* Viella, Roma, 2010.
381. PACILLI, M. G., *Uomini duri. Il lato oscuro della mascolinità,* Bologna, Il Mulino, 2020.
382. PARDI, G., *La popolazione di Siena e del territorio senese attraverso i secoli*, in «Bullettino senese di storia patria», 30, 1923, pp. 85-132, 32, 1925, pp. 3-62.
383. PARIS, S., *Giustizia criminale di genere a Siena nella seconda metà del XVI Secolo,* tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, a. a. 2008-2009.
384. PARLOPIANO, B. T., *Madmen and Lawyers: the development and practice of the jurisprudence of insanity in the Middle Ages,* tesi di dottorato, Catholic University of America, 2013.
385. PASSERINI, L., *Sommario storico delle famiglie celebri toscane,* Firenze, 1862, voll. 3.

386. PAULI, L., *Il ruolo della legislazione statutaria nelle città italiane nel processo di emancipazione della donna nel diritto penale,* in «Studi senesi», 89, 1977, pp. 323-343.
387. PAZZAGLINI, R. P., *Comments on the Comparable Practices of Medieval Imprisonment*, in «Studi Senesi», 86, 1974, pp. 154-167.
388. PAZZAGLINI, R. P., *The criminal ban of the sienese commune. 1225-1310,* Milano, Giuffrè, 1979.
389. PELLEGRINI, M., *Chiesa e città. Uomini, comunità e istituzioni nella società senese del XII e XIII secolo*, Roma, Herder, 2004.
390. PELLEGRINI, M., *La comunità ospedaliera del Santa Maria della Scala e il suo più antico statuto (Siena, 1305),* Pisa, Pacini, 2005.
391. PELLEGRINI, M., "More filiorum": *il problematico inserimento dei giovani esposti in una* familia *ospedaliera del tardo medioevo,* in LORI SANFILIPPO, I., RIGON, A. (a cura di), *I giovani nel Medioevo. Ideali e pratiche di vita. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione del XXIV edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, 29 novembre-1 dicembre 2012)*, Roma, ISIME, 2004, pp. 60-88.
392. PERTILE, A., *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, Torino, UTET, 1892, voll. 6.
393. PETROCCHI, G., *Cultura e poesia del Trecento,* in CECCHI, E., SAPEGNO, N. (a cura di), *Storia della letteratura italiana, il Trecento,* Milano, Garzanti, 1965, pp. 561-724.
394. PETRONI, V., *Le antiche famiglie che ressero la Repubblica e lo Stato Sanese,* Siena, Cantagalli, 1949.
395. PETTI BALBI, G., GUGLIELMOTTI, P. (a cura di), *Dare credito alle donne. Presenze femminili nell'economia tra medioevo ed età moderna. Convegno internazionale di studi (Asti, 8-9 ottobre 2010),* Asti, Centro studi Renato Bordone sui Lombardi, sul credito e sulla banca, 2012.
396. PFAU, A., *Medieval communities and the mad. Narratives of crime and mental illness in Late Medieval France,* Amsterdam, Amsterdam University Press, 2020.
397. PIA, E. C., *La giustizia del vescovo. Società, economia e Chiesa cittadina ad Asti tra XIII e XIV secolo,* Roma, Viella, 2014.
398. PIASENTINI, S., «*Alla luce della luna*». *I furti a Venezia (1270-1403),* Venezia, Il Cardo, 1992.
399. PICCINNI, G. (a cura di), *Alle origini del welfare: radici medievali e moderne della cultura europea dell'assistenza*, Roma, Viella, 2020.
400. PICCINNI, G., (a cura di), *Fedeltà ghibellina, affari guelfi. Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Due e Trecento,* Pisa, Pacini, 2008, voll. 2.
401. PICCINNI, G., *Il banco dell'Ospedale di Santa Maria della Scala e il mercato del denaro nella Siena del Trecento,* Pisa, Pacini, 2012.
402. PICCINNI, G., *Il lavoro delle donne nell'Italia medievale,* in «Cultura e Scuola», CXIII, 1990, pp. 33-58.
403. PICCINNI, G., *La trasmissione dei saperi delle donne,* in *La trasmissione dei saperi nel Medioevo (secoli XII-XV). Diciannovesimo convegno internazionale di studi (Pistoia, 16-19 maggio 2003)*, Pistoia, CISSA, 2005, pp. 205-247.
404. PICCINNI, G., *Le donne nella mezzadria toscana delle origini: materiali per la definizione del ruolo femminile nelle campagne,* in «Ricerche storiche», 15, 1985, pp. 127-182.
405. PICCINNI, G., *Nascita e morte di un quartiere medievale. Siena e il borgo nuovo di Santa Maria a cavallo della peste del 1348,* Pisa, Pacini, 2019.

406. PICCINNI, G., *Operazione Buon Governo. Un laboratorio di comunicazione politica nell'Italia del Trecento,* Einaudi, Torino, 2022.
407. PICCINNI, G., "*Seminare, fruttare, raccogliere*". *Mezzadri e salariati sulle terre di Monte Oliveto Maggiore (1374-1430)*, Milano, Feltrinelli, 1982.
408. PICCINNI, G., *"Svelate" e afferrate per i capelli. Le donne e le loro chiome tra immaginario erotico, violenza fisica e violenza psicologica*, in GRASSO, C., MIGLIO, M. (a cura di), *Eretico ed erotico nel Medioevo. Atti del convegno Internazionale di Studi (Roma, 1-2 dicembre 2016)*, Roma, ISIME, 2019, pp. 119-137.
409. PICCINNI, G., VIGNI, L., *Modelli di assistenza ospedaliera tra Medioevo ed Età Moderna. Quotidianità, amministrazione, conflitti nell'ospedale di Santa Maria della Scala di Siena,* in PINTO, G. (a cura di), *La società del bisogno. Povertà e assistenza nella Toscana Medievale,* Salimbeni, Firenze, 1989, pp. 131-174.
410. PIENIADZ, A., *Incmaro di Reims ei suoi contemporanei sull'uxoricidio: l'insegnamento della Chiesa e la pratica sociale,* in «Reti Medievali», 12, 1, 2011, pp. 25-52.
411. PIFFERI, M., Generalia delictorum. *Il* Tractatus criminalis *di Tiberio Deciani e la "Parte generale" di diritto penale,* Milano, Giuffrè, 2006.
412. PINTO, G., *Il lavoro, la povertà, l'assistenza. Ricerche sulla società medievale,* Roma, Viella, 2008.
413. PINTO, G., *Un vagabondo, ladro e truffatore nella Toscana della seconda meta del '300: Sandro di Vanni detto Pescione*, in «Ricerche storiche», 4, 1974, pp. 327-345.
414. PIZZICHINI, M., *Giustizia penale a Siena nella prima metà del secolo XIV,* tesi di laurea, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere, a. a. 1954-1955.
415. POWER, E., *Donne del Medioevo,* Milano, Jaca Book, 1978.
416. PROSPERI, A., *Dare l'anima. Storia di un infanticidio,* Torino, Einaudi, 2005.
417. PROSPERI, A., *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana. XIV-XVIII secolo,* Torino, Einaudi, 2013.
418. QUAGLIONI, D., "Quilibet in domo sua dicitur rex" *(in margine ad alcune pagine di Francesco Calasso),* in «Studi Senesi», 26, 1977, pp. 344-358.
419. RAVEGGI, L., TANZINI, L. (a cura di), *Bibliografia delle edizioni di statuti toscani. Secoli XII-metà XVI,* Firenze, Olschki, 2001.
420. RAVIZZA, M., "Lex Cornelia de sicariis" *e* "poena cullei", in «IURA. Rivista internazionale di diritto romano e antico», 52, 2005, pp. 226-240.
421. REDON, O., *Qualche considerazione sulle magistrature forestiere a Siena nel Duecento e nella prima metà del Trecento,* in MAIRE VIGUEUR, J. C., (a cura di), *I podestà dell'Italia comunale,* parte I, *Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.),* Roma, Collection de l'École Française de Rome - Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2000, vol. 1, pp. 659-674.
422. REDON, O., *Una famiglia, un santo, una città. Ambrogio Sansedoni a Siena,* Roma, Viella, 2015.
423. RIEMER, E. S., *Women in the Medieval City: sources and uses of Wealth by Sienese women in the Thirteenth Century*, tesi di dottorato, Università di New York, 1975.
424. RIMBERT, V., "Ricercate la giustizia, difendete la causa della vedova". *Vedove e giustizia nella novellistica, tra diritto alla protezione e controllo morale (XIV-XVI secolo),* in «I quaderni del m.æ.s», 19, 2021, pp. 3-23.
425. RIZZELLI, G., *"*Adulterium*". Immagini, etica e diritto,* in «Rivista di diritto romano», 8, 2008, pp. 1-94.
426. RIZZO, D., SCHETTINI, L. (a cura di), *Maschilità e violenza di genere,* «Genesis», 18/2, 2019.

427. ROBERTI, M., *Le rappresaglie negli statuti padovani (con documenti inediti)*, in «Atti e Memorie della Reale Accademia di scienze lettere ed arti di Padova», 17, 1901, pp. 135-152.
428. ROCKE, M. J., *Il controllo dell'omosessualità a Firenze nel XV secolo: gli "Ufficiali di Notte",* in «Quaderni Storici», 66, 1987, pp. 701-723.
429. ROMANO, A., *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna,* Torino, Giappichelli editore, 1994.
430. RONDONI, G., *I "giustiziati" a Firenze (dal secolo XV al secolo XVIII),* in «Archivio Storico Italiano», 28-224, 1901, pp. 209-256.
431. ROSSI, A. (a cura di), *Violenza economica sulle donne. Riflettere e agire,* brochure della Onlus Donne contro la violenza – Frauen gegen Gewalt, Merano, 2009, p. 5 (disponibile on line all'url: <https://www.provincia.bz.it/pariopportunita/pubblicazioni.asp?publ_action=300&publ_image_id=2249>).
432. ROSSI, G., *Caso fortuito e* culpa levissima: *premesse ad uno studio sul nesso di causalità nel pensiero giuridico tardo medievale,* in «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 21, 2022, paper 16, pp. 1-37.
433. ROSSI, G., «Ultimo suplitio puniri». *La condanna della moglie omicida in un* consilium *di Bartolomeo Cipolla,* in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 47, 2018, pp. 345-390.
434. ROSSIAUD, J., *Amori venali. La prostituzione nell'Europa medievale,* Roma-Bari, Laterza, 2013.
435. ROSSIAUD, J., *La prostituzione nel Medioevo,* Roma-Bari, Laterza, 1995.
436. RUDAN, P., *Donna. Storia e critica di un concetto polemico,* Bologna, Il Mulino, 2020.
437. RUGGIERO, G., *Excusable Murder: Insanity and Reason in Early Renaissance Venice*, in «Journal of Social History», 16, 1982, pp. 109-119.
438. RUGGIERO, G., *I confini dell'eros. Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento,* Venezia, Marsilio, 1988.
439. RUGGIERO, G., *Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento,* Bologna, Il Mulino, 1982.
440. RUGGIERO, G., *Sexual criminality in the Early Renaissance: Venice 1338-1358,* in «Journal of Social History», 8, 4, 1975, pp. 18-37.
441. RUGGIERO, G., *The cooperation of physicians and the State in the control of violence in Renaissance Venice*, in «Journal of the History of Medicine and Allied Sciences», 33, 1978, pp. 156-166.
442. SABATÉ, F., *Femmes et violence dans la Catalogne du XIVe siècle*, in «Annales du Midi», 106, 1994, pp. 277-316.
443. SACCÀ, F. (a cura di), *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, Milano, FrancoAngeli, 2021.
444. SAHLINS, M., *La parentela: cos'è e cosa non è,* Milano, Elèuthera, 2014.
445. SANGUINETI, F., *Umanesimo e violenza (domestica),* GUIDI, L., PELIZZARI, M. R. (a cura di), *Nuove frontiere per la Storia di genere,* Salerno, Università degli studi di Salerno, 2013, vol. III, pp. 379-386.
446. SANNA, M. V., *Spes nascendi – spes patris*, in «Annali del seminario giuridico dell'Università degli studi di Palermo», 55, 2012, 519-552.
447. SANTAGATA, M., *Le donne di Dante,* Bologna, Il Mulino, 2020.
448. SARDINA, P., *Immagine e realtà dell'infanzia nel Trecento siciliano,* in «Quaderni medievali», 26, 1998, pp. 45-77.

449. SATTA, S., *Il mistero del processo,* Milano, Adelphi, 1994.
450. SBARAGLI L., *Il breve degli officiali del comune di Siena (Testi statutari più antichi senesi),* in «Bullettino senese di storia patria», 41, 1934, pp. 252-298.
451. SBRICCOLI, M., *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale,* in «Studi Storici», 29, 2, 1988, pp. 491-501.
452. SBRICCOLI, M., *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale,* Milano, Giuffrè, 1969.
453. SBRICCOLI, M. (a cura di), *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, Firenze, Ponte alle Grazie, 1991.
454. SEIDEL MENCHI, S., JACOBSON SCHUTTE, A., KUEHN, T. (a cura di), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna,* Bologna, Il Mulino, 1999.
455. SEIDEL-MENCHI, S., QUAGLIONI, D. (a cura di), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo,* Bologna, Il Mulino, 2000.
456. SEIDEL-MENCHI, S., QUAGLIONI, D. (a cura di), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XVI al XVIII secolo,* Bologna, Il Mulino, 2002.
457. SEIDEL-MENCHI, S., QUAGLIONI, D. (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo),* Bologna, Il Mulino, 2004.
458. SIMONS, P., *Lesbian (in)visibility in Italian Renaissance culture: Diana and other cases of* donna con donna, in «Journal of Homosexuality», 27, 1994, pp. 81-122.
459. SKINNER, P., *Le donne nell'Italia medievale,* Roma, Viella, 2001.
460. SOFSKY, W., *Paradiso della crudeltà. Dodici saggi sul lato oscuro dell'uomo,* Torino, Einaudi, 2001.
461. SOFSKY, W., *Saggio sulla violenza,* Torino, Einaudi, 1998.
462. SOLAZZI, S., «Furor vel dementia», in ID., *Scritti di diritto romano,* Napoli, Jovene, 1957, vol. 2, pp. 623-655.
463. SOLAZZI, S., *I Lucidi intervalli del furioso,* in ID., *Scritti di diritto romano,* Napoli, Jovene, 1957, vol. 2, pp. 545-556.
464. SORICE, R., Voluntas et propositum distunguunt maleficia. *L'emersione della responsabilità soggettiva nell'età del diritto comune,* in ID. (a cura di), *Concorso di persone nel reato e pratiche discorsive dei giuristi. Un contributo interdisciplinare,* Bologna, Pàtron, 2013, pp. 43-53.
465. SPICCIANI, A., *Solidarietà, previdenza e assistenza per gli artigiani nell'Italia medievale (sec. XII-XV),* in *Artigiani e salariati. Il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII-XV. Atti del X Convegno Internazionali di studio (Pistoia, 9-13 ottobre 1981)*, Pistoia, CISSA, 1984, pp. 292-343.
466. STORINI, M. C., *Immagini della follia in alcuni testi narrativi delle origini*, in «Accademia Roveretana degli Agiati», 252, 2002, VIII, vol. 2, pp. 25-63.
467. SUOMELA-HÄRMÄ, E., *Le "Griselde" finlandesi,* in «Neuphilologische Mitteilungen», 101-2, 2000, pp. 349-364.
468. TABBAGH, V., *Recherches sur l'adultère et sa répression par les officialités de France septentrionale a la fin du moyen âge*, in GARNOT, B. (a cura di), *La petite délinquance du Moyen Age à l'époque contemporaine*, Dijon, Editions universitaires de Dijon, 1998, 393-402.
469. TAMASSIA, N., *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto,* Roma, Multigrafica, 1971.
470. TANZINI, L., *Una Chiesa a giudizio. I tribunali vescovili nella Toscana del Trecento,* Roma, Viella, 2020.

471. TODESCHINI, G., *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna,* Bologna, Il Mulino, 2007.
472. TOMMASI, G., *Dell'Historie di Siena,* Venezia, 1625-1626.
473. TORELLI, P., *Lezioni di storia del diritto italiano. Diritto privato. La famiglia,* Milano, Giuffrè, 1947.
474. TOZZATO, G. B., *Matrimoni e doti nel medioevo,* in «Atti e memorie dell'Ateneo di Treviso», 26, a. a. 2008-2009, pp. 33-46.
475. TREXLER, R. C., *Famiglia e potere a Firenze nel Rinascimento,* Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1990.
476. TRONCARELLI, F., *Le streghe. Tra superstizione e realtà storie segrete e documenti inediti di un fenomeno tra i più inquietanti della società europea,* Roma, Newton Compton, 1983.
477. TULIANI, M., *Montisi. Vicende storiche di una comunità medievale*, Siena, Nuova Immagine, 1992.
478. URSO, C., *"Buone" madri e madri "crudeli" nel Medioevo,* Acireale-Roma, Bonanno, 2008.
479. URSO, C., *Tra essere e apparire. Il corpo della donna nell'occidente medievale,* Acireale-Roma, Bonanno, 2005.
480. VALLERANI, M. V., *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo,* Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 1991.
481. VALLERANI, M. V., *La giustizia pubblica medievale,* Bologna, Il Mulino, 2005
482. VALLERANI, M. V., *Le cause matrimoniali tra devianza e qualificazione giuridica: note sulle forme di coniugalità,* in ADORNI D., BELLIGNI E. (a cura di), *Prove di libertà. Donne fuori dalla norma. Dall'antichità all'età contemporanea,* Milano, FrancoAngeli, 2018, pp. 105-123.
483. VALLERANI, M. V., *Logica della documentazione e logica dell'istituzione. Per una rilettura dei docuementi in forma di lista nei comuni italiani della prima metà del XIII secolo,* in GARDONI G., LAZZARINI I. (a cura di) *Notariato e medievistica. Per i cento anni di studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro Torelli.* Atti delle giornate di studi (Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana 2-3 dicembre 2011), Roma, ISIME, 2013, pp. 109-145.
484. VALLERANI, M. V., *Criminal Court procedure in late medieval Bologna: cultural and social context*, in BLANSHEI, S. R. (a cura di), *Violence and Justice in Bologna 1250-1700*, New York-Londra, Lexington Books, 2018, pp. 27-54.
485. VALLERANI, M. V., *I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive*, in «Quaderni storici», 36-108 (3), 2001, pp. 665-693.
486. VALLERANI, M. V., *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo,* Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 1991.
487. VALLERANI, M. V., *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, in PRODI, P. (a cura di), *La fiducia secondo i linguaggi del potere,* Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 93-111.
488. VALLERANI, M. V., *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori,* in GAUVARD, C. (a cura di), *L'enquête au Moyen Âge*, Roma, École française de Rome, 2008, pp. 123-142.
489. VARANINI, G. M. (a cura di), *Deformità fisica e identità della persona tra Medioevo ed Età moderna. Atti del XIV convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo (San Miniato, 21-23 settembre 2012)*, Firenze, Firenze University Press, 2015.

490. VENTICELLI, M., *Metodologie elettroniche per l'edizioni di fonti: lo statuto del comune di Bologna dell'anno 1376,* tesi di dottorato, ciclo XI, Università degli studi di Bologna, a. a. 1998-1999, voll. 2.
491. VIGARELLO, G., *Storia della violenza sessuale XVI-XX secolo,* Venezia, Marsilio, 2001.
492. *Vita religiosa al femminile (secoli XIII-XIV). Atti del 26° convegno internazionale di studi, Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte* (Pistoia, 19-21 maggio 2017), Roma, Viella, 2019.
493. VIOLANTE, C., *Le strutture familiari, parentali e consortili delle aristocrazie in Toscana durante i secoli XI-XII,* in *I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale. Atti del I convegno (Firenze, 2 dicembre 1978)*, Pisa, Pacini, 1981, pp. 1-57.
494. WALEY, D., *A blood-feud with a happy ending: Siena, 1285-1304,* in DEAN, T., WICKHAM, C. (a cura di), *City and countryside in Late Medieval Renaissance Italy,* Londra, The Hambledon Press, 1990, pp. 45-53.
495. WALEY, D., *Siena e i Senesi nel XIII secoli,* Siena, Nuova immagine, 2003.
496. WALTER, I., *Infanticidio a Ponte Bocci: 2 marzo 1406. Elementi di un processo,* in «Studi Storici», 27-3, 1986, pp. 637-648.
497. WICKHAM, C., *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo,* Roma, Viella, 2000.
498. WIEBEN, C., *"As Men Do with Their Wives": Domestic Violence in Fourteenth-Century Lucca*, in «California Italian Studies», 1-2, 2010, pp. 1-13.
499. WOLFTHAL, D., *"A Hue and a Cry": Medieval Rape Imagery and Its Transformation,* in «The Art Bulletin», 75, 1, 1993, pp. 39-64.
500. WRIGHTSON, K., *Infanticide in European History,* in «Criminal Justice History», 3, 1982, pp. 1-20.
501. ZACCARELLO, M., *L'*Epistola di S. Bernardo a Ramondo *nella redazione autografa di Paolo di messer Pace da Certaldo. Edizione e appunti linguistici,* in ID., Reperta. *Indagini, recuperi, ritrovamenti di letteratura italiana antica,* Verona, Fiorini, 2008, pp. 55-102.
502. ZALLOT, V., *Sulle teste nel Medioevo. Storie e immagini di capelli,* Bologna, Il Mulino, 2021.
503. ZANASI, F. M., *Violenza in famiglia e stalking. Dalle indagini difensive agli ordini di protezione,* Milano, Giuffrè, 2006.
504. ZANELLATO, L., *La madre che uccide: la repressione dell'infanticidio e del figlicidio,* tesi di dottorato di ricerca in Giurisprudenza, Dipartimento di Storia e Filosofia del Diritto e Diritto canonico, Università degli studi di Padova, ciclo XXIV, a. a. 2011-2012.
505. ZANETTI DOMINGUES, L. L., *Confession and criminal justice in Late Medieval Italy, Siena 1260-1330,* Oxford, University Press, 2021.
506. ZANETTI DOMINGUES, L. L., *Penitential Themes in 14th-Century Sienese Petitions for Amnesty: How Can They Contribute to the Debate on the 'Voices' of Medieval Court Records?,* in «Open Library of Humanities», 1, 2019, 24, pp. 1-30.
507. ZANETTI DOMINGUES, L. L., *Wrath versus contrition: emotions of interpersonal conflict and legislation on vendetta in the italian communes (XIIIth-XIVth centuries),* in REINLE, C., WENDEL, A. L. (a cura di), *Das Recht in die eigene Hand nehmen? Rechtliche, soziale und teoligische Diskurse über Selbstjustiz und Rache,* Baden, Nomos, 2021, pp. 267-292.
508. ZANOBONI, M. P., *Donne al lavoro nell'Italia e nell'Europa medievali (secoli XIII-XV),* Milano, Jouvence, 2016.

509. ZDEKAUER, L., *I gioielli d'una gentildonna senese del dugento, (1272),* in «Bullettino senese di storia patria», 6, 1899, pp. 520-523.
510. ZDEKAUER, L., *Il costituto dei consoli del Placito del comune di Siena. Dissertazione illustrativa,* in «Studi Senesi», 9-1, 1892, pp. 36-75.
511. ZDEKAUER, L., *La vita pubblica dei Senesi nel dugento,* Siena, Lazzeri, 1897.
512. ZDEKAUER, L., *Le donne nella Lira Senese del 1297,* in «Bullettino senese di storia patria», 10, 1903, pp. 91-106.
513. ZDEKAUER, L., *Lo Studio di Siena nel Rinascimento,* Milano, Hoepli, 1894.
514. ZDEKAUER, L., *Per la storia del Pretore Senese (1231-1241),* in «Bullettino senese di storia patria», 7, 1900, pp. 468-472.
515. ZDEKAUER, L., *Per un testo critico del breve degli officiali,* in «Bullettino senese di storia patria», 10, 1903, 290-295.
516. ZDEKAUER, L., *Studi sulla criminalità italiana nel dugento e nel trecento,* in «Bullettino senese di storia patria», 8, 1901, pp. 310-332.
517. ZEMON DAVIS, N., *Storie d'archivio. Racconti di omicidio e domande di grazie nella Francia del Cinquecento,* Torino, Einaudi, 1992.
518. ŽIŽEK, S., *La violenza invisibile,* Milano, Rizzoli, 2007.
519. ZORDAN, G., *Il diritto e la procedura criminale nel* Tractatus del maleficiis *di Angelo Gambiglioni*, Padova, CEDAM, 1976.
520. ZORZI, A., Ius erat in armis. *Faide e conflitti tra pratiche sociale e pratiche di governo,* in CHITTOLINI, G., MOLHO, A., SCHIERA, P. (a cura di), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna. Atti del convegno internazionale (Chicago, 26-29 aprile 1993)*, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 609-629.
521. ZORZI, A., *L'amministrazione della giustizia penale nella repubblica fiorentina. Aspetti e problemi,* Firenze, Olschki, 1988.
522. ZORZI, A., *La legittimazione delle pratiche della vendetta nell'Italia comunale*, in «e-Spania. Revue interdisciplinares d'études hispaniques médiévales et modernes», 4, 2007. (disponibile online all'url: <http://journals.openedition.org/e-spania/2043>).